



Consiglio regionale del Veneto


Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it



321,0945 FAS 2



FASTI
LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

DELLE

RIVOLUZIONI ITALIANE

NEL SECOLO XIX

RACCOLTI PER CURA

dell' Avv. EMMANUELE BOLLATI

VOLUME SECONDO

1859 - 1861

PARTE I. — Lombardia - Emilia

MILANO

STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI

1865.





Invi. 7251



PARTE PRIMA

Lombardia-Emilia

PARTE PRIMA

Lombardis-Emilia

NOTIZIA BIBLIOGRAFICA

Non pochi sono i documenti legislativi e diplomatici che qui si fanno per la prima volta di pubblica ragione. Non pochi ancora si troveranno de' qui raccolti, i quali, comechè già editi o separatamente o in Diarii contemporanei, ciò nullameno mancano o non si hanno che per estratto nelle relative collezioni ufficiali. Ma d'altra parte vano sarebbe il ricercare in questa nuova collezione tutti gli atti che leggonsi nelle anteriori; poichè, giova ripeterlo, noi abbiamo tenuto conto di ogni documento che avesse nell'ordine politico od amministrativo una speciale significazione, od una originalità di vedute, ma ne abbiamo escluso ogni altro che fosse di ordinaria amministrazione; ond'è che venne, per cagion d'esempio, omessa intieramente quella lunghissima serie di Decreti di nomina ad alti e bassi uffici la quale occupa molta parte della collezione ufficiale fattasi in Parma per gli atti relativi alle Provincie Parmensi.

Non ostante però queste omissioni, ed ancorchè la presente raccolta, a differenza delle altre, non riproducea i varii atti di governo dell'antico Regno Sardo che man mano si promulgarono nella Lombardia e nell'Emilia, tanto essa vince di ampiezza tutte le precedenti collezioni che è doveroso per noi il dare un cenno delle fonti, edite ed inedite, a cui la materia fu attinta. Diremo quindi brevemente così degli stampati come dei manoscritti.

Gli stampati, che in certo modo si avrebbero rifusi in questa prima parte del volume secondo, sono i seguenti:

PROVINCIE DI LOMBARDIA

1. *Raccolta degli Atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna* (dal-

l' 8 giugno al 31 dicembre 1859). Vol. I. II. Milano, dalla Regia Stamperia. 1860. in-4.°

2. *Supplemento alla Gazzetta dei Tribunali di Milano, contenente tutte le disposizioni pubblicate dal Regio Governo e dalle altre Autorità dello Stato.* Vol. I. Milano, Tipografia di Giuseppe Redaelli. 1859. in-4.°

PROVINCIE DELL'EMILIA

3. *Gazzetta di Parma. Giornale ufficiale per gli Atti Governativi ecc.* (dal 5 gennaio al 21 ottobre 1859). Vol. I. in fol.

4. *Raccolta generale delle Leggi per gli Stati Parmensi.* Anno 1859. Semestre I. Tomo 3. (*Atti del Municipio Parmense e della Commissione di Governo in Parma nel giugno 1859*).

5. *Raccolta Generale delle Leggi per le Provincie Parmensi.* Anno 1859. Semestre II. Tomi 1. 2. 3. Parma, Tipografia del Governo, 1859-1860. Vol. 4. in-8.°

6. *Atti dell'Assemblea de' Rappresentanti del Popolo nelle Provincie Parmensi.* Parma. Tipografia del Governo. 1859. Vol. 1 in-4.°

7. *Statuto per la Cassa di risparmio in Parma.* Parma. Dalla Tipografia Cavour. 1860. Vol. 1 in-12.°

8. *Messaggere di Modena, N.° 1. — Gazzetta di Modena* (dal 20 giugno al 31 dicembre 1859) — Vol. 1 in fol.

9. *Gazzetta di Modena, Giornale ufficiale delle Regie Provincie dell'Emilia* (dal 1° gennaio al 30 marzo 1860). Vol. 1 in fol. massimo.

10. *Raccolta ufficiale degli Atti di Governo Dittatorio per le Provincie Modenesi e Parmensi* (Parte I. *Dittatura dal 28 luglio al 17 agosto 1859 per le Provincie Modenesi* — Parte II. *Dittatura dal 17 agosto in avanti per le Provincie Modenesi e Parmensi*). Modena. Regia Tipografia Camerale. 1859. Vol. 1 in-8.°

11. *Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi, Governatore delle Romagne* (dal 9 novembre al 31 dicembre 1859). Parte III. Modena. Regia Tipografia Camerale 1859. Vol. 1 in-8.°

12. *Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti pubblicati dal Governatore delle Regie Provincie dell'Emilia dal 1° gennaio al 16 marzo 1860.* Modena. Regia Tipografia Governativa. 1860. Vol. 1 in-8.°

13. *Supplimento alla Gazzetta di Bologna* (12 giugno 1859), N.° 152. 1 fol.

14. *Monitore di Bologna* (dal 15 giugno 1859 al 31 dicembre 1860).
Vol. I. II. in fol.

15. *Collezione ufficiale delle Leggi e Decreti del Governo delle Romagne dal 12 giugno all' 8 dicembre 1859*. Bologna. Regia Tipografia. 1860. Vol. 1 in-8.°

16. *Raccolta degli Atti governativi pubblicati nelle Provincie delle Romagne e dell'Emilia dal 12 giugno 1859 al 18 marzo 1860*. Bologna. 1860. Presso Lorenzo Recchioni libraio editore. Vol. 1 in-12.°

17. *Giornale Militare ossia Raccolta ufficiale delle Leggi, Regolamenti e Disposizioni relative al servizio ed all'amministrazione dell'Esercito delle Regie Provincie dell'Emilia, pubblicato per cura del Ministero della Guerra*. Annata 1860. Bologna. Dalla Tipografia Governativa alla Volpe. Vol. 1 in-8.°

18. *Regolamento fondamentale del pio regio Istituto Vittorio Emanuele pei Mendici della Città e Provincia di Bologna*. Bologna. Tipografia Reale. 1860. Vol. 1 in-12.°

19. *Statuto Generale per le Reali Accademie di Belle Arti dell'Emilia in Bologna, Modena e Parma*. Bologna. 1860. Dalla Tipografia Reale. Vol. 1 in-4.°

20. *Il Bilancio dell'Emilia — Relazione al Ministro delle Finanze di Gioachino PEPOLI*. Torino. Tip. G. Favale e Comp. 1860. Vol. 1 in-4.°

A questa serie di stampati sono da aggiungersi parecchi fascicoli o fogli volanti (taluni destinati all'affissione), che assidue ricerche ci posero in grado di inserire nella nostra Raccolta, compiendo così un'altra grave lacuna delle Collezioni propriamente dette ufficiali (1).

Moltissimi sono poi i documenti, specialmente del Governo dell'Emilia, dei quali, oltre l'esemplare a stampa, avemmo sott'occhio il manoscritto originale; ed a questo riguardo ne giova avvertire che per la diligente collazione degli uni cogli altri più volte ci accadde di ristabilire il vero testo di un Decreto o di riprodurlo col corredo degli allegati rimasti finora inediti.

(1) Per citarne un esempio, il Proclama del Governatore di Lombardia, in data 30 novembre 1859, e il Decreto Ministeriale di circoscrizione dei Collegi delle Romagne per la elezione dei Deputati all'Assemblea costituente furono esemplati sopra originali destinati all'affissione; ambedue mancano alle rispettive collezioni autentiche.

Venendo ai manoscritti, un picciol numero di essi fa parte di archivi privati; tutti gli altri sono di archivi governativi.

A nulla gioverebbe il sapere quali documenti inediti ci vennero da mano privata. Solo faremo speciale menzione della Relazione 23 agosto 1859 intorno alle Cose parmensi (1), scritta dal senatore e consigliere di Stato conte Diodato Pallieri, già Governatore di quelle Provincie, e da lui rassegnata al Ministro *pro tempore* degli affari interni nel regno Subalpino. L'illustre autore ci comunicò egli stesso in copia questa Memoria con facoltà di produrla per le stampe; e la importanza del documento accresce colla gratitudine il dover nostro di profferirgliene pubbliche grazie.

Gli archivi governativi, dai quali proviene la massima parte delle altre scritture inedite, sono gli archivi generali di Torino, quelli speciali del Ministero dell'Interno e del Ministero di Grazia e Giustizia, gli archivi della Direzione demaniale e del Comando di piazza in Modena, l'archivio del cessato Dicastero degli affari esteri in Firenze, e l'archivio della Prefettura di Bologna. Da tutti questi depositi di carte politiche, amministrative e militari si ebbero in originale o in copia autentica molti e preziosi documenti; ma più d'ogni altro ne fornirono gli archivi generali di Torino dove, se è da lamentare l'assoluta mancanza di atti della Lombardia durante il 1859, e se anche fra quelli emanati dai Governi provvisorii delle provincie Emiliane occorrono molte lacune, non è per altro men vero che di questi ultimi v'ha una serie copiosissima e forse unica. Mercè infatti degli archivi Torinesi è stato assai scarso il numero degli atti che, quantunque enunciati nei Diarii od in altre memorie del tempo, non fu possibile di rinvenire e di abbellirne questa parte dell'opera.

Anche dei documenti trovati nei diversi archivi oradetti non è il caso di ragionare partitamente. La maggiore completezza di parecchi, cioè dei già editi, e la copia di quelli che per la prima volta veggono la luce possono desumersi da un materiale riscontro di questa con tutte le precedenti raccolte. L'autenticità poi dei nuovi atti rimane, a parer nostro, sufficientemente stabilita dalla indicazione dei luoghi ove se ne conservano gli originali o le copie; ogni altra particolarità sarebbe inutile, for-

(1) Vedi pagine 273 e seg.

s'anche fastidiosa; ed è perciò che raramente noi abbiamo segnalato un Decreto od altro atto come inedito.

Se pei nuovi fonti esplorati si ha fondamento a credere che la presente compilazione sia di tutte la più doviziosa, e che di poco rilievo saranno le addizioni che altri potrà recarvi, è debito nostro il dichiarare ch'essa ripete un tal pregio dal concorso di egregi personaggi, fra i quali ci è caro di ricordar pei primi il senatore Michelangelo Castelli, direttore generale degli archivi del Regno, e il dottissimo nostro amico cavaliere Luigi Carbonieri. L'uno e l'altro non solamente hanno indirizzato ed anche precorso le nostre indagini, ma ci sono stati cortesi di una illimitata comunicazione tanto di manoscritti che di opere a stampa. Noi non potremmo renderne loro adeguati ringraziamenti; solo diremo che ad essi in buona parte s'appartiene la formazione di questo volume.

Molti aiuti, e in via ufficiale, diedero pure al nostro assunto il deputato Silvio Spaventa, già segretario generale del Ministero dell'Interno, e il commendatore Carlo Aveta, reggente ora lo stesso ufficio. L'uno e l'altro appoggiarono costantemente le molte istanze che ne occorse di fare presso Autorità provinciali acciò si ricercassero nei loro archivi e si trasmettesse copia di documenti ond'era certa o presumibile la emanazione; e varii Decreti inediti, qui riferiti, fanno fede della singolare amorevolezza con cui, in mezzo alle gravissime cure della cosa pubblica, questi insigni statisti vollero secondare i desiderii di chi intende a raccogliere i monumenti legali dell'Italia moderna, ed a preparare in tal guisa gli elementi di una vera Storia civile degli Italiani.

INDICE CRONOLOGICO

DEGLI

ATTI E DOCUMENTI

riferiti in questa Parte I.

INDICE CRONOLOGICO

DEGLI

ATTI E DOCUMENTI

riferiti in questa Parte I.

1859

Maggio

24.	1. Proclama del Commissario straordinario Sardo Visconti Venosta alle Popolazioni di Lombardia		5
28.	2. Adesione del Municipio di Como al Governo Sardo	<i>Proclama del Municipio</i>	4
29.	3. Adesione del Municipio di Lecco al Governo Sardo	<i>Messaggio del Municipio</i>	ivi

Giugno

1.	4. Adesione del Municipio di Morbegno al Governo Sardo	<i>Indirizzo al Re</i>	ivi
"	5. Adesione del Municipio di Sondrio al Governo Sardo	<i>Proclama del Municipio</i>	ivi
5.	6. <i>Bando penale</i> del Municipio di Milano		5
"	7. Invito ai Cittadini di Milano per la consegna delle armi al Comando della Guardia nazionale	<i>Notificazione del Municipio</i>	ivi
"	8. <i>Indirizzo</i> del Municipio di Milano al re Vittorio Emanuele II		ivi
"	9. Invito ai pubblici Impiegati in Milano di ripigliare l'esercizio delle loro funzioni	<i>Avviso del Municipio</i>	ivi
6.	10. Approvazione per parte del Consiglio comunale di Milano d'un progetto d'Indirizzo al re Vittorio Emanuele, e delegazione di facoltà straordinarie alla Congregazione municipale	<i>Processo Verbale di Seduta del Consiglio comunale</i>	6
"	11. Adesione del Municipio di Tirano al Governo Sardo	<i>Estratto di Deliberazione comunale</i>	ivi
"	12. Istituzione in Varese di due Commissioni, l'una per indennizzo ai danneggiati dalle truppe austriache, l'altra per sussidi ai poveri della città e delle castellanze	<i>Decreto del Commissario Straordinario</i>	ivi
7.	13. Aggregazione temporanea di tre altri Membri alla Congregazione municipale di Milano	<i>Notificazione del Municipio</i>	7
"	14. Ingunzione di consegna delle armi, e divieto di circolazione armata in Milano	<i>Notificazione del Comando della G. N.</i>	ivi
"	15. Riapertura in Milano dei Circondarî di pubblica sicurezza	<i>Avviso della Direz. di P.S.</i>	ivi
"	16. Proroga al pagamento delle scadenze di effetti commerciali nella città e provincia di Milano	<i>Avviso della Congregazione municipale</i>	ivi
8.	17. <i>Indirizzo</i> della città di Milano al re Vittorio Emanuele II		8
"	18. <i>Proclama</i> del Municipio di Monza		ivi
"	19. Adesione del Municipio di Bergamo al Governo Sardo	<i>Messaggio del Municipio</i>	9
"	20. Adesione della Congregazione provinciale di Bergamo al Governo Sardo	<i>Messaggio</i>	ivi
"	21. Conferma degli Impiegati e invito al regolare esercizio delle loro funzioni	<i>Notificazione del Commissario Sardo</i>	ivi
"	22. <i>Proclama</i> di Napoleone III Imperatore dei Francesi		10

L O M B A R D I A

I.

Pagina

1859

Giugno

Pagina

8.	23.	Invito alla consegna delle armi e di altri effetti smarriti da soldati francesi	<i>Avviso della Direzione di pubblica Sicurezza</i>	40
"	24.	Richiamo in osservanza per la città di Milano del Regolamento austriaco e dell'annessa Tariffa sui prezzi delle vetture cittadine	<i>Id.</i>	41
9.	25.	<i>Proclama</i> di Re Vittorio Emanuele II ai Popoli della Lombardia		ivi
"	26.	Divieto di impressione e distribuzione di scritti e stampati senza preventiva partecipazione al Governo	<i>Avviso della Direzione di pubblica Sicurezza</i>	42
9.	27.	Conteggio in franchi per lo smercio di generi e derrate all'armata Franco-Sarda	<i>Id.</i>	ivi
"	28.	Modificazioni alla Tariffa dei prezzi delle vetture pubbliche e dei <i>broughams</i>	<i>Id.</i>	ivi
10.	29.	Richiamo nel rispettivo Circondario dei sudditi austriaci di nazionalità tedesca sparsi in Milano o nei Corpi Santi	<i>Id.</i>	15
"	30.	Destinazione di Paolo Rainoni alla direzione della Questura provinciale di Milano, e nomina ad Aggiunti nello stesso Ufficio di Alberigo Gerli e Pietro Clerici	<i>Decreto del Governatore</i>	ivi
"	31.	Richiamo in osservanza dell'obbligo di notificare i cambiamenti di abitazione	<i>Avviso della Questura di Milano</i>	ivi
"	32.	<i>Proclama</i> del Municipio di Como		44
11.	33.	<i>Proclama</i> del Municipio di Pavia		ivi
"	34.	<i>Indirizzo</i> del Municipio di Pavia a Vittorio Emanuele II		45
"	35.	<i>Proclama</i> del Municipio di Brescia		ivi
"	36.	<i>Indirizzo</i> del Municipio di Lodi a Vittorio Emanuele II		46
"	37.	Nomina di un Segretario di gabinetto presso il Governatore della Lombardia	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	38.	Nuova intestazione degli atti pubblici	<i>Id.</i>	ivi
"	39.	Richiamo in osservanza delle leggi e tasse austriache sulla vendita degli oggetti di privativa demaniale, sulle poste, sui telegrafi e sulle dogane	<i>Id.</i>	47
12.	40.	<i>Indirizzo</i> del Municipio di Bergamo a Vittorio Emanuele II		ivi
"	41.	<i>Proclama</i> del Municipio di Cremona		ivi
"	42.	Richiamo in osservanza di alcune disposizioni di legge sulle pubblicazioni periodiche	<i>Notificazione della Questura di Milano</i>	48
"	43.	Abbassamento delle acque nei canali <i>Naviglio Grande, Bereguardo e Pavia</i> per lo sgombramento del materiale di ponti stati rovinati dalle truppe austriache	<i>Avviso della Direzione dei Lavori Pubblici</i>	ivi
13.	44.	Conferma della proroga al pagamento delle scadenze di effetti commerciali nella Città e Provincia di Milano	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	45.	<i>Indirizzo</i> del Municipio di Crema a Vittorio Emanuele II		ivi
14.	46.	Ripristino delle estrazioni del Lotto	<i>Avviso della Direzione del Lotto</i>	49
"	47.	Adesione del Municipio di Cremona al Governo Sardo	<i>Proclama del Municipio</i>	ivi
"	48.	<i>Indirizzo</i> del Municipio di Cremona a Vittorio Emanuele II		ivi
"	49.	<i>Proclama</i> dell'Intendente Generale di Milano		20
"	50.	Riapertura in Milano dell'Ufficio di consegna delle persone di servizio, e richiamo alle vigenti discipline	<i>Avviso della Questura di Milano</i>	ivi
15.	51.	Abolizione del passaporto dalla Lombardia in Piemonte e viceversa e della Carta detta di <i>legittimazione</i>	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	52.	Apertura di registri per l'iscrizione dei cittadini chiamati al servizio della Guardia nazionale	<i>Id.</i>	21
"	53.	<i>Proclama</i> del Municipio di Brescia e suo <i>Indirizzo</i> a Vittorio Emanuele II		ivi

1859

Giugno

Pagina

15.	54. Nomina dei Direttori ed altri Funzionarii dell'Amministrazione centrale di Lombardia	<i>Estratto di Decreto Governativo</i>	21
"	55. Proroga alla pubblicazione dei nuovi catasti per l'appuramento delle intestazioni censuarie	<i>Avviso della Giunta di Censimento</i>	22
16.	56. Applicazione dell'Intendente cav. Carlo Faraldo al Gabinetto del Governatore	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	57. Richiamo degli Impiegati al servizio di Guardia nazionale	<i>Circolare del Governatore</i>	ivi
"	58. Affidamento agli Impiegati dimessi per titolo politico dal cessato Governo	<i>Notificazione del Governatore</i>	25
"	59. Obbligo di affissione nei negozi di commestibili in Milano di una doppia tabella dei prezzi, italiana e francese	<i>Avviso della Congregazione municipale</i>	ivi
17.	60. <i>Proclama</i> del Governatore intorno alla leva militare		ivi
"	61. <i>Indirizzo</i> dei Deputati di Casalmaggiore al Governatore		24
"	62. Dispensa di Giovanni Bennati de Baylon dall'ufficio di Prefetto del Monte Lombardo-Veneto, e surrogazione al medesimo del dottor Cesare Corsenti	<i>Estratto di Decreto Governativo</i>	25
"	63. Ingiunzione di consegna degli effetti militari posseduti da privati	<i>Avviso della Questura di Milano</i>	ivi
"	64. Fissazione temporaria in Milano delle estrazioni del Lotto di Mantova	<i>Notificazione della Direzione del Lotto</i>	ivi
"	65. Apertura e condizioni di un arruolamento di volontari nel corpo dei Carabinieri Reali	<i>Avviso del Comando dell'Arma</i>	ivi
18.	66. Richiamo in osservanza delle leggi e tasse austriache sopra le carte da giuoco, gli almanacchi, gli avvisi e le gazzette	<i>Avviso dell'Intendenza di Finanze</i>	ivi
"	67. Promulgazione delle Leggi Sarde sulla Guardia nazionale	<i>Decreto Governativo</i>	26
19.	68. Ingiunzione ai Fornai di Milano di tenere una scorta di grani	<i>Notificazione del Municipio</i>	ivi
"	69. Sospensione di pagamento degli assegni detti di grazia e di educazione ai funzionarii ed orfani di funzionarii del cessato Governo, non italiani	<i>Dispaccio della Prefettura delle Finanze</i>	ivi
20.	70. Nomina dell'ingegnere Guido Susani ad Ispettore governativo delle Ferrovie Lombarde	<i>Estratto di Decreto Governativo</i>	27
"	71. Nuove norme e discipline per la pubblicazione dei fogli periodici	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	72. Promulgazione della Legge Sarda 23 giugno 1854 sulla forma di pubblicazione degli atti governativi	<i>Id.</i>	ivi
"	73. Divieto ai cittadini del tiro al bersaglio nei luoghi riservati al militare	<i>Avviso della Questura di Milano</i>	ivi
"	74. Cautele contro gli abusi dell'esenzione d'imposta per i viveri e le provvigioni militari	<i>Circolare della Prefettura di Finanze</i>	28
21.	75. Apertura degli arruolamenti di volontari nell'Armata Sarda	<i>Manifesto del Comando Militare</i>	ivi
"	76. Riscossione nei Comuni, per anticipazione, della sovrainposta di un soldo di valuta austriaca	<i>Decreto dell'Intendente di Milano</i>	ivi
"	77. Norme di corresponsione dei compensi pel servizio di trasporti militari	<i>Id.</i>	29
"	78. Riammissione nel Corpo delle Guardie di Finanza dei funzionarii disertori dal servizio del Governo austriaco	<i>Estratto di Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	50
22.	79. Esenzione dei Giornali dal diritto di bollo	<i>Decreto Governativo</i>	51
"	80. Raggiungimento del fiorino nuovo austriaco al franco o lira italiana	<i>Id.</i>	ivi
"	81. <i>Indirizzo</i> del Governatore ai Vescovi della Lombardia		ivi
"	82. Norme per pagamenti di salarii, pensioni e simili altri assegni	<i>Circolare della Prefettura di Finanze</i>	35

		Pagina
23.	83. Richiamo alle penalità relative alla pubblicazione di giornali senza la previa licenza governativa	54
»	84. Cautele in ordine all'esercizio della ferrovia provvisoria in Milano fra le Stazioni di Porta Nuova e Porta Tosa	ivi
24.	85. Esenzione da tassa dei giornali provenienti dal Piemonte	ivi
»	86. Invito alla notifica dei cavalli di proprietà privata	ivi
»	87. <i>Messaggio</i> del Governatore alla Guardia nazionale di Milano	35
»	88. Ingiunzione ai Parrochi della iserizione nei loro registri dei militari defunti per malattia o ferite riportate nella guerra d'indipendenza	ivi
»	89. Esenzione da ogni dazio per i provveditori al seguito delle truppe	ivi
»	90. Riattivazione delle operazioni censuarie nella provincia di Como e in alcuni Comuni della provincia di Milano	56
25.	91. Ingiunzione di rilascio gratuito e in carta libera dei certificati per gli arruolamenti volontari	ivi
»	92. Norme di esecuzione della leva ordinata dal Governo Sardo (1)	57
»	93. Condono dell'interesse di mora o di caposoldo ai debitori delle Finanze	44
»	94. Prefissione di un termine alle dichiarazioni di ritenzione di oggetti già spettanti al Governo austriaco	43
»	95. Eccitamento ai Comuni per l'adempimento delle richieste di provvigioni militari	ivi
»	96. Invito alla presentazione dei buoni di forniture per le truppe francesi	ivi
26.	97. Norme di accertamento della destinazione per le truppe di generi e provvigioni	46
»	98. Eccitamenti al Clero di Milano per la sua adesione e cooperazione in favore del nuovo Governo	ivi
»	99. Richiamo in osservanza di alcune disposizioni relative alla custodia dei cani	48
27.	100. Mantenimento del soldo, del grado e dell'anzianità agli impiegati arruolati volontari	49
»	101. Invito alla somministrazione di cavalli per l'esercito Sardo	50
»	102. Sospensione delle operazioni relative al Prestito austriaco 1854	ivi
»	103. Divieto di cura in case private dei feriti od ammalati appartenenti all'Armata francese	ivi
28.	104. Promulgazione del Reale Decreto Sardo 13 novembre 1857 sui passaporti	51
»	105. Norme di legalizzazione di atti e di corrispondenza fra le Autorità giudiziarie del Regno Sardo e quelle della Lombardia	ivi
»	106. <i>Indirizzo</i> del Clero milanese al Governatore	ivi
»	107. Richiamo alle disposizioni di polizia sopra lo sparo di mortaretti ed altri fuochi artificiali nella Città e nei Corpi Santi di Milano	52
»	108. Apertura e condizioni di arruolamento nel Corpo dei Zappatori Pompieri di Milano	ivi

(1) Segue al Decreto del Governatore l'intero testo della Sovrana Patente Austriaca sul Reclutamento, in data 17 settembre 1859.

1859

Giugno

Pagina

29.	109.	Divieto di ricetto in case private dei militari Sardi di bassa forza, ammalati o feriti	<i>Avviso del Municipio di Milano</i>	35
30.	110.	Promulgazione del reale Decreto Sardo 14 giugno 1859 sui diritti postali	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	111.	Delegazione al Tribunale di Cremona della giurisdizione del Tribunale di Mantova sopra talune Preture della Provincia Mantovana	<i>Id.</i>	ivi
"	112.	Esclusione dal corso legale di alcune monete degli Stati Germanici	<i>Circolare del Tribunale d'Appello</i>	54
"	113.	Applicazione alle riscossioni ed ai pagamenti erariali del Decreto Governativo 22 giugno 1859	<i>Id.</i>	ivi
"	114.	Sospensione della esazione di alcune imposte stabilite dal cessato Governo	<i>Id.</i>	ivi
"	115.	Norme di trattamento dei disertori italiani dell'Armata austriaca	<i>Circolare dell'Intendente Generale di Milano</i>	ivi
Luglio				
1.	116.	Istituzione di un Ispettorato superiore di Sanità	<i>Decreto Governativo</i>	35
"	117.	Nomina del prof. Carlo Cotta ad Ispettore superiore di Sanità	<i>Estratto di Decreto Governativo</i>	ivi
"	118.	Designazione dei cittadini, attualmente non censiti, da comprendersi nei ruoli della Guardia nazionale	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	119.	Formazione in Milano di un Corpo di Guardie di pubblica sicurezza, e relative condizioni di ammissione	<i>Avviso dell'Intendenza Generale</i>	56
"	120.	Invito ai cittadini di favorire la riunione nelle Caserme o negli Spedali dei soldati francesi o italiani sparsi in case private	<i>Avviso della Questura di Milano</i>	ivi
"	121.	Costituzione di una Commissione per raccogliere e permutare con fucili della brigata Garibaldi le armi rigate austriache di proprietà privata	<i>Avviso della stessa Commissione</i>	37
2.	122.	Promulgazione del reale Decreto sardo 3 maggio 1859 sulle iscrizioni nei registri della Guardia nazionale	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	123.	Norme pel cambio colla nuova carta bollata delle marche da bollo austriache	<i>Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	ivi
"	124.	Istruzione agli Uffici di commisurazione per l'esecuzione delle disposizioni date sul cambio delle marche da bollo austriache	<i>Id.</i>	39
"	125.	<i>Proclama</i> del Comandante superiore della Guardia nazionale di Milano		60
4.	126.	Ammissione degli acattolici ed israeliti al godimento dei diritti civili e politici	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	127.	Promulgazione degli Atti di Governo del Regno Sardo sull'amministrazione dei telegrafi	<i>Id.</i>	61
5.	128.	Ragguaglio definitivo della moneta piemontese coll'austriaca, e determinazione del corso legale di quella	<i>Id.</i>	ivi
"	129.	Abolizione delle pene del bastone e delle verghe	<i>Id.</i>	62
"	130.	Proroga dello scaduto termine decennale per la rinnovazione delle ipoteche	<i>Id.</i>	ivi
"	131.	Diffidamento sulle omissioni d'iscrizione nei registri della Guardia nazionale	<i>Avviso del Municipio di Milano</i>	65
"	132.	Istruzioni sull'ordinamento della Guardia nazionale	<i>Circolare dell'Intendenza Generale di Milano</i>	ivi
6.	133.	Soppressione delle Sezioni di Economato provinciate e filiate presso l'Ispettorato della R. Stamperia e l'Ufficio di commisurazione in Milano. Attivazione nella stessa città di un Ufficio del bollo e delle stampe	<i>Ordinanza della Prefettura delle Finanze</i>	64
"	134.	Conferma della esenzione di dazi pei vivandieri ed altri provveditori dell'Armata	<i>Circolare della stessa Prefettura</i>	65

		Pagina
7.	135. Nomina dell'ing. Carlo Possenti a Direttore delle pubbliche costruzioni di Lombardia	Estratto di Decreto Governativo 63
"	136. Nuova tariffa per le corrispondenze postali fra la Lombardia e la Toscana	Avviso della Direzione delle Poste ivi
8.	137. Promulgazione dei reali Decreti Sardi 6 e 16 marzo 1859 sulla Guardia nazionale	Decreto Governativo 66
"	138. Destituzione di Giovanni Calcagni, Commissario della Guardia di Finanza di Tirano	Id. ivi
"	139. Convenzione di armistizio fra gli Eserciti alleati e quello dell'Imperatore d'Austria	Id. ivi
"	140. Invito ai depositarii di armi, danaro ed altri oggetti, raccolti negli anni 1848 e 1849 per la provincia di Sondrio, per una resa di conto della loro gestione	Avviso dell'Intendenza Generale di Sondrio 68
"	141. Nuova proroga a tutto settembre 1859 del termine utile alla pubblicazione dei nuovi catasti nei Comuni della provincia di Bergamo	Avviso della Giunta del Censimento ivi
9.	142. Restituzione al Comune di Lecco del titolo e del rango di Città	Decreto Governativo 69
"	143. Estensione ai reati in danno delle linee telegrafiche delle pene statuite dal Codice austriaco	Avviso della Questura di Milano ivi
"	144. Prefissione di un termine alla notifica dei forestieri presso gli Uffici di pubblica sicurezza in Milano	Id. ivi
10.	145. Posizione dei militari di riserva in permesso al cessare della dominazione austriaca	Circolare dell'Intendenza Generale di Milano 70
11.	146. Modificazioni all'organico della Questura provinciale di Milano e degli altri Uffici di Circondario	Decreto Governativo ivi
"	147. Dispensa dal servizio e destituzione di impiegati della cessata Direzione di polizia	Id. ivi
"	148. Nomine varie nel personale della Questura Provinciale e delle Questure urbane di Milano e Corpi Santi	Id. 71
"	149. Abolizione delle classi di <i>nobili</i> e <i>non nobili</i> e delle esclusioni per ragioni di culto nella composizione delle Congregazioni provinciali	Id. ivi
"	150. Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di riforme nella legislazione civile e penale della Lombardia	Id. 72
"	151. Revoca e cassazione delle disposizioni date per titolo politico dal cessato Governo contro alcuni studenti dell'Università di Pavia	Id. 75
"	152. Richiamo all'osservanza delle leggi sulla caccia	Avviso della Questura ivi
12.	153. Promulgazione del reale Decreto Sardo 2 luglio 1859 sul prezzo di vendita del sale	Decreto Governativo 74
"	154. Assegnazione della divisa <i>speciale</i> alla Guardia nazionale di Milano	Id. ivi
"	155. Diffidamento contro gli arresti arbitrarii per opinioni o fatti politici	Circolare del Governatore ivi
"	156. Norme di procedimento per la verifica dei danni cagionati dalle truppe austriache	Circolare dell'Intendente Generale di Milano 75
"	157. Norme di procedimento per le richieste militari di mezzi di trasporto	Id. ivi
"	158. Proclama di Napoleone III, imperatore de' Francesi, alla sua Armata	Id. ivi
13.	159. Proclama del Re Vittorio Emanuele II ai Popoli della Lombardia	Id. 76
"	160. Riammissione a pagamento di pensioni già corrisposte dal cessato Governo sulla Cassa di guerra	Circolare dell'Intendente Generale di Milano ivi

1859

Luglio

Pagina

13.	161.	Applicazione delle tariffe Sarde alle corrispondenze della Lombardia colla Gran Bretagna e col Belgio	<i>Avviso della Direzione Postale</i>	77
14.	162.	Destituzione di Luigi Dassato, Vice-prefetto del Monte Lombardo-Veneto	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	163.	Riduzione del censo per l'eleggibilità dei Deputati alla Congregazione provinciale di Sondrio	<i>Id.</i>	ivi
"	164.	Attivazione della tariffa doganale Sarda	<i>Avviso della Prefettura delle Finanze</i>	78
"	165.	Divieti in ordine alla stampa politica	<i>Avviso della Questura</i>	ivi
"	166.	Istruzioni relative alle elezioni dei graduati nella Guardia nazionale	<i>Circolare dell'Intendenza Generale di Milano</i>	ivi
15.	167.	Assegnazione obbligatoria della divisa speciale alla Guardia nazionale di Milano	<i>Decreto Governativo</i>	83
"	168.	Interdizione della caccia per lo stesso periodo che nelle antiche Provincie	<i>Id.</i>	ivi
16.	169.	Comminatorie contro gli abusi della stampa periodica	<i>Circolare del Governatore</i>	ivi
"	170.	Abolizione della linea doganale fra la Lombardia e gli Stati Parmensi, e proroga all'attivazione della Tariffa doganale Sarda	<i>Avviso della Prefettura delle Finanze</i>	83
"	171.	Concessione al Giornale <i>La Lombardia</i> delle inserzioni privilegiate, e schiarimenti sulla detta concessione	<i>Circolare del Tribunale d'Appello</i>	ivi
19.	172.	Ragguaglio dei nuovi prezzi de'sali e tabacchi in valuta austriaca	<i>Decreto Governativo</i>	84
20.	173.	Determinazione provvisoria della linea doganale fra il Tirolo e la Venezia e il territorio costituito degli Stati Sardi, della Lombardia e delle Provincie Parmensi	<i>Id.</i>	86
21.	174.	Reintegra del dottore Teodoro Lovati, destituito per titolo politico dal cessato Governo	<i>Id.</i>	ivi
22.	175.	Istituzione di un Corpo di Guardie di pubblica sicurezza per la città di Milano, e promulgazione del reale Decreto Sardo 21 settembre 1854	<i>Id.</i>	87
22.	176.	Proroga ai concorsi di ammissione in alcuni Istituti scolastici di Milano, e modifica alle condizioni di ammissione nel Collegio Reale delle Fanciulle	<i>Avviso Governativo</i>	88
"	177.	Designazione e ordinamento degli Uffici doganali lungo la nuova linea daziaria verso il Tirolo e la Venezia	<i>Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	ivi
"	178.	Nuova tabella dei prezzi de'sali in valuta austriaca coll'aggiunta del decimo di guerra	<i>Avviso della detta Prefettura</i>	93
23.	179.	Dilucidazioni intorno alle facoltà dei nuovi Uffici doganali, e designazione delle merci riservate pel dazio alle Dogane principali, alle Dogane od alle Ricevitorie sussidiarie	<i>Circolare della stessa Prefettura</i>	ivi
24.	180.	Nuova denominazione della <i>Cassa Principale del Dominio</i> in Milano	<i>Estratto di Decreto Governativo</i>	95
25.	181.	Istituzione di un Ispettorato Generale dei Ginnasii di Lombardia	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	182.	Nomina del dottore Baldassarre Poli ad Ispettore Generale dei Ginnasii	<i>Id.</i>	96
26.	183.	Dispensa da ulteriore servizio di due Impiegati della Prefettura delle Finanze	<i>Id.</i>	ivi
"	184.	Destituzione di Antonio Maggi, già Segretario della Luogotenenza Lombarda	<i>Id.</i>	ivi
"	185.	Nomina di Luigi Massimini a Questore provinciale in Brescia	<i>Id.</i>	ivi
"	186.	Descrizione dei Biglietti della Banca nazionale Sarda	<i>Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	97
"	187.	Pubblicazione del Decreto Luogotenenziale Sardo 10 lu-	<i>Avviso della detta Prefettura</i>	

		glio 1859, intorno alla soppressione dell'imposta sui liquidi spiritosi distillati		98
26.	182.	Publicazione dei Decreti Luogotenenziali Sardi intorno alla soppressione delle linee doganali fra le antiche e le nuove Provincie, e ad una nuova tariffa doganale	<i>Avviso della Prefettura delle Finanze</i>	ivi
"	"	<i>Indirizzo in nome dei Veneti ai Popoli ed ai Governi d'Europa</i>	(in nota)	ivi
"	"	<i>Indirizzo secreto pei Popoli della Venezia a Napoleone III, Imperatore dei Francesi</i>	(in nota)	99
27.	183.	Divieto alle Magistrature giudiziarie di ulteriori annotamenti sui libretti di Casse di risparmio spettanti a minori o soggetti a cura	<i>Circolare del Tribunale d'Appello</i>	ivi
28.	190.	Divieto di ulteriori iscrizioni ipotecarie sui beni della Compagnia di Gesù	<i>Decreto Governativo</i>	400
"	191.	Destituzione del dottore Carlo Taramelli, chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Milano	<i>Id.</i>	ivi
"	192.	Soppressione delle marche da bollo austriache, e norme di attivazione della nuova carta bollata	<i>Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	ivi
29.	193.	Norme di commisurazione della sovrimposta temporaria di guerra relativamente alle contribuzioni dirette	<i>Ordinanza della Prefettura</i>	401
"	194.	Promulgazione delle Leggi e dei Regolamenti Sardi sulla caccia, sulla fabbricazione e ritenzione d'armi e sul porto delle medesime	<i>Decreto Governativo</i>	402
"	195.	Interpretazione della nuova Tariffa doganale, e conferma delle preesistenti facilitazioni pel bestiame da tradursi a pascolo e pei relativi prodotti	<i>Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	ivi
"	"	<i>Indirizzo d'un Comitato Veneto ai Ministri d'Inghilterra e di Prussia</i>	(in nota)	105
"	"	<i>Indirizzo dello stesso Comitato ai Ministri di Russia</i>	(in nota)	105
30.	196.	Norme per l'applicazione delle bolle di circolazione in sostituzione dei recapiti di controlleria o legittimazione	<i>Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	105
"	197.	Apertura di una sottoscrizione pubblica per la formazione di un fondo a beneficio degli invalidi e delle famiglie degli estinti nella Guerra nazionale	<i>Avviso del Municipio di Milano</i>	104
31.	198.	Riattivazione dei pagamenti delle rendite iscritte sul Monte Lombardo-Veneto per assegni al Clero o dotazione di Cause pie	<i>Decreto Governativo</i>	107
"	199.	Destituzione dell'abate Antonio Grubissich, Correttore presso la Stamperia Reale in Milano	<i>Id.</i>	ivi
"	200.	Norme pel rifascio delle permissioni di caccia e di porto d'armi	<i>Circolare Governativa</i>	ivi
"	201.	<i>Biglietto autografo</i> di Vittorio Emanuele II al Podestà di Milano intorno all'anniversario ivi celebrato della morte di Re Carlo Alberto		108
Agosto				
1.	202.	Interpretazione delle Disposizioni penali Sarde sulla fabbricazione, sulla ritenzione e sul porto d'armi in correlazione al sistema penale austriaco	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	203.	Istituzione d'una Commissione per la riforma delle leggi lombarde sull'insegnamento	<i>Id.</i>	109
"	204.	Attivazione della Tariffa Sarda sulle polveri piriche, e ragguglio dei relativi prezzi colla valuta austriaca	<i>Avviso della Prefettura delle Finanze</i>	110
"	205.	Norme di commisurazione del dazio sui liquidi spiritosi distillati	<i>Id.</i>	111
2.	206.	Scioglimento della Congregazione municipale di Lodi	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	207.	Destituzione di Ferdinando de' Cattanei di Momo, Professore nell'Università di Pavia	<i>Id.</i>	ivi

1859

Agosto

Pagina

2.	208.	Istruzioni intorno alla soppressione dei processi pendenti per contravvenzioni di finanza	<i>Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	112
»	209.	Pubblicazione di una Circolare del Ministero delle Finanze in rettificazione della Tariffa doganale	<i>Id.</i>	ivi
3.	210.	Abolizione dell'intervento dell'Autorità governativa nei Consigli comunali	<i>Decreto Governativo</i>	115
»	211.	Destituzione di Antonio Volpi, Professore nell'Università di Pavia	<i>Id.</i>	ivi
»	211. ^{bis}	Richiamo in osservanza delle Disposizioni sul servizio sanitario comunale vigenti anteriormente al 1859	<i>Circolare Governativa</i>	1187
4.	212.	Reintegra nell'esercizio del notariato del dottore Giuseppe Castiglioni, già dimissione per titolo politico dal cessato Governo	<i>Estratto di Decreto Governativo</i>	114
»	213.	Posizione ed obblighi dei Militari lombardi già ascritti all'Esercito austriaco	<i>Manifesto del Comando Militare</i>	ivi
5.	214.	Cessazione dei giudizi di delibazione, e carattere esecutivo delle sentenze emanate da tribunati Sardi	<i>Circolare del Tribunale d'Appello</i>	115
»	215.	Apertura del protocollo del nuovo Tribunale di terza Istanza	<i>Avviso del Tribunale di III Istanza</i>	ivi
6.	216.	Abolizione delle imposte di bollo sopra gli almanacchi e i fogli periodici delle provincie Sardo-Lombarde e della Francia	<i>Avviso della Prefettura delle Finanze</i>	ivi
7.	217.	Divieto ai dispensieri di vendere tabacco al minuto	<i>Id.</i>	116
»	218.	Norme per l'esercizio della vendita dei tabacchi, e determinazione delle relative provvigioni spettanti ai dispensieri e postari	<i>Id.</i>	ivi
»	219.	<i>Proclama</i> del Governatore sull'arrivo in Milano di Re Vittorio Emanuele II		118
8.	220.	Applicazione del bollo a lamina ai tessuti e lavori di maglia provenienti dalle provincie austriache	<i>Avviso della Prefettura delle Finanze</i>	ivi
9.	221.	Norme di trattamento delle lettere cadenti in rifiuto	<i>Circolare della Direzione Postale</i>	119
12.	222.	<i>Indirizzo</i> al Re Vittorio Emanuele II della Milizia Lombarda stanziata in Verona		121
20.	223.	Descrizione dei Biglietti di seconda edizione della Banca Nazionale, e relative avvertenze	<i>Circolare della Prefettura delle Finanze</i>	122
22.	224.	Proroga del termine per la laminazione delle merci austriache, ed istruzioni agli Uffici competenti per simile bollatura	<i>Avviso della detta Prefettura</i>	125
»	225.	Autorizzazione alle Intendenze di Finanza di designare gli Uffici succursali di bollatura delle merci austriache, e nuove istruzioni per la detta bollatura	<i>Circolare della stessa Prefettura</i>	124
29.	226.	Pubblicazione delle Leggi e dei reali Decreti Sardi sulla emissione ed acquisto di Buoni del Tesoro	<i>Avviso della stessa Prefettura</i>	123
Settembre				
1.	227.	Pubblicazione di un <i>Estratto delle Leggi e Regolamenti dell'Amministrazione delle Poste</i> vigenti nelle antiche Provincie	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
2.	228.	Preffissione di un termine alla consegna del contingente militare Lombardo, e norme relative a tale consegna	<i>Id.</i>	ivi
12.	229.	Condono di talune penalità incorse per contravvenzioni di finanza	<i>Ordinanza della Prefettura di Finanze</i>	126
13.	230.	Devoluzione alle Ricevitorie principali dello sdoganamento delle bevande distillate	<i>Circolare della detta Prefettura</i>	ivi
»	231.	Sospensione del rilascio di bolle a cauzione pel trasporto di generi o merci estere dirette alle Provincie Parmensi o Modenesi	<i>Id.</i>	ivi

1859

Settembre

		Pagina
23.	232. Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta dei compensi da concedersi a vedove od orfani di impiegati destituiti dal cessato Governo	127
»	233. Esenzione da ogni dazio delle opere di pittura	ivi
28.	234. Dichiarazione dell'uso dei moduli di compilazione e resa dei conti doganali	128
29.	235. Determinazione della unità d'imposta diretta da pagarsi nelle varie Provincie di Lombardia per l'ultimo trimestre 1859, e prefissione dei termini di pagamento	ivi
»	236. Norme per l'ammissione dell'esenzione daziaria riguardo ai viveri ed alle provvigioni destinate alle truppe Franco-Sarde	129
30.	237. Risoluzione di dubbi sopra la bollatura delle merci reputate austriache	131

Ottobre

3.	238. Proroga del termine assegnato alla bollatura delle merci di provenienza austriaca	ivi
5.	239. Riattivazione dei pagamenti di cartelle del Monte Lombardo-Veneto	152
»	240. Riattivazione delle volture di cartelle del Monte Lombardo-Veneto, e sostituzione al riguardo di nuove stampiglie	ivi
8.	241. Ripristinazione delle bolle a cauzione per le merci dirette alle Provincie Parmensi o Modenesi, od agli Stati Sardi	153
10.	242. Soppressione delle linee doganali fra la Lombardia e le Provincie Modenesi e Romagnole	154
»	243. Soppressione delle linee interne e Ricevitorie doganali fra le antiche Provincie, la Lombardia, l'Emilia e la Toscana, e discipline relative al transito delle merci lungo il Po ed il Mare	ivi
18.	244. Concessione ai bastimenti con bandiera dell'Unione di fare importazioni in franchigia nelle Provincie Unite, e norme relative	ivi
21.	245. Discipline relative alla navigazione ed alla pesca nel Lago di Garda	155
»	246. Nuova determinazione delle competenze degli Uffici doganali nei daziati delle merci	156
22.	247. Norme di competenza e di procedura nelle cause di contravvenzioni di finanza	158
24.	248. Rettificazione di una Nota della Tariffa doganale	139
26.	249. Aggregazione del Comune di Sesto Calende al Circondario daziario confinante al mezzodi del Lago Maggiore	ivi
30.	250. Promulgazione di alcuni reali Decreti Sardi sulla Guardia nazionale	ivi
31.	251. Norme per l'esecuzione del Prestito nazionale di cento milioni	140
»	252. Comunicazione agli Uffici daziarii di un'Istruzione per la compilazione d'una statistica commerciale	142

Novembre

1.	253. Designazione del prezzo d'acquisto delle rendite nel prestito di cento milioni	143
2.	254. Pubblicazione del reale Decreto Sardo 30 aprile 1851 sulla concessione di medaglie al valor civile	ivi
3.	255. Norme per l'ammissione delle bolle di pagamento, a legittimazione di merci	ivi

1859		Pagina
Novembre		
6.	256. Prefissione di un termine al pagamento dell'addizionale delle imposte dirette	<i>Avviso della Prefettura delle Finanze</i> 146
11.	256. ^{bis} Condizioni della concessione delle inserzioni privilegiate al Giornale <i>La Lombardia</i>	<i>Istrumento</i> 1187
13.	257. Promulgazione delle Leggi e dei reali Decreti Sardi sulle prestazioni militari a carico dei Comuni	<i>Decreto Governativo</i> 146
14.	258. Nuovo riparto di attribuzioni fra le Dogane di Milano	<i>Avviso dell'Intendenza delle Finanze</i> 147
20.	259. Pubblicazione dello Statuto costituzionale Sardo 4 marzo 1848	ivi
30.	260. Proclama del Governatore ai Popoli della Lombardia	148
Dicembre		
3.	260. ^{bis} Norme e discipline sulle prestazioni e sul pagamento degli alloggi militari nei Comuni di Lombardia	<i>Circolare dell'Intendente Generale dell'Armata Sarda</i> 1190
9.	261. Norme di commisurazione ed esazione dell'imposta sulle rendite per l'anno 1860	<i>Manifesto della Prefettura delle Finanze</i> 148
16.	262. Sostituzione dello stemma di Savoia all'Austriaco e nuova numerazione dei torchietti inservienti agli Uffici doganali per la piombatura	<i>Circolare della stessa Prefettura</i> 149
19.	263. Nuova tariffa del dazio consumo murato e delle relative addizionali	<i>Id.</i> 151
»	264. Nuova tariffa del dazio consumo forese	<i>Id.</i> 156
»	265. Pubblicazione e riduzione in valuta italiana della tariffa dell'imposta di consumo sulla birra	<i>Id.</i> ivi
23.	266. Pubblicazione e riduzione in valuta italiana delle tariffe dei prezzi dei tabacchi delle fabbriche Sarde e di Milano, dei sali e delle polveri piriche	<i>Manifesto della Prefettura</i> 157
26.	267. Pubblicazione di un ragguglio in valuta italiana dell'ammontare delle tasse fisse e scalari stabilite dalla Legge Austriaca 9 febbraio 1850	<i>Circolare della stessa Prefettura</i> 161
27.	268. Designazione del contingente d'imposta diretta ed indiretta per l'anno 1860	<i>Notificazione Governativa</i> ivi
28.	269. Norme di computazione delle frazioni di centesimi austriaci	} <i>Notificazione della Prefettura delle Finanze</i> 162
30.	270. Commisurazione e ragguglio in valuta italiana per l'anno 1860 delle imposte dirette e delle loro addizionali. Norme di accertamento delle dette imposte	
1860		
Gennaio		
5.	271. Sposizione del nuovo sistema di giurisdizione contenziosa per le controversie riguardanti l'Amministrazione delle finanze	<i>Circolare della stessa Prefettura</i> 156

II.

PROVINCIE PARMENSI

1859

Maggio

1.	1. Istituzione di una Commissione interinale di Governo	<i>Decreto Sovrano</i> 175
»	2. Proclamazione di un Governo provvisorio in nome di Re Vittorio Emanuele II	<i>Atto del Comitato Nazionale di Parma</i> ivi
»	3. Protesta della Commissione interinale di Governo e suo scioglimento	<i>Notificazione del predetto Comitato</i> 176

			Pagina
2.	4. Costituzione di una Giunta provvisoria di Governo per gli Stati Parmensi	<i>Notificazione del Comitato Nazionale</i>	176
»	5. Nomina di Delegati temporanei a taluni Ministeri, e riconoscimento di tutti i pubblici funzionarii	<i>Decreto della Giunta Provvisoria</i>	ivi
»	6. Nuova intestazione degli atti pubblici	<i>Id.</i>	177
»	7. Istituzione della Guardia nazionale e nomina di Giuseppe Gallenga a Comandante di essa	<i>Id.</i>	ivi
3.	8. <i>Intimazione</i> dell'Autorità militare alla Giunta provvisoria di Governo		ivi
»	9. Scioglimento della Giunta provvisoria di Governo	<i>Proclama del Podestà di Parma</i>	178
»	10. Reingresso in ufficio della Commissione interinale di Governo	<i>Notificazione di essa Commissione</i>	ivi
4.	11. Annullamento degli atti della disciolta Giunta provvisoria	<i>Id.</i>	ivi
»	12. Ordinamento provvisorio dei due Ministeri dell'Interno e di Grazia e Giustizia	<i>Decreto della detta Commissione</i>	ivi
5.	13. Dichiarazione di neutralità del Governo Parmense nella guerra contro l'Austria	<i>Proclama della Duchessa Reggente</i>	179
»	14. Intimazione di denuncia e del deposito di armi o munizioni possedute da privati	<i>Ordinanza del Direttore di Polizia</i>	ivi
27.	15. Proclamazione di un Governo provvisorio in Bagnone	<i>Notificazione della Commissione provvisoria</i>	180
»	16. Conferma delle leggi vigenti e degli Impiegati in servizio nel distretto di Bagnone	<i>Decreto della detta Commissione</i>	181
28.	17. Ordinamento del servizio delle contribuzioni dirette ne' Comuni di Bagnone, Villafranca e Filattiera	<i>Id.</i>	ivi
»	18. Delegazione del servizio di polizia nel distretto di Bagnone ai Carabinieri Sardi	<i>Id.</i>	ivi
»	19. Nuova intitolazione degli atti pubblici nel distretto di Bagnone	<i>Id.</i>	182
»	20. Determinazione della forma estrinseca degli Atti del Governo provvisorio di Bagnone	<i>Id.</i>	ivi
29.	21. Nomina dell'avvocato Girolamo Giuliani a Commissario straordinario della provincia di Pontremoli	<i>Decreto Commissariale</i>	ivi
»	22. Sospensione dei termini giuridici e nuova intestazione degli atti pubblici nella provincia di Pontremoli	<i>Id.</i>	185
»	25. Istituzione in Pontremoli di una Commissione d'arruolamento	<i>Id.</i>	ivi
30.	24. Istituzione in Pontremoli di una Commissione sopra gli alloggi e le somministranze militari	<i>Id.</i>	ivi
»	23. Conservazione provvisoria nella provincia di Pontremoli della carta bollata col marchio parmense	<i>Decreto della Commissione provvisoria di Bagnone</i>	ivi
31.	26. Esenzione da dazio nella Provincia di Pontremoli dei generi già sdaziati nel Regno Sardo	<i>Id.</i>	184
Giugno	6. 27. Scioglimento della Commissione governativa di Bagnone, e nomina del Conte Nocetti a Commissario straordinario del detto Comune	<i>Decreto Commissariale</i>	ivi
7.	28. Nomina di Commissarii per l'ordinamento della Guardia nazionale di Bagnone	<i>Id.</i>	ivi
8.	29. <i>Proclama</i> del Direttore Generale di polizia agli abitanti di Parma		ivi
»	30. Autorizzazione all'Anzianato di Parma di aggregarsi provvisoriamente altri Membri	<i>Decreto Sovrano</i>	185
9.	31. Abrogazione di alcune leggi Parmensi nella provincia di Pontremoli, e nuova intitolazione delle copie esecutive di sentenze e d'altri atti pubblici	<i>Decreto Commissariale</i>	ivi

1859

Giugno

Pagina

9.	32.	Costituzione del nuovo Municipio Parmense	<i>Avviso del Podestà</i>	188
»	33.	Dichiarazioni della Duchessa Reggente nel suo ritiro dagli Stati Parmensi	<i>Proclama (1)</i>	189
»	34.	<i>Istruzioni</i> di Governo lasciate dalla Duchessa Reggente		191
»	35.	Nomina del Direttore di polizia Luigi Draghi a Commissario straordinario interinale in Parma	<i>Decreto Sovrano</i>	193
»	36.	<i>Proclama</i> del Commissario straordinario interinale		194
»	37.	Costituzione di una Commissione governativa temporanea per la Provincia di Parma	<i>Decreto del Municipio</i>	ivi
»	38.	Nomina dei Segretarii della Commissione governativa	<i>Decreto della Commissione</i>	ivi
10.	39.	<i>Proclama</i> della Commissione di Governo sull'allontanamento delle truppe ducali		ivi
»	40.	Nuova intestazione degli atti pubblici nella Provincia di Parma	<i>Id.</i>	193
»	41.	Istituzione di una Commissione di Sicurezza e Difesa per la città di Parma	<i>Id.</i>	ivi
»	42.	Istituzione della Guardia nazionale in Parma	<i>Id.</i>	ivi
»	43.	Ordinamento provvisorio della Guardia nazionale di Parma	<i>Id.</i>	ivi
»	44.	Abrogazione delle leggi del cessato Governo sopra lo stato d'assedio nella Provincia di Parma	<i>Id.</i>	ivi
»	45.	Mantenimento del Corpo dei Gendarmi e delle sue attribuzioni nella Provincia di Parma	<i>Id.</i>	196
»	46.	Adozione della coccarda e della bandiera tricolore colla croce di Savoia	<i>Id.</i>	ivi
»	47.	Istituzione di una Guardia cittadina e convocazione di un Consesso civico generale in Piacenza	<i>Deliberazione del Municipio</i>	ivi
»	48.	Annessione della Città e del Ducato di Piacenza al Regno Sardo, e nomina di una Commissione provvisoria di Governo	<i>Id.</i>	197
»	49.	<i>Proclama</i> del Municipio di Piacenza		199
11.	50.	<i>Proclama</i> della Commissione di Governo di Piacenza		ivi
»	51.	Nuova intitolazione degli Atti pubblici nel Ducato di Piacenza	<i>Decreto della Commissione di Governo</i>	ivi
»	52.	Abrogazione pel Ducato di Piacenza delle leggi del cessato Governo sopra lo stato d'assedio	<i>Id.</i>	200
»	53.	Istituzione di una Commissione per la ricerca e custodia degli oggetti militari abbandonati dagli Austriaci nel Ducato di Piacenza	<i>Id.</i>	ivi
»	54.	Ingiunzione di ricezione e notamento delle armi di militari sbandati nella Provincia di Parma	<i>Atto della Commissione di pubblica Sicurezza</i>	ivi
»	55.	Istituzione in Parma di un Comitato d'arruolamento	<i>Decreto della Commissione di Governo</i>	201
»	56.	<i>Indirizzo</i> del Municipio Parmense al Re Vittorio Emanuele II		ivi
12.	57.	Annessione della città e provincia di Borgo San Donnino al Regno Sardo	<i>Deliberazione del Municipio</i>	ivi
»	58.	Nomina dei Membri del Comitato d'arruolamento in Parma	<i>Decreto della Commissione</i>	202
»	59.	Conferma dei Funzionari ed Impiegati del Ducato di Piacenza	<i>Decreto della Commissione di Governo</i>	ivi
»	60.	<i>Proclama</i> della Commissione governativa di Parma		ivi
»	61.	Abrogazione di un Decreto del cessato Governo sulla cancellazione dai ruoli militari di alcuni Ufficiali parmensi	<i>Decreto della detta Commissione</i>	203

(1) Con questo *Proclama* è pur riprodotto in nota l'officioso opuscolo allora pubblicato sotto il titolo *Carlo II, Carlo III e la Reggenza*.

		Pagina
12.	62. Divieto di perquisizioni domiciliari ed arresti arbitrari nella provincia di Parma	203
"	63. Istituzione di una Commissione di sicurezza pubblica in Piacenza	ivi
13.	64. Nomina dei membri della Commissione sopra gli alloggi e trasporti militari in Parma	ivi
14.	65. Degradazione degli ufficiali delle truppe Parmensi passati all'Austriaco, e revoca di talune nomine e promozioni militari	204
"	66. Istituzione di una Commissione di revisione delle pensioni concesse dal passato Governo	ivi
"	67. Accertamento dello stato de' magazzini militari e degli oggetti di casermaggio esistenti nella provincia di Parma	ivi
"	68. Autorizzazione al Comune di Parma di anticipare danaro alla Commissione locale di sicurezza pubblica	205
15.	69. Nomina di Istruttori nella Guardia nazionale di Parma	ivi
"	70. Reintegra di Lorenzo Molossi nella carica di Segretario capo dell'Ufficio di statistica in Parma	ivi
"	71. Istituzione di una Commissione per la verifica e liquidazione dei danni recati a cittadini Parmigiani nel 1854	ivi
"	72. Ordinamento provvisorio della Guardia nazionale nei Comuni foresi della Provincia di Parma	206
16.	73. Reintegra nell'ufficio di Professori ed Impiegati destituiti dal cessato Governo per titolo politico	ivi
"	74. Istruzione giudiziaria contro gli autori e complici sotto il cessato Governo di condanne al bastone	ivi
"	75. Ultimazione di lavori stradali e ricostruzione di una Porta della città di Parma da denominarsi <i>Porta Vittorio Emanuele</i>	207
"	76. <i>Proclama</i> del Municipio di Parma	ivi
17.	77. <i>Proclama</i> della Commissione di Governo in Parma e sua demissione dall'ufficio	208
"	78. <i>Proclama</i> del Governatore Sardo degli Stati Parmensi, conte Diodato Pallieri	ivi
18.	79. Nuova intitolazione degli atti pubblici	209
19.	80. Richiamo ai Depositi dei sotto-uffiziali e soldati nelle già Truppe Parmensi	ivi
"	81. Nuova forma di spedizione dei mandati ed altri simili fogli di riscossione o pagamento sulle Casse governative	210
20.	82. Apertura dei ruoli d'iscrizione nella Guardia nazionale	ivi
"	83. Nuova forma dei bolli e suggelli d'ufficio	ivi
21.	84. Ammissione a pagamento delle spese militari sopra mandati delle Autorità governative provinciali	211
"	85. Esenzione da dazio dei viveri e delle provvisioni destinate alle Truppe alleate	ivi
"	86. Ingiunzione di consegna delle armi da soldato possedute da privati	ivi
22.	87. Ordinamento del servizio della Guardia nazionale nella provincia di Parma	212
23.	88. <i>Proclama</i> del Sottocommissario straordinario Sardo in Massa agli abitanti della provincia di Pontremoli	214
"	89. Ordinamento provvisorio del servizio della Guardia nazionale nella provincia di Pontremoli	215
"	90. Riunione della Provincia di Pontremoli agli Stati Parmensi	ivi
25.	91. <i>Proclama</i> dell'Intendente Generale di Pontremoli	216

1859

Giugno

Pagina

25.	92. Costituzione di un'Amministrazione speciale al già Patrimonio della Corona	<i>Decreto del Governatore</i>	216
27.	93. Ammissione a corso legale delle monete francesi e toscane	<i>Id.</i>	ivi
"	94. Richiamo ai Depositi dei sotto ufficiali e soldati delle già truppe Parmensi, appartenenti alla Provincia di Pontremoli	<i>Id.</i>	217
"	95. Pubblicazione di ragguglio delle monete Toscane colle Parmensi e colla lira italiana	<i>Notificazione della Camera di Commercio</i>	ivi
28.	96. Nuova formola di giuramento pei Magistrati ed altri pubblici Funzionarii	<i>Decreto del Governatore</i>	ivi
29.	97. Determinazione e pubblicazione del corso a tariffa ed abusivo delle monete Toscane negli Stati Parmensi .	<i>Notificazione della Camera di Commercio</i>	218
30.	98. Proroga alla presentazione ai Depositi dei sotto ufficiali e soldati delle truppe Parmensi	<i>Decreto del Governatore</i>	ivi
"	99. Promulgazione della Legge Sarda 23 giugno 1854 sulla pubblicazione degli Atti di Governo	<i>Id.</i>	ivi

Luglio

1.	100. Istituzione di quattro Direzioni centrali per la trattazione e spedizione degli affari pubblici	<i>Id.</i>	219
"	101. Nomina del dottore Pietro Bruni a Direttore della prima Direzione	<i>Id.</i>	220
"	102. Nomina dell'avvocato Giuseppe Manfredi a Direttore della seconda Direzione	<i>Id.</i>	ivi
"	103. Nomina del cav. Pellegrino Ghinelli a Direttore della terza Direzione	<i>Id.</i>	ivi
"	104. Nomina dell'ingegnere Evaristo Armani a Direttore della quarta Direzione	<i>Id.</i>	ivi
"	105. Istituzione di una tassa di seppellimento nel Comune di Trecasali	<i>Id.</i>	ivi
2.	106. Promulgazione e modificazioni alla Legge Sarda 28 aprile 1859 sulla stampa	<i>Id.</i>	221
"	107. Aumento del numero dei Sindaci ed Assessori pel Comune di Parma	<i>Id.</i>	222
"	108. Apertura di un reclutamento pel Corpo de' Carabinieri Reali e relative condizioni di ammissione	<i>Notificazione dell'Arma</i>	ivi
5.	109. Revoca della sospensione dei termini ad appellare, già stabilita per la Provincia di Pontremoli	<i>Decreto del Governatore</i>	223
6.	110. Abrogazione di una disposizione del cessato Governo in ordine al bollo dei diarii politici esteri	<i>Id.</i>	ivi
7.	111. Promulgazione dei reali Decreti Sardi 21 e 30 giugno 1859 sulla Gendarmeria e sulle Truppe già Parmensi	<i>Id.</i>	ivi
"	112. Istituzione di una tassa di sepoltura nel Comune di Noceto	<i>Id.</i>	224
8.	113. Divieto di sparo d'armi da fuoco	<i>Ordinanza della Commissione di P. S.</i>	ivi
9.	114. Riordinamento della Rappresentanza comunale secondo il sistema elettivo	<i>Decreto del Governatore</i>	ivi
10.	115. Promulgazione del reale Decreto Sardo 13 novembre 1857 sui passaporti	<i>Id.</i>	254
"	116. Coercizione al versamento nelle Casse pubbliche delle contribuzioni dirette	<i>Id.</i>	ivi
"	117. Promulgazione del reale Decreto Sardo 27 aprile 1859 sul corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale	<i>Id.</i>	ivi
11.	118. Norme d'ingerenza e sorveglianza governativa sulle elezioni comunali	<i>Circolare del Governatore</i>	255

1859

Luglio

		Pagina
13.	119. Riordinamento dell'amministrazione economica degli Ospizi civili di Parma e Piacenza	Decreto del Governatore 255
"	120. Costituzione di una nuova Commissione amministrativa del teatro di Parma	Id. 256
15	121. Proroga all'osservanza dei pesi a sistema decimale nella vendita del sale e del tabacco, e abolizione del privilegio vigente sul prezzo del sale nella Provincia di Pontremoli	Id. ivi
"	122. Revoca della sospensione dei termini ipotecarii, già stabilita per la Provincia di Pontremoli	Id. 257
16.	123. Promulgazione delle leggi e dei regolamenti del Regno Sardo sulla Guardia nazionale, e relative modifiche	Id. ivi
19.	124. Istituzione di un Ispettorato generale della Guardia nazionale	Id. 258
"	125. Dispensa dei militari addetti alla Scuola di Colorno dall'obbligo di presentarsi ai Depositi	Id. ivi
20.	126. Riordinamento della Direzione della Società d'incoraggiamento in pro degli artisti di belle arti	Id. ivi
"	127. Autorizzazione al Comune di Marore di alienare una cartella del Debito pubblico ed erogarne il prezzo in sussidi a famiglie di volontari dell'Esercito nazionale	Id. ivi
"	128. Autorizzazione di una sovrimposta nel Comune di Noceto per isese straordinarie d'ordine politico	Id. 259
"	129. Autorizzazione d'una sovrimposta nel Comune di Sata per acquisto di fucili ad uso della Guardia nazionale	Id. ivi
21.	130. Istituzione nell'Università di Parma di una Cattedra di lingue orientali, e nomina a titolare di essa del canonico Luigi Cipelli	Id. ivi
22.	131. Designazione delle formalità da adempiersi per l'acquisto di Buoni sul Tesoro	Id. 240
27.	132. Autorizzazione di pubblicazione in Parma d'un Giornale col titolo <i>Gazzetta dell'Elettore</i>	Id. ivi
28.	133. Ordinamento di un'Amministrazione di pubblica sicurezza, e promulgazione del reale Decreto Sardo 21 settembre 1854 sulle Guardie di sicurezza pubblica	Id. ivi
"	134. Promulgazione del reale Decreto Sardo 17 maggio 1859 sulle competenze della Guardia nazionale in servizio di distaccamento	Id. 244
31.	135. Organico e stipendi del personale degli Inservienti presso l'Amministrazione centrale	Id. ivi
Agosto		
1.	136. Applicabilità del Codice parmense di procedura criminale e del Codice Sardo penale militare agli inquisiti di reati comuni, iscritti nei ruoli delle Truppe Parmensi	Id. 245
2.	137. Apertura di un arruolamento volontario pel servizio di Guardia nazionale	Id. ivi
"	138. Istituzione di uno Spedale militare succursale in Parma	Id. 246
3.	139. Dispensa temporanea di affissione delle liste elettorali nelle sale di adunanza delle Sezioni di Comune	Id. ivi
4.	140. Ripristinazione dell'antica tariffa sulle licenze di caccia	Id. ivi
6.	141. Scioglimento della Commissione di sicurezza e difesa	Id. ivi
"	142. Autorizzazione di un mutuo al Comune di San Pancrazio per soccorrere ai Volontari feriti nella Guerra d'indipendenza	Id. 247
"	143. Mutuo al Comune di Parma per acquisto di fucili e munizioni ad uso della Guardia nazionale	Id. ivi

1859

Agosto

Pagina

6.	144.	Istituzione e nomina di due Aiutanti presso l'Ispettore generale della Guardia nazionale	<i>Decreto del Governatore</i>	247
"	145.	Nuovo riparto fra i Teatri di Parma e Piacenza della somma stanziata nel Bilancio 1859	<i>Id.</i>	248
7.	146.	Istituzione di una Commissione di liquidazione di spese militari	<i>Id.</i>	ivi
8.	147.	<i>Proclama</i> del Governatore conte Pallieri nel suo ritiro dagli Stati Parmensi		ivi
"	148.	<i>Proclama</i> del nuovo Governatore provvisorio Giuseppe Manfredi		249
"	149.	Convocazione dei Popoli Parmensi in comizi, e indizione d'un Plebiscito sull'annessione al Regno Sardo	<i>Decreto Governativo</i>	250
"	150.	Conferma di tutti i pubblici Uffici e dei rispettivi titolari	<i>Id.</i>	252
"	151.	Nuova intitolazione degli atti pubblici	<i>Id.</i>	ivi
"	152.	Indizione di un imprestito pubblico volontario	<i>Id.</i>	ivi
"	155.	Reiscrizione nel Bilancio 1859 delle somme già destinate a lavori pubblici e poscia invertite dal cessato Governo	<i>Id.</i>	255
9.	154.	Riduzione e nuovo riparto della contribuzione personale per l'Esercizio finanziario 1860	<i>Id.</i>	ivi
"	155.	Nuova formola di giuramento per i Magistrati ed altri pubblici funzionarii di nuova nomina	<i>Id.</i>	254
"	156.	Ordinamento degli Uffici e pianta numerica del personale della Direzione IV (<i>Lavori pubblici ecc.</i>)	<i>Id.</i>	ivi
"	157.	Riordinamento e nuova pianta del personale della Direzione delle acque e strade e delle Sezioni degli Ingegneri	<i>Id.</i>	255
"	158.	Ingiunzione d'iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale dei giovani dai 18 ai 21 anni, e dei non censiti	<i>Id.</i>	257
10.	159.	Revoca delle concessioni abusive di pensione intervenute sotto il cessato Governo	<i>Id.</i>	ivi
"	160.	Autorizzazione di pagamento agli individui della Banda musicale ed alle ordinanze di uffiziali delle già Truppe Parmensi delle somme loro spettanti come sostituti	<i>Id.</i>	ivi
11.	161.	Collazione a Clementino Pinetti di Sorbolo della medaglia pei benemeriti del Principe e dello Stato	<i>Id.</i>	258
"	162.	Apertura di registri nelle frazioni di Comuni rurali per la votazione sul plebiscito	<i>Id.</i>	ivi
"	163.	Designazione della <i>Gazzetta Piacentina</i> a Giornale ufficiale per le inserzioni	<i>Id.</i>	ivi
12.	164.	Restituzione ai Comuni di Parma e Piacenza della totalità dei proventi del Dazio consumo	<i>Id.</i>	259
"	165.	Assegnazione di lire 160,000 alla costruzione di case in Parma, e destinazione di esse ad uso gratuito	<i>Id.</i>	ivi
"	166.	Aumento del soldo per talune cariche giudiziarie	<i>Id.</i>	ivi
13.	167.	Istituzione di scuole del <i>Tiro al bersaglio</i>	<i>Id.</i>	260
14.	168.	<i>Proclama</i> del Governatore provvisorio		ivi
15.	169.	Nuovo organico del personale di basso servizio presso la Corte suprema di Revisione, le Corti Regie e i Tribunali civili e correzionali; parificazione di esso al simile personale degli altri Uffici governativi	<i>Decreto Governativo</i>	261
16.	170.	Designazione delle attribuzioni proprie dei Capi delle Direzioni centrali	<i>Id.</i>	262
"	171.	Istituzione in Parma di una <i>Cattedra di Economia politica</i>	<i>Id.</i>	ivi

16.	172. Delegazione agli Intendenti del rilascio delle licenze di caccia e di porto d'armi	<i>Decreto Governativo</i>	263
"	173. Istituzione in Parma di una Cattedra di <i>Filosofia del Diritto</i>	<i>Id.</i>	ivi
"	174. Autorizzazione al Comune di San Pietro in Cerro di erogare la somma di lire 200 in ispeze politiche	<i>Id.</i>	ivi
"	175. Autorizzazione al Comune di Cortemaggiore di erogare la somma di lire 2500 in ispeze politiche	<i>Id.</i>	ivi
17.	176. Autorizzazione di pubblicazione di un periodico col titolo <i>Il Municipio-Rivista Parmense</i>	<i>Id.</i>	264
18.	177. <i>Proclama</i> del cavaliere Carlo Luigi Farini nell'assumere la Dittatura degli Stati Parmensi	<i>Id.</i>	ivi
"	177. ^{bis} Nomina del Comendatore Michelangelo Castelli a Rappresentante del Dittatore presso il Governo Sardo	<i>Decreto Dittatoriale</i>	1202
"	178. Nomina dell'avvocato Giuseppe Manfredi a Delegato del Dittatore	<i>Id.</i>	264
18.	179. Conferma delle Leggi vigenti e dei magistrali ed altri pubblici Funzionarii	<i>Id.</i>	265
"	180. Nuova intitolazione degli atti pubblici e delle copie esecutive di atti giudiziari	<i>Id.</i>	ivi
"	181. Soppressione della linea doganale fra le Province Parmensi e le Modenesi	<i>Id.</i>	ivi
19.	182. Indizione dei Comizi per la elezione di un'Assemblea costituente, e norme relative	<i>Id.</i>	ivi
20.	182. ^{bis} Nomina del nobile Emilio Visconti-Venosta a Reggente gli Affari esteri nel Gabinetto del Dittatore	<i>Id.</i>	1202
"	183. Istituzione dell'ufficio di Speditore nella Direzione dell'Interno	<i>Decreto del Delegato</i>	270
"	184. Riordinamento e nuova pianta numerica del personale della Direzione dell'Interno	<i>Id.</i>	ivi
22.	185. Determinazione del numero dei Deputati all'Assemblea costituente, e designazione dei Collegi elettorali	<i>Decreto Ministeriale</i>	271
23.	186. Istituzione di una Brigata colla denominazione <i>Brigata Parma</i>	<i>Decreto Dittatoriale</i>	273
"	187. <i>Relazione</i> sulle cose Parmensi del già Governatore Conte Diodato Pallieri		ivi
24.	188. Formazione di una Statistica ufficiale dell'amministrazione pubblica, e ricensimento della popolazione	<i>Decreto del Delegato</i>	285
"	189. Modificazioni nelle attribuzioni di alcune Direzioni centrali	<i>Id.</i>	286
25.	190. Determinazione del canone da prestarsi dai Conservatori delle ipoteche in Parma e Piacenza, e fissazione degli stipendi ai loro Coadiutori	<i>Id.</i>	ivi
"	191. Prefissione del termine di decorrenza degli stipendi e degli aumenti di essi stati accordati dal 9 giugno al 25 agosto 1859	<i>Id.</i>	287
"	192. Pareggio degli stipendi di disponibilità e delle pensioni per riguardo ai modi e tempi di loro pagamento	<i>Id.</i>	ivi
"	193. Mantenimento delle pensioni ai domiciliati nel Regno Sardo o nelle Province Toscane o Modenesi	<i>Id.</i>	ivi
26.	194. Riordinamento e pianta numerica del personale della Tesoreria generale	<i>Id.</i>	ivi
"	195. Promulgazione del Codice penale militare Sardo	<i>Decreto Dittatoriale</i>	288
"	196. Delegazione agli Intendenti delle licenze di apertura dei pubblici esercizi e delle permissioni di giuoco	<i>Decreto del Delegato</i>	ivi

1859

Agosto

Pagina

29.	197.	Riordinamento e nuova pianta numerica del personale della Direzione di Grazia e Giustizia	<i>Decreto del Delegato</i>	288
30.	198.	Determinazione degli stipendi del Delegato all'amministrazione delle Provincie Parmensi e dei Direttori centrali	<i>Decreto Dittatoriale</i>	289
"	199.	Convocazione dei Collegi elettorali per la nomina dei Deputati all'Assemblea costituente	<i>Id.</i>	290
"	200.	Parificazione per talune merci della tariffa doganale Parmense alla Modenese	<i>Id.</i>	ivi
31.	201.	Determinazione della indennità di soggiorno per il Direttore centrale dei lavori pubblici e i suoi impiegati	<i>Decreto del Delegato</i>	291
"	202.	Riduzione del prezzo di associazione alla <i>Gazzetta di Parma</i> , ed esenzione di essa dalle spese di posta	<i>Id.</i>	ivi
"	203.	Istituzione di una scuola femminile nel Comune di Pianello	<i>Id.</i>	ivi
"	204.	Proroga alla prestazione del giuramento ordinato per gl'Ingegneri e Periti dal Decreto 28 giugno 1859	<i>Id.</i>	292
"	205.	Determinazione delle competenze per ispeze d'ufficio delle Corti regie e dei Tribunati civili e correzionali	<i>Id.</i>	ivi
"	206.	Ripartizione fra i Tribunali di Parma e Piacenza e le rispettive Procure della somma a ciascuno di quelli assegnata per ispeze d'ufficio	<i>Id.</i>	ivi
Settembre				
1.	207.	Indizione di un termine ai sotto-uffiziali e soldati disertori, già appartenenti alle Truppe Parmensi, per la loro presentazione	<i>Decreto Dittatoriale</i>	293
"	208.	Interpretazione del Decreto di soppressione delle linee doganali, ed istruzioni relative alla esecuzione del medesimo	<i>Circolare del Direttore delle Finanze</i>	ivi
"	209.	Approvazione di un <i>Quadro numerico della popolazione degli Stati Parmensi</i> in base del Censimento 1859	<i>Decreto del Direttore dei Lavori Pubblici</i>	295
5.	210.	Autorizzazione di pubblicazione d'un Diario col titolo <i>Tribuno del Popolo</i>	<i>Decreto del Delegato</i>	297
6.	211.	Accettazione e promulgazione della Convenzione telegrafica di Berna, in data 1 settembre 1858	<i>Id.</i>	ivi
7.	212.	<i>Seduta Prima dell'Assemblea costituente — Composizione dell'Ufficio provvisorio — Discorso d'apertura del Dittatore — Ripartimento dell'Assemblea in cinque Uffici</i>		298
9.	213.	<i>Seduta Seconda dell'Assemblea costituente — Convalidazione di elezioni — Composizione dell'Ufficio definitivo — Adozione del Regolamento della Camera elettiva Sarda — Conferimento del Potere esecutivo al cav. Farini — Presa in considerazione di due progetti di Legge</i>		302
10.	214.	Riconvocazione di Collegi elettorali per la nomina dei rispettivi Deputati all'Assemblea costituente	<i>Decreto Dittatoriale</i>	314
11.	215.	<i>Seduta Terza dell'Assemblea costituente — Convalidazione di un'elezione — Approvazione delle due proposte di un voto di ringraziamento all'Imperatore dei Francesi e di un Decreto di esclusione della Dinastia Borbonica — Presa in considerazione di altre quattro proposte di Leggi</i>		315
12.	216.	<i>Seduta Quarta dell'Assemblea costituente — Rapporti e adozione delle proposte di concessione d'una medaglia ai volontari, della erezione d'un monumento commemorativo de' volontari deceduti combattendo, e dell'annessione delle Provincie Parmensi al Regno Sardo — Nomina di una Commissione per la presentazione al Re dell'Atto di annessione — Presa in considerazione di talune altre proposte; loro reiezione</i>		322

1859

Settembre

Pagina

12.	217.	Conferma nel loro ufficio dei Commessi di buon governo alle porte di Parma e Piacenza	<i>Decreto del Delegato</i>	550
14.	218.	<i>Seduta Quinta dell'Assemblea costituente — Convalidazione di elezioni — Adozione della proposta di un sussidio ai Volontarii nelle truppe dell'Italia centrale — Adozione del progetto di promulgazione dello Statuto Sardo — Conferimento della Dittatura al cavaliere Farini — Presa in considerazione di due altri progetti di Legge</i>		351
15.	219.	<i>Seduta Sesta dell'Assemblea costituente — Adesione di nuovi Deputati alle deliberazioni anteriori — Comunicazione della risposta di Vittorio Emanuele II alla presentazione fattagli dell' Atto di annessione — Adozione del progetto di Legge per un prestito — Adozione della proposta di proroga dell' Assemblea</i>		559
"	219. ^{bis}	Istituzione e organico dei Consigli di Guerra	<i>Decreto Ministeriale</i>	1202
17.	220.	Promulgazione dello Statuto costituzionale Sardo	<i>Decreto Dittatoriale</i>	547
19.	"	<i>Programma politico ed amministrativo del Dittatore delle Provincie Parmensi</i>	(in nota)	ivi
20.	221.	Riordinamento dell'Amministrazione centrale	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
"	222.	Nomina dei Direttori de' nuovi Dicasteri	<i>Id.</i>	548
"	223.	Nuova intestazione degli Atti pubblici notarili	<i>Id.</i>	549
"	224.	Accettazione e promulgazione della Convenzione telegrafica internazionale di Brusselle del 30 giugno 1858	<i>Decreto del Delegato</i>	ivi
"	225.	Chiamata di un Contingente della Leva 1858	<i>Decreto Ministeriale</i>	ivi
21.	226.	Promulgazione del Codice 30 dicembre 1842 e delle altre Leggi Sarde di commercio	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
"	227.	Proroga alla vendita dei generi regali a peso decimale ed alla vendita del sale nella Lunigiana al prezzo normale	<i>Id.</i>	550
22.	228.	Nuova intitolazione degli atti notarili e delle copie esecutive di atti giudiziali	<i>Id.</i>	ivi
"	229.	Nuova formola di giuramento dei pubblici Funzionarii	<i>Id.</i>	551
"	230.	Chiamata della riserva sulla classe 1853, della classe disponibile 1858 e di 1200 uomini sulla classe 1859	<i>Id.</i>	ivi
"	231.	Nuovo organico dei Consigli di leva	<i>Id.</i>	552
"	232.	Assegnazione al Presidente del Consiglio dei Direttori della legalizzazione degli atti provenienti o da mandarsi all'estero	<i>Id.</i>	ivi
23.	233.	Unione dei contingenti Parmense e Modenese all'Esercito della Lega (1)	<i>Id.</i>	ivi
"	233. ^{bis}	Accettazione della demissione di L. Frapoli della carica di Direttore del Ministero di Guerra, e sua applicazione <i>extra ordinem</i> presso lo stesso Ministero	<i>Id.</i>	1205
"	233. ^{ter}	Riparto fra le varie Provincie del Contingente di leva sulla Classe 1859	<i>Decreto Ministeriale</i>	ivi
26.	234.	Promulgazione dei reali Decreti Sardi 14 ottobre 1848 sulla formazione dei Comitati di revisione e dei Consigli di disciplina della Guardia nazionale	<i>Decreto Dittatoriale</i>	535
"	235.	Ricognizione di diritti e parità di trattamento fra cittadini del Regno Sardo e dell'Italia Centrale	<i>Id.</i>	ivi
"	236.	Richiamo in osservanza delle disposizioni del cessato Governo intorno alle prime nomine dei Pretori e Cancellieri di terza classe	<i>Decreto Ministeriale</i>	534
28.	236. ^{bis}	Creazione di un Reggimento Usseri col titolo di <i>Usseri di Piacenza</i>	<i>Decreto Dittatoriale</i>	1204
"	236. ^{ter}	Aggregazione del Corpo delle Guide al Reggimento <i>Usseri di Piacenza</i>	<i>Id.</i>	ivi

(1) Si ritenga soppressa la Nota (1) apposta a questo Decreto, e vedasi l'Atto inserito a pag. 893.

1859

Settembre

Pagina

29.	»	<i>Note circulaire aux Représentants chargés de missions politiques par le Gouvernement des Provinces Parmesanes</i>	(in nota)	556
30.	237.	Riordinamento e pianta numerica del personale del Dicastero di Grazia, Giustizia e Culti	<i>Decreto Dittatoriale</i>	554
»	238.	Riordinamento e pianta numerica del personale del Dicastero delle Finanze	<i>Id.</i>	555
»	239.	Ordinamento e pianta numerica del personale degli Uffici di pubblica Sicurezza	<i>Id.</i>	556
»	240.	Abrogazione della Sovrana Risoluzione 8 luglio 1822 relativa ai matrimoni degli impiegati	<i>Id.</i>	558
»	241.	Riunione in Legione dei battaglioni della Guardia nazionale di Parma	<i>Id.</i>	ivi
»	242.	Promulgazione della Legge Sarda 27 giugno 1850 sulle pensioni militari	<i>Id.</i>	559
»	243.	Convalidazione di pagamenti di pensioni abusive contemplate nel Decreto Governativo 10 agosto 1859	<i>Id.</i>	560
»	244.	Assegnazioni agli Intendenti Generali ed Intendenti per le spese d'ufficio relative alla pubblica sicurezza	<i>Id.</i>	561
»	245.	Autorizzazione di pubblicazione d'un Giornale col titolo <i>Il Patriota</i>	<i>Id.</i>	ivi
»	246.	Approvazione di un Regolamento per la istituzione di una tassa di macello nel Comune di Caorso; testo di esso Regolamento	<i>Id.</i>	ivi
Ottobre				
1.	247.	Deferminazione delle attribuzioni spettanti al Consiglio dei Direttori centrali	<i>Id.</i>	567
»	248.	Approvazione di opere pubbliche nelle città di Parma e Piacenza	<i>Id.</i>	ivi
3.	249.	Promulgazione e modificazioni alla legge Sarda 8 luglio 1854 sopra gli oziosi e vagabondi, ed all'annesso Regolamento 20 stesso mese	<i>Id.</i>	568
»	250.	Aggiunta al Debito Pubblico delle Provincie Parmensi di una rendita redimibile di franchi <i>duecento cinquanta mila</i>	<i>Id.</i>	569
4.	251.	Reintegra nei gradi ed ammissione alla pensione di riposo degli Impiegati destituiti per titolo politico dal 1 gennaio 1821 in poi	<i>Id.</i>	570
6.	252.	Esenzioni e limitazione del servizio militare pei volontari della Guerra d'indipendenza cadenti nella leva del 1859	<i>Id.</i>	ivi
»	253.	Ricostituzione del Consiglio di revisione per la leva militare	<i>Id.</i>	571
»	254.	Soppressione delle linee doganali, e promulgazione della Tariffa doganale Sarda 9 luglio 1859	<i>Id.</i>	ivi
7.	255.	Riordinamento e nuova pianta numerica del personale della Direzione dell'Interno	<i>Id.</i>	572
8.	256.	Approvazione di rimborso di fondi militari di massa del triennio 1847-48-49	<i>Id.</i>	573
9.	257.	Istituzione di Commissioni per la registrazione dei morti nelle Guerre d'indipendenza	<i>Decreto del Consiglio dei Direttori</i>	574
11.	»	<i>Proclama del Dittatore in occasione dell'assassinio Anviti</i>	(in nota)	575
12.	258.	Intimazione di consegna al Comando militare di Parma di tutte le armi da taglio e da fuoco, escluse quelle di Guardia nazionale	<i>Decreto Dittatoriale</i>	574
13.	259.	Designazione delle persone esenti dalla consegna delle armi prescritta dal precedente Decreto	<i>Id.</i>	575

1859

Ottobre

		Pagina
13.	260. Proroga alla prestazione del giuramento de' Periti-geometri prescritto dal Decreto 28 giugno 1859	375
"	260. ^{bis} Istituzione di Commissioni Reggimentali per una determinazione provvisoria dell'anzianità degli Ufficiali, e norme relative	1204
14.	261. Mobilizzazione della Guardia nazionale	375
15.	262. Delegazione al Consiglio dei Direttori della facoltà di approvare i Bilanci dei Comuni, eccettuati quelli di Parma e Piacenza	376
"	263. Riordinamento e nuova pianta numerica del personale degli Uffici telegrafici	ivi
"	264. Nuova proroga alla prestazione del giuramento de' pubblici funzionarii, prescritto dal Decreto 28 giugno 1859	377
17.	265. Istituzione nel Comune di Pellegrino d'una nuova fiera di merci e bestiame	ivi
18.	266. Istituzione di concorsi per le nomine a Cattedre vacanti nella Università di Parma	378
"	267. Aumento dei soldi agli impiegati del Protomedicato	ivi
19.	268. Nuova pianta numerica del personale degli Uffici di pubblica sicurezza	ivi
20.	269. Determinazione dei contingenti d'imposta <i>fondiaria</i> e <i>personale</i> pel 1860	379
"	270. Esonero dalla cauzione e soppressione della retribuzione per l'impiego di Cassiere del Comitato di Beneficenza in Piacenza	ivi
21.	271. Competenza del Ministero di pubblica istruzione sopra tutti gl'istituti scolastici Parmensi e Modenesi; riordinamento delle Università di Parma e Modena	380
22.	272. Determinazione delle attribuzioni dei Rettori, Vice-rettori e Presidi delle Facoltà universitarie di Parma e Modena	381
"	273. Determinazione delle attribuzioni degli Ispettori delle Scuole primarie e secondarie	384
"	274. Determinazione del soldo e delle incumbenze dell'Esattore-cassiere presso il Teatro di Parma	386
23.	275. Riunione in Legione dei battaglioni della Guardia nazionale di Piacenza	ivi
"	276. Nuovo organico delle Guardie di pubblica sicurezza	387
24.	277. Determinazione delle attribuzioni dei Provveditori agli Studi	ivi
25.	278. Determinazione delle attribuzioni delle Deputazioni provinciali sopra le Scuole	389
"	279. Condizioni di ammissione degli studenti all'Università ed alle Scuole facoltative di Parma e Piacenza	391
"	280. Istituzione di una Commissione per la raccolta e pubblicazione di documenti relativi al cessato Governo	392
"	281. Congedo assoluto dei soldati di riserva sulla Classe 1852	395
26.	282. Promulgazione del Decreto Dittatoriale 3 ottobre 1859 sull'Amministrazione comunale; testo di esso Decreto	ivi
"	282. ^{bis} Concessione di una pensione per titolo politico alla Carlotta Cortesi vedova Olivieri	1203
"	282. ^{ter} Norme di procedimento per la occupazione e le riparazioni dei locali destinati ad alloggio militare	ivi
28.	283. Ricostituzione della Deputazione del Teatro comunale di Piacenza	403
29.	283. ^{bis} Divieto di esportazione del nitro (1)	376

(1) Veggasi in calce di pagina la nota relativa a questo Decreto.

1859

Ottobre

Pagina

30.	284.	Autorizzazione al Direttore dell' Interno di dare le opportune disposizioni per l'applicazione della nuova Legge comunale	<i>Decreto Dittatoriale</i>	406
"	285.	Abolizione delle riserve in materia di caccia	<i>Id.</i>	ivi
"	286.	Accollo ai Comuni delle spese d'invio e permanenza in luogo di truppe per l'arresto dei refrattarii alla leva	<i>Id.</i>	ivi
31.	287.	Divieto ai non militari o non appartenenti alla Guardia nazionale di portare distintivi militari	<i>Decreto del Direttore dell' Interno</i>	ivi
Novembre				
1.	288.	Esclusione dall'insegnamento universitario in Parma della Facoltà teologica, e mantenimento ai titolari di essa dell'antico stipendio	<i>Decreto Dittatoriale</i>	407
"	289.	Promulgazione del reale Decreto Sardo 16 settembre 1848 sull'obbligo d'iscrizione nei ruoli della Guardia nazionale e di intervento dei militi agli esercizi militari	<i>Id.</i>	ivi
4.	290.	Riconvocazione delle Assemblee costituenti Modenese e Parmense	<i>Id.</i>	ivi
5.	291.	Promulgazione delle Leggi Sarde sulle Opere Pie	<i>Id.</i>	408
"	292.	Delegazione agli Intendenti Generali ed Intendenti della concessione delle licenze per disseppellimento di cadaveri	<i>Id.</i>	ivi
"	292. ^{bis}	Autorizzazione di un sussidio per parte del Comune al Teatro di Parma	<i>Id.</i>	1206
"	292. ^{ter}	Autorizzazione al Comune di Parma per un contributo nell'acquisto del milione di fucili proposto dal Generale Garibaldi	<i>Id.</i>	1207
6.	295.	<i>Seduta Settima dell'Assemblea costituente — Ripartizione dell'Assemblea in cinque Uffici — Lettura di un Indirizzo del Municipio di Varese</i>		408
7.	294.	<i>Seduta Ottava ed Ultima dell'Assemblea costituente — Messaggio del Dittatore — Proposta, relazione, discussione e adozione del Decreto di conferimento della Reggenza al Principe Eugenio di Savoia Carignano — Proposta e votazione di un ringraziamento al Dittatore</i>		409
"	295.	Determinazione delle epoche e dei luoghi di pagamento per le ultime rate del Prestito 3 ottobre 1859; determinazione dello sconto sulle relative anticipazioni	<i>Decreto del Direttore delle Finanze</i>	414
9.	296.	Abrogazione di un Decreto del cessato Governo intorno alla stabulazione delle mandre di pecore	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
16.	298. ^{bis}	Autorizzazione di concorso del Comune di Borgonovo nell'acquisto del milione di fucili proposto dal Generale Garibaldi	<i>Decreto del Consiglio dei Direttori</i>	1207
20.	297.	Pubblicazione ed affissione di una edizione ufficiale del Codice di commercio Sardo	<i>Decreto Dittatoriale</i>	414
21.	298.	Riordinamento e nuova pianta numerica del personale delle Intendenze	<i>Id.</i>	415
"	299.	Delegazione al Direttore dell'Istruzione pubblica della facoltà di ammettere studenti esteri nelle Scuole universitarie	<i>Id.</i>	416
"	300.	Aggiunta di un posto di Maestro alla Scuola musicale di Parma	<i>Id.</i>	417
"	301.	Aggiunta di un posto di Supplente all'organico della Pretura di Colorno	<i>Id.</i>	ivi
"	302.	Richiamo in osservanza del Decreto 31 maggio 1848 sulla dipendenza del Monte di Pietà di Parma	<i>Id.</i>	ivi
21.	305.	Riordinamento e nuova pianta del personale amministrativo della Casa centrale di detenzione in Parma	<i>Id.</i>	417

1859

Novembre

		Pagina
21.	504. Estensione agli ufficiali ed impiegati militari del Decreto 4 ottobre 1859 sulle destituzioni per titolo politico	418
"	504. ^{bis} Istituzione di una Commissione consultiva per le domande di compenso degli Impiegati civili e militari destituiti dal cessato Governo per causa politica	449
"	505. Istituzione di un secondo Ufficio di pubblica sicurezza nella città di Parma	419
"	505. ^{bis} Autorizzazione di contributo del Comune di Parma nella spesa di un Monumento in Parigi commemorativo della Guerra dell'indipendenza italiana	1207
22.	506. Ammissione degli acattolici alle scuole inferiori	419
27.	507. Assegnazione di nuovi stipendi al personale degli Archivi governativi	420
"	508. Istituzione di una Commissione amministrativa sopra gli Ospizi civili di Parma e Piacenza	ivi
"	509. Riordinamento e pianta numerica del personale degli Uffici postali	422
"	510. Aumento del soldo agli impiegati e servienti delle Camere di commercio di Parma e Piacenza	425
"	511. Classificazione fra le Strade dello stato delle due da Fornovo a Centocroci e da Rivergaro a Bobbio	ivi
Dicembre		
4.	512. Riordinamento del Collegio Alberoniano di San Lazzaro	424
"	515. Ammissione agli esami di filosofia nella Università Parmense degli studiosi di retorica usciti da Collegi od altri Istituti approvati	ivi
"	514. Aggiunta di un posto di Sostituto alla sezione di scultura nell'Accademia Parmense di Belle Arti	425
6.	513. Mantenimento del Consiglio di Stato nelle sue attribuzioni giudiziarie	ivi
"	516. Assegnazione di una indennità alle vedove ed agli orfani dei morti in Parma nel giorno 22 luglio 1854	ivi
"	517. Ampliazione delle competenze della Commissione istituita per indennizzi ai danneggiati politici	ivi
"	518. Nuovo organico del personale addetto agli Uffici del Rettore dell'Università di Parma	ivi
"	519. Abrogazione del Decreto 24 settembre 1855 sulla soppressione dell'Alunnato nella Casa di educazione di Sant'Agostino in Piacenza	427
"	520. Aumento del numero degli Alunni presso la Scuola musicale di Parma	ivi
"	521. Aggiunta all'organico della Biblioteca Parmense di un posto di <i>Addetto</i> per la formazione del catalogo e la registrazione dei libri	428
"	522. Restituzione al Comune di San Pietro in Cerro dell'antica sua denominazione di <i>Polignano</i>	ivi
"	523. Istituzione di una Cassa di risparmio in Parma	429
"	524. Nomina dei componenti la Commissione amministrativa sopra gli Ospizi civili di Parma	ivi
"	525. Nomina dei componenti la Commissione amministrativa sopra gli Ospizi civili di Piacenza	450
"	526. Riordinamento e nuova pianta del personale amministrativo del Deposito pe' Mendicanti in Borgo San Donnino	ivi
"	527. Indulto ai renitenti alla leva delle classi anteriori al 1859	451
"	528. Assegnazione di un fondo per le spese di scrittoio del nuovo Ufficio di sicurezza pubblica in Parma	ivi

1859

Dicembre

Pagina

7.	529.	Mantenimento provvisorio dei Segretariati Generali di Dicastero in Parma e Bologna	<i>Decreto Dittatoriale</i>	451
"	530.	Aumento agli stipendi del personale amministrativo di alcune Carceri	<i>Id.</i>	ivi
16.	531.	Approvazione d'uno stanziamento nel Bilancio del Comune di Colorno per le spese della Guardia nazionale	<i>Id.</i>	452
17.	532.	Divisione in due Cattedre dell'insegnamento dell'Anatomia e Fisiologia nell'Università di Parma	<i>Id.</i>	455
24.	533.	Esenzione dal pagamento di tasse delle fanciulle ammesse alla Scuola femminile di Bedonia	<i>Id.</i>	ivi
"	534.	Approvazione d'uno stanziamento nel Bilancio comunale di Calendasco per spese straordinarie e di armamento della Guardia nazionale	<i>Id.</i>	ivi
"	535.	Reintegra del Segretario comunale Luigi Reggiani, destituito per titolo politico, nei diritti alla pensione di riposo	<i>Id.</i>	454
30.	535. ^{bis}	Soppressione dei Segretariati Generali di Parma e Bologna	<i>Id.</i>	854
31.	536.	Autorizzazione di una sovrimposta nel Comune di San Martino Sinzano per costruzione di opere pubbliche e per l'armamento della Guardia nazionale	<i>Id.</i>	(1) ivi

1860

Gennaio

1.	537.	Esenzione di Adolfo Malvisi e Cesare Giorgi dalle tasse di esame di libera pratica in medicina e chirurgia	<i>Decreto Governativo</i>	453
2.	537. ^{bis}	Concessione di un annuo assegno al Professore Francesco Scaramuzza pel compimento delle sue illustrazioni della <i>Divina Comedia</i>	<i>Rapporto del Ministro e Decreto Governativo</i>	1208
"	537. ^{ter}	Decretazione di un busto in marmo alla memoria di Macedonio Melloni, e autorizzazione del corrispondente stanziamento nel Bilancio dello Stato	<i>Id.</i>	1209
13.	538.	Assegnazione del carattere ufficiale alla <i>Gazzetta di Parma</i>	<i>Id.</i>	455
16.	539.	Pubblicazione dello Statuto della Cassa di risparmi di Parma; testo di esso Statuto	<i>Id.</i>	ivi
17.	540.	Autorizzazione di una sovrimposta nel Comune di Tre Casali per armamento della Guardia nazionale e per sussidi alle famiglie dei volontari nella Guerra d'indipendenza	<i>Id.</i>	445
"	541.	Nomina ed attribuzioni d'un Commissario governativo presso la Banca Parmense	<i>Id.</i>	444
18.	542.	Riunione in una sola delle due Cattedre d'insegnamento della Chimica nell'Università di Parma	<i>Id.</i>	445
20.	543.	Apertura di una nuova Porta nelle mura della città di Parma, da denominarsi <i>Porta Vittorio Emanuele</i> ; indizione di un concorso per la formazione del relativo progetto	<i>Id.</i>	ivi
23.	544.	Abolizione delle Società obbligatorie di mutuo soccorso contro gli incendi	<i>Id.</i>	446
24.	545.	Autorizzazione di uno storno sul Bilancio del Comune di Monticelli d'Ongina per le spese di armamento della Guardia nazionale	<i>Id.</i>	ivi
25.	546.	Autorizzazione di una maggiore spesa per l'armamento della Guardia nazionale di Colorno	<i>Id.</i>	ivi
"	547.	Riordinamento del personale amministrativo del Monte di Pietà di Parma	<i>Id.</i>	447

(1) Veggasi quivi la Nota (1)

1860

Gennaio

		Pagina
25.	347. ^{bis} Istituzione di Scuole normali per le allieve maestre in Parma e Bologna	Decreto Governativo 842
28.	348. Approvazione di nuove categorie di spesa nel Bilancio del Comune di Ponte dell'Olio	Id. 448
31.	349. Reintegra del già Segretario comunale Giovanni Costa, destituito per titolo politico, nella totalità della pensione di riposo	Id. ivi
"	350. Prefissione di un termine alla presentazione delle domande d'indennizzo per titolo politico	Id. ivi

Febbraio

3.	351. Apertura di un concorso per l'eseguimento in marmo del busto del Professore Macedonio Melloni	Id. (2) 449
4.	352. Autorizzazione di una sovrimposta nel Comune di San Secondo per le spese di armamento della Guardia nazionale	Id. ivi
"	353. Dilazione al Comune di Parma pel rimborso del mutuo concessogli sull'Erario dello Stato	Id. 450
"	353. ^{bis} Concessione di una pensione vitalizia per titolo politico alla Teresa Serena vedova Bonade	Id. 1209
"	353. ^{ter} Concessione di un sussidio per titolo politico alla Rosa Robuschi vedova Melegari	Id. 1210
"	353. ^{quater} Concessione di un sussidio per titolo politico agli orfani di Giacomo Rossi	Id. ivi
"	353. ^{quinques} Concessione di una pensione vitalizia per titolo politico alle vedove Franzoni, Gueglio e Baroni	Id. ivi
8.	354. Istituzione di una Cattedra di Anatomia patologica nelle Università di Parma e di Modena	Id. 450
10.	355. Approvazione di vendita di effetti del Debito pubblico appartenenti al Comune di San Secondo per sostegno delle spese di armamento della Guardia nazionale	Id. 451
"	356. Ripartizione fra gli Impiegati dell'Intendenza di Parma dei diritti di segreteria percetti nell'Esercizio 1859	Id. ivi
"	357. Assegnazione della divisa speciale alla Guardia nazionale di Langhirano	Id. ivi
"	358. Mantenimento del contributo di alcune Confraternite e Corpi laici nel pagamento delle spese degli Ospizi civili di Parma	Id. 452
11.	359. Soppressione delle Scuole universitarie di Reggio e delle facoltative di Piacenza; fondazione in Reggio di un Istituto tecnico agronomico ed in Piacenza d'un Istituto tecnico commerciale	Id. ivi
16.	360. Reintegra nella totalità della pensione di riposo dei già Impiegati Saute Marchelli e Giacomo Belli, destituiti dal cessato Governo per titolo politico	Id. 454
28.	361. (5)	
"	362. Proroga allo scioglimento delle Società obbligatorie di mutuo soccorso contro gli incendi	Id. ivi

Marzo

1.	363. Reintegra nei diritti alla pensione di riposo di Rinaldo Dall'Argine, già destituito per titolo politico	Id. 453
"	363. ^{bis} Concessione di un'indennità per titolo politico al Pietro Pecchioni	Id. 1211
"	363. ^{ter} Gratificazione a Pietro Cocconi per studi e lavori straordinari sulla Farmacopea	Id. ivi
7.	364. Approvazione della spesa di ricostruzione e riparazione delle fortificazioni di Piacenza	Id. 453

(1) Veggasi parimenti a questa pagina la Nota (1).

(2) Intendasi soppressa la nota (1) in calce di questa pagina, e vedasi il n.º 337^{ter} (2 gennaio).

(3) Il Decreto riferito sotto questo numero fu per materiale errore posto fra quelli relativi alle Provincie Parmensi. Esso è ripetuto alla sua vera sede a pag. 865.

1860

Marzo

Pagina

8.	364. ^{bis}	Riordinamento e pianta numerica del personale della Biblioteca Parmense	<i>Decreto Governativo</i>	1211
9.	365.	Anticipazione ai Comuni delle Provincie di Parma e Piacenza e del Circondario di Pontremoli delle somme occorrenti per la formazione di nuovi suggelli d'ufficio	<i>Id.</i>	458
10.	366.	Scioglimento de' contratti stipulati dal cessato Governo per somministrazioni di vestiario alle Guardie campestri ed ai Postini	<i>Id.</i>	456
"	367.	Approvazione di un Regolamento d'amministrazione per la Banca Parmense; testo di esso Regolamento	<i>Id.</i>	ivi
11.	368.	Modificazione al Regolamento Sardo 21 dicembre 1850 sulle Opere pie per rapporto alla Commissione degli Ospizi civili di Parma	<i>Id.</i>	469
14.	369.	Approvazione della spesa di armamento delle Piazze di Piacenza e Bologna	<i>Id.</i>	ivi
24.	370.	Ricognizione di Bolla dell'Ordine Gerosolimitano a favore del conte Filippo Linati, ed ammissione del medesimo alla esazione della pensione di Commendatario del detto Ordine	<i>Rescritto del Consiglio dei Ministri</i>	1212

III.

PROVINCE MODENESI

1859

Maggio

3.	1.	Concentrazione provvisoria dei poteri di polizia nel Comando dei Dragoni	<i>Decreto Ducale</i>	475
4.	2.	Ingiunzione di anticipazione della terza rata d'imposta prediale	<i>Notificazione Ministeriale</i>	ivi
9.	3.	Comminazione di pena contro gli spargitori di notizie false ed allarmanti	<i>Notificazione del Comando Dragoni</i>	474
18.	4.	Annessione delle terre di Massa e Carrara al Regno Sardo. Dipendenza delle varie Amministrazioni locali dal Commissario straordinario del Governo Sardo. Promulgazione delle leggi Sarde sulla leva, e delle leggi e tariffe Sarde sulle gabelle del sale, de'tabacchi, delle polveri e dei piombi	<i>Decreto Commissariale</i>	ivi
Giugno				
4.	5.	Apertura di un prestito o volontario o forzoso	<i>Decreto Ducale</i>	475
11.	6.	Istituzione di una Reggenza; nomina de'suoi Membri, ed istruzioni relative di Governo	<i>Id.</i>	476
"	7.	Autorizzazione ai Comuni di istituire Guardie urbane e di aumentare i Membri della Rappresentanza comunale	<i>Decreto della Reggenza</i>	477
"	8.	Aggiunta di nuovi Membri al Consiglio comunale di Modena	<i>Deliberazione del Municipio</i>	ivi
"	9.	Apertura in Modena di ruoli d'iscrizione in una Guardia urbana, e condizioni di ammissione nella medesima	<i>Id.</i>	478
13.	10.	Scioglimento della Reggenza	<i>Decreto della Reggenza</i>	ivi
"	11.	Proclama del nuovo Municipio di Modena		ivi
"	12.	Nomine di nuovi titolari alla direzione della Polizia, dei Telegrafi e delle Poste	<i>Decreto del Municipio di Modena</i>	ivi

1859

Giugno

			Pagina
13.	13. Abolizione delle Leggi del cessato Governo sopra gli Israeliti	<i>Decreto del Municipio di Modena</i>	478
"	14. Abolizione dello Stemma del cessato Governo	<i>Id.</i>	ivi
"	15. Apertura in Modena di ruoli di volontari per la Guerra dell'indipendenza	<i>Id.</i>	ivi
14.	16. Costituzione provvisoria di una nuova Amministrazione centrale	<i>Id.</i>	ivi
14.	17. Ordinamento provvisorio della Guardia nazionale di Modena	<i>Id.</i>	480
"	18. Nomina del Colonnello Giuseppe Camurri a Delegato alle Armi	<i>Id.</i>	ivi
"	19. Istituzione e aggregazione al Municipio di Modena di una Giunta per gli affari amministrativi	<i>Id.</i>	ivi
"	20. <i>Proclama</i> del Municipio di Modena, ed annunzio dell'invio di una sua Deputazione al Re Vittorio Emanuele II		ivi
15.	21. <i>Indirizzo</i> del Municipio di Modena al Re Vittorio Emanuele II		481
"	22. Risegnazione per parte del Municipio di Modena de' suoi poteri al Commissario provvisorio del Governo Sardo, avvocato Luigi Zini	<i>Notificazione del Municipio</i>	ivi
"	23. <i>Proclama</i> del Commissario Sardo		ivi
"	24. Indizione di pagamento della tassa personale, e relative esenzioni	<i>Decreto Commissariale</i>	482
"	25. Nomina di un Comandante superiore e di un Capitano Aiutante maggiore della Guardia nazionale di Modena e della Provincia	<i>Id.</i>	485
"	26. Abolizione dei sigilli d'ufficio del cessato Governo, e sostituzione di nuovi con lo stemma Sardo	<i>Id.</i>	ivi
"	27. Sequestro dei beni dell'ex-Duca, situati nelle Provincie di Modena e Frignano	<i>Id.</i>	ivi
"	28. Soppressione della Compagnia di Gesù, e sequestro dei loro beni	<i>Id.</i>	ivi
"	29. Istituzione di una Commissione centrale d'arruolamento di volontari, e condizioni dell'arruolamento	<i>Id.</i>	484
"	30. Istituzione di una Giunta municipale provvisoria in Modena	<i>Id.</i>	ivi
"	31. Invito ai Municipii di ritirare le armi ed il vestiario delle Milizie di riserva create dal cessato Governo	<i>Id.</i>	ivi
16.	32. Nomina dei Delegati ai Lavori pubblici ed all'Azienda delle Comunità, del Catasto e del Contenzioso amministrativo	<i>Id.</i>	485
"	33. Applicazione delle leggi Sarde ai reati contro la sicurezza dello Stato	<i>Notificazione Commissariale</i>	ivi
"	34. Nomina di Giovanni Montanari a Presidente della Congregazione delle Opere pie di Modena	<i>Decreto Commissariale</i>	ivi
"	35. Nomina del dottore Giovanni Vecchi a Delegato del Dicastero di pubblica Istruzione	<i>Id.</i>	ivi
"	36. Istituzione di una Guardia municipale colle attribuzioni dell'Arma disciolta dei Dragoni	<i>Id.</i>	ivi
"	37. Nomine e destituzioni nel personale giudiziario	<i>Id.</i>	486
17.	38. Sospensione della decorrenza dei termini nelle cause civili	<i>Id.</i>	487
"	39. Nomina dell'avvocato Luigi Terni a Delegato del Dicastero delle Finanze	<i>Id.</i>	ivi
"	40. Ampliazione delle competenze della Delegazione di pubblica Istruzione sopra gl'Istituti di educazione e d'insegnamento	<i>Id.</i>	ivi

1859

Giugno

Pagina

17.	41. Istituzione e attribuzioni d' una Commissione di sorveglianza alle forniture militari	<i>Decreto Commissariale</i>	488
"	42. <i>Proclama</i> del Commissario intorno al prossimo arrivo del Governatore Sardo Luigi Carlo Farini		ivi
18.	43. Destituzione dei funzionarii del cessato Governo rimasti al seguito dell' ex-Duca, e dispensa da ulteriore servizio di quelli già surrogati dal nuovo Governo	<i>Decreto Commissariale</i>	489
19.	44. <i>Proclama</i> del Governatore Sardo Luigi Farini		ivi
20.	45. <i>Proclama</i> del cessato Commissario provvisorio		490
"	46. Conferma degli Atti di governo emanati dal Commissario provvisorio	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
21.	47. Istituzione e ordinamento di una nuova Amministrazione centrale	<i>Id.</i>	ivi
22.	48. Istituzione di Commissioni comunali provvisorie, e loro attribuzioni	<i>Id.</i>	491
"	49. Promulgazione della Legge Sarda 23 giugno 1854 sulla forma e pubblicazione degli Atti di Governo	<i>Id.</i>	ivi
"	50. Abolizione delle pene del bastone e delle verghe	<i>Id.</i>	ivi
23.	51. Promulgazione della Legge Sarda 19 giugno 1848 sulla capacità civile e politica degli acattolici	<i>Id.</i>	ivi
"	52. Promulgazione delle Leggi e dei Regolamenti Sardi sulla Guardia nazionale	<i>Id.</i>	492
26.	53. Revoca degli impiegati assenti dal posto oltre il mese di giugno, e loro privazione del diritto a pensione	<i>Id.</i>	ivi
"	54. Nuova intestazione degli atti pubblici	<i>Id.</i>	ivi
27.	55. Sequestro dei beni allodiali di Francesco V, e istituzione di un' Amministrazione speciale di essi	<i>Id.</i>	ivi
"	56. Soppressione della Compagnia di Gesù; sequestro ed amministrazione separata de' suoi beni	<i>Id.</i>	493
28.	57. Riattivazione dei termini giudiziari sospesi col Decreto Commissariale 17 giugno	<i>Id.</i>	ivi
"	58. Promulgazione della Legge Sarda 28 aprile 1859 sulla stampa durante la Guerra	<i>Id.</i>	ivi
Luglio			
2.	59. Imposizione di un nuovo giuramento ai Magistrati ed altri pubblici funzionarii	<i>Id.</i>	ivi
5.	60. Conferma provvisoria dei graduati della Guardia nazionale, e dichiarazione di servizio obbligatorio pei già iscritti nella medesima	<i>Id.</i>	494
"	61. Soppressione dell' Accademia militare Estense, e creazione di una Commissione per la proposta dei mezzi di ristabilimento dell' antica Scuola militare del Genio	<i>Id.</i>	ivi
9.	62. Rimborso ai Comuni sui beni di Francesco V delle somme da essi erogate in somministrazioni alle Truppe austriache	<i>Id.</i>	ivi
"	63. Sostituzione al passaporto di una Carta di pubblica sicurezza pel transito dalle provincie Modenesi negli Stati Sardi o nelle Provincie annesse, e viceversa	<i>Id.</i>	495
10.	64. Ingiunzione di versamento presso la Direzione delle Finanze delle somme offerte per la Guerra d' indipendenza	<i>Id.</i>	ivi
11.	65. Istituzione dei Consigli di disciplina presso la Guardia nazionale	<i>Id.</i>	ivi
"	66. <i>Istruzioni</i> per l' attuazione delle Leggi Sarde sulla Guardia nazionale	<i>Circolare Governativa</i>	496

12.	67. Convocazione di un Consiglio di guerra contro Domenico Dondi per imputazione di spionaggio al nemico	<i>Decreto Governativo</i>	497
"	68. Abolizione del francobollo sui giornali politici esteri	<i>Id.</i>	ivi
13.	69. Riordinamento e pianta numerica del personale giudiziario	<i>Id.</i>	498
16.	70. Istituzione di Delegati comunali straordinari di pubblica sicurezza	<i>Id.</i>	499
17.	71. Riammissione al servizio o reintegra nei proprii diritti dei militari Estensi reduci nelle Provincie Modenesi anteriormente al 15 agosto 1859	<i>Id.</i>	ivi
"	72. Ingunzione di consegna alle Autorità locali delle armi e munizioni, e di denuncia di loro depositi	<i>Id.</i>	ivi
19.	73. Riordinamento delle Amministrazioni comunali sulle basi del sistema rappresentativo	<i>Id.</i>	500
21.	74. Autorizzazione ai Comuni di emettere <i>Boni</i> e di estinguerli ratealmente con sovrimposte	<i>Id.</i>	509
"	75. Istituzione di una Commissione per la pubblicazione di documenti relativi agli arbitrii del cessato Governo	<i>Id.</i>	510
22.	76. Promulgazione del reale Decreto Sardo 17 maggio 1859 sulle competenze della Guardia nazionale mobilitata	<i>Id.</i>	511
26.	77. Ripristinazione di alcuni Uffici giudiziarii soppressi dal cessato Governo	<i>Id.</i>	ivi
27.	78. Concessione di una pensione vitalizia per titolo politico alla Teresa Dondi vedova Bianchini	<i>Id.</i>	512
"	79. Conferma degli assegni per spese militari stanziati dal cessato Governo nel Bilancio preventivo 1859	<i>Id.</i>	ivi
"	80. <i>Proclama</i> del Governatore		ivi
28.	81. <i>Proclama</i> del Dittatore		515
29.	82. Conferma delle leggi vigenti e dei pubblici funzionarii in attualità di servizio	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
"	83. Indizione di comizi per la formazione di un'Assemblea costituente; norme per la elezione de'suoi membri	<i>Id.</i>	ivi
"	84. Ripartizione dell'Amministrazione centrale in sei Ministeri, e loro attribuzioni	<i>Id.</i>	520
30.	85. Proroga alle elezioni dei Consiglieri comunali	<i>Id.</i>	ivi
"	85. ^{bis} Nomina di Lodovico Frapolli a Reggente provvisorio del Ministero di Guerra	<i>Id.</i>	4213
"	86. Ordinamento e pianta numerica del personale del Ministero della Guerra	<i>Id.</i>	520
31.	87. Designazione degli Uffici secondarii dipendenti dal Ministero della Guerra, e pianta numerica del loro personale	<i>Id.</i>	521
"	88. Istituzione e composizione di una Brigata denominata <i>Brigata Modena</i>	<i>Id.</i>	ivi
Agosto			
1.	89. Istituzione di un Corpo di Stato Maggiore delle Piazze	<i>Id.</i>	ivi
"	90. Istituzione di un Comando del personale e materiale d'Artiglieria e del Genio	<i>Id.</i>	522
"	91. Estensione ai reati contro le elezioni politiche delle disposizioni del Codice penale Estense intorno ai reati di lesa maestà	<i>Id.</i>	ivi
"	92. Ordinamento della Guardia nazionale mobile	<i>Id.</i>	ivi
3.	93. Ingunzione d'iscrizione di talune classi di cittadini nei ruoli della Guardia nazionale mobile	<i>Id.</i>	525
4.	94. Istituzione di una Commissione pel riordinamento delle Scuole pubbliche	<i>Decreto del Direttore della pubblica Istruzione</i>	524

1859

Agosto

Pagina

5.	95. Convocazione dei Collegi elettorali e dell'Assemblea costituente	<i>Decreto Dittatoriale</i>	324
"	96. Ordinamento e pianta numerica del personale del Ministero dei Lavori Pubblici	<i>Id.</i>	325
"	97. Abolizione delle comandate in natura, e nuova sistemazione delle spese di manutenzione delle strade nazionali	<i>Id.</i>	ivi
6.	98. Reintegra nelle rispettive pensioni dei Militari decorati della Legion d'onore o della Corona di ferro	<i>Id.</i>	326
"	99. Proroga alla iscrizione di talune classi di cittadini nei ruoli della Guardia nazionale mobile	<i>Decreto dei Direttori dell'Interno e di Guerra</i>	ivi
7.	100. Ricostituzione di altre Giurisdicenze soppresse dal cessato Governo	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
8.	101. Istituzione di una nuova Brigata denominata <i>Brigata Reggio</i>	<i>Id.</i>	327
"	102. Esenzione dalla tassa personale delle famiglie dei Volontari nell'Esercito o nella Guardia nazionale mobile	<i>Id.</i>	ivi
16.	105. <i>Seduta Prima dell'Assemblea costituente — Discorso di apertura del Dittatore — Costituzione dell'Ufficio provvisorio</i>		328
17.	104. <i>Seduta Seconda dell'Assemblea costituente — Costituzione degli Uffici</i>		350
"	103. Istituzione e ordinamento nei Comuni di un Consiglio provvisorio di disciplina della Guardia nazionale	<i>Decreto Dittatoriale</i>	352
18.	106. <i>Seduta Terza dell'Assemblea costituente — Verificazione dei poteri — Costituzione dell'Ufficio definitivo di presidenza — Approvazione della proposta di un Indirizzo al Dittatore</i>		355
"	106. ^{bis} Nomina del Commendatore Michelangelo Castelli a Rappresentante del Dittatore presso il governo Sardo	<i>Decreto Dittatoriale</i>	1215
"	107. Soppressione della linea doganale fra le Province Modenesi e le Parmensi	<i>Id.</i>	354
19.	108. <i>Seduta Quarta dell'Assemblea costituente — Approvazione del testo di un Indirizzo al Dittatore</i>		ivi
"	109. Demolizione delle Fortificazioni di Brescello	<i>Decreto Dittatoriale</i>	353
"	110. <i>Seduta Quinta dell'Assemblea costituente — Lettura della risposta data dal cav. Farini all'Indirizzo dell'Assemblea — Approvazione di un Indirizzo di ringraziamento a Napoleone III — Adozione del progetto di Legge sulla decadenza di Francesco V e d'ogni altro Principe di discendenza austriaca dal governo delle Province Modenesi</i>		ivi
20.	110. ^{bis} Nomina del Nobile Emilio Visconti-Venosta a Reggente gli Affari esteri nel Gabinetto del Dittatore	<i>Decreto Dittatoriale</i>	1215
21.	111. Demolizione delle fortificazioni di Reggio	<i>Id.</i>	359
"	112. <i>Seduta Sesta dell'Assemblea costituente — Adozione del Progetto di legge per l'annessione delle Province Modenesi al Regno Sardo — Presa in considerazione di altro Progetto per la conferma della Dittatura nel cav. Farini e per l'autorizzazione di un Prestito nazionale</i>		ivi
22.	113. Condizioni pel rimborso ai Comuni dei loro crediti in causa di somministrazioni alle truppe austriache	<i>Decreto Dittatoriale</i>	342
23.	114. <i>Seduta Settima dell'Assemblea costituente — Adozione della Proposta di legge per la conferma della dittatura nel cav. L. Farini e per l'autorizzazione di un Prestito nazionale — Approvazione di un Indirizzo al Dittatore per la restituzione dei prigionieri politici</i>		

	<i>del cessato Governo — Decretazione di un monumento e di una medaglia commemorativa degli atti dell'Assemblea — Nomina di una Commissione per la presentazione al Dittatore degli Indirizzi e degli Atti suddetti — Proroga dell'Assemblea</i>		542
23.	115. Restituzione al Generale Carlo Zucchi di tutti i beni ad esso confiscati dal cessato Governo	<i>Rescritto Dittatoriale</i>	548
24.	. . . Risposta del Cavaliere Luigi Farini alla Deputazione latrice degli Atti dell'Assemblea	(in nota)	545
25.	. . . Note circulaire aux Agents chargés de missions politiques au nom du Gouvernement des Provinces Modenaises	(in nota)	ivi
"	116. Assegnazione di fondi per le spese dell'Assemblea costituente	<i>Rescritto Dittatoriale</i>	550
26.	117. Promulgazione del Codice penale militare Sardo	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
"	118. Dichiarazione di pubblica utilità e di competenza della spesa per una strada tra Sassuolo e la Foce delle Radici	<i>Id.</i>	ivi
"	119. Istituzione di una Commissione per lo studio di un progetto di legge sull'irrigazione	<i>Id.</i>	ivi
27.	120. Promulgazione del Codice e delle altre Leggi Sarde di commercio	<i>Id.</i>	551
28.	121. Delegazione dei poteri dittatoriali, pel caso di assenza, al Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia	<i>Id.</i>	ivi
30.	122. Concessione di libero accesso nell'Archivio segreto Estense alla Commissione incaricata della pubblicazione di Atti del cessato Governo	<i>Decreto del Pro-Dittatore</i>	ivi
Settembre			
2.	123. Promulgazione dello Statuto fondamentale del Regno Sardo	<i>Decreto Dittatoriale</i>	552
3.	124. Concessione di una pensione di riposo ad alcuni Postiglioni	<i>Decreto del Pro-Dittatore</i>	ivi
6.	125. Accettazione e promulgazione della Convenzione telegrafica di Berna in data 1° settembre 1858	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
"	126. Istituzione di una Commissione per lo studio e la compilazione di una nuova tabella di stima dei terreni	<i>Id.</i>	553
8.	127. Promulgazione della Legge Sarda 9 aprile 1850 sull'abolizione del foro ecclesiastico	<i>Id.</i>	ivi
"	128. Ingiunzione d'affittamento di tutti gl'immobili demaniali	<i>Id.</i>	ivi
10.	129. Abrogazione delle Leggi del cessato Governo sulle Commissioni giudiziarie militari	<i>Id.</i>	554
"	130. Concessione di una pensione vitalizia a Pietro Giannone	<i>Id.</i>	ivi
13.	131. Assegnazione di fondi per missioni politiche e diplomatiche	<i>Id.</i>	ivi
15.	132. Soppressione per l'anno in corso delle ferie giudiziarie	<i>Id.</i>	555
"	132. ^{bis} Istituzione e organico dei Consigli di guerra	<i>Id.</i>	1215
16.	133. Promulgazione del Codice penale Sardo 26 ottobre 1839 e di altre Leggi correlative	<i>Id.</i>	555
19.	134. Riordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza; promulgazione del reale Decreto Sardo 13 novembre 1857 sui passaporti, e della Legge Sarda 8 luglio 1854 sopra gli oziosi e i vagabondi	<i>Id.</i>	ivi
"	135. Pubblicazione del testo della Legge 8 luglio 1854 sopra gli oziosi, i vagabondi e i furti di campagna	<i>Id.</i>	559
"	136. Pubblicazione del testo del regio Decreto 13 novembre 1857 e delle relative Istruzioni sopra il servizio dei passaporti	<i>Id.</i>	ivi

1859

Settembre

Pagina

23.	137.	Unione dei Contingenti Modenese e Parmense all'Esercito della Lega	<i>Decreto Dittatoriale</i>	559
"	137. ^{bis}	Accettazione delle demissioni di Lodovico Frapolli della carica di Direttore del Ministero della Guerra, e sua applicazione <i>extra ordinem</i> allo stesso Ministero	<i>Id.</i>	1215
24.	138.	Nuova intestazione degli atti pubblici	<i>Id.</i>	559
26.	139.	Richiamo in vigore delle disposizioni del Codice civile Estense sulla celebrazione del matrimonio, e abrogazione delle contrarie Disposizioni in appresso emanate	<i>Id.</i>	ivi
"	140.	Ricognizione di diritti e parità di trattamento fra cittadini delle Province Unite e dell'Italia centrale	<i>Id.</i>	560
"	141.	Soppressione delle prigioni di Rubiera	<i>Id.</i>	ivi
27.	142.	Concessione di ripatrio a Militari estensi; dichiarazione di morte civile contro i refrattarii, e inquisizione penale contro quelli trovati in armi nel territorio Modenese o Parmense	<i>Id.</i>	ivi
28.	142. ^{bis}	Creazione di un Reggimento Usseri sotto il titolo di <i>Usseri di Piacenza</i>	<i>Id.</i>	1215
"	142. ^{ter}	Aggregazione del Corpo delle Guide al Reggimento <i>Usseri di Piacenza</i>	<i>Id.</i>	ivi
30.	143.	Promulgazione della Legge Sarda 27 giugno 1850 sulle pensioni militari	<i>Id.</i>	561
Ottobre				
1.	144.	Divieto agli Stabilimenti e Corpi morali di acquistare immobili senza l'autorizzazione del Dittatore	<i>Id.</i>	ivi
"	145.	Soppressione degli assegni e delle pensioni concesse dal cessato Governo per odio alla libertà	<i>Rescritto Dittatoriale</i>	ivi
2.	146.	Apertura e condizioni del Prestito nazionale deliberato dall'Assemblea costituente	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
3.	147.	Promulgazione della Legge e del Regolamento Sardo 4 luglio 1857 sulle Università israelitiche	<i>Id.</i>	562
"	148.	Stabilimento dei concorsi per le nomine ai posti vacanti nella Università di Modena	<i>Id.</i>	565
"	149.	Estensione del Decreto di ripatrio 27 settembre 1859 alle già Guardie Nobili d'onore	<i>Id.</i>	564
"	150.	Riunione dell'Amministrazione dei beni gesuitici all'Amministrazione dei beni camerati	<i>Id.</i>	ivi
"	151.	Riordinamento dell'Amministrazione comunale sulle basi del sistema rappresentativo e della Legge sarda 7 ottobre 1848	<i>Id.</i>	ivi
"	152.	Riunione in battaglioni delle Compagnie di Guardia nazionale della Garfagnana	<i>Id.</i>	568
"	153.	Riunione in Legione dei battaglioni della Guardia nazionale di Castelnovo e suo Circondario in Garfagnana	<i>Id.</i>	ivi
4.	154.	Abrogazione delle Leggi del cessato Governo sull'alimentazione della prole illegittima, e soppressione dei relativi processi vertenti	<i>Id.</i>	566
"	155.	Promulgazione e modificazioni alle Leggi Sarde 24 dicembre 1836, 1 marzo e 21 dicembre 1850 sulle Opere pie	<i>Id.</i>	ivi
"	156.	Reintegra nei gradi ed ammissione alla pensione di riposo degli impiegati destituiti dal cessato Governo per titolo politico	<i>Id.</i>	568
"	157.	Concessione di mutuo al Comune di Carrara	<i>Id.</i>	ivi
6.	158.	Soppressione delle linee doganali, e promulgazione della Tariffa Sarda 9 luglio 1859	<i>Id.</i>	ivi
8.	159.	Estensione della Tariffa postale Sarda alle corrispondenze colle Romagne e colla Toscana	<i>Id.</i>	ivi

8.	160.	Demolizione dei ruderi del Forte di Rubiera	<i>Decreto Dittatoriale</i>	568
11.	161.	Stabilimento di una linea telegrafica tra Modena e Mirandola	<i>Id.</i>	569
13.	162.	Ripristinazione di altre Giusdicenze soppresse dal cessato Governo, e istituzione di una nuova in Zocca	<i>Id.</i>	ivi
"	162. ^{bis}	Istituzione di Commissioni reggimentali per una determinazione provvisoria dell'anzianità tra gli ufficiali, e relative norme di procedimento	<i>Decreto del Ministero della Guerra</i>	1215
17.	163.	Comminazione di pene per la celebrazione de'matrimonii contro al disposto dal Codice civile Estense	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
"	164.	Designazione del modo di pubblicazione del Codice di commercio Sardo, e proroga alla osservanza del medesimo	<i>Id.</i>	570
"	165.	Devoluzione immediata al Foro comune delle cause civili e penali vertenti ne'Tribunali ecclesiastici	<i>Id.</i>	ivi
"	166.	Deroga ad una Disposizione del cessato Governo sopra gli avvocati e procuratori	<i>Id.</i>	571
17.	167.	Sospensione del pagamento di alcuni assegni e pensioni concesse dal cessato Governo	<i>Decreto del Direttore delle Finanze</i>	ivi
18.	168.	Dispensa dal servizio e concessione di una indennità agli impiegati della soppressa Polizia	<i>Decreto Dittatoriale</i>	ivi
"	169.	Soppressione delle Guardie della già Polizia Estense, e concessione di una indennità alle Guardie della Casa di Forza della Saliceta	<i>Id.</i>	572
20.	170.	Soppressione del Convitto Legale Matematico di Reggio	<i>Id.</i>	573
"	171.	Erezione a Studio libero delle Scuole superiori già annesse al Liceo di Reggio	<i>Id.</i>	ivi
"	172.	Istituzione nell'Università di Modena di una Cattedra di farmaceutica	<i>Id.</i>	ivi
"	173.	Apertura nell'Università di Modena di un Corso di diritto pubblico interno	<i>Id.</i>	ivi
"	174.	Istituzione di un Corso di lezioni sulla Chimica agraria	<i>Id.</i>	574
21.	175.	Estensione della giurisdizione del Ministero di pubblica Istruzione a tutti gli Istituti scolastici, e riordinamento delle Università di Modena e Parma	<i>Id.</i>	ivi
22.	176.	Determinazione delle attribuzioni dei Rettori, Vice-rettori e Presidi presso le Università di Modena e Parma	<i>Id.</i>	ivi
"	177.	Determinazione delle attribuzioni degli Ispettori scolastici	<i>Id.</i>	ivi
24.	178.	Determinazione delle attribuzioni dei Provveditori agli Studi	<i>Id.</i>	ivi
25.	179.	Determinazione delle attribuzioni delle Deputazioni provinciali sopra le Scuole	<i>Id.</i>	ivi
"	180.	Svincolamento delle enfiteusi costituite anteriormente al Codice civile Estense	<i>Id.</i>	ivi
"	181.	Nuova forma del tabellionato notarile	<i>Id.</i>	575
27.	182.	Esenzione de' vigneti dal tributo prediale 1859	<i>Decreto del Direttore dell' Interno</i>	ivi
"	182. ^{bis}	Norme di procedimento per la occupazione e le riparazioni dei locali addetti ad alloggio militare	<i>Circolare del Ministero di Guerra</i>	1213
28.	183.	Ripristinazione dello stemma del Comune di Reggio	<i>Decreto Municipale</i>	575
29.	184.	Divieto di esportazione del nitro	<i>Decreto Dittatoriale</i>	576
30.	185.	Norme di esecuzione del Decreto 4 ottobre 1859 sulla reintegra degli impiegati destituiti dal cessato Governo per titolo politico	<i>Rescritto Dittatoriale</i>	ivi
Novembre				
4.	186.	Riconvocazione delle Assemblee costituenti di Modena e Parma	<i>Decreto Dittatoriale</i>	577
"	187.	Circoscrizione delle Giusdicenze di nuova istituzione	<i>Id.</i>	ivi

1859

Novembre

Pagina

5.	187. ^{bis}	Divieto di esenzione dalla leva delle già Guardie nobili e dei fratelli di soldati attivi dell'ex Duca . . .	<i>Nota del Ministero della Guerra</i>	1214
6.	188.	<i>Seduta</i> Ottava dell'Assemblea costituente — <i>Costituzione degli Uffici</i> — <i>Annunzio di un Messaggio del Dittatore</i>		578
7.	189.	<i>Seduta</i> Nona ed Ultima dell'Assemblea costituente — <i>Lettura del Messaggio Dittatoriale</i> — <i>Adozione della Proposta di legge pel conferimento della Reggenza delle Provincie Modenesi al Principe Eugenio Savoia-Carignano</i> — <i>Adozione dell'altra Proposta di legge per un dono nazionale al Cav. Farini</i> — <i>Dichiarazione di proroga e del successivo scioglimento dell'Assemblea</i>		ivi
9.	190.	Abolizione dei feudi, dei fedecommissi e delle primogeniture	<i>Decreto Dittatoriale</i>	581
12.	191.	Istituzione di una Società agraria	<i>Id.</i>	ivi
20.	192.	Promulgazione della Legge Sarda 13 luglio 1857 sulle enfiteusi e delle analoghe disposizioni del Codice civile Sardo	<i>Id.</i>	582
22.	193.	Aggregazione della Galleria nazionale, già Patatina, all'Accademia di belle Arti	<i>Id.</i>	585
24.	194.	Convalidazione e ricevibilità delle ipoteche stipulate nel Regno Sardo o nelle Provincie Unite sopra beni del territorio Modenese	<i>Id.</i>	584
26.	195.	Prolungamento per Aulla e Sarzana della linea telegrafica tra Parma e Pontremoli	<i>Id.</i>	ivi
30.	196.	Promulgazione della Legge Sarda 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza	<i>Id.</i>	ivi

Dicembre

4.	197.	Creazione di nuovi Comuni; modificazioni nella circoscrizione dei Comuni già esistenti, e disposizioni transitorie relative	<i>Id.</i>	585
5.	198.	Promulgazione della Legge Sarda 23 giugno 1853 sull'esercizio delle linee telegrafiche	<i>Id.</i>	603
"	199.	Reintegra di Giovanni Jacoli nel diritto alla totalità della pensione di riposo	<i>Id.</i>	604
"	200.	Allivazione di una strada dal Panaro alla postale Bolognese, e concorso del Governo nella spesa	<i>Id.</i>	ivi
16.	201.	Assegnazione degli Uffici ipotecari alle appartenenze del Ministero delle Finanze	<i>Id.</i>	605
19.	202.	Assegnazione degli Uffici del Censo alle appartenenze del Ministero delle Finanze	<i>Id.</i>	606
"	203.	Parificazione delle Guardie di finanza ai Preposti del Regno Sardo	<i>Id.</i>	ivi
23.	204.	Sospensione di pagamento d'alcuni assegni e pensioni concesse dal cessato Governo	<i>Decreto del Ministro delle Finanze</i>	ivi
28.	205.	Istituzione di una Cattedra di Economia politica nell'Università di Modena	<i>Decreto Dittatoriale</i>	608

1860

Gennaio

3.	206.	Autorizzazione al Monte di pietà in Reggio dell'impiego annuale di una somma per la fondazione e manutenzione di un Asilo infantile	<i>Decreto del Governatore</i>	609
4.	207.	Aumento della imposta fondiaria	<i>Id.</i>	ivi
8.	208.	Disposizioni transitorie per l'applicazione della Legge Sarda 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza	<i>Id.</i>	610
17.	209.	Ricognizione del <i>Crostolo</i> a Giornale ufficiale della Provincia di Reggio	<i>Id.</i>	611
21.	210.	Designazione dei Ricevitori delle imposte erariali e comunali nei Comuni di nuova creazione	<i>Decreto del Ministro delle Finanze</i>	ivi

1860

Gennaio

Pagina

23.	211.	Abolizione delle Società obbligatorie di mutuo soccorso contro gli incendi	<i>Decreto del Governatore</i>	611
31.	212.	Prefissione di un termine alla presentazione delle domande di compenso per danni politici	<i>Id.</i>	ivi
Febbraio				
7.	213.	Riordinamento dell' Accademia di Belle Arti in Carrara	<i>Id.</i>	ivi
8.	214.	Istituzione di una Cattedra di Anatomia patologica nella Università di Modena	<i>d.</i>	615
11.	213.	Soppressione delle Scuole universitarie di Reggio, e fondazione in essa Città di un Istituto tecnico agronomico	<i>Id.</i>	ivi
28.	216.	Proroga allo scioglimento delle Società obbligatorie di mutuo soccorso contro gl'incendi	<i>Id.</i>	ivi
29.	217.	Soppressione dei diritti di esportazione sui marmi	<i>Id.</i>	ivi
Marzo				
..	218.	Reintegra dell' impiegato Giuseppe Bergamini nel diritto alla totalità della pensione di riposo	<i>Id.</i>	ivi
1.	219.	Concessione di una pensione vitalizia per titolo politico alla Rosalia Duchier, vedova Franceschini	<i>Id.</i>	614
8.	220.	Riordinamento e pianta numerica del personale della Biblioteca Palatina	<i>Id.</i>	ivi
9.	221.	Traslazione in Reggio dell' Ufficio principale del Collegio elettorale di Rubiera	<i>Id.</i>	615
12.	222.	Conversione a carico dello Stato di un debito dei Comuni di Modena e Reggio	<i>Id.</i>	ivi
"	225.	Concessione di amnistia per i tumulti di Pontremoli e Zeri nel gennaio 1860	<i>Id.</i>	ivi
"	224.	Istituzione di nuovi Mandamenti	<i>Id.</i>	616

IV.

PROVINCIE ROMAGNOLE

1859

Maggio

12.	1.	Istituzione di una Giunta provvisoria di Governo in Bologna	<i>Proclama del Municipio</i>	619
"	2.	<i>Proclama</i> della Giunta provvisoria di Governo in Bologna		ivi
13.	3.	Nomina di un Intendente e di un Consiglio d' Intendenza per la Provincia di Bologna	<i>Decreto della Giunta di Governo</i>	620
"	4.	Scioglimento del Corpo dei Gendarmi, ed apertura dei ruoli per la formazione di un Corpo di Veliti	<i>Id.</i>	ivi
"	5.	Soppressione dei giornali e scritti politici; fondazione di un Giornale ufficiale col titolo <i>Monitore di Bologna</i>	<i>Id.</i>	ivi
"	6.	Apertura di arruolamenti per la Guerra d'indipendenza, e istituzione di apposita Commissione	<i>Id.</i>	ivi
"	7.	Istituzione di una Commissione consultiva per gli affari di finanza	<i>Id.</i>	621
"	8.	Conferma dei pubblici funzionarii	<i>Id.</i>	ivi
"	9.	Nuova intestazione degli atti pubblici, e sospensione degli atti giudiziali	<i>Id.</i>	ivi
"	10.	<i>Proclama</i> del Municipio di Ravenna, e sua adesione al Governo di Bologna sotto la Dittatura del Re di Sardegna		622

1859

Giugno

Pagina

14.	11. Proclama del Municipio d'Imola, e sua adesione al Governo di Bologna		622
"	12. Istituzione di una Guardia provvisoria della città di Bologna	<i>Decreto della Giunta di Governo</i>	ivi
"	13. Adesione di ex-Gendarmi al nuovo Governo, e relativo Proclama della Giunta provvisoria		625
16.	14. Condizioni di ammissione de' Volontarii nei ruoli per la Guerra di indipendenza	<i>Avviso della Commissione d'arruolamento</i>	ivi
17.	16. Abolizione del divieto di esportazione del bestiame e della carne salata; richiamo in osservanza della relativa tariffa	<i>Decreto della Giunta di Governo</i>	ivi
"	16. Sospensione di un Periodico di Bertinoro, intitolato <i>Il Vero Amico</i>	<i>Decreto della Giunta locale di Governo</i>	624
"	17. Conferma dei militari d'ogni arma nell'anzianità e nel grado	<i>Decreto della Giunta di Governo</i>	623
"	18. Istituzione di una Scuola speciale pei Tamburi, e condizioni di ammissione alla medesima	<i>Id.</i>	ivi
"	19. Ingiunzione di rilascio gratuito ai Volontarii dei certificati occorrenti alla loro iscrizione nei ruoli	<i>Avviso della Commissione d'arruolamento</i>	ivi
"	20. Istituzione di una Guardia cittadina in Fano; conferma degl'impiegati governativi; nuova intestazione degli atti pubblici, e nuova forma dei segni di tabellionato e dei suggelli d'ufficio	<i>Decreto della Giunta locale di Governo</i>	ivi
20.	21. Protesta del Sommo Pontefice Pio IX dinanzi al Collegio dei Cardinali contro gli atti e fatti politici occorsi nelle Province Romagnole		626
"	22. Istituzione di una Giunta provvisoria di Governo in Cesena	<i>Proclama del Municipio</i>	631
"	23. Proclama della Giunta provvisoria di Cesena		ivi
21.	24. Escarcerazione dei detenuti o condannati per titolo politico	<i>Circolare della Giunta di Governo</i>	652
"	25. Istituzione di una Giunta provvisoria di Governo in Sogliano	<i>Notificazione del Municipio</i>	ivi
"	26. Proclama della Giunta provvisoria di Governo in Sogliano		ivi
22.	27. Istituzione in Bologna di una Commissione per la ricezione delle offerte e sottoscrizioni relative alla Guerra d'indipendenza	<i>Decreto della Giunta centrale</i>	633
24.	28. Promulgazione del Codice penale militare Sardo	<i>Id.</i>	ivi
"	29. Invito della Giunta di Governo di Ravenna alla Giunta centrale di Bologna per la pubblicazione d'una protesta contro gli eccidii di Perugia	<i>Messaggio della Giunta locale di Governo</i>	654
"	30. Invito della Giunta di Governo di Forlì alla Giunta centrale di Bologna per la pubblicazione di una protesta contro gli eccidii di Perugia	<i>Id.</i>	ivi
"	31. Proclama della Giunta centrale di Governo sopra gli eccidii di Perugia		ivi
25.	32. Protesta della Giunta di Governo di Ferrara contro gli eccidii di Perugia	<i>Messaggio alla Giunta centrale</i>	653
27.	33. Restituzione alle famiglie dei Volontarii poveri dei pegni non eccedenti i trenta baiocchi	<i>Decreto della Giunta centrale</i>	ivi
"	34. Apertura di un arruolamento di Volontarii per la formazione di una colonna mobile in difesa di Bologna e delle Province Unite	<i>Avviso della Commissione d'arruolamento</i>	ivi
28.	35. Conservazione del grado e dell'anzianità ai funzionarii civili iscritti nei ruoli della colonna mobile o per la Guerra d'indipendenza	<i>Decreto della Giunta centrale</i>	656

1859

Giugno

Pagina

28.	36. Estensione delle pene della diserzione al Corpo dei Veliti	<i>Decreto della Giunta centrale</i>	656
"	37. Determinazione del corso legale della lira italiana, e ragguglio della medesima colla moneta pontificia	<i>Id.</i>	ivi
"	38. <i>Indirizzo</i> della Giunta centrale di Governo all'Imperatore Napoleone III		657
"	39. <i>Indirizzo</i> della Giunta centrale di Governo al Re Vittorio Emanuele II		ivi
29.	40. Istituzione di una batteria d'artiglieria, e condizioni di ammissione al servizio della medesima	<i>Id.</i>	ivi
"	41. Apertura dei ruoli per la formazione del nuovo Corpo dei Veliti, e condizioni dell'arruolamento	<i>Notificazione della Giunta centrale</i>	658
30.	42. <i>Proclama</i> e Notificazione della Giunta centrale di Governo sull'esito dei Messaggi a Napoleone III ed a Vittorio Emanuele II		640
"	43. <i>Lettera</i> del conte Camillo di Cavour		ivi
"	44. Istituzione di una Commissione di rimonta pel servizio militare	<i>Notificazione della Giunta centrale</i>	ivi

Luglio

1.	45. Dichiarazione di diserzione contro le assenze o l'abbandono del servizio militare	<i>Decreto della Giunta centrale</i>	641
2.	46. Assegnazione al Corpo dei Veliti delle competenze dei Carabinieri reali	<i>Id.</i>	641
6.	47. Invito ai Bolognesi per la prestazione gratuita di alloggi militari	<i>Proclama della Giunta centrale</i>	ivi
"	48. Invito al Clero onde promuova gli arruolamenti per la Guerra d'indipendenza	<i>Circolare dell'Intendente di Bologna</i>	642
"	49. Devoluzione alla Giunta centrale di Governo della vigilanza sopra gl'Istituti scolastici	<i>Decreto della Giunta centrale</i>	645
7.	50. Scioglimento della Commissione centrale e istituzione di nuovi Uffici d'arruolamento	<i>Id.</i>	ivi
8.	51. Riordinamento del servizio sulle licenze di caccia e di ritenzione d'armi	<i>Notificazione della Direzione di Polizia</i>	644
9.	52. Riduzione temporanea dei dazi sulle merci giacenti in dogana	<i>Decreto della Giunta centrale</i>	ivi
11.	53. <i>Proclama</i> della Giunta centrale di Governo sul prossimo arrivo di un Commissario straordinario del Governo Sardo		ivi
"	54. <i>Proclama</i> del Commissario straordinario Sardo, Massimo d'Azeglio		ivi
14.	55. Altro <i>Proclama</i> della Giunta centrale di Governo, e notificazione delle sue demissioni		646
15.	56. Costituzione di una nuova Amministrazione centrale, e nomina di Ministri interinali	<i>Notificazione del Commissario</i>	647
"	57. Istituzione di un Consiglio di Stato	<i>Id.</i>	ivi
16.	58. Nuova intestazione degli atti pubblici	<i>Decreto Pro-Commissariale</i>	648
"	59. Scioglimento de' Magistrati comunali, e istituzione di Commissioni municipali provvisorie	<i>Id.</i>	ivi
18.	60. Organico e attribuzioni del Consiglio di Stato	<i>Id.</i>	649
20.	61. Istituzione e nomina di Commissarii straordinarii in Ferrara, Forlì e Ravenna	<i>Id.</i>	650
"	62. Istituzione di una Guardia nazionale	<i>Id.</i>	ivi
"	63. Riordinamento dell'Amministrazione comunale sulle basi del sistema elettivo	<i>Id.</i>	651
23.	64. Modificazioni alla Tariffa daziaria	<i>Id.</i>	661

1859

Luglio

Pagina

25.	65. Determinazione e riparto della settima rata d'imposta prediale; creazione di un Debito nazionale di sei milioni	<i>Decreto Pro-Commissariale</i>	662
»	66. Schiarimenti intorno al Decreto di apertura del Prestito o Debito nazionale di sei milioni	<i>Circolare Ministeriale</i>	665
»	67. Attribuzione delle Opere pie alle competenze del Potere civile	<i>Decreto Pro-Commissariale</i>	664
»	68. Ordinamento della Guardia nazionale	<i>Decreto Ministeriale</i>	665
26.	69. Esonerazione dei Governatori o Giudicenti dagli uffici amministrativi e politici; istituzione di Sotto-Intendenti	<i>Decreto del Pro-Commissario</i>	670
28.	70. Schiarimenti al Decreto sulle competenze del Potere civile in materia di pubblica beneficenza, e norme per la sua applicazione	<i>Circolare Ministeriale</i>	ivi
29.	71. Abolizione delle Leggi civili e processuali del cessato Governo; richiamo in osservanza dei Codici di Napoleone I	<i>Decreto del Pro-Commissario</i>	671
»	72. <i>Proclama</i> del Commissario Straordinario Sardo, e notificazione del suo ritiro		672
»	73. Soppressione dell'Amministrazione dei Lotti, e richiamo in vigore sulla materia del Regolamento del Regno d'Italia	<i>Decreto del Pro-Commissario</i>	ivi
»	74. Istituzione in Bologna di una Commissione municipale provvisoria	<i>Proclama della stessa Commissione</i>	675
30.	75. Soppressione delle Prepositure del bollo straordinario; ricostituzione degli Uffici di bollo, registro ed ipoteche	<i>Decreto del Pro-Commissario</i>	ivi
»	76. Riduzione dei prezzi del sale	<i>Id.</i>	674
»	... Istruzioni al Marchese Carlo Bevilacqua, inviato del Governo presso Napoleone III	(in nota)	ivi
»	... Istruzioni al cavaliere Emanuele Marliani inviato del Governo presso il Gabinetto Inglese	(in nota)	675
»	77. Invito ai Capi di Provincia di promuovere le sottoscrizioni delle Amministrazioni di Luoghi Pii al Prestito nazionale	<i>Circolare Ministeriale</i>	ivi
Agosto			
2.	78. <i>Proclama</i> del Consiglio dei Ministri, e Notificazione della istituzione di un Consiglio di Governo		676
6.	79. <i>Proclama</i> del Governatore Generale delle Romagne, Lionnetto Cipriani		677
»	80. <i>Messaggio</i> del Governatore Generale alla Guardia nazionale		678
»	81. <i>Messaggio</i> del Governatore Generale all'Esercito		ivi
»	82. Nuova intestazione degli atti pubblici	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
»	83. Istituzione di Intendenze in Ferrara, Ravenna e Forlì	<i>Id.</i>	ivi
8.	84. Istruzioni ai Capi di Provincia intorno alle elezioni dei Deputati all'Assemblea costituente	<i>Circolare del Ministro dell'Interno</i>	679
»	85. Indizione dei Comizi per la elezione dei Deputati ad un'Assemblea costituente; norme relative a tale elezione	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
9.	86. Istituzione di una Giurisdizione in Meldola	<i>Id.</i>	685
10.	87. Parificazione dei cittadini, senza distinzione di culto, nei diritti civili e politici	<i>Id.</i>	ivi
11.	88. Destituzione del Vescovo di Bologna, Pietro Trombetta, dalla carica di Membro del Corpo universitario	<i>Id.</i>	684
16.	89. Istituzione d'una Commissione per lo studio e la compilazione di un Regolamento sanitario marittimo	<i>Id.</i>	ivi

1859

Agosto

			Pagina
19.	90. Restituzione al Comune di Buoncuore della denominazione di <i>Crevalcuore</i>	<i>Dispaccio del Ministro dell'Interno</i>	684
»	91. Istituzione di Congregazioni di carità e devoluzione alle medesime dell'amministrazione delle Opere pie	<i>Decreto Governativo</i>	685
20.	92. Circoscrizione dei Collegi per la elezione dei Deputati all'Assemblea costituente	<i>Atto del Ministro dell'Interno</i>	688
22.	93. Eccitamenti alle elezioni dei Deputati per l'Assemblea Costituente, e dichiarazione dello scopo di tali elezioni	<i>Circolare del Ministro dell'Interno</i>	690
»	94. Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di una riforma delle Tariffe del dazio consumo	<i>Rescritto del Governatore</i>	695
24.	95. Convocazione dei Collegi elettorali per la nomina dei Deputati all'Assemblea costituente	<i>Decreto Governativo</i>	694
25.	96. Convocazione dell'Assemblea costituente in Bologna . .	<i>Id.</i>	695
27.	97. Proroga all'osservanza dei Codici Napoleonici; richiamo in vigore del Regolamento giudiziario 13 giugno 1806	<i>Id.</i>	ivi
»	98. Istituzione di un Tribunale di cassazione con sede in Bologna	<i>Id.</i>	ivi
»	99. Determinazione di una nuova ed unica Tariffa per le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie	<i>Id.</i>	696
30.	100. Abolizione dei francobolli del cessato Governo, ed emissione di nuovi	<i>Id.</i>	697
31.	101. Modificazioni alle Leggi civili, penali e giudiziarie del cessato Governo; abolizione del Contenzioso amministrativo; organico della Corte di cassazione; riattivazione dei termini giudiziari sospesi col Decreto 13 giugno 1859	<i>Id.</i>	ivi

Settembre

1.	102. Condizioni di ammissione dei Volontarii nel nuovo Corpo dei Carabinieri, e determinazione delle relative paghe	<i>Decreto del Ministro della Guerra</i>	700
»	103. <i>Seduta Prima dell'Assemblea costituente — Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza — Messaggio del Governatore Generale — Messaggio del Gerente la Sezione dell'Interno — Divisione dell'Assemblea in Sezioni</i>		702
3.	104. <i>Seduta Seconda dell'Assemblea costituente — Verificazione dei poteri — Costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza — Lettura di una Proposta di legge sulla esclusione del Governo Pontificio dalle Romagne — Voto di ringraziamento al cessato Ufficio provvisorio di Presidenza</i>		707
6.	105. Comminatorie contro le prevaricazioni di pubblici funzionarii	<i>Circolare del Ministro delle Finanze</i>	710
»	106. <i>Seduta Terza dell'Assemblea costituente — Relazione sulla Proposta di legge per la decadenza del Governo Pontificio — Adozione unanime di essa — Presa in considerazione di altra Proposta di legge per l'annessione delle Romagne al Regno costituzionale Sardo</i>		714
7.	107. Riconvocazione dei Collegi elettorali di Castel San Pietro e del Sasso	<i>Decreto Governativo</i>	716
»	108. <i>Seduta Quarta dell'Assemblea costituente — Lettura della Relazione sulla Proposta di legge per l'annessione delle Romagne al Regno Sardo — Adozione unanime della Proposta — Presentazione ed approvazione di un Indirizzo all'Imperatore de' Francesi ed al Re di Sardegna in favore anche delle Marche, dell'Umbria e della Venezia</i>		ivi
9.	109. Modificazioni alla Tariffa daziaria doganale	<i>Decreto Governativo</i>	719
10.	110. <i>Seduta Quinta dell'Assemblea costituente — Lettura della Relazione sulla Proposta di legge per la costi-</i>		

1859
Settembre

Paggia

		<i>tuzione di un Potere esecutivo e la conferma del medesimo nel cav. Lionetto Cipriani — Adozione della detta Proposta — Lettura del Decreto di proroga dell'Assemblea</i>	724
10.	111.	Promulgazione del Decreto dell'Assemblea costituente sulla concessione di poteri straordinarii al Governatore Generale	727
		<i>Decreto Governativo</i>	
»	112.	Proroga dell'Assemblea costituente	728
		<i>Id.</i>	
16.	113.	Ricognizione del Debito pubblico delle Romagne, e istituzione di una Commissione per la revisione dei titoli relativi	ivi
18.	114.	Restrizioni alla esportazione dei vini e cereali	729
		<i>Id.</i>	
19.	115.	Costituzione della Commissione di revisione dei titoli del Debito pubblico	ivi
		<i>Id.</i>	
20.	116.	Accettazione e promulgazione della Convenzione telegrafica di Berna, del 1° settembre 1858	750
		<i>Id.</i>	
21.	117.	Unione del Contingente delle Romagne all'Esercito della Lega	ivi
		<i>Id.</i>	
24.	118.	Costituzione della Commissione centrale di ammortizzazione del Prestito nazionale di sei milioni	751
		<i>Id.</i>	
26.	119.	Dichiarazione del Decreto 18 settembre 1859 sulla esportazione dei vini e cereali	752
		<i>Id.</i>	
27.	120.	Stabilimento di una tassa fissa per talune iscrizioni e trascrizioni ipotecarie	ivi
		<i>Id.</i>	
30.	121.	Riordinamento delle Facoltà universitarie di Bologna	754
»	122.	Determinazione degli stipendi dei Professori insegnanti e Dottori collegiati dell'Università di Bologna	740
		<i>Id.</i>	
Ottobre			
1.	123.	Proclama del Ministro dell'Interno sull'accettazione per parte di Vittorio Emanuele II del voto di annessione al Regno Sardo	740
»	124.	Nuova intestazione degli atti pubblici; inaugurazione dello stemma di Casa Savoia; nuova formola di giuramento dei pubblici ufficiali	741
		<i>Decreto Governativo</i>	
»	125.	Ricognizione di diritti e parità di trattamento fra cittadini delle Provincie Unite edell'Italia centrale	ivi
		<i>Id.</i>	
»	126.	Adozione della moneta decimale; ragguglio della medesima, di conio Sardo e Francese, colla moneta del cessato Governo	742
		<i>Id.</i>	
3.	127.	Ammissione a pagamento di talune rendite del Debito pubblico	745
		<i>Avviso del Ministro delle Finanze</i>	
»	128.	Norme e condizioni di ammissione ai corsi di studi nell'Università di Bologna	744
		<i>Notificazione del Ministro di pubblica Istruzione</i>	
»	129.	Promulgazione delle Leggi sanitarie del Regno Sardo; approvazione di nuovi Regolamenti sulle attribuzioni e sopra gli Uffici di sanità marittima e continentale	745
		<i>Decreto Governativo</i>	
»	...	<i>Mémoire adressé par le Gouvernement des Romagnes aux Puissances et aux Gouvernements de l'Europe</i>	ivi
		<i>(in nota)</i>	
4.	130.	Ordinamento e pianta numerica del Personale degli Uffici di sanità marittima e continentale	752
		<i>Decreto Governativo</i>	
»	131.	Costituzione del personale del Consiglio superiore, dell'Ispettorato, e degli altri Uffici di sanità marittima e continentale	754
		<i>Id.</i>	
5.	132.	Divieto di esportazione negli Stati pontificii del nitro e delle polveri sulfuree	755
		<i>Id.</i>	
»	133.	Soppressione delle Dogane ai confini Modenese e Toscano; promulgazione delle Leggi e Tariffe doganali Sarde	756
		<i>Id.</i>	

		Pagina
»	134. Parificazione delle Guardie doganali ai Preposti di finanza del Regno Sardo	757
»	135. Stabilimento di una doppia divisa per la Guardia nazionale	ivi
6.	136. Abolizione della carta da bollo del cessato Governo; istituzione di una nuova, e discipline relative	758
8.	137. Introduzione del sistema metrico decimale nei pesi e nelle misure	759
11.	138. Stabilimento di una linea doganale al confine Pontificio	762
12.	138. ^{bis} Concessione della divisa speciale alla Guardia nazionale di Bologna	1215
»	138. ^{ter} Istituzione di uno Squadrone di cavalleria nella Guardia nazionale di Bologna	ivi
15.	139. Riordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza	765
21.	140. Scioglimento dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, e istituzione di una Commissione pel suo riordinamento	769
22.	141. Sommario delle condizioni interne ed esterne delle Romagne; norme di condotta politica delle Autorità provinciali e comunali	ivi
25.	142. Riordinamento della istruzione pubblica e delle Autorità scolastiche	772
26.	143. Nomina di nuovi Membri presso la Commissione di ammortizzazione del Prestito nazionale	780
»	144. Determinazione delle attribuzioni del Consiglio superiore di Istruzione pubblica, del Consultore legale, e dell'Ispettore generale per le Scuole secondarie ed elementari	781
27.	145. Nuova tariffa delle corrispondenze e spedizioni postali pel Regno Sardo e le Provincie Unite	785
»	146. Raggiungimento in moneta italiana dei francobolli postali del cessato Governo	784
31.	147. Esonerazione dei Comuni e delle Provincie dalle spese di casermaggio, e aumento di un decimo sulla imposta prediale	785
»	148. Norme ed istruzioni per l'ammissione degli studenti nell'Università di Bologna	786
Novembre		
1.	... Nota circolare del Governo a' suoi Agenti all'Estero	787
2.	149. Dichiarazione di competenza dell'Autorità ecclesiastica nell'insegnamento della Facoltà teologica	ivi
»	150. Riconvocazione dell'Assemblea costituente	789
4.	151. Dichiarazione di reato e delle relative pene pei guasti ai pubblici monumenti	790
»	152. Sommario della situazione finanziaria delle Romagne dappoi il 12 giugno 1859	792
6.	153. Seduta Sesta dell'Assemblea costituente — Rinnovazione degli Uffici — Annunzio di una comunicazione del Governo	802
7.	154. Seduta Settima dell'Assemblea costituente — Relazione e adozione della Proposta di legge per la nomina del Principe Eugenio di Savoia Carignano a Reggente delle Romagne con pieni poteri — Relazione del Ministro degli Affari esteri sulle cose operate durante la proroga dell'Assemblea — Presentazione delle dimissioni del Governatore	805

1859

Novembre

Pagina

7.	155. Promulgazione del Decreto dell'Assemblea con cui è conferita la reggenza delle Romagne al principe Eugenio di Savoia Carignano	<i>Decreto Governativo</i>	807
8.	156. <i>Seduta Ottava ed Ultima dell'Assemblea costituente — Relazione e adozione della Proposta di legge per l'accettazione delle dimissioni del Governatore Generale, la concessione del governo delle Romagne con pieni poteri al Dittatore di Parma e Modena, e la proroga dell'Assemblea — Dichiarazione di detta proroga</i>		ivi
9.	157. Promulgazione del Decreto dell'Assemblea, con cui è temporariamente investito del Governo delle Romagne il Dittatore delle Provincie Parmensi e Modenesi	<i>Decreto Governativo</i>	809
»	158. <i>Proclama del nuovo Governatore Generale delle Romagne, cavaliere Luigi Farini</i>		810
10.	159. Soppressione dei Ministeri degli Affari esteri e della Guerra	<i>Decreto Governativo</i>	811
11.	160. Divieto ai Corpi morali dell'acquisto e della alienazione di stabili senza l'approvazione governativa	<i>Id.</i>	ivi
»	161. Reintegra nei gradi ed ammissione alla pensione di riposo degli Impiegati destituiti per titolo politico dal 1° gennaio 1821 in poi	<i>Id.</i>	812
»	162. Abolizione dei feudi, delle primogeniture e d'altre sostituzioni fidecommissarie	<i>Id.</i>	815
»	163. Soppressione del Segretariato Generale del Governo	<i>Id.</i>	ivi
»	164. Abolizione del bollo sui Giornali	<i>Id.</i>	ivi
14.	165. Promulgazione dello Statuto costituzionale del Regno Sardo	<i>Id.</i>	814
»	166. Abolizione del Tribunale della Sacra Inquisizione e Sant'Uffizio	<i>Id.</i>	ivi
»	167. Soppressione della giurisdizione ecclesiastica nelle interdizioni e nomine di Economi, Consulenti od Amministratori	<i>Id.</i>	815
16.	168. Decretazione di una raccolta di documenti sul mal Governo pontificio	<i>Id.</i>	ivi
»	169. Concessione della libera estrazione del grano turco	<i>Id.</i>	816
»	170. Stanziamento nel Bilancio 1859 di lire 500,000 per opere di fortificazione in Bologna	<i>Id.</i>	ivi
18.	171. Divieto delle disposizioni fiduciarie, e prefissione di un termine alla dichiarazione delle fiducie di già defunti	<i>Id.</i>	ivi
20.	172. Promulgazione e modificazioni alla Legge Sarda 25 agosto 1848 di soppressione della Compagnia di Gesù	<i>Id.</i>	817
»	173. Promulgazione della Legge Sarda 9 aprile 1850 sull'abolizione dei privilegi di foro ecclesiastico, di immunità e d'asilo	<i>Id.</i>	819
24.	174. Promulgazione del reale Decreto Sardo 13 novembre 1857 sui passaporti, e delle relative Istruzioni	<i>Id.</i>	820
»	175. Assegnazione di una pensione mensile sui beni della soppressa Compagnia di Gesù ai sacerdoti Luigi Rivalta e Michele Samaritani	<i>Id.</i>	ivi
26.	176. Concessione di un soprassoldo ai Presidenti e Vicepresidenti dei Tribunali di prima istanza	<i>Id.</i>	821
»	177. Soppressione della carica di Notaio coadiutore	<i>Id.</i>	ivi
29.	178. Istituzione di un pubblico Ministero presso tutti i Tribunali	<i>Id.</i>	822
30.	179. Istituzione di una commissione consultiva sopra le domande di indennizzo degli impiegati destituiti per titolo politico dal cessato Governo	<i>Id.</i>	ivi
»	180. Nuove norme e discipline per la fabbricazione delle carte da giuoco	<i>Id.</i>	825

1859

Dicembre

Pagina

1.	181.	Abrogazione delle Leggi pontificie sui reali politici e sulle giurisdizioni eccezionali	<i>Decreto Governativo</i>	826
»	182.	Abrogazione delle Leggi pontificie sull'arresto personale in materia civile	<i>Id.</i>	ivi
»	183.	Ricostituzione delle Camere di commercio	<i>Id.</i>	827
2.	184.	Decretazione di una Raccolta ufficiale degli Atti del Governo dal 12 giugno all' 8 dicembre 1859	<i>Id.</i>	830
5.	185.	Attivazione di una strada dal Panaro alla Postale bolognese; relativa dichiarazione di utilità pubblica, e concorso del Governo nella spesa	<i>Id.</i>	ivi
7.	186.	Mantenimento provvisorio dei Segretariati Generali di Dicastero in Bologna e Parma	<i>Id.</i>	ivi
»	187.	Approvazione della Convenzione Gonzales e Tatti di Milano per la costruzione di una ferrovia da Castel Bolognese a Ravenna; testo della Convenzione	<i>Id.</i>	ivi
14.	188.	Prefissione di un termine alla presentazione delle domande di reintegra degli Impiegati destituiti per causa politica dal cessato Governo	<i>Id.</i>	835
28.	189.	Determinazione di nuovi prezzi di vendita del sale e del tabacco, e ragguglio dei medesimi a peso e moneta decimale	<i>Notificazione Ministeriale</i>	ivi
30.	190.	Soppressione dei Segretariati Generali di Bologna e Parma	<i>Decreto Governativo</i>	834
»	191.	Parificazione dei prezzi della carta bollata a diritto fisso ai prezzi della simile carta Piemontese	<i>Id.</i>	ivi
31.	192.	Dichiarazione d'urgenza per le espropriazioni occorrenti alle opere di fortificazione in Rimini e Bologna	<i>Id.</i>	835

1860

Gennaio

3.	193.	Riordinamento provvisorio delle due Direzioni di finanza in Bologna; ricostituzione e nuove attribuzioni della Depositeria governativa presso la Banca delle Romagne	<i>Decreto del Ministro delle Finanze</i>	ivi
4.	194.	Divieto al Convento delle suore Terziarie Francescane in Ferrara dell'accettazione di una eredità	<i>Decreto Governativo</i>	836
8.	195.	Promulgazione della Legge Sarda 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza	<i>Id.</i>	837
14.	196.	Enumerazione e descrizione dei Boni del Prestito nazionale 25 luglio 1859; norme e cautele per la loro emissione, distribuzione e consegna	<i>Notificazione del Ministro delle Finanze</i>	ivi
16.	197.	Autorizzazione al Conservatorio delle Orfane abbandonate in Rimini per l'accettazione di un'eredità	<i>Decreto Governativo</i>	839
17.	198.	Coniazione di monete nella Zecca di Bologna secondo il sistema decimale	<i>Id.</i>	ivi
20.	199.	Riunione in Battaglione delle Compagnie di Guardia nazionale dei Comuni di Casola Valsenio, Fontana, Castel del Rio, Tossignano e Borgo	<i>Id.</i>	840
»	200.	Riunione in Battaglione delle Compagnie di Guardia nazionale dei Comuni di Savignano, Longiano, Gatteo, Gambettola e San Mauro	<i>Id.</i>	841
23.	201.	Chiusura del Prestito nazionale delle Romagne; abolizione della tassa detta <i>del vino</i>	<i>Id.</i>	ivi
25.	202.	Istituzione di Scuole normali in Bologna e Parma per le allieve maestre	<i>Id.</i>	842
28.	203.	Ampliamento delle competenze della Dogana di Cattolica	<i>Avviso Ministeriale</i>	ivi
»	204.	Promulgazione e modificazioni alle Leggi ed ai Regolamenti Sardi sulla Guardia nazionale	<i>Decreto Governativo</i>	843
29.	205.	Autorizzazione di opere edilizie in Bologna	<i>Id.</i>	ivi
30.	206.	Dichiarazione di pubblica utilità per talune opere di abbellimento in Bologna	<i>Id.</i>	844

1860

Febbraio

Pagina

1.	207.	Cessione al Comune di Bologna del Palazzo di residenza dell'Autorità municipale	<i>Decreto Governativo</i>	844
»	208.	Rettificazione e conferma di un precedente Decreto di concessione di un sussidio mensile alla Colomba Castagnoli	<i>Id.</i>	845
3.	209.	Approvazione di opere di adattamento e d'ampliamento del Porto Corsini a Ravenna, e stanziamento nel Bilancio di apposito fondo	<i>Id.</i>	ivi
»	210.	Dispensa di Aristide Bucci dall'obbligo impostogli come legatario di recarsi agli studi in Roma	<i>Id.</i>	847
4.	211.	Istituzione in Bologna di un Ricovero di mendicizia, ed assegnazione al medesimo del locale detto di <i>San Bernardino</i>	<i>Id.</i>	848
9.	212.	Istituzione di due Cattedre di chimica nella Università di Bologna	<i>Id.</i>	ivi
»	215.	Preffissione di un termine ai direttarii dei fondi enfiteutici per la loro voltura sui registri catastali	<i>Decreto del Ministro delle Finanze</i>	849
10.	214.	Istituzione di Cattedre di filologia antica e moderna nell'Università di Bologna	<i>Decreto Governativo</i>	850
11.	215.	Assegnazione al professore Antonio Bertoloni di una pensione di riposo eguale al nuovo soldo dei Professori di Bologna	<i>Id.</i>	851
14.	216.	Fondazione e ordinamento di un Istituto tecnico agronomico in Forlì	<i>Id.</i>	ivi
»	217.	Costituzione dell'Ateneo di Ferrara in Università libera	<i>Id.</i>	852
»	218.	Istituzione e ordinamento di una Scuola tecnica in Ferrara per il Corpo del Genio civile; testo del Regolamento per detta Scuola	<i>Id.</i>	855
16.	219.	Imputazione sulle rendite della cessata Compagnia di Gesù nelle Provincie Modenesi delle pensioni concesse ai sacerdoti Rivalta e Samaritani	<i>Id.</i>	862
»	220.	Approvazione di un'opera edilizia nel Comune di Budrio	<i>Id.</i>	ivi
19.	221.	Stabilimento di una stazione telegrafica in Lugo	<i>Id.</i>	ivi
20.	222.	Approvazione di una pianta di fortificazioni in Bologna e stanziamento della relativa somma nel Bilancio 1860	<i>Id.</i>	865
»	225.	Divieto ai capi contabili di ricevere moneta di rame non decimale	<i>Circolare del Ministro delle Finanze</i>	ivi
21.	224.	Stabilimento di un faro al Porto Corsini in Ravenna	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
22.	225.	Emissione di una nuova carta da bollo a diritto fisso	<i>Id.</i>	864
26.	226.	Designazione del <i>Monitore di Bologna</i> a Giornale ufficiale	<i>Id.</i>	865
28.	227.	Riunione in due Battaglioni della Guardia nazionale dei Comuni componenti i Mandamenti di Sarsina e Sogliano	<i>Id.</i>	ivi
Marzo				
1.	228.	Ampliamento della Strada Emilia pel tratto entro Cesena; dichiarazione di utilità pubblica delle relative opere, e contributo del pubblico Erario nella spesa	<i>Id.</i>	ivi
»	229.	Istituzione di un Convitto pei figli del Fovero in Cesena, ed applicazione al medesimo delle rendite del patrimonio Masini	<i>Id.</i>	866
»	230.	Approvazione di una Società di mutuo soccorso tra i caffettieri della Città e Provincia di Bologna	<i>Id.</i>	867
4.	231.	Apertura di una strada in Ferrara, denominanda <i>San Martino</i> , e stanziamento nel Bilancio dello Stato di apposita somma per contributo nella spesa	<i>Id.</i>	868

		Pagina
4.	232. Assegnazione di fondi per l'ampliamento del Gabinetto di notomia patologica nella Università di Bologna	Rescritto Governativo 869
"	233. Assegnazione di fondi per acquisto di libri ad uso della Biblioteca universitaria di Bologna	Id. ivi
"	234. Assegnazione di fondi per provviste al Museo d'Ostetricia nella Università di Bologna	Id. ivi
"	235. Assegnazione di fondi per lavori e provviste nell'Orto botanico dell'Università di Bologna	Id. 870
"	236. Assegnazione di fondi per ampliamento del Laboratorio anatomico nella Università di Bologna	Id. ivi
"	237. Assegnazione di fondi per provviste al Gabinetto di anatomia comparata nella Università di Bologna	Id. ivi
"	238. Assegnazione di fondi per acquisti in servizio del Museo di Storia naturale presso l'Università di Bologna	Id. ivi
"	239. Assegnazione di fondi per lavori e provviste in servizio del Gabinetto di Fisica presso l'Università di Bologna	Id. ivi
"	240. Assegnazione di fondi per lavori e provviste in servizio del Museo di Antichità nell'Università di Bologna	Id. ivi
7.	242. Reintegra del caffè Oreste Biancoli nell'antico grado e stipendio di Direttore Generale di pubblica sicurezza della Provincia di Bologna	Decreto Governativo ivi
"	243. Rimborso al Comitato di Forlì delle somme da esso erogate per arruolamento di Volontarii durante la guerra del 1859	Id. 874
"	244. Designazione del Giornale <i>L'Adriatico</i> a Giornale ufficiale della Provincia di Ravenna	Id. ivi
8.	245. Istituzione di nuove Cattedre nella Università di Bologna	Id. 872
9.	246. Rimborso al Comune di Bologna di alcuni crediti verso il cessato Governo e delle spese militari per esso incontrate dal novembre 1859 in poi	Id. 875
10.	248. Riordinamento degli Ospedali di Bologna; testo del nuovo Statuto	Id. ivi
"	249. Istituzione di un Ricovero di mendicità in Bologna; ed approvazione dell'annesso Regolamento	Id. 877
"	250. Istituzione di una casa di Lavoro per mendicanti invalidi in Bologna, ed approvazione dell'annesso Regolamento	Id. 884
12.	251. Istituzione di nuovi Mandamenti	Id. 887
"	252. Istituzione di una Commissione per lo studio dei lavori di scolo del Polesine di San Giorgio e di una migliore navigazione del Po di Volano	Id. ivi
13.	253. Dichiarazione di urgenza e di utilità pubblica dei lavori di costruzione d'una Chiusa nel torrente Santerno	Id. 888
14.	254. Approvazione e stanziamento dei fondi per l'armamento delle Piazze di Bologna e Piacenza	Id. ivi
15.	255. Istituzione di una Commissione per lo studio di un progetto di miglioramento del Porto di Rimini	Id. ivi
16.	256. Delegazione al Consiglio dei Ministri della facoltà di statuire sulle domande degli Impiegati destituiti o pregiudicati dal cessato Governo	Id. 889

V.

PROVINCIE PARMENSÌ, MODENESI e ROMAGNOLE

1859

Agosto		Pagina
10.	1. Costituzione di una Lega politica e militare fra il Governo delle Provincie Modenesi e quello della Toscana	893
"	2. Accessione del Governo delle Romagne alla Lega dei Governi Toscano e Modenese	894
Settembre		
3.	3. Accessione del Governo delle Provincie Parmensi alla Lega fra i Governi di Toscana, di Modena e delle Romagne	ivi
19.	4. Organico e attribuzioni del Comando Supremo dell'Esercito della Lega	895
"	5. Nomina del Luogotenente Generale Manfredo Fanti a Comandante Supremo delle truppe della Lega	897
24.	6. <i>Proclama</i> del Comandante Supremo dell'Esercito della Lega	ivi
»	7. <i>Proclama</i> e invito del Comandante Supremo ai già Volontari dell'Esercito Sardo di arruolarsi in quello della Lega	898
26.	8. Ordinamento del servizio nell'Esercito della Lega; stabilimento del Quartier Generale in Modena	ivi
27.	9. Nomina di Giuseppe Garibaldi a Comandante in 2° e di Carlo Mezzacapo a Capo di Stato Maggiore delle Truppe della Lega	900
Ottobre		
1.	9. ^{bis} Istituzione e ordinamento di una Casa militare di Trasporto in Modena	1216
5.	10. Istituzione di una <i>Scuola militare dell'Italia centrale</i> con sede in Modena; condizioni di ammissione nella medesima; pianta numerica del suo Personale	901
11.	11. <i>Proclama</i> del Comandante Supremo dell'Esercito della Lega sull'eccidio dell'Anviti in Parma, e notificazione della nomina del Generale Ribotti a Comandante Generale delle truppe nella detta Città e Provincia	902
15.	12. Prefissione di un termine ai reduci dall'Esercito Sardo, non iscritti in Corpi militari, per l'abbandono di ogni distintivo militare	905
Novembre		
3.	13. Nomine interinali del Generale Garibaldi a Comandante in Capo dell'Esercito della Lega, e del Generale Ribotti a Comandante delle Truppe Modenesi e Parmensi	ivi
12.	14. <i>Messaggio</i> del Principe Eugenio di Savoia Carignano alle Deputazioni dell'Italia centrale, e sua accettazione della Reggenza delle Provincie Parmensi, Modenesi e Romagnole	ivi
16.	15. Norme e condizioni di arruolamento nell'Esercito della Lega; prescrizione di Elenchi dei militari in attività di servizio	ivi
19.	16. <i>Messaggio</i> del Cav. Luigi Farini, Dittatore delle Provincie Parmensi e Modenesi e Governatore generale delle Romagne, alle tre Assemblee costituenti dell'Emilia	904
21.	17. Determinazione della forma estrinseca da osservarsi nelle richieste di trasporti militari	906
»	18. Divieto della divisa militare ai non investiti di grado militare	907

1859

Novembre

Pagina

27.	19.	Fissazione della competenza del combustibile per le truppe nella stagione invernale	<i>Ordinanza Ministeriale</i>	907
"	20.	Divieto di riammissione nell'Esercito della Lega dei militari già congedati	<i>Ordine del Giorno</i>	908
28.	21.	Nomina di Carlo Mezzacapo Capo dello Stato Maggiore, a Gerente provvisorio della Sezione della Guerra per le Romagne	<i>Id.</i>	ivi
30.	22.	Costituzione di un Governo dell'Emilia con sede in Modena; soppressione delle Amministrazioni centrali di Parma, Modena e Bologna, e dei Consigli di Stato di Parma e Bologna	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	23.	Istituzione di una Commissione legislativa per l'assimilazione degli istituti dell'Emilia a quelli dello Stato Sardo	<i>Id.</i>	909

Dicembre

3.	24.	Richiamo alle disposizioni del Codice penale militare Sardo sugli eccitamenti alla diserzione od all'ammunimento	<i>Notificazione del Comandante Supremo</i>	910
6.	25.	Richiamo alle disposizioni del Codice penale militare Sardo sopra la compra, permuta o pignorazione di salmerie ed altri oggetti militari	<i>Id.</i>	ivi
7.	26.	Determinazione delle attribuzioni dei singoli Ministeri	<i>Decreto Governativo</i>	911
8.	27.	Costituzione del Ministero dell'Emilia	<i>Id.</i>	913
12.	28.	Traslazione in Bologna del Quartier generale dell'Armata della Lega	<i>Ordine del Giorno</i>	ivi
"	29.	Istituzione di Comandi militari divisionarii e di frontiera, e circoscrizione di questi ultimi	<i>Id.</i>	ivi
15.	30.	Restrizioni all'ammissione di Graduati nell'Esercito della Lega	<i>Notificazione del Comandante Supremo</i>	915
16.	31.	Dichiarazione di nazionalità a favore de' Piemontesi, Lombardi e Toscani nel senso ed agli effetti delle leggi civili e penali vigenti nelle Provincie Parmensi, Modenesi e Romagnole	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
"	31. ^{bis}	Nomina del Colonnello Francesco Fontana a Reggente la Sezione della Guerra in Bologna; conferma del Comandante supremo dell'Esercito della Lega	<i>Id.</i>	1217
17.	32.	Ordinamento del personale superiore del Ministero della Guerra; ordinamento del Corpo Usseri di Piacenza e dell'Artiglieria; istituzione di uno Squadrone di Guide	<i>Ordine del Giorno</i>	913
18.	33.	Sanzioni penali contro i Ministri dei culti	<i>Decreto Governativo</i>	917
24.	34.	Concessione di una pensione vitalizia agli Invalidi per causa di ferite riportate in servizio della libertà e indipendenza nazionale	<i>Id.</i>	919
"	35.	Proclamazione di un <i>Governo delle Regie Provincie dell'Emilia</i>	<i>Id.</i>	921
"	36.	Assegnazione in numerario ad alcune categorie di militari delle loro razioni di viveri	<i>Ordine del Giorno</i>	922
26.	37.	Promulgazione e modificazioni temporanee alla Legge Sarda 23 giugno 1854 sulla pubblicazione degli Atti di governo	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
26.	38.	Nuova denominazione e numerazione dei Corpi di truppa della Lega; designazione della loro tenuta	<i>Ordine del Giorno</i>	925
27.	39.	Promulgazione e prefissione di un termine alla osservanza dei codici Sardi civile, penale, di procedura e di commercio	<i>Decreto Governativo</i>	924
"	40.	Circoscrizione territoriale amministrativa dell'Emilia	<i>Id.</i>	925
"	41.	Promulgazione e modificazioni alla Legge Sarda 23 ottobre 1859 sull'amministrazione comunale e provinciale	<i>Id.</i>	939
28.	42.	Imposizione agli ecclesiastici del giuramento ne' giudizi civili e penali	<i>Id.</i>	940
"	43.	Concessione della cittadinanza agli emigrati dallo Stato pontificio per causa politica	<i>Id.</i>	ivi

1859
Dicembre

Pagina

28.	44. Ammissione gratuita agli Studi universitari degli emigrati dalla Venezia e dal Tirolo italiano	<i>Decreto Governativo</i>	941
50.	45. Pianta numerica delle Intendenze Generali e di Circondario; determinazione degli stipendi degli Intendenti generali ed Intendenti	<i>Id.</i>	942
"	46. Nomine e conferme nel personale degli Intendenti Generali	<i>Id.</i>	943
"	47. Ordinamento del corpo del Genio militare	<i>Ordine del Giorno</i>	ivi
31.	48. Nomine e conferme nel personale degli Intendenti di Circondario	<i>Decreto Governativo</i>	946
"	49. Promulgazione e modificazioni alle Leggi Sarde sulle somministranze militari dei Comuni	<i>Id.</i>	947

1860
Gennaio

5.	50. Ordinamento della Contabilità generale e delle Tesorerie; nuove attribuzioni della Corte dei Conti in Parma	<i>Id.</i>	948
"	51. Formazione e ordinamento di un Battaglione d'Istruzione, di due Battaglioni di Guarnigione, di una Scuola dei Tamburini e Trombettieri, e di un Istituto di Adolescenti; soppressione dei Battaglioni Adolescenti; determinazione della tenuta dei Corpi di nuova creazione	<i>Ordine del Giorno</i>	953
8.	52. Obbligo di affissione nei Comuni d'una lapide commemorativa dei morti nelle Guerre d'indipendenza del 1848, 1849 e 1859	<i>Decreto Governativo</i>	956
"	53. Promulgazione e modificazioni alla Legge Sardo-Lombarda del 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza	<i>Id.</i>	957
11.	54. Istituzione di una Commissione per la conservazione dei monumenti nazionali e lavori di belle arti; attribuzioni di essa e nomina de'suoi Membri	<i>Id.</i>	ivi
12.	55. Stanziamento nel Bilancio dello Stato di lire 200/m per l'apertura di strade comunali	<i>Id.</i>	959
"	56. Ordinamento dell'Amministrazione delle Poste; piante numeriche del personale di essa e degli assegni per le spese d'ufficio	<i>Id.</i>	ivi
"	57. Stabilitimento di una Tariffa della posta delle lettere; introduzione dei franco-bolli	<i>Id.</i>	964
"	58. Determinazione della forma e del valore dei franco-bolli; approvazione dell'annesso Regolamento	<i>Id.</i>	966
"	59. Ordinamento del servizio dei vaglia postali; approvazione dell'annesso Regolamento	<i>Id.</i>	967
13.	60. Promulgazione delle Leggi Sarde sulla stampa	<i>Id.</i>	971
"	61. Determinazione e riparto per Mandamenti dei Consiglieri provinciali	<i>Id.</i>	iv
"	62. Promulgazione e modificazioni alla Legge Sarda 23 maggio 1851 sulle mani morte	<i>Id.</i>	973
14.	63. Ritenenza di due decimi sulle vincite al Lotto	<i>Id.</i>	
16.	64. Norme relative agli arruolamenti nell'Esercito della Lega; istituzione di appositi Uffici	<i>Circolare del Comandante Supremo</i>	974
17.	65. Promulgazione della Tariffa Sarda sulle rifenzenze per diritti di affinazione e fabbricazione delle monete	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
18.	66. Riordinamento del Corpo sanitario militare	<i>Circolare Ministeriale</i>	975
19.	67. Abolizione dei diritti di questua, e concessione di sussidi ai Sacerdoti curati di scarsa rendita	<i>Decreto Governativo</i>	977
"	68. Autorizzazione dell'emissione di tratte od assegni sulle Tesorerie provinciali, e norme relative	<i>Id.</i>	ivi
20.	69. Promulgazione della Legge Sardo-Lombarda sulle elezioni politiche, del 20 novembre 1859; determinazione del numero dei Deputati per le provincie dell'Emilia, e loro riparto	<i>Id.</i>	ivi
"	70. Autorizzazione di emissione di Buoni del Tesoro, e relative discipline	<i>Id.</i>	978
21.	71. Ordinamento delle scuole tecniche, e concessione di un sussidio ai Comuni per la fondazione di esse	<i>Id.</i>	979
			980

"	72. Divieto delle mancie nei pubblici Uffici, e relative sanzioni penali	<i>Decreto Governativo</i>	983
22.	73. Istituzione e attribuzioni del Provveditore e degli Ispettori dell'Istruzione pubblica	<i>Id.</i>	984
"	74. Classificazione delle Università dell'Emilia, e nuova pianta degli stipendi per gl' Insegnanti; abolizione delle Facoltà filosofico-letterarie	<i>Id.</i>	985
"	75. Stanziamento nel Bilancio 1860 di lire 8000 per sussidi agli studiosi di Belle Arti	<i>Id.</i>	988
"	76. Apertura del Prestito deliberato dalle tre Assemblée costituenti dell'Emilia, e relativa alienazione di una rendita sul Debito pubblico di lire 500/m	<i>Id.</i>	989
23.	77. Nomina del conte Cesare Albicini a Ministro interino delle Finanze	<i>Id.</i>	990
24.	78. Devoluzione al Ministero di Grazia e Giustizia della nomina di alcuni membri e funzionarii dell'Ordine giudiziario	<i>Id.</i>	ivi
25.	79. Numerazione e ripartizione dei Collegi elettorali fra le varie Provincie; norme relative alle prossime elezioni politiche	<i>Id.</i>	ivi
"	80. Istituzione di un Battaglione dei <i>Cacciatori di Comacchio</i> ; pianta numerica di esso e designazione della sua tenuta	<i>Ordine del Giorno</i>	995
"	81. <i>Proclama</i> e Notificazione del Generale Comandante supremo dell'Esercito della Lega intorno alla sua nomina a Ministro della Guerra nel Regno Sardo-Lombardo		996
"	82. Riordinamento provvisorio del Comando generale delle Truppe della Lega	<i>Id.</i>	ivi
"	83. Istituzione di un Comando de' Bersaglieri	<i>Id.</i>	997
26.	84. Rassegna di varie opere pubbliche occorrenti nelle Provincie dell'Emilia; designazione delle attribuzioni dei funzionarii addetti al servizio delle medesime	<i>Circolare del Ministro de' Lavori Pubblici</i>	ivi
28.	85. Organico e stipendi de' Consiglieri d'Intendenza	<i>Decreto Governativo</i>	999
"	86. Istituzione e attribuzioni di Commissioni statistiche permanenti nei Comuni e nei capoluoghi di Circondario e Provincia	<i>Id.</i>	ivi
"	87. Promulgazione e modificazioni alle Leggi ed ai Regolamenti Sardi sulla Guardia nazionale	<i>Id.</i>	1002
30.	88. Norme e discipline per la realizzazione del Prestito nazionale e la conseguente emissione di una rendita di lire 500 mila sul Debito pubblico	<i>Circolare del Ministro delle Finanze</i>	ivi
31.	89. Ordinamento della franchigia di posta, ed approvazione dell'annesso Regolamento	<i>Decreto Governativo</i>	1003
Febbraio			
1.	90. Promulgazione della Legge Sarda 5 maggio 1851 intorno alla Festa dello Statuto	<i>Id.</i>	1007
"	91. Costituzione e riparto in tre Uffici della Commissione sopra i sussidi ai Sacerdoti bisognosi	<i>Id.</i>	ivi
3.	92. Stanziamento nel Bilancio 1860 di lire dodicimila per sussidi in genere	<i>Id.</i>	1008
4.	93. Promulgazione della Legge Sarda 27 giugno 1850 sulle giubilazioni militari, e sua applicazione ai Volontarii delle guerre del 1848, 1849 e 1859	<i>Id.</i>	1009
"	94. Stanziamento di lire 400/mila per accenti ai Comuni sui loro crediti a titolo di somministrazioni militari	<i>Id.</i>	ivi
"	95. Stanziamento nel Bilancio 1860 di lire tremila per sussidi all'Emigrazione italiana	<i>Id.</i>	1010
"	96. Aggiunta all'Organico del Ministero di pubblica Istruzione d'un Ufficio per le Scuole tecniche e normali	<i>Id.</i>	ivi
7.	97. Designazione delle Istruzioni da darsi alle Truppe della Lega	<i>Ordine del Giorno</i>	ivi

1860
Gennaio

Pagina

10.	98.	Istituzione di tre Deputazioni di Storia patria, e loro attribuzioni	<i>Decreto Governativo</i>	1011
"	99.	Norme ed istruzioni per l'applicazione della Legge Sardo-Lombarda sulle elezioni politiche	<i>Circolare del Ministro dell' Interno</i>	1015
12.	100.	Istituzione e norme di ordinamento dei Licei	<i>Decreto Governativo</i>	1018
"	101.	Divieto di presentazione al Ministero della Guerra in Torino delle domande di oggetti d'armamento per l'Esercito della Lega	<i>Ordine del Giorno</i>	1019
13.	102.	Dichiarazione dell'articolo 25 della Legge Sardo-Lombarda sulle elezioni politiche	<i>Circolare del Ministro dell' Interno</i>	1020
14.	103.	Istituzione e ordinamento di una Scuola tecnica pel Corpo del Genio civile	<i>Decreto Governativo</i>	ivi
15.	104.	Istruzioni intorno alla esecuzione dei servigi di pubblica sicurezza, ed eccitamenti alla fondazione di Ricoveri di mendicizia	<i>Circolare del Ministro dell' Interno</i>	ivi
16.	105.	Applicazione della sovrimposta di un decimo ai diritti doganali	<i>Decreto Governativo</i>	1024
17.	106.	Parificazione degli stipendi del personale del Ministero di Guerra a quelli del Personale dell'Amministrazione centrale Sardo-Lombarda	<i>Id.</i>	ivi
"	107.	Applicazione dei reali Decreti Sardi 15 ottobre 1849 e 18 dicembre 1859 alle paghe ed assegni degli Ufficiali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle Piazze	<i>Id.</i>	1025
"	108.	Norme e discipline per la uniformità di pagamento e di amministrazione delle rendite sul Debito pubblico	<i>Decreto del Ministro delle Finanze</i>	1026
19.	109.	Norme e discipline relative al servizio del Genio militare	<i>Nota Ministeriale</i>	1028
20.	110.	Applicazione alle Truppe dell'Emilia delle discipline vigenti nell'Esercito Sardo sulle licenze straordinarie	<i>Ordine del Giorno</i>	1029
22.	111.	Stanziamiento nel Bilancio 1860 di lire 2000 in servizio della Commissione conservatrice dei monumenti e lavori di belle arti	<i>Decreto Governativo</i>	1030
"	112.	Parificazione delle paghe e degli assegnamenti degli Ufficiali e Sott'ufficiali della Scuola di Colono alle paghe ed assegnamenti degli altri Ufficiali dell'Esercito	<i>Id.</i>	1031
25.	113.	Determinazione degli assegnamenti per le spese di servizio interno e per i lavori straordinarii occorrenti negli Uffici amministrativi provinciali	<i>Id.</i>	1031
25.	114.	Sollecitazioni alla produzione degli assenti degli Ufficiali, e dichiarazione in ordine agli estratti matricolari	<i>Circolare del Ministero della Guerra</i>	1032
28.	115.	Istruzioni e norme per la liquidazione e il pagamento delle pensioni di riposo	<i>Decreto del Ministro delle Finanze</i>	1035
"	116.	Norme e discipline da osservarsi nelle rassegne di rimando dei Militari	<i>Circolare del Ministero della Guerra</i>	1035
29.	117.	Riordinamento del personale superiore del Genio civile; delegazione al Ministro dei Lavori pubblici delle nomine del personale subalterno	<i>Decreto Governativo</i>	1037
"	118.	Ordinamento del Personale e degli Uffici telegrafici	<i>Id.</i>	1038
"	119.	Tariffa dei diritti per i dispacci telegrafici in servizio dei privati	<i>Id.</i>	1041
"	120.	Istruzioni e norme per il pagamento delle spese dello Stato	<i>Decreto del Ministro delle Finanze</i>	1045
Marzo	1.	121. <i>Proclama</i> del Governatore, e indizione di comizi popolari per l'annessione delle Provincie dell'Emilia alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele o per la costituzione di esse in Regno separato	<i>Decreto Governativo</i>	1044
"	2.	122. Riordinamento del servizio del Lotto, e approvazione di una nuova Tariffa delle giuocate	<i>Id.</i>	1047
"	3.	123. Costituzione del personale del Genio civile	<i>Id.</i>	1048
"	3.	124. Norme per la fabbricazione e lo smercio delle carte da giuoco	<i>Id.</i>	ivi

1860

Febbraio

		Pagina
6.	125. Riordinamento delle Accademie di belle arti di Parma, Modena e Bologna	1052
	<i>Decreto Governativo</i>	
8.	126. Nuove ammissioni di allievi alla Scuola militare di Modena, e norme relative	1060
	<i>Notificazione del Min. di Guerra</i>	
9.	127. Promulgazione e modificazioni alle Leggi Sarde sull'affrancamento delle enfiteusi	1063
	<i>Decreto Governativo</i>	
"	128. Commemorazione e istituzione di una Commissione per la pubblicazione delle Opere di Pellegrino Rossi	1063
	<i>Id.</i>	
10.	129. Formazione degli elenchi ed apertura dei ruoli di mobilitazione della Guardia nazionale	1066
	<i>Id.</i>	
"	130. Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sulle attribuzioni dell'Ispettore Generale della Guardia nazionale	ivi
	<i>Id.</i>	
12.	131. Indulto a condannati a pena di carcere, e condono delle multe non eccedenti le lire cento	1067
	<i>Id.</i>	
"	132. Promulgazione della Legge Sardo-Lombarda 13 novembre 1859 sull'Ordinamento giudiziario, e relative disposizioni transitorie	ivi
	<i>Id.</i>	
"	133. Conversione delle enfiteusi temporanee in enfiteusi perpetue	1068
	<i>Id.</i>	
"	134. Organico del personale di pubblica Sicurezza	ivi
	<i>Id.</i>	
"	135. Istituzione di un Corpo di Guardie di pubblica sicurezza, e determinazione dei relativi gradi e stipendi	1069
	<i>Id.</i>	
13.	136. Pubblicazione dei voti sul Plebiscito e dei relativi processi verbali	1070
	<i>Id.</i>	
"	137. Promulgazione degli ordinamenti Sardi sulle Università israelitiche	ivi
	<i>Id.</i>	
"	138. Disposizioni provvisorie sulle espropriazioni per servizio militare	1071
	<i>Id.</i>	
"	139. Invito ai Comuni per la prestazione dell'alloggio e di altre somministranze alle Truppe della Lega	1071
	<i>Circolare del Ministro dell'Interno</i>	
14.	140. Condono ai militi della Guardia nazionale delle pene incorse per trasgressioni al servizio	1072
	<i>Decreto Governativo</i>	
"	141. Modificazioni alla Tariffa dei diritti sulle giuocate al Lotto	ivi
	<i>Id.</i>	
15.	142. Pubblicazione e dichiarazione della votazione a suffragio universale sulle due Proposte — <i>Annessione alla Monarchia di re Vittorio Emanuele — o — Costituzione di un Regno separato</i>	1073
	<i>Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia</i>	
16.	143. Istituzione di una Commissione per la pubblicazione di testi di lingua	1074
	<i>Decreto Governativo</i>	
"	144. Delegazione al consiglio dei Ministri del governo dell'Emilia	1076
	<i>Id.</i>	
17.	145. Determinazione dell'anzianità degli Uffiziali ed Impiegati presso le Truppe dell'Emilia	ivi
	<i>Rescritto Governativo</i>	
23.	146. Nuova denominazione, circoscrizione e pianta del Personale dei Comandi militari	1079
	<i>Circolare del Ministero della Guerra</i>	
25.	147. <i>Proclama</i> di Re Vittorio Emanuele ai Popoli dell'Italia centrale	1080
"	148. Situazione finanziaria e progetto di Bilancio dell'Emilia pel 1860	ivi
	<i>Relazione del Ministro delle Finanze</i>	

I.

LOMBARDIA

L O M B A R D I A

1. *Proclama del Regio Commissario di S. M. Sarda alle popolazioni di Lombardia.*

24 maggio 1859.

Cittadini!

Appena il re Vittorio Emanuele, primo soldato dell'Indipendenza nazionale, annunciò all'Italia d'aver ripresa la spada, le popolazioni Lombarde, volgendo gli occhi al Ticino, domandarono il segnale dell'insurrezione.

Le ragioni dell'umanità e della prudenza e le generali necessità della guerra ci mossero a consigliarvi un indugio, che voi accettaste perchè tutto è oggi disciplinato in Italia, la quiete al pari dell'azione.

Ma ora gli indugi sono rotti; il prode generale Garibaldi venne a darci quell'annuncio, e dappertutto dinanzi a lui le popolazioni insorgono e si pronunciano per la causa nazionale e pel Governo del re Vittorio Emanuele.

Commissario di S. M. Sarda, vengo a prendere il governo civile di questo spontaneo movimento.

Cittadini!

L'insurrezione Lombarda sarà animata da quel nuovo e mirabile spirito italiano che col segreto della con-

cordia ci fa trovare il segreto della fortuna. Nessun disordine verrà a turbare il sublime spettacolo della libertà; nessun impeto cieco verrà a disordinare l'organismo civile del Paese; nessuno spirito di improvvida reazione presumerà di considerare come il trionfo di un partito quello che invece è il trionfo di una società tutta intera.

Le guerre dell'indipendenza non si vincono che con gravi sforzi; vi sta dinanzi l'esempio del generoso Piemonte, che da undici anni profonde i più gravi sacrifici dietro quell'alta speranza che ora è divenuta una realtà.

La nostra impresa è sicura: il prode Esercito piemontese guidato dal Re viene in nostro soccorso; l'Italia si ordina per combattere la guerra dell'indipendenza. Napoleone III ha gettato sulla bilancia dei destini la spada della Francia, nostra sorella, e naturale alleata delle cause generose.

Tutta Italia ci domanda la formazione di un forte Stato, baluardo della nazione e avviamento a' suoi nuovi destini; i voti decenni del Paese stanno per essere compiuti, e voi potete insorgere nella certezza di questa invocata unione, e gridando: *viva Vittorio Emanuele, re costituzionale.*

Varese, 24 maggio 1859.

EMILIO VISCONTI VENOSTA.

2. *Proclama del Municipio di Como, e suo Atto di adesione al Governo Sardo.*

28 maggio 1859.

Cittadini!

La bandiera tricolore, dopo undici anni di patita violenza, sventola nuovamente sulle nostre mura, piantatavi dall'eroica legione di Garibaldi, avanguardia dell'esercito liberatore Sardo-Francese.

Il Consiglio comunale, col concorso di altri cittadini, interprete dell'unanime voto del popolo, proclama la nazionale indipendenza coll'annessione al Piemonte rappresentato dal R. Commissario sig. Emilio Visconti Venosta, eletto dal leale e magnanimo nostro re costituzionale Vittorio Emanuele.

Concittadini! Tutti concordi di volontà, vigorosi di azione, pronti ad ogni sacrificio e confidenti nell'avvenire, cooperiamo alla santa opera dell'italiana redenzione.

Como, il 28 maggio 1859.

Il Podestà
CASTIGLIONE

Gli Assessori
PIETRO RIVA — Ing. CAMOZZI — Ing. CARLONI.

3. *Atto di adesione del Municipio di Lecco al Governo Sardo.*

29 maggio 1859.

Al sig. R. Commissario Sardo E. V. Venosta.

Dando sfogo al generale entusiasmo di tutta questa popolazione, desiderosa di manifestarsi in favore del Governo di S. M. Sarda Vittorio Emanuele, la legale Rappresentanza di questo Comune, oggi straordinariamente convocata per acclamazione, ha solennemente proclamato, giusta il protocollo che in autentica forma notarile qui si allega, la propria adesione al tanto desiderato Governo della prefata Maestà.

Va superba la sottoscritta Deputazione Comunale, giusta l'avuto incarico, di presentarle, signor Regio Commissario, cotale atto di adesione, e La supplica in nome de'suoi Amministrati di volerlo umiliare ai piedi del Trono.

Lecco, 29 maggio 1859.

La Deputazione Comunale
GIUSEPPE CAMPELLI — GIO. CURIONI.

4. *Atto di adesione del Municipio di Morbegno al Governo Sardo.*

1.º giugno 1859.

Un voto universale espresso nell'atto di fusione 1848, e che venne fatalmente represso pel corso di undici anni da una dominazione straniera, finalmente si compie; ed ora, col concorso del popolo, siamo lieti di potere, in nome di questo Distretto di Morbegno, liberamente deporre colla presente a S. M. Sarda l'atto della adesione al legittimo Governo di *Vittorio Emanuele, Nostro Re costituzionale*. Anche questa parte della Valtellina non sarà certamente l'ultima a rendersi meritevole dei riguardi del magnanimo Re e del suo animo benefico, tutto intento al sollievo dei popoli Italiani ed al loro benessere, ed a ridonare a questi la tanto sospirata indipendenza nazionale.

Morbegno, il 1.º giugno 1859.

La Deputazione

AND. PURICELLI — GALIMBERTI — GER. MARRI.

Gli Aggiunti

Avv. MAFFEI — G. VALENTI — C. PARRAVICINI.

5. *Atto di adesione al Governo Sardo e Proclama del Municipio di Sondrio.*

1.º giugno 1859.

Cittadini!

L'adunanza cittadina oggi tenuta in questo Municipio proferì ad unanime acclamazione il grido della italiana indipendenza coll'unione al Piemonte.

Percosso da troppo note sventure, questo voto, già pronunciato undici anni sono, non poteva perire dentro di noi perchè alimentato dalla fede e dalla assidua presenza dei pubblici mali, ed ora fu solennemente gridato alla presenza stessa del R. Incaricato Commissario Sardo.

Concittadini! Accorrete con tutte le forze del buon volere e della concordia a giovamento della causa comune, e mostratevi degni di quell'avvenire che stanno preparando il senno e la

spada di Vittorio Emanuele II, e del suo generoso alleato Napoleone III.

Sondrio, 4.º giugno 1859.

Il Podestà

Avv. GUICCIARDI

Gli Assessori

CAIMI — LONGONI — FACETTI.

ROMEGIALLI Segretario.

6. *Bando penale del Municipio di Milano.*

5 giugno 1859.

AVVISO.

Chiunque attenterà alle persone e alle proprietà verrà punito a tutto rigore di legge.

Milano, 5 giugno 1859.

Gli Assessori Municipali

DE HERRA — DE LEVA — MARGARITA

UBOLDI DE CAPEI — BORETTI — ROUGIER.

SILVA Segretario.

7. *Invito ai Cittadini di Milano per la consegna delle proprie armi al Comando della Guardia Nazionale.*

5 giugno 1859.

Cittadini!

Il capo della Guardia Nazionale invita tutti i cittadini che avessero armi da fuoco o anche in asta, o spade, o sciabole, a portarle immediatamente al Quartiere generale della Guardia Nazionale situato al Palazzo Marino, dove verranno ritirate contro ricevuta e, occorrendo, anche contro congruo pagamento.

Chi ritenesse armi senza prender servizio regolare nella Guardia Nazionale sarà riguardato e trattato come sospetto.

Milano, 5 giugno 1859, ore dodici meridiane.

Il Comandante

CARLO PRINETTI.

8. *Indirizzo del Municipio di Milano al re Vittorio Emanuele II*

5 giugno 1859.

Sire!

Il Corpo Municipale di Milano è orgoglioso d'usare uno de' suoi più preziosi privilegi, quello d'essere l'interprete naturale de' suoi concittadini nelle circostanze straordinarie, quando

la vita politica e la comunale si confondono e si completano a vicenda, per testimoniare alla Maestà Vostra l'unanime voto della popolazione.

Essa vuol rinnovare il patto del 48 e riproclamare in cospetto della nazione un fatto politico che undici anni di fidente aspettazione e d'intemperate lealtà avevano maturato in tutte le intelligenze e in tutti i cuori. L'annessione della Lombardia al Piemonte fu proclamata stamane quando ancora le artiglierie del nemico potevano fulminarci e i suoi battaglioni sfilavano sulle nostre piazze. Siffatta unione è il primo passo sulla via del nuovo diritto pubblico che ridona alle nazioni l'arbitrio di sè medesime. L'eroico esercito di Vostra Maestà e quello del generoso vostro Alleato, che proclamò che l'Italia dev'essere libera dall'Alpi sino all'Adriatico, compiranno in breve la magnanima impresa.

Gradite intanto, Sire, l'omaggio che la città di Milano vi manda per mezzo nostro, e credete che una è la voce che esce da tutti i cuori, uno il grido nostro, *Viva il Re! Viva lo Statuto! Viva l'Italia.*

Milano, il 5 giugno 1859.

Gli Assessori Municipali

ALBERTO DE HERRA — MASSIMILIANO DE LEVA

FRANCESCO MARGARITA — GIO. UBOLDI DE CAPEI

FABIO BORETTI — ACHILLE ROUGIER.

SILVA Segretario.

9. *Invito del Municipio di Milano ai pubblici Impiegati di recarsi nei rispettivi Uffici.*

5 giugno 1859.

AVVISO.

I pubblici Impiegati sono invitati a recarsi nei rispettivi Uffici onde adempire alle ordinarie loro mansioni, avvertendo che in quelli ove mancasse il capo dovrà momentaneamente supplire il prossimiore in rango.

Milano, 5 giugno 1859.

Gli Assessori Municipali

DE HERRA — DE LEVA — MARGARITA

UBOLDI DE CAPEI — BORETTI — ROUGIER.

SILVA Segretario.

10. Approvazione per parte del Consiglio Comunale di Milano dell'indirizzo al re Vittorio Emanuele e delegazione di facoltà straordinarie alla Congregazione Municipale.

6 giugno 1859.

Radunatosi oggi in via d'urgenza il Consiglio Comunale di questa Città, ed informato delle disposizioni prese dalla Congregazione Municipale in conseguenza degli attuali straordinarii eventi, il medesimo ha prese per acclamazione le seguenti deliberazioni, di cui la I.^a e la II.^a fra le grida unanimi da parte dei numerosi intervenuti di *Viva il Re, Viva l'Italia, e Viva l'imperatore Napoleone.*

I.^a Il Consiglio Comunale approva l'operato della Congregazione Municipale e fa proprio l'Indirizzo di omaggio da Lei spedito a S. M. il re Vittorio Emanuele II, incaricandola di far pervenire alla lodata M. S. un tale voto della Civica Rappresentanza.

II.^a Il Consiglio Comunale determina che la Congregazione Municipale rassegni a S. M. l'imperatore Napoleone III un Indirizzo che esprima la viva riconoscenza del Paese pel generoso di Lui concorso alla grande opera della redenzione d'Italia.

III.^a Il Consiglio Comunale conferisce alla Congregazione Municipale il più ampio mandato per agire nelle attuali circostanze giusta i bisogni ed i voti del paese.

IV.^a Le presenti deliberazioni saranno dal Municipio portate a pubblica conoscenza.

Milano, 6 giugno 1859.

11. Atto di adesione del Municipio di Tirano al Governo Sardo.

6 giugno 1859.

Nell'Ufficio Comunale di Tirano in Valtellina, questo giorno 6 giugno 1859.

Le vittoriose armate di S. M. Vittorio Emanuele re di Sardegna, primo soldato dell'Indipendenza italiana, sono entrate sul suolo Lombardo, e le popolazioni anche di questa vallata hanno dato le più evidenti prove di anelare

all'indipendenza nazionale e di imbrandire le armi per la cacciata dello straniero dopo tanti anni del più duro servaggio.

Il Municipio di Tirano nella Valtellina, aderendo ai voti e desiderii di una popolazione che, oppressa da una straniera occupazione militare, fu però sempre italiana di nome e di fatto, interprete fedele dei sentimenti di quella, dichiara la sua unione agli Stati di S. M. il magnanimo re di Sardegna Vittorio Emanuele, pronto a sottostare a tutti i sacrifici richiesti per l'acquisto della nazionale indipendenza.

(Seguono 8 firme di Deputati ed Aggiunti).

12. Istituzione in Varese di una Commissione sopra i danneggiati dalle truppe austriache e di un'altra per sussidii ai poveri della città e delle castellanze.

6 giugno 1859.

I cittadini esuli in massa sui patrii monti, mentre la soldatesca del maresciallo Urban sfogava la sua feroce baldanza contro l'inerte e deserta Varese, fanno ora ritorno ai domestici focolari col nuovo onore dei sacrificii nobilmente affrontati e sofferti. Tale contegno, memorabile nella storia del paese, destò pubblica simpatia verso la nostra città; e il Municipio, mentre riprende le proprie mansioni momentaneamente interrotte dalle armi nemiche, con essa si compiace come di nuova prova che tutto, occorrendo, saprebbe sacrificare per la santa conquista dell'indipendenza e della libertà d'Italia, propugnate dal valoroso e magnanimo re Vittorio Emanuele.

All'intento però di riparare per quanto è possibile ai gravi danni patiti dalla città di Varese nella recente invasione austriaca, presi gli opportuni concerti col Regio Commissario Sardo in Lombardia,

Si decreta:

1. Una Commissione speciale è istituita a constatare e peritare i danni cagionati dalle truppe austriache nell'invasione suddetta, onde procurarne

l'indennizzo ai danneggiati. Essa viene composta dai signori consiglieri Tullo Sopransi, ingegnere Attilio Arcellazzi, dottor Achille Zaffanelli, Giuseppe Bonazzola e Veratti Cesare. Tale Commissione stabilirà il proprio ufficio nel locale della Regia Pretura, e ad essa i danneggiati produrranno entro otto giorni la distinta e possibilmente comprovata nota dei danni patiti.

2. Un'altra Commissione è istituita nei signori ingegnere Giuseppe Speroni, Cesare Parravicini, Antonio Maroni, Sacerdote Pietro Crugnola e nobile Carlo Martignoni per sussidiare i poveri della città e delle castellanze che nelle attuali vicende rimasero privi di mezzi e di lavoro. Tale Commissione terrà il proprio ufficio in casa Speroni in Piazza S. Martino, e ad essa si assegna fin d'ora un fondo primitivo di beneficenza di italiane lire 5000, generosamente ottenuto all'indicato scopo dal Regio Commissario straordinario di S. M. il Re Vittorio Emanuele in Lombardia.

Varese, dal Civico Palazzo, il 6 giugno 1839.

Il Podestà, Regio Commissario provvisorio Sardo
CARCANO.

Il Segretario Dott. ZANZI.

13. Aggregazione temporanea alla Congregazione Municipale di Milano di tre altri Membri.

7 giugno 1839.

AVVISO.

Secondo le facoltà impartite alla Congregazione Municipale dal Consiglio Comunale, nella seduta di ieri, essa si è associata per ogni occorrenza delle presenti circostanze del paese i signori

Conte CESARE GIULINI
Nobile ALESSANDRO PORRO
Nobile GIOVANNI D'ADDA.

Ciò vien recato a cognizione del Pubblico.

Milano, 7 giugno 1839.

Gli Assessori Municipali

DE HERRA — DE LEVA — MARGARITA
UBOLDI DE CAPEI — ROUGIER — BORETTI.

SILVA Segretario.

14. Bando di notificazione delle armi e divieto di circolazione armata in Milano.

7 giugno 1839.

COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA NAZIONALE

AVVISO.

Tutti i detentori di armi di qualunque genere sono tenuti a notificarle presso i rispettivi Corpi di guardia.

Si rinnova l'assoluto divieto di circolare armati per la città, se non condotti dai rispettivi Capi di guardia.

Milano, 7 giugno 1839.

Il Comandante
CARLO PRINETTI.

15. Riapertura in Milano dei Circondari di pubblica sicurezza.

7 giugno 1839.

DIREZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO.

Si avvertono i nostri Concittadini che in oggi vengono riaperti i quattro Circondari di pubblica sicurezza in Città, nonchè quelli in Borgo di S. Gottardo e degli Ortolani, presso del quale ultimo è per ora concentrato anche quello fuori di Porta Tosa, e quindi potranno in ogni loro occorrenza rivolgersi ai medesimi per l'immediata assistenza e denuncia di fatti.

Milano, 7 giugno 1839.

L'incaricato interinale
RAJNONI.

16. Proroga al pagamento delle scadenze di effetti commerciali nella città e provincia di Milano.

7 giugno 1839.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE

AVVISO.

Le Cambiali, i Biglietti all'ordine, Vaglia o Pagherò all'ordine, scadenti dal giorno tre corrente giugno sino al giorno quattordici detto giugno inclusive, e pagabili nella città e provincia di Milano, godranno di una proroga al pagamento di giorni dieci decorribili da quello della rispettiva scadenza, fermi però per gli effetti

legali i protesti ed atti consecutivi che fossero avvenuti prima della pubblicazione del presente decreto.

Gli Assessori Municipali

DE HERRA — DE LEVA — MARGARITA
UBOLDI DE CAPEI — ROUGIER — BORETTI.

SILVA *Segretario.*

17. *Indirizzo della città di Milano al re Vittorio Emanuele II.*

8 giugno 1859.

Sire,

Il voto pubblico vuole che la M. V., a cui per miracolo di concordia sono state commesse le sorti della Patria comune, si rechi quanto più presto può in mano il governo e l'indirizzo della cosa pubblica di questo Paese. Tal voto era già stato solennemente pronunciato da migliaia dei nostri volontari, prima col giuramento innanzi a Dio, poi col sangue avanti al cannone austriaco. Ed ora il Consiglio Comunale, rappresentante del popolo milanese, ha ad unanimità di voti, anzi per una irresistibile acclamazione, approvato e fatto proprio l'indirizzo che la Congregazione Municipale aveva rivolto alla Maestà Vostra sino dal giorno 5 del corrente giugno, e che Le venne presentato il giorno successivo al quartiere generale di S. Martino di Trecate.

Sire! Nella deliberazione del Consiglio Comunale di Milano la M. V. vedrà una prova novella che le verità del cuore non hanno due modi d'esprimersi. Noi siamo vostri per persuasione, per affetto, per la necessità geografica, pel diritto storico dell'atto di fusione del 1848, confermato da questi undici anni di preparazione e di passione, i quali rimarranno incancellabili nella storia dei popoli, come esempio sublime di quel che possa la perseveranza nei giusti propositi e la dignità nelle pubbliche sventure.

Sire! Questo popolo ha molto imparato perchè ha molto sofferto. La M. V. è stata chiamata dal voto di tutta Italia, dal rispetto d'Europa, dal consenso della Francia a consolare i dolori della nazione e a raccogliere il frutto delle sue luttuose esperienze.

Sire! Noi useremo colla M. V. le parole che già Vi commossero quando le udiste sulle labbra de' nostri volontari feriti intorno a Voi nella gloriosa giornata di Palestro. Fate libera e felice l'Italia, e noi benediremo le nostre ferite!

Milano, 8 giugno 1859.

Gli Assessori Municipali

ALBERTO DE HERRA — FRANCESCO MARGARITA
MASSIMILIANO DE LEVA — FABIO BORETTI
UBOLDI DE CAPEI — ACHILLE ROUGIER
CESARE GIULINI — ALESSANDRO PORRO
GIOVANNI D'ADDA.

SILVA *Segretario.*

18. *Proclama del Municipio di Monza.*

8 giugno 1859.

Cittadini!

La vostra Congregazione Municipale, interprete dei vostri voti, si è affrettata fino da ieri a consociarsi alla Città di Milano nel riconoscere il Governo di S. M. Vittorio Emanuele II.

Si generoso slancio sotto il pericolo di grossi corpi circostanti di truppe nemiche venne proclamato dal Governo di Milano quale atto di coraggio che onora altamente la nostra Città, e sarà fra breve fatto conoscere al prode re Vittorio Emanuele, che combatte vittoriosamente a fianco del magnanimo imperatore Luigi Napoleone III per l'indipendenza italiana.

Cittadini! La Congregazione Municipale va orgogliosa di rappresentarvi in questi solenni momenti, ed esulta con Voi per il trionfo dell'Esercito alleato, nelle cui file combattono tanti nostri prodi concittadini.

Essa confida nel vostro patriottismo per la necessaria cooperazione al buon governo della città, postochè per ora si trova tutto concentrato nei vostri rappresentanti municipali.

Cittadini! Tutti dunque ad una voce proclamiamo: *Viva l'Italia! Viva la Francia! Viva Vittorio Emanuele II! Viva Napoleone III.*

Monza, dal Palazzo Municipale, 18 giugno 1859.

Il Podestà

LUIGI VILLA

Gli Assessori

C. TRESOLDI — A. BERETTA
G. GRASSI — F. FOSSATI.

FRANCESCO COTIZZI *Segretario.*

19. *Atto di adesione del Municipio di Bergamo al Governo Sardo.*

8 giugno 1839.

All'Onorevole signor Emilio Visconti Venosta, Commissario di S. M. il re di Sardegna in Bergamo.

Bergamo, li 8 giugno 1839.

Al vostro giungere in questa città al seguito delle vittoriose truppe del prode generale Garibaldi, la Civica Rappresentanza di Bergamo, interprete dell'unanime voto di tutta questa popolazione esultante pel sospirato arrivo dell'Esercito liberatore, si affretta in nome della città stessa a proclamare ed a riconoscere il re Vittorio Emanuele II quale legittimo sovrano costituzionale di questo Paese, confermando così la propria annessione al Piemonte, che veniva già a suffragio universale solennemente votata nell'anno 1848, e che solo la violenza straniera poté impedire che fosse recata ad effetto.

La infrascritta Civica Rappresentanza vi prega, o Signore, di far tosto pervenire al Governo di S. M. il Re, non che a S. M. stessa, questa libera espressione dell'universale voto cittadino, e di presentarle l'omaggio della eterna gratitudine e sudditanza di questa città.

Il Podestà

OTTAVIO MORLANI

Assessori

GIAMBATTISTA BARCA — NICOLA ALBORGHETTI
Dott. ANDREA MORETTI — Dott. ANTONIO SAVISCO.

20. *Atto di adesione della Congregazione Provinciale di Bergamo al Governo Sardo.*

8 giugno 1839.

Al Regio Commissario Straordinario di S. M. Sarda.

Illustrissimo Signore!

La Congregazione Provinciale (di Bergamo) con animo esultante esprime alla S. V., egregio signor Commissario, gli unanimi sentimenti di cui sono animati questi abitanti pei fatti memorandi che si stanno ora compiendo per opera del magnanimo re Vittorio Emanuele, giovato dal generoso impe-

ratore Napoleone, diretti ad ottenere finalmente la tanto sospirata liberazione d'Italia.

Or sono undici anni, questa Provincia, chiamata a pronunciarsi sui proprii destini, non esitò un istante a proclamare la propria unione ai fratelli del vicino Piemonte, sotto lo scettro costituzionale di S. M. Carlo Alberto di sempre cara e venerata memoria; ed ora che le è di nuovo concesso di esprimere la libera sua parola, superba di potere in questa solenne circostanza far uso del diritto a lei demandato di rappresentare queste popolazioni, dichiara di fare atto solenne di adesione al Governo della prefata Maestà Sarda e di essere disposta di porre a disposizione del Regio Governo tutti i mezzi che da lei possono dipendere onde la magnanima opera intrapresa tocchi alla meta desiderata.

Mentre i sottoscritti membri La interessano, signor Regio Commissario, a voler umiliare a S. M. Vittorio Emanuele questi sincerissimi sentimenti di gratitudine e di divota sudditanza, si fanno un pregio di esprimerle la più distinta stima e considerazione.

Il Presidente

MONERET

I Deputati Provinciali (seguono le firme)

21. *Notificazione del Commissario Regio presso il generale Garibaldi.*

8 giugno 1839.

Pregiatissimo Signore!

Nell'assumere la missione che il Governo del Re mi aveva affidato presso il generale Garibaldi, ho già espressa la fiducia che l'organismo civile del Paese non si sarebbe disordinato. — Il trionfo della indipendenza nazionale, prima condizione di vita per un popolo, non è già un moto di disordine o d'anarchia, ma bensì il ristabilimento sulle sue basi naturali della società civile italiana.

È intenzione del Commissario del Re presso il generale Garibaldi che nelle provincie che si pronunciarono per la causa nazionale l'amministrazione civile funzioni regolarmente:

che gl'Impiegati, salve quelle disposizioni particolari che si potessero prendere, rimanessero al loro posto e servano il Governo con lealtà e con rigorosa disciplina.

I pubblici funzionarii devono mostrare la loro devozione alla causa nazionale col dare opera perchè tosto scompaiano que'disordini che sono inseparabili dallo stabilimento di un nuovo ordine di cose.

V. S. vorrà dunque vegliare perchè il servizio dell' Ufficio a cui presiede sia regolarmente attivato, e perchè la cosa pubblica non soffra alcun danno da una ingiustificabile interruzione della gestione pubblica.

Bergamo, 8 giugno 1859.

Il B. Commissario presso il generale Garibaldi
EMILIO VISCONTI VENOSTA.

22. *Proclama agli Italiani dell'imperatore dei Francesi, Napoleone III.*

8 giugno 1859.

Italiani!

La fortuna della guerra mi conduce oggi nella capitale della Lombardia; or vengo a dirvi perchè ci sono.

Quando l' Austria aggredi ingiustamente il Piemonte, io mi sono deciso di sostenere il mio alleato il Re di Sardegna: l'onore e gl'interessi della Francia me lo imponevano. I vostri nemici, che sono i miei, hanno tentato di sminuire la simpatia che era universale in Europa per la vostra causa, facendo credere ch'io non facessi la guerra che per ambizione personale o per ingrandire il territorio della Francia. Se mai v'hanno uomini che non comprendono il loro tempo, io non sono certo nel novero di costoro. L' opinione pubblica è oggi illuminata per modo che si diventa più grande per l'influenza morale esercitata che per isterili conquiste, e questa influenza morale io la cerco con orgoglio contribuendo a far libera una delle più belle parti d'Europa. La vostra accoglienza mi ha già provato che voi m'avete compreso. Io non vengo tra voi con un sistema precon-

cepito, per ispossessare Sovrani, o per imporre la mia volontà; il mio esercito non si occuperà che di due cose: combattere i vostri nemici e mantenere l'ordine interno; esso non porrà ostacolo alcuno alla libera manifestazione dei vostri legittimi voti. La Provvidenza favorisce talvolta i popoli come gl'individui porgendo loro occasione di farsi grandi d'un tratto: ma a questa condizione soltanto che sappiano approfittarne. Approfittate dunque della fortuna che a voi si offre! Il vostro desiderio d' indipendenza, così da lungo tempo espresso, così sovente caduto, si realizzerà se saprete mostrarvene degni. Unitevi dunque in un solo intento, la liberazione del vostro Paese. Organizzatevi militarmente, volate sotto le bandiere del re Vittorio Emanuele, che vi ha così nobilmente mostrato la via dell'onore. Ricordatevi che senza disciplina non vi ha esercito e, ardenti del santo fuoco della Patria, non siate oggi che soldati per essere domani liberi cittadini di un grande Paese.

Dal Quartiere generale di Milano, 8 giugno 1859.
NAPOLEONE.

23. *Invito alla consegna delle armi e di altri effetti smarriti da soldati francesi.*

8 giugno 1859.

DIREZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO.

Siccome accadde che nell'arrivo di convogli delle truppe imperiali francesi, e così pure dei feriti, andarono smarriti alcuni oggetti, e specialmente fucili e sciabole, per il che quei valorosi soldati soggiacciono a responsabilità per le leggi militari, così s'invitano tutti coloro nelle cui mani fossero per avventura pervenuti, ad affrettarsi a farne pronta consegna a questa Direzione, mostrando così la generosità e virtù dell'animo dei nostri Concittadini, mentre in caso diverso incorrerebbero nel rigor delle leggi.

Milano, 8 giugno 1859.

L'Incaricato interinale
RAJNONI.

24. *Richiamo in osservanza per la Città di Milano del regolamento e della tariffa dei prezzi delle vetture cittadine.*

8 giugno 1859.

AVVISO.

Per evitare inconvenienti e sottrarre chiunque ad indebite vessazioni, importa che il Regolamento delle vetture, e specialmente la tariffa dei prezzi sulle corse dei *broughams* sia per ora mantenuta.

Si avvisa di ciò il Pubblico, venendo riaperto presso questa Direzione il relativo Ufficio ove ciascuno possa far valere le proprie ragioni. Le stazioni delle vetture stesse sono come pel passato, nè possono senza autorizzazione essere cambiate.

Si trascrivono a piedi i prezzi stabiliti e che si tengono in vigore per le diverse corse dei *broughams*.

Milano, dalla Direzione di Pubblica Sicurezza, P. S. 8 giugno 1859.

L'Incaricato interinale

RAJNONI.

Art. 1. Queste vetture devono portare numeri ai lati in modo chiaramente intelligibile.

2. In tempo di notte devono avere fanali accesi.

3. Il prezzo del nolo resta fissato come segue:

Per ogni servizio della durata non maggiore di mezz'ora, Sol. di fior. 55

Oltre mezz'ora e fino ad un'ora intiera » 55

Per cadauna delle ore successive intiere » 55

Di notte, dovendo avere i fanali accesi, il prezzo d'ogni servizio ed ora è aumentato di » 48

Il tempo di servizio si misura dal momento in cui il legno viene staccato dal luogo di stazione fino a servizio terminato.

4. Le vetture sono obbligate a servire il Pubblico nell'interno della città ed immediati sobborghi.

5. L'esercente o commesso vetturale, che trovasi col suo legno all'assegnatagli stazione, non può rifiutare

il servizio in qualsiasi ora e tempo, nè pretendere un prezzo superiore a quello fissato nella surriferita tariffa, la quale dovrà essere ognora tenuta esposta nell'interno della carrozza.

La tariffa per i *broughams* destinati al servizio delle ferrovie, che si distinguono dagli altri per analoga iscrizione esterna, varia come segue:

Dalla stazione della strada ferrata a qualunque punto della città ed immediati sobborghi, o viceversa dalla rispettiva stazione nell'interno di Milano fino alla stazione della strada ferrata,

Per una persona, Soldi di fior. 55

Per due persone » 70

Per ogni valigia ed oggetto che non possa stare nell'interno della carrozza » 40

Di notte, dovendo tenere accesi i fanali, questi prezzi di corsa sono aumentati di » 48

25. *Proclama ai popoli della Lombardia del re Vittorio Emanuele II.*

9 giugno 1859.

Popoli di Lombardia!

La vittoria delle armi liberatrici mi conduce fra Voi.

Ristaurato il diritto nazionale, i vostri voti raffermano l'unione col mio Regno, che si fonda nelle guarentigie del vivere civile.

La forma temporanea che oggi dà al Governo è richiesta dalle necessità della guerra (1).

Assicurata l'indipendenza, le menti acquisteranno la compostezza, gli animi la virtù, e sarà quindi fondato un libero e durevole reggimento.

Popoli di Lombardia!

I Subalpini hanno fatto e fanno grandi sacrificii per la patria comune: il nostro esercito, che accoglie nelle sue file molti animosi volontari delle nostre e delle altre provincie italiane, già diede splendide prove del suo va-

(1) Veggasi nella *Raccolta degli Atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna* (Anno 1859), a pag. 621-630, il reale Decreto 8 giugno 1859, n.º 3425, con cui si provvede all'amministrazione delle Provincie di Lombardia.

lore, vittoriosamente combattendo per la causa nazionale.

L'Imperatore dei Francesi, generoso nostro alleato, degno del nome e del genio di Napoleone, facendosi duce dell'eroico esercito di quella grande nazione, vuol liberare l'Italia dalle Alpi all'Adriatico.

Facendo a gara di sacrificii, seconderete questi magnanimi propositi sui campi di battaglia. Vi mostrerete degni dei destini a cui l'Italia è ora chiamata dopo secoli di dolore.

Dal Quartiere Gen. Principale in Milano, 9 giugno 1859.

VITTORIO EMANUELE.

26. *Disposizioni relative alla stampa ed alla distribuzione di scritti e stampati nella Lombardia durante la guerra.*

9 giugno 1859.

DIREZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO.

Giusta comando del signor cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Grande Ufficiale dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, Governatore della Lombardia, si ordina quanto segue:

Art. 1. È vietata d'ora innanzi, durante la guerra, la pubblicazione, per mezzo della stampa o di qualsiasi artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, di notizie, relazioni o polemiche che in qualunque modo si riferiscano agli eserciti o all'andamento della guerra, e che non siano ufficialmente comunicate o pubblicate dal Governo.

Art. 2. È vietato il gridare le stampe di qualsivoglia genere per le vie, per le piazze, per qualunque luogo pubblico, ed è vietata qualunque affissione di ogni genere di scritti senza uno speciale permesso.

Art. 3. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti col carcere da sei giorni ad un anno o colla multa da lire cento (100) a mille (1000), oltre il sequestro degli scritti e stampati.

La pena del carcere e la multa po-

tranno essere applicate cumulativamente secondo la gravità dei casi, e massime contro i recidivi.

I distributori degli scritti o stampati contenenti le notizie di cui all'articolo primo, potranno essere immediatamente arrestati.

Milano, il 9 giugno 1859.

L'Incaricato interinale
RAJNONI.

27. *Conteggio in franchi per lo smercio di generi e derrate alle armate Franco-Sarde, e divieto di alterazione dei prezzi.*

9 giugno 1859.

DIREZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO.

All'oggetto di facilitare lo smercio di varii articoli alle valorose armate Franco-Sarde, sono invitati gli esercenti e venditori in genere a voler d'ora innanzi conteggiare in franchi col ragguaglio della moneta austriaca, tenendo anco possibilmente esposta ne' loro negozii una tabella dei prezzi nei due idiomi italiano e francese.

Si ordina inoltre a quelli che sono obbligati a licenza di questa Direzione di non alterare assolutamente le prestabilite tariffe od i prezzi comunemente in corso; sotto pena della perdita della licenza ed anco di più rigorose misure.

Milano, 9 giugno 1859.

L'Incaricato interinale
RAJNONI.

28. *Modificazioni alla tariffa per le vetture pubbliche e i broughams in Milano.*

9 giugno 1859.

DIREZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO.

In aggiunta all'avviso dell'8 corrente sulle vetture pubbliche e *broughams* si pubblica la tariffa qui sottoindicata.

S'ingiunge l'obbligo di tenere esposta la detta tariffa nelle vetture medesime.

Per una corsa della durata fino a mezz'ora, austriache lire 4, ovvero cent. 35 di franchi.

Per un' ora, austriache lire 4.50, ovvero franchi 1.50.

Per cadauna delle ore successive intiere, austr. lire 4.50, ossia franchi 1.50.

Di notte, dovendo avere i fanali accesi, il prezzo di ogni servizio ed ora è aumentato di 50 centesimi austriaci, ovvero 45 centesimi di franchi.

Per una corsa degli Omnibus in città e suoi sobborghi, 50 cent. austriaci, ovvero cent. 25 di franco.

Si ricorda ai conduttori di *broughams* l'obbligo di avere il loro numero ai lati delle vetture, coll'espressa diffida che, in caso d' inosservanza, verranno puniti colla perdita della licenza.

Milano, 9 giugno 1859.

L'Incaricato interinale
RAJNONI.

29. *Richiamo nel rispettivo Circondario dei sudditi austriaci di nazionalità tedesca che trovansi in Milano o nei Corpi Santi.*

10 giugno 1859.

DIREZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO.

Tutti quei sudditi austriaci di nazionalità tedesca, che trovansi attualmente in Milano o nei Corpi Santi, sono invitati a dirigersi, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente, al rispettivo Circondario muniti dei relativi ricapiti personali.

Milano, 10 giugno 1859.

L'Incaricato interinale
RAJNONI.

50. *Destinazione di Paolo Rajnoni alla Direzione della Questura Provinciale di Milano, e nomina ad aggiunto nello stesso ufficio di Alberigo Gerli e Pietro Clerici.*

10 giugno 1859.

DECRETO.

Il Governatore della Lombardia, ravvisando urgente di provvedere al regolare servizio della pubblica sicurezza nella città e provincia di Milano, mentre si stanno assumendo per l'applicazione dell'art. 58 della legge 8 giugno corrente le necessarie informazioni sul

personale subalterno dipendente dalla soppressa Direzione di Polizia, ha ordinato ed ordina:

Art. 1. Paolo Rajnoni è incaricato della direzione della Questura provinciale di Pubblica Sicurezza stabilita in Milano.

A coadiuvarlo nelle presenti straordinarie circostanze sono destinati Alberigo Gerli ed il nobile Pietro Clerici, che assumeranno il titolo di Aggiunti della Questura.

Art. 2. Con disposizioni speciali sarà immediatamente provveduto al riordinamento interno degli uffici della Questura e del suo personale.

Milano, 10 giugno 1859.

VIGLIANI.

51. *Richiamo in osservanza delle notificazioni di cambiamento di abitazione.*

10 giugno 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO.

Si ricorda ai cittadini che resta fermo l'obbligo di notificare nel termine di giorni tre all'Ufficio del Ruolo di popolazione presso questa Questura Provinciale i cambiamenti d'abitazione che avvengono durante l'anno nelle case da essi rispettivamente locate od amministrate, indicando tutti gli individui partiti e quelli subentrati.

Riguardo agli individui qui dimoranti precariamente ed aventi altrove il legale loro domicilio, e che non fossero per anco stati notificati, dovrà farsene la relativa notificazione all'apposito Ufficio esistente pure nel locale di questa Questura Provinciale, e ciò entro 24 ore; ritenuto poi che nello stesso termine dovranno anche in seguito essere presentate tali notifiche tanto per gli arrivi che per le partenze nel modo già in corso.

I contravventori soggiaceranno alle penalità già prestabilite.

Milano, 10 giugno 1859.

Il Questore Provinciale
RAJNONI.

32. *Proclama del Municipio di Como.*

10 giugno 1839.

Cittadini!

Appena i generosi soldati dell' italiana indipendenza entrarono vincitori nella capitale lombarda, il vostro Municipio si raccolse sollecito a presentare i suoi omaggi ai loro gloriosi condottieri e a rinnovare dinanzi al magnanimo re Vittorio Emanuele II l'atto di conferma dell'adesione al Governo Sardo, già solennemente proclamato dal Consiglio Comunale.

L'accoglienza fatta al vostro Municipio, le benigne ed amichevoli espressioni con cui l'onorarono i due grandi Sovrani, sono, o Cittadini, per esso e per voi un memorabile avvenimento; sono la caparra di un certo e libero avvenire; sono un fatto da scolpire nei nostri cuori e nella nostra storia.

Siate orgogliosi dei vostri figli e fratelli, che volontari accorsero a militare sotto le bandiere della libertà italiana. Essi combatterono da veterani a fianco dei veterani, e con pari valore: il re Vittorio ripeté con compiacenza questo elogio, ed ammirò la prode legione Garibaldi.

Non è però compiuta l'opera della redenzione italiana; essa domanda ancora gravi sacrificii; il re nostro e Napoleone III li dicono indispensabili alla conquista dei nostri diritti, alla causa della civiltà. Su, dunque, obbediamo fidenti alla loro voce, che è segno di vittoria e di libertà; sventoli da tutte le case il vessillo italiano, e i suoi colori siano di sprone alle armi per la gioventù, e per tutti a generosa abnegazione.

Accogliete esultanti, o cittadini, il reale saluto che il Municipio vi porta per volere di Vittorio Emanuele.

Como, il 10 giugno 1839.

Il Podestà

CASTIGLIONI.

Gli Assessori

RIVA — CAMOZZI — CARLONI.

21 segretario G. CANTALUPPI.

33. *Proclama del Municipio di Pavia.*

11 giugno 1839.

AVVISO.

La Congregazione Municipale, nelle cui mani si raccolsero pel momento attribuzioni che eccedono l'ordinario suo mandato, affine di conseguirne il migliore adempimento ha creduto di associarsi nell'opera alcune probe ed illuminate persone, come anche di fare assegnamento su tutti gli individui capaci di prestare un servizio di pubblica vigilanza.

Mercè d'un siffatto concorso, e per la sola deferente fiducia della popolazione, la quiete generale del paese ed i suoi ordinamenti non vennero turbati
Cittadini!

Durante un lungo periodo di oppressione sempre più aggravata voi serbaste un contegno calmo e dignitoso: — in questi ultimi giorni lo nobilitaste con atti di carità generosa compiuti sotto gli occhi medesimi dell'oppressore, ed a pro di tanti de'suoi da esso lui abbandonati, che erano nostri nemici ed ora più non lo sono, dacchè versano nella sventura; — voi non ismentiste mai un istante quella retitudine ed elevatezza di sentimenti che vi ha sempre distinti.

Perciò chi ha l'onore di rappresentarvi si affida pienamente che pei vostri concordi voleri durerà inalterata la pubblica tranquillità — che voi continuerete il misericordioso ufficio di soccorrere i malati ed i feriti qui rimasti — che per voi sarà protetta ogni proprietà di privato, sarà mantenuto incolume ogni pubblico avere, come sacro patrimonio della nazione.

Attendiamo così di presentarci degnamente dinanzi a quel Potere di cui affrettiamo coi nostri voti l'avvenimento, e che verrà fra breve a costituirsi eziandio fra noi.

Freniamo ancora per poco i nostri impazienti desiderii, e appariranno in queste mura il vessillo tricolore d'Italia e quello della Francia, sua magnanima protettrice. Ve li recheranno que'prodi che li glorificarono col loro sangue

versato per conquistarci l'indipendenza. — E noi, sebbene estenuati dalle incessanti esigenze del nostro nemico, in qualche preservato peculio del Comune, e più di tutto nello slancio patriottico dei singoli cittadini, troveremo di che mostrare quanto ci arda l'animo di sciogliere il debito dell'ospitalità verso coloro cui ci stringono antichi legami di nazionalità e di stirpe, legami che il sentimento della gratitudine ha reso oggimai indissolubili.

Pavia, dal Civico Palazzo, il giorno 11 giugno 1859.

Il Podestà

ZANINI.

Gli Assessori

BECCALLI — DELL'ACQUA — NOÈ — BELLATI.

STAURENGHI *Segretario*

34. *Indirizzo del Municipio di Pavia al re Vittorio Emanuele II.*

11 giugno 1859.

Sire!

I sentimenti nutriti da ogni italiano per la Maestà Vostra e per quell'incanta parte della Penisola in cui sotto il vostro regime si tiene da oltre dieci anni coraggiosamente levato il vessillo nazionale — quei sentimenti, o Sire, sono così avvalorati nella popolazione pavese da una più intima comunanza di condizioni locali, che i rappresentanti di essa dovevano esprimervi nei primi il fervente desiderio di rinnovare quell'unione che, sancita già nell'anno 1848, solo per la violenza di contrarii eventi potè essere impedita. — Perciò fin dal mattino dell'8 corrente e quando gli austriaci erano ancora presso le mura di Pavia, i sottoscritti s'indirizzavano alla vostra volta nell'intendimento di significarvi il voto del loro paese. La Maestà Vostra non ignora per quale causa quella missione fu resa materialmente impossibile. Un corpo di truppe nemiche ripiombava improvviso sulla nostra città e la funestava ancora per due giorni.

Non appena per altro questo corpo ci liberava dalla sua oppressione ed una deputazione di cittadini era di nuovo spedita al Vostro Governo per attestare i liberi sensi della città e

provincia, il Consiglio Comunale di Pavia, raccolto nel giorno 11 corrente in istraordinaria adunanza, ratificava ad unanimità l'operato de'suoi rappresentanti, proclamando in mezzo alle grida *Viva il re Vittorio Emanuele I* una franca ed entusiastica adesione ai voti già esternati dalla capitale Lombarda, e conferiva espresso incarico ai sottoscritti di presentarla alla Maestà Vostra con formale indirizzo.

Accogliete adunque, o Sire, questa adesione che ora vi vien portata da noi, e che è dettata dal più puro ed ardente amore della Patria italiana, di cui foste e sarete sempre, come il più prode soldato, così anche il più saggio moderatore.

Il Podestà

Dott. GIOVANNI ZANINI.

I Consiglieri Comunali

Ing. ERNESTO MAROZZI — Dott. LUIGI MAGGI.

35. *Proclama del Municipio di Brescia.*

11 giugno 1859.

AVVISO.

Le truppe austriache hanno abbandonato la città, ed i pubblici funzionarii per ordine superiore lasciano i rispettivi posti.

Nel mentre il Municipio, siccome Autorità civica permanente, si occupa colla assistenza e col consiglio di benemeriti concittadini per l'attivazione delle misure necessarie alla tutela dell'ordine pubblico, importa che anche la popolazione tutta ne faciliti il compimento conservando una inalterata tranquillità.

Appoggiato quindi il Municipio al ponderato, concorde desiderio, ed all'intelligenza de' concittadini, ritiene che tutti indistintamente sapranno, come fin ora, astenersi da atti e dimostrazioni inutili.

Sia il nostro contegno fermo ed incensurabile.

Egli è nella imperiosità delle circostanze che le popolazioni denno dar prova del giudizioso spirito che le anima in conformità alla esigenza de'tempi, nè dubitarsi che la nostra Brescia

saprà mantenersi costante alla elevatizza di estimazione meritamente acquistata.

Concittadini!

Dignitosa tranquillità, vero amor patrio sia la parola d'ordine, la prima norma alla nostra condotta.

Brescia, dal Civico Palazzo, l'11 giugno 1859.

Per il Podestà mancante,

Gli Assessori

ARICI — VALOTTI — BETTONI — DAMIANI.

OLDOFREDI Segretario.

36. Indirizzo del Municipio di Lodi al re Vittorio Emanuele II.

11 giugno 1859.

Reale Maestà Vittorio Emanuele!

Il Municipio della città di Lodi innalza alla Maestà Vostra il voto fervido ed unanime della città e provincia di Lodi e Crema, voto del quale si fa interprete in questo primo istante di suprema esultanza in cui non è dato a tutte le costituite rappresentanze di adunarsi a pronunciarlo, ma che sgorga dal cuore dell'universo popolo acclamante alla Maestà Vostra, al generoso Imperatore ed al glorioso esercito re-dentore.

Il Municipio pone la città e la provincia sotto la sovranità di Voi, magnanimo re Vittorio Emanuele, la di cui dinastia, in tanti secoli di oppressioni e dolori dell'Italia nostra, sola mostrò inalterata l'unione del re e del popolo, sola dopo le municipali glorie lasciò nobili tracce della italiana esistenza nella storia politica delle nazioni, il cui scettro ci dona indipendenza, libertà, unione, ordine e fusione d'ogni classe e partito della nazione in un sol volere.

Le sparse membra del nostro paese, sì a lungo anelanti a riunirsi in unità di leggi e di azioni come lo sono per lingua, sentimenti e naturali confini, per Voi, per gl'ineffabili sacrifici del Grande Martire, il Vostro Genitore, per l'inesauribile concorso dei concittadini di Piemonte, per la generosa alleanza di un sommo Eroe e della sua nazione, si veggono ora presso a toc-

care la meta segnata da secoli colle sventure e col sangue di tutti i sommi della nostra nazione. La gioia profonda e calma che da tutti traspira fa palese la certezza dell'evento con tanto Duce.

Maestà! Voi che ci siete scorta a questa nuova riscossa, che ci rialzate da tante disillusioni e da sì profondi mali, che le gesta Vostre palesarono al mondo pel primo dei devoti alla patria nostra, l'Italia, Voi acconsentite alla volontà nostra, ed è che possiamo gridare: *Viva Vittorio Emanuele nostro re!*

Lodi, 11 giugno 1859.

(Seguono le firme).

37. Nomina di un Segretario di gabinetto presso il Governatore della Lombardia.

11 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Visto l'articolo 2 del reale Decreto dell'8 giugno 1859, ed in virtù dei pieni poteri che gli sono in esso conferiti, ha nominato e nomina a Segretario del suo gabinetto particolare il cavaliere avvocato Gaspare Cavallini, deputato al Parlamento.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governò, l'11 giugno 1859.

VIGLIANI.

38. Nuova intestazione degli atti pubblici nella Lombardia.

11 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia

Ha ordinato ed ordina:

Art. 1. D'ora innanzi, in relazione al prescritto dell'articolo 59 del Decreto 17 giugno 1806 (1), tutti gli atti pubblici rogati da notai dovranno portare l'intestazione « Regnando S. M. il Re di Sardegna, ecc. ecc. Principe di Piemonte, Vittorio Emanuele II. »

Art. 2. A modificazione del § 205 della Patente 3 maggio 1855, le regie Autorità giudiziarie nelle sentenze e negli altri giudicati dovranno sempre premettere l'intestazione: « In forza del potere conferito da S. M. il Re di Sar-

(1) Con questo Decreto fu approvato un Regolamento sul notariato.

« degna, ecc., Principe di Piemonte,
« Vittorio Emanuele II. »

Il presente sarà osservato ed eseguito da ognuno a cui spetti secondo la sua forma esteriore.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, l'11 giugno 1859.

VIGLIANI.

39. *Provvisoria osservanza delle leggi e tasse austriache sulla vendita degli oggetti di privativa demaniale, sulle poste, sui telegrafi e sulle dogane.*

11 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Visto l'articolo 2 del reale Decreto del 9 corrente, relativo alla vendita degli oggetti di regia privativa, alle poste, ai telegrafi ed alle dogane in Lombardia;

Ha ordinato ed ordina:

ARTICOLO UNICO.

Sino a tanto che siano emanati i provvedimenti speciali previsti dal succitato articolo 2 del reale Decreto del 9 corrente, si continuerà ad osservare le tasse, le leggi e i regolamenti in vigore circa la vendita degli oggetti di regia privativa, le poste, i telegrafi e le dogane.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, l'11 giugno 1859.

VIGLIANI.

40. *Indirizzo del Municipio di Bergamo al re Vittorio Emanuele II.*

12 giugno 1859.

Sire!

I rappresentanti la città di Bergamo sentono l'irresistibile bisogno di accorrere tosto ad esprimere a Vostra Maestà l'unanime voto de' loro concittadini.

Niuna parola può dire l'ammirazione e la riconoscenza che in tutti si desta per Voi, che insieme al magnanimo e generoso Vostro Alleato ci recate il massimo dei beneficii, quello della indipendenza nazionale, della sospirata nostra liberazione.

La città di Bergamo Vi ha proclamato

VOL. II — Fatti Leggendari ecc.

suo Re, ha confermato l'annessione sua al generoso Piemonte che ha fatto e fa sì grandi sacrificii per la Patria comune. Il voto unanime del Paese, legalmente manifestato col suffragio universale nel 1848, appartiene al diritto nazionale; se la forza straniera poté per qualche tempo tenerne sospesa l'effettuazione, il diritto rimase intatto ed è imperituro, ed ora, mercè le congiunte armi liberatrici, trova alfine la sua applicazione.

Accogliete pertanto, o Sire, l'omaggio di eterna riconoscenza e lealtà che la città di Bergamo Vi porge per mezzo de' suoi legali rappresentanti, e i destini del nostro Paese siano oramai congiunti indissolubilmente con quelli della Vostra Maestà e della illustre Casa Vostra.

Bergamo, 12 giugno 1859.

Il Podestà

O. MORLANI.

Gli Assessori

G. B. BARCA — N. ALBORGHETTI

Dott. A. MORETTI — Dott. A. VARISCO.

41. *Proclama del Municipio di Cremona.*

12 giugno 1859.

Cittadini!

L'I. R. Autorità ha seguito l'esercito!....

La tutela dell'ordine e della sicurezza stanno interinalmente presso il Municipio, eletto dal vostro voto e consacrato dalla vostra fiducia.

Nei giorni memorandi delle ambascie voi sapeste dividere con noi il contegno della prudenza e dignitosamente soffrire.

È sicuro il Municipio che l'ordine per voi non sarà turbato. Cittadini!.. Se fummo forti nel dolore, siamo saggi e moderati nella gioia!

Cremona, 12 giugno 1859.

Il Podestà

BAROLI.

Gli Assessori

MAGGI — PINI — SMINI — DOVARA

42. *Richiamo in osservanza di alcune disposizioni di legge sulle pubblicazioni periodiche.*

12 giugno 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

Giusta ordine del signor cav. commendatore il Governatore di Lombardia, in data 11 corrente, n. 29, vengono avvertiti gli editori e stampatori che sussistono ancora e che ora più che mai importa di mantenere le disposizioni di legge, in forza delle quali non è permessa la pubblicazione di alcun'opera periodica senza averne previamente riportato il governativo assenso.

In tale occasione si rammenta inoltre a tutti gli editori di pubblicazioni periodiche l'obbligo di rimettere un esemplare delle medesime a tutti i pubblici Uffici d'uso, non eccettuato il Regio Governo di Lombardia.

Milano, 12 giugno 1859.

Il Questore Provinciale
RAJNONI.

43. *Abbassamento temporaneo delle acque nei canali Naviglio Grande, Bereguardo e Pavia, per lo sgombramento dei materiali di ponti rovinati dalle truppe austriache.*

12 giugno 1859.

DIREZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
PER LA LOMBARDIA.
AVVISO.

Per potere sgombrare dal canale Naviglio Grande i materiali di sette ponti in pietra stati rovinati dalle truppe austriache all'atto della battaglia di Magenta, in quanto occorra per lasciar zorso alla navigazione ora impedita, si rende necessario di abbassare l'acqua nel detto canale, e di conseguenza nel canale di Bereguardo e in quello di Pavia.

L'abbassamento verrà praticato alla sera di venerdì prossimo, giorno 17 corrente mese, e si limiterà al minor tempo possibile, credesi a tre giorni, impiegando tutta la forza che potrà applicarsi, e lavorando anche di notte.

Per i ponti comunali o privati la

operazione dello sgombramento dei materiali verrà fatta in via d'ufficio, allo scopo di conseguire la maggior possibile sollecitudine di esecuzione, salvo il compenso delle spese se e come verrà determinato.

A rendere possibilmente minore il danno che deve derivare alle irrigazioni dall'abbassamento delle acque, l'Autorità governativa dà diritto agli utenti dell'acqua, il cui godimento cade nei giorni nei quali essa resterà abbassata, di avere un equitativo compenso dagli altri utenti nel successivo godimento dell'acqua stessa a giudizio di periti, e dà obbligo agli altri utenti di prestarsi a tale compenso.

Milano, il 12 giugno 1859.

Il Dirigente
DONEGANI.

44. *Conferma della proroga al pagamento delle scadenze di effetti commerciali nella Città e Provincia di Milano.*

13 giugno 1859.

DECRETO

Il Governatore di Lombardia

Dichiara quanto segue:

A scanso delle possibili contestazioni giudiziali resta pienamente confermato l'Avviso 7 corrente giugno, n. 14564, sezione V, della Congregazione Municipale di Milano, in forza del quale le Cambiali, i Biglietti all'ordine, Vaglia o Pagherò all'ordine scadenti dal giorno 5 corrente giugno sino al giorno 14 stesso mese inclusive, e pagabili nella Città e Provincia di Milano, godranno di una proroga al pagamento di giorni dieci decorribili da quello della rispettiva scadenza, fermi però per gli effetti legali i protesti od atti consecutivi che fossero avvenuti prima della pubblicazione dell'avviso suddetto.

Milano, dal Palazzo del Governo, il 13 giugno 1859.

VIGLIANI.

45. *Indirizzo del Municipio di Crema al re Vittorio Emanuele II.*

13 giugno 1859.

Sire!

In questi solenni momenti, nei quali

dopo sì lunghi dolori e speranze il nostro Paese viene dalle vittorie delle armi di V. M. e del suo magnanimo Alleato restituito all'indipendenza nazionale, la città di Crema si associa con tutto il giubilo alle città consorelle nell'esprimere a V. M. la sua pronta ed unanime adesione al nuovo Governo: — a questo Governo generosamente nazionale, che la Lombardia in modo solenne riconobbe nel 1848 e che d'allora in poi fu dalla voce di questo popolo, pur fremente sotto l'oppressione dello straniero, con continue proteste perennemente conclamato come unico suo legittimo governo.

A lui erano sempre rivolti i nostri sguardi; in lui riposavano le nostre speranze; da lui attingemmo ordini ed ispirazioni; da lui abbiamo appreso la virtù del sacrificio e la grandezza della pazienza; da lui ci venne l'attesa parola della nostra liberazione.

Riconoscente a tanto beneficio, la città di Crema si apparecchia volentosa alle nuove ed ultime prove. V. M. si assicuri della profonda devozione e dell'illimitata fedeltà di questa parte dei novelli suoi sudditi.

Crema, dal Palazzo Civico, il 13 giugno 1859.

Gli Assessori

Dott. VIOLA — OLDI LODOVICC

rch. MASSARI GIOVANNI — Avv. LUIGI GRIFFINI

Ing. GEROLAMO FADINI.

46. Ripristino delle estrazioni del Lotto in Lombardia.

14 giugno 1859.

AVVISO

D'ordine superiore sono riprese le estrazioni del R. Lotto, incominciando da quella di Bergamo fissata pel giorno 22 corrente giugno.

Per la non seguita estrazione di Milano del giorno 9 stante, verranno restituiti dalle rispettive Ricevitorie i prezzi ai giuocatori colla resa dei singoli biglietti.

Tanto si porta a pubblica notizia.

Dalla R. Dir. del Lotto di Lombardia, 14 giugno 1859.

47. Proclama del Municipio di Cremona.

14 giugno 1859.

Cittadini!

Il libero voto, che la città vostra undici anni or sono emetteva di unire i propri destini politici a quelli della valorosa Casa di Savoia, fu oggi per acclamazione riconfermato dalla concorde e potente voce del popolo.

Ecco, o Cittadini, soddisfatto il più ardente dei vostri voti! Siamo finalmente sudditi di uno Stato italiano forte, libero e indipendente, governato dal più magnanimo e dal più leale dei Principi. Mostriamoci degni di lui!

Viva il nostro re Vittorio Emanuele II. Viva il suo alleato l'imperatore dei Francesi Napoleone III. Viva il loro Esercito vittorioso!

Cremona, dal Civico Palazzo, il 14 giugno 1859.

La Rappresentanza Municipale

BAROLI Podestà.

MAGGI — PINI — SAJINI — DOVARA.

48. Indirizzo del Municipio di Cremona al re Vittorio Emanuele II.

14 giugno 1859 (?)

Sire!

Ora finalmente che il giogo della dominazione austriaca, benchè ancor ci minacci non lontano, cessò di pesarci sul collo, crompte dai cuori nostri unanime, ardente, ineffabile l'espressione dell'amore e dell'ammirazione che ci legano a Voi, eroico nostro Re, propugnatore invitto della dignità della nazione italiana.

Questo popolo, che già undici anni or sono con una concordia senza esempi segnava la propria annessione politica alla monarchia di Savoia, e con esso all'immortale principio per cui combatteva e moriva il magnanimo Padre Vostro, questo popolo non ha mai cessato di essere e ritenersi Vostro, Sire; chè la forza paralizza ma non sopprime il diritto, e la volontà vera e forte d'una nazione vive nella di lei coscienza, s'anco le sia interdetto per soverchianza de'fatti il manifestarsi.

Ora, grazie a Voi ed al Grande che vi è alleato, la causa è decisa: Dio, giusto giudice, ha pronunciato per noi e per tutto ciò che è bello, sacro e grande: ed ecco restaurato il diritto e resa l'Italia padrona dei suoi destini.

Felice Voi, o prode Monarca, a cui dal cielo fu concessa la suprema felicità di rendere agli oppressi l'indipendenza, agli schiavi la libertà. Ricacciato fra poco lo straniero oltre la cerchia dell'Alpi, favoriti di tutti i doni naturali, compatti, fidenti sotto l'egida di un regime libero e forte, renderemo impossibile il ritorno dell'austriaco, ed insegneremo al mondo che, se fummo lungamente conculcati, eravamo però degni della simpatia d'ogni civile nazione.

Non vi sono sacrifici, o Sire, che il popolo cremonese non sia pronto a sostenere per Voi e per la causa dell'indipendenza: ed è colla massima ansietà che stiamo attendendo un Vostro rappresentante a cui poterne tosto offerire la prova.

Ben amato Principe, eroe nazionale, viva rappresentazione dell'autonomia d'Italia, degnatevi di ricevere l'omaggio di devozione, gratitudine e sudditanza del popolo cremonese, il cui voto si è che la Provvidenza, serbandovi incolume dai pericoli ai quali per impeto di irrefrenabile coraggio Vi esponete, Vi conceda di condurre a termine il glorioso compito, desiderio di tante generazioni, speranza di tanti martiri.

49. *Proclama dell'Intendente Generale di Milano.*

14 giugno 1839.

Alle RR. Commissarie Distrettuali,
Alle Congregazioni Municipali di Milano e Monza,
Alle Deputazioni Comunali,
Alle Direzioni ed Amministrazioni delle CC. PP. di beneficenza,
Ai RR. Ispettori distrettuali scolastici,
Ai Subeconomi dei benefici vacanti.

Milano, 14 giugno 1839.

Chiamato dalla bontà di S. M. il re al governo economico e politico di questa illustre provincia, mi reco a

gradita premura di dare ufficiale partecipazione agli Uffici dipendenti da quest'Intendenza generale, non che ai Comuni ed agli Istituti di beneficenza, che oggi ho assunto l'esercizio di mie funzioni.

Il nuovo ordine di cose, fondato ora sull'espressione della volontà popolare, esige l'attivo ed energico concorso di tutti gli ufficiali governativi e comunali e degli Istituti caritativi nella sfera delle proprie attribuzioni, perchè la cosa pubblica non abbia a soffrire detrimento, ed il passaggio dalla dominazione straniera ad un Governo nazionale si compia senza gravi scosse nell'andamento della pubblica amministrazione.

Confido nell'illuminata e zelante cooperazione di tutti gli ufficiali per l'andamento dei gravi doveri, persuaso che in questi solenni momenti ognuno procurerà di compiere le proprie funzioni con premura e con patriottismo.

[L'Intendente Generale

VIANI.

50. *Riapertura dell'Ufficio per la consegna delle persone di servizio e richiamo alle relative discipline.*

14 giugno 1839.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

Ricordandosi le discipline vigenti in questa Centrale sulle persone di servizio, si previene il Pubblico essersi riaperto l'apposito Ufficio esistente presso questa Regia Questura Provinciale, e si rammentano pure le penalità comminate dalle relative prescrizioni riguardo ai contravventori.

Milano, 14 giugno 1839.

Il Regio Questore Provinciale
RAJNONI.

51. *Abolizione del passaporto dalla Lombardia in Piemonte e viceversa e della Carta detta di legittimazione.*

15 giugno 1839.

Il Governatore di Lombardia,
Considerando che, se per l'unione delle Provincie Lombarde a quelle del

Piemonte è cessata la necessità del passaporto pel transitò dalle une alle altre, sussiste tuttavia l'obbligo di quei ricapiti di pubblica sicurezza che erano prescritti per la circolazione interna così in Lombardia come in Piemonte;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È cessata la necessità del passaporto per recarsi dalla Lombardia in Piemonte o viceversa.

Si dovrà invece presentare alla soppresa frontiera dai cittadini che abitano al di là del Ticino il certificato di buona condotta, e da quelli che abitano al di qua la carta d'iscrizione anagrafica del Comune a cui appartengono.

Art. 2. Resta abolita la Carta di legittimazione recentemente prescritta per la Lombardia dal cessato Governo.

Milano, dal Palazzo di Governo, 15 giugno 1859.

VIGLIANI.

52. *Apertura di registri in ogni Comune della Lombardia per l'iscrizione dei cittadini chiamati al servizio della Guardia Nazionale.*

15 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Considerando che è urgente il provvedere all'organizzazione della Guardia Nazionale per il mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica e per la difesa della Patria;

Che, mentre si fanno le maggiori diligenze per la pubblicazione della legge 4 marzo 1848 che regge la Guardia Nazionale nelle altre parti dei Regi Stati, importa di preparare senza ritardo gli elementi che si richieggono per la pronta sua attuazione;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO.

Saranno immediatamente aperti per cura delle Municipalità di ciascun Comune i ruoli o registri di matricola per l'iscrizione dei cittadini chiamati al servizio della Guardia Nazionale, secondo le norme fissate nell'articolo secondo della legge precitata, così concepito:

• La Milizia comunale è composta

di tutti i cittadini che pagano un censo o tributo qualunque ».

« Il censo dei genitori è valevole pei figli, quello della moglie pel marito. »

Milano, dal Palazzo del Governo, il 15 giugno 1859.

VIGLIANI.

53. *Proclama del Municipio di Brescia e suo indirizzo al re Vittorio Emanuele II.*

15 giugno 1859.

Il Consiglio Comunale raccolto in apposita adunanza ha per unanime acclamazione solennemente rinnovato il patto di unione di questa città al Regno Sardo, e la delegata Commissione recavasi ieri ad offrire a S. M. il glorioso nostro Re presso il quartier generale in Palazzolo il seguente Indirizzo, che il Municipio è ben lieto di pubblicare a comune esultanza.

« Sire!

« Si presenta ossequiosa al vostro cospetto una deputazione della città di Brescia, eletta in apposita adunanza dal Comunale Consiglio.

« Essa viene col mandato di rinnovare il patto di unione al Regno Sardo, che già primi i Bresciani segnarono nel 1848, e ad esprimere a V. M. la generale loro esultanza per l'Italiana liberazione mercè le rapide inaudite vittorie dell'esercito Franco-Sardo, di cui sono duci magnanimi Napoleone III e Vittorio Emanuele.

« Degnatevi, o Sire, di accoglierla con quella bontà che tanto vi onora, e di assicurare i Bresciani che Voi sarete il loro Re, come essi si gloriano di proferirsi pel popolo vostro.

Brescia, dal Civico Palazzo, 15 giugno 1859.

Per il Podestà mancante,

Gli assessori

ARICI — VALLOTTI — BETTONI.

OLDOFREDI Segretario.

54. *Nomine diverse presso il Governo di Lombardia.*

15 giugno 1859.

ESTRATTO.

Il Governatore di Lombardia con decreto in data 15 giugno ha nominato:

Il sig. dott. Pietro Gori a Prefetto delle Finanze in Lombardia;

Il sig. dott. Alessandro Marieni alla carica d'Intendente delle Finanze in Milano;

Il sig. dott. Gaetano Strigelli a Direttore della Sezione I per l'amministrazione politica;

Il sig. Gio. Battista Nazari a Direttore della Sezione II per l'amministrazione dei Comuni, della Beneficenza e dei Corpi morali;

Il sig. dott. Eugenio Brusa a Direttore della Sezione III pel Commercio, l'Agricoltura e i Lavori pubblici;

Il sig. Achille Mauri a Direttore della Sezione IV per l'Istruzione pubblica ed il Culto presso il Governo centrale di Lombardia;

Il sig. Gio. Battista Nappi a Direttore della Sezione V per l'amministrazione della Giustizia;

Il sig. dott. Francesco Duca a Segretario generale presso il Governo di Lombardia.

55. *Proroga fino al 15 luglio della pubblicazione dei nuovi catasti per l'appuramento delle intestazioni censuarie.*

15 giugno 1859.

R. GIUNTA DEL CENSIMENTO.

AVVISO.

Colla notificazione 10 marzo p. p., n. 61551, relativa alla pubblicazione dei nuovi catasti e delle mappe censuarie da farsi nei Comuni della provincia di Bergamo rimaste sotto l'antico estimo milanese, fu stabilito a tutti i possessori ed interessati il termine di due mesi, scaduto col giorno 10 del corrente giugno, per esaminare gli atti censuarii e produrre, quando ne fosse il caso, i loro reclami.

Ad onta che sia seguita la pubblicazione preaccennata, pure non pochi dei possessori, forse per le circostanze politiche nel frattempo sopraggiunte, non hanno ancora compiuto l'esame delle rispettive partite.

Volendosi pertanto dare a tutti i possessori ed interessati il necessario

tempo per appurare l'intestazione dei proprii beni e per esaminare i dati censuarii, il tutto nei modi portati dal Regolamento 7 maggio 1859, si avvertono i medesimi che la pubblicazione dei nuovi Catasti continuerà ancora per un termine di un mese decorribile dalla data del presente avviso, cioè sino a tutto il 15 del p. v. luglio, con dichiarazione che, decorso il suddetto termine perentorio e di rigore, non sarà più accettato alcun reclamo.

Milano 15 giugno 1859.

Il Dirigente BARBO.

Il Consigliere di Prefettura

A. CASALINI.

56. *Applicazione dell'Intendente cav. Carlo Faraldo al Gabinetto del Governatore.*

16 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Visto l'articolo 2 del regio Decreto 3 corrente sopra il temporaneo reggimento della Lombardia,

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO.

Il cavaliere dottore in legge Carlo Faraldo, intendente, è applicato al Gabinetto particolare del Governatore per compiere quelle speciali incumbenze che gli saranno affidate.

Dato a Milano, dal Palazzo Governativo, il 16 giugno 1859.

VIGLIANI.

57. *Richiamo degli Impiegati ai servizi di Guardia nazionale.*

16 giugno 1859 (?)

Dal Comando generale della Guardia Nazionale mi viene riferito che molti RR. Impiegati si dispensano dall'obbligo di prestare il loro servizio di militi col pretesto di dover attendere al disimpegno delle speciali loro attribuzioni.

Nelle gravi circostanze in cui verriamo, il primo dovere di ogni buon cittadino è quello di concorrere alla conservazione dell'ordine ed alla difesa del paese.

Importa grandemente che tutti lo adempiano, e più di tutti i RR. Im-

piegati, i quali hanno obbligo di precedere gli altri col buon esempio.

Da questo dovere non possono andare esenti che quegli impiegati che posti a capo di un ufficio ne portano la responsabilità.

Invito quindi tutti i Capi d'Ufficio ad eccitare i loro subalterni ad accorrere prontamente alla chiamata dei rispettivi capi della Guardia Nazionale ed a prestare esattamente il servizio loro comandato.

VIGLIANI.

58. *Affidamento agli Impiegati dimessi per cause politiche dal cessato Governo.*

16 giugno 1859.

GOVERNO DI LOMBARDIA.

AVVISO.

Mentre pervengono al Regio Governo della Lombardia numerose domande di pubblici impieghi, il medesimo Governo stima debito di giustizia lo invitare gli impiegati che furono dimessi dal cessato Governo straniero *unicamente per cause politiche*, e che intendono di rientrare al servizio dello Stato, a fargli conoscere prontamente le loro intenzioni con regolari petizioni dirette al Governatore, acciocchè la loro condizione possa essere presa nella dovuta considerazione.

59. *Affissione nei negozi di commestibili di una doppia tabella dei prezzi, italiana e francese.*

16 giugno 1859.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA REGIA CITTA' DI MILANO.

AVVISO.

Allo scopo di prevenire ogni abuso a danno dei compratori al minuto, il Municipio, in relazione all'Avviso 9 corrente della Direzione di Pubblica Sicurezza, ingiunge a tutti i venditori di commestibili e bevande di tenere esposta nei loro negozi in luogo facilmente visibile una tabella nei due idiomi italiano e francese dei prezzi correnti dei generi

del rispettivo esercizio, contrapponendovi la corrispondenza dei prezzi stessi in lira italiana ed in valuta austriaca, e ciò sotto pena della chiusura del negozio.

Rammenta inoltre l'ordine già impartito nel succitato avviso agli esercenti vincolati a licenza politica di non alterare assolutamente le prestabilite tariffe e i prezzi comunemente in corso, sotto pena di perdere la licenza ed anche di più rigorose misure.

Avverte infine che potrebbe rendersi reo di truffa ed essere come tale punito chiunque usasse la frode nella valutazione o nel cambio delle monete.

Il 16 giugno 1859.

BELGIOJOSO Podestà.

BORETTI Assessore.

SILVA Segretario.

60. *Proclama del Governatore della Lombardia sulla leva militare.*

17 giugno 1859.

Popoli di Lombardia!

Primo mio dovere era il provvedere all'armamento di queste provincie che si trovano in faccia al nemico.

Già si va ordinando la Guardia Nazionale. Ora vi annuncio la leva militare.

Non fa ancora un mese, l'annuncio d'una chiamata dei vostri figli al militare servizio avrebbe gettato la desolazione nelle famiglie.

Oggi voi lo accogliete con gioia, come lo aspettaste con impazienza, e già in buon numero lo preveniste.

Oramai nessuno di voi, giovani Lombardi, invidierà quei generosi che con tanto rischio corsero negli scorsi mesi ad arruolarsi nelle file dell'Esercito che oltre il Ticino si preparava a combattere per l'indipendenza della Patria.

Sarete tutti soldati pel vostro Paese e il Re, che davvero è il primo soldato d'Italia, vedrà che anche sui campi di battaglia sapete secondare i suoi magnanimi propositi e che siete degni dei destini a cui l'Italia è chiamata dopo secoli di dolore.

Là presso alle fortezze, dove è sa-

lito riparare dalle sconfitte, il nemico è ancora grosso e minaccioso.

Rifornire quindi e rivingorire l'Esercito è la suprema necessità del momento, e lo sarà sin che venga il giorno che si dirà: non v'ha più un austriaco in Italia.

Popoli di Lombardia!

Se aveste bisogno di eccitamento, io vi ripeterei le savie parole che nel memorando otto giugno vi indirizzava Napoleone III, il potente amico della nostra causa nazionale: *Organizzatevi militarmente, volate sotto le bandiere di re Vittorio Emanuele che vi ha così nobilmente mostrato la via dell'onore; ricordatevi che senza disciplina non vi ha esercito, e ardenti del santo fuoco della Patria, non siate oggi che soldati, per essere domani liberi cittadini d'un gran Paese. Viva il Re! Viva l'Italia!*

Il Governatore di Lombardia

VIGLIANI.

61. Indirizzo dei Deputati di Casalmaggiore al Governatore della Lombardia.

47 giugno 1859.

A S. E. il Governatore Regio della Lombardia.

Il dì tredici del corrente la città di Casalmaggiore e il suo territorio venivano sgombrati dalle truppe austriache, le quali, dopo avere levate le pubbliche casse ed ordinate forti requisizioni nei dintorni, si ritraevano oltre l'Oglio. Il Municipio cittadino e la intera popolazione, tuttochè ignari di quanto fosse intervenuto da più giorni nell'alta Lombardia, mal sapevano contenere il loro giubilo di vedersi oggimai liberi dalla esosa presenza dello straniero, e chiamati a' nuovi destini che i meravigliosi avvenimenti di questi giorni vanno maturando. Se non che l'essere tuttavia distanti di poche miglia i corpi tedeschi moderava la generale impazienza e consigliava alla savia popolazione un pruden-

ziale contegno. L'Autorità municipale, però, procuratrice naturale in queste supreme necessità dei diritti e dei doveri della Patria, non indugiava un istante a pronunciarsi per la causa nazionale, e a quest'uopo spediva a Cremona ed a Milano due membri del proprio collegio, Ippolito Longari-Ponzoni e avvocato Costantino Poltronieri perchè si ponessero in immediata relazione colle nuove Autorità pubbliche scotituitesi nel capoluogo della provincia e nella capitale, spedissero indovitatamente a Casalmaggiore gli atti ufficiali del Governo nazionale, e si recassero personalmente presso il rappresentante del medesimo in Lombardia a fare, a voce ed in iscritto, schietta e solenne adesione al nuovo ordine di cose che il dito di Dio e il senno degli uomini vanno apprestando alla Patria nostra.

Nell'adempiere i sottoscritti a questo prezioso mandato, essi hanno l'onore di dichiarare a V. E. che, richiamando e risuggellando l'atto di fusione del 1848, essi sono gl'interpreti sinceri dei voti di tutti i loro concittadini, acclamanti a re nostro il generoso e prode Vittorio Emanuele II. Undici anni di dolori e di aspettazione hanno ritemperato gli spiriti patriottici delle nostre popolazioni, e le splendide vittorie degli eserciti del Re e del suo possente Alleato hanno riconsacrato i diritti della nazione e di Casa Savoia. Accogliete, Eccellenza, queste dichiarazioni solenni ed esplicite della nostra città, e come noi siamo gli interpreti dei voti patriottici del paese che rappresentiamo, vogliate esserlo Voi presso la Maestà del Re, assicurandolo che, come fummo pronti e impazienti di acclamare al riscatto nazionale e ai diritti della sua Casa, Casalmaggiore non verrà mai meno nella perduranza e nei sacrifici indispensabili a conquistare l'indipendenza italiana e a fondare quell'epoca di libertà che ci promettono la prodezza, e la lealtà di Casa Savoia.

IPPOLITO LONGARI-PONZONI

AVV. COSTANTINO POLTRONIERI

62. *Dispensa del nobile Bennati de Baylon, dall'ufficio di Prefetto del Monte Lomb. Veneto e surrogazione al medesimo del dottor Cesare Correnti, deputato al Parlamento Sardo.*

17 giugno 1859.

Con decreto del Governatore della Lombardia in data del 17 corrente,

Il signor cavaliere Bennati de Baylon nobile Giovanni, Prefetto del Monte Lombardo-Veneto, fu dispensato dal suo ufficio;

Il signor dottor Cesare Correnti, deputato al Parlamento, venne incaricato temporaneamente di reggere la Prefettura del Monte Lombardo-Veneto con tutte le attribuzioni e competenze spettanti al Prefetto dello stesso Monte.

63. *Consegna di effetti militari posseduti da privati.*

17 giugno 1859.

REGIA QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO.

Importando che gli effetti militari d'ogni genere, i quali per diverse combinazioni pervennero nelle mani dei cittadini, siano prontamente consegnati per essere adoperati all'uso militare, si fa invito a chiunque ne fosse casualmente in possesso di presentarli nel termine di tre giorni a questo Ufficio, o ai dipendenti Circondari, ovvero al Comando generale della Guardia Nazionale, mentre in caso contrario si esporrebbe al rigore delle leggi.

Milano, 17 giugno 1859.

Il Questore Provinciale
RAJNONI.

64. *Fissazione temporaria in Milano delle estrazioni del Lotto di Mantova.*

17 giugno 1859.

Fino a nuovo ordine le estrazioni del R. Lotto di Mantova avranno luogo in questa Centrale.

Ciò si porta a conoscenza del Pubblico.

Dalla R. Direz. del Lotto di Lomb. il 17 giugno 1859.
Il Dirigente BRENNI.

65. *Arruolamento di volontari nel corpo dei Carabinieri Reali.*

17 giugno 1859.

COMANDO DEI CARABINIERI REALI
IN LOMBARDIA.

AVVISO.

Con autorizzazione di S. E. il Governatore di Lombardia viene aperto in Milano presso l'ufficio del colonnello comandante, sito in casa Cattaneo, Via Santa Teresa, l'arruolamento di volontari i quali, avendo già servito due o più anni militarmente, desiderino intraprendere una ferma di otto anni nel corpo dei Carabinieri Reali.

Gli aspiranti non dovranno oltrepassare l'età di 50 anni, fatta eccezione a favore dei già appartenenti alla Gendarmeria, i quali, purchè tuttora robusti, bene famati ed italiani, saranno accettati anche più attempati senza specifiche condizioni.

Gli stessi aspiranti dovranno saper leggere e scrivere, fare prova di buona condotta, di non essere mai stati processati criminalmente, di essere celibi o vedovi senza prole, non che fisicamente atti a sopportare le fatiche del servizio militare.

La statura è fissata a metri 1 e 70 centimetri pel carabiniere di fanteria, ed a 1 e 80 per quello di cavalleria.

Alle medesime condizioni potranno anche essere accettati, nella qualità di allievi carabinieri, giovani che non abbiano mai servito e siano dell'età di 19 a 24 anni.

L'ufficio del reclutamento rimarrà aperto tutti i giorni dal mezzodi alle 4pm

Milano, il 17 giugno 1859.

Il Colonnello Comandante
ARNULFI.

66. *Osservanza provvisoria delle leggi austriache sulle tasse per le carte da giuoco, gli almanacchi, gli avvisi e le gazzette.*

18 giugno 1859.

R. INTENDENZA DELLE FINANZE
PER LA PROVINCIA DI MILANO

AVVISO.

A sensi dell'art. 59 della Legge 8 corrente mese, emanata da S. M. Vit-

torio Emanuele II re di Sardegna ecc., vengono provvisoriamente tenute ferme tutte le Leggi, Ordinanze e Regolamenti che erano in vigore sotto il cessato regime austriaco, e secondo l'art. 4 della detta legge 3 giugno 1859 sono pure mantenute in vigore le precedenti imposte dirette ed indirette.

A scanso d'ogni dubbio si ricorda quindi a chiunque spetti anche l'osservanza della Patente e Legge provvisoria 6 settembre 1850 sulle tasse per le carte da giuoco, gli almanacchi, gli avvisi e le gazzette, inserita a pagina 616 del Bollettino provinciale delle leggi di quell'anno, non che le successive ordinanze relative a modificazioni della suddetta patente.

Contro i contravventori si procederà a termini di legge.

Milano, 18 giugno 1859.

Il Regio Aggiunto Dirigente

BESOZZI.

67. *Promulgazione delle leggi Sarde sulla Guardia Nazionale.*

18 giugno 1859.

DECRETO.

Il Governatore della Lombardia,

Veduto l'articolo secondo del reale Decreto 3 giugno corrente sul reggimento temporaneo della Lombardia;

Atteso che è urgente di provvedere all'ordinamento regolare della Guardia Nazionale delle provincie Lombarde per l'ordine interno, ed anche per assicurare la indipendenza nazionale;

In esecuzione degli ordini emanati dal Governo di S. M. perchè sia pienamente estesa alla Lombardia la legge che regola la Guardia Nazionale nelle altre parti dei Regii Stati,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La legge della Guardia Nazionale del 4 marzo 1848 colle modificazioni portate dalla successiva del 27 febbraio 1859 sarà col presente Decreto pubblicata e messa in esecuzione nei Comuni della Lombardia.

Art. 2. Gli Intendenti generali sono incaricati di dare le necessarie dispo-

sizioni per l'applicazione della detta legge, a fine di rimuovere le difficoltà derivanti dalle differenze che esistono tra le leggi e l'ordinamento amministrativo e giudiziario della Lombardia e delle altre provincie del Regno.

Milano, dal Palazzo del Governo, il 18 giugno 1859.

VIGLIANI.

68. *Ordine ai Fornai di Milano di tenere scorta di grani.*

19 giugno 1859.

IL MUNICIPIO DI MILANO

AI PRESTINAI DELLA CITTA' DI MILANO

Il vigente capitolato fa obbligo ai fornai di tenere rispettivamente una scorta di grani pel consumo ordinario di tre mesi.

Nelle attuali circostanze la Congregazione non potrebbe tollerare ch'essi manchino a un tal obbligo; e quindi ad essi lo rammenta sotto comminatoria delle pene contemplate dal capitolato suddetto e da ogni relativa disposizione, salva anche qualunque più rigorosa misura che le dette circostanze fossero per consigliare.

I delegati e commessi annonarii vengono dal Municipio incaricati delle analoghe perlustrazioni e denuncie, del che si prevengono ad opportuna norma.

BELGIOJOSO *Podestà.*

ROUGIER *Assessore.*

SILVA *Segretario.*

69. *Sospensione di pagamento degli assegni detti di grazia e di educazione ai funzionarii ed orfani di funzionarii del cessato Governo, non italiani.*

19 giugno 1859.

ESTRATTO.

La Presidenza della Regia Prefettura Lombarda delle Finanze, con dispaccio 10 giugno 1859, n. 2992-P., ha disposto che debba rimanere sospeso il pagamento degli assegni di grazia e di educazione a favore di quieti-scenti funzionarii civili e militari *non italiani*, e delle vedove ed orfani di funzionarii civili e militari *non italiani*.

Nel caso di dubbio gli Uffici di liquidatura debbono attenersi all'applicazione del principio della sospensione, salve le competenti superiori decisioni sui singoli casi, e dietro ricorso delle parti.

È poi ordinata la presentazione di un prospetto di tutte le partite dell'indole sovrindicata iscritte sui registri di cassa, con citazione esatta del relativo decreto d'assegno e con indicazione altresì del giorno dell'ultimo pagamento.

70. Nomina dell'ingegnere Guido Susani ad Ispettore governativo delle Ferrovie Lombarde.

20 giugno 1859.

ESTRATTO.

Con decreto 20 giugno corrente il Governatore di Lombardia ha conferito all'ingegnere signor Guido Susani la nomina di Ispettore Governativo delle Strade Ferrate Lombarde.

71. Disposizioni sulla pubblicazione dei fogli periodici.

20 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Intanto che si va maturando un Decreto reale sulla stampa per mettere la legge vigente nelle antiche provincie dei Regii Stati in armonia con la legislazione mantenuta nelle provincie Lombarde;

A cessare il pericolo che i fogli periodici trasmodino impunemente per intemperanza di dottrine, d'opinioni o di linguaggio,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. I fogli periodici che dovrebbero, secondo le norme vigenti, essere consegnati all'Ufficio della Questura, saranno per ora consegnati in Milano all'Ufficio del Segretario generale del Governò della Lombardia, e nei capiluoghi di provincia al Gabinetto dell'Intendente generale.

Art. 2. Apposite Commissioni ne faranno lettura, e riferiranno agli Intendenti generali delle Provincie su

quegli articoli in cui incontrassero cose eccessive o contrarie alle leggi, affinchè gli Intendenti medesimi procedano nei modi che giudicheranno più opportuni.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 20 giugno 1859.

VIGLIANI.

72. Promulgazione della legge Sarda 25 giugno 1854 sulla forma di pubblicazione degli atti governativi.

20 giugno 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Volendo dare esecuzione al disposto dall'art. 40 del reale Decreto dell'8 giugno corrente, dal quale è stabilito che sarà pubblicata nelle provincie Lombarde la legge che nelle altre parti dei Regi Stati regola la forma della pubblicazione delle leggi;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Sarà pubblicata ed osservata nelle provincie della Lombardia la legge del 25 giugno 1854 annessa al presente Decreto, fermo, quanto al giorno in cui le leggi ed i regolamenti entreranno in vigore, il disposto della prima parte dell'articolo 40 succitato.

Art. 2. I provvedimenti che, secondo il temporaneo ordinamento dato al Governo della Lombardia dal reale Decreto prementovato dell'8 giugno 1859, debbono emanare dal Governatore, saranno inseriti per la pubblicazione nel giornale dichiarato Ufficiale per gli atti governativi e gli annunci legali della Lombardia, e diverranno obbligatorii il giorno successivo a tale inserzione congiunta all'affissione prescritta dall'articolo 4 della detta legge, ed anche immediatamente, se sarà così ordinato.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 20 giugno 1859

VIGLIANI.

73. Divieto ai cittadini del tiro al bersaglio nei luoghi riservati al militare.

20 giugno 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE

DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO.

Per ordine superiore rimane asso-

lutamente vietato ai cittadini di esercitarsi al tiro del bersaglio nel luogo posto di fianco alla piazza d'Armi, fuori del così detto Portello, destinato unicamente pel militare.

Contro i contravventori verranno adottate energiche misure.

Milano, 20 giugno 1859.

Per il Questore Provinciale

L'Aggiunto

P. CLERICI.

74. Cautele contro gli abusi dell'esenzione d'imposta per i viveri e le provvigioni militari.

20 giugno 1859.

In pendenza di superiori provvedimenti onde ovviare agli abusi dell'esenzione da qualsiasi imposta accordata dal reale Decreto del 9 corrente ai viveri e provvigioni per le truppe alleate e nazionali (1), la Regia Prefettura delle Finanze, con circolare 20 giugno 1859, n. 12795-2517, ha per ora prescritto quanto segue a tutela del dazio consumo murato.

Le ricevitorie del dazio consumo murato si faranno presentare da chi scorta i carichi di detti generi destinati a città murate il certificato od atto qualunque da cui sono coperti i carichi stessi, e se è possibile ritireranno tale atto.

A coprimento dei generi stessi rilasceranno all'individuo di scorta una bolletta esente, staccata da apposito bollettario, contrapponendo alla rispettiva matrice quell'attestazione o carta qualsiasi che avessero potuto ritirare dall'individuo di scorta.

I transiti consumo eventualmente occorribili nel trasporto dei menzionati generi si faranno senza difficoltà e sotto l'osservanza delle relative prescrizioni, senza però pretendere alcun deposito di garanzia.

Le Intendenze sono incaricate di rilasciare immediatamente le analoghe disposizioni ai dipendenti Uffici del dazio consumo murato.

(1) Veggasi questo Decreto, di n.º 3439, a pag. 671 della Raccolta degli Atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna, Anno 1859.

75. Apertura degli arruolamenti di volontari nell'armata Sarda.

21 giugno 1859.

COMANDO GENERALE MILITARE

MANIFESTO

Il R. Comandante generale della divisione militare di Milano, informato che molti giovani, desiderosi di combattere sotto le bandiere del Regio Esercito, domandano di esservi iscritti, prevenendo così le operazioni della leva, mentre fa plauso a questo slancio patriottico, si fa premura di annunziare che è aperto l'arruolamento di volontari all'armata presso i depositi

in Pavia, dell' 11 reggimento di fanteria;

in Lodi, del 12;

in Milano, del 9;

nel palazzo di Brera, dalle ore 8 ant. alle 4 pom.; nel locale di San Giuseppe dalle ore 8 ant. alle 4 pom.

Milano, il 21 giugno 1859.

Il Luogotenente Generale Comandante

DI CASTELBORGO

76. Riscossione nei Comuni, a titolo di anticipazione della sovrimposta, di un soldo di valuta austriaca.

21 giugno 1859.

R. INTENDENZA GENERALE

DELLA PROVINCIA DI MILANO

AVVISO.

Ritenuta la necessità di creare un fondo provinciale per venire in sussidio a quei Comuni che mancassero di mezzi proprii per far fronte alle spese di prestazioni militari nell'intervallo che necessariamente passa tra la fornitura ed il conseguimento del rimborso da parte delle Casse centrali, quest'Intendente generale, col voto della Congregazione provinciale, determina:

1. Pel giorno 20 luglio 1859 sarà riscosso in tutti i Comuni della provincia nei modi di pratica l'importo di un soldo della valuta austriaca provvisoriamente ancora in uso per ogni scudo d'estimo, in via d'anticipazione della sovrimposta comunale rispetti-

vamente preventivata in ciascun Comune.

2. Gli esattori comunali dovranno versare pel giorno 25 luglio suddetto il corrispondente importo coll'obbligo dello scosso e non iscosso in questa Cassa provinciale della diretta.

3. La gestione del fondo sarà tenuta dalla Congregazione provinciale coll'opera della propria Contabilità.

4. Quando sarà cessato il bisogno di questo fondo, esso sarà restituito alle Casse comunali pro rata del contributo a diminuzione delle sovrimposte comunali.

Il R. Intendente Generale

VIANI.

77. Norme di corresponsione dei compensi pel servizio di trasporti militari.

21 giugno 1859.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Alle Congregazioni Municipali di Milano e
Monza,
Ai RR. Commissarii Distrettuali,
Alle Deputazioni Comunali.

In relazione all'avviso d'oggi, pari numero, con cui si dispone il richiamo alla Cassa provinciale di una sovrimposta di un soldo in via di anticipazione sulle sovrimposte comunali allo scopo di costituire un fondo provinciale per facilitare, mediante opportune anticipazioni, il servizio delle requisizioni militari, si trasmettono per norma di codesto Ufficio, e per opportuna diramazione e diffusione a notizia anche dei privati, le disposizioni che questa Intendenza generale, sentita la Congregazione provinciale, ha trovato di adottare a tal uopo.

Il Regio Intendente Generale

VIANI.

Norme adottate nella corresponsione dei compensi pel servizio di trasporti militari.

L'Intendenza generale di Milano, vedendo che sotto un Governo nazionale l'onere delle requisizioni di mezzi di trasporto pel servizio dell'Esercito sia possibilmente ripartito e conseguente-

mente alleviato per quelli che ne sono colpiti per la necessità della guerra, ha adottato le seguenti disposizioni a cui dovranno attenersi gli Uffici Provinciali e Comunali nella sfera delle rispettive attribuzioni.

1. Per ogni cavallo requisito si assegna un compenso di . Fr. 4
Per ogni veicolo (carro, carrozza e carretto) un compenso di . » 1
Per ogni conduttore un compenso di » 2
per ogni giornata di servizio compiuta, senza distinzione se il mezzo di trasporto abbia viaggiato con carico o senza, o sia rimasto fermo a disposizione del militare.

2. Per constatare queste giornate di servizio il requisito dovrà aver cura che dalla competente Autorità civile o militare venga annotato sulla cedola di requisizione il giorno in cui esso si è consegnato pel servizio stesso, e quello in cui è stato lasciato in libertà. Inoltre si bonificheranno al requisito tanti giorni di servizio quante volte il viaggio d'andata dal Comune di sua residenza al luogo dove è incominciato il servizio, e quello di ritorno dal luogo dove il servizio è terminato al suo Comune, contiene il numero di venti miglia italiane. Il residuo eventuale, se è minore di cinque miglia non si calcola, se è maggiore si calcola per un giorno intero.

3. Di regola queste competenze saranno soddisfatte alle parti dopo il servizio dagli Uffici comunali, i quali ritireranno dai requisiti all'atto del loro ritorno le cedole di requisizione, vi annoteranno le competenze liquidate e pagate a tenore degli articoli 1 e 2 colla firma dei percipienti, e col corredo di esse dimanderanno all'Ufficio Provinciale il rimborso che si farà anche colla maggiore possibile sollecitudine, premesse per altro le debite verificazioni. In via di eccezione potranno quegli Uffici comunali che non avessero fondi disponibili per effettuare il pagamento mandare le cedole liquidate, ma non pagate, all'Ufficio provinciale onde mandi loro i fondi cor-

rispondenti, sotto obbligo di comprovare la distribuzione ai requisiti creditorii.

4. I Comuni che ne avessero i mezzi potranno anche anticipare ai requisiti al momento della partenza una parte delle competenze per metterli in istato di provvedersi di quanto occorre pel viaggio. Avranno però cura di fare annotazione di tali anticipazioni sulla cedola di requisizione, e di dedurne l'importo all'atto del pagamento al requisito delle competenze finali complessive.

5. Similmente l'Autorità provinciale destinerà presso ogni principal Corpo d'armata, presso cui si trovi un certo numero di veicoli requisiti nella sua provincia, degli Ufficiali civili pagatori, provvisti di un competente fondo di scorta verso resa di conto. Essi avranno per incarico di anticipare delle sovvenzioni ai requisiti a conto delle rispettive competenze in quella misura che sarà trovata conveniente per agevolare il loro sostentamento. Essi noteranno queste anticipazioni sulla cedola di requisizione, ed inoltre ne ritireranno dai percipienti delle ricevute in foglio separato, producendo le quali essi Ufficiali si faranno reintegrare dall'Ufficio provinciale i fondi erogati. L'Ufficio provinciale addebiterà l'importo di dette sovvenzioni ai rispettivi Comuni per farne deduzione all'atto in cui occorra di rifondere ai medesimi delle competenze soddisfatte da essi ai requisiti, e manderà contemporaneamente le dette ricevute ai rispettivi Uffici comunali, affinchè questi, al momento di liquidare le competenze dei requisiti, verificchino se tali sovvenzioni corrispondono ai servizi prestati dai requisiti ed alle annotazioni fatte sulle cedole, ed in caso affermativo ne facciano deduzione dal pagamento dovuto a saldo dei requisiti. In caso di irregolarità gli Uffici comunali rimanderanno le ricevute all'Ufficio provinciale e saranno scaricati dall'obbligo di rifondere l'importo corrispondente, che resterà a debito dell'Ufficiale pagatore che ha mal pagato.

6. L'Intendenza generale procurerà di ottenere dai signori Comandanti di

Corpo che il servizio di requisizione non oltrepassi i giorni 40 di seguito, e che al caso i carri e cavalli in servizio siano rilevati da altri, e così pure che in quei luoghi ed in quelle circostanze in cui sarebbe troppo difficile ai carrettieri di procacciarsi il vitto per sè ed il foraggio per le bestie mediante le competenze in denaro loro assegnate, ne siano loro fornite le occorrenti razioni dal militare contro equo compenso.

7. Nel caso che la requisizione colpisca i mezzi essenziali della professione ed unici di sussistenza di un privato, le Deputazioni Comunali potranno proporre compensi straordinari a carico provinciale, dimostrando però di non aver potuto al momento disporre di altri mezzi di minor aggravio si pei privati che pel pubblico.

8. Mediante separata notificazione si faranno conoscere i modi con cui la Provincia provvederà alle spese di cui sopra, salve le rifusioni che si potranno esigere dall'Erario militare o dallo Stato.

9. Le requisizioni di materiali da consumarsi si faranno contro immediato pagamento per parte dei rispettivi Comuni, od almeno contro boni da soddisfarsi nel termine di non oltre mesi tre, salve le rifusioni ed i conguagli di questi coll'apposito fondo provinciale.

10. Colle presenti disposizioni non si intendono alterate le pratiche in corso tanto circa i modi di pagamento che circa le misure di compenso pel servizio ordinario di attiraglio militare per destinazioni determinate e per una durata di servizio che non oltrepassi le 48 ore (servizio di *Vorspann*).

78. Riammissione nel corpo delle Guardie di Finanza dei funzionarii passati al servizio militare sotto il Governo austriaco e falliti disertori.

21 giugno 1859.

ESTRATTO

Con circolare 21 giugno 1859, n. 12799-1103, la Regia Prefettura

delle Finanze ha reso noto che l'illustrissimo signor cavaliere Governatore della Lombardia, con rispettato decreto 19 corrente giugno, n. 405, si compiacque dichiarare che nell'attuale scarsezza di Guardie di finanza nulla osta vengano riammessi nel corpo della Guardia medesima quei funzionarii che, essendo passati al servizio militare sotto la cessata dominazione austriaca, ebbero a disertare.

Furono incaricate le Intendenze di finanza della corrispondente eventuale esecuzione, con avvertenza che gli individui sunnominati dovranno riammettersi nella primitiva loro qualità.

79. *Esenzione dei giornali di Lombardia dal diritto di bollo.*

22 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Attesochè la disposizione che sottopone i Giornali a un diritto di bollo non è conciliabile col nuovo ordine politico introdotto in Lombardia in seguito alla sua unione agli Stati di S. M. dove tale peso non esiste;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO.

È cessato l'obbligo di sottoporre i Giornali che si pubblicano in Lombardia al diritto di bollo.

Il Prefetto delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 22 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia

VIGLIANI.

80. *Ragguaglio del fiorino nuovo austriaco al franco o lira italiana.*

22 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Visto il Decreto reale dell'11 giugno corrente, che ordina il corso forzato dei biglietti della Banca nazionale;

Attesochè importa di tosto stabilire una norma legale per le quotidiane contrattazioni e per i pagamenti che occorrono sino a tanto che non sia

pubblicata la tariffa definitiva di ragguaglio tra il sistema monetario ordinato dal cessato Governo e quello vigente nelle altre provincie dello Stato;

Sentito l'avviso della Camera di commercio,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È stabilito che cento lire nuove di Piemonte, ossia cento franchi, hanno il valore di fiorini quaranta e soldi cinquanta della nuova valuta austriaca e conseguentemente una lira o un franco equivale a soldi quaranta e mezzo di fiorino.

Art. 2. Tutte le monete multiple o submultiple di una lira o un franco tanto in oro come in argento, ed i biglietti della Banca nazionale di lire 20, 50, 100, 250, 500, e 1000, saranno ricevuti nei pagamenti secondo il valore di ragguaglio indicato nell'art. 1.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 22 giugno 1859.

VIGLIANI.

81. *Inlirizzo del Governatore ai Vescovi della Lombardia.*

22 giugno 1859.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore.

Appena io venni chiamato dalla Maestà del Re all'onore di reggere il governo di queste Provincie, sentii tosto il bisogno di far appello allo zelo evangelico e patriottico dell'Episcopato Lombardo, e di chiarirlo dell'indole e della misura del concorso che il Governo del Re domanda al Clero. Gli ardui e molteplici officii, che accompagnarono l'ingresso nell'esercizio delle mie funzioni, non mi consentirono di farlo così tosto come avrei voluto, e ancora mi obbligano a toccar le cose per sommi capi, non bastandomi il tempo a particolari dichiarazioni.

Non è mestieri ch'io accenni alla Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima qual valida guarentigia debbano essere pel Clero le tradizioni della Real Casa di Savoia, la quale in ogni tempo si distinse per illuminata sollecitudine dei più preziosi interessi della religione e della morale: ben Le dirò

che Vittorio Emanuele II non è venuto e non verrà mai meno agli illustri suoi esempi domestici, e che il suo Governo ha sempre professato e sempre professerà il massimo ossequio verso la Chiesa, de' cui veraci diritti e della cui legittima libertà fu e sarà sempre custode vigile e disinteressato. Ho detto appositamente *disinteressato* per stabilire con questa sola espressione il divario che la Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima deve porre fra le relazioni che il Governo del Re intende avviare col Clero e quelle che correvano fra esso ed un Governo, il quale esercitava sulla Chiesa un patrocinio che riesciva a una vera servitù, e sempre lo subordinava a' suoi politici intendimenti.

Quel Governo è scomparso da queste provincie con una rapida e prodigiosa sequela d'eventi, in cui l'alto e religioso animo della Signoria Vostra Illustrissima e Reverendissima avrà certo veduto lo avveramento d'un disegno della Provvidenza. Un tal concetto mi fa sicuro che la causa nazionale, si visibilmente benedetta da Dio, sarà da Lei risguardata come la causa della giustizia, ed avrà in Lei un propugnatore, quanto autorevole, altrettanto efficace. Importa che di ciò sian rese consapevoli le popolazioni; importa ch'esse sappiano che il loro voto di tanti anni sedeva pur nell'animo de' loro pastori; importa che nella manifestazione dei loro nazionali affetti si veggano precedute dalle religiose lor guide. Di che avranno egual giovamento le condizioni religiose e le nazionali, giacchè dall'uno canto la religione deriverà maggior reverenza dal mostrarsi aiutatrice dei più desiderati e più reali miglioramenti civili, e dall'altro il sentimento nazionale verrà fortificato da tutto che hanno d'augusto le religiose sanzioni.

Io quindi non dubito che la S. V. Illustrissima e Reverendissima vorrà affrettarsi di volgere una Lettera, pastorale al suo Clero e al suo Popolo, nella quale porrà in chiaro quanta ventura sia per queste contrade d'essere sottratte alla signoria forestiera, e quali

doveri corrano al Clero e al Popolo verso il nuovo Governo nazionale, di che ora sono prosperate.

In pari tempo la S. V. Illustrissima e Reverendissima sentirà il dovere di provvedere che in codesta Diocesi s'introducano le preghiere pel Re secondo le prescrizioni liturgiche e secondo le pratiche generalmente invalse negli Stati Cattolici. Alle quali preghiere Ella troverà pur doveroso che altre se ne aggiungano pel trionfo dell'armi alleate durante questa guerra dell'indipendenza, dal cui esito dipendono le sorti della patria e l'asestamento della pace europea.

E poichè alie preghiere vuol andare congiunta l'opera, la S. V. Illustrissima e Reverendissima farà ufficio degno del suo ministero aiutando con efficaci parole il compimento della leva militare che fu testè bandita col Reale Decreto 17 giugno 1859. È della massima importanza che la riverita voce dei ministri della Religione secondi lo slancio dell'animosa gioventù italiana a sostenere col braccio la liberazione del suolo patrio dalla forestiera ed ingiusta dominazione.

Sarà ad un tempo opportuno che Ella faccia comprendere al popolo meno istruito quanto sia grande il beneficio che il magnanimo Imperatore dei Francesi e l'invitto suo esercito porgono all'Italia, e più specialmente alle Provincie lombarde più gravate dal giogo straniero, aiutandole ad ottenere stabilmente la loro redenzione, e come sia quindi sacro debito l'attestare con ogni maniera di riguardi e di alleviamento la viva nostra riconoscenza verso i generosi liberatori; nelle quali dimostrazioni debbe il Clero illuminare colla parola e guidare coll'esempio.

Io confido che l'Episcopato e tutto il Clero Lombardo saranno per mantenere e dimostrare col fatto quella riputazione di prudenza, di saviezza e di devozione alla causa nazionale, di che corre generale il grido, e che cresce ossequio ed amore alle sue religiose e cittadine virtù. Che se andrò ben lieto di poterne rendere piena te-

stimonianza al Governo del Re, altrettanto, comunque ne dovessi esser rammaricato, ho fermo di procedere ricisamente e severamente, ove nell'Episcopato e nel Clero non trovassi quel contegno e quel concorso che le circostanze esigono e che, lealmente domandato in nome del Re e della Patria, deve essere lealmente concesso da quanti parlano ed operano in nome di Dio e della religione.

Accolga, Monsignore, gli atti del mio profondo ossequio

Il Governatore della Lombardia

VIGLIANI.

32. Norme relative ai pagamenti di salarii, pensioni e simili altri assegni.

22 giugno 1859.

Alla R. Cassa Principale in Milano,
Alle RR. Intendenze di Finanza in Milano, Como, Morbegno, Pavia, Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona.

Alla R. Direzione { del Lotto } Milano.
 { della Zecca }

Con rispettato Decreto 20 andante mese, n. 591 P., il signor Governatore della Lombardia trovò di ordinare quanto segue:

1. Le regie Casse effettueranno i pagamenti di qualunque categoria già ordinati dalla cessata Amministrazione austriaca, compresi i salarii, le pensioni e le provvigioni già regolarmente iscritte, non che l'iscrizione ed il pagamento dei salarii, delle pensioni e delle provvigioni per le quali prima del giorno 5 andante mese erano già pervenute a questa Prefettura delle Finanze le relative requisitorie.

2. Per quanto concerne i salarii, rimane fermo il disposto dell'articolo 6 del reale Decreto 8 andante giugno.

3. Riferibilmente alle pensioni e provvigioni, dovrà rimanere sospeso il pagamento di quegli assegni che concernono individui non nazionali.

4. Siccome potrebbero per avventura essere ancora in servizio effettivo impiegati revocati, e ciò sia perchè ignorino, sia perchè suppongano non

essere loro applicabile l'articolo 6 del citato reale Decreto, così in pendenza delle trattazioni da attivarsi per pronunciare definitivamente sulla loro posizione, dovrà essere continuato il pagamento dei salarii di siffatti impiegati.

5. Affinchè per altro le Casse erariali siano garantite da qualsivoglia eventuale sorpresa, e sciolte insieme da ogni incompetente e superflua indagine, dovranno tutti i Capi d'ufficio apporre il *visto* sulle quitanze dei loro dipendenti, rendendo consapevoli le dipendenti Casse di tali disposizioni.

6. A tutti gl' impiegati che per effetto del citato reale Decreto o di altre successive disposizioni vennero posti in istato di disponibilità, non che a quegli impiegati che eventualmente trovavansi già in istato di disponibilità od ai quali venne accordato un permesso d'assenza anche indeterminato dalle cessate Autorità austriache, dovrà interinalmente corrispondersi un assegno pari alla metà dell'ultimo loro stipendio attivo.

7. In pendenza che vengano determinati e fatti conoscere gli emolumenti degli impiegati di nuova nomina, dovrà, a favore di quegli individui pei quali è già in corso uno stipendio, continuarsene il pagamento nella stessa misura.

8. Tutti gli Uffici direttamente dipendenti da questa Prefettura delle Finanze dovranno rassegnare un dettaglio prospetto degl'individui non nazionali o ritenuti non nazionali, addetti al proprio od ai dipendenti Uffici, per quelle deliberazioni che, previe le verificazioni prescritte alla Prefettura stessa, verranno prese dal signor Governatore della Lombardia. Riferibilmente poi alle pensioni e provvigioni, agli assegni di grazia e di educazione, codest'Ufficio si atterrà alle prescrizioni diramate colla circolare di questa Prefettura 19 andante mese, n. 7992 P. Qualora mancasse materia all'uno od all'altro di tali prospetti, codest'Ufficio riferirà sul negativo risultamento delle praticate indagini.

Codest'Ufficio disporrà con esattezza

e colla massima sollecitudine l'attuazione della sopra riportate prescrizioni, le quali non devono soffrire ritardo od intralcio alcuno, salva la successiva ventilazione di quei singoli casi che eventualmente presentassero campo a dubbieze.

Milano, 22 giugno 1839.

Dalla Presidenza della R. Prefettura delle Finanze
GORI.

85. Richiamo delle penalità relative alla pubblicazione di giornali senza la previa licenza governativa.

23 giugno 1839.

**R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA.**

AVVISO.

Giusta ordine superiore si ricorda che sono richiamate in pieno vigore le precedenti prescrizioni, per le quali rimane assolutamente proibita la pubblicazione di qualunque giornale, sia politico che letterario, senza che siasi regolarmente chiesta la relativa autorizzazione governativa, avvertendo che i contravventori soggiaceranno alle penalità di legge.

Milano, 23 giugno 1839.

Il Questore Provinciale
RAJNONI

84. Misure di polizia sull'esercizio della ferrovia provvisoria in Milano fra le Stazioni di Porta Nuova e Porta Tosa.

23 giugno 1839.

**R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA**

AVVISO.

La Società delle Strade Ferrate Lombardo-Venete, nell'intento di facilitare i trasporti militari, ha disposto una ferrovia provvisoria per unire le due Stazioni di Porta Nuova e Porta Tosa, la quale è situata in gran parte sulla strada di circonvallazione, e passa a livello davanti la barriera di Porta Orientale.

Per ciò si avverte il Pubblico che venendo la medesima aperta al servizio nel giorno di domenica 26 corrente, abbia ciascheduno ad astenersi, al passaggio delle locomotive, dal troppo avvicinarsi alla ferrovia medesima, specialmente con cavalli e carri, e ciò a scanso di disgrazie.

Viene parimenti raccomandato al pubblico che voglia prestare debita obbedienza ai guardiani della strada stessa incaricati di permettere il transito ai passeggeri ed ai carri nei luoghi appositamente destinati pel traverso della ferrovia.

Milano, 23 giugno 1839.

Il R. Questore Provinciale
RAJNONI.

85. Esenzione da tassa dei giornali provenienti dal Piemonte

24 giugno 1839.

ESTRATTO.

Il Governatore della Lombardia, informato come, non ostante il disposto dal suo Decreto del 22 giugno corrente, si ritrovano tuttora soggetti a tassa i giornali provenienti dal Piemonte, ha immediatamente impartito le necessarie disposizioni perchè i giornali suddetti siano considerati come quelli stessi della Lombardia, e quindi distribuiti senza esazione di qualsiasi tassa.

86. Invito alla notifica dei cavalli di proprietà privata.

24 giugno 1839.

**CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA R. CITTA' DI MILANO
AVVISO**

La Congregazione Municipale viene ripetutamente chiamata alla somministrazione di cavalli in servizio militare per temporanei trasporti. Finora fu provveduto all' uopo mediante requisizioni fuori delle mura di questa città, sia nel perimetro della provincia, sia anche nelle provincie limitrofe, Continuando per altro il bisogno, ed essendo indispensabile di sop-

perirvi, questa Congregazione deve richiedere dai cittadini la notifica dei cavalli che rispettivamente detenessero per valersene alla occorrenza e con equa ripartizione.

La detta notifica dovrà farsi presso i rispettivi Commissariati di Circondario della Pubblica Sicurezza entro quarantott'ore dalla pubblicazione del presente.

Il 24 giugno 1859.

BELGIOJOSO Podestà.

DE LEVA Assessore.

SILVA Segretario.

37. Messaggio e rendimento di grazie alla Guardia nazionale di Milano.

24 giugno 1859.

Al signor Carlo Prinetti, Comandante della Guardia nazionale.

Costituitasi, non appena cacciati gli austriaci, in modo provvisorio la Guardia nazionale in questa città, ha reso e continua a rendere servigi importantissimi al paese tutelando in momenti gravissimi l'ordine e la sicurezza pubblica, e io non saprei trovare parole bastanti ad encomiarla degnamente.

Il Governo del Re ha già pubblicato le leggi ed emanati gli ordini necessari a dare stabile effetto a questa istituzione, che è destinata a difendere i diritti dei cittadini, a mantenere l'obbedienza alle leggi, a conservare e stabilire l'ordine e la tranquillità pubblica.

Ancora alcuni giorni dovranno trascorrere prima che la riorganizzazione della Guardia nazionale sia compiuta; nel frattempo è indispensabile che i cittadini non dimettano di zelo nell'adempimento di questo precipuo lor dovere.

La tranquillità pubblica ha bisogno della tutela di tutti i giorni e di tutte le ore, e io ho troppo buona opinione del senno civile di queste popolazioni per credere che a nessuno dei militi possa mai venire in mente che, perchè la Guardia nazionale è destinata a rinascere sotto più regolari forme,

possa essergli lecito di trascurarne intanto i doveri. Ove mai taluni militi cadessero in così deplorabile errore e dessero il cattivo esempio di rifiutarsi alla chiamata dei loro superiori, devo invitare la S. V. Illustrissima a declinarne i nomi.

Ma questo caso, mi compiaccio di ripeterlo, io confido che non si avvererà.

Non mi resta quindi che di ringraziare di nuovo per mezzo della S. V. Illustrissima la benemerita Guardia nazionale.

Milano, 24 giugno 1859.

Il Governatore

VIGLIANI

38. Iscrizione nei registri parrocchiali dei militari defunti per malattia o ferite riportate nella guerra d'indipendenza.

24 giugno 1859.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Ai MM. RR. Parroci della Diocesi di Milano.

Sopra dubbio promosso da altro dei MM. RR. Parroci di questa città, la Regia Intendenza generale trova di dichiarare che sopra i registri mortuarii delle rispettive parrocchie dovranno essere allibrati anche quei militari che cessassero di vita in causa di malattie o di ferite riportate durante l'attuale guerra dell'indipendenza italiana, rendendone contemporaneamente consapevole la competente Autorità giudiziaria:

Milano, 24 giugno 1859.

Il Regio Intendente Generale

VIANI.

39. Esenzione da ogni dazio per i provveditori al seguito delle truppe.

24 giugno 1859.

R. PREFETTURA DELLE FINANZE.

L'illustrissimo signor Governatore di Lombardia con riverito odierno Decreto, n. 69-gg. si è compiaciuto di dichiarare quanto segue:

I vivandieri, venditori di vino ecc.,

che si trovano al seguito delle truppe alleate, se secondo lo stretto rigore del diritto possono essi ravvisarsi come commercianti privati di generi di loro spettanza, sulla considerazione però che il loro traffico ridonda a beneficio dei nostri prodi soldati che combattono sul campo della gloria per la redenzione della nostra patria, e che conseguentemente si ha motivo per credere che un beneficio ad essi accordato sia pure per ridondare a vantaggio dei valorosi soldati sardo-franchi, così si reputa conveniente che le loro provvigioni vadano esenti da ogni tassa daziaria, bastando nell'interesse dell'Erario che si invigili attentamente che un provvedimento di puro riguardo suggerito da considerazioni affatto speciali non abbia a degenerare in abuso estendendosi oltre i giusti confini, o somministrando viveri, vino ecc. a persone che militari non siano.

Codesta Regia Intendenza emetterà tantosto le opportune istruzioni per l'eseguimento di questa disposizione.

Dalla Presidenza della R. Prefettura delle Finanze
GORI.

90. *Ripresa delle operazioni censuarie nella provincia di Como e in alcuni Comuni della provincia di Milano.*

24 giugno 1839.

REGIA GIUNTA DEL CENSIMENTO

AVVISO

In relazione alla riserva contenuta nella notificazione 23 marzo p. p., n. 61658, di questa Giunta, si avverte il Pubblico che col 1.º del venturo mese di luglio continueranno le operazioni censuarie per la stima dei terreni e dei fabbricati nella provincia di Como e nei due comuni di Peveranza, distretto di Gallarate, e di Menzago, distretto di Somma, della provincia di Milano.

Anche in questa occasione si rammenta ai possessori l'obbligo ricordato nella precitata notificazione, di presentare, ove ancora non lo avessero fatto, le denunzie dei migliona-

menti e deterioramenti sostanziali che fossero avvenuti nei terreni e nei fabbricati dopo l'epoca normale del 27 maggio 1828, al più tardi all'atto della visita locale, come pure si rammenta loro che, mancando all'adempimento di tale prescrizione, sarà considerato nella stima lo stato attuale della visita senza alcun riguardo ai miglioramenti che si pretendessero eseguiti dopo la suddetta epoca.

Milano, 24 giugno 1839.

Il f. f. di Presidente

BARBO

Il R. Consigliere di Prefettura

A. CASALINI

91. *Rilascio gratuito e in carta libera per i volontari dell'armata del certificato di arruolamento.*

25 giugno 1839.

Il Governatore della Lombardia, Considerando che per l'arruolamento di volontari nel Regio esercito, e specialmente nel corpo dei Reali Carabinieri, occorre la presentazione di certificati di nascita, di stato libero, di buona condotta e di non avere sofferto processi criminali;

Che tali certificati, i quali vengono rilasciati gratuitamente ed in carta non bollata nelle antiche provincie dei Regii Stati, sono sottoposti in Lombardia al pagamento di diritti di bollo ed altri, che sono talvolta di ostacolo al volontario arruolamento per la impossibilità degli aspiranti a sopportare siffatta spesa, comechè sia tenue;

Importando che sia tosto introdotte a questo riguardo uniformità di norme tra le provincie di Lombardia e il rimanente dei Regii Stati;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO

I certificati di nascita, di stato libero, di buona condotta e di non essere stato soggiettato a processo criminale, saranno rilasciati in carta libera e gratuitamente per uso di coloro che aspirano all'arruolamento volontario nel Regio esercito. Della limitazione

di tale uso si farà menzione nei medesimi certificati da chi li rilascia.

È derogato ad ogni disposizione contraria.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 25 giugno 1859.

VIGLIANI.

92. *Norme di esecuzione della leva ordinata col regio Decreto 17 giugno 1859.*

25 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Visto il reale Decreto del 17 giugno corrente, col quale viene prescritta la leva militare in Lombardia secondo le norme della sovrana Patente del 17 settembre 1820, per provvedere alla guerra della nazionale indipendenza;

Considerando che per la esecuzione di quella Patente sovrana occorrono alcune disposizioni relativamente alle operazioni dell'ordinata leva;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Dal giorno 5 al giorno 16 del venturo luglio sarà aperto in ogni Comune il registro di primitiva iscrizione dei giovani nati nell'anno 1859.

Art. 2. Pel giorno 25 dello stesso mese il registro di volontaria iscrizione dovrà essere completato d'ufficio.

Art. 3. Dal giorno 24 luglio sarà esposta in ciascun Comune pel termine di giorni 10, fissato dall'articolo 25 della Patente del 17 settembre 1820, una copia del registro completo di iscrizione per le osservazioni che gli interessati stimassero di fare.

Art. 4. Pel giorno 8 di agosto sarà compilata la lista degli iscritti, di cui nell'articolo 25 della citata Patente.

Questa lista sarà trasmessa il giorno 9 di agosto al Commissario distrettuale, a mente dell'articolo 24 della stessa Patente.

Art. 5. La rettificazione delle liste, di cui parlano gli articoli 25, 26, 27 della Patente, sarà eseguita dal 12 al 14 di agosto.

Art. 6. La Commissione Provinciale compirà la discussione dei casi dubbii e l'approvazione delle liste dal 16 al 26 di agosto.

Art. 7. Le liste rivedute e rettificata-

saranno dall'Intendente generale rimesse per copia alle Autorità Comunali, le quali disporranno che siano esposte al Pubblico nei primi tre giorni del venturo settembre.

Art. 8. I reclami che venissero presentati saranno immediatamente portati per mezzo del Commissario distrettuale a cognizione dell'Intendente generale, che darà entro tre giorni i provvedimenti che crederà del caso.

Art. 9. L'estrazione a sorte sarà fatta il 10 di settembre.

Art. 10. Le istruzioni emanate il 31 dicembre 1820 per l'esecuzione della sovrana Patente sulla leva saranno osservate in quanto non vi abbia derogato il reale Decreto 17 giugno corrente.

Art. 11. Gli Intendenti generali delle Provincie sono incaricati di eseguire e far eseguire il presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 25 giugno 1859.

VIGLIANI.

TESTO DELLA PATENTE SOVRANA

17 settembre 1820.

NOI FRANCESCO I.

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA ECC. ECC.

La nostra paterna attenzione fu sempre particolarmente diretta a riconoscere con certezza lo stato di popolazione della nostra monarchia in complesso e nelle sue suddivisioni, ad assicurare con eguale proporzione la concorrenza di ciascuna provincia alla comune difesa, ed a determinare con norme stabili l'obbligo di ogni individuo al militare servizio.

Ordiniamo pertanto e vogliamo che dal giorno della pubblicazione di questa Patente (10 dicembre 1820), restando abolite tutte le anteriori relative prescrizioni, abbia vigore quanto segue:

PARTE PRIMA.

SEZ. I. — Determinazioni generali.

§ 1. Nel regno Lombardo-Veneto il numero della popolazione forma la base del reclutamento.

§ 2. Un ordine speciale pubblicato dal Governo farà conoscere ogni volta il numero dei coscritti da requisirsi e l'epoca in cui dovranno i requisiti essere consegnati al militare.

§ 3. Dichiarato in questo modo il contingente della leva, dovrà lo stesso essere ripartito sui due territorii governativi in ragione del numero complessivo di quegli individui che per la loro età sono compresi nelle classi particolarmente soggette al servizio militare, e sulla base medesima dovrà farsene poi il riparto sulle singole provincie e Comuni.

§ 4. Otto reggimenti di fanteria di linea sono destinati a ricevere preferibilmente dal regno Lombardo Veneto le reclute pel loro completamento, cioè quattro dal territorio governativo di Milano, e quattro da quello di Venezia.

L'intera estensione del regno viene divisa a quest'oggetto in otto grandi distretti militari, a ciascuno de' quali è assegnato un reggimento di fanteria di linea, il quale riceve le sue reclute preferibilmente dal medesimo; avuto però sempre riguardo al riparto del contingente secondo la base stabilita nel § 3.

Da questi medesimi distretti militari e sulla stessa base di riparto si leverà anche annualmente quel numero di reclute che sarà attribuito al regno Lombardo-Veneto in ragione della sua popolazione a confronto della complessiva popolazione della monarchia, onde completare i corpi d'ogni altr'arma.

§ 5. Ogni individuo chiamato in forza della presente legge a far parte dell'esercito sarà obbligato a servire per otto anni consecutivi.

Se un nobile destinato dalla sorte al servizio militare vi entra personalmente, verrà accettato dal corpo a cui è destinato come cadetto, ed in tale qualità trattato durante l'epoca legale del suo servizio o fino alla sua promozione al grado d'ufficiale.

§ 6. La statura minore di una recluta viene da Noi stabilita a cinque piedi viennesi; dovrà inoltre la recluta essere di complessione atta a sostenere le fatiche militari, e scevra dei difetti descritti in una speciale tavola annessa all'istruzione per l'esecuzione di questa legge.

§ 7. Riguardo all'arruolamento volontario per l'artiglieria e gendarmeria, si osserveranno anche per l'avvenire le disposizioni che sono in vigore.

SEZIONE II.

Degli individui soggetti al servizio militare.

§ 8. Quantunque sia e rimanga dovere proprio di ogni cittadino il prendere le armi in servizio dello Stato, abbiamo però creduto di restringere a delle classi di età determinate l'obbligo al servizio militare per l'ordinario completamento delle truppe di linea da effettuarsi annualmente.

Ciò posto, sono soggetti al servizio militare ordinario tutti i nazionali dall'età di anni venti compiuti sino all'anno ventesimoquinto non ancora compiuto.

Per nazionali s'intendono:

a) I figli di un suddito lombardo-veneto, siano essi o no nati nell'interno del regno;

b) Gli esteri per origine, che a tenore delle determinazioni del Codice civile universale hanno acquistato la cittadinanza negli Stati austriaci.

SEZIONE III.

Disposizioni che determinano il domicilio degli individui sottoposti alla coscrizione.

§ 9. Per gli effetti della coscrizione ogni indi-

viduo appartiene al Comune nel quale avrà il proprio domicilio nel giorno in cui si aprono i registri per l'iscrizione.

Quanto ai minori di età aventi padre, il loro domicilio è quello del padre; pei figli maggiori è pur quello del padre ogni qual volta non abbiano, da che si sono resi maggiori, un domicilio separato.

I coscritti non ancora divenuti maggiori ed orfani di padre apparterranno al Comune nel quale il loro genitore abbia avuto l'ultimo domicilio: qualora però abitassero in diverso Comune presso il tutore o la tutrice, apparterranno al Comune del domicilio del tutore o della tutrice.

I coscritti non ancora divenuti maggiori, i di cui genitori abbiano trasferito il loro domicilio in paese estero, apparterranno al Comune del regno nel quale i loro genitori hanno conservato dei beni stabili, ed in mancanza dei beni stabili, al Comune nel quale i loro genitori ebbero l'ultimo domicilio.

Gli esposti finché sono minori apparterranno al Comune nel quale si troveranno abitare nel giorno in cui si aprono i registri d'iscrizione. Ove non dimorassero stabilmente in un Comune, apparterranno al Comune dell'ospizio che li raccolse.

SEZIONE IV

Degli individui totalmente esentati.

§ 10. Sono affatto esenti dal servizio militare:

a) Gli impiegati dello Stato;
b) I professori e maestri nei pubblici stabilimenti e nelle accademie;
c) Gli ecclesiastici aventi uno degli ordini maggiori;

d) Gli allievi degli studii teologici nei seminari e fuori dei medesimi nel numero stabilito per ciascuna diocesi;

e) Gli allievi delle accademie di belle arti, i quali riportarono uno dei primi premi, come pure quelli che pel loro perfezionamento proseguono i loro studi in paese estero a spese dello Stato;

f) Il figlio unico di quel padre ovvero, nel caso che fosse morto il padre, di quella madre che avesse compiuta l'età d'anni settanta e fosse mancante di mezzi di sussistenza; come pure quello che dopo la morte del padre dovesse alimentare un suo avo oppure, se questo fosse morto, una sua ava, semprechè questi siano nell'età e nelle circostanze suddette;

g) Gli individui che hanno compito il periodo di capitolazione determinato dai precedenti regolamenti di coscrizione, come pure tutti quelli che ottennero regolare congedo od amnistia dal militare servizio, in qualunque epoca sia ciò seguito;

h) Gli uomini di mare matricolati sopra navi mercantili, qualunque sia il rango e mestiere degli uomini medesimi; i pescatori matricolati delle coste e di mare; così pure tutti gli artisti e lavoratori matricolati che si dedicano alla costruzione delle navi: questi però sono soltanto esentati dal servizio militare di terra.

Il modo poi e le circostanze che potrebbero determinare lo Stato a valersi di essi pel servizio di mare, non meno che le prescrizioni in genere concernenti la coscrizione pel servizio di mare, verranno pubblicati con una legge speciale.

SEZ. V. — *Degl'individui esclusi.*

§ 11. Esclusi dal servizio militare sono:

- a) Gli evidentemente deformati o male conformati;
- b) Quelli che non hanno la statura normale prescritta dal § 6;
- c) Quelli che sono affetti da una malattia od altra imperfezione incompatibile col servizio militare, purchè non sia stata volontariamente procurata;
- d) Coloro che per delitto commesso siano decaduti dai diritti civili.

SEZIONE VI.

Degl'individui esentati temporariamente.

§ 12. Gl'individui che non si trovano in alcuno dei casi espressi nei due ultimi paragrafi, ma che però per le loro speciali circostanze di famiglia meritassero un particolare riguardo, non verranno sottoposti al servizio militare prima che non sia esaurito in tutte le cinque classi di età il numero di tutti gli altri a favore de' quali non milita il suddetto titolo.

Come esentato temporariamente si deve riguardare:

a) Il coscritto che si è ammogliato avanti la presente legge, purchè abbia vivente la moglie o sia vedovo con prole;

b) Il coscritto che si è ammogliato dopo emanata la presente legge, purchè avesse compiuto all'epoca del matrimonio l'età di ventidue anni, ed abbia vivente la moglie, o sia vedovo con prole.

§ 13. Saranno inoltre compresi fra gli esentati temporariamente:

a) Il coscritto che sia figlio unico di padre vivente o di madre vedova.

Questa disposizione è applicabile al figlio unico di padre vivente, quantunque abbia uno o più fratelli uterini.

E pure applicabile al figlio unico di madre vedova, quantunque abbia uno o più fratelli consanguinei.

Il coscritto orfano di padre e di madre che non ha fratelli, ma bensì un avo od un'ava per parte di padre ovvero ambidue, il mantenimento dei quali sia a suo carico, e nel caso soltanto ch'egli non abbia zii paterni.

b) Il coscritto avente fratelli, il quale provvede egli solo al mantenimento del padre settuagenario, privo d'altronde di mezzi di sussistenza; ed il coscritto orfano d'ambi i genitori, il quale abbia a proprio carico e provveda egli solo al mantenimento di uno o più fratelli o sorelle di età minore a quella del coscritto medesimo, ed anche maggiori, nel solo caso però che questi siano per infermità incapaci a guadagnarsi il vitto.

c) Il figlio maggiore di un padre o di una madre vedova, quando questi non siano in grado di procacciarsi la loro giornaliera sussistenza, e che il figlio debba inoltre provvedere al mantenimento di uno o più fratelli o sorelle, i quali non siano ancora giunti al quindicesimo anno, o che per fisica impotenza non siano capaci di procacciarsi i mezzi necessari per vivere.

Il coscritto vedovo con prole, nel solo caso che questa dovesse rimanere priva d'ogni mezzo di sussistenza.

d) Gli allievi delle accademie militari, dell'accademia teresiana de' nobili, ed i giovani favoriti dal Sovrano con piazze gratuite negli stabilimenti di pubblica istruzione.

Qualora l'occorrenza esigesse di dover chiamare anche gli esentati temporariamente, non saranno essi soggetti alla capitolazione stabilita dalla legge, ma dovranno servire soltanto durante il bisogno; poscia saranno i primi ad essere congedati.

SEZIONE VII.

Dei coscritti che sono i primi ad essere requisiti.

§ 14. Devono essere chiamati per i primi al servizio militare:

a) I coscritti pei quali consti che per loro propria colpa o frode furono omissi dalle liste dei Comuni;

b) Quei coscritti i quali dolosamente avessero allegato una malattia, un difetto fisico od altra imperfezione, da cui non fossero affetti;

c) Quelli i quali a tenore delle disposizioni espresse nella sezione XI non si presentassero entro il prescritto termine, od impediti non si facessero rappresentare all'Autorità del Comune ove hanno il loro domicilio, oppure di quello nel quale sogliono dimorare, onde farsi inscrivere e dare tutte le occorrenti notizie.

SEZIONE VIII.

Dei coscritti da requisirsi immediatamente dopo quelli nominati nella precedente Sezione.

§ 15. Nell'ordine di requisizione per la leva dopo gl'individui indicati nel paragrafo antecedente seguono immediatamente tutti quei coscritti i quali non hanno diritto nè ad un'esenzione assoluta a termini del § 10, nè ad un'esenzione temporaria, come ai §§ 12 e § 13, e che non sono esclusi dal servizio militare giusta il § 11.

Lo stesso ha luogo per quelli i quali avrebbero bensì avuto un titolo all'esenzione, ma che hanno trascurato di dimostrarlo presso le competenti Autorità, a meno che essi non avessero giustificato una tale omissione avanti alle Autorità medesime.

SEZIONE IX.

Riparto delle classi in cinque liste, e suddivisione della quinta lista in quattro categorie.

§ 16. Tutti gl'individui compresi, a norma del § 8, nell'età della coscrizione formeranno cinque classi, quanti appunto sono gli anni in cui rimangono soggetti alla coscrizione.

Ogni classe si divide in cinque liste separate, e la quinta si divide in ispeciali categorie; e giusta la prevalenza di titoli i coscritti in esse categorie compresi godranno rispettivamente del beneficio di posticipazione nell'ordine con cui sono descritti ai §§ 12 e 13.

SEZ. X. — *Del ruolo di popolazione.*

§ 17. In ciascun Comune deve essere compilato con norme uniformi un ruolo di tutta la popolazione. Nel medesimo saranno registrate tutte le nascite, le morti, i matrimoni, l'aumento delle famiglie nel Comune, i traslocamenti, le emigrazioni ecc. Questo ruolo dovrà presentare lo stato preciso di tutte le famiglie di ciascun Comune, e famiglia per famiglia il nome, il cognome, l'età, il sesso, la condizione ed altre qualità di tutti i membri che la compongono.

§ 18. La compilazione di tali ruoli e la loro rettificazione annuale saranno commesse a speciali delegazioni composte d'individui delle rispettive Autorità comunali sotto la direzione dei Commissarii distrettuali.

SEZ. XI. — *Dell'iscrizione volontaria.*

§ 19. Le liste per la coscrizione saranno formate col mezzo d'iscrizione volontaria. Il giorno primo di dicembre d'ogni anno l'Autorità comunale aprirà un registro per le iscrizioni di tutti i giovani che sono compresi per età nella coscrizione.

§ 20. Tutti gli individui che col primo di gennaio dell'anno successivo all'epoca in cui si apre come sopra il registro d'iscrizione avranno compito l'anno ventesimo della loro età, o non per anco compiuta l'età d'anni 25, sono in dovere di farsi inscrivere sul predetto registro. A tale effetto ogni Autorità comunale previene con apposito pubblico avviso gli individui precitati, e li invita a presentarsi personalmente od a farsi rappresentare in caso d'impedimento da persone informate, onde somministrare le notizie necessarie alla loro iscrizione, essere misurati, e produrre i titoli per quali credessero di poter essere ammessi ad alcuna delle eccezioni portate dalla presente legge.

§ 21. Trascorso il termine prefisso per la volontaria iscrizione, il quale non dovrà giammai oltrepassare il mese di dicembre, le Autorità comunali, sull'appoggio dei ruoli di popolazione e delle notizie che si saranno procurate reciprocamente dalle altre Autorità, dovranno completare d'ufficio l'iscrizione di tutti gli individui che per la loro età cadono nella coscrizione; aggiungendo le proprie osservazioni sopra tutti quelli che non comparvero spontaneamente, o che non si fecero rappresentare da altri, oppure che fossero assenti, detenuti o ammalati.

§ 22. Resterà esposta alle ispezioni di ognuno una copia di questo registro d'iscrizione completo, affinché ciascuno possa manifestare le proprie osservazioni su di esso; e qualora vi fossero incorse omissioni, false indicazioni od errori, li possa riconoscere e denunciare.

Le Autorità comunali dovranno registrare esattamente tutte le osservazioni che col mezzo di dette parziali denunce venissero fatte.

SEZIONE XII.

Della classificazione e delle rispettive liste.

§ 23. Dopo che il registro d'iscrizione sarà stato esposto nel periodo di dieci giorni, e si saranno operate quelle variazioni cui potesse essersi fatto luogo in seguito a qualche reclamo o scovimento d'errore, ogni Autorità comunale dovrà compilare tante liste parziali di classificazione quante sono le classi della coscrizione.

§ 24. Queste liste parziali di classificazione corredate degli originali documenti prodotti dai coscritti, dello stesso registro d'iscrizione e di tutti gli altri atti che concernono l'intera operazione, verranno custodite presso l'Autorità comunale; ed in seguito alla pubblicazione dell'ordine di reclutamento, ciascuna di esse Autorità comunali dovrà consegnarle al commissario distrettuale competente per l'opportuna rettificazione.

SEZIONE XIII.

Della rettificazione delle liste di classificazione.

§ 25. La rettificazione delle liste viene operata dal commissario distrettuale in unione a quattro individui scelti tra i membri delle Amministrazioni comunali del distretto. I membri suddetti sono nominati dal Delegato provin-

ciale, ed entrano in funzione dietro i suoi ordini.

§ 26. Nei capiluoghi di provincia e nelle città regie l'aggiunto alla Delegazione provinciale, od un deputato della Congregazione provinciale destinato dal delegato, eseguisce la rettificazione suddetta in unione al commissario distrettuale ed a tre membri della Congregazione municipale, destinati come sopra dal delegato.

§ 27. La rettificazione dovrà farsi in pubblico e col libero intervento dei coscritti. Questa consiste nel riconoscere ed applicare a ciascun coscritto, salvi i casi dubbi, le eccezioni accordate dalla presente legge; e nell'escludere gli assolutamente inabili per evidente deformità, per statura minore della misura normale, o per palese fisico difetto.

§ 28. I coscritti di cui parlano i §§ 10, 11, 12 e 13 dovranno trovarsi presenti a questa rettificazione; e nel caso di mancanza senza legale e giustificato motivo perderanno il diritto a qualunque privilegio che potesse loro competere.

Le decisioni prese nel sovrindicato modo non si devono ritenere ancora definitive.

SEZIONE XIV.

Dell'iscrizione ed approvazione delle liste di classificazione, e delle decisioni sui casi dubbi.

§ 29. Compiuta la suddetta rettificazione, il commissario distrettuale trasmetterà al delegato provinciale le liste corredate del relativo processo verbale e di tutti i documenti che servirono di appoggio alla rettificazione. Il delegato in unione ad un membro della Congregazione provinciale e ad un ufficiale superiore dell'armata, nominato espressamente dal Comando generale militare, discuterà i casi dubbi, esaminerà ed approverà le liste medesime.

I coscritti aventi interesse nelle decisioni sospese o controverse saranno invitati a presentarsi per somministrare gli schiarimenti che per avventura potessero occorrere.

§ 30. Il delegato provinciale chiamerà un medico od un chirurgo civile per giudicare i casi di loro competenza che potessero insorgere. Le decisioni prese sui singoli coscritti verranno inserite nel processo verbale della sessione coll'esposizione chiara de' motivi che le avessero determinate.

§ 31. Rivedute e sanzionate per tal modo le dette liste di classificazione, verranno retrocedute ai rispettivi commissari distrettuali, i quali, unitamente agli individui nominati nel § 25, formeranno per ciascuna classe cinque liste parziali, nelle quali i coscritti verranno registrati nell'ordine seguente:

Nella prima lista quelli che in forza del § 10 sono dichiarati affatto esenti dal servizio.

Nella seconda quelli che a termini del § 11 sono esclusi dal servizio.

Nella terza quelli che sono chiamati i primi a servire giusta il § 14.

Nella quarta quelli che a senso del § 15 non hanno alcun diritto ad una temporaria esenzione.

Nella quinta tutti i posticipati, dei quali fanno menzione i §§ 12 e 13.

Quest'ultima lista dovrà essere suddivisa in quattro categorie, classificando nella prima i coscritti indicati dal § 12 sotto le lettere a) e b).

Nella seconda quelli accennati nel § 13 sotto la lettera a).

Nella terza quelli del § 13 sotto la lettera b).

Nella quarta quelli espressi nel § 13 sotto le lettere c) e d).

Una copia di queste liste verrà trasmessa alle rispettive Autorità comunali per essere subito esposta al pubblico.

PARTE II.

SEZ. XV. — Dell' estrazione a sorte.

§ 32. Le liste parziali di cui si compone ciascuna classe distinguonsi in liste di coscritti requisibili e, in liste di coscritti non requisibili.

I coscritti delle liste prima e seconda d'ogni classe, fintanto che rimarranno descritti in esse, non saranno requisibili pel servizio militare.

Quelli descritti nelle liste terza, quarta e quinta saranno requisibili secondo il loro ordine naturale e la progressione delle classi, salvo le determinazioni speciali contenute, rispetto alla lista quinta, nel § 31 in relazione ai §§ 12 e 13.

§ 33. L'estrazione a sorte determina l'ordine secondo il quale i coscritti di ogni lista dovranno essere requisiti.

§ 34. I coscritti requisibili saranno invitati con pubblico avviso a recarsi pel giorno stabilito al luogo destinato onde eseguire l'estrazione a sorte del numero rispettivo.

Tutti i membri dell'Autorità comunale, il parroco o parrochi assisteranno all'estrazione suddetta.

§ 35. Le liste rivedute e approvate delle classi chiamate a somministrare i coscritti serviranno di base fondamentale a quest'operazione. Si prepareranno un'urna per ciascuna classe e tre serie di bollettini perfettamente tra loro uguali, numerati progressivamente dall'uno in avanti. Ciascuna serie conterrà tanti bollettini quanti coscritti sono compresi nella terza, quarta e quinta lista.

Verrà formato in seguito per ogni lista un quadro numerativo, onde contrapporvi il nome del coscritto che avrà estratto il numero corrispondente. L'estrazione dovrà eseguirsi colla massima pubblicità. Ogni coscritto estrarrà il proprio numero; in di lui mancanza lo estrarrà un suo rappresentante oppure un altro coscritto o qualunque altra persona.

SEZIONE XVI.

Della designazione e chiamata dei coscritti.

§ 36. Compiuta l'estrazione in modo che tutti i coscritti abbiano il rispettivo numero di rango, l'Autorità comunale destinerà i coscritti che dovranno formare il contingente assegnato al Comune, seguendo l'ordine dei numeri toccati ai singoli coscritti di ciascheduna lista e classe, e farà loro pervenire immediatamente la lettera di requisizione, fissando il giorno in cui dovranno presentarsi per essere spediti al capoluogo della provincia col totale contingente del Comune.

SEZ. XVII. — Della sostituzione fra i coscritti.

§ 37. È permesso ai coscritti requisibili d'essere seguiti fra essi la sostituzione del numero rispettivamente loro toccato in sorte, quand'anche appartenessero a lista diversa, ma della stessa classe. Questa sostituzione verrà ammessa ove il sostituto sia idoneo, e che sia stata esibita ed accettata prima che l'individuo che vuol farsi sostituire sia stato definitivamente iscritto al corpo.

SEZ. XVIII. — Della spedizione del contingente al capoluogo di provincia.

§ 38. Nel giorno che sarà stabilito, i coscritti requisiti dei singoli Comuni verranno riuniti nei capiluoghi di distretto, e spediti al capoluogo della provincia in convoglio. Ogni Comune è obbligato a somministrare l'intero contingente attribuitogli. Le Amministrazioni comunali faranno accompagnare da individui a ciò specialmente incaricati i requisiti, e provvederanno alla custodia dei medesimi ed a tutto ciò che durante il viaggio può essere loro necessario.

SEZIONE XIX.

Del deposito provinciale delle reclute.

§ 39. Giunte le reclute nel capoluogo della provincia, verranno raccolte in un locale apposito, in cui rimarranno in pendenza della loro accettazione.

In mancanza d'altro locale potrà servire la caserma indicata al § 48, e questa potrà bastare se l'arrivo delle reclute dai singoli distretti sia stabilito in differenti giornate.

Un ufficiale della gendarmeria ed, in difetto di questo, un ufficiale in attività di servizio, ovvero anche un ufficiale pensionato da nominarsi dal Comando generale, sarà dato in sussidio al delegato provinciale durante le operazioni della leva, e verrà dal delegato provinciale incaricato principalmente di sorvegliare le reclute, di pagare le spese di vitto, di presentare le reclute, di consegnarle alla Commissione provinciale.

SEZIONE XX.

Della presentazione delle reclute alla Commissione provinciale, del loro esame e della loro accettazione per parte della medesima.

§ 40. I delegati provinciali destineranno le giornate in cui le reclute dei distretti dovranno trovarsi al capoluogo della provincia. Di mano in mano quindi che arriveranno i contingenti, il Delegato provinciale si farà presentare le reclute, ed in concorso degli individui designati al § 29 le sottoporrà alla visita di un medico e di un chirurgo civili da lui nominati, le interrogherà intorno alle obiezioni che potessero opporre contro la loro destinazione al servizio, e si assicurerà tanto della loro attitudine al servizio quanto della legalità della loro requisizione.

Si apriranno in quest'incontro tre registri. Il primo servirà per comprendervi quelli dichiarati abili. Il secondo includerà i rifiutati. Nel terzo saranno iscritte quelle reclute che per qualunque siasi causa non si fossero presentate.

I commissari distrettuali dovranno essere informati delle decisioni prese riguardo a ciascuna recluta, e dietro gli ordini che riceveranno, daranno le disposizioni opportune perché siano rimpiazzate quelle che furono dichiarate incapaci al servizio militare o rimandate per altri titoli.

Le reclute ammesse verranno indi consegnate alla Commissione incaricata della definitiva accettazione, come sarà più precisamente indicato in seguito.

SEZ. XXI. — Dei supplenti.

§ 41. Qualunque coscritto destinato a far parte del contingenti di reclutamento, che voglia esi-

inersi dal servire personalmente, potrà presentare un supplente che assuma e presti il servizio per lui.

Questa disposizione vale anche pei nobili, ma il loro supplente non potrà gioire della prerogativa di entrare al servizio come cadetto, giusta il § 5, invece del coscritto nobile, se non nel caso ch'egli pure sia nobile.

Lo stesso avrà luogo se un nobile approfitterà della sostituzione permessa dal § 37.

Il delegato provinciale, colle norme di cui nel seguente paragrafo, autorizza l'ammissione dei supplenti.

§ 42. Perchè un individuo possa essere ammesso come supplente, dovrà avere le seguenti qualità:

a) Per regola generale dovrà essere nativo del regno Lombardo-Veneto.

Se un individuo nato in un'altra provincia della monarchia austriaca venisse presentato come supplente, dovrà giustificare di non essere più soggetto alla coscrizione nella sua provincia.

Se un estero venisse presentato come supplente, sarà necessario ch'egli abbia terminata la capitolazione in un reggimento o corpo dell'armata, e che nel regolare congedo che avrà ottenuto sia certificata la di lui buona condotta;

b) Il supplente non dovrà essere personalmente soggetto alla leva, nè minore dell'età prescritta per la coscrizione;

c) Dovrà essere in situazione di poter disporre liberamente di sé;

d) Dovrà avere la statura di cinque piedi ed un pollice, misura di Vienna;

e) Dovrà essere abile al servizio dell'armi e non avere oltrepassata l'età di 36 anni;

f) Dovrà constare che non sia disertore dell'armata;

g) Dovrà pure constare che non fu mai sottoposto ad una pena criminale;

h) Dovrà essere esibito ed accettato prima che l'individuo che intende di farsi rappresentare abbia prestato il giuramento come al § 52.

§ 43. Non potrà essere ammesso un supplente se prima non verrà giustificato per parte del coscritto di aver effettuato un deposito di lire 300 nella cassa del proprio Comune.

Mediante questo deposito i coscritti, dopo che il supplente è accettato ed ha prestato il giuramento, rimangono esonerati da ogni responsabilità di rimpiazzo, eccettuato il caso contemplato nel seguente § 44.

In caso di diserzione del supplente durante la capitolazione il deposito ricade a vantaggio della cassa di guerra.

Compiuta la capitolazione del supplente, il coscritto ritira dalla cassa comunale il deposito.

§ 44. Le autorità politiche ed i comandanti dei reggimenti dovranno prendere cognizione dei contratti fra i coscritti e loro supplenti, ed invigileranno perchè i primi adempiano agli obblighi assunti.

In caso di contravvenzione ne informeranno il governo nelle vie regolari, il quale poi deciderà se debba entrare al servizio lo stesso coscritto. Questi dovrà allora ubbidire immediatamente a tale ordine salvo inoltre al supplente il diritto d'indennizzazione pei danni precedenti dall'inadempimento della convenzione.

Entrando al servizio il supplente, dovrà questi convenire col suo supplente, mentre que-

st'ultimo allora non potrà più essere mantenuto dallo Stato.

SEZ. XXII. Dell'Arrolamento volontario.

§ 45. Gli individui che dopo la pubblicazione dell'ordine della leva, e durante tutto il tempo in cui si eseguisce, intendessero di prendere volontariamente servizio nell'armata, verranno accettati dal delegato provinciale, il quale dovrà assicurarsi della loro nazionalità e che essi abbiano l'età non minore degli anni 20 e non maggiore dei 30.

Quelli per altro i quali avessero già servito potranno essere ammessi anche fino all'età di 36 anni, dovranno inoltre far constare legalmente le qualità volute al § 42, essere idonei al militare servizio ed obbligarli alla capitolazione prescritta.

§ 46. Gli individui come sopra arruolati verranno consegnati al militare colle stesse norme delle altre reclute a conto dei contingenti, e saranno computati a vantaggio del Comune cui appartengono.

§ 47. Compiuta la leva e saldato il contingente, gli individui che vogliono prendere volontariamente servizio potranno presentarsi all'Autorità militare ed essere direttamente accettati anche dalla medesima, la quale in tal caso resta incaricata di passarne subito le debite comunicazioni al Delegato della provincia cui apparterrà il volontario per le necessarie annotazioni ai registri di coscrizione ed ai ruoli di popolazione.

SEZ. XXIII. Della caserma militare e dell'accettazione definitiva delle reclute per parte della Commissione militare.

§ 48. In ogni capoluogo della provincia sarà disposta una caserma pel reggimento che riceve il reclutamento nella provincia stessa per servire di deposito delle reclute, le quali verranno dall'Autorità civile consegnate al militare in conto del rispettivo contingente. Un ufficiale del reggimento suddetto ne assumerà il comando; Esso però non potrà essere il medesimo ufficiale di cui parla il § 39, nel caso che questi fosse dello stato del reggimento stesso.

§ 49. Le reclute verranno ricevute dal militare per mezzo della Commissione incaricata dell'accettazione definitiva. Essa sarà composta di un'ufficiale da nominarsi dal Comando generale, di un impiegato del commissariato di guerra, e di un medico militare da nominarsi pure dal Comando generale.

§ 50. Questa Commissione si radunerà nel giorno stabilito nella caserma del deposito col l'intervento del delegato provinciale o del vice-delegato, oppure dell'aggiunto alla Delegatione, in concorso pure di un deputato della Congregazione provinciale da nominarsi dal delegato provinciale. L'ufficiale comandante il deposito civile dei coscritti dovrà presentare e consegnare al militare le reclute.

§ 51. La Commissione alla presenza degli individui predetti sottoporrà a nuova visita col mezzo del proprio medico tutte le reclute, le farà misurare e riconoscerà la loro attitudine. Quelle che non fossero ritenute atte al servizio militare saranno retrocedute all'Autorità politica provinciale pel loro rimpiazzo. Nel caso però che questa persistesse nel giudizio pronunciato anteriormente sulla loro idoneità, la decisione definitiva si devolgerà ad una Commissione politico-militare che dev'essere isti-

tutta presso ciascun governo per gli oggetti di coscrizione durante il tempo della sua esecuzione, la qual Commissione sarà composta d'individui scelti rispettivamente dai governi e dai comandi generali militari nel loro seno.

§ 52. Le reclute state accettate dalla Commissione militare predetta verranno, seduta permanente, ammesse al giuramento di pratica dall'ufficiale incaricato del reclutamento, e verrà subito rilasciata al comandante il deposito civile di coscrizione una regolare ricevuta delle reclute medesime.

Tostochè queste reclute avranno prestato il giuramento, il Comune che le avrà fornite non sarà più responsabile per esse, nemmeno pel caso di diserzione. Sono parimente esenti da una tale responsabilità i sostituenti pei sostituti ed i suppliti pei supplenti, qualora abbiano adempiuto a tutte le condizioni.

PARTE III.

SEZ. XXIV. — Dei rinvii e loro rimpiazzi.

§ 53. Dopo che ha avuto luogo la definitiva accettazione delle reclute, è ammesso il rinvio dai corpi soltanto di quei requisiti, sostituti o supplenti

a) Che siano marciati in vece dei legalmente assenti, allorchè gli assenti medesimi siano stati presentati ed accettati al reggimento, ed il loro Comune abbia saldato il contingente;

b) Che siano marciati in vece degli ammalati stati in modo regolare riconosciuti tali, allorchè la guarigione di questi, la loro presentazione, spedizione ed accettazione definitiva siano avvenute, ed il contingente del Comune sia saldato;

c) Che dopo la loro ascrizione al corpo siano stati riconosciuti inabili al servizio per causa di fisica imperfezione preesistente, ma non scoperta all'epoca della loro accettazione;

d) Che abbiano reclamato contro la propria requisizione, ed il cui reclamo sia stato riconosciuto giusto.

Il rinvio dei coscritti indicati alle lettere a) e b) dovrà effettuarsi subito dopo che quelli, dei quali furono essi consegnati, saranno arrivati e stati accettati.

Pel caso contemplato alla lettera c) viene riservato al Comando generale il giudizio sull'inabilità delle reclute, salvo alle parti interessate il diritto di reclamare al Governo, il quale poi, di concerto col militare, provvederà definitivamente.

Il rinvio di questi inabili dovrà aver luogo tosto che sia legalmente riconosciuta l'inabilità.

Le Autorità subalterne nei casi indicati alle lettere c) e d) in seguito alle emesse decisioni dovranno disporre l'occorrenza per rimpiazzare gl'individui stati rinviiati.

Anche il rinvio degl'individui designati sotto la lettera a) dovrà aver luogo immediatamente dopo che la loro consegna sarà stata giudicata illegale.

§ 54. Le spese di montura o sia *abbigliamento*, e di trasporto dovranno essere risarcite al reggimento o corpo militare da coloro che avranno avuto colpa nell'illegale consegna, oppure dall'erario civile nel caso che non si potesse incolparne alcuno.

I coscritti che durante il tempo della consegna delle reclute si trovassero detenuti, dovranno essere trattati giusta le disposizioni

del § 21, e verranno ad essi applicate le conseguenze emergenti dalla loro destinazione.

Qualora poi toccasse loro in sorte di marciare, non dovranno essere subito rimpiazzati da altri coscritti che seguono nel numero di rango. Soltanto dopo sei mesi, nel caso che il detenuto non fosse dimesso dall'arresto, subentrerà quel coscritto il quale segue nell'ordine dell'estrazione.

Se il detenuto poi, dopo questo termine, entrasse secondo il suo obbligo al servizio, allora il coscritto che ha marciato per lui verrà tosto congedato, a meno che non voglia spontaneamente rimanere al servizio.

SEZ. XXV. — Dei refrattarii.

§ 55. I coscritti chiamati a far parte del contingente del proprio Comune, i quali non si presentassero nè alla rispettiva Autorità comunale, nè al capoluogo del distretto, e neppure all'Autorità provinciale rispettiva nel giorno dell'accettazione dei contingenti, ovvero che si evadano strada facendo dal capoluogo, od in qualunque tempo prima della loro definitiva accettazione; gli omessi dalle liste per propria colpa; quelli che, detenuti od ammalati all'epoca della loro requisizione, non si presentassero tosto che fossero in grado alle rispettive Autorità; e finalmente quelli che fossero chiamati a rimpiazzare qualche coscritto od il proprio supplente rinvio, e non si presentassero entro il periodo determinato, sono dichiarati refrattarii, e saranno obbligati per massima a servire due anni di più della capitolazione prescritta dalla presente legge. Tuttavia, se si presentassero spontaneamente, verrà limitata ad un anno solo la prolungazione del loro servizio.

Venendo arrestato dalla forza armata il refrattario, sarà consegnato al militare, quantunque avesse già oltrepassata l'età della coscrizione.

I refrattarii dovranno compiere in persona il prescritto tempo di servizio; nè è loro concesso il diritto di mettere un supplente.

§ 56. Il giudizio contro i refrattarii sarà di competenza del delegato provinciale. Quei refrattarii che venissero arrestati, o che volontariamente si presentassero, saranno consegnati al reggimento che riceve il reclutamento del distretto.

Se un tale refrattario per causa di difetti non venisse accettato dal militare, dovrà egli, essendo facoltoso, pagare una multa dalle lire 300 alle lire 1000; essendo povero, rimanere nelle carceri da uno a sei mesi.

I coscritti che volontariamente si fossero resi inabili al servizio militare saranno riguardati come refrattarii, arrestati e consegnati al militare per essere impiegati ad un servizio qualunque presso l'armata; ritenute le speciali disposizioni del Codice delle gravi trasgressioni politiche al § 162 pei casi di mutilazione (1).

§ 57. A chi coopera all'effettivo arresto di un refrattario verrà accordata la gratificazione di lire 25.

SEZIONE XXVI.

Delle contravvenzioni alla legge di coscrizione.

§ 58. I delegati provinciali conosceranno e giudicheranno di tutte le contravvenzioni alla

(1) Cioè al § 409 del Cod. penale austriaco vigente nel 1859

presente legge commesse dai coscritti, e vi applicheranno le pene determinate nella medesima.

§ 59. Chiunque prestasse aiuto ai refrattari, sia facilitando loro la fuga, sia celandoli, sia accordando loro ricovero, sarà punito con una multa dalle lire 300 alle lire 1000; ed in caso d'insolubilità col carcere sino a sei mesi.

Spetterà ai giudici delle gravi trasgressioni politiche di pronunciare sopra simili contravvenzioni e di applicare questa pena.

§ 60. Le contravvenzioni alla legge di coscrizione o nella di lei esecuzione che si commetteressero dalle Autorità o dagli impiegati incaricati del suo adempimento, in quanto presentassero i caratteri di abuso della potestà d'ufficio contemplato del capo XI del Codice dei delitti (1) e nel capo VII delle gravi trasgressioni politiche, verranno conosciute dai giudici competenti, e saranno giudicate e punite a termini del Codice penale. Le altre mancanze non aventi i caratteri suddetti, o non contemplate dalla presente legge con ispeciale sanzione saranno conosciute e punite in via disciplinare dalle competenti Autorità.

I periti od altre persone chiamate d'ufficio per gli oggetti di coscrizione dovranno considerarsi come pubblici impiegati durante l'esercizio delle funzioni loro temporariamente affidate.

Se un individuo qualunque trasgredendo la legge di coscrizione o nell'esecuzione delle disposizioni in essa contenute commettesse un'azione o mancanza la quale sia con apposita sanzione contemplata nel Codice penale come delitto o come grave trasgressione di polizia, dovrà essere punito a norma del Codice stesso eccetto che in questa Patente non fosse altrimenti disposto.

Qualunque impiegato convinto di un atto doloso in fatto di coscrizione, oltre l'applicazione delle predette disposizioni penali, dovrà anche essere destituito dal suo posto.

§ 61. La Direzione generale di polizia e tutte le Autorità politiche sono in ogni tempo incaricate delle opportune pratiche per iscoprire le azioni contrarie a questa legge ed i colpevoli delle medesime; e nell'atto stesso che esse impiegano contro i suddetti colpevoli le misure di loro competenza, dovranno darne parte al governo.

Le multe inflitte ai contravventori alla legge di coscrizione saranno riscosse dagli esattori comunali coi privilegi fiscali, e versate nelle casse camerali.

SEZIONE XXVII.

Spese di coscrizione e loro rendiconto.

§ 62. Tutte le spese cagionate dalla coscrizione sino al momento dell'accettazione finale delle reclute saranno sostenute dall'erario civile; in conseguenza il Governo assegnerà per questa causa l'occorrente fondo ai delegati provinciali.

SEZIONE XXVIII.

Rapporto generale intorno alle operazioni della leva.

§ 63. I Governi e i Comandi generali rassegnano ai rispettivi aulici dicasteri un esatto rapporto intorno a tutte le operazioni della

leva effettuate dalle Autorità distrettuali e provinciali.

SEZ. XXIX. — *Dell'arrolamento forzato.*

§ 64. Nell'intervallo dall'una all'altra leva potranno essere destinati forzatamente al servizio militare gli oziosi, vagabondi e scioperati nazionali, non però i veri delinquenti prima di aver sofferto la pena.

Questo arruolamento non potrà effettuarsi durante le operazioni della leva ordinaria.

§ 65. L'applicazione di questa disposizione è di competenza del delegato provinciale, il quale deciderà, previa regolare verifica, delle circostanze che la potessero determinare.

§ 66. Gli individui dall'una all'altra leva forzatamente arruolati saranno consegnati al militare colle stesse norme delle altre reclute, e saranno calcolati a sconto del contingente dei rispettivi Comuni nella requisizione successiva.

§ 67. I Governi, i Comandi generali e tutte le altre Autorità chiamate all'esecuzione di questa legge veglieranno rispettivamente all'esatta osservanza di quanto in essa viene prescritto.

Dato della nostra Capitale e residenza di Vienna, il giorno diciassette settembre dell'anno mille ottocento venti, e ventesimo nono del nostro regno.

FRANCESCO.

95. *Condono dell'interesse di mora o di caposoldo ai debitori delle Finanze.*

25 giugno 1859.

PRESIDENZA DELLA R. PREFETTURA DELLE FINANZE

AVVISO.

La Regia Prefettura delle Finanze, d'ordine del signor Governatore di Lombardia, pubblica quanto segue:

1. Tutti i contribuenti, ed in generale tutti i debitori verso la Regia Finanza, che sono presentemente in mora, vengono assolti dall'interesse di mora o dal caposoldo, purchè versino il dovuto importo entro il perentorio termine del giorno 10 luglio prossimo venturo.

2. I contribuenti e debitori verso la Regia Finanza, che sono presentemente in corso di termine prorogato al pagamento, vengono assolti dall'interesse legale, purchè paghino il dovuto importo entro il termine concesso.

Milano, 25 giugno 1859.

Il R. Prefetto delle Finanze

GORL.

(1) Ossia ai §§ 102-104 del nuovo Codice penale.

94. *Professione di un termine alle dichiarazioni di ritenuta di oggetti già spettanti al Governo austriaco.*

25 giugno 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO.

Il Pubblico è informato che tutto ciò che apparteneva al Governo austriaco essendo divenuto proprietà delle armate alleate, è necessario che le persone che sono detentrici di valori, derrate ed effetti di qualsiasi sorta, e così pure le persone che sapranno dare indizio ove tali oggetti sono depositi, ne facciano immediatamente la dichiarazione, dietro i presi concerti, al Generale Comandante superiore delle truppe francesi a Milano, oppure al signor Richard, Sottointendente militare, contrada del Pontaccio, n. 2003.

Le persone che non si uniformerebbero a tale prescrizione nel termine di giorni otto, a partire dalla data del presente avviso, sono prevenute che incorreranno nelle pene portate dalle leggi.

95. *Eccitamento ai Comuni per le prestazioni militari alle truppe.*

25 giugno 1859.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Alle Congregazioni Municipali
Alle Deputazioni Comunali.

Importando sommamente che le somministrazioni dei viveri, dei foraggi, dei mezzi di trasporto e di quanto può occorrere pel servizio delle armate, avvenga colla maggiore regolarità e prontezza possibile, si inculca, per espressa raccomandazione governativa, ai Municipii ed alle Deputazioni Comunali di prestarsi con tutto l'impegno alle corrispondenti richieste, sia della Regia Intendenza dell'Armata, sia dei rispettivi Comandanti di corpo e distaccamento.

Che se il Comune non potesse per sé fornire tutte le quantità richieste sia di generi che di trasporti, dovrà ricorrere senza ritardo al Commissariato distrettuale od a questa Intendenza Generale, onde siano chiamate a concorso le Comuni limitrofe, sebbene appartenenti ad altro circondario distrettuale o provinciale, le quali saranno obbligate a prestarsi tosto alle richieste.

Il Governo non dubita che il sacro fervore dell'italiana indipendenza non infiammi tutti i Municipii e cittadini a concorrere con ogni mezzo a quanto richiedesi per la guerra; chi tuttavia si comportasse altrimenti, soggiacerebbe alle censure e conseguenze portate dalla legge.

Milano, 25 giugno 1859.

Il R. Intendente Generale

VIANI.

96. *Invito alla presentazione dei buoni di forniture fatte alle truppe francesi.*

25 giugno 1859.

Tutte le forniture fatte alle truppe francesi sopra boni firmati dai funzionarii dell'intendenza e dai capi dei corpi o dei distaccamenti dell'armata francese saranno regolate dentro breve termine.

In aspettazione di questo regolamento, le persone che sono detentrici di tali boni dovranno presentarli senza indugio al visto della Municipalità del luogo ove è stata fatta la requisizione, e dovranno in seguito conservarli con cura, allo scopo di poterli produrre in tempo debito all'Autorità che sarà incaricata della liquidazione di tali spese.

Le Municipalità sono prevenute che dovranno tenere un registro dei visti che avranno rilasciati.

Il presente avviso non si riferisce ai latori dei contratti.

Milano, il 25 giugno 1859.

Il Sottointendente

M. F. RICHARD.

97. *Accertamento della destinazione alle truppe di generi e provvigioni, esenti perciò da dazio.*

26 giugno 1859.

R. PREFETTURA DELLE FINANZE.

L'illustrissimo signor Governatore con decreto 24 corrente, n. 656-P., compiacquesi approvare in massima le disposizioni dallo scrivente impartite colla circolare 20 andante, n. 12795-2517, per la tutela del dazio consumo murato contro gli eventuali abusi dell'esenzione pei generi e provvigioni destinati alle truppe alleate.

In proposito compiacquesi pure approvare il divisamento dallo scrivente esternato che tutti i carichi di generi di tale destinazione siano muniti dall'Autorità militare di un'attestazione da cui emerga la realtà della destinazione medesima, affinchè tale attestazione sia ritirata dalla ricevitoria per contrapporla alla matrice della rispettiva bolletta esente a tenore della precitata circolare.

Importando ora più di tutto di non frapporre indugi di sorta al libero trasporto e rilascio di tutto ciò che è destinato alle truppe alleate, e poichè, come ebbe a comunicarsi coll'altra circolare 24 corrente, n. 5095-P., anche i vivandieri dell'armata fruiscono dell'avvertita esenzione, s'incaricano le Intendenze di concertarsi col rispettivo R. Comando militare provinciale per la possibile attuazione della menzionata cautela dell'attestazione dell'Autorità militare, ritenuto che pei fornitori e vivandieri militari in possesso della relativa patente od abilitazione dell'Autorità militare non si potrà, sia nei rapporti doganali che in quelli del dazio di consumo, opporre il menomo ostacolo al libero ingresso e rilascio delle loro merci, anche se non sono muniti del menzionato certificato sulla destinazione all'armata delle merci stesse, bastando a ciò l'analogia loro dichiarazione.

Le Intendenze rilasceranno ai dipendenti Uffici le disposizioni di conformità.

Milano, 26 giugno 1859.

Dalla R. Prefettura delle Finanze
GORI.

98. *Invitto al Clero milanese di aderire al nuovo Governo nazionale.*

26 giugno 1859.

CARLO CACCIA DOMINIONI

Vescovo di Famagosta, Prelato domestico assistente al soglio Pontificio, Primicerio della Metropolitana ed in sede vacante Vicario generale capitolare.

Al venerabile Clero e al Popolo diletto della città e diocesi di Milano.

Rendete lode al Signore de' Dominanti, poichè sta in eterno la di lui misericordia: ed Egli solo opera le grandi meraviglie. Così abbiamo ragione di esortarvi, fratelli e figli diletteggianti. Perciocchè il turbine di guerra che, scoppiato in vicine contrade, già irrompeva fremente nella nostra diocesi, disparve d'un subito, come portato dal vento; e la nostra città trovossi in un tratto, come per prodigio, salva, libera e sicura dal pericolo che le sovrastava e la teneva nelle angosce dello spavento. Abbiamo sperimentato così che Dio flagella nella sua indegnazione e col suo favore dà vita. Era pianto la sera e fu al mattino allegrezza. Adoriamo perciò, o diletteggianti, profondamente adoriamo Colui che ad operare cose tanto stupende trovò i mezzi più efficaci e più pronti.

Infatti il Signore, non investigabile nelle sue vie, ma sempre adorabile, ecco che mosse un re forte ad impugnare per noi la spada, e gli diede alleato l'eletto di una grande nazione. Gli eserciti da lor guidati pugarono con indomito valore inaudite battaglie, e colle loro viterie Dio ne sottrasse a'pericoli e ne condusse ad un nuovo ordine di cose.

Che se tutto ciò è fatto da Dio, ed è mirabile agli occhi nostri, noi accettiamolo con riconoscenza. Riceviamo il nostro re, le sue parole, le sue dichiarazioni, i suoi inviti, le sue leggi, il suo governo, non solo per coscienza ma anche per amore, sublimando la nostra adesione col santo fine di aderire alle supreme divine disposizioni.

Elevati a questa altezza di vista religiosa noi potremo rendere anche più salde le nostre speranze. Perciocchè sono generose le intenzioni del nostro re.

liberali e magnanime le dichiarazioni del suo potente alleato: l'ordine e la giustizia, la religione e la moralità, la prosperità anche materiale dei commerci e delle industrie vi trovano confortanti malleverie. Ma è sempre Iddio l'Autore dei buoni consigli; Desso è che li tiene fermi, li svolge e matura; Dio iniziatore delle grandi opere le conduce a compimento e ne cava per sua gloria il bene maggiore. Questo bene (giova implorarlo e attenderlo) sarà il consolidamento delle ottime istituzioni, la durevolezza della pace, il trionfo dei più preziosi interessi della Società e della Chiesa.

Ma sarà pur necessario a conseguire tali beni il molteplice vostro concorso: e non vi ha classe di cittadini che in questi solenni momenti non sia chiamata a prestarlo anche a costo di sacrifici. Oltre infatti gli ordinarii pesi attribuiti a ciascuno dalla legge, le circostanze vi chiedono ora soprabbondanza di opere di carità. E noi fortunati, che proferiamo una parola ben cara e dolce al vostro cuore, o diletteggianti! Chè voi già accorreste, non diremo spontanei ma con entusiasmo, a lenire i mali della guerra, a sovvenire i miseri che ne eran percossi. Voi, non frapposta differenza veruna fra i noti e gli sconosciuti, fra gli amici e i nemici, voi, non disanimati dalla natura, nè sgomentati dalla gravezza delle calamità, avete creato, a così dire, un sistema di carità gigantesco, come ne era il bisogno; e lo avete creato col denaro vostro, coll'opera personale, colle veglie prolungate, con ogni sorta di abnegazioni. Ma se molto avete operato (il Cielo ve ne rimunererà!), molto ancora vi rimarrà da fare. Chi sa di quanti dolori sarete ancora testimoni, e quante altre miserie vi si pareranno dinanzi! Ma coraggio, o carissimi; e se rincrudissero i bisogni, rinvigorisca la vostra carità. Fate da voi in persona quanto potete: chè la prestazione dell'opera è profittevole sempre ed esemplare: fate col vostro denaro, colle vostre masserizie, colle biancherie, di cui forse è riposta ancora una parte

superflua ne' vostri armadi. Assecondate le benefiche Commissioni ordinate con tanta saviezza e così prontamente. Non sia tra voi alcuno il quale al termine di queste giornate trionfali della carità abbia a sentirsi dalla coscienza fare il rimprovero: *Nel fervore universale del beneficare, tu nulla hai fatto, nulla hai donato.*

Altro concorso precipuo al riuscimento dell'opera che si va compiendo, sarà la pronta obbedienza alla emanata legge dell'arruolamento militare. Chè se tanti e tanti volarono già spontanei ad ingrossare le schiere gloriose degli eserciti alleati, quanto meno dovrà tornare oneroso l'accorrervi quando lo impongono il dovere, e la espressa chiamata del proprio re? Questa legge, che è divenuta una necessità nell'ordinamento attuale degli Stati, non si annunciò forse mai siccome ora sotto tali circostanze che la rendessero presso lo spirito pubblico tanto onorevole e degna de' più eroici sacrificii.

Voi dunque, o venerabili Parrochi e Sacerdoti, ai quali amiamo distintamente rivolgere la parola, Voi degni figli di Ambrogio e di Carlo che, informati alla carità non meno che alla scienza, già molte prove ci deste di retto amor patrio e di sincera sommissione al potere, non iscompagnate da tutte le altre virtù evangeliche, Voi insistete su questa via per farvene costantemente modello e guida ai vostri affidati. Sulle vostre labbra è la parola di sapienza e di vita; or voi usatene ad ammonire i fedeli che nei grandi avvenimenti compiuti riconoscano, come il decreto, così la mano di Dio; che, stranieri ai partiti e sordi alle tanto perniciose insinuazioni dei malevoli, si attengano all'ordine ed alla legalità; che, *rendendo a cui il tributo il tributo, a cui l'onore l'onore, siano poi pagatori fedeli ciascuno a tutti, tutti a ciascuno della fratellevole carità.*

Infine, o diletteggianti, si attesti a Dio colla preghiera la nostra riconoscenza; e la orazione elevata a Dio nella purezza e nella espansione del cuore ci

prepari a grazie maggiori. Preghiamo, perchè i giorni del sangue e della sciagura siano abbreviati, e l'iride della pace compaia su questa cara Italia a darle pegno di stabili e migliorati destini. Preghiamo, perchè salvi e conservi gli augusti sovrani Vittorio Emanuele II e Napoleone III, suo generoso alleato, perchè ogni virtuoso loro proposito sia ratificato nel cielo. Preghiamo, affinchè i grandi eventi iniziati e quelli che si maturano a questo fine supremo riescano il bene dei popoli, la prosperità della Chiesa Cattolica, la gloria del Signore.

A questo fine in tutte le Parocchie della città e diocesi, nel tempo più opportuno e prossimo alla ricevuta della presente, si celebrerà un triduo solenne di benedizioni colle orazioni *pro gratiarum actione* e *pro Rege*. Si continuerà parimenti da ciascuno sacerdote nella messa la colletta *tempore belli*; e ogni qualvolta occorra nella Liturgia di pregare pel re, si esprimerà il nome augusto di *Vittorio Emanuele*.

Così il Signore si degni esaudire i nostri voti, sostenuti da una assennata condotta e dalla copia delle opere di carità; sicchè possiamo tra non molto riunirci appiè degli altari per cantarvi l'inno della finale vittoria, che ci metta al possesso di tutti i beni civili e di una pace durevole e gloriosa!

Milano, dalla Curia Arciv. il giorno 26 giugno 1859.

† CARLO GACCIA DOMINIONI

Vescovo di Famagosta, Vicario Generale Capitolare.

AMBR. VITALI, Can. Ord. Cancell.

99. *Richiamo in osservanza di alcune disposizioni relative alla custodia dei cani.*

26 giugno 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO.

Visto il biasimevole abuso introdotti di lasciar vagare per le contrade cani senza musoliera, ed anche senza collare, trovasi opportuno di mettere il Pubblico in avvertenza che restano

sempre in pieno vigore le disposizioni emanate nella provincia di Milano, concernenti la custodia dei cani; disposizioni che vengono anzi qui sotto riprodotte onde non se ne possa allegare ignoranza.

1. I cani, vaganti privi di musoliera fatta ed applicata in modo da impedire il mordere, non che di collare coll'indicazione del nome, cognome e domicilio del proprietario, in questa città vengono accalappiati da persone a ciò destinate dalla Congregazione Municipale, e mediante carro trasportati in apposito luogo di custodia. Negli altri luoghi di questa Provincia i detti cani sono sottoposti all'uccisione.

2. I cani, come sopra accalappiati in Milano vengono conservati in vita nel suaccennato luogo di custodia per *quarantotto ore*, scorse le quali, senza che siano stati reclamati dai loro padroni, vengono messi a morte. Si uccidono però *immediatamente* anche quei cani accalappiati i quali danno fondato sospetto d'idrofobia od altra qualità maligna.

3. Chiunque nel suddetto periodo di tempo voglia ricuperare uno o più cani di sua *proprietà* deve farne richiesta all'Ufficio sanitario della summentovata Congregazione Municipale, dal quale, riconosciuta l'indole innocua del cane o cani, e verificata nel richiedente la proprietà degli stessi, gli vengono rilasciati contro pagamento della tassa di lire 6 per cadauno, coll'avvertenza che, in caso di usata frode per acquistare un cane o più cani, il colpevole sarà assoggettato alle conseguenze delle vigenti leggi penali, salvi i diritti del vero proprietario a termine del Codice civile. La preindicata tassa si corrisponde, mediante bolletta interna d'ufficio, alla cassa comunale all'atto della consegna del cane o cani.

4. I cani in generale che si mostrano pericolosi od anco soltanto sospetti, quando dal rispettivo Ufficio di Questura non venga disposta l'immediata loro uccisione, vengono messi sotto sequestro per un congruo tempo a spese dei proprietari in appositi locali

a ciò destinati dall'Autorità comunale, e sotto la di lei vigilanza.

5. I cani così detti da presa, in specie quelli denominati *bull-dog*, e generalmente i cani d'indole feroce destinati alla difesa delle persone od alla custodia delle case e delle proprietà, fuori del domicilio debbono dovunque essere non solo provveduti della musoliera, ma eziandio legati e condotti a mano dal proprietario o custode. In difetto di ciò sono senz'altro sottoposti all'uccisione. Entro il recinto della rispettiva casa simili cani possono lasciarsi liberi, però sempre sotto l'osservanza delle cautele necessarie ad impedire ogni sinistro evento.

6. I proprietari dei cani trovati fuori del domicilio senza la prescritta musoliera e collare, ovvero senza che siano condotti a mano, se di quelli contemplati nel precedente articolo, vengono inoltre *per ciò solo* puniti in via sommaria e disciplinare dal rispettivo Ufficio locale incaricato dalla Questura, tanto in Milano che fuori, con una multa *da uno a cinque fiorini*, da pagarsi immediatamente a vantaggio della beneficenza pubblica, ed in difetto coll'arresto *da uno a cinque giorni*, salve le altre conseguenze di legge.

7. Cogliasi poi il presente incontro per richiamare la pubblica attenzione sull'*Istruzione circa le cautele ed i mezzi necessari a prevenire lo sviluppo della rabbia negli animali e della idrofobia negli uomini*, annessa al Decreto 26 maggio 1854 del cessato Ministero dell'Interno, stato nei consueti modi notificato e contenuto nel Bollettino delle Leggi ed Atti del Governo.

8. Ad opportuna comune intelligenza e norma si riporta qui il letterale tenore delle vigenti riferibili disposizioni di legge (*seguono i §§ 587 e 591 del Cod. penale e 1520 del Cod. civile*).

9. Gli Uffici di Questura e la pubblica forza sono incaricati di curare la piena osservanza delle surricordate prescrizioni.

Milano, 26 giugno 1859.

Il R. Questore provinciale

RAINONI.

Vol. II. — 2. ANNO LEGIS ATTI REG.

100. *Continuazione del soldo, del grado e dell'anzianità agli impiegati volontari nell'armata.*

27 giugno 1859.

Il Governatore di Lombardia,

Considerando che numerose domande pervengono al R. Governo da giovani impiegati che bramano di entrare volontari nelle file dell'esercito nazionale;

Considerando che l'armamento di tutti i cittadini atti alla milizia è oggi il supremo bisogno del paese;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Ai giovani impiegati, che faranno constare di essere stati accettati come volontari nei Corpi italiani durante la guerra dell'indipendenza, sarà corrisposto il soldo e gli altri emolumenti da cui fossero assistiti, mediante rinuncia dei medesimi alla paga militare. Sarà loro conservato anche il grado e l'anzianità che occupano nell'Ufficio, col diritto di riprenderlo a guerra finita coi relativi vantaggi.

Art. 2. Sono incaricati dell'esecuzione del presente tutti i Capi d'ufficio, di concerto coll'Autorità militare.

Dato a Milano, dal palazzo di Governo, il 27 giugno 1859.

VIGLIANI.

101. *Invito alla somministrazione di cavalli per l'esercito sardo.*

27 giugno 1859.

Cittadini!

L'esercito italiano abbisogna di cavalli pel servizio dei traini e per gli ufficiali e la cavalleria, che ne soffrono perdita gravissima.

Già per iniziativa di alcuni egregi cittadini è stata aperta una sottoscrizione per chi volesse farne offerta gratuita.

Qui, dove la generosità è antica e le anime profondamente italiane, la nazione può esser certa che le oblazioni saranno numerose.

Ora però che si fa più urgente il bisogno, il Governo del Re viene a farne incetta, e dice a quanti nelle

province Lombarde possiedono cavalli:
« Dateli all' esercito: la Patria li pagherà ».

Mentre per la vita del paese (chè l'indipendenza è vita) si compiono con eroismo ammirabile tanti e così nobili sacrificii, qual è quell'Italiano che non voglia rinunziare alle comodità o a qualche utile materiale?

Nessuno.

Milano, il 27 giugno 1859.

Il Governatore della Lombardia

VIGLIANI.

Avvertenza. — Il Tenente-Colonnello signor Le Maire è incaricato della compra dei cavalli.

I cavalli saranno presentati e ricevuti a Milano nel locale del quartiere di Santa Prassede a Porta Tosa in tutti i giorni, a partire dal 29 giugno corrente, dalle ore 6 del mattino alle ore 8 pomeridiane.

Il prezzo massimo dei cavalli è fissato:
Per la cavalleria di linea in it. lire 720
Per il treno d'armata . . . » 600
Per l'artiglieria . . . » 700
Per i signori ufficiali . . . » 1000

Gl'intendenti generali nelle Province, fuori quella di Milano, sono incaricati di ricevere tutte le offerte dei cavalli, sì gratuite che a pagamento, e di tenerne registro.

102. *Sospensione delle operazioni relative al Prestito austriaco 1854.*

27 giugno 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Veduto l'art. 2 del reale Decreto 3 giugno corrente pel reggimento temporaneo della Lombardia,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Tutte le operazioni relative al prestito così detto *nazionale austriaco*, imposto con sovrana Patente 26 giugno 1854, sono immediatamente sospese.

Non si esigerà perciò d'ora innanzi alcuna rata di siffatto prestito, nè si accetteranno dalle Casse pubbliche e

dagli Uffici di Lombardia, in pagamento d'imposte, i *vaglia* o *coupons* distaccati dalle obbligazioni che già fossero rilasciate ai sovventori del detto prestito nazionale austriaco.

Art. 2. I detentori delle obbligazioni, di cui nell' articolo precedente, o di polizze o di certificati comprovanti il pagamento di qualche rata del detto prestito, conserveranno i loro documenti pel caso in cui occorresse di chiamarli ad insinuare le loro pretese ovvero di comprenderle nel conto dei crediti del regno Lombardo-Veneto verso le Finanze austriache.

Art. 3. Tutti gli Ufficiali dell'Amministrazione delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 27 giugno 1859.

VIGLIANI.

103. *Divieto di cura nelle case private di feriti od ammalati appartenenti all'armata francese.*

27 giugno 1859.

COMMISSIONE PROVVISORIA
DI SANITA' MILITARE

Il signor Generale Comandante superiore in Milano per l'armata francese ha formalmente vietato di ritirare nelle case private gli ufficiali ed i soldati che si trovano in cura negli spedali.

Questa disposizione esclude pertanto ogni specie di autorizzazione già in proposito ottenuta, ed implica eziandio l'obbligo di rientrare negli spedali per quei militari francesi che sono curati nelle case private, come include la prescrizione che tutti gli ufficiali e soldati, che arriveranno feriti o malati a Milano, siano accolti senza eccezione negli spedali militari.

Ciò si porta a comune notizia per conveniente norma.

Milano, 27 giugno 1859.

La Commissione

Dott. G. STRAMBIO, Dott. G. AMBROSOLI,

Dott. A. VERGA, Dott. SALVATORE POGLIAGHI

104. Promulgazione degli Atti del Governo Sardo sui passaporti.

28 giugno 1859.

Il Governatore della Lombardia,
Veduto l'articolo 2 del reale Decreto 8 giugno corrente sul reggimento temporaneo della Lombardia;

Attesochè importa introdurre prontamente tra queste provincie e le antiche de'Regi Stati uniformità di disposizioni sulla spedizione dei passaporti ai cittadini che intendono recarsi all'estero;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il reale Decreto sui passaporti del 15 novembre 1857 sarà pubblicato e messo in esecuzione in Lombardia.

Art. 2. Gli Intendenti generali sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 28 giugno 1859.

VIGLIANI.

105. Legalizzazione di atti e comunicazione diretta fra le Autorità giudiziarie del Regno Sardo e della Lombardia.

28 giugno 1859.

Il Governatore della Lombardia,

A tenore delle comunicazioni ricevute dal Ministero relativamente alla legalizzazione degli atti pubblici ed al modo di corrispondere tra le Autorità giudiziarie della Lombardia e quelle delle altre parti dei RR. Stati;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La legalizzazione dei documenti che emanino da alcuno dei paesi della Lombardia e che debbano prodursi innanzi ai Dicasteri degli antichi RR. Stati sarà fatta dal Governatore.

Art. 2. Il Governatore fa fede della firma degli Intendenti generali, i quali legalizzano immediatamente quelle dei capi d'ufficio residenti nella rispettiva loro provincia.

Art. 3. I Tribunali e le Magistrature giudiziarie della Lombardia dovranno direttamente comunicare tanto tra di loro quanto con quelle degli antichi

RR. Stati in tutti i casi in cui si tratti di rogatorie o requisitorie che prima si facevano giungere a destinazione per la via diplomatica.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 28 giugno 1859.

VIGLIANI.

106. Indirizzo del Clero milanese al Governatore della Lombardia (1).

28 giugno 1859.

A S. E. IL CAV. PAOLO ONORATO VIGLIANI

Grande Ufficiale dell'Ordine de'Santi Maurizio e Lazzaro,
Governatore della Lombardia.

IL CLERO DI MILANO.

Il Clero Milanese saluta con gioia le vittorie delle armi alleate che tendono a ridare agli Italiani la nazionale indipendenza; esso partecipa interamente alle allegrezze del popolo, di cui sempre divise i dolori e le speranze.

Si lavorò, se fosse stato possibile, per fare di questo clero uno stromento di egoismo e di oppressione; ma l'intero popolo è testimonio del contegno riservato e decoroso che il Sacerdozio milanese serbò costantemente innanzi a chi gli prometteva protezione per rapirgli libertà.

L'energia naturale del popolo Lombardo impedi che di fronte alle lusinghe ed alle minacce, alle promesse ed ai castighi, questo clero degenerasse dalle sue tradizionali virtù, e che il lume della scienza si spegnesse nelle di lui mani.

Il Clero Milanese null'altro desidera che un Governo nazionale. Esso ben comprende che solo un governo nazionale può esser libero e forte e soddisfare ai legittimi desiderii del popolo, cui egli appartiene e che egli ama. Esso ben sa che solo in una società libera ed ordinata può diffondersi il regno della verità, che è il regno del vangelo, e sa ancora che di sì lieto e riposato reggimento danno sicurezza a queste provincie i nazionali spiriti di Vittorio Emanuele II e le tradizioni dell'augusta Casa di Savoia.

(1) Quest'indirizzo, coperto da 305 firme, fu presentato il 28 giugno da una Deputazione composta dell'Arciprete Parroco della Metropolitana e dei Parroci di Santo Stefano, San Fedele, Santa Maria alla Porta, San Francesco di Paola e San Tommaso.

Perciò il Clero Milanese applaude di tutto cuore alle vittorie dei due Monarchi alleati, il cui glorioso scopo si è di restituire i diritti di un popolo oppresso e di conquistare colle armi la pace e la prosperità di questa nobile, ma sventurata parte del mondo.

Il Clero Milanese si gloria di poter contribuire ad averare un concetto così grande, come è quello della rigenerazione politica d'Italia; e però, sempre d'accordo col Governo sapiente ed imparziale di S. M. Vittorio Emanuele II, nostro augusto re, spera di riuscire efficacemente coll'esempio e colla parola a tal fine, cercando, come scrisse anni sono l'immortale nostro protettore e difensore Napoleone III, « di mettersi « alla testa dell'educazione, insegnando « alla gioventù la morale di Cristo, « morale sublime che distrusse la « schiavitù, che insegnò agli uomini « che sono eguali, e che Dio ha posto nel fondo dei loro cuori una « fede ed un amore per credere al « bene e per amarsi ».

Aggradisca, illustrissimo signor cavaliere Governatore, questi sentimenti che, Le si assicura, sono quelli dell'universalità del Clero di Milano, il quale se fin ora non potè pubblicamente manifestare le sue simpatie e i suoi augurii, non mancò colle preci, colle offerte prima e dopo la guerra, col festoso accoglimento degli alleati, colla premurosa assistenza dei feriti, ed altre solenni testimonianze, di render note come in questa Diocesi non vanno memomamente divise la causa del Popolo e quella del Clero.

107. Richiamo alle disposizioni di polizia sopra lo sparo di mortaretti ed altri fuochi artificiali nella Città e nei Corpi Santi di Milano.

28 giugno 1839.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Consta essere invalso l'abuso di sparare armi da fuoco, mortaretti, cannoncini, e d'incendiare razzi, petardi

ed altri oggetti di fuoco artificiale entro questa città e luoghi abitati, ciò che riesce pericoloso alla sicurezza delle persone e delle proprietà.

Continuando ad essere tuttodi in vigore le leggi del cessato Governo, questa R. Questura diffida il Pubblico che chiunque si permetterà d'ora innanzi di contravvenire a tali prescrizioni collo sparo d'armi da fuoco, mortaretti, cannoncini, razzi, petardi, castagnole od altri oggetti di fuoco artificiale in questa città e Corpi Santi o nei luoghi adiacenti o frequentati da pubblico concorso, verrà assoggettato alle pene portate dalle leggi relative.

Solo in occasione di straordinario sagre campestri resta tollerato lo sparo dei mortaretti e l'incendio dei fuochi artificiali, sempre però previo permesso da riportarsi di caso in caso dall'Autorità competente, come per lo passato.

Milano, 28 giugno 1839.

Il R. Questore Provinciale

RAINONI.

108. Apertura di arruolamenti nel corpo dei Zappatori Pompieri di Milano.

28 giugno 1839.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA REGIA CITTA' DI MILANO

AVVISO

Volendosi procedere al pronto completamento del Corpo dei civici zappatori pompieri, viene sino al 15 del prossimo luglio aperto presso la cancelleria di quel Comando, risiedente nella Caserma delle Grazie, un registro d'arruolamento per quei giovani che credessero d'aspirarvi.

Si previene che oltre la nazionalità italiana sono requisiti necessari:

1. Un certificato di probità e buoni costumi;

2. L'essere celibe;

3. Una fisica costituzione sana ed atta al servizio di cui trattasi;

4. La statura di almeno cinque piedi e due pollici;

5. La fede di nascita che comprovi un'età non minore degli anni 18 nè

maggiore dei 50, notandosi che pei minorenni occorre l'adesione dei propri genitori o tutori;

6. Il certificato di subita vaccinazione.

Avvertesi poi che saranno preferiti quegl'indiviui i quali siano liberi dalla militare coscrizione, o per averne già adempiti gli obblighi o per essere unici od in qualsivoglia modo esenti; quelli che sapessero leggere e scrivere e quelli che avessero esercitata una delle seguenti professioni: macchinista; muratore; conciatetti; fabbro o lavorante in ottone, piombo, ecc.; falegname; sellaio.

Milano, il 28 giugno 1859.

109. *Divieto di ricetto in case private di militari sardi di bassa forza, ammalati o feriti.*

29 giugno 1859.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA R. CITTA' DI MILANO

Dietro incarico del Comando generale della Divisione militare sarda di Milano, la Congregazione Municipale avverte il Pubblico, non essere da darsi ricovero nelle case private a militari sardi di bassa forza, ammalati o feriti, senza l'autorizzazione del signor Comandante militare di piazza sardo.

Il 29 giugno 1859.

BELGIOJOSO Podestà

ROUGIER Assessore.

SILVA Segretario.

110. *Promulgazione del Decreto reale sardo 14 giugno 1859 sui diritti postali.*

30 giugno 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto il reale Decreto del 14 giugno corrente, inserito nel Giornale ufficiale del regno n. 459, col quale è stabilito che nelle provincie di Lombardia i servizi delle poste e dei telegrafi saranno regolati dalle leggi e tariffe in vigore negli antichi RR. Stati;

Atesa l'urgenza di provvedere alla esecuzione di quel Decreto sovrano in

quanto concerne le poste mediante la pubblicazione delle norme relative ai diritti postali, a fine di non differire il vantaggio delle tasse più modiche e di evitare i gravi danni che nel cambio dei francobolli possono da ogni ritardo derivare al pubblico erario;

Mentre si fanno le necessarie disposizioni per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti mentovati nel detto Decreto;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO.

Sarà pubblicato col presente il Decreto reale del 14 giugno corrente, n. 5444, della Raccolta ufficiale degli atti del R. Governo, unitamente alle annesse Prescrizioni per l'applicazione dei diritti postali, le quali entreranno tosto in osservanza.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 30 giugno 1859.

VIGLIANI.

111. *Delegazione al Tribunale di Cremona della giurisdizione del Tribunale di Mantova sopra talune Preture della Provincia di questo nome.*

30 giugno 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Veduto l'articolo 2 del Reale Decreto 8 giugno corrente;

Veduto il § 8 della Norma di giurisdizione vigente in Lombardia, in data 20 novembre 1852;

Ha decretato e decreta:

Durante l'occupazione della città di Mantova da parte dell'armata nemica, e fino a che rendansi libere le comunicazioni tra l'interno e l'esterno di quella città, l'intera giurisdizione che dovrebbe esercitare dal tribunale di Mantova sul territorio soggetto alle Regie Preture di quella provincia resta conferita in via di provvisoria delegazione al Regio Tribunale in Cremona, e sono così ratificate le disposizioni già al riguardo impartite dalla Regia Intendenza generale per detta provincia.

Milano, dal Palazzo di Governo, 30 giugno 1859.

VIGLIANI.

112. *Esclusione dal corso legale di alcune monete degli Stati Germanici.*

30 giugno 1859.

APPELLO LOMBARDO.

È giunto a notizia della Presidenza della Regia Prefettura delle Finanze come talune delle Casse erariali, in opposizione alle vigenti norme, abbiano ricevuto pagamenti in pezzi da 20 e da 40 carantani di conio dei diversi Stati Germanici, già posti fuori di corso col 31 ottobre 1858 dal cessato Governo.

Ciò posto, e ritenuto di essenziale interesse del Regio Erario il mantenere fuori corso di quelle valute, attesa l'infima condizione delle stesse, dietro invito della suddetta Presidenza 26 giugno corrente, n. 5091-P., viene rammentata a tutti gli Uffici dipendenti da quest'Appello l'invariabile esclusione dal corso legale di dette monete, ferme sempre tutte le disposizioni che non furono espressamente rivate.

Milano, 30 giugno 1859.

TRENTI Vicepresidente.

QUINTAVALLE Cons.

113. *Applicazione alle riscossioni ed ai pagamenti erariali del Decreto governativo 22 giugno 1859.*

30 giugno 1859.

APPELLO LOMBARDO

Il sig. cavaliere Governatore della Lombardia con Decreto 22 corrente giugno, di cui si unisce copia, ebbe a determinare la norma legale giusta la quale le monete multiple o submultiple di una lira o di un franco, tanto in oro come in argento, ed i biglietti della Banca nazionale di lire 20, 50, 100, 250, 500 e 1000 devono essere ricevuti nei pagamenti dovuti secondo il sistema monetario ordinato dal cessato Governo.

Essendo nata dubbio sulla applicabilità del Decreto governativo succitato agli introiti ed ai pagamenti erariali, il sullodato signor Governatore di Lombardia, con suo decreto 24 giugno corrente, N. 708, notifica quanto segue:

« A togliimento di ogni incertezza si dichiara che anche le Casse e gli Uf-

fici regii devono attenersi alle disposizioni di quel decreto tanto nella accettazione e nella emissione delle monete d'oro e d'argento del sistema decimale, piemontese e francese, che dei biglietti della Banca nazionale di lire 20, 50, 100, 250, 500 e 1000. »

Resta ferma però la massima che le monete di rame e le monete erose e spicciole d'ogni categoria, comprese anche le così dette *mute* e loro spezzati, non possono essere dalle Casse ed Uffici pubblici accettate ed emesse se non a complemento di somma per importi che non ponno essere coperti con monete a pieno intrinseco.

Ciò si comunica a tutti gli Uffici dipendenti da questo Appello per opportuna norma.

30 giugno 1859.

TRENTI Vicepresidente.

MESSA Cons.

114. *Sospensione della esazione di alcune imposte introdotte dal cessato Governo.*

30 giugno 1859.

APPELLO LOMBARDO

Il signor cavaliere Governatore della Lombardia con rispettato suo decreto 20 giugno corrente, n. 417, si è compiaciuto di partecipare alla Regia Prefettura delle Finanze che devesi sospendere l'esazione delle imposte addizionali straordinarie contemplate nelle due Ordinanze imperiali austriache 15 e 17 maggio prossimo passato.

Ciò si comunica per interna notizia e norma, in quanto riguarda questo Ufficio.

TRENTI Vicepresidente.

QUINTAVALLE Cons.

116. *Norme di trattamento dei disertori italiani dell'armata austriaca.*

30 giugno 1859.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Ai RR. Commissari di trettuali,
Alle Congregazioni Municipali di Milano e Monza,
Alle Deputazioni Amministrative della Provincia.

Propostosi il dubbio sul modo da tenersi in confronto de' disertori ita-

liani dell'armata austriaca, il R. Governo di Lombardia con decreto 28 spirante giugno, n. 860, ha dichiarato che si dovranno seguire le seguenti regole:

1. Quelli che appartengono alle provincie liberate e vogliono tornare alle loro case vi saranno mandati, dirigendoli secondo i casi alle Autorità locali, le quali dovranno sorvegliarli finchè non siasi certi che non ispargeranno in paese delle massime sovvertitrici.

2. Quelli che appartenessero alle provincie ancora occupate dall'Austria saranno rimessi al Comando militare della provincia che, spedendoli a Torino, può dar loro il mezzo d'arruolamento, se pure lo domandano, o diversamente provvedere.

In ogni caso rimane al Governo il diritto di richiamarli a compiere il loro obbligo della milizia.

Milano, 30 giugno 1859.

Il Regio Intendente Generale
VIANI.

416. Istituzione di un Ispettorato superiore di Sanità.

1.º luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Atteso che per effetto del regio Decreto 8 giugno p. s., col quale è stato ordinato il reggimento temporaneo delle provincie di Lombardia, è venuto a cessare l'ufficio di Consigliere medico, che già trattava gli affari sanitari;

Considerando essere necessario, massime nell'attuale condizione degli ospedali di Milano, di provvedere prontamente a questo ramo importante di pubblico servizio;

Visto l'articolo 8 del suddetto regio Decreto;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO.

È istituito presso la Sezione II della Regia Amministrazione Centrale un Ispettore superiore di sanità, al quale viene demandata la trattazione degli affari relativi alla pubblica igiene.

Cessa quindi la Commissione prov-

visoria di sanità militare creata dalla Congregazione Municipale di Milano colla sua deliberazione 7 giugno prossimo passato.

Milano dal Palazzo di Governo, 1.º luglio 1859.

VIGLIANI.

417. Nomina del prof. Carlo Cotta ad Ispettore superiore di Sanità.

1.º luglio 1859.

ESTRATTO.

Con decreto di S. E. il signor Governatore di Lombardia, 1.º luglio 1859, n. 4061, il professore Carlo Cotta è stato nominato Ispettore superiore di Sanità presso il Governatore di Lombardia.

418. Designazione dei cittadini da comprendersi nei ruoli della Guardia Nazionale, benchè non censiti.

1.º luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia, Veduti gli articoli 2 e 19 della legge sulla Guardia Nazionale del 4 marzo 1848;

Attesochè per la differenza delle leggi che regolano le imposte nelle provincie di Lombardia e nelle altre del regno rendesi necessario determinare quali siano i cittadini che, sebbene non soggetti a censo o tributo, debbono tuttavia far parte della Guardia Nazionale, e quali debbono essere compresi nel controllo del servizio ordinario a mente degli articoli succitati, a fine di osservare in tutte le parti dello Stato uguaglianza di trattamento;

Prevalendosi dei pieni poteri di cui è investito in forza dell'articolo 2 del reale Decreto dell'8 giugno ultimo scorso;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Per l'applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 2 della detta legge 4 marzo 1848, si reputeranno pagare il censo i cittadini che non siano braccianti o non vivano di salario o giornaliera mercede.

Art. 2. Per l'iscrizione sul controllo del servizio ordinario, di cui agli ali-

nea 2 e 5 dell'articolo 19 della stessa legge, il Consiglio di ricognizione è investito di un potere discrezionale, nell'esercizio del quale dovrà tener conto del censo che ciascun iscritto dovrebbe pagare nelle antiche provincie del regno.

Art. 3. Gl'Intendenti generali sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 1° luglio 1859.

VIGLIANI.

419. *Formazione di un Corpo di Guardie di pubblica sicurezza in Milano.*

1.° luglio 1859.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO

AVVISO

Il Governo nazionale, felicemente introdotto per unanime voto popolare in Lombardia, doveva necessariamente rivolgere le attente sue cure a riordinare il servizio della Pubblica Sicurezza per dargli nelle persone e nelle cose carattere ed indirizzo conformi agli ordini nuovi. Mentre è prossima per questa città e provincia di Milano la costituzione dei diversi uffici di Questura, di circondario e distrettuali, i quali sono incaricati della parte dirigente, è importante ed urgente di provvedere alla parte attiva, ossia alla formazione di un Corpo di Guardie di pubblica sicurezza. Anche questi agenti debbono essere circondati dalla pubblica confidenza, perchè possano con frutto adempiere il loro ufficio, il quale cessando allatto di essere, come in passato, molesto e vessatorio, divenir deve benefico e tutelare per la quiete pubblica, per le persone dei cittadini e per le loro proprietà. A raggiungere questo intento s'invitano i cittadini onesti e probi, i quali adempiano le condizioni qui sotto tenorizzate, a presentare al signor maggiore Cesani, che ha stabilito il suo ufficio nel locale della Questura, le loro domande corredate dei necessari documenti, per essere aggregati all'accennato Corpo.

Se per l'addietro l'avversione generale seguiva d'ordinario l'esercizio delle

funzioni di Polizia, ora la mutata loro natura ne raccomanderà gli agenti alla stima ed alla riconoscenza della Società.

Condizioni di ammissione.

L'ammissione nelle Guardie non potrà di regola generale aver luogo se il postulante non riunisce le seguenti condizioni:

Che abbia anni 24 compiuti e 52 al più. Potranno però essere ammessi, sebbene abbiano una età maggiore, coloro che, avendo di già atteso al servizio dello Stato, si troveranno presumibilmente in grado di conseguire gli anni voluti per essere ammessi alla pensione di riposo prima che per l'età riescano incapaci al servizio. Per costoro si avrà riguardo agli anni del precedente servizio ed allo stato di salute.

La statura almeno di un metro e 0,50 millimetri;

Di saper leggere e scrivere correntemente;

D'essere munito di certificato di perfetta sanità e robustezza;

Che sia di condotta onesta.

Gli ammogliati non potranno essere nominati ai posti di Guardia di pubblica sicurezza senza l'autorizzazione del Governo, cui compete pure di accordare alle Guardie in effettivo servizio la facoltà di contrarre matrimonio. Le Guardie debbono assumere una ferma per sei anni. Tutti gli oneri ed i vantaggi saranno notificati ai postulanti dal signor maggiore Cesani, incaricato di organizzare il detto Corpo di Guardie.

Milano, il 1.° luglio 1859.

L'Intendente generale della Provincia
VIANI.

120. *Invito ai cittadini di favorire la riunione nelle Caserme o negli Spedali dei soldati francesi o italiani sparsi in case private.*

1.° luglio 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Un certo numero di soldati francesi si sono ritirati in case particolari, dove

i regolamenti militari loro non permettono di rimanere, dovendo tutti essere riuniti nelle loro Caserme, se sani, o negli Spedali, se ammalati. Fu quindi ordinato ai gendarmi francesi di cercarli ed arrestarli. Ma alcuni cittadini mossi da esagerato e malinteso sentimento di simpatia, lungi dal prestare aiuto e concorso ai gendarmi per la esecuzione degli ordini onde sono incaricati, oppongono ostacolo, e sono giunti perfino a favorire, anche colla violenza, l'evasione di soldati già arrestati.

Simili fatti, del tutto riprovevoli, ove venissero a rinnovarsi, produrrebbero immancabilmente le più gravi conseguenze contro coloro che ancora se ne rendessero colpevoli. Invitiamo perciò tutta la popolazione non solo ad astenersi da ogni atto che tendesse ad impedire la ricerca o l'arresto dei soldati o francesi o italiani che fossero ricoverati in case particolari, ma a secondare invece da buoni ed intelligenti cittadini l'azione dei gendarmi incaricati di ricondurli nei locali dove la militare disciplina vuole che siano riuniti per rispondere ad ogni appello dei loro superiori.

Milano, il 1.º luglio 1859.

Il R. Questore Provinciale
RAINONI.

121. Costituzione di una Commissione per raccogliere e permutare con fucili della brigata Garibaldi le armi rigate austriache di proprietà privata.

1.º luglio 1859.

AVVISO.

Il Municipio della regia città di Milano, d'accordo colla Regia Intendenza generale, ha autorizzato i sottoscritti a costituirsi in ispeciale Commissione per raccogliere e concambiare coi fucili della valorosa brigata Garibaldi tutte le armi rigate austriache, ed altre così dette di *precisione* che attualmente stanno inoperose in mani private.

La Commissione, mentre va lieta di poter annunciare questa superiore au-

torizzazione, non si permetterà eccitamenti od altri troppo vani appelli alla pubblica generosità, sapendo che tutti i buoni cittadini fanno d'ogni bisogno della patria un proprio indeclinabile dovere.

L'ufficio della Commissione trovasi in Santo Stefano in Borgogna, n. 564, Casa Perelli.

Milano, il 1.º luglio 1859.

La Commissione,

Dott. GIO. BERTOLÉ. — Ing. FRANCESCO CARDANI
LUIGI PERELLI PARADISI.

122. Promulgazione del reale Decreto sardo 5 maggio 1859 sulle iscrizioni nei registri della Guardia nazionale.

2 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Veduto l'art. 2 del reale Decreto 3 giugno ultimo scorso sul reggimento temporaneo della Lombardia;

Considerata la necessità che nel più breve termine possibile siano compiuti i registri di matricola della Guardia nazionale per poter procedere prontamente alla sua organizzazione;

Considerato che a questo oggetto fu provveduto nelle altre Provincie del regno col reale Decreto del 5 maggio ultimo, il quale per la sua connessione colla legge sulla Guardia nazionale vuole essere con questa esteso alla Lombardia;

Ha decretato e decreta:

Il R. Decreto del 5 maggio 1859, relativo all'obbligo dei cittadini d'isciversi sul registro di matricola sarà col presente Decreto pubblicato e messo in esecuzione nei Comuni della Lombardia.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 2 luglio 1859.

VIGLIANI.

123. Discipline relative al cambio delle marche da bollo austriache.

2 luglio 1859.

R. PREFETTURA DELLE FINANZE
PER LA LOMBARDIA

D'ordine del signor Governatore di Lombardia, mentre si sta per mettere in

vendita la carta bollata da sostituirsi alle attuali marche da bollo in corrispondenza alle diverse classi stabilite dalla legge 9 febbraio 1850 e dalla ordinanza imperiale 8 luglio 1853, si prescrive quanto segue:

1. Fino all'attuazione della nuova carta bollata vengono conservate le attuali marche da bollo delle sole classi da soldi 12 e da soldi 50, le quali per altro si potranno usare solamente per le istanze, per i loro allegati e per le rubriche delle istanze, giusta le rubriche 5, 55 e 98 della Tariffa annessa alla legge 9 febbraio 1850.

2. Le marche da bollo di tutte le altre classi vengono poste fuori d'uso per Milano col primo giorno successivo a quello in cui il presente avviso sarà inserito nel giornale di Milano - *La Lombardia* - e col secondo giorno successivo a quello della sopraindicata inserzione per tutti gli altri Comuni della Lombardia.

3. I dispensieri, i postari ed i privati detentori di marche da bollo soppresse col precedente articolo verranno ammessi al cambio (sotto le condizioni di legge) colla nuova carta da bollo, purchè insinuino le dette marche all'Ufficio di commisurazione più vicino entro il perentorio termine di tre giorni successivi a quello in cui il presente avviso sarà stato inserito nel sopraindicato giornale, e purchè osservino le forme stabilite cogli articoli 7 e 8.

4. I privati che volessero ottenere il cambio delle marche da bollo da soldi 12 e da soldi 50, dovranno insinuarle nel modo e nel termine indicati coll'articolo 5, notandosi che nel rimanente periodo di transizione i privati avranno cura di regolarsi nell'acquisto di tali marche, le quali, in quanto rimanessero possedute da privati, non verrebbero ammesse al cambio dopo il perentorio termine sopra stabilito.

5. Durante il periodo di transizione i diritti di bollo che non riguardano istanze, allegati o rubriche d'istanza si pagheranno nella via immediata (in denaro contante), e ciò in quello dei seguenti due modi che piacerà meglio alle parti.

Esse potranno pagare previamente l'importo del bollo al più vicino Ufficio di Commisurazione, il quale confermerà sul presentato foglio di carta bianca l'eseguito pagamento, giusta il § 28, a) della legge 9 febbraio 1850. Tale conferma esprimerà in lettere il pagato importo, porterà la data, il numero del giornale d'introito, la firma del dirigente d'ufficio e di un impiegato contabile, non che il timbro d'ufficio.

Si permette anche che il documento o scritto si tratti come soggetto ad imposta d'immediata esazione, e venga perciò notificato al competente Ufficio di commisurazione nel termine di otto giorni dopo la sua erezione, giusta il § 44 della sopracitata legge, come si pratica per i documenti soggetti ad una imposta scalare che eccede i fiorini 20.

6. Per le istanze soggette al bollo di soldi 60, di 1 fiorino o di fiorini 4, si provvede come segue:

Il bollo di soldi 60 si pagherà usando due marche da soldi 50.

Nei rari casi di istanze giudiziali soggette al bollo di uno o di 4 fiorini, il diritto di bollo verrà notificato dal Giudizio, come si pratica per le istanze nelle cause dei poveri, degli assenti od esenti, e verrà esatto subito a cura dell'Ufficio di commisurazione. È libero per altro anche in questi casi di riportare la previa conferma del pagato diritto di bollo sulla carta bianca destinata a servire di primo foglio per la istanza.

7. Le marche da bollo dovranno insinuarsi per il cambio col corredo di una specifica *in doppio esemplare*, conforme alla qui unita modula. L'Ufficio di commisurazione, riconosciuta esatta o rettificata in concorso della parte la specifica, restituirà al produttore un esemplare della specifica stessa dopo avervi apposta la clausola di ricevuta col timbro d'ufficio, avvertendo di scrivere in lettere il complessivo importo delle marche insinuate.

8. Con apposito avviso le parti verranno invitate a ricevere, verso la riproduzione delle quitanzate specifiche, la carta bollata in sostituzione delle già insinuate marche da bollo.

MODULA.

Specifica delle marche da bollo insinuate dal sottoscritto all'Ufficio di commisurazione in per il cambio.

Numero dei fogli	IMPORTO			
	parziale		totale	
	fiorini	soldi	fiorini	soldi
3	—	12	—	56
4	—	50	4	20
7	—	60	4	20
4	—	75	5	—
5	5	—	13	—
1	60	—	60	—
			85	76

(Data, luogo e abitazione). (Nome, cognome e condizione della parte).

Milano, il 2 luglio 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

Istruzioni agli Uffici Finanziarii per l'esecuzione delle precedenti disposizioni sul cambio delle marche da bollo austriache.

2 luglio 1859.

REGIA PREFETTURA DELLE FINANZE

IN LOMBARDIA

1. Ogni Ufficio di Commisurazione farà in modo che tutte le marche insinuate per il cambio da una data persona risultino assicurate sotto apposito piego unitamente alla specifica firmata dalla parte.

Ogni piego verrà segnato esternamente con un numero progressivo.

2. Tutte le marche da bollo contenute in un piego costituiranno una partita, che dovrà descriversi in un prospetto riassuntivo da stendersi in due esemplari e con progressiva numerazione corrispondente alla numerizzazione dei pieghi. Esso prospetto riassuntivo dovrà perciò predisporre colla prima rubrica destinata per la numerazione delle partite. La rubrica seconda

indicherà il cognome e nome della parte (dispensiere, postaro o privato), e le rubriche successive porteranno la indicazione delle singole classi del bollo.

3. Il detto prospetto riassuntivo servirà nel medesimo tempo come protocollo delle insinuazioni, e come dimostrazione contabile che dovrà corredare le marche da bollo da spedirsi all'Ufficio centrale del bollo e delle stampe per la definitiva ammissione al cambio.

4. Gli Uffici di commisurazione residenti in luogo diverso da quello della Intendenza spediranno all'Economato filiale della provincia i pieghi delle raccolte marche ed il corrispondente prospetto riassuntivo nel doppio esemplare. Gli Uffici di commisurazione in Monza e Busto Arsizio faranno invece tale spedizione all'Ufficio centrale del bollo e delle stampe, che sarà riattivato in Milano colle compenstrate attribuzioni dell'Economato filiale.

5. Gli Economati filiali dovranno trasmettere all'Ufficio centrale del bollo e delle stampe in Milano le marche ad essi presentate pel concambio delle parti, unendovi il prospetto riassuntivo pure in doppio esemplare. Ed in quella occasione spediranno al detto Ufficio anche le marche ed i prospetti in duplo rimessi dagli Uffici di commisurazione della Provincia.

6. L'Ufficio centrale del bollo a suo tempo spedirà ad ogni Economato filiale, nonchè agli Uffici di commisurazione in Monza e Busto Arsizio i fogli di carta bollata corrispondenti alle marche che saranno state ammesse al cambio, e vi unirà uno dei due esemplari dei rispettivi prospetti affinchè gli Uffici di commisurazione possano effettuare il cambio.

Così ogni Economato filiale spedirà agli altri Uffici di commisurazione della Provincia la carta bollata ed il prospetto riassuntivo per il concambio delle marche rispettivamente ricevute dagli Uffici medesimi.

7. La Prefettura delle Finanze pubblicherà il già promesso avviso perchè le parti si presentino a ricevere la carta bollata in cambio delle già insinuate marche da bollo. E gli Uffici di com-

misurazione nell'atto di consegnare la carta bollata riterranno la quitanzata specifica rimasta nelle mani della parte, ed esigeranno che la parte confermi sulla specifica stessa il fatto del ricevuto concambio.

8. Tali specifiche dovranno poi fluire col mezzo degli Economiati filiali all'Ufficio centrale del bollo, e verranno scritturate a scarico degli Economiati medesimi.

9. Ogni Intendenza di finanza farà sorvegliare le dispense e le posterie colla vista d'impedire, durante il periodo di transizione, il contrabbando delle marche da bollo da soldi 12 e da soldi 50, e di togliere i pericoli che debbano ammettersi al cambio, dopo l'attivazione della carta bollata, marche da bollo di quelle due categorie, possedute bensì dai dispensieri e dai postari, ma provenute dal territorio soggetto alla dominazione austriaca.

125. *Proclama del Comandante superiore della Guardia nazionale in Milano.*

2 luglio 1859.

COMANDO SUPERIORE PROVVISORIO
DELLA GUARDIA NAZIONALE DI MILANO.

Militi Cittadini!

Delegato dal Governo all'onorevole incarico di dare assetto legale e militare alle vostre file, che già di tanto in queste difficili contingenze seppero rendersi benemerite, mi vedo pure in oggi chiamato ad assumerne interinamente il comando.

Conscio dell'altezza e dell'importanza di cotanto ufficio, già da altri così degnamente tenuto, non è senza trepidanza che io mi vi accingo, nè mi avrei l'animo, se in tale difficile quanto onorifico mandato non venisse a sorreggermi e l'amor vostro a quei sacri principii di libertà e di indipendenza che furono il voto di secoli, e l'inalterabile vostro desiderio di volerli ad ogni costo e mantenuti e consolidati; se non mi francasse la certezza che

niuno di voi sarà per venir meno alla nobile missione che una libertà ordinata vi domanda.

Uso alla sincerità nel dire, come alla fermezza nell'operare, se dall'un canto io vi accerto che non mancherò a mezzo onde potere col vostro concorso raggiungere il duplice compito assegnatomi, vi dichiaro del pari che non sarà mai che io transiga nè colla disciplina, prima base di un corpo militarmente organizzato, nè coi doveri che sono inerenti all'ufficio di cui mi si volle onorato.

Militi Cittadini!

Due generosi Principi percorrono vittoriosi queste contrade purgandole dal terrorismo e dal servaggio: un prode esercito gloriosamente sta rivendicando col proprio sangue i diritti di una Nazione barbaramente conculcata!

Giusti ammiratori di tanto eroismo, voi pure stringetevi attorno alle vostre bandiere, simbolo di redenzione e di vita, non uno manchi all'appello che la Patria a voi indirizza, e sotto l'egida del Re Galantuomo procedete tutti animosi nel compimento dei vostri doveri, pur sempre fermi di proposito che è debito di ogni cittadino l'impugnare destramente un'arma a difesa dell'ordine, della libertà e dell'indipendenza, e che il vocabolo *sacrificio* non esiste di fronte ai più vitali interessi della Patria.

Dal Quartiere, il 2 luglio 1859.

Il Comandante Superiore interinale

Avv. F. CERRUTI.

126. *Ammissione degli accattolici ed israeliti al godimento dei diritti civili e politici.*

4 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,
Considerando che la differenza esistente in Lombardia in forza delle leggi del cessato Governo fra i cittadini in ragione del culto religioso che pro-

fessano, è contraria a quella perfetta uguaglianza di diritto che si osserva nelle altre parti dei Regii Stati, e non è compatibile coi principii della civiltà odierna;

In esequimento delle determinazioni a questo riguardo prese dal Consiglio dei Ministri di S. M.;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Nelle provincie Lombarde tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, qualunque sia il culto religioso che professano, come già si osserva nelle antiche Provincie del Regno: essi godono ugualmente di tutti i diritti civili e politici.

Art. 2. Ogni contraria disposizione così del codice civile e di procedura, come delle altre leggi e provvedimenti si civili che politici, è abrogata.

Art. 5. Nulla è innovato in quanto concerne le disposizioni che regolano l'esercizio del culto si degli accattolici che degli israeliti.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 4 luglio 1859.

VIGLIANI.

127. Promulgazione degli Atti del Governo Sardo sull'amministrazione dei telegrafi.

4 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visti gli articoli 2 e 5 del reale Decreto del 14 giugno ora scorso, inserito nel n. 159 del Giornale ufficiale del regno, in quanto concerne l'amministrazione dei telegrafi;

In adempimento delle relative comunicazioni ricevute dal Governo di Sua Maestà,

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO.

Saranno pubblicati col presente Decreto:

La legge 25 giugno 1855, n. 1363, della Raccolta ufficiale degli atti del Regio Governo,

Ed i seguenti reali Decreti:

Decreto 19 aprile 1857, n. 2179, della stessa Raccolta:

Decreto del 27 febbraio 1859, n. 5252, della Raccolta suddetta;

Decreto pure del 27 febbraio 1859, n. 5254, della detta Raccolta;

Decreto 1 marzo 1859, n. 5255, della stessa Raccolta;

Decreto 17 aprile 1859, n. 5557, della Raccolta medesima.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 4 luglio 1859.

VIGLIANI.

128. Raggiungimento definitivo della moneta piemontese coll'austriaca, e determinazione del corso legale di quella.

5 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto il proprio Decreto del 22 giugno ora scorso, col quale fu provveduto in via d'urgenza alle quotidiane contrattazioni ed ai pagamenti che occorressero fino a tanto che fosse pubblicata la tariffa definitiva di raggiungimento tra il sistema monetario del cessato Governo e quello delle altre provincie dello Stato;

Viste le comunicazioni del Ministero delle Finanze sopra la definitiva determinazione del suddetto raggiungimento monetario;

Sentito l'avviso della Camera di Commercio di Milano;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La lira nuova di Piemonte, pari alla lira italiana altra volta in corso in queste provincie Lombarde, e le monete decimali d'oro e d'argento alla medesima relative avranno corso legale in Lombardia.

Vi avranno pure corso legale le monete eroso-miste e le monete erose, che sono ammesse nelle antiche provincie dei Regi Stati.

Art. 2. Tutte le monete, di cui nell'articolo precedente, dovranno riceversi tanto dalle Casse pubbliche quanto fra i privati come mezzo legale di pagamento, anche per le somme stipulate od altrimenti dovute in fiorini nuovi valuta austriaca.

Art. 5. Il raggiungimento della lira nuova di Piemonte o lira italiana col fiorino

nuovo resta stabilito sulla base che cento lire sono pari a fiorini quaranta e mezzo.

Le monete qui sotto riferite avranno perciò in fiorini nuovi il corso seguente:

Argento

Lira italiana o fr. pari a fior.	0,40, 5
1/2 lira »	» 0,20,25
1/4 di lira »	» 0,10,12, 5
Pezzo da due lire »	» 0,81,—
Idem da 5 lire. . »	» 2,02, 5

Oro

Pezzo da 20-franchi fiorini	8,40 —
Idem da 40 »	» 4,05 —
Idem da 40 »	» 16,20 —
Idem da 50 »	» 20,25 —
Idem da 80 »	» 52,40 —
Idem da 100 »	» 40,50 —

Art. 4. Le monete eroso-miste, o pezzi da centesimi quaranta e da centesimi venti di lira italiana, sono rispettivamente ragguagliate a soldi sedici e soldi otto del fiorino nuovo della valuta austriaca.

Le monete erose, tanto delle antiche provincie del Regno quanto dell'impero Francese, le quali temporaneamente avranno pur corso legale, saranno ragguagliate nel modo seguente:

Cent. 10 pari a soldi di fior. austr.	4
» 5 » »	2
» 3 » »	1
» 2 » »	1
» 1 » »	0,5

Art. 5. Le monete, di cui all'articolo precedente, non sono però monete legali se non nei limiti di somma che sono stabiliti per la moneta spicciola del fiorino.

Art. 6. Nulla è del resto innovato per ora circa al corso delle monete nelle provincie Lombarde.

A cominciare però dal 1.º gennajo 1860 tutte le stipulazioni e valutazioni dovranno farsi in lira italiana, la quale sarà la sola ed esclusiva unità legale monetaria.

Art. 7. Con successivi Decreti sarà provveduto alla piena introduzione del nuovo sistema delle monete italiane in luogo di quelle che attualmente trovansi in vigore nelle provincie Lombarde.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 5 luglio 1859.

129. *Abolizione delle pene del bastone e delle verghe.*

5 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia, Considerando che la pena corporale del *bastone* comminata dal Codice penale austriaco per gli uomini adulti, e quella delle *verghe* pei giovani minori dei 18 anni e per le donne, costituisce una aperta offesa al senso morale non meno che alla civiltà del secolo ed a quella di questi paesi, talchè importa di tosto cancellare siffatto vitupero dal diritto penale qui vigente;

Ha decretato e decreta:

La pena corporale col *bastone* o colle *verghe*, comminata dal Codice penale austriaco, sia come pena principale, sia come inasprimento di altra pena inflitta, è abolita.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 5 luglio 1859.

130. *Proroga del termine assegnato alla rinnovazione delle ipoteche.*

5 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia, Considerando che per gli avvenimenti della guerra che si combatte per l'indipendenza italiana furono e rimangono tuttavia impediti in alcune parti delle provincie Lombarde le comunicazioni, donde deriva la impossibilità della rinnovazione delle ipoteche alla scadenza del decennio stabilito dalla legge;

Considerando che fino dal 24 maggio ultimo scorso si verificò tale impedimento riguardo alla città di Varese, ove ha pur sede un Ufficio ipotecario;

Considerando che per la occupazione nemica della città di Mantova occorre di provvedere per le iscrizioni ipotecarie che si dovrebbero prendere presso quell'Ufficio di conservazione;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il termine decennale stabilito per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie negli Uffici di conservazione delle ipoteche in Lombardia, che fosse scaduto col giorno 24 maggio ultimo o fosse per iscadere da tale giorno in

poi, rimane sospeso fino a nuova disposizione.

Art. 2. È istituito presso l'Ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere un apposito registro, nel quale sono accolte con effetto legale le domande di iscrizioni ipotecarie, di subingresso e di suppegno, e così pure i decreti di pignoramento e di prenotazione, quantunque riguardanti beni immobili posti nel circondario dell'Ufficio delle ipoteche in Mantova.

Art. 3. Colle precedenti disposizioni sono confermate e modificate quelle già impartite dalle Autorità locali sopra la materia delle ipoteche.

Dato a Milano dal Palazzo di Governo, il 5 luglio 1859.

VIGLIANI.

151. *Diffidamento per la iscrizione nei registri della Guardia nazionale.*

5 luglio 1859.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE DELLA R. CITTA' DI MILANO.

In relazione al Decreto di S. E. il Governatore della Lombardia del 4.º corrente luglio, n. 252, ed alla legge 3 maggio ultimo, resa esecutiva in forza di Decreto del 2 corrente del prelodato Regio Governo, s'invitano di nuovo tutti gli individui, cui a tenore delle anzidette leggi e decreti incombe l'obbligo di far parte della Guardia nazionale, e che non si fossero peranco iscritti, a presentarsi alle rispettive parrocchie onde adempiere a tale dovere entro il termine di giorni cinque a partire della data del presente, con avvertenza che in difetto si farà luogo all'iscrizione d'ufficio ed all'applicazione delle penalità comminate dalla legge 3 maggio sovracitata.

Ad opportuna norma si trascrivono qui in calce per tenere le leggi e i decreti sopra citati.

Milano, il 5 luglio 1859.

BELGIOJOSO *Podestà.*

DE LEVA *Assessore.*

SILVA *Segretario.*

152. *Istruzioni sull'ordinamento della Guardia nazionale per la provincia di Milano.*

5 luglio 1859.

R. INTENDENZA GENERALE DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Ai RR. Commissarii distrettuali;
Alle Congregazioni Municipali di Milano e di Monza;
Alle Deputazioni Comunali della Provincia.

Premendo che nelle attuali circostanze principalmente il servizio della Guardia nazionale sia quanto prima regolarmente organizzato in ciascun Comune di questa Provincia per il mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica e per la tutela della proprietà, l'Intendente generale, onde agevolarne la più pronta attivazione, crede opportuno di rivolgersi ai Regi Commissariati distrettuali, alle Congregazioni municipali di Milano e Monza, ed alle Deputazioni comunali della Provincia per impartire le seguenti direttive.

Tutti i cittadini in età dagli anni 21 compiti ai 55 essendo chiamati, giusta il disposto dall'art. 9 della legge 4 marzo 1848, al servizio della Guardia nazionale nel luogo del loro domicilio, per promuovere la loro iscrizione sulle liste della milizia nazionale si rende indispensabile che, appena ricevuta la presente, i signori Podestà o primi Deputati invitino per mezzo di pubblici avvisi, qualora ciò non siasi già eseguito, tutti i cittadini sottoposti al predetto servizio e non ancora compresi in dette liste a presentarsi al Comune a fare la dichiarazione del loro nome, cognome, paternità, del luogo di nascita, età, professione o mestiere, e contrada ove abitano, dentro i termini utili portati dalla legge 3 maggio 1859, estesa alle nuove Provincie di Lombardia con decreto di S. E. il Governatore del 2 luglio corrente; e ciò onde non incorrere nelle pene dalla medesima legge comminate ai contravventori.

Durante questo tempo i signori Podestà o primi Deputati vorranno dis-

porre in modo che, appena spirati i termini utili suaccennati, le liste d'iscrizione, che ad essi spetta di formare a termini dell'art. 14 della legge, senza indugio siano regolarmente compilate, servendosi a tale oggetto, per l'iscrizione d'ufficio di quelli che non avessero ottemperato alle leggi, d'ogni altro dato od elemento di fatto. Queste liste così formate saranno depositate negli uffici o nelle agenzie comunali, e si darà nel medesimo tempo avviso al pubblico che gli è fatta facoltà di prenderne cognizione dentro un breve termine da prefiggersi. Ciò eseguito, il Consiglio di ricognizione d'ogni Comune, composto nei modi dell'art. 15 della legge, procederà immediatamente alla rettificazione delle anzidette liste ed alla formazione della matricola.

A questo riguardo, per la più pronta attivazione della Guardia nazionale, qualora il radunare i *Convocati* degli *Estimati* possa portar troppo ritardo, si permette ai signori Commissarii distrettuali di *sostituire* ai predetti *Convocati* degli *Estimati* le Deputazioni comunali per esercitare le funzioni del Consiglio di ricognizione, giusta la facoltà impartita da S. E. il Governatore.

Nel registro di matricola poi porranno a riscontro del nome, cognome e paternità di ciascun iscritto, il luogo della sua nascita, la sua età, il luogo del suo domicilio, la contrada dove abita, e la sua professione, lasciando infine una colonna riservata alle osservazioni che potranno occorrere.

Si è da un regolare e ben esatto registro di matricola che il Consiglio di ricognizione forma il controllo del servizio ordinario ed il controllo di riserva, riportando in questi due distinti ruoli tutte quelle annotazioni di cui si fece già cenno per la formazione della matricola, onde agevolare in seguito ogni altra operazione.

A questo proposito occorre avvertire che nel controllo del servizio ordinario si dovrà iscrivere il maggior numero possibile di militi, servendosi il Consiglio di ricognizione di quel potere discrezionale che l'art. 2 del

Decreto di S. E. il Governatore, in data del primo luglio corrente, gli attribuisce, essendo stati in questa parte modificati gli alinea 2 e 3 dell'art. 19 della legge organica della milizia nazionale.

In questo modo il servizio resta più diviso e meno gravoso ai singoli militi, e si ottiene lo scopo che la legge si sarebbe prefissa nell'accordare ai cittadini questa sociale garanzia.

Il controllo di riserva infine comprenderà unicamente tutti quegli altri cittadini che o per ragione di famiglia o per difetti ed infermità sarebbero troppo gravati dal servizio abituale.

Appena stabiliti questi due distinti controlli, sarà cura dei signori Commissarii distrettuali, Congregazioni municipali e Deputazioni comunali di renderne consapevole questa Intendenza generale, ragguagliandola inoltre del numero dei cittadini iscritti sul controllo del servizio ordinario e di riserva d'ogni Comune della Provincia, per poter in seguito dare le analoghe direzioni e provvedimenti per la formazione delle compagnie o suddivisioni di compagnia, battaglioni e legioni come sarà del caso, e procedersi quindi alla nomina regolare dei graduati.

Il sottoscritto è persuaso dello zelo e dell'attiva cooperazione dei signori Commissarii distrettuali, delle Congregazioni municipali e Deputazioni comunali per ripromettersi la più pronta organizzazione di questo importante pubblico servizio.

Milano, 5 luglio 1859.

Il Regio Intendente Generale
VIANI.

455. *Soppressione delle Sezioni di Economo provinciale e filiale istituite presso l'Ispettorato della R. Stamperia e l'Ufficio di commisurazione in Milano. Attivazione nella stessa città di un Ufficio del Bollo e delle Stampe.*

6 luglio 1859.

ESTRATTO.

Ad esecuzione del Decreto 29 giugno 1859, n. 328 P., del signor Governatore di Lombardia, la Prefettura delle Finanze con dispaccio 6 luglio suc-

cessivo, n. 15412-2142, V, ha disposto quanto segue:

1. Le due Sezioni di Economato provinciale e di Economato filiale, istituite rispettivamente presso l'Ispettorato della R. Stamperia e presso l'Ufficio di commisurazione in Milano, vengono soppresse.

2. Si attiva il *R. Ufficio del Bollo e delle Stampe* in Milano, nel quale si concentrano, oltre la gestione della nuova carta bollata per la intera Lombardia e del bollo suppletorio per la provincia di Milano, tutte le attribuzioni finora disimpegnate dalle dette due Sezioni di Economato, comprese quelle per le stampe semplici ad uso delle Autorità e degli Uffici camerati.

3. Il detto Ufficio centrale è posto sotto la diretta dipendenza della Prefettura delle Finanze, e viene costituito in quegli stessi rapporti nei quali si trovava fino a tutto l'anno 1854 il preesistente Ufficio centrale del bollo in Milano.

4. Nessuna innovazione s'introduce rispetto agli Economati filiali delle provincie della Lombardia diverse da quella di Milano.

5. Riguardo alla carta bollata, al bollo suppletorio ed al bollo di consumo, riprendono vigore le Istruzioni che erano in attività nell'anno camerale 1854. Per le stampe e per la custodia degli articoli doganali viene confermata la Istruzione in corso, salve le conseguenze del distacco dei magazzini del nuovo Ufficio centrale del bollo dall'Ispettorato della R. Stamperia.

154. Conferma della esenzione da ogni dazio pei vivandieri e venditori di vino all'armata.

6 luglio 1839.

**R. PREFETTURA DELLE FINANZE
IN LOMBARDIA.**

L'illustrissimo signor Governatore della Lombardia mi previene che, malgrado gli ordini da esso ripetutamente dati affinchè i vivandieri, i venditori di vino, e tutti coloro che trovansi addetti all'una od all'altra delle valorose Armate alleate venissero indistinta-

mente ritenuti esenti dall'obbligo di pagare dazio per la somministrazione sia di viveri che di vestiario od altro, pure il Ministero delle finanze gli ha fatto conoscere che i nominati *Anarias, Fesolin e Dupas*, negozianti francesi a Grenoble, ebbero a porgere reclamo a S. M. l'imperatore Napoleone III per aver dovuto pagare due volte, prima alla frontiera del Piemonte, quindi alla linea lombarda il diritto di importazione delle merci e derrate che avviavano al campo per la consumazione dell'Armata.

Ottemprando quindi agli ordini rinnovatimi dal sullodato signor Governatore, invito codesta Intendenza ad impartire i più energici provvedimenti affinchè in avvenire non si rinnovino tali inconvenienti e siano osservate le disposizioni portate dalle mie Circolari 20, 24 e 26 giugno prossimo passato, n. 12793-2517, 5095-P., 15070 2367, delle quali unisco altro numero di esemplari per la conveniente loro diffusione; ed a provvedere a che siano restituiti ai sunnominati fornitori i diritti incompetentemente esatti.

Milano, 6 luglio 1839.

Dalla Regia Prefettura delle Finanze
GORI.

155. Nomina dell'ing. Carlo Possenti a Direttore delle pubbliche costruzioni in Lombardia.

7 luglio 1839.

ESTRATTO

Con decreto governativo 7 luglio corrente fu nominato il sig. ingegnere Carlo Possenti, membro dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti, a Direttore delle Pubbliche Costruzioni in Lombardia.

156. Nuova tariffa per le corrispondenze postali fra la Lombardia e la Toscana.

7 luglio 1839.

**R. DIREZIONE GENERALE
DELLE POSTE LOMBARDE**

AVVISO.

Le corrispondenze che vengono scambiate fra la Lombardia e la Toscana

godranno d'ora in avanti delle medesime facilitazioni che il Ministero Sardo dei Lavori pubblici accordava coll'Avviso 15 giugno p. p. a quelle scambiantisi fra la Sardegna e la Toscana stessa.

Si previene pertanto che, a datare da oggi, la tassa per l'affrancamento sino a destino delle lettere ordinarie dirette per la via di terra in Toscana è di italiani cent. 20 ossia soldi 3 di fiorino, e cent. 30 o soldi 42 di fiorino per quelle dirette per la via di mare.

Per le lettere non affrancate la tassa è di cent. 40 o 50, ossia soldi 16 o 20 di fiorino, secondo che arriveranno per la via di terra o per la via di mare.

Per le stampe il diritto d'affrancamento è di centesimi 3 di franco, pari a soldi 2 di fiorino per ogni peso di 45 grammi e frazioni.

Per le lettere che si vogliono assicurare, il diritto d'affrancamento è il doppio di quello stabilito per le lettere comuni.

Milano, il 7 luglio 1839.

Il R. Direttore
GIOVANNI D'ADDA.

137. *Promulgazione dei Decreti reali Sardi 6 e 16 marzo 1839 sulla Guardia nazionale.*

8 luglio 1839.

Il Governatore della Lombardia,

Atteso che dopo la pubblicazione della legge organica sulla Guardia nazionale del 4 marzo 1848 e dell'altra del 27 febbraio ultimo, che a quella apportò modificazioni, si rende necessario estendere alle provincie Lombarde le disposizioni contenute nel Regolamento approvato col Decreto reale del 6 marzo successivo, con cui fu provveduto alla esecuzione della detta legge del 27 febbraio;

Che importa ugualmente di applicare alla Lombardia il provvedimento che determina il modello della divisa generale della Guardia nazionale;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il Decreto reale del 6 marzo 1839, che approva il Regolamento per

l'esecuzione della legge sulla Guardia nazionale del 27 febbraio precedente, e il successivo Decreto reale del 16 stesso mese che determina il modello per la divisa generale della Guardia nazionale, saranno col presente pubblicati e osservati nei Comuni della Lombardia.

Art. 2. Al giorno 15 di agosto prossimo sarà obbligatorio l'uso della divisa generale.

Art. 3. Gli Intendenti generali sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Milano dal Palazzo di Governo, addì 8 luglio 1839.

VIGLIANI.

138. *Destituzione di Giovanni Calcagni, Commissario della Guardia di Finanza.*

8 luglio 1839.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'art. 58 del reale Decreto 8 giugno p. p. pel reggimento temporaneo della Lombardia;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il Commissario della Guardia di Finanza a Tirano, Giovanni Calcagni, che, già scoppiata la guerra, si offriva a militare volontario nelle file dell'esercito austriaco contro la Patria italiana, è destituito.

Art. 2. La Prefettura delle Finanze darà immediata esecuzione al presente Decreto.

Milano, 8 luglio 1839.

VIGLIANI.

139. *Armistizio fra gli eserciti alleati e quelli dell'Imperatore d'Austria.*

8 luglio 1839.

ESTRATTO.

Art. 1. Vi sarà sospensione d'armi tra gli eserciti alleati di S. M. il re di Sardegna e di S. M. l'imperatore dei Francesi da una parte, e gli eserciti di S. M. l'imperatore d'Austria dall'altra.

Art. 2. Questa sospensione d'armi durerà dal giorno d'oggi sino ai 15 di agosto senza denuncia. In conseguenza

di ciò le ostilità, se sarà il caso, ricominceranno senza preventivo avviso il sedici a mezzodi.

Art. 5. Tostochè le stipulazioni di questa sospensione d'armi saranno state stabilite e sottoscritte, le ostilità cesseranno sopra tutta la estensione del teatro della guerra, si per terra che per mare.

Art. 4. Gli eserciti rispettivi osserveranno strettamente le linee di delimitazione seguenti, le quali furono definite per tutta la durata della sospensione d'armi. Lo spazio che separa le due linee di delimitazione è dichiarato neutro, di maniera che sarà interdetto alle truppe delle due armate. Dove un villaggio sarà attraversato dal limite, l'insieme di questo villaggio sarà a profitto delle truppe che lo occupano. I confini del Tirolo lungo lo Stelvio e il Tonale formano una delimitazione comune alle armate belligeranti.

La linea di delimitazione franco-sarda parte dal confine del Tirolo, passa per Bagolino, Lavenone e Idro, attraversa la cresta che disgiunge la valle De Gagna dalla valle di Toscolano, e termina a Maderno sulla riva occidentale del lago di Garda.

Le truppe piemontesi stanziate nei luoghi di Rocca d'Anfo terranno le posizioni che occupano di presente.

Fra la riva orientale del lago di Garda e l'Adige vi sarà una linea di delimitazione tracciata al sud di Lazise, da Vallona per Saline fino a Pastrengo; questa linea segnerà il limite delle posizioni Franco-Sarde.

Da Pastrengo la linea di delimitazione franco-sarda seguirà la strada che mena a Sommacampagna, e di là passerà per Pozzo Moretto, Parabiano, Quaderni e Massimbona a Goito.

La linea di delimitazione austriaca si stenderà dal confine del Tirolo presso al ponte del Caffaro sino a Rocca d'Anfo, ove le truppe terranno le posizioni che occupano di presente, e comprenderà la strada che comunica con questi due punti. Poi, distaccan-

dosi dalla punta nord-est del lago d'Idro, la linea di delimitazione austriaca seguirà il confine del Tirolo e il ruscello detto Toscolano fino al luogo dell'istesso nome posto sopra le rive del lago di Garda.

La strada che conduce da Lazise a Ponton servirà di delimitazione alle truppe austriache tra la riva orientale del lago di Garda e l'Adige. I battelli della flottiglia austriaca del lago di Garda comunicheranno liberamente tra Riva e Peschiera; tuttavia, nella parte meridionale del lago, al disotto di Maderno e di Lazise, non potranno toccare che Peschiera, e in questa parte di corso eviteranno di allontanarsi dalla costa orientale.

Appoggiandosi sopra l'Adige a Busolengo, la linea di delimitazione austriaca si dirigerà poscia sopra Mantova per Dossobono, Isolalta, Nogarole, Bagnol, Canedole e Drasso.

Villafranca e tutto il terreno compreso fra le due linee di delimitazione sono dichiarati neutri.

A partire da Goito la linea di delimitazione franco-sarda, rimanendo sempre sulla riva destra del Mincio, passerà per Rivalta, Castellucchio, Gabbiana, Cesole e toccherà il Po a Scorzarolo.

La linea di delimitazione austriaca si dirigerà da Mantova sopra Curtatone e Montanara e poi lungo l'Avalli a Borgoforte.

Al disotto di Borgoforte il Po forma una linea di delimitazione naturale tra le armate belligeranti fino a Ficcarolo e di là fino alla sua imboccatura a Porto di Garo.

Al di là del Po la linea di delimitazione è naturalmente tracciata dalle coste austriache nell'Adriatico, compresevi le isole che ne dipendono e fino all'ultima punta meridionale della Dalmazia.

Art. 5. Le strade ferrate da Verona a Peschiera e a Mantova potranno durante la sospensione d'armi servire al provvigionamento delle piazze forti

di Peschiera e di Mantova, colla condizione espressa che il provvigionamento di Peschiera sia finito nello spazio di due giorni.

Art. 6. I lavori d'attacco e di difesa di Peschiera rimarranno durante la sospensione d'armi nello stato in cui si trovano di presente.

Art. 7. I bastimenti mercantili senza distinzione di bandiera potranno liberamente circolare nell'Adriatico.

Fatto e stabilito, salvo ratifica, tra noi sottoscritti incaricati de' pieni poteri dai nostri Sovrani rispettivi, il luogotenente generale conte Della Rocca, primo Aiutante di campo di S. M. il Re di Sardegna, Capo dello Stato maggiore dell'armata sarda, il maresciallo Vaillant, Maggior generale dell'esercito francese, il Generale di divisione di Martimprey, Aiutante maggiore generale dello stesso esercito, per una parte — e il generale d'artiglieria barone de Hess, capo dello Stato maggiore dell'armata austriaca, e il conte di Mensdorff Pouilly, generale di divisione dell'esercito austriaco, per l'altra parte.

Villafranca, addì 8 luglio 1859.

Sottoscritti all'originale

Luog. Gen. DELLA ROCCA

Maresciallo VAILLANT

Gen. DI MARTIMPREY

Gen. HESS

Gen. MENS DORFF.

140. *Invito ai depositarii di armi, di danaro od altri oggetti, raccolti negli anni 1848 e 1849 per la provincia di Sondrio, a presentare il rendiconto della loro gestione.*

8 luglio 1859.

**R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO.**

AVVISO.

Essendo in questi momenti più che mai urgente il bisogno di numerario per soddisfare alle esigenze della guerra nazionale, ed essendo notorio che in questa Provincia alcune somme di spettanza dell'erario pubblico o militare fino dall'anno 1848 vennero assunte in deposito da vari cittadini per sottrarle alle conseguenze della depredazione austriaca:

Visto che per diritto e per fatto il Governo attuale subentra pienamente in tutti i diritti del Governo nazionale dell'anno 1848, e che alcuni ebbero anzi diggià a fare consegna dei loro depositi;

L'Intendente generale della Provincia partecipa a tutti gli aventi interesse essere egli autorizzato a ricevere, per conto dello Stato, i depositi sia in denaro, sia in armi, sia in altri oggetti di pertinenza di una pubblica Amministrazione, che fossero stati costituiti o assunti volontariamente negli anni 1848 e 1849; e s'invitano perciò i depositari medesimi, che per tanti anni ebbero il nobile e difficile incarico di conservare alla Nazione parte del suo patrimonio, a volere entro il termine possibilmente di giorni trenta dalla data del presente avviso presentare a questa R. Intendenza generale il rendiconto della loro gestione od altra qualsivoglia relazione del loro operato.

Sondrio, 8 luglio 1859.

Il Regio Intendente Generale

E. GUICCIARDI.

141. *Nuova proroga a tutto settembre 1859 del termine utile alla pubblicazione dei nuovi catasti di mappa censuaria nei Comuni della provincia di Bergamo.*

8 luglio 1859.

R. GIUNTA DEL CENSIMENTO

AVVISO

Il Regio Governo di Lombardia, con Decreto 5 corrente luglio, n. 1542-258, ha determinato che in vista delle attuali circostanze il termine di proroga al 15 corrente luglio stato accordato coll'avviso 15 p. p. giugno, n. 61963, per la pubblicazione dei nuovi catasti delle mappe censuarie nei Comuni della provincia di Bergamo di antico estimo milanese venga protratto a tutto settembre prossimo venturo, onde i possessori ed interessati possano avere il tempo necessario per appurare le intestazioni dei proprii beni, per esaminare i dati censuarii ed insinuare gli eventuali loro reclami. Decorso però

il suddetto tempo perentorio, non sarà assolutamente accordata alcuna proroga ulteriore.

Milano, l'8 luglio 1859.

Il Dirigente Interinale
CHIESA

142. Restituzione al Comune di Lecco del titolo e del rango di Città.

9 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto il Decreto 22 giugno 1848 del Governo provvisorio della Lombardia, col quale il Borgo di Lecco venne elevato al grado di Città, nella quale onorevole e ben meritata posizione non potè mantenersi pel soprappiù Decreto austriaco 18 agosto dello stesso anno;

Constando che nel decorso intervallo non solo si mantennero, ma crebbero i titoli nella popolazione di Lecco alla succennata distinzione, anche pel vivo fervore onde continuò essa a propugnare la causa dell'italiana indipendenza;

Ha decretato e decreta:

Al Borgo di Lecco nella provincia di Como sono confermati il titolo e il rango di Città.

Dato a Milano dal Palazzo di Governo, il 9 luglio 1859.

VIGLIANI

143. Applicabilità ai reati in danno delle linee telegrafiche delle pene statuite dal Codice austriaco.

9 luglio 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Ad onta delle severe disposizioni di legge pubblicate allo scopo di prevenire guasti e danni ai fili telegrafici, si hanno a deplorare frequenti infrazioni delle medesime, e specialmente sulla linea telegrafica da Rho a Sesto Calende nei tratti da Rho a Bettolino, da S. Lorenzo a Gallarate, e da Somma a Sesto Calende.

Si avverte quindi seriamente il pubblico che, oltre alle penalità delle quali

nella legge concernente i telegrafi, pubblicata in Torino il 25 giugno 1853, e che venne messa in vigore anche nella Lombardia, sono tuttavia applicabili le penalità comminate dal nuovo Codice penale austriaco pei reati e pei crimini commessi volontariamente od involontariamente, per imprudenza o negligenza, a danno delle linee telegrafiche.

Affinchè poi non possa in alcun modo allegarsi l'ignoranza delle suaccennate disposizioni, si richiamano integralmente qui sotto, ripetendosi che a stretta norma di quelle sarà proceduto contro ogni contravventore alla presente Ordinanza (1).

Milano, il 9 luglio 1859.

Il Regio Questore Provinciale
RAINONI.

144. Prefissione di un termine alla notifica dei forestieri presso gli Uffici di Pubblica Sicurezza in Milano.

9 luglio 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

AVVISO

D'ordine di S. E. il signor Governatore della Lombardia, mentre si richiama l'avviso di questa R. Questura provinciale 10 giugno p. p., n. 512 P. G., riguardante l'obbligo della notifica dei forestieri nel modo già in corso ed a sensi delle vigenti prescrizioni, e ciò per la relativa esatta osservanza, si avverte che tale notifica dovrà farsi entro 24 ore dall'arrivo rispettivamente per questa Centrale all'apposito Ufficio esistente presso questa stessa Questura, ed all'Ufficio di Pubblica Sicurezza esterno quanto al Comune de'Corpi Santi.

I contravventori verranno assoggettati alle penalità già in proposito stabilite, non esclusa per gli osti, albergatori, affittaletti ed altri locandieri l'espressa comminatoria dell'immediata chiusura del loro rispettivo eser-

(1) Segue a quest'ordinanza il testo degli articoli 3. 4, 5 e 8 del R. Decreto Sardo 23 giugno 1853, non che dei §§ 81, 82, 89 e 318 del Codice penale austriaco in data 27 maggio 1852.

cizio e della privazione della relativa licenza politica.

Milano, il 9 luglio 1839.

Il R. Questore Provinciale

RAINONI.

145. Posizione dei militari di riserva che erano in permesso al cessare della dominazione austriaca.

10 luglio 1839.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Ai RR. Commissarii distrettuali,
Alle Congregazioni municipali di Milano e
Monza.

Ai RR. Parrochi della provincia di Milano.

Versando su d'un caso speciale, ha il R. Governo di Lombardia dichiarato mediante Decreto 7 corrente luglio, n. 1272-225, che i militari di riserva in permesso al cessare della dominazione austriaca in queste provincie entrarono nel novero de' liberi cittadini, nè possono essi avere verso il Governo italiano altri doveri tranne di quelli imposti dalle leggi consacrate nel nuovo ordine di cose.

Ha inoltre soggiunto che, volendo contrarre matrimonio, non occorre per essi alcuna adesione nei rapporti militari, e neppure nei riguardi di futuro reclutamento, non facendone alcun obbligo la Patente di coscrizione 17 settembre 1820 riattivata col Decreto 17 giugno prossimo passato.

Lo che si comunica ad opportuna notizia e norma.

Milano, 10 luglio 1839.

Il Regio Intendente Generale

VIANI.

146. Modificazioni all'organico della Questura provinciale di Milano e dei relativi Uffici di Circondario.

11 luglio 1839.

Il Governatore della Lombardia,
Visti gli articoli 2, 27, 28, 30 e
38 del Reale Decreto 8 giugno p. p.
pel reggimento temporario della Lom-
bardia;

Ha decretato e decreta:

1.° Alla Questura provinciale di Milano sono assegnati quattro Aggiunti e cinque Segretarii.

2.° Nei sette circondarii di pubblica sicurezza stabiliti in Milano e Corpi Santi sono costituiti sette Questori Urbani.

È assegnato un Aggiunto a ciascun Questore Urbano.

3.° Gli stipendi dei Questori Urbani, dei loro Aggiunti e degli altri Impiegati di pubblica sicurezza saranno fissati nelle provvisioni delle loro nomine.

4.° Il personale inferiore delle Questure sarà determinato secondo i bisogni del servizio.

Milano, dal Palazzo di Governo, 11 luglio 1839.

VIGLIANI.

147. Dispensa dal servizio e destituzione di varii funzionarii della cessata Direzione di Polizia.

11 luglio 1839.

Il Governatore della Lombardia,
Visti gli articoli 2 e 38 del De-
creto Reale 8 giugno p. p. pel reggi-
mento temporaneo della Lombardia;

Ha decretato e decreta:

Cessano da ogni loro ufficio i se-
guenti individui, già impiegati nella
cessata Direzione della Polizia:

Crespi Paolo, commissario; Vismara Antonio, praticante di concetto; Fontana Guglielmo, cancellista; Pirogalli Francesco, Messa Achille, Scalfi Aronne, Bazza Toni Pietro, Tock Giacinto, accessisti; Fumagalli Socrate, ufficiale perlustratore; Porrini Gerolamo, Silva Paolo, Bordoni Giambattista, Pelancini Bartolomeo, Genova Giuseppe, secondi.

Si dichiarano decaduti dai rispettivi impieghi, come constatati assentatisi, i seguenti individui già addetti alla cessata Direzione di Polizia in Milano:

Puerari Cesare, Palmeri dottor Ce-
sare, Turoni Costantino, Barbareschi
Luigi, Gaffuri Alessandro, Garimberti
Cesare, Pallè nob. Antonio, Corà Gior-

gio, Somaruga Giovanni, commissarii; Salvioni Costantino, praticante di concetto; Maffi Giuseppe, Costa Gioachino, Pirelli Angelo, cancellisti.

Milano, dal Palazzo del Governo, 11 luglio 1859.

VIGLIANI.

148. *Nomine varie nel personale della Questura Provinciale e delle Questure Urbane di Milano e Corpi Santi.*

11 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,
Visti gli articoli 2, 26, 27, 28, 50 e 58 del Reale Decreto 8 giugno p. p. pel reggimento temporario della Lombardia:

Coerentemente al Decreto d'oggi riguardante la Questura Provinciale di Milano e le Questure Urbane,

Ha nominato e nomina

Ad Aggiunto presso la Questura Provinciale di Milano,

Alberico Gerli,

Alcibiade Castoldi, Aggiunto giudiziario al Tribunale Provinciale di Milano,

Luigi Marcioni, id. id.

Cav. Francesco Homodei.

A Questori urbani in Milano e Corpi Santi,

Pel 1.º Circondario, il dottor Domenico Gregori, Aggiunto giudiziario al Tribunale Provinciale di Milano;

Pel 2.º Circondario, il dottor Angelo Cantù;

Pel 3.º Circondario, il dottor Luigi Breganze, Difensore nei Giudizi Criminali;

Pel 4.º Circondario, il dottor Paolo Barni, Giudice inquirente presso la Sezione Criminale del Tribunale provinciale di Milano;

Pel 5.º Circondario nel Borgo di San Gottardo, il dottor Giambattista Fumagalli;

Pel 6.º Circondario nel Borgo degli Ortolani, Leopoldo Longoni;

Pel 7.º Circondario alla Bicocca, fuori di Porta Tosa, il dottor Carlo Mentasti.

Ad Aggiunti alle Questure Urbane, i signori:

Alessandro Perani, dottor Antonio

Santagostino, Flaminio Terzi, Felice Busca, Luigi Gnocchi, Nobile Enrico Castiglioni ed Alessandro Sandri.

La destinazione di ciascun Aggiunto sarà determinata con particolari provvedimenti.

A Segretarii presso la Questura Provinciale i signori:

Dottor Giuliano Basevi, dottor Angelo Clerici, Aggiunto giudiziario al Tribunale provinciale di Milano, Filippo Zanetti, dottore Eugenio Brugnatelli, dottore Oreste Confalonieri.

Dato a Milano dal Palazzo di Governo, 11 luglio 1859

VIGLIANI.

149. *Abolizione delle classi di nobili e non nobili e delle differenze di culto nella composizione delle Congregazioni Provinciali.*

11 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'articolo 4 del Decreto Reale 16 giugno 1859, nel quale è stabilito che le Congregazioni Provinciali della Lombardia verranno ricostituite per mezzo di nuove elezioni, le quali si faranno secondo la legge vigente;

Visti i §§ 58 e 44 della legge vigente (Sovrana Patente 24 aprile 1815), il primo de' quali stabilisce che le Congregazioni Provinciali sono costituite da un numero di individui presi per metà sulla classe degli estimati nobili e per l'altra metà sugli estimati non nobili; e il secondo determina che sono escluse dal formar parte delle Congregazioni Provinciali tutte le persone che non professano la religione cattolica apostolica romana o almeno una delle religioni cristiane tollerate nel Regno Lombardo-Veneto;

Sebbene il primo degli anzidetti paragrafi possa tenersi implicitamente abrogato in virtù di quella perfetta uguaglianza di diritto che informa tutta la legislazione dei Regi Stati, di cui fa parte la Lombardia, e l'altro debba dirsi annullato dall'articolo 2 del Decreto Governativo 4 luglio 1859; Nondimeno, a cessare ogni dubbio,

e a conferma di quei principii che l'odierna civiltà ha oramai stabiliti sopra basi inconcuse;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Nella ricostituzione delle Congregazioni Provinciali più non si terrà conto della distinzione degli estimati nobili e degli estimati non nobili.

Art. 2. I membri delle Congregazioni Provinciali avranno indistintamente il titolo di *Deputati Provinciali*, esclusi quelli delle Città Regie, che continueranno a intitolarsi *Deputati della Città* che li avrà eletti.

Art. 3. In virtù del succitato Decreto 4 luglio 1859, ogni estimato, di qualunque culto egli sia, deve reputarsi capace di essere eletto Deputato Provinciale.

Gli Intendenti Generali delle Province sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, l'11 luglio 1859.

VIGLIANI.

450. *Istituzione di una Commissione, per la proposta di riforme nella legislazione civile e penale della Lombardia.*

11 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Veduto l'art. 5 del Reale Decreto 3 giugno ultimo, col quale gli è fatta facoltà di nominare Commissioni speciali tra i funzionarii e cittadini più distinti per lumi, probità e devozione alla causa nazionale, per consultarle nei più importanti affari politici, economici e morali;

Considerando che, sebbene l'art. 39 del citato Decreto conservi temporariamente la legislazione vigente in Lombardia, occorre tuttavia di esaminare qual modificazione sia più urgente di introdurre pel mutato reggimento politico in alcune parti dove più manifesti appaiono i segni della cessata oppressione straniera, a pregiudizio dei più importanti diritti civili e politici dei cittadini:

Che a questa disamina vogliono essere più prontamente sottoposte le leggi penali, quelle del processo civile e penale, e l'altra che regola l'esercizio della professione di Avvocato, che, vincolata dal cessato Governo, rimane priva delle più nobili prerogative;

Che in siffatte leggi, le quali hanno così larga parte nella civile condizione dei cittadini, importa di preparare senza ritardo un sistema di perfetta uguaglianza tra le antiche e le nuove provincie dei RR. Stati;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione speciale incaricata di esaminare il Codice penale, i Regolamenti sul processo penale e civile, e le Leggi che regolano in Lombardia la professione dell'avvocato, per proporre al R. Governo le riforme e modificazioni che ravviserà più urgenti di introdurre in tali parti della legislazione.

Art. 2. La Commissione è composta dei membri seguenti:

1. Molinelli, R. Procuratore di Finanza,
2. Quintavalle Don Liberale, Consigliere d'Appello,
3. Sertoli Francesco, Consigliere di 1.^a Istanza Criminale,
4. Uberti Ferdinando, Consigliere di 1.^a Istanza Criminale,
5. Trezzi Dott. Ambrogio, già Consigliere di 1.^a Istanza,
6. Sormani Avvocato Giacomo,
7. Carcano Avvocato Giovanni,
8. Righini Avvocato Alessandro,
9. Imperatori Avvocato Giovanni Battista,
10. Borgomanero Avvocato Giuseppe,
11. Rossi Avvocato Filippo di Bergamo,
12. Lauzi Dottor Giovanni di Pavia.

Art. 3. La Commissione nominerà fra i suoi membri, a maggioranza di voti, il suo presidente, ed assumerà un segretario anche fuori del suo seno.

Art. 4. Per facilitare il più pronto compimento del suo incarico, la Com-

missione potrà suddividersi in sottocommissioni, ripartendo fra di esse le diverse parti del suo lavoro.

Art. 5. I lavori delle sottocommissioni saranno sottoposti alle deliberazioni della Commissione intera.

Art. 6. Il Presidente presenterà al Governo Centrale della Lombardia le deliberazioni motivate della Commissione sopra ciascuna delle materie rimesse al suo esame. Alle deliberazioni saranno aggiunte in forma di progetti di legge le proposte che venissero fatte.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, l'11 luglio 1859

VIGLIANI.

451. *Revoca e cassazione delle disposizioni di ragione politica prese dal cessato Governo contro alcuni studenti dell'Università di Pavia.*

41 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Avuta notizia dei decreti del Ministero Austriaco dell'Istruzione pubblica, della Presidenza della cessata Luogotenenza di Lombardia e della soppressa Delegazione Provinciale di Pavia, in forza dei quali vennero espulsi e cancellati dalle matricole della R. Università di Pavia per cagioni politiche gli studenti:

Giovanni Simoni
Mussi Francesco
Boschi Paolo
Perlasca Giuseppe
Montanara Edoardo
Greco Antonio
Botturri Leopoldo
Travelli Angelo
Pasini Giovanni
Mariani Angelo
Pollini Marco
Buonacossa Amilcare
Ferrari Angelo
Giorgetti Luigi
Mola Pericle
Carini Giacomo
Larini Angelo
Rusca Antonio
Andreazzi Ercole
Maggi Michele

dello studio
politico-legale,

dello studio
medico - chirurgico,

dello studio
matematico,

alcuni dei quali militano come volontari nelle file dell'esercito italiano, e tutti furono fatti segno ai rigori del governo straniero per la loro devozione alla causa nazionale;

A dar loro un pubblico segno di benemerenzza e a risarcirli della sofferta ingiuria,

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO

Tutte le disposizioni prese contro i sunnominati studenti sono annullate e dichiarate di nessun effetto.

Il Rettore Magnifico e i Direttori degli studii politico-legale, medico-chirurgico, e matematico della R. Università di Pavia sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, l'11 luglio 1859.

VIGLIANI.

452. *Richiamo all'osservanza delle leggi sulla caccia.*

41 luglio 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Analogamente al disposto degli art. 39 e 40 del R. Decreto 8 giugno 1859, sono conservate in tutto il vigore le leggi che finora esistevano nelle Provincie Lombarde riguardanti la caccia, sia per le modalità volute per poter darsi legalmente a tale esercizio, sia per l'epoca determinata al cominciamento del medesimo nel 20 luglio di ciascun anno.

Osservandosi che, ad onta della notorietà di queste disposizioni, le medesime non vengono obbedite, e che molti si permettono di andare a caccia anche adesso, senza alcuna autorizzazione, trovasi opportuno di richiamare alla memoria del Pubblico che chiunque sarà colto nell'esercizio di caccia durante il tempo di proibizione non solo incorrerà nelle pene dalle succitate leggi determinate per simile trasgressione, ma sarà anche in avvenire privato della concessione della licenza da accordarsi.

Gli Agenti di pubblica sicurezza e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione delle premesse disposizioni.

Milano, 14 luglio 1859.

Il Questore Provinciale

RAINONI.

153. *Promulgazione del Reale Decreto Sardo 2 luglio 1859 intorno al prezzo di vendita del sale.*

12 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto il Decreto Reale del 2 luglio corrente, relativo al prezzo di vendita del sale si nelle provincie della Lombardia che nelle antiche provincie dello Stato;

In conformità del disposto dall'articolo 4 del medesimo,

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO

Sarà insieme al presente pubblicato il Decreto Reale del 2 luglio corrente.

Il signor Prefetto delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del suddetto Reale Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 12 luglio 1859.

VIGLIANI.

154. *Assegnazione della divisa speciale alla Guardia nazionale di Milano.*

12 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Viste l'art. 5 della Legge sulla Guardia nazionale del 27 febbraio 1859, il quale stabilisce che può essere concessa con Decreto Reale a quei Comuni che ne faranno la domanda una divisa di maggiore spesa della generale;

Visto l'art. 10 del Regolamento approvato col Reale Decreto del 6 marzo successivo, il quale prescrive che la divisa speciale sarà conforme a quella attualmente in uso;

Vista la domanda presentata dal Municipio di Milano il 23 giugno ultimo

scorso per ottenere la divisa speciale della Guardia nazionale di questa città;

Prevalendosi dei poteri straordinari conferitigli dal Decreto Reale dell'8 giugno prossimo passato,

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO

È fatta facoltà alla città di Milano di assegnare alla Guardia nazionale la divisa speciale adottata nel Regno.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 12 luglio 1859

VIGLIANI.

155. *Diffidamento contro gli arresti arbitrari per opinioni o fatti politici.*

12 luglio 1859.

R. GOVERNO DI LOMBARDIA.

CIRCOLARE

Ai Signori Intendenti Generali.

Sono informato che continua in diverse città e luoghi l'abuso dell'arresto arbitrario di persone che si pretendono sospette per opinioni, fatti o tendenze politiche. Se lo stato di guerra e la mutazione del Governo potevano fino ad un certo segno rendere tollerabile un tale inconveniente nell'interesse della causa pubblica, ora essendo sospese le ostilità e passata la prima commozione del mutato reggimento, non si può e non si deve più tollerare, giacchè è troppo contrario ad ogni principio d'ordine che un cittadino possa ad arbitrio di privati od anche della forza armata essere per semplice sospetto spogliato della sua libertà senza un mandato dell'Autorità competente o fuori del caso di flagrante reato. Prego perciò la S. V. di dare tosto le opportune disposizioni perchè abbia in tutto a cessare l'accennato abuso, e quanto a quelli che sono in istato di arresto, si provveda con regolare processo sulla loro sorte; lo che dovrà eseguirsi in avvenire a riguardo di ogni individuo che venga arrestato per ordine di altra Autorità

che la giudiziaria. Quelli che si permettessero di fare arresti illegali saranno processati per abuso di potere. Allorchè dall'Autorità politica non si scorge motivo per promuovere un procedimento, si disporrà che l'arrestato sia posto senz'altro in libertà con quelle cautele che la pubblica tranquillità richiedesse.

Milano, dal Palazzo di Governo, 12 luglio 1859.

VIGLIANI.

136. *Norme di procedimento per la verifica dei danni cagionati dalle truppe austriache.*

12 luglio 1859.

R. INTENDENZA GENERALE

DELLA PROVINCIA DI MILANO

Ai RR. Commissariati Distrettuali,
Alle Congregazioni Municipali di Milano e di Monza,
Alle Deputazioni Amministrative della provincia.

Il R. Governo di Lombardia, mediante Decreto 27 spirato giugno, N. 594-56 Sez. VI, ha dichiarato che non trovava d'intervenire per la verifica in via commissionale dei danni cagionati dai passaggi ed accuartieramenti delle truppe austriache; lasciando però a' privati che bramassero ne fosse fatto il rilievo, di rivolgersi alle Deputazioni Comunali, le quali a mezzo di periti o di probi viri saranno egualmente in grado di procurar loro documenti atti a far fede pel caso di un futuro rimborso.

Tanto si comunica ad opportuna notizia e norma; essendo del resto ovvio che le spese dei rilievi incombono alle parti e che l'ingerenza delle Autorità Comunali deve tendere principalmente alla constatazione della nuda verità tanto nel fatto che nella stretta misura del danno

Milano, 12 luglio 1859.

Il Regio Intendente Generale

VIANI.

137. *Formalità da osservarsi nelle richieste militari di mezzi di trasporto.*

12 luglio 1859.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Alle Congregazioni Municipali,
Ai RR. Commissarii distrettuali,
Alle Deputazioni Comunali.

Siccome molte richieste di cavalli, carri e vetture si fanno da persone non aventi autorità di requisire, è necessario di far cessare tale abuso che può arrecare incaglio nel servizio.

E perciò, coerentemente anche alle intenzioni del Comando Generale dell'Esercito Sardo, nessuna richiesta per mezzi di trasporto potrà ritenersi valida se non sarà fatta o vidimata dall'Intendenza Generale d'Armata o dai funzionarii delle Intendenze Militari oppure rilasciata dallo Stato Maggiore dell'Esercito o delle divisioni del medesimo, eccettuato il caso speciale di truppa che si trovi in luogo in cui non vi sia alcuna delle or annunciate Autorità, e che per conseguenza debba essa rivolgersi ai Municipii direttamente.

Saranno pure ammesse le richieste dei Carabinieri Reali per le requisizioni che loro occorre di fare di vetture o carri per trasporti di detenuti.

Tanto si reca a notizia di codesto Ufficio per espresso incarico dell'Intendente Generale d'Armata Sarda e per norma nell'esecuzione di requisizioni di mezzi di trasporto che concernono quell'esercito.

Milano, il 12 luglio 1859.

Il Regio Intendente Generale

VIANI.

138. *Proclama di Napoleone III, Imperatore de' Francesi, alla sua Armata.*

12 luglio 1859.

Soldati!

Le basi della pace sono stabilite coll'Imperatore d'Austria; io scopo

principale della guerra è raggiunto. Per la prima volta l'Italia sta per diventare una nazione. Una Confederazione di tutti gli Stati d'Italia sotto la presidenza d'onore del Santo Padre riunirà in un sol corpo le membra di una medesima famiglia. La Venezia rimane, è vero, sotto lo scettro dell'Austria, ma sarà una provincia italiana che formerà parte della Confederazione. La riunione della Lombardia al Piemonte ci crea, da questa parte delle Alpi, un potente alleato che ci sarà debitore della sua indipendenza. I Governi rimasti fuori del movimento o reintegrati nei loro domini comprenderanno la necessità di salutari riforme. Un'amnistia generale farà scomparire le tracce delle civili discordie. L'Italia, signora omai delle sue sorti, non avrà più che a incolpare se medesima se non avanza gradatamente nell'ordine e nella libertà. Voi tornerete fra breve in Francia; la patria riconoscente accoglierà con giubilo quei soldati che levarono sì alto la gloria delle nostre armi a Montebello, a Palestro, a Turbigo, a Magenta, a Melegnano, a Solferino; che in due mesi hanno affrancato Piemonte e Lombardia, e non hanno fatto sosta se non perchè la lotta stava per pigliare proporzioni le quali non corrispondevano più agli interessi che la Francia aveva in questa guerra formidabile.

Andate dunque superbi de' vostri lieti successi, superbi dei risultati ottenuti, superbi soprattutto di essere i figli prediletti di quella Francia che sarà sempre la gran Nazione finchè avrà un cuore per comprendere le nobili cause e uomini come voi per difenderle!

Dal Quartiere Imperiale di Valeggio, il 12 luglio 1859.

NAPOLEONE.

459. *Proclama del Re Vittorio Emanuele II ai Popoli della Lombardia.*

13 luglio 1859.

POPOLI DELLA LOMBARDIA!

Il cielo ha benedetto le nostre armi.

Col possente aiuto del magnanimo e valoroso nostro Alleato, l'Imperatore Napoleone, noi siamo giunti in pochi giorni di vittoria in vittoria sulle rive del Mincio.

In oggi io ritorno fra voi per darvi il fausto annuncio che Iddio ha esaudito i vostri voti. Un armistizio seguito da preliminari di pace hanno assicurato ai popoli della Lombardia la sua indipendenza secondo i desiderii da voi tante volte espressi. Voi formerete d'ora innanzi cogli antichi nostri Stati una sola libera famiglia.

Io prenderò a reggere le vostre sorti, e sicuro di trovare in voi quel concorso di cui ha d'uopo il Capo dello Stato per creare una novella amministrazione, io vi dico: « Popoli della Lombardia! fidate nel vostro Re; Egli provvederà a stabilire sopra solide ed imperiture basi la felicità delle nuove contrade che il Cielo ha affidate al suo Governo ».

Milano, 13 luglio 1859.

VITTORIO EMANUELE.

160. *Riammissione a pagamento di pensioni già corrisposte dal cessato Governo sulla cassa di guerra.*

13 luglio 1859.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Ai RR. Commissariati Distrettuali,
Alle Congregazioni Municipali di Milano e di
Monza,
Alle Deputazioni Amministrative della Provincia.

In pendenza di altre disposizioni che potessero venire emesse circa alle pensioni militari che venivano corrisposte sulla Cassa di guerra dal Governo Austriaco, ha il Governo di Lombardia, mediante Decreto 9 corrente luglio, N. 4651-501, ravvisato necessario di ordinarlo:

1.° Che siano tosto messe in corso le pensioni a favore dei militi che già servirono nell'Armata italiana, i quali non ripresero servizio sotto il subentrato regime dell'Austria.

2.° Che siano parimenti messe in corso le pensioni delle vedove e degli orfani dei militari che servirono sotto le bandiere austriache, e che per tale titolo ricevevano pensione dalla Cassa di guerra o per conto della stessa prima dello sgombrò delle truppe nemiche, siccome potrà essere comprovato di volta in volta mediante produzione le' libretti pagatinali.

5.° Che abbia la R. Prefettura delle Finanze a disporre perchè segua in modo cauto il pagamento delle pensioni di cui trattasi.

Locchè si comunica alle Autorità distrettuali e comunali nello scopo che gli ordini emanati siano resi noti alle parti che vi hanno interesse.

Milano, il 13 luglio 1859.

Il Regio Intendente Generale

VIANI.

161. Applicazione delle tasse sarde alle corrispondenze della Lombardia colla Gran Bretagna e col Belgio.

13 luglio 1859.

REGIA DIREZIONE DELLE POSTE

AVVISO

Fra il Ministero dei Lavori pubblici in Torino e le Amministrazioni Postali della Gran Bretagna e del Belgio fu convenuto che le corrispondenze scambiate fra quegli Stati e la Lombardia abbiano un trattamento uniforme a quelle che dagli Stati medesimi si scambiano col Sardo.

Ciò stante si previene che, a datare dal giorno 20 corrente, le tasse per le corrispondenze di cui trattasi saranno regolate come segue:

a) Il diritto d'affrancamento delle lettere per la Gran Bretagna sarà riscosso in ragione di italiani centesimi 60, pari a soldi 24 di fiorino, per porto semplice di gramme 7 1/2. Alle lettere non affrancate però sarà applicata, oltre la tassa di centesimi 60, la multa fissa di altri centesimi 60.

b) Il diritto d'affrancamento per le lettere e i giornali diretti nel Belgio sarà pure di centesimi 60 italiani, os-

siano soldi 24 di fiorino, per lettera di gramme 7 1/2, e di centesimi 10, pari a soldi 4 di fiorino, per foglio di stampa.

L'instradamento di entrambe tali categorie di corrispondenze non avrà più luogo per la via di Prussia, ma bensì per quella del Piemonte.

Milano, dalla Direzione delle Poste, il 13 luglio 1859.

Il Direttore

BASILIO.

162. Destituzione di Luigi Dassato, Vice-prefetto del Monte Lombardo-Veneto.

14 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'art. 58 del Reale Decreto 8 giugno prossimo passato;

Constando che il signor Luigi Dassato, Vice-prefetto del Monte Lombardo-Veneto, al ritirarsi delle truppe austriache abbandonò il proprio posto e si trasferì a Venezia;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il signor Luigi Dassato, Vice-prefetto del Monte Lombardo-Veneto, è destituito.

Art. 2. La Prefettura delle Finanze è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Milano, 14 luglio 1859.

VIGLIANI.

163. Riduzione del censo per l'eleggibilità dei Deputati alla Congregazione provinciale di Sondrio.

14 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'articolo 4 del Decreto Reale 16 giugno 1859, nel quale è stabilito che le Congregazioni Provinciali della Lombardia verranno ricostituite per mezzo di nuove elezioni da farsi secondo la legge vigente;

Visti i §§ 40 e 41 della legge vigente (Sovrana Patente 24 aprile 1815), i quali per l'eleggibilità dei Deputati

esigono anche il possesso nelle rispettive Provincie di fondi del capitale censuario di almeno duemila scudi d'estimo, corrispondenti adesso al censo di Lire 1250 di rendita;

Considerando che nella Provincia di Sondrio la proprietà fondiaria è così sminuzzata da trovarvisi pochissimi possessori che siano provvisti di questo censo, dal che deriva che lo scrutinio delle rappresentanze comunali nella scelta dei candidati non può avere quella estensione che è desiderabile nella vista di ottenere savie e ben ponderate proposizioni;

Prevalendosi, stante l'urgenza, dei poteri conferitigli dal Reale Decreto 8 giugno prossimo passato;

Ha decretato e decreta:

Nella Provincia di Sondrio per essere ammesso alla Congregazione Provinciale in qualità di Deputato basterà d'ora innanzi il possesso di stabili in Provincia aventi il censo di lire mille di rendita.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 14 luglio 1859.

VIGLIANI.

164. *Attivazione della tariffa doganale Sarda, e relative norme di procedimento.*

14 luglio 1859.

REGIA PREFETTURA DELLE FINANZE

AVVISO

Per Sovrano Decreto (1) viene abolita col giorno 15 corrente la linea doganale che divide la Lombardia e le antiche Provincie Sarde, e cessano tutti gli Uffici doganali collocati lungo la detta linea.

Le merci procedenti dall'estero o destinate all'uscita dal comune territorio doganale, non verranno d'ora innanzi più assegnate agli Uffici della linea soppressa, ma passeranno direttamente alla Dogana interna di desti-

(1) Del 9 luglio 1859, di n. 3493.

nazione od a quella estrema di confine, a norma dei casi.

La Tariffa doganale ancora vigente nella Lombardia cesserà a tutto il 19 corrente, e col giorno 20 successivo verrà surrogata dalla generale tariffa vigente nelle antiche Provincie, della quale è già disposta la diramazione.

Milano, 14 luglio 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

165. *Cautele relative alla stampa politica.*

14 luglio 1859.

R. QUESTURA PROVINCIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

AVVISO

Per ordine superiore resta assolutamente vietato a chiunque non ne abbia riportata previa autorizzazione dalla competente Autorità di stampare, far circolare in qualsiasi modo, e specialmente affiggere in Città e nei Comuni scritti, proclami od inviti che tendano a surrogare le Autorità costituite nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni qualsiasi, sotto comminatoria, in caso di contravvenzione, delle penalità portate dai venglianti Regolamenti.

Milano, il 14 luglio 1859.

Il Regio Questore Provinciale

RAINONI.

166. *Istruzioni relative alle elezioni dei graduati nella Guardia nazionale.*

14 luglio 1859.

R. INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Milano, 14 luglio 1859.

Ai RR. Commissarii Distrettuali
Alle Congregazioni Municipali di Milano e di Monza,
Alle Deputazioni Comunali della Provincia.

Facendo seguito alla Circolare n. 402, IV., di questa Intendenza Generale e del

5 luglio corrente, relativa all'organizzazione della Guardia nazionale, l'Intendente Generale osserva che, stabilito il controllo del servizio ordinario e di riserva, è dovere del Consiglio di ricognizione di procedere, giusta l'articolo 52 della Legge 4 marzo 1848, alla ripartizione in compagnie o suddivisioni di compagnia dei militi comunali, iscritti sul *controllo del servizio ordinario*, a seconda del numero dei medesimi, avvertendo a tale oggetto che la forza ordinaria delle compagnie è di 60 a 150 uomini, e che qualora i militi compresi in detto controllo di servizio ordinario superino i 150, è mestieri formare una seconda, terza e quarta ecc. compagnia, come sarà del caso, componendo ciascuna di esse dei militi dello stesso quartiere o parrocchia dove sarà possibile e conveniente. Laddove per mancanza di 50 militi iscritti sul controllo del servizio ordinario non potrà formarsi una compagnia a termini dell'articolo 54 della citata legge, *più Comuni saranno in tal caso chiamati a comporla*. Lo stabilire il circolo di questi Comuni spetta all'Intendenza Generale, che nelle sue decisioni avrà presenti: 1.º le proposizioni dei singoli Consigli di ricognizione che intendono fra loro comporre una compagnia; 2.º il parere del R. Commissario distrettuale, il quale sarà basato su di un circostanziato rapporto sulle località e sulle simpatie degli abitanti di esse. A tale effetto sarà speciale cura dei RR. Commissarii distrettuali di promuovere le dette proposizioni dai Consigli di ricognizione dei Comuni rurali che non costituiscono se non che una semplice suddivisione di compagnia, e rassegnarle poscia in un col loro parere a questa Intendenza Generale.

Stabilite che siano nel modo suaccennato le compagnie e le suddivisioni di compagnia, i signori Podestà di Milano e Monza dovranno subito ragguagliare l'Intendente Generale della Provincia del numero delle compagnie formatesi nel rispettivo Comune e della forza ordinaria numerica di ciascuna

di esse; e sarà cura egualmente del primo Deputato politico di ciascun Comune di trasmettere immediatamente i detti ragguagli ai rispettivi Regi Commissarii distrettuali, i quali a loro volta dovranno informare questa Intendenza Generale del numero e della forza delle compagnie di ciascun Comune, non che del numero dei graduati da nominarsi per ciascuna compagnia, avendo presenti per ciò determinare le proporzioni tracciate dall'articolo 53 della citata Legge.

Riconosciuta la regolarità ed esattezza di queste operazioni, questa Intendenza Generale si riserva di prefiggere e determinare il tempo entro cui ciascun Comune dovrà dar principio e termine all'elezione de' graduati delle compagnie e suddivisioni di compagnia, con tutte quelle altre avvertenze che ravviserà opportune.

Appena che i signori Podestà e primi Deputati politici ne avranno ricevuto l'avviso, sarà lor dovere di stabilire con apposito Manifesto il giorno, l'ora ed il luogo in cui si dovranno radunare i militi per procedere all'elezione dei graduati di ogni compagnia, avvertendo che la pubblicazione di questo manifesto preceda di tre giorni a quello fissato per l'adunanza, con far cenno in esso delle disposizioni dell'articolo primo della Legge 27 febbraio 1859, in cui è detto che « Nessuna elezione « di Ufficiali, Sotto-ufficiali e Caporali « della Guardia nazionale è valida se, « oltre l'adempimento di quanto si « dispone dalla Legge 4 marzo 1848, « non interviene ad essa la metà al- « meno dei militi iscritti sui ruoli di « servizio ordinario della compagnia « o suddivisione di compagnia: e che « qualora alla prima adunanza non in- « tervenga il prescritto numero di mi- « liti, se ne convocherà una seconda « entro otto giorni successivi. Se pure « in questa per mancanza del numero « legale non si può far luogo a valida « elezione, la nomina degli Ufficiali « sarà devoluta all'Intendente Gene- « rale, quella de' Sotto-ufficiali al Co- « mandante Superiore dove esiste,

« ed in difetto al rispettivo Capo Legionario, Maggiore o Capitano, e quella dei Caporali in tal caso al Maggiore o al Capitano della compagnia ».

Nelle grandi città ove la milizia è divisa in molte compagnie, siccome alla nomina de' graduati di ciascuna di esse si procede distintamente, per evitare confusione e disordine, il Podestà o primo Deputato politico incaricato della Presidenza dell'Ufficio disporrà che si abbia a procedere alla nomina dei graduati di ciascuna compagnia in diversi giorni ed in ore affatto distinte.

L'Ufficio procedente alle dette elezioni è formato dal Presidente assistito da due membri più attempati del Consiglio di ricognizione di ciascun Comune: questo si potrà nominare un segretario per redigere i verbali delle eseguite elezioni, che avrà soltanto voce consultiva. Il Presidente dell'Ufficio essendo incaricato egli solo della polizia dell'adunanza, è in facoltà di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze, impedendo che nella sala dell'adunanza intervengano se non i militi componenti la compagnia di cui si tratta di eleggere i graduati, senza armi e senza divisa.

Aperta la seduta, mezz'ora dopo, il Presidente procede all'appello dei militi della compagnia che in quel momento è chiamata per l'elezione e se la metà almeno di essi risponde alla chiamata, darà principio alle operazioni seguenti.

Ogni milite nell'ordine di sua iscrizione nel registro di sua compagnia è chiamato di nuovo dal Presidente, e questi gli rimette una scheda o bollettino spiegato, sopra il quale il milite scrive o fa scrivere da un altro milite di sua scelta il proprio voto; piegatolo poscia, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uopo destinata. Queste schede o bollettini saranno procurate per cura del medesimo Presidente, ed avranno tutte un'uguale forma e colore e la

distribuzione a ciascun milite sarà solamente fatta al momento dell'appello del proprio nome, per impedire quegli inconvenienti che in altro modo si potrebbero verificare. La tavola destinata ai militi per iscrivere il voto dovrà essere separata da quella dell'Ufficio; quest'ultima, cui siedono il Presidente, i due membri ed il segretario, sarà disposta in maniera che i militi possano girarvi attorno durante lo squittinio. Terminato l'appello dei militi della compagnia, aperta l'urna dove son rinchiusi le schede, e riconosciuto il numero di esse, uno dei membri dell'Ufficio piglia successivamente ciascuna scheda o bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare all'altro membro; il risultato poi di ciascuno squittinio è immediatamente reso pubblico; i bollettini saranno arsi in presenza dei militi stessi, ed il segretario dell'Ufficio o chi ne funge le veci redigerà un separato processo verbale per ogni elezione seguita, che sarà firmato da tutti i membri.

L'Ufficio suddetto pronuncia sulla validità delle scritture, come pure sopra ogni altro incidente, salvo le reclamazioni al Comitato di revisione, giusta l'articolo 45 della legge 4 marzo 1848. L'Ufficio dichiarerà eletti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza, ritenendo che si hanno per non iscritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette od il nome di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei graduati da nominarsi; come similmente son nulli i bollettini nei quali il votante sarebbe fatto pubblicamente conoscere, dovendo essere lo squittinio segreto.

Lo squittinio essendo, a termini dell'articolo 42 della legge 4 marzo 1848 combinato coll'articolo 1 della legge 27 febbraio 1859, anche individuale ed alla maggioranza assoluta di voti, ne emerge che l'Ufficio procedente all'elezione dichiarerà eletti quelli che

riportando maggior numero di voti, come si è detto di sopra, avranno *eziandio* raggiunto la *maggioranza assoluta* dei votanti. Avvertendo che, giusta lo stesso articolo 42, l'elezione degli Ufficiali avrà luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto ossia dal Capitano. I Sottoufficiali e Caporali essendo eletti a semplice *maggioranza relativa* di voti, si potrà procedere alla nomina di questi simultaneamente, inscrivendosi nella scheda medesima tanti nomi quanti sono i Sottoufficiali o Caporali da eleggersi.

Se poi al primo appello sopra indicato il numero dei militi presenti è inferiore a quello prescritto dalla legge, cioè alla metà degli iscritti sul controllo del servizio ordinario, il Presidente dell'Ufficio scioglierà la seduta e fisserà una seconda adunanza, la quale non potrà aver luogo prima di tre giorni nè essere protratta oltre gli otto. Se l'adunanza fosse legale in sul principio per l'intervento della metà dei militi della compagnia, ma poi il loro numero venisse a mancare in progresso, appena constatato questo fatto l'adunanza sarà egualmente sciolta, ritenendo che non è permesso procedere ad elezioni di graduati della milizia nazionale senza l'intervento della metà dei militi. In questo caso però, se si fossero già fatte delle elezioni validamente, se ne redigerà processo verbale e si fisserà una nuova riunione per procedere alle altre. — Il giorno e l'ora determinati per la seconda adunanza saranno portati a conoscenza del pubblico con un nuovo manifesto del Podestà o primo Deputato politico, con ispeciale avvertenza ai militi della compagnia che, non intervenendo essi in numero legale, la nomina ai gradi competerà all'Intendente Generale di conformità all'articolo 1 della Legge 27 febbraio 1859. — Qualora dall'appello nominale venga a risultare che i militi non si trovino presenti in un numero legale neppure in questa seconda riunione, ovvero avvenendo che l'adunanza, legale al prin-

cipio, più nol sia per le successive votazioni, il Presidente dell'Ufficio scioglie la seduta dopo che dall'Ufficio dirigente siasi steso processo verbale delle seguite operazioni. — Questo processo verbale sarà entro il termine di due giorni trasmesso dal Podestà direttamente all'Intendente Generale e dai Deputati politici al R. Commissario distrettuale, il quale è tenuto di rimmetterlo con le sue osservazioni a questa Intendenza Generale.

Nei Comuni ove le nomine dei graduati sono state fatte, osservando le sopradette norme, dai militi delle Compagnie, il Podestà o Deputato politico trasmetterà entro il termine di tre giorni il nome e cognome degli Ufficiali eletti per ciascuna compagnia, a questa Regia Intendenza il primo, ed alla R. Commissaria distrettuale il secondo.

Avuti questi riscontri, l'Intendente Generale si riserva con ulteriori provvedimenti di impartire le norme volute per la formazione dei Battaglioni nei Comuni in cui il numero delle compagnie sarà di quattro almeno, per la formazione delle Legioni nelle città in cui la Milizia Comunale presenta per lo meno due battaglioni di 500 uomini, per la nomina dello Stato Maggiore dei battaglioni e delle legioni, per il conoscimento degli eletti, e per la compilazione dei Regolamenti cui accenna l'articolo 65 della legge 4 marzo 1848, relativi al servizio ordinario, alle riviste ed agli esercizi.

L'Intendente Generale, a seguito delle norme impartite con la Circolare del giorno 3 di sopra ricordata e colla presente, si ripromette che nessuna difficoltà si abbia più a presentare per la più pronta organizzazione di questo pubblico servizio; e se per avventura qualche dubbio nell'attuazione del medesimo si potrà affacciare, di buon grado questa R. Intendenza Generale accoglierà quelle difficoltà che Le verranno proposte, studiandone lo scioglimento.

I RR. Commissarii distrettuali, le Congregazioni Municipali e le Deputazioni Comunali sono tenuti sotto la

propria responsabilità pel pronto adempimento degli incumbenti e lavori relativi alla organizzazione della Guardia nazionale, che la legge ha loro affidati; e perciò sarà loro stretto dovere di cooperarvi in ogni miglior modo. L'Intendente Generale della Provincia, nel mentre da sua parte saprà tenere il dovuto conto di coloro fra i RR. Commissarii distrettuali, Congregazioni Municipali e Deputazioni Comunali che si saranno per la pronta e regolare attuazione di questo servizio sociale lodevolmente prestati con la loro opera ed intelligenza, non tralascerà al contrario di prendere all'occorrenza nei Comuni ove l'organizzazione della Milizia nazionale è trascurata quelle misure atte a conseguirne la più pronta attivazione.

Il Regio Intendente Generale
VIANI.

167. Assegnazione obbligatoria della divisa speciale alla Guardia nazionale di Milano.

15 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,
Visto l'articolo 11 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla Guardia nazionale del 28 febbraio ultimo scorso, stato approvato col Reale Decreto del 6 marzo successivo;

Visto il relativo Decreto di questo Governo del 12 luglio 1859, con cui è fatta facoltà alla città di Milano di assegnare la divisa speciale alla sua Guardia nazionale;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO

A tutto il giorno 20 di agosto prossimo sarà obbligatorio per la Guardia Nazionale di Milano l'uso della divisa speciale.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 15 luglio 1859.

VIGLIANI.

168. Interdizione della Caccia nello stesso periodo già stabilito per le antiche Provincie.

15 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,
Atteso che importa stabilire un ter-

mine uguale alla proibizione della Caccia in tutte le Provincie dei Regi Stati;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La Caccia è interdotta dal 4.º marzo a tutto luglio d'ogni anno.

Art. 2. È abrogata ogni disposizione in contrario.

Art. 3. Gli Intendenti Generali sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 15 luglio 1859.

VIGLIANI.

169. Comminatorie contro gli abusi della stampa periodica.

16 luglio 1859.

R. GOVERNO DI LOMBARDIA

Il Governatore della Lombardia erasi allegrato di non aver fatto invano appello ai sentimenti patriottici ed italiani dei giornalisti di questa città, ed aveva notato con viva compiacenza il linguaggio temperato e degno che essi avevano tenuto negli scorsi giorni nel trattare degli ultimi gravissimi avvenimenti. Ma varii articoli inseriti in alcuni giornali di ieri e d'oggi, i quali soverchiano ogni misura di convenienza, lo hanno persuaso che in alcuni giornalisti fu troppo fuggevole l'effetto dell'avvertimento benevolo ch'egli aveva fatto rivolgere a tutti, e lo costringono ora a ripeterlo in una forma più severa, che sarà, confida, per tutti egualmente efficace.

Non si vuol certo vietare in modo assoluto che si tenga discorso degli ultimi avvenimenti; ma rappresentar codesti avvenimenti come illusorii e tali che non debbano sortire alcun effetto, ma ascriverli a cagioni del tutto arbitrarie e subordinarli ad ipotesi fantastiche, ma darne biasimo a un Augusto Personaggio, verso il quale la riconoscenza impone il linguaggio più rispettoso, e trarne argomento a fomentare dissidii e collere che potrebbero produrre conseguenze luttuosissime, è un'esorbitanza che sarebbe in ogni tempo censurabile e che ora diventa colpevole perchè potrebbe compromettere la pubblica quiete e i più

preziosi interessi del Paese e di tutt'Italia. Era da sperare che tutti i giornalisti si sarebbero ispirati dal contegno di questa popolazione, che negli scorsi giorni con la sua calma pensosa e con l'espressione di un cordoglio rattenuto dalla reverenza mostrò un istinto così retto e un senso politico così squisito nella sua semplicità. Ma pur troppo ciò non accade di tutti, e molti trasmodarono in guisa, è doloroso a dirlo, da accreditare le male voci che corrono della stampa lombarda e che sono studiosamente raccolte dagli interessati a denigrare questo nobile e saggio paese.

Così stando le cose, il Governatore della Lombardia si trova costretto a dichiarare che, senza ulteriori provvedimenti di ammonizioni o di multe, farà immediatamente sospendere o, secondo la gravità dei casi, sopprimere ogni foglio politico in cui si parlasse degli ultimi avvenimenti o di qualsivoglia altro politico soggetto in termini eccessivi e sconvenienti, od in cui si sollevassero delicate quistioni che mettersero in contingenza la dignità e l'onore del Governo del Re e del suo Magnanimo Alleato.

Milano, 16 luglio 1859.

Per incarico del signor Governatore

Il Direttore della IV Sezione per l'Istruz. pub. ed il Culto
A. MAURI.

470. *Abolizione della linea doganale fra la Lombardia e gli Stati Parmensi, e proroga all'attivazione della Tariffa doganale Sarda.*

16 luglio 1859.

REGIA PREFETTURA DELLE FINANZE

In relazione ai Decreti 14 e 15 corrente del Ministero delle Finanze, si rende noto quanto segue:

1.° L'abolizione della linea doganale e la cessazione dei relativi Uffici, di cui all'Avviso 14 corrente, 5386 P., di questa Presidenza, sono estese anche alla linea doganale che separa la Lombardia dagli Stati Parmensi.

2.° L'attuazione della generale tariffa doganale nelle Province unite avrà luogo col giorno 25 corrente, anziché col giorno 20, come era stato accen-

nato nel detto Avviso, per cui la tariffa ancora vigente nella Lombardia sarà applicata a tutto il 24 andante mese.

Milano, 16 luglio 1859.

Dalla Presidenza della R. Prefettura delle Finanze

GORI.

471. *Concessione al Giornale La Lombardia delle inserzioni ufficiali e schiarimenti intorno a questa concessione.*

16 luglio 1859.

R. APPELLO DI LOMBARDIA

Con Decreto 12 prossimo passato giugno al n. 126, S. E. il signor Cav. Governatore della Lombardia ha autorizzato il signor dott. Emilio Broglio a pubblicare una Gazzetta Ufficiale intitolata *La Lombardia*, la quale sarà ufficiale per la pubblicazione degli Atti Governativi e la inserzione degli Atti Giudiziarî.

Mentre si reca a notizia delle dipendenti Regie Autorità Giudiziarie per norma ed osservanza la premessa concessione fatta al signor dottore Broglio, si prevengono in pari tempo le Autorità stesse che, sopra consulta di questo Regio Tribunale d'Appello, il medesimo signor Cavaliere Governatore con suo rescritto 9 corrente mese, n. 1252. S. G., ebbe a dichiarare che il privilegio accordato al signor dott. Broglio per la inserzione degli atti giudiziari nel suo Giornale *La Lombardia* è riferibile a quei soli atti ed editti che devono per le vigenti norme essere pubblicati nel foglio del Capoluogo dell'intero Circondario Governativo della Lombardia, ma che con ciò non viene tolta la facoltà di fare inserire e pubblicare con effetto legale gli altri atti e decreti giudiziari, quando ciò si reputasse sufficiente dalle Autorità Giudiziarie, nei fogli che escono in luce nelle città di provincia ne' sensi della circolare d'Appello 18 aprile 1855, n. 5381 (*Bollettino delle leggi*, Parte II. Vol. I. pag. 50).

TRENTI V. P.

MESSA Cons.

172. *Ragguaglio dei nuovi prezzi de' sali e tabacchi in valuta austriaca.*

19 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,
Visto il proprio Decreto del 12 luglio corrente, col quale fu pubblicato il Reale Decreto 2 stesso mese, concernente l'attivazione anche in Lombardia delle tariffe pei sali e tabacchi vigenti nelle antiche Provincie dello Stato;

Ritenuto che per conseguenza lo stesso Reale Decreto, giusta l'art. 5, avrà effetto in Lombardia col giorno 20 del corrente mese;

Considerato che, essendo temporariamente conservato in vigore nella Lombardia il sistema monetario introdotto dal cessato Governo, è necessario regolare per ora secondo il sistema stesso i conteggi per la vendita dei sali e tabacchi contemplati dalle suddette tariffe, mediante ragguaglio dei rispettivi prezzi; tanto più che, nonostante l'attivazione delle tariffe medesime, sarà contemporaneamente conservata anche la vendita dei tabacchi della Fabbrica lombarda ai prezzi in valuta austriaca della tariffa in vigore;

Visto che in Lombardia il sale raffinato è di due specie, cioè in farina ed in pani da once 6 metriche ciascuno, vendibili la prima a peso e la seconda a numero;

In base all'art. 2 del Reale Decreto 9 giugno prossimo passato ed all'art. 4 dell'altro succitato Reale Decreto 2 corrente luglio, e di concerto col Regio Ministero delle Finanze;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Si pubblicano le qui unite Tabelle di riduzione dei prezzi di vendita dei sali e dei tabacchi procedenti dalle Fabbriche delle Provincie Sarde, che entrano in attività il giorno 20 del corrente mese.

Art. 2. Fino a diversa disposizione i conteggi per la vendita all'ingrosso e al minuto dei sali non che dei tabacchi della suddetta provenienza, si faranno in moneta austriaca ed in base alle suddette tabelle di riduzione

Il Prefetto delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 19 luglio 1859.

VIGLIANI.

TABELLA DI RIDUZIONE dei prezzi per la vendita dei sali in Lombardia.

DENOMINAZIONE DE' SALI	Per once									Per ogni pane da once 6 Fior. sol.	
	Per once										
	9	8	7	6	5	4	5	2	4		
Sale comune . . .	12 15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sali raffinati (in pani da once 6 in farina . . .	12 15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	16 20	13	11 1/2	10	8 1/2	6 1/2	5	2 1/2	02	10	10
Sale per l'industria	4 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

AVVERTENZA. — I venditori al minuto (Postari) sono abilitati a trattenere a titolo di provvisione una mezza oncia per ogni libbra metrica di Sale comune e raffinato in farina, e ad esigere un soldo di più per ogni pane di sale raffinato, oltre il suaccennato prezzo di tariffa.

TABELLA DI RIDUZIONE dei prezzi per la vendita dei Tabacchi in Lombardia.

Prezzi di vendita

QUALITÀ	all'ingrosso per ogni libbra metrica		al minuto				
	per ogni oncia e rispettivamente per ogni pezzo e pacco		per grossi				
	Fior. sol.	Quantità soldi	5	3	2	4	1/2
Rapato. {	3 46	per ogni oncia 37	18 1/2	11	07 1/2	04	02
2. ^a qualità e carote	2 28	» 25	12 1/2	07 1/2	05	02 1/2	01 1/2
3. ^a qualità	4 44	» 42	06	03 1/2	02 1/2	01 1/2	01
Caradà.	2 28	» 25	12 1/2	07 1/2	05	02 1/2	01 1/2
Manocos	4 86	» 49	24 1/2	15	10	05	02 1/2
Zenziglio	5 46	» 57	18 1/2	11	07 1/2	04	02
Trinciato {	2 28	» 25	12 1/2	07 1/2	05	02 1/2	01 1/2
1. ^a qualità ed Alemagna filato	4 92	» 20	10	06	04	02	01
2. ^a qualità	4 92	» 20	10	06	04	02	01
Brasile.	5 86	per ogni pezzo 02					
comuni (4)	7 70	» 04					
superiori (4)	43 59	per ogni pacco 08					
cigaritos (2)	44 42	per ogni pezzo 06					
regulares (5)	44 42	» 06					
regalias (4)	45 59	» 08					
panetelas (5)	43 24	» 40					
imperiales (5)	25 09	» 42					
cabaleros (6)							

(1) La libbra metrica è composta di 270 Sgari; e s'intenderà al minuto ogni vendita di quantità minore di 100.
 (2) La libbra metrica è composta di 270 Pacchi, di quattro Cigaritos e dauno; e s'intenderà al minuto la rivendita fattasi in quantità minore di 100 pacchi.
 (3) La libbra metrica è composta di 250 Sgari; e s'intenderà al minuto ogni rivendita fatta in quantità minore.
 (4) S'intende rivendita al minuto ogni quantità minore di 125 Sgari racchiusi in apposita cassetta.
 (5) S'intende rivendita al minuto ogni quantità minore di 100 Sgari racchiusi in apposita cassetta.
 (6) S'intende rivendita al minuto ogni quantità minore di 50 Sgari racchiusi in apposita cassetta.

173. Determinazione provvisoria della linea doganale fra il Tirolo e la Venezia e il territorio costituito degli Stati Sardi, della Lombardia e degli Stati Parmensi.

20 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Considerando che per la tutela delle rendite dello Stato e pei riguardi al commercio importa che verso il Tirolo e la Venezia sia determinata una linea doganale, la quale formi il complemento del territorio doganale ora costituito dalle antiche Province Sarde, dalla Lombardia e dagli Stati Parmensi;

Avuto riguardo alla attuale posizione delle Armate belligeranti fissata con la Convenzione di armistizio 8 corrente;

In via di temporaneo provvedimento,

Ha decretato e decreta:

1.° È costituita la linea doganale, che partendo dal giogo degli Stelvi (Monte Stelvio) divide la Lombardia dal Tirolo, passa per Bagolino, Lavenone ed Idro, e lasciando fuori dal territorio doganale il Lago d'Idro, attraversa la cresta che disgiunge la Valle Degagna dalla Valle di Toscolano, e termina a Maderno sulla riva occidentale del Lago di Garda. Da Maderno, costeggiando il Lago verso Sud per Salò e Desenzano, arriva a Serviana, alquanto lo abbandona, ed in linea retta va a Mozzambano sulla riva destra del fiume Mincio, che percorre sino a Rivalta. — Da Rivalta lasciando questo fiume prosegue a Castellucchio, Gabbiana, Cesole e Scorzarolo alla sinistra del fiume Po. — Finalmente attraversato a Scorzarolo il Po, lo segue sempre sulla riva destra in via discendentale, sino a Quatrele, dirimpetto a Ficcarolo, ove va a congiungersi con la linea doganale che divide la Lombardia dagli Stati delle Legazioni ed Estensi.

2.° Lungo la detta linea vengono istituiti degli Uffici doganali con le occorrenti attribuzioni, e cioè:

verso il Tirolo, a Tonale, Bagolino, Lavenone ed Idro basso;

sul Lago di Garda, a Maderno, Salò, S. Felice, Gardone (Porto di Dusanò), e Dogana di Padenghe, Desenzano, Rivoltella e Serviana;

sul fiume Mincio, al passo di Mozzambano, Valeggio, Pozzolo e Goito; verso Mantova, a Castellucchio e Gabbianetto;

sul Po, a sinistra a Scorzarolo ed a destra a Montecchiana, S. Benedetto, Revere e Sermide.

5.° Sono dichiarate strade doganali quelle per terra e per acqua che mettono direttamente ai suindicati Uffici.

4.° Non è permesso il passaggio di merci pel tratto del fiume Mincio tra Mozzambano e Peschiera; e pel tratto di riva orientale del Lago di Garda tra Peschiera e Serviana.

5.° Le merci provenienti dal Lago di Garda e non coperte da bolla di assegnamento pel commercio interno si considereranno estere, quando anche partissero da Lazise, tratto orientale del detto Lago ora occupato dalle Armate alleate.

6.° Le presenti disposizioni avranno effetto legale col giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1).

Il Prefetto delle Finanze è incaricato della relativa esecuzione.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 20 luglio 1859.

VIGLIANI.

174. Reintegra del dottore Teodoro Lovati destituito dal cessato Governo per motivi politici.

21 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'articolo 2 del Reale Decreto 8 giugno scorso pel reggimento temporaneo della Lombardia;

Preso cognizione delle disposizioni del Governo Austriaco, che revocarono dalla Cattedra di Ostetricia teorico-pratica presso la R. Università di Pavia

(1) Avvenuta il giorno 22 luglio 1859.

il professore dottore Teodoro Lovati, e dei motivi politici delle disposizioni suddette;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO

Il professore dottore Teodoro Lovati è reintegrato nella Cattedra di Ostetricia teorico-pratica presso la R. Università di Pavia.

Il Direttore dello studio medico-chirurgico presso la detta Università è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 21 luglio 1859.

VIGLIANI.

175. *Istituzione in Milano di un Corpo di Guardie di pubblica sicurezza, e promulgazione del Reale Decreto Sardo 21 settembre 1854.*

22 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia, Considerando che, stante la cessazione delle antiche Guardie di polizia, divenute giustamente invise alla popolazione, è urgente di provvedere all'ordinamento di un Corpo di Guardie di Pubblica Sicurezza per la città di Milano per il mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità, conforme a quanto è stabilito per le città delle antiche Provincie dei Regii Stati;

Visto l'articolo 2 del Reale Decreto 8 giugno prossimo passato,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È istituito un Corpo di Guardie di Pubblica Sicurezza per la città di Milano.

Questo Corpo sarà per ora composto di un Comandante, due Brigadieri, ventidue Sotto-Brigadieri, e di centottantadue Guardie.

Art. 2. La competenza della spesa è stabilita nella misura seguente:

N.° 1 Comand.	a fr.	2000.	2000.
» 2 Brigadieri	»	1200.	2400.
» 22 Sotto-Brigad.	»	1000.	22000.
» 132 Guardie . .	»	800.	145600.
Casermaggio per 206 »	»	36.	7416.

Somma totale . . Franchi 179416.

Art. 5. La metà di tale somma sarà a carico della Cassa Principale della Lombardia, e l'altra metà sarà sopportata dalla città di Milano, salvo la quota che sarà dichiarata a carico dei Corpi Santi per le Guardie applicate alle Questure ivi stabilite.

Qualora si tratti di accrescere il numero dei Graduati e delle Guardie o di aumentarne lo stipendio, il Municipio di Milano sarà sentito per le sue osservazioni.

Art. 4. Le Guardie di pubblica sicurezza dovranno contrarre una ferma di sei anni, ed assoggettarsi a quelle altre condizioni che sono stabilite col Decreto Reale del 21 settembre 1854, che si manda pubblicare in un col presente.

Art. 5. Le disposizioni di disciplina, di penalità e di foro, sancite dal Regolamento del 17 ottobre 1822 per i Carabinieri Reali degli antichi Stati Sardi, nonchè dalle Leggi e Regolamenti relativi, saranno applicate al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, salve le modificazioni portate dal surriferito Decreto Reale del 21 settembre 1854, il quale provvede eziandio circa le ritenenze e le pensioni.

Art. 6. Sulla proposta dei rispettivi Intendenti Generali, la presente istituzione delle Guardie di Pubblica Sicurezza potrà essere estesa agli altri Capiluoghi delle Provincie Lombarde ed ai Capiluoghi delle Questure Distrettuali colle stesse norme e disposizioni sovra stabilite.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 22 luglio 1859.

VIGLIANI.

176. *Proroga ai concorsi di ammissione in alcuni Istituti scolastici di Milano, e modifica alle condizioni di ammissione nel Collegio Reale delle Fanciulle.*

22 luglio 1859.

REGIA AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DELLA LOMBARDIA
AVVISO

Pel conferimento dei posti di fondazione che saranno disponibili col principio dell'anno scolastico 1859-1860 nel Reale Collegio Longone, nel Collegio Reale delle fanciulle, nell'Istituto dei Sordo-Muti, e nel Reale Collegio Ghislieri, furono già per ordine della cessata Luogotenenza pubblicati i rispettivi avvisi di concorso in data 25 gennaio a. c., n. 1505-285, 17 aprile a. c., n. 16555-2119, 22 aprile a. c., n. 17088-2200, e 7 maggio a. c., n. 70.

Quantunque siano trascorsi da più o meno lungo tempo i termini stabiliti in tutti codesti avvisi per l'insinuazione delle istanze degli aspiranti, pure per lasciare aperto l'adito anche a quelli a cui favore stessero titoli di benemerita che al tempo dei detti concorsi non si potevano addurre, viene accordata una proroga a tutto il giorno 15 del p. v. mese di agosto, avvertendo eziandio, per quanto concerne i posti di fondazione nel Collegio Reale delle fanciulle in Milano, che non sarà più condizione esclusiva di eleggibilità l'appartenenza dell'educanda a famiglia nobile o di impiegato superiore dello Stato, ma si accorderà invece la preferenza, a senso dell'originario Decreto di fondazione del Collegio 19 settembre 1808, alle fanciulle appartenenti a buone famiglie, i di cui padri avranno reso importanti servigi nella carriera delle armi o delle magistrature e amministrazioni civili.

Nel resto le istanze dovranno essere corredate dei documenti prescritti nei rispettivi Avvisi di concorso sopraccitati, e prodursi dagli aspiranti alla Regia Intendenza Generale della Provincia a cui appartengono.

Milano, dalla Regia Amministrazione Centrale della Lombardia, il 22 luglio 1859.

177. *Elenco ed Organico degli Uffici doganali lungo la nuova linea daziaria verso il Tirolo e la Venezia.*

22 luglio 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA.

In relazione al Decreto 20 corrente mese dell'Illustrissimo signor Governatore della Lombardia, si rimette a codesta Intendenza *sub A* l'Elenco dei nuovi Uffici doganali che dovranno essere istituiti lungo la linea daziaria verso il Tirolo e la Venezia, e *sub B* gli impiegati assegnati presso i detti Uffici ed i quali furono prelevati da quelli che si trovavano applicati agli Uffici lungo la soppressa linea doganale verso le antiche Province Sarde e gli Stati Parmensi.

Le Intendenze di Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia ne cureranno la esecuzione all'effetto che i detti impiegati abbiano a recarsi immediatamente alla loro destinazione ed a funzionarvi.

Degli inconvenienti che potessero derivare in causa di ritardata esecuzione a quest'ordine ritengonsi responsabili i signori Intendenti di finanza o Dirigenti.

Avvertesi:

1.° Che a tutti gli impiegati verranno pagate le spese di viaggio dal luogo di loro partenza a quello di destinazione, escluse però le competenze di traslocazione;

2.° Che ai suddetti impiegati verrà continuata la corrisponsione degli emolumenti che ultimamente percepivano;

3.° Che agli Ufficiali ed agli Assistenti nominati Ricevitori o Controllori verrà corrisposto l'alloggio o proalloggio, quando però abbiano prodotto la regolare cauzione;

4.° Che quegli impiegati i quali senza giustificato motivo non si presentassero subito alla destinazione verranno considerati dimissionarii e quindi perderanno il diritto anche al così detto anno di favore.

Milano, il 22 luglio 1859.

Della Regia Prefettura delle Finanze
GORI.

ELENCO

degli Uffici Doganali da istituirsi lungo la linea verso il Tirolo e la Venezia

Numero progressivo	UFFICI DA ISTITUIRSI		Numero e qualità degli impiegati	OSSERVAZIONI
	Ubicazione	Denominazione		
1	TONALE (verso il Tirolo)	Ricevitoria sussidiaria	1 Ricevitore	
2	BAGOLINO (verso il Tirolo)	come sopra	1 Ricevitore	
3	LAVENONE (Verso il Tirolo)	Ricevitoria principale	1 Ricevitore 1 Controllore	
4	IDRO (sul Lago d'Idro)	Ricevitoria sussidiaria	1 Ricevitore	
5	MADERNO (sul Lago di Garda) per acqua e per terra	Ricevitoria principale	1 Ricevitore 1 Controllore	
6	SALO' (sul Lago di Garda)	come sopra	1 Ricevitore 1 Controllore	
7	S. FELICE (sul Lago di Garda)	Ricevitoria sussidiaria	1 Ricevitore	
8	PORTO DI DURANO a Gardone (sul Lago di Garda)	come sopra	1 Ricevitore	
9	DOGANADIPADENGHE (sul Lago di Garda)	Ricevitoria principale	1 Ricevitore 1 Controllore	
10	DESENZANO (sul Lago di Garda)	Dogana con Sezione doganale alla strada di ferro	1 Ricevitore 1 Controllore 1 Ufficiale 2 Assistenti	
11	RIVOLTELLA (sul Lago di Garda)	Ricevitoria sussidiaria	1 Ricevitore	
12	SERVIANA (sul Lago di Garda)	come sopra	1 Ricevitore	
13	MONZAMBANO al passo (sul Fiume Mincio)	come sopra	1 Ricevitore	
14	VALEGGIO (sul Fiume Mincio)	Ricevitoria principale	1 Ricevitore 1 Controllore 1 Assistente	Al punto detto le Sei Vie od altra attigua località sarà da istituirsi un Po- sto di avviso per le tre controindicate Ricevitorie, appli- cando al medesimo un Assistente ap- positamente con- cesso.
15	POZZOLO (sul Fiume Mincio)	Ricevitoria sussidiaria	1 Ricevitore	
16	GOITO (sul Fiume Mincio)	Ricevitoria principale	1 Ricevitore 1 Controllore 1 Assistente	

SEGUE

Elenco degli Uffici Doganali da istituirsi lunqo la linea verso
il Tirolo e la Venezia

Numero progressivo	UFFICI DA ISTITUIRSI		NUMERO e QUALITA' degli impiegati	OSSERVAZIONI
	Ubicazione	Denominazione		
17	CASTELLUCCHIO (verso Mantova)	Ricevitoria principale	1 Ricevitore 1 Controllore	
18	GABBIONELLO (verso Mantova)	Ricevitoria sussidiaria	1 Ricevitore	
19	SCORSAROLO (alla sinistra del Fiume Po)	Ricevitoria principale con Posto d'avviso	1 Ricevitore 1 Controllore 1 Assistente	
20	MONTECCHIANA (sul Fiume Po)	Ricevitoria principale	1 Ricevitore 1 Controllore	
21	SAN BENEDETTO (sul Fiume Po)	come sopra con Posto d'avviso	1 Ricevitore 1 Controllore 1 Assistente	
22	REVERE (sul Fiume Po)	Ricevitoria principale	1 Ricevitore 1 Controllore	
23	SERMIDE (sul Fiume Po)	come sopra	1 Ricevitore 1 Controllore	

PROSPETTO

degli individui che vengono applicati presso gli Uffici alla linea doganale verso il Tirolo ed il Veneto

UBICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELL'UFFICIO	F U N Z I O N A R I I E L E T T I			Osservazioni
	Cognome e Nome	Impiego attuale	Soldo che percepisce in fiorini	
SERMIDE (Ricevitoria Principale)	Vasti Francesco	Controllore Principale a Spessa	650	Ricevitore Controllore
	Cocchi Pietro	Assistente a Soria	420	
REVERE (Ricevitoria Principale)	Mauri Giovanni	Ricevitore Principale a Monticelli	630	Ricevitore Controllore
	Ferrario Carlo	Ricevitore al Gravellone	525	
SAN BENEDETTO (Ricevitoria Principale)	Perogallo Carlo	Ricevitore Principale a Soria	735	Ricevitore Controllore
	Formaggia Pietro	Controllore Principale a Sostegno	525	
MONTECCHIANA (Ricevitoria Principale)	Fattori Giuseppe	Assistente a Sostegno	367 50	Assistente
	Pizzamiglio Enea	Ricevitore a Solarolo	525	
SCORSAROLO (Ricevitoria Principale)	Mauri Eugenio	Ricevitore a Caselle Landi	420	Ricevitore Controllore
	Beretta Antonio	Controllore Principale a Soria	620	
GABBIONELLO (Ricevitoria Sussidiaria)	Curti Agostino	Controllore a Pieve Porto Morone	525	Ricevitore Controllore
	Formenti Andrea	Ricevitore a Cicognara	525	
CASTELLUCCHIO (Ricevitoria Principale)	Baldi Francesco	Ricevitore a Bereguardo	525	Ricevitore Controllore
	Tenconi Stefano	Ricevitore a Prato Maggiore	525	
GOITO (Ricevitoria Principale)	Libera Pietro	Ricevitore Principale a Turbigo	630	Ricevitore Controllore
	D'Arco Anato	Controllore Principale a Becca	630	
POZZOLO (Ricevitoria Sussidiaria)	Erra Cesare	Assistente al Confluente	472 50	Assistente
	Reina Carlo	Ricevitore ad Isola Pescaroli	525	
VALEGGIO (Ricevitoria Principale)	Bruschini Cesare	Ricevitore Principale a Pieve Porto Morone	680	Ricevitore
	Perotti Emilio	Controllore Principale a Monticelli	525	
Posto di avviso a Sel Vio	Bouanomi Francesco	Assistente a Carossa	420	Controllore Assistente
	Barbetta Cesare	Assistente a Borgo Ticino	367 50	

Il Posto di avviso a Sel Vio serve per le tre contro indicate Ricevitorie.

SEGUE Prospetto degli individui che vengono applicati presso gli Uffici alla linea doganale verso il Tirolo ed il Veneto

UBICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELL'UFFICIO	FUNZIONARI ELETTI				Osservazioni
	Cognome e Nome	Impiego attuale	Soldo che percepisce in fiorini	Posto che va ad assumere	
MONZAMBANO (Ricevitoria Sussidiaria)	Tagliaferri Giovanni . .	Ricevitore a Branciere	525	Ricevitore	
	Facco Francesco	Ricevitore a Lonate Pozzolo	525	Ricevitore	
	Menegazzi Attilio	Ricevitore a Torricella del Pizzo	525	Ricevitore	
SERVIANA (Ricevitoria Sussidiaria)	Biacchi Pietro	Ricevitore Princ. a P.° Nuovo Magenta	840	Ricevitore	
	Milani Giuseppe	Controllore Principale a Carossa	735	Controllore	
	Polatti Giuseppe	Ufficiale a Carossa	525	Ufficiale	
	Lazzaroni Fermo	Assistente a Magenta	420	Assistente	
	Brambilla Luigi	idem	315	idem	
DESENZANO (Dogana con Sezione alla Strada ferrata)	Bignamini Paolo	Ufficiale a Ponte Nuovo Magenta	525	Ricevitore	
	Rossi Achille	Assistente a Pieve Porto Morone	420	Controllore	
GARDONE (Ricevitoria Sussidiaria)	Biganzoli Angelo	Ricevitore a Guardamiglio	525	Ricevitore	
	Barbareschi Luigi	Ricevitore a Castelnuovo Bocca d'Adda	525	Ricevitore	
S. FELICE (Ricevitoria Sussidiaria)	Stefanini Giuseppe	Ufficiale a Borgo Ticino	785	Ricevitore	
	Dordoni Giuseppe	Ufficiale a Casalmaggiore	735	Controllore	
SALO' (Ricevitoria Principale)	Draghi Pietro	Ufficiale al Confluente	525	Ricevitore	
	Daelli Felice	Ufficiale a Magenta	525	Controllore	
MADERNO (Ricevitoria Principale)	Pozzi Giovanni	Ricevitore a Cava Tigozzi	525	Ricevitore	
	Pellegrini de'Spandri Giov. Mezzadri Francesco	Controllore Principale a Turbigo Ricevitore a Corte S. Andrea	630 525	Ricevitore Controllore	
IDRO (Ricevitoria Sussidiaria)	Caronni Carino	Assistente al Confluente	420	Ricevitore	
	De-Maria Angelo	Ufficiale a Borgo Ticino	525	Ricevitore	
LAVENONE (Ricevitoria Principale)	Guelfi Luigi	Assistente al Confluente	367 50	Controllore	
BAGOLINO (Ricevitoria Sussidiaria)					
TONALE (Ricevitoria Principale)					

aver luogo che presso le Dogane principali e le Dogane ;

5.° All' emissione delle bolle di cauzione pel transitò continuano ad essere facoltizzati tutti gli Uffici doganali, meno le Ricevitorie sussidiarie ;

4.° Alla certificazione d' uscita dal territorio doganale di merci di transitò sono autorizzate, oltre le Dogane principali e Dogane, anche le Ricevitorie principali di Montespluga, di Ponte Chiasso e di Luino ;

5.° I dazi favoriti d' entrata esposti nella Categoria I *in applicazione ai trattati per le bevande fermentate e distillate* si riferiscono alle provenienze dalla Francia, dall' Austria, dalla Turchia e da Modena, che fece atto di accessione col Trattato austriaco ;

6.° Nulla è innovato nella legislazione esistente rispetto alle attribuzioni dei varii Uffici doganali nei daziati, essendo mantenute le forme doganali in quanto non incontrino un insuperabile ostacolo nelle poche disposizioni che si contengono nella nuova Tariffa.

In conseguenza devono ritenersi ferme tutte le disposizioni portate dalle Avvertenze preliminari della Tariffa austriaca in quanto non abbiano a riconoscersi abrogate da contrarie disposizioni della nuova Tariffa.

Siccome però havvi qualche essenziale divario nella parte sistematica della Tariffa, locchè potrebbe cagionare dubbii di competenza ; così la Prefettura per ovviare erronee intelligenze ed arbitrii determina quelle merci il cui daziato è riservato alle Dogane principali, quelle che possono daziarsi anche dalle Dogane, e quelle il cui daziato è lasciato anche alle Ricevitorie sussidiarie.

A

Merci il cui daziato è riservato alle Dogane principali

CATEGORIA II. Gomme pure.

CATEGORIA VII. Lavori da pellicciaio.

CATEGORIA VIII. Tele di canapa o

di lino, anche miste di cotone o lana. — Galloni e nastri. — Pizzi. — Tappeti da pavimento.

CATEGORIA IX. Tessuti di cotone, anche misti di lino o lana, meno gli incerati, verniciati o dipinti su vernice. — Galloni e nastri. — Tappeti da pavimento. — Pizzi, tulle e tricot di Berlino. — Velluto di cotone.

CATEGORIA X. Tessuti di lana o pelo, anche misti di filo o cotone, meno i sodati e scardassati o non scardassati.

CATEGORIA XI. Tutti i tessuti di seta misti o non misti.

CATEGORIA XIV. Stampe e litografie. — Carte da giuoco e tarocchi. — Carte geografiche. — Libri stampati o non stampati. — Manoscritti.

CATEGORIA XV. Tutte le mercerie, chincaglierie ed oggetti diversi ivi compresi.

CATEGORIA XVII. Filati d'oro e d'argento sopra seta. Oreficeria e vasellame d'oro, d'argento e d'argento dorato (*vermeil*). — Giojellerie. — Pietre preziose.

CATEGORIA XX. Tabacco fabbricato di Spagna in polvere.

B

Merci il cui daziato d' entrata spetta alle Dogane

CATEGORIA I. Bevande distillate.

CATEGORIA II. Pepe e pimento. — Zucchero non raffinato. — Succhi vegetali, meno le gomme pure. — Generi medicinali. — Prodotti chimici. — Colori. — Generi per tinta e per concia. — Articoli diversi.

CATEGORIA VII. Pelli acconciate col pelo. — Pelli diverse.

CATEGORIA VIII. Tele di canapa o di lino unite.

CATEGORIA IX. Tessuti di cotone, anche misti di filo o lana, incerati, verniciati o dipinti su vernice.

CATEGORIA X. Tessuti di lana o pelo, anche misti di filo o cotone, sodati (follati) e scardassati o non scardassati. — Tessuti di crine.

CATEGORIA XI. Sete tinte. — Avanzi di seta.

CATEGORIA XIII. Mobili di legni comuni, verniciati, impiallacciati, intarsiati, scolpiti o non, anche con guerniture di metallo. — Mobili di legni d'ebanisteria d'ogni specie.

CATEGORIA XVI. Ferro di seconda fabbricazione. — Ancore, cannoni, incudini, ecc. — Ferro laminato. — Latta. — Acciaio filato o lavorato. — Molle da carrozza e simili. — Strumenti per le arti fabbrili e per l'agricoltura. — Ferraglia e rottami di ferro. — Grafite. — Rame ed ottone lavorato. — Rame ed ottone dorato ed argentato. — Tutti gli altri metalli e loro lavori successivamente specificati.

CATEGORIA XVIII. Alabastro. — Pietre lavorate anche incrostate di marmo.

CATEGORIA XIX. Vasellame di porcellana. — Vetri e cristalli. — Vetrificazioni.

C

Merci che possono daziarsi dalle

Ricevitorie sussidiarie.

CATEGORIA III. Frutti verdi non nominati. — Radica di cicoria verde. — Semenze diverse.

CATEGORIA IV. Cacciagione e selvagiume.

CATEGORIA VIII. Canapa, lino ed altri vegetali filamentosi greggi.

CATEGORIA XIII. Droghe. — Legni d'ebanisteria non segati. — Legni per cerchi di qualunque lunghezza. — Botti vuote. — Pali e pertiche. — Radiche per spazzole. — Remi. — Sughero da lavorare.

CATEGORIA XVIII. Pietre da molino e da arfuotare. — Calce calcinata o fusa. — Gesso preparato, macinato o calcinato. — Mattoni ed embrici. — Tegole e quadretti di terra. — Tubi di terra cotta. — Tubi per fognature.

Le Intendenze di Finanza sono incaricate d'istruire di conformità gli Uffici doganali.

Milano, il 23 luglio 1859.

Dalla Regia Prefettura delle Finanze,

GORI.

130. Nuova denominazione della Cassa Principale del Dominio in Milano.

24 luglio 1859.

Per disposizione del Regio Governo della Lombardia, la *Cassa Principale del Dominio* in Milano assume la denominazione di *Cassa Centrale Lombarda*.

Milano, 24 luglio 1859.

131. Istituzione di un Ispettorato Generale dei Ginnasii della Lombardia.

25 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visti gli articoli 2 e 40 del Reale Decreto 8 giugno scorso pel reggimento temporaneo della Lombardia;

Preso notizia delle disposizioni del Ministero austriaco dell'Istruzione pubblica e del Culto, in forza delle quali nel 1857 fu soppressa la Direzione generale dei Ginnasii della Lombardia, e le attribuzioni di essa vennero conferite a un Consigliere scolastico presso la Luogotenenza;

Essendo stato soppresso il Consiglio della Luogotenenza in virtù dell'articolo 7 del succitato Reale Decreto, e tuttavia importando al pubblico servizio ed essendo conveniente che l'istruzione secondaria o ginnasiale sia costituita in queste provincie com'è l'istruzione primaria ed elementare, la quale ha suo centro nell'Ispettorato generale delle Scuole Elementari;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. All'antica Direzione Generale dei Ginnasii è sostituito un Ispettorato generale dei Ginnasii della Lombardia.

Art. 2. Apposite istruzioni determineranno le attribuzioni di codesto Ispettorato generale, che rimarrà subordinato alla Sezione IV dell'Istruzione pubblica e del Culto, presso la R. Amministrazione Centrale.

Il Direttore della Sezione IV dell'Istruzione pubblica e del Culto è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Milano, dal Palazzo di Governo, il 25 luglio 1859.

VIGLIANI.

182. Nomina del dottore Baldassarre Poli ad Ispettore Generale dei Ginnasii.

25 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'art. 2 del Reale Decreto 8 giugno scorso pel reggimento temporaneo della Lombardia;

Visto il Governativo Decreto in data d'oggi, col quale all'antica Direzione generale dei Ginnasii è sostituito un Ispettorato generale dei Ginnasii della Lombardia;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO

Il signor professore dottor Baldassarre Poli, Membro effettivo dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, già Consigliere scolastico presso la soppressa Luogotenenza, è nominato Ispettore generale dei Ginnasii della Lombardia.

Il Direttore della Sezione IV dell'Istruzione pubblica e del Culto è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Milano, dal Palazzo di Governo, il 25 luglio 1859.

VIGLIANI.

183. Dispensa da ulteriore servizio di due impiegati della Prefettura di Finanze.

26 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,
Visto l'articolo 53 del Reale Decreto 8 giugno p. p. pel reggimento temporaneo della Lombardia;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. L' Aggiunto di Dipartimento presso la Prefettura del Monte Lombardo-Veneto, Lazzaro Carugati, e il Capo Revidente presso la Cancelleria Contabile della Prefettura delle Finanze, Antonio Martini, sono dispensati dal servizio.

Art. 2. La R. Prefettura delle Finanze è incaricata della esecuzione del presente Decreto.

Milano, 26 luglio 1859.

VIGLIANI.

184. Destituzione di Antonio Maggi, già Segretario della Luogotenenza Lombarda.

26 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'articolo 53 del Reale Decreto 8 giugno p. p. pel reggimento temporaneo di queste Provincie,

Ha decretato e decreta:

Il segretario della cessata Luogotenenza Lombarda, D. Antonio Maggi, che si allontanò seguendo la ritirata delle truppe austriache, è dimesso dall'impiego.

Milano, 26 luglio 1859.

VIGLIANI.

185. Nomina di Luigi Massimini a Questore provinciale in Brescia.

26 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,
Visti gli articoli 2 e 28 del R. Decreto 8 giugno p. p. pel reggimento temporario della Lombardia;

Sulla proposta del R. Intendente Generale di Brescia,

Ha nominato e nomina

Il signor Luigi Massimini a Questore provinciale della provincia di Brescia.

Egli si presenterà al signor Intendente Generale di Brescia, da cui dipende, per le relative istruzioni e l'installazione.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 26 luglio 1859.

VIGLIANI

186. *Descrizione dei Biglietti della Banca nazionale Sarda.*

25 luglio 1853.

CIRCOLARE

Alle Regie Intendenze di Finanza,
Alle Regie Intendenze Generali, ed a tutti gli
Uffici dipendenti dalla Prefettura delle Finanze.

Per norma e direzione nell' accettazione dei Biglietti della Banca Nazionale, ed inerendo a Decreto 21 luglio corrente, n. 1702, dell' Illustrissimo signor Governatore della Lombardia, viene resa nota la qui trascritta descrizione dei Biglietti stessi.

1.° I Biglietti della Banca Nazionale sono incisi su carta di diverso colore, cioè quelli da

lire 1000 su carta bianca,
» 500 » gialla,
» 250 » verde,
» 100 » rossiccia
» 50 » bianca, simile a quella
dei Biglietti da 1000,
» 20 » gialla,

coll' indicazione della rispettiva somma in istampa e nella filigrana;

2.° Tutti i Biglietti constano d' un egual foglietto di carta quadrilunga, staccato da una matrice, e portante a sinistra la parte inferiore della leggenda BANCA NAZIONALE;

3.° Corre poi attorno al Biglietto un fregio e disegno contenente

1. nel centro della parte superiore le armi della città di Genova con cornucopia e ramo d'olivo;

2. lateralmente ed in prossimità due spazi oblungi, destinati l'uno pel numero, l'altro per la serie dei Biglietti;

3. nei piccoli quadri degli angoli superiori, vasi con frutta;

4. nella parte laterale sinistra il busto di Cristoforo Colombo sostenuto da due figure allegoriche, Industria ed Abbondanza; nella parte a destra due altre figure rappresentanti il Commercio e la Scienza;

5. nel centro della parte infe-

riore San Giorgio che atterra il dragone;

6. nello spazio entro il disegno trovansi superiormente due contorni, contenenti amendue in caratteri a stampa minutissima la enunciazione della sanzione penale contro i fabbricatori di Biglietti falsi, contro i fabbricatori di Biglietti, e contro quelli che introducessero nello Stato Biglietti falsi o falsificati, cioè:

nei Biglietti da lire 1000, 500, 250 e 100, il circolo a destra è in fondo bianco con caratteri neri e quello a sinistra in fondo nero con caratteri bianchi; negli altri Biglietti invece da lire 50 e lire 20, il contorno a destra è in fondo nero con caratteri bianchi e quello a sinistra in fondo bianco con caratteri neri.

4.° Fra i due contorni trovasi in istampa:

Banca Nazionale

Creazione del

Sarà pagato in contanti al portatore

Mille Lire

Cinquecento Lire

Duecentocinquanta Lire

Cento Lire

Cinquanta Lire

Venti Lire

Il Censore

Il Reggente

Il Cassiere

colle analoghe sottoscrizioni a mano.

Segno per ultimo essenzialissimo egli è quello che i Biglietti sono anche stampati a tergo.

Dalla Presidenza della Regia Prefettura Lombarda delle Finanze.

Milano, 26 luglio 1853.

CORI.

187. *Pubblicazione del Decreto Luogotenenziale 10 luglio 1859, relativo alla soppressione dell'imposta a carico dei liquidi spiritosi distillati.*

26 luglio 1859.

REGIA PREFETTURA LOMBARDA

DELLE FINANZE

AVVISO

In adempimento a Decreto 20 corrente, n. 1721 S. G., del signor Governatore della Lombardia, si dà pubblicazione al Decreto 10 andante mese di Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale, concernente la soppressione dell'imposta a carico dei liquidi spiritosi distillati, con avvertenza che tale Decreto fu inserito al n. 3491 della Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo e reso noto mediante la Gazzetta ufficiale *La Lombardia*, nel giorno 17 di questo mese.

Milano, 26 luglio 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

(Segue il testo dell'anzidetto Decreto)

188. *Pubblicazione dei Decreti Luogotenenziali intorno alla soppressione delle linee doganali fra le antiche e nuove provincie dello Stato e ad una nuova tariffa doganale.*

26 luglio 1859.

REGIA PREFETTURA LOMBARDA

DELLE FINANZE

AVVISO

In esecuzione a Decreto 20 luglio anno corrente, n. 1721 S. G., del signor Governatore della Lombardia, si rendono noti i Decreti emanati da S. A. Reale il Luogotenente Generale ed inseriti ai numeri 3493 e 3494 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo, sulla soppressione delle linee doganali interne fra le antiche e nuove provincie dello Stato, e la emanazione di una nuova tariffa doganale entrata

in attività nel giorno 25 corrente, con avvertenza che della tariffa venne disposta la vendita presso la locale Reale Stamperia.

Milano, 26 luglio 1859 (1).

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

(Segue il testo dei precitati due Decreti).

(1) Poichè fra gli Atti di governo del 1859 non è dato riportarne alcuno della Venezia, gioverà almeno far conoscere nell'ordine cronologico taluni documenti diplomatici che alla medesima appartengono. E qui, sotto il 26 luglio 1859, vengono le due seguenti scritture inedite, i cui originali serbansi negli Archivi centrali di Torino.

I.

IN NOME DEI VENETI

INDIRIZZO

AI POPOLI ED AI GOVERNI D'EUROPA

I Veneti, che da parole e da fatti solenni tenevano annunziata e già prossima la loro unione con altri popoli della famiglia italiana, e ne avevano dimostrato il desiderio e il diritto con gli esilii di giorno in giorno moltiplicati e con lo spontaneo concorso alla guerra, spontaneo ma insieme obbediente ad inviti autorevoli, i Veneti si vedono a un tratto sul punto di essere divisi fin da quella parte d'Italia a cui la rovina del 1814 li lasciava congiunti.

Potremmo rammentare i titoli antichi: ma basti accennare i sacrifici recenti nei quali l'amore di patria fu conciliato col rispetto dell'ordine; basti accennare il consentimento di tutta l'Europa, e principi e popoli, e le lodi dappertutto profuse all'impresa di Re Vittorio Emanuele e dell'Imperatore Napoleone III, consentimento e lodi che legittimavano le speranze e le sancivano col suffragio universale della pubblica coscienza.

I sottoscritti si astengono dalla querela che non si addice nè al deluso nè al previdente: si astengono dal corrucchio, che non s'addice a chi sente la dignità del proprio diritto; ma poichè il privilegio dell'esilio dà loro la facoltà e impone il debito di parlare per quelli che sono costretti al silenzio, eglino non potrebbero senza colpa dissimulare il loro profondo rammarico, e si fanno interpreti del voto dei loro concittadini non solamente perchè ciascun d'essi ha operato qualche cosa e sofferto, ma perchè ad essi ne viene il mandato dalla triste necessità e dall'evidenza dei fatti.

I Veneti hanno già dimostrato, più chiaramente che mai, con le resistenze e coi patimenti di oltre dieci anni la loro irrecusabile volontà; e a confermarli in essa sopraggiunsero avvenimenti che alla coscienza dei popoli e dei Governi d'Europa spetta ormai giudicare.

(Seguono da oltre cento firme di cittadini d'ogni parte della Venezia). (Segue)

489. *Divieto alle Magistrature giudiziarie di ulteriori annotamenti sui libretti delle Casse di risparmio di spettanza dei minori o soggetti a cura.*

27 luglio 1859.

R. APPELLO LOMBARDO

La Commissione Centrale di Beneficenza, con sua nota 16 luglio corr., n. 4002, ha notificato a questo Appello che intende cessati gli effetti dell'eccezionale misura per la quale aveva ammesso di rispettare gli annotamenti che dalle Magistrature giudiziali fossero apposti ai libretti delle Casse di risparmio, di ragione dei minori e curatellati.

Ciò quindi si porta a notizia di tutte le Prime Istanze giudiziarie per loro norma, venendo richiamate al tenore della Circolare di quest'Appello 20

II.

PEI POPOLI DELLA VENEZIA
INDIRIZZO SECRETO

A S. M. NAPOLEONE III IMPERATORE DEI FRANCESI
Sire!

Permettete che i Veneti sottoscritti, a nome altresì di tutti gli altri che gemono sotto il servaggio straniero, v'indirizzino liberamente queste brevi parole.

Allorquando Voi saliste sul trono di Francia sorse nel cuore degli Italiani viva e nuova speranza.

Noi abbiamo ricordato le italiche origini della Vostra Famiglia; abbiamo ricordato il primo tempo della Vostra giovinezza, la parte con noi presa in alcuno dei generosi tentativi per la rigenerazione del nostro paese; abbiamo ricordato le idee espresse nelle opere Vostre, e abbiamo detto — È la Provvidenza che rimette sul trono della Nazione la più guerriera la dinastia dei Bonaparte, a riparazione di tante ingiustizie, a sollievo dei popoli oppressi, a stabilimento del vero equilibrio europeo, basato sulle nazionalità, che è quanto dire sulla natura e sulla ragione.

Nè credemmo ingannarci: quando il tempo fu maturo, Voi, o Sire, scendeste in Italia in qualità di nostro alleato, ed insieme al Re Vittorio Emanuele II pugnaste, vinceste, ricacciaste i nostri e vostri nemici entro le mura delle fortezze, e saliste a tanta altezza di gloria da superare quella dell'immortale Vostro Zio: sì, lo diciamo senza tema di errare, lo superaste, perchè l'impresa rinchiusa un'idea sublime e santa, spoglia delle viste interessate di predominio e di conquista.

Voi vedeste, o Sire, la gioia, l'entusiasmo delle popolazioni liberate dall'abborrito dominio dell'Austria; rimaneva tuttavia nella schiavitù la Venezia; ma questa contava i giorni della sua redenzione, e stava per insorgere e secondare lo slancio dei Vostri soldati.

marzo 1852, n. 4185 (inserita nel Bollettino provinciale al n. 150 della Puntata 16), in modo che sui libretti che d'ora in poi verranno loro prodotti, anche di proprietà di minori o di soggetti a cura, non dovranno più praticarvi annotamento alcuno di vincolo nè fare in riguardo ad essi partecipazione alle rispettive Casse, ma dovranno invece procedere al deposito dei libretti medesimi nelle forme prescritte e come di titoli pagabili al presentatore.

Si avvisano però le stesse Prime Istanze che la prefata Commissione Centrale non ha inteso di togliere con ciò, almeno per ora, gli effetti degli annotamenti già eseguiti in dipendenza della precedente sua Nota 50 aprile, p. p., n. 2576, cui alludeva il decreto di quest'Appello 4 maggio, n. 6156, per cui rispetto a detti libretti sussi-

Che cosa sia avvenuto per troncarsi d'un colpo ogni speranza, per immergere nel lutto la famiglia Veneta, noi nol diremo perchè nol sappiamo. Il fatto sta che l'esito del convegno di Villafranca fu come un fulmine distruggitore.

Al presente, o Sire, la disperazione dei Veneti è al colmo, tanto che non si peritano di manifestarla pubblicamente, sebbene stretti da ogni parte dagli insolenti soldati dell'Austria.

Fra le altre cose, eglino, d'accordo con membri di Municipii delle città, fecero un indirizzo a S. M. il Re Vittorio Emanuele II, pregandolo di non abbandonare quelle provincie che già per voto universale, espresso solennemente nel 1848, si trovano unite per diritto al Piemonte.

Ed ora, o Sire, in nome loro, indirizziamo anche a Voi la medesima preghiera.

Dopo l'accordo di Villafranca tutto è rovina nella Venezia; carcerazioni, esilii, tasse, multe, spogliazioni d'ogni specie; eppure, credete Voi o Sire, che gli abitanti vogliano piegarsi a tanta sciagura? No; giacchè più forte della forza brutale è il sentimento della propria nazionalità.

Tutto ancora non è perduto; purché il vogliate, Voi potete, o Sire, compiere il nostro riscatto; anzi compiere l'alta impresa civile in Europa per la quale sembra che siate stato eletto dalla provvidenza.

Voi dovete essere convinto, da quanto già vedeste cogli occhi proprii, che i popoli soddisfatti non sono ingrati ai loro benefattori.

Rendete i Veneti alla loro patria comune, all'Italia; fate questa sicura e indipendente; consacrate colla Vostra generosità il patto indissolubile di amicizia e di alleanza delle due sorelle nazioni latine di Francia e d'Italia; e una corona di vera gloria cingerà allora il vostro augusto capo.

Torino, 26 luglio 1859.

Pei popoli della Venezia

(Seguono parecchie firme)

sterà tuttavia l'appostovi vincolo per l'autorizzazione giudiziale all'esazione.

E siccome la Commissione surripetuta ha soggiunto pure di non dissentire che possano aver luogo ulteriori annotamenti per que' libretti, di ragione di minori e curatelati, che si provasse essere stati trasportati a Verona in conseguenza degli ordini emanati dal cessato Governo, così s'incaricano particolarmente i Tribunali provinciali e le Preture urbane, ove abbiano tuttavia di siffatti libretti alla Cassa di Finanza in Verona, di trasmetterne l'elenco, in quanto si riferiscano a minori ed a persone soggette a cura, alle rispettive Casse di risparmio da cui derivano, colle indicazioni necessarie affinchè abbiano luogo nei rispettivi registri le necessarie annotazioni, e non senza accennare il giorno e la data in cui la suddetta Cassa di Finanza ne ha accusato il ricevimento, affine di dare la dimostrazione del passaggio dei libretti seguito presso la medesima.

Restano poi incaricati detti Tribunali e Preture urbane di riferire sull'eseguita comunicazione alle Casse di risparmio entro il giorno 8 del p. v. agosto.

TRENTI

QUINTAVALLE Cons.

190. Divieto di ulteriori iscrizioni ipotecarie sui beni della Compagnia di Gesù.

28 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'articolo 2 del Regio Decreto 8 giugno p. p. pel temporario reggimento della Lombardia;

Coerentemente al Decreto 22 p. p. giugno, n. 599-G. G., intorno all'apprensione, sequestro ed amministrazione dei beni della Compagnia di Gesù, e in conformità della proposta fatta dal Regio Tribunale d'Appello e dalla Prefettura delle Finanze;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Nessuna iscrizione ipotecaria, nè ordinaria nè in via di prenotazione,

potrà accordarsi con effetto sino a nuova disposizione sui beni appartenenti alla Compagnia di Gesù, alle sue case e suoi collegi.

Art. 2. Nessun suppegno nè subingresso ipotecario in ragioni di credito di essa Compagnia, sue case e collegi, potrà essere concesso e nessuna cancellazione eseguirsi parimenti fino a nuova disposizione.

Art. 3. Le domande per iscrizioni ipotecarie, prenotazioni, suppigni, subingressi e cancellazioni, che fossero d'ora innanzi presentate a qualsiasi Ufficio ipotecario della Lombardia, dovranno dagli Uffici ipotecarii restituirsi all'esibente giusta il presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 26 luglio 1859.

VIGLIANI.

191. Destituzione del dottore Carlo Taramelli, chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Milano.

28 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'articolo 58 del Reale Decreto 8 giugno p. p. pel reggimento temporaneo di queste Provincie;

Ha decretato e decreta:

Il dottor Carlo Taramelli, Chirurgo primario dell'Ospitale Maggiore di Milano, il quale lasciò già da tempo il suo posto per seguire la Corte Austriaca, nè più fece ritorno a riprendere il servizio presso l'Ospitale pre-nominato, è dimesso dall'impiego.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 28 luglio 1859.

VIGLIANI.

192. Soppressione delle marche da bollo austriache e attivazione della nuova carta bollata per tutte le classi di bollo.

28 luglio 1859.

REGIA PREFETTURA DELLE FINANZE
PER LA LOMBARDIA

AVVISO

In relazione all'Avviso 2 luglio corrente, n. 15484-2146, si dispone quanto segue:

4.° Colla fine del corrente mese rimarranno poste fuori d'uso anche le marche da bollo da soldi 12 e da soldi 50.

2.° Col giorno 4.° agosto prossimo venturo verrà attivata la nuova carta bollata per tutte le classi del bollo.

3.° Dovendosi provvedere all'esazione della sovrapposta temporaria di guerra, stabilita dall'articolo 5, n. 3, del Reale Decreto 9 luglio corrente, la detta carta bollata si venderà dai regi Economati, e così dai dispensieri e dai postari, per un importo corrispondente all'impresso valore nominale del bollo ed all'aumento di un decimo.

4.° Dopo il corrente mese non si applicherà veruna conferma di pagato diritto di bollo sopra fogli in bianco, nè potranno più stendersi sopra carta libera gli scritti che per legge devono erigersi sopra carta già bollata.

5.° Le conferme sopra fogli in bianco, che le parti avranno riportate fino a tutto il corrente mese e che entro il mese stesso non saranno state usate, rimarranno poste fuori d'uso colla fine del giorno 31 luglio corrente.

Potranno usarsi per altro anche dopo il corrente mese quelle conferme sopra fogli in bianco, dalle quali risultasse già pagato nel corrente mese, oltre l'importo nominale della classe di bollo, anche il relativo aumento del decimo.

6.° Le marche da bollo da soldi 12 e da soldi 50 e le conferme di pagato diritto di bollo, poste fuori d'uso cogli articoli 4 e 5, verranno ammesse al roncambio purchè, oltre le generali condizioni di legge, si verifichino le due condizioni speciali:

1.ª che vengano insinuate all'Ufficio Centrale del Bollo in Milano od a taluno degli Economati figliali di Bergamo, di Brescia, di Como, di Cremona, di Lodi, di Morbegno e di Pavia non più tardi del giorno 10 agosto prossimo futuro;

2.ª che venga pagata al R. Erario la differenza del decimo tra l'attuale valore nominale ed effettivo delle marche da bollo o delle corrispondenti

conferme di pagamento e l'aumentato valore reale dei bolli che verranno dati in cambio.

7.° Quanto prima verrà pubblicato altro Avviso per l'attivazione della bollatura suppletoria e per l'effettuazione del cambio delle marche già insinuate dietro l'Avviso 2 luglio corrente, n. 15484 2146.

Milano, 28 luglio 1859.

Il R. Prefetto delle Finanze
GORI.

195. *Norme di commisurazione della sovrapposta temporaria di guerra per riguardo alle contribuzioni dirette.*

29 luglio 1859.

La Regia Prefettura Lombarda delle Finanze,

Visto il Reale Decreto 9 luglio corrente circa la sovrapposta temporaria di guerra stabilita sopra vari rami d'imposta per le provincie della Lombardia sottratte alla dominazione austriaca:

Considerata la opportunità di pubblicare le solite determinazioni di sviluppo esecutivo, a più concreta norma dei contribuenti, per quanto concerne i rami delle *imposte dirette*;

DICHIARA

Art. 1. Per tutti i sottoindicati rami delle contribuzioni dirette la sovrapposta temporaria di guerra (sovrapposta del *decimo*) per l'anno camerale 1859 devesi commisurare sulla terza parte della contribuzione stabilita per l'anno intero.

Art. 2. Per la imposta *prediale* dovrà quindi pagarsi a titolo della sovrapposta del decimo.

1.° nel territorio del nuovo censimento stabile, sopra ogni lira della rendita censuaria imponibile, fiorini 0,004477428 (*decimi* quattro, *centesimi* quattro, *millesimi* sette, *decimillesimi* sette, *centomillesimi* quattro, *millionesimi* due, *diecimillionesimi* otto di *soldo*) della nuova valuta austriaca mantenuta temporariamente in corso;

2.° nel territorio dell'antico censo

milanese, sopra ogni scudo d'estimo, fiorini 0,00275353 (*decimi due, centesimi sette, millesimi cinque, diecimillesimi tre, centomillesimi tre, milionesimi tre di soldo*) della detta nuova valuta.

Art. 5. Per il *contributo arti e commercio* la sovrainposta del decimo si dovrà commisurare sulla sola quota di tributo ordinario devoluta al Regio Erario, esclusa perciò la quota del quarto spettante ai Comuni.

Art. 4. Per la imposta *sulle rendite* e per il contributo arti e commercio, siccome ogni contribuente conosce già con precisione l'importo della imposta commisurata a di lui debito per l'intero anno camerale, così non occorrerà pubblicare nuovi ruoli nè tampoco intimare alle singole parti nuove ingiunzioni di pagamento.

Art. 5. Tutte le Autorità e gli organi esecutivi che devono provvedere alla prenotazione, alla esazione ed al versamento delle imposte dirette rimangono incaricati del rispettivo loro ufficio affinchè venga assicurata la esazione della indicata sovrainposta cumulativamente colla contribuzione ordinaria, che scaderà nel quarto trimestre del corrente anno camerale.

Milano, 29 luglio 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

194. *Promulgazione delle Leggi e dei Regolamenti Sardi sulla caccia, sulla fabbricazione e ritenzione d'armi, e sul porto delle medesime.*

29 luglio 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Attesochè troppo grave e manifesta appare la differenza dei provvedimenti che regolano in Lombardia l'esercizio della caccia in confronto di quelli in vigore nelle antiche provincie de' Regii Stati, ora massime che si approssima il termine in cui la caccia diviene libera si nelle une che nelle altre;

Attesochè le disposizioni vigenti in

queste provincie intorno alla fabbricazione, porto e ritenzione delle armi, oltre all'essere troppo discordanti da quelle che sono in vigore nelle altre provincie, pugnano direttamente contro i principii ai quali è informato il Governo di S. M. il Re, poichè esse vietano persino la semplice ritenzione a domicilio di qualunque arma;

Attesochè è quindi opportuno estendere a queste Provincie Lombarde le disposizioni che tanto sull'una che sull'altra materia sono in vigore nelle antiche provincie del Regno;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Saranno insieme al presente Decreto pubblicate le Regie Patenti del 29 dicembre 1856, 16 luglio 1844, 1 luglio 1845, e la Legge del 26 giugno 1855, relative alla caccia.

Art. 2. Saranno pure pubblicati gli articoli 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 e 507 del Codice penale in vigore negli antichi Stati di S. M. il Re, relativi alla fabbricazione, al porto ed alla ritenzione delle armi.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 29 luglio 1859.

VIGLIANI.

195. *Conferma delle facilitazioni doganali pel bestiame che si traduca a pascolo e per i relativi prodotti.*

29 luglio 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

Sul dubbio promosso se o meno, dopo l'attivazione della Tariffa doganale Sarda, debbano ritenersi in vigore le facilitazioni che qui esistevano rispetto al bestiame che si traduce al pascolo ed ai relativi prodotti, e che erano basate specialmente al § 221 del Regolamento sulle Dogane ed alle relative discipline;

Avuto riguardo alla circostanza che ora sono esenti da dazio d'entrata diverse specie di bestiame che vi erano

soggette giusta la cessata Tariffa, questa Prefettura trova di disporre per ora:

1.° Che si ritengano per ora continuative le facilitazioni in discorso, rispetto agli effetti e durante la valitura dei ricapiti di prenotazione stati emessi sotto il regime della legislazione austriaca, e ciò tanto rispetto ai parti di bestiami soggetti a dazio quanto pel butirro ed il formaggio;

2.° Che fino a superiori derogatorie disposizioni si continui l'applicazione delle facilitazioni stesse rispetto ai bestiami soggetti a dazio d'entrata (cavalli, muli ed asini) onde ammetterli al pascolo nello Stato con esenzione da dazio sotto riserva della sortita, ovvero al pascolo all'estero con riserva del reingresso esente da dazio del bestiame stesso e rispettivi parti;

5.° Che egualmente sopra richiesta delle parti se ne continui l'applicazione per l'uscita al pascolo di bestiame esente da dazio d'entrata e per l'ammissione al reingresso esente dei prodotti relativi (burro e formaggio), sotto le modalità e cautele già in corso.

Di ciò saranno sollecitamente istrutti i dipendenti Uffici daziarii.

Milano, dalla Regia Prefettura Lombarda delle Finanze, il 29 luglio 1859 (4).

GORI.

(1) *Della stessa data sono i due documenti che seguono, relativi egualmente alla Venezia, ed inediti. Gli originali stanno negli Archivi di Torino.*

I.

AUX ILLUSTRES

MINISTRES D'ÉTAT DE LEURS MAJESTÉS

LA REINE D'ANGLETERRE ET LE ROI DE PRUSSE

La paix sur la terre, la bienveillance entre les hommes, et l'assistance mutuelle qui en est la conséquence, sont des devoirs absolus qui des individus s'étendent aux nations et aux gouvernements. Mais, hélas! cette loi divine n'est guère observée; au contraire, la guerre, l'injustice et la violence troublent continuellement l'ordre social, et entretiennent une lutte affligeante et nuisible aux intérêts matériels des peuples.

Pour ceux-ci, le premier bien ou, mieux encore, la première nécessité c'est d'exister comme nations; il en découle la nécessité corre-

196. *Applicazione delle bolle di circolazione in relazione ai soppressi ricapiti di controlleria o legittimazione.*

30 luglio 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

Per il trasporto delle merci via di terra sono prescritti due moduli, numeri 22 e 25, di bolla a circolazione, l'uno soggetto al bollo di centesimi 5 per la circolazione ordinaria, l'altro in esenzione da bollo per la circolazione nell'estremo miriametro.

L'uso di tali modelli con la suaccennata distinzione non è conciliabile con le discipline ancora in vigore sulla sorveglianza e custodia delle merci, per le quali venivano adoperati i ricapiti di controlleria e di legittimazione.

Per uniformità di trattamento questa Prefettura prescrive che il modulo 22 col bollo da cent. 5 debba adoperarsi tutte le volte in cui avrebbesi dovuto emettere un ricapito di controlleria (mod. 24), e che il modulo 25 in esenzione da bollo debba impiegarsi per quei casi, preveduti dal § 256, n. 11, della Istruzione per gli Uffici esecutivi, nei quali avrebbe dovuto rilasciarsi un ricapito di legittimazione (mod. 25).

Ne saranno di conformità avvertiti gli Uffici doganali.

Milano, 30 luglio 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

spondante de se proposer à leur propre anéantissement ou bien, s'ils sont déjà avilis, celle de faire tous leurs efforts pour se relever; il en résulte des émeutes, des révolutions, des guerres, des maux de toute sorte, dont la responsabilité doit retomber sur ceux qui les rendent inévitables en violant les lois de la raison et de la nature, c'est-à-dire les lois de Dieu. Exiger des opprimés une patience évangélique parfaite, capable de supporter tous les outrages, c'est vouloir que des hommes soient supérieurs aux anges. D'ailleurs le Tout Puissant permet souvent de semblables réactions afin que le règne de la vérité et de la justice s'établisse peu à peu sur la terre.

Une guerre vient de finir en Italie, c'était une guerre de nationalité; l'empereur des Français était venu comme allié pour nous aider... Tout à coup il conclut une paix seul à seul avec l'empereur d'Autriche; une paix imprévue, inattendue, qui a plongé tout le monde dans la stupeur et anéanti d'un coup toutes nos espérances; une paix qui n'a rien résolu, qui a

197. *Apertura di una sottoscrizione pubblica per la formazione di un fondo a beneficio degli invalidi e delle famiglie degli estinti nella guerra nazionale.*

30 luglio 1859.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE
DELLA REGIA CITTA' DI MILANO

AVVISO

L'Esercito Francese ha combattuto eroicamente per la causa Italiana, e gareggiando con lui l'Esercito nostro

empiré la condition de l'Italie et réduit au désespoir les habitants de la Vénétie, qui voient dans le pacte de Villafranca la possession du territoire vénitien assurée à l'Autriche et leurs chaînes plus resserrées que jamais.

Au nom des Vénitiens, qui pleurent amèrement dans leurs demeures leur dur esclavage, nous, Vénitiens aussi mais libres, ayant été naguère chargés par eux de présenter une adresse à S. M. le Roi de Piémont, nous croyons que c'est notre devoir et notre droit d'amplifier notre mandat et de faire parvenir notre cri de douleur jusqu'à Vous, Honorables Seigneurs, qui gouvernez deux grandes Nations, à Vous qui avez aussi pour guide dans la vie terrestre et domestique le pur Evangile dont la lumière resplendissante ne peut manquer d'avoir une influence bienfaisante sur les affaires publiques; à Vous enfin qui n'avez pas été convoqués à la réunion des deux Empereurs et qui avez cependant le droit d'intervenir dans la question italienne qui est aussi question européenne, et pour qui c'est un devoir d'assister les faibles et les opprimés contre la violence des forts.

Honorables Seigneurs, nous Vous le disons en toute franchise, sincérité, confiance et affection chrétienne, les Vénitiens ne peuvent pas supporter plus longtemps le joug de la domination étrangère. L'idée et le sentiment de l'indépendance et de leur nationalité propre sont si profondément enracinés dans leur esprit et dans leur cœur qu'il n'y a force humaine qui puisse détruire l'un et l'autre. Les idées, lorsqu'elles sont justes et vraies, et les sentiments qui sont bons et loyaux doivent être satisfaits, sans cela il est impossible de calmer leur effervescence.

Les nationalités sont naturelles, comme les lieux, les races et les langues, et comme eux on ne peut les changer parce qu'en elles réside l'individualité des peuples. L'histoire d'Europe nous démontre d'une manière toute spéciale quelle est la puissance des idées par le progrès continu et inévitable des classes inférieures et des institutions libérales.

Nous espérons, ô Illustres Ministres, que vous voudrez bien mettre la main à la révision des Articles de Vienne de 1815, lesquels ont encore reçu dans ces derniers temps de nouvelles et importantes modifications; nous espérons que vous voudrez bien détruire un ordre de choses établi contre nature et contre raison, et que vous ne voudrez pas permettre que le despotisme autrichien reçoive une nouvelle force au moyen du pacte conclu sur le Mincio; ni que le despotisme papal soit renforcé par ce

ha difeso ed illustrato la patria. Tutti coloro che amano il nome d'Italia consacrano già un tributo d'ammirazione e di riconoscenza a quei valorosi, e sarà culto imperituro.

Ma un sangue prezioso ha pagato le splendide vittorie, sicchè migliaia di famiglie sono orbate di chi validamente le sostenne, e molti prodi tornano mutilati alle case loro in giovane età, inetti al lavoro. Questi mali, che seguono sempre il tremendo con-

même pacte et que notre patrie et nos consciences soient à la merci de ces deux pouvoirs, c'est-à-dire, de la force brutale, de l'astuce et de la intolérance.

C'est une chose bien connue que les papes sont les plus grands adversaires de toute pensée et de toute tentative de rédemption nationale, et de celle de l'Italie en particulier; et cela ne doit surprendre personne, vu que la domination de la Clérocrairie, étant désormais incompatible avec la culture moderne, elle sent de ne pouvoir se maintenir autrement que par les bajonnettes et en mettant obstacle aux progrès sociaux et aux libertés civiles, et son zèle excessif pour les matières religieuses n'a souvent d'autre but que le profit temporel.

La Cour de Rome est un ardent défenseur des traités des Vienne, parce qu'elle a reconquis le pouvoir temporel par leur moyen. Si ce pouvoir passe une fois des mains des prêtres dans celles des laïques, il en résultera un grand bien pour nous, même sous le rapport de la religion, qui pourra alors être facilement raménée à ses principes évangéliques, et l'on pourra opérer en Italie la réforme morale, si nécessaire, en réconciliant la Religion avec la Civilisation.

L'Angleterre et la Prusse se trouvent dans le camp du libéralisme et de la civilisation, et nous osons nous flatter qu'elles voudront bien se faire les modératrices du mouvement italien, et agir avec promptitude pour défendre les droits de la nature, qui, de même qu'elle crée des intelligences diversement douées, distingue les contrées, les races et les langues, et les droits de la raison, qui suggère les idées de liberté et de justice. Et entre autres choses vous voudrez certainement rendre justice au vôte général d'union avec le Royaume de Piémont, vôte que les Vénètes ont librement et solennellement exprimé en 1848 pendant cette brève période, durant laquelle ils furent libres de l'occupation Autrichienne.

Si en general l'on respecte les faits accomplis, quoique cette règle soit soumise à des exceptions, eu égard aux principes d'équité et de justice, il nous semble que le fait accompli de la fusion à laquelle il a été fait allusion ci-dessus, mérite les plus grands égards, de sorte que le temps écoulé d'alors à aujourd'hui, et celui que durera encore la domination étrangère, ne peut-être considéré par nous que comme un interrègne, puisque la force majeure ne saurait détruire les droits acquis.

Ce fait de l'expression du suffrage universel en 1848 n'a cessé de recevoir de nouvelles sanctions pendant les onze années écoulées depuis par des démonstrations publiques plus

Ditto delle armi, più gravi in oggi si manifestano dopo questa gran guerra di emancipazione, nella quale accorsero volentieri tanti che per debito di famiglia non avrebbero altrimenti cimentata la vita.

I Governi non lasciano certo in difetto di provvedimenti questi martiri dell'onore e della patria; ma ciò non isdebita punto i cittadini dal dovere di concorrere per quanto è da loro a lenire queste nobili sventure che

ou moins importantes suivant les cas; par les fréquents emprisonnements, par l'exil des uns et le sang des autres; et ces jours derniers par cet autre fait imposant de milliers de jeunes gens de toute condition qui, défiant les dangers et les difficultés suscitées par la surveillance de l'Autriche, sont accourus en Piémont pour combattre contre l'armée ennemie; et dans le moment actuel, c'est-à-dire après la paix, par la hardiesse que montrent toutes les villes de la Vénétie, quoique entourées de bajonnettes et de canons, manifestant ouvertement leur vive douleur, qui leur fait même oublier les cachots toujours béants, et leur complète ruine économique, ruine causée par les impôts énormes, les taxes de guerre, les réquisitions violentes de toute sorte qui leur sont imposées, plutôt que de chercher à alléger leurs maux en pliant le cou sous le joug Autrichien.

Honorables Seigneurs, pardonnez nous la vivacité de nos paroles, mais notre blessure est cruelle. Nous espérons en Dieu premierement, ensuite en Vous! nous avons confiance dans votre sagesse, votre générosité, et dans votre médiation dans un congrès plus ou moins prochain; nous espérons que vous ne voudrez pas douer l'Europe de nouveaux arrangements (désormais indispensables) qui soient contraires à l'essence même des choses, et qui soient contraires à la nature, à la raison, au juste et à l'honnête; enfin nous espérons que vous voudrez bien coopérer à ce que l'Italie se relève indépendante et libre, et que l'on respecte le vœu des Vénitiens, exprimé de tant de manières solennelles, et naguère par leur sang sur les champs de bataille; c'est-à-dire de vouloir faire partie du Royaume Constitutionnel de la Haute Italie sous le sceptre du Roi de Piémont.

Dans cette espérance, nous avons l'honneur d'apposer notre signature au nom de la généralité des Vénitiens, nous faisant garants de leurs sentiments.

De vos Seigneuries très Illustres,

Turin, le 29 Juillet 1859.

Les dévoués et respectueux

(Sequonó le firme)

II.

AUX ILLUSTRES MINISTRES D'ÉTAT

DE SA MAJESTÉ

L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES

Il est certain que les individus peuvent légitimement se défendre lorsque leurs biens et

sono nostre perchè incontrate per noi.

Ha la privata carità in varie forme generosamente soccorso alle urgenti necessità de' feriti, ed iniziò ben anche misure dirette ad ottenere i mezzi necessari per diminuire le lunghe sofferenze degli invalidi e delle famiglie derelitte degli estinti.

Ma per questa opera occorrono mezzi grandi, perchè molti sono gli infortunii da soccorrere, ed i provvedi-

surtout leur vie sont menacés: les peuples, considérés dans leur ensemble, possèdent aussi ce droit, pour eux la vie réside dans leur indépendance propre, c'est-à-dire, dans la possession de tout le territoire national, circonscrit par les limites tracées par la nature, sans que aucun État étranger y possède aucun droit de maîtrise, et dans la jouissance d'un gouvernement tempéré. A ces conditions seulement les États de l'Europe peuvent espérer la paix et la prospérité interne et externe, qui sont après tout le but de la politique.

Malheureusement il n'est que trop vrai que dans les accords stipulés dans le Congrès de Vienne de 1815 on n'eut égard ni à la nature ni à la raison: les peuples furent partagés d'une manière arbitraire, et la conséquence fut qu'au lieu d'établir l'équilibre et la paix en Europe, on posa des germes de guerres et de révolutions.

Pour nous borner à ce qui nous concerne, l'Italie a toujours été depuis cette époque dans un état d'agitation plus ou moins prononcé, à cause surtout de cette partie de l'Italie que l'Autriche s'était appropriée.

Cette Puissance ne peut certainement pas se flatter d'avoir réussi dans ses projets de destruction des lois naturelles de lieu, de langues et de mœurs, et de répulsion pour toute domination étrangère, ni d'avoir réuni et fondu ensemble les divers fragments de nationalités dont se compose cette Monarchie.

L'Italie ne pouvait donc et ne peut que suivre les susdites lois, repoussant toute association d'éléments hétérogènes et tendant à s'assimiler avec ceux qui lui sont homogènes. Nécessairement elle suivit cette impulsion comme à tâton pendant plusieurs années, mais enfin elle choisit un point d'appui. Survint la guerre de 1848-49, qui ne réussit pas, mais qui donna lieu à l'accomplissement d'un fait solennel: la Lombardo-Vénétie, c'est-à-dire précisément la portion de l'Italie soumise à la domination étrangère, vota à l'unanimité son union avec le Royaume de Piémont; cet acte ne peut être méconnu par les Cabinets Européens, et en particulier par les illustres et généraux Ministres d'Etat de S. M. l'Empereur de toutes les Russies.

Après onze années, non de paix mais de trêve, de continuelles démonstrations hostiles et de résistance passive, la guerre avec l'Autriche fut reprise. L'Empereur des Français, Napoléon III, comme allié de notre Roi Victor Emmanuel II, descendit en Italie avec une forte armée. Les Autrichiens, battus plusieurs fois, furent chassés dans leurs forteresses, et la moitié de la

menti, ancorchè d'indole temporanea, debbono corrispondere alla importanza dello scopo. D'uopo è dunque che tutti gli sforzi della pietà pubblica e privata diretti a tale intento abbiano a convergere in azione comune, solo modo per ottenere una larga affluenza di offerte ed una congrua applicazione de'sussidii.

Il Consiglio Comunale di Milano s'è fatto interprete d'un pubblico voto aprendo una sottoscrizione onde for-

mare un fondo, appunto destinato a soccorrere ai bisogni degl'invalidi e delle famiglie derelitte degli estinti degli Eserciti Alleati in questa guerra generosa.

Esso inscrisse la città per lire centomila, e statui che il prodotto della colletta sarebbe offerto alla Maestà del Magnanimo ed amatissimo nostro Re perchè ne disponga in questa pia causa, che certo sarà cara al primo soldato della Indipendenza Italiana.

Lombardo-Vénitie fut de fait réunie au Piémont.

Les Vénitiens attendaient chez-eux, de jour en jour, la rédemption tant désirée, du moins les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants, car toute la jeunesse apte à porter les armes était accourue pour s'enrôler dans les Régiments du Roi pour la guerre de l'Indépendance.

Vous ne pouvez vous faire une idée, Honorables Seigneurs, de notre désolation et du désespoir de ceux qui sont condamnés à rester les esclaves de l'Autriche, en apprenant la suspension soudaine des hostilités et les conventions conclues entre les deux Empereurs, par lesquelles la possession du territoire de Venise est assurée à l'Autrichien.

Malgré la terreur qui règne actuellement en Vénitie, nos concitoyens et même des Membres des Municipalités ont protesté dans une adresse au Roi de Piémont contre la continuation de la domination étrangère sur les populations de la Vénitie, et ont réclamé leur union au Royaume Italique.

Maintenant, par notre moyen, ils adressent aussi à Vous quelques paroles de douleur et d'espérance; à Vous, qui êtes les Illustres Ministres d'Etat d'un Empereur que le monde admire par ses idées magnanimes et son énergie à les effectuer.

Nous sommes sûrs de ne pas errer en disant que le sentiment national des Italiens, les lois de la nature, et même les convenances diplomatiques exigent la cessation totale de la domination autrichienne dans la Péninsule et la formation d'un Etat fort dans la Haute Italie.

Il nous semble impossible que les Cabinets des grandes Puissances Européennes puissent consentir à ce que l'Autriche conserve la possession de la Vénitie, y compris les quatres forteresses d'où, pouvant sortir quand bon lui semble, la Lombardie est continuellement sous la menace d'une nouvelle invasion, le Piémont est obligé de maintenir une forte armée à ses frontières découvertes, les institutions nationales sont toujours en danger, et la paix de l'Europe pendue à un fil, car le traité de Villafranca laisse subsister tous les levains de révolutions et de guerres, lesquelles ne cesseront que lorsque les droits et les besoins légitimes des peuples seront satisfaits.

L'Indépendance de l'Italie est peut-être la première nécessité européenne, et l'on ne peut penser sans surprise comment l'Autriche a pu se maintenir parmi nous près d'un demi siècle, si l'on considère l'insuccès des efforts répétés de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne

pour réunir à leurs domaines diverses portions de l'Italie. La seule cause de cette durée c'est qu'elle fut protégée par d'autres Puissances pour des raisons qui, nous l'espérons, n'ont plus aucun fondement aujourd'hui.

Un Congrès des Grands Etats aura peut-être lieu, dans lequel les Traités de 1815 seront soumis à une révision; nous nous rappelons avec plaisir que dans cette circonstance déjà l'avidité trouva un obstacle dans le généreux et éclairé Empereur Alexandre I, qui aurait maintenu (si ses désirs avaient pu être réalisés) le Royaume Italique d'alors et assuré ainsi l'indépendance et la paix de l'Italie.

Maintenant l'esprit élevé du jeune Monarque et la sympathie que toute la Cour de Russie a toujours manifesté et manifeste encore pour l'Italie nous encourage et nous fait espérer que l'ordre de choses établi en 1815 contre la nature et la raison sera aboli; que l'on ne permettra pas que le despotisme autrichien soit renforcé par le pacte conclu sur le Mincio, ni que le despotisme de la Clérocrairie romaine en reçoive une nouvelle vigueur, et que notre patrie et nos consciences ne seront pas laissées à la merci de ces deux pouvoirs, c'est-à-dire de la force brutale, de l'astuce et de l'intolérance.

Il nous semble que le fait accompli en 1848 par les Vénitiens, de leur déclaration d'union au Piémont au moyen du suffrage universel, mérite les plus grands égards. Si la force des armes autrichiennes l'a rendue vaine, avons nous perdu pour cela nos droits acquis? Le temps écoulé depuis lors jusqu'à aujourd'hui, et celui qui s'écoulera jusqu'à la fin de la domination étrangère, est par nous considéré comme un interrègne; et nous avons témoigné de plusieurs manières, et dernièrement encore par notre sang sur les champs de bataille, notre fidélité et notre ferme résolution de vouloir faire partie du Royaume Constitutionnel de la Haute Italie, sous le sceptre des Rois de l'illustre Maison de Savoie.

Honorables Seigneurs, Ministres d'Etat du généreux Empereur de Russie, accueillez avec benignté ces expressions sincères, ces justes désirs que les Vénitiens affligés, mais non avilis, vous exposent par notre moyen et, pleins de confiance, nous avons l'honneur de nous souscrire

De Vos Seigneuries très illustres

Turin, le 29 Juillet 1859.

Les dévoués et respectueux,

(Seguono le firme).

La Congregazione Municipale di Milano dando vita al nobilissimo divisamento si rivolge confidente ai Cittadini Milanesi, invitandoli a contribuire largamente a questa opera doppiamente santa.

Essa spera che que' benemeriti i quali con lodevole zelo già iniziarono collette analoghe vorranno associarsi a questo programma onde meglio ordinare l'applicazione dei sussidi mercè le provvide disposizioni che sarà per impartire l'Augusto Nostro Monarca.

Persuasa questa Congregazione che tutti vorranno corrispondere generosamente all' invito, ritiene per certo che la proposta avrà eco ovunque si onorano i sacrifici fatti in pro della patria.

Milano, 30 luglio 1839.

BELGIOJOSO *Podestà.*

GIULINI *Assessore.*

SILVA *Segretario.*

198. *Riattivazione dei pagamenti delle rendite iscritte sul Monte Lombardo-Veneto per assegni al Clero o dotazione di Cause pie.*

31 luglio 1839.

Il Governatore della Lombardia,

Considerando che, se il Governo del Re è ben deciso a riconoscere e mantenere le Obbligazioni del Monte Lombardo-Veneto per la parte appartenente alla Lombardia aggregata ai Regi Stati, non potrebbe tuttavia, prima del compimento delle negoziazioni diplomatiche aperte per la conclusione della pace coll'Impero Austriaco, effettuare il pagamento degli interessi di tutte indistintamente quelle Obbligazioni;

Che però ogni ragione di giustizia e riguardo di equità vuole che non sia ulteriormente differito il detto pagamento per quelle rendite che costituiscono assegni al Clero i quali hanno un carattere alimentare, o formano dotazioni di Cause pie, di culto o di beneficenza;

In conformità delle determinazioni prese dal Consiglio dei Ministri e co-

municate al Governo di Lombardia dal Ministro delle Finanze,

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Saranno dalla Cassa del Monte Lombardo-Veneto pagate le rendite iscritte a termini della Sovrana Patente del 27 agosto 1820 per assegnamenti ecclesiastici a favore del Clero Lombardo o per dotazioni di Cause pie, di culto o di beneficenza, fondate in Lombardia.

Art. 2. La Cassa Centrale di Lombardia fornirà alla Cassa del Monte la somma necessaria al pagamento delle rendite di cui all'articolo precedente.

Art. 3. I Prefetti delle Finanze e del Monte sono incaricati in quanto a ciascuno appartiene della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 31 luglio 1839.

199. *Destituzione dell' abate Antonio Grubissich, Correttore presso la Stamperia Reale in Milano.*

31 luglio 1839.

Il Governatore della Lombardia, Indipendentemente dalla nazionalità, attese le cattive informazioni avute sulla di lui condotta,

Ha decretato e decreta:

L' Abate Agostino Antonio Grubissich, Correttore presso la Stamperia Reale, è dimesso dal suo impiego.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 31 luglio 1839.

VIGLIANI.

200. *Norme pel rilascio delle permisioni di caccia e di porto d'armi.*

31 luglio 1839.

REGIO GOVERNO DI LOMBARDIA

Vengono pubblicate in queste provincie lombarde le leggi che sono in vigore nelle antiche provincie de' Regi Stati intorno al porto d'armi ed alla caccia.

Trattandosi di eseguire disposizioni nuove per la Lombardia, lo scrivente crede sia opportuno l'accennare alle formalità che si praticano nelle altre provincie per ottenere la permissione

e dell'uno e dell'altra, e di riassumere in breve le diverse regole che sono prescritte per la distribuzione delle dette permissioni.

Gli Intendenti Generali di ciascuna provincia rilasciano le permissioni di caccia, le quali, a termini dell'art. 4 della Legge 26 giugno 1855, servono anche per il porto d'armi.

Coloro i quali desiderano ottenere siffatte permissioni riportano innanzi tutto dal Podestà o dal primo Deputato politico del luogo del loro domicilio un attestato di buona condotta ed il *nulla osta* a che le medesime siano rilasciate, e quindi ne fanno richiesta all'Ufficio d'Intendenza Generale della loro provincia, dal quale si rilascia un ordine staccato dall'apposito registro a matrice.

I richiedenti muniti di quest'ordine si presentano all'Ufficio d'Insinuazione o Ricevitoria Demaniale o di Commisurazione presso la Regia Intendenza di Finanza, che è depositario degli stampati pei permessi di caccia, e mediante il contemporaneo pagamento della tassa dovuta a tenore dell'articolo 2 della detta legge, la quale è di 10 lire italiane o franchi, pari a fiorini 4. 05, ricevono uno degli stampati in cui il detto Contabile demaniale o di finanza indica la somma esatta e se si tratti di permissione per la caccia con armi da fuoco oppure con reti, tramagli, mure e simili.

Ritornano i richiedenti all'Ufficio d'Intendenza Generale da cui hanno ottenuto l'ordine per la rimessione dello stampato, e loro viene rilasciata sullo stesso stampato che presentano la permissione di caccia addomandata.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 31 luglio 1859.

VIGLIANI

20). *Biglietto autografo di Vittorio Emanuele II al Podestà di Milano intorno all'anniversario ivi celebrato della morte di Re Carlo Alberto.*

31 luglio 1859.

*Mio caro conte Belgiojoso,
Podestà di Milano.*

La testimonianza di pietoso rimpianto, offerta dal popolo di Milano il giorno

23 luglio alla grande anima del mio Genitore commosse profondamente il mio Cuore. I Milanese, associandosi spontanei al domestico lutto del loro Re, mostrarono come il vincolo che a loro mi unisce sia vincolo d'amore, ed io ne sono pienamente soddisfatto: essi, onorando in modo inusitato la memoria di Carlo Alberto, significarono del pari come volger d'anni e di casi non abbia punto scemato riverenza e gratitudine all'iniziatore della loro indipendenza, ed io ne li ringrazio anche a nome d'Italia.

Quantunque io non avessi d'uopo d'altra prova onde conoscere l'affetto e la lealtà de'miei Milanese, essa tuttavia fu così consolante per me che sento il bisogno di attestar loro quanto io li abbia compresi.

Codesto Onorevole Municipio, facendosi interprete de'miei sentimenti presso i suoi concittadini, compierà uno de'più cari voti dell'animo mio.

Torino, 31 luglio 1859.

VITTORIO EMANUELE

202. *Interpretazione delle disposizioni penali Sarde sulla fabbricazione, sulla ritenzione e sul porto d'armi, in correlazione al sistema penale Austriaco.*

4.º agosto 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto il Decreto 29 ora spirato luglio, n. 515-GG., con cui furono pubblicati gli articoli 494 e seguenti del Codice penale in vigore negli antichi Stati di Sua Maestà il Re, relativi alla fabbricazione, al porto ed alla ritenzione delle armi;

Considerato che, per mettere in armonia le disposizioni dei citati articoli del Codice di Sua Maestà col sistema penale vigente in queste provincie in materia di classificazione dei reati e di economia delle pene, importa definire a qual classe di reati appartenano i singoli fatti da quegli articoli contemplati, massime all'oggetto che ne rimanga determinata la competenza

delle Autorità chiamate a conoscere dei fatti stessi;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. I fatti contemplati negli articoli 497, 498, 499, 500, 501, 502, 505 all'alinea 2, e 507 del Codice Penale degli antichi Stati di Sua Maestà saranno trattati e giudicati in queste provincie siccome delitti.

Art. 2. Per l'applicazione degli articoli 504 e 505 del Codice suddetto si considererà siccome aggravante la circostanza che il porto delle armi avvenga in occasione di feste o di balli od in luogo dove per feste di divozione od altro motivo siavi adunanza di gente o segua di notte tempo vagando per la città, terre e luoghi abitati.

Sarà pure riputata come particolarmente aggravante la circostanza che il colpevole sia persona vagabonda, mendicante, oziosa od in genere sospetta.

Art. 3. Per reati commessi prima della pubblicazione del presente Decreto o pei quali si trovi pendente il processo senza che siasi ancora sul medesimo giudicato con sentenza definitiva, verranno applicati gli articoli del Codice penale pubblicati col Decreto 29 luglio p. s., solo in quanto essi contengano disposizioni più favorevoli all'imputato.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 1.º agosto 1859.

VIGLIANI.

203. *Istituzione d'una Commissione per la riforma delle leggi lombarde sull'insegnamento pubblico e privato.*

1.º agosto 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visto l'articolo 5 del Reale Decreto 3 giugno scorso, col quale gli è data facoltà di nominare Commissioni speciali tra i funzionarii e i cittadini più distinti per lumi, probità e devozione alla causa nazionale, affine di consultarle nei più importanti affari politici, economici e morali;

Considerando che l'istruzione, preziosissimo bene morale d'ogni nazione civile, venne in queste provincie dal cessa-

to Governo o negletta o ammiserita o impastoiata o subordinata agli interessi della straniera dominazione, a grave scapito di una sincera e nazionale coltura;

Considerando, che universali querele si muovono così in generale contro i regolamenti onde sono governate l'istruzione pubblica e la privata, come in particolare contro molti ordini e metodi scolastici che prevalgono nell'istruzione elementare e tecnica, nella ginnasiale e nella universitaria: querele a cui viene seguace il voto che si emendino al più presto gli sconci più evidenti e che ciascuna parte dell'istruzione si metta in armonia col genio de' tempi e con le tendenze d'un Governo nazionale;

Considerando che stringe il bisogno di soddisfare a cotesti richiami e voti dell'opinione pubblica prima dell'apri-mento del nuovo anno scolastico, e che importa al tempo stesso di preparare un sistema di assimilazione dei regolamenti, degli ordini e dei metodi scolastici tra le antiche e le nuove provincie dei Regi Stati che renda possibile al più presto un sistema di perfetta uguaglianza, al quale le une e le altre portino il meglio del loro attuale ordinamento;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È istituita, una Commissione speciale, incaricata di esaminare i regolamenti onde sono governate in queste provincie l'istruzione pubblica e la privata, e le condizioni in cui vi si trovano l'istruzione elementare e tecnica, la ginnasiale e l'universitaria, e di proporre al R. Governo le riforme e modificazioni che ravviserà più urgente d'introdurre in essi regolamenti e in generale negli ordini e metodi scolastici, affine di migliorare l'istruzione e di recare queste provincie a un sistema di assimilazione con le antiche dei Regi Stati in tutto ciò che riguarda l'insegnamento pubblico e privato.

Art. 2. La Commissione è composta dei seguenti membri:

Gasparini Guglielmo, Rettore magnifico della R. Università di Pavia;
Bussedi D. Giovanni Maria, Direttore della Facoltà filosofica presso la stessa Università;

Cattaneo dott. Cesare, professore di Diritto Civile nella stessa Università;

Platner dott. Camillo, professore di Medicina Legale nella stessa Università;

Brioschi d. M. Francesco, professore di Matematica applicata nella stessa Università;

Tagliabue prof. Francesco, Direttore del Ginnasio di S. Alessandro in Milano;

Molinelli prof. Pietro, Direttore del Ginnasio di Porta Nuova in Milano;

Odescalchi dott. Antonio, professore di Filosofia nel Ginnasio di S. Alessandro in Milano;

Sacchi dott. Giuseppe, Segretario dirigente l'Ispettorato generale delle Scuole Elementari in Milano;

Rossari dott. Carlo, Direttore interinale della Scuola Reale in Milano;

Jacini dott. Stefano, Membro effettivo dell'Istituto Lombardo;

Carcano dott. Giulio, Socio corrispondente dell'Istituto Lombardo;

Frapolli dott. Agostino, prof. di Chimica presso la Società di incoraggiamento delle Arti e de' Mestieri;

Pestalozza ab. Alessandro, già prof. di filosofia nel Seminario Arcivescovile;

Correnti dott. Cesare, Deputato al Parlamento nazionale;

Dell'Uomo Valentino, Direttore dell'Istituto privato Boselli;

Ghianda ab. Giovanni, già Rettore del Collegio Calchi-Taeggi;

Carcano avv. Giovanni, prof. privato del Corso politico legale.

Art. 3. La Commissione nominerà fra'suoi membri a maggioranza di voti il suo Presidente, ed assumerà un Segretario anche fuori del suo seno.

Art. 4. Ad agevolarsi l'adempimento del suo incarico, la Commissione potrà suddividersi in sezioni e distribuire fra esse le diverse parti del suo lavoro.

Art. 5. I lavori delle sezioni saranno sottoposti alle deliberazioni della Commissione intera.

Art. 6. La Commissione potrà chiamare nel suo seno il Direttore della Sezione dell'Istruzione pubblica presso la R. Amministrazione Centrale per averne que' ragguagli di cui potesse abbisognare, e il Direttore medesimo avrà facoltà d'intervenire alle sedute della Commissione ogni volta che occorresse di farle qualche comunicazione rilevante o di proporre un tema speciale d'esame o di studio.

Art. 7. Il Presidente della Commissione presenterà al Governatore della Lombardia le deliberazioni motivate della Commissione medesima sovra ciascuna delle materie che avrà preso in esame.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 4.º agosto 1859.

VIGLIANI.

204. *Attivazione della Tariffa Sarda sulle polveri piriche, e ragguaglio dei relativi prezzi colla valuta austriaca.*

4.º agosto 1859.

AVVISO

La Regia Prefettura Lombarda delle Finanze,

Giusta le determinazioni prese dal Regio Ministero delle Finanze, ed in seguito a Decreto del signor Governatore della Lombardia in data 30 luglio prossimo passato, n. 1979-S. G.,

Dichiara:

Art. 1. Viene estesa anche alla Lombardia la Tariffa dei prezzi di vendita delle polveri piriche vigenti nelle antiche provincie del Regno, che si pubblicano qui in calce negli importi risultanti dal ragguaglio colla moneta provvisoriamente in corso nella Lombardia.

Art. 2. In pendenza della prossima generale sistemazione dello smercio delle polveri piriche in tutte le provincie Lombarde, ne è frattanto attivata la vendita a Milano presso la dispensa fuori di Porta Vercellina al N. 5, sull'angolo fra la strada provinciale e quella di circonvallazione, ed in Bergamo presso quella Dispensa centrale dei tabacchi.

TARIFFA

dei prezzi di vendita delle polveri piriche
per la Lombardia

QUALITA'	PREZZI DI VENDITA			
	dai magazzini ai dispensieri		dai dispensieri al pubblico	
	per ogni chilogrammo		per ogni chilogrammo	
	Fior.	Sol.	Fior.	Sol.
Polvere da caccia fina, in scatole . . .	5	04	5	24
Polvere da caccia ordinaria, in scatole	2	05	2	25
Polvere da mina	—	81	—	90

Milano, 1.º agosto 1859

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

205. *Norme di commisurazione del dazio sui liquidi spiritosi distillati.*

1.º agosto 1859.

CIRCOLARE

ALLE R. INTENDENZE DI FINANZA

Secondo la nuova Tariffa doganale il dazio d'importazione dei liquidi spiritosi distillati deve commisurarsi a base del loro volume ed in ragione di ettolitro.

Dovendo rilevarsi col sistema cadometrico la quantità dei liquidi spiritosi distillati che vengono professati in botti, ed essendo noto come il calcolo nel sistema cadometrico abbia per base la risultanza di peso del vino, la cui gravità specifica corrisponde approssimativamente a quella dell'acqua, si dichiara che pel relativo ragguaglio dovranno gli Uffici esattamente attenersi alle norme in proposito stabilite nel Decreto 15 novembre 1856, n. 27154-5370, inserito nel Supplemento al *Foglio delle Ordinanze*, puntata n. 56, pagina 505.

Le Intendenze rilasceranno le analoghe disposizioni.

Dalla Regia Prefettura Lombarda delle Finanze, Milano, il 4.º agosto 1859.

GORI.

206. *Scioglimento della Congregazione municipale di Lodi.*

2 agosto 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Veduto il rapporto della R. Intendenza Generale della Provincia di Lodi, in data 31 luglio p. s., dal quale risulta trovarsi attualmente il Municipio di Lodi in uno stato veramente anormale, ed essere necessario di prontamente riordinarlo;

Visto l'art. 2 del R. Decreto 8 giugno p. p., e gli art. 6 e 7 dell'altro R. Decreto 16 dello stesso mese;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La Congregazione Municipale della Città di Lodi è sciolta.

Art. 2. Entro il più breve termine possibile si procederà dalla Rappresentanza Comunale a nuove elezioni giusta le norme vigenti.

La R. Intendenza Generale della provincia di Lodi è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nel circondario della Città.

Dato in Milano, dal Palazzo di Governo, il giorno 2 agosto 1859.

VIGLIANI.

207. *Destituzione di Ferdinando de' Cattanei di Momo, Professore nell'Università di Pavia.*

2 agosto 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Visti gli articoli 2 e 58 del Reale Decreto 8 giugno scorso;

Avuta piena notizia della riprovevole condotta politica del nobile Dottor Ferdinando de' Cattanei di Momo, Professore ordinario di Chimica generale e farmaceutica presso l'Università di Pavia:

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO

Il nobile Dottor Ferdinando de'Catanei di Momo è dispensato dall'ufficio.

Il Direttore della Facoltà Medica presso l'Università di Pavia è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 2 agosto 1839.

VIGLIANI.

208. *Istruzioni intorno alla soppressione dei processi pendenti per contravvenzioni di Finanza.*

2 agosto 1839.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

Il Regio signor Governatore della Lombardia con Decreto 29 luglio p. p., n.° 1942-L. G., ordinò alla scrivente di provvedere per l'esecuzione del Decreto della Reggenza di Governo il 10 luglio stesso, relativo alla soppressione dei processi pendenti per contravvenzioni di finanza ed al condono delle relative pene non per anco estinte.

Del citato Decreto della Reggenza di Governo le Intendenze ne avranno già cognizione, essendo il medesimo inserito nella Gazzetta Ufficiale *La Lombardia*, n. 53.

Il Decreto medesimo determina in modo indubbio l'estensione della concessione; imperciocchè, parlando dei *processi pendenti* e portando la data del 10 luglio p. p., segna nel giorno stesso il limite massimo a cui si estende, in quanto al tempo, la concessione.

Rispetto poi ai processi da sopprimersi ed alle pene condonate, il detto Decreto si esprime tanto chiaramente che in proposito nessun'altra disposizione può occorrere.

Essendosi mantenuto fermo l'obbligo di pagare le imposte defraudate, le Intendenze decideranno in via amministrativa di caso in caso, salvo alla Prefettura il pronunciare sugli eventuali relativi gravami di parte.

In quanto all'esazione delle imposte normali per atti di contravvenzione

alla Legge 9 febbraio 1850, seguiranno separate disposizioni.

Relativamente alle merci apprese a contravventori fuggitivi ed ignoti, e per le quali all'epoca del 10 luglio p. p. non fosse stata pronunciata la caduta in commesso, ne verrà di caso in caso deliberato dalle Intendenze il rilascio a chi proverà legalmente di esserne proprietario.

Le Intendenze daranno le disposizioni di conformità alle dipendenti Sezioni inquirenti ed Uffici esecutivi, anche per le restituzioni dei depositi, degli avalli di garanzia e delle merci in sequestro a chi di ragione.

Milano, 2 agosto 1839.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

209. *Comunicazione di Circolare del Ministero delle Finanze in rettificazione della Tariffa generale delle Dogane.*

2 agosto 1839.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA.

Per opportuna norma e per la sollecita diramazione ai dipendenti Uffici daziarii, si comunica copia della Circolare 50 luglio prossimo passato, n. 140-1187, diramata dal Regio Ministero di Finanza alle Direzioni Doganali degli antichi Regi Stati, a rettifica d'un errore incorso nella Nota 21 della Tariffa generale delle Dogane, relativa alla polvere da fuoco.

Milano, il 2 agosto 1839.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

Testo della Circolare

Nella stampa della Tariffa generale delle Dogane, posta in esecuzione il 25 del cadente mese, è occorso errore nella Nota (21) relativa alla polvere da fuoco, di cui venne omissa il di-

ritto dovuto nel caso di sdoganamento in quantità non maggiore di chilogrammi 10 per uso particolare.

Onde riparare a tale sbaglio materiale sarà inserito nella Gazzetta Piemontese d'oggi un apposito *Errata-corrige*, e questo Ministero incarica codesta Direzione di tosto far conoscere a tutte le Dogane da essa dipendenti l'occorsa omissione, e doversi emendare la detta Nota come segue:

(21) « *Polvere da fuoco* — L'introduzione è però permessa in quantità « non maggiore di chilogrammi 10, « mediante il pagamento del diritto « di lire 6 per ogni chilogrammo e « sotto l'osservanza delle stesse disposizioni che sono prescritte per « l'introduzione del tabacco, cioè a « dire previa, autorizzazione del Direttore e soltanto per uso particolare. »

Firmato all'originale
Pel Ministro delle Finanze
Il Direttore generale
DI CASTELBORGO

Per Copia conforme
Il Capo di Sezione
GAMBA

210. Cessazione dell'intervento dell'Autorità governativa nei Consigli comunali.

3 agosto 1839.

Il Governatore della Lombardia.

Visti i §§ 45 e 46 delle Istruzioni annesse alla Notificazione 12 aprile 1816, emanata dal cessato Governo intorno all'Amministrazione Comunale, i quali prescrivono che le adunanze dei Consigli nei Comuni che sono città regie o capoluoghi di provincia devono tenersi alla presenza del Regio Delegato o suo sostituto, e che ai Consigli degli altri Comuni deve assistere il Regio Commissario distrettuale;

Considerando che l'intervento di pubblici funzionari nelle adunanze comunali laddove l'opera loro non era necessaria, come non lo è nei Consigli delle città aventi Congregazioni municipali, e nei Consigli dei Comuni as-

sistiti da un Segretario, non poteva avere altro scopo che di esercitare una influenza non sempre conforme agli interessi comunali;

Importando di ridonare a queste Rappresentanze nella sfera delle loro attribuzioni quella libertà di azione senza la quale non si può mai avere la certezza che le loro deliberazioni siano la vera espressione della volontà dei membri che le compongono;

Visto il § 2 del Regio Decreto 8 giugno prossimo passato;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. D'ora in avanti non avrà più luogo l'intervento dei Regi Intendenti Generali delle Provincie nei Consigli dei Comuni che sono città, nè quello dei Regi Commissarii distrettuali nei Consigli degli altri Comuni aventi Ufficio assistito da un Segretario.

Art. 2. Il Protocollo delle sedute sarà steso e controfirmato dal Segretario della Congregazione Municipale o della Deputazione Comunale.

Art. 3. Il mantenimento dell'ordine e della tranquillità nelle discussioni e negli scrutini è raccomandato al Presidente del Consiglio, il quale potrà anche sciogliere la seduta nel caso contemplato dal § 56 delle citate Istruzioni, previa le necessarie ammonizioni.

Le Regie Intendenze Generali delle Provincie sono incaricate dell'esecuzione del presente Decreto.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 3 agosto 1839.

VIGLIANI.

211. Destituzione di Antonio Volpi, Professore nell'Università di Pavia.

3 agosto 1839.

Il Governatore della Lombardia.

Visti gli articoli 2 e 38 del Reale decreto 8 giugno scorso,

Costando che il Dottor Antonio Volpi, Professore ordinario di diritto commerciale, cambiario e di navigazione e delle leggi di finanza presso l'Università di Pavia, ha lasciato il suo posto, precorrendo la ritirata dell'esercito austriaco;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO.

Il Dottor Antonio Volpi è dispensato dall'ufficio.

Il Direttore della Facoltà politico-legale presso l'Università di Pavia è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 3 agosto 1859.

VIGLIANI.

212. *Reintegra nell'esercizio del notariato del dottore Giuseppe Castiglioni.*

4 agosto 1859.

ESTRATTO

Il Governatore della Lombardia, con Decreto 4 agosto 1859, ha nominato il dottor Giuseppe Castiglioni al posto di notaio in Piadena, reintegrandolo così nell'esercizio del notariato da cui era stato dimesso dal cessato Governo Austriaco per titoli esclusivamente politici.

215. *Posizione ed obblighi dei Militari lombardi già ascritti all'esercito austriaco.*

4 agosto 1859

COMANDO MILITARE
DELLA PROVINCIA DI MILANO
MANIFESTO.

Per l'annessione delle Provincie di Lombardia agli Stati del Re, i Militari nativi delle stesse che erano ascritti all'esercito austriaco passano naturalmente al servizio della comune patria, e devono iscriversi per conseguenza all'Esercito regio. Cionondimeno parecchi di essi, supponendosi prosciolti da ogni obbligo di servizio ulteriore, se ne dimorano alle case loro, alcuni con provvisoria autorizzazione delle Autorità pubbliche ed altri senza pure aver domandato o conseguito tale facoltà.

A riparare tale inconveniente, che nuocerebbe anche al pronto riordinamento delle forze nazionali, il Ministero

della guerra ha determinato quanto segue:

1.° I militari nativi di Lombardia, già appartenenti all'esercito austriaco, che si trovino alle case loro e siano nati nell'anno 1850 o seguenti, dovranno presentarsi al Comandante Militare della rispettiva Provincia a tutto il 15 agosto corrente, e se è possibile muniti di quei documenti che siano acconci a dar ragione della loro precedente posizione nell'Armata austriaca.

2.° I Comandanti Militari, dopo di aver raccolto dagli individui stessi e dalle Autorità distrettuali rispettive le necessarie informazioni sull'essere loro, li avvieranno, quelli di Fanteria ad uno dei Depositi dei Reggimenti di fanteria stanziati nella Lombardia, quelli di Artiglieria a Torino, quelli del Genio al Deposito di Zappatori in Casale, e quelli di Cavalleria di linea a Vigevano.

3.° Giunti ai rispettivi tali Depositi militari, saranno assentati ed ascritti alla classe corrispondente a quella dell'anno di nascita, conservando il grado ed impiego ond'erano rivestiti nell'armata austriaca.

4.° Coloro quindi che siano ascritti alle classi 1850, 1851, 1852 e 1853, dopo aver ricevute alcune istruzioni per impraticarsi nel maneggio delle armi secondo il nostro Regolamento, saranno avviati in congedo illimitato giusta le norme in vigore; essi non saranno vestiti nè riceveranno alcun assegnamento di primo corredo.

Gli individui invece che siano ascritti alle classi 1854 e seguenti saranno vestiti ed armati, rimarranno sotto le armi colla classe rispettiva, ed avranno intanto ragione all'intero assegnamento di primo corredo.

5.° Le disposizioni mentovate ai precedenti paragrafi sono applicabili anche a quei militari Lombardi che stanno per giungere dall'interno dell'Impero austriaco, siccome prosciolti dal servizio imperiale, e perciò ove questi al loro arrivo in Lombardia siano consegnati alle Autorità Regie, saranno avviati ai varii Corpi o Depositi secondo l'arma da cui provengono, a mente del

§ 2.º, dove poi saranno applicate loro le altre citate disposizioni.

I signori Podestà e le Deputazioni Comunali sono incaricati di far pubblicare il presente.

Milano, il 4 agosto 1859.

Il Comandante Militare della Provincia di Milano

M. CACCIA.

214. *Cessazione dei giudizi detti di delibazione per esecuzione di sentenze emanate da tribunali Sardi.*

5 agosto 1859.

R. APPELLO LOMBARDO

CIRCOLARE

Per norma e per la relativa osservanza si comunica il dispaccio 4.º agosto corrente, n. 551, da S. E. il signor Governatore di Lombardia diretto alla Presidenza di III Istanza, e da questa abbassato al Tribunale d'Appello con decreto dello stesso giorno, n. 2, del seguente tenore:

« Consta a questo Governo che qualche Tribunale della Lombardia, sul riflesso che non risulti pubblicata alcuna Legge la quale attribuisca in queste provincie Lombarde ai giudicati degli Stati Sardi esecuzione parata, si rifiutò di prendere in considerazione una domanda per esecuzione di giudicati dei Tribunali delle antiche Provincie del Regno che gli era stata presentata, quasi che sia tuttora necessario il giudizio detto di delibazione.

« Questo sistema è evidentemente contrario al principio di annessione dei due Stati, ed a quelli stessi cui già si informarono le disposizioni pubblicate relativamente alle rogatorie.

« Il perchè lo scrivente porta la cosa a cognizione del sig. Presidente del Tribunale d'Appello, onde voglia diramare le istruzioni necessarie in proposito. »

SAN PIETRO

BINI, Cons.

215. *Apertura del Protocollo pel Tribunale di terza Istanza sedente in Milano.*

5 agosto 1859.

AVVISO.

Si reca a pubblica notizia che in seguito ai Reali Decreti 24 luglio 1859, coi quali fu istituito e nominato il Tribunale di III Istanza, avente giurisdizione sul territorio delle provincie Lombarde che ora fanno parte dei Regi Stati, venne aperto col giorno 29 luglio il Protocollo della anzidetta III Istanza, avente residenza in Contrada de' Clerici nel medesimo palazzo in cui risiedono il Tribunale d'Appello, quello di Commercio e la Sezione Civile del Tribunale Provinciale.

Dalla residenza del R. Tribunale di III Istanza,

Milano, li 5 agosto 1859.

216. *Abolizione delle imposte di bollo sopra gli almanacchi e i fogli periodici delle provincie Sardo-Lombarde e della Francia.*

6 agosto 1859.

REGIA PREFETTURA LOMBARDA

DELLE FINANZE

AVVISO

Dietro autorizzazione abbassata dal Regio Ministero delle Finanze, ed in relazione al Decreto 31 luglio p. p., n. 1992-G. G., del signor Governatore di Lombardia, si notifica che sono abolite le imposte di bollo sul consumo

1.º degli almanacchi;

2.º delle gazzette e dei fogli periodici che si stampano nelle provincie Lombarde aggregate al Piemonte;

3.º delle gazzette e dei fogli periodici provenienti dagli antichi Regi Stati, dalle altre Provincie loro aggregate, e dalla Francia.

Milano, 6 agosto 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

217. *Divieto ai dispensieri di vendere tabacco al minuto.*

7 agosto 1859.

REGIA PREFETTURA LOMBARDA

DELLE FINANZE

AVVISO

Giusta le determinazioni prese dal Regio Ministero delle Finanze e comunicate dal signor Governatore della Lombardia con Decreto del 5 corrente, n. 2085-S. G., allo scopo che nelle Provincie Lombarde, conseguentemente all'avvenuta attivazione della Tariffa dei tabacchi delle antiche Provincie del Regno, vengano poste in vigore anche le correlative disposizioni,

Dichiara:

1.° È fatto divieto ai Dispensieri dei generi di privativa di somministrare direttamente ai consumatori le qualità di tabacco indicate nella Tariffa delle antiche Provincie del Regno che fu pubblicata in Lombardia col Governativo Decreto 12 luglio ultimo scorso, n. 375-G. G., e dei cui prezzi fu poi pubblicata la Tabella di riduzione in valuta corrente coll'altro Decreto Governativo 19 stesso mese, n. 1673-S. G.

2.° Le suddette qualità di tabacco potranno quindi acquistarsi dai consumatori soltanto presso i Postari, i quali le forniranno tanto al minuto, come è già di pratica, quanto all'ingrosso, verso pagamento dei prezzi rispettivamente esposti nella precitata Tabella di riduzione per la vendita al minuto e per la vendita all'ingrosso, e secondo le avvertenze poste in calce alla Tabella medesima.

3.° Resta per ora invariata la diversa pratica invalsa riguardo allo smercio all'ingrosso ed al minuto delle qualità di tabacco contemplate dall'altra preesistente Tariffa che fu provvisoriamente mantenuta in vigore.

Milano, il 7 agosto 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze.

GORI.

218. *Norme diverse intorno all'esercizio della vendita dei tabacchi ed alle relative provvigioni competenti ai dispensieri e postari.*

7 agosto 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE PROVINCIALI

DELLE FINANZE IN LOMBARDA.

Il Regio Ministero delle Finanze con Nota 29 luglio u. s., n. 2690, comunicata a questa Presidenza dal signor Governatore della Lombardia con Decreto 3 corrente mese, n. 2085-S. G., dichiarò che nelle provincie Lombarde, conseguentemente alla avvenuta attivazione della Tariffa dei tabacchi delle antiche provincie del Regno, sono da porsi in vigore anche le correlative discipline.

Analogamente quindi alla pratica vigente nelle suddette provincie, vengono emanate le seguenti prescrizioni:

1.° I Dispensieri centrali, filiali e staccati (cioè Dispensieri distrettuali, in via di eccezione assegnati direttamente al Magazzino per le leve), quali sussistono in Lombardia, deggiono nella vendita dei tabacchi procedenti dalle antiche provincie del Regno attenersi ai prezzi stabiliti nella prima colonna della Tariffa annessa al Reale Decreto 2 luglio prossimo passato che fu pubblicato col Decreto Governativo 12 stesso mese, n. 375-G. G.; i quali vengono esposti qui in calce nei rispettivi importi risultanti dal ragguglio in valuta corrente. Gli stessi prezzi varranno quindi anche per le leve che i suddetti Dispensieri effettueranno presso il Magazzino o rispettivamente presso la Dispensa centrale a cui sono assegnati.

2.° Il compenso a favore dei Dispensieri per la vendita dei suddetti tabacchi continuerà per ora a regularsi col sistema di provvigione in corso per gli altri tabacchi della Fabbrica Lombarda, sino a che siasi altrimenti provveduto.

3.° I Dispensieri medesimi non potranno però quindi innanzi fornire i

tabacchi compresi nella tariffa delle antiche provincie del Regno se non ai Postari del rispettivo circondario. La diretta somministrazione da parte dei Dispensieri ai consumatori è assolutamente vietata; e l'eventuale violazione di tale divieto dovrà considerarsi come trasgressione di servizio o quale infrazione degli obblighi contrattuali d'appalto per le conseguenti misure di rigore.

Quei Dispensieri poi i quali, in forza del Decreto di nomina o di una speciale competente decisione o di contratto d'appalto, sono investiti anche di una Posteria, potranno nella loro qualità di Postari smerciare i suddetti tabacchi ai consumatori, ma soltanto nel locale destinato per la minuta vendita; essendo stato espressamente dichiarato dal Regio Ministero che non debbasi per ora far differenza di trattamento fra i Postari che sono anche Dispensieri e quelli che non lo sono.

4.° I Postari, ai quali resta così esclusivamente attribuita la facoltà di vendere i tabacchi delle Manifatture Sarde al pubblico, acquistandoli presso il rispettivo Dispensiere nei prezzi indicati nell'articolo 1.°, dovranno nella vendita ai consumatori attenersi ai prezzi per la vendita all'ingrosso e rispettivamente per la vendita al minuto stabiliti colla Tabella di riduzione posta in calce al Governativo Decreto 19 luglio p. p., n. 4675-S. G., ed alle avvertenze soggunte nella Tabella medesima. La differenza fra i prezzi d'acquisto e quelli di vendita costituisce il compenso delle spese di esercizio e della prestazione personale.

Se un Postaro esigesse in ragione dei prezzi stabiliti per la vendita al minuto il pagamento di quantitativi di tabacco che superassero il limite massimo della quantità che s'intende vendita al minuto, giusta le surricordate avvertenze, verrebbe punito a tenore della Patente d'esercizio come colpevole di indebita riscossione di prezzi superiori a quelli di Tariffa, indipendentemente dalla penalità a cui

soggiacerebbe secondo le leggi generali.

5.° Resta per ora invariata la pratica invalsa riguardo allo smercio all'ingrosso ed al minuto delle qualità di tabacco procedenti dalla Fabbrica Lombarda.

6.° Ritenuto del resto che i Postari, pareggiati ora per la vendita dei tabacchi sardi ai Gabelotti delle antiche provincie del Regno, ebbero sin qui per tale vendita il solo compenso risultante fra i prezzi all'ingrosso e quelli al minuto indicati dalla Tabella di riduzione annessa al Governativo Decreto 19 luglio p. p., n. 4675-S. G., e che al presente deggiono vendere all'ingrosso ai consumatori anche le scorte dei suddetti tabacchi che tuttora posseggono per gli stessi prezzi all'ingrosso da essi già pagati ai Dispensieri; si ordina che i Postari abbiano a ricevere dal rispettivo Dispensiere il bonifico della differenza fra i prezzi indicati nell'articolo 1.° della presente Circolare e quelli maggiore già da essi pagati, e ciò verso produzione delle bollette comprovanti le levi fatte delle suddette qualità di tabacco.

Eguale compenso verrà poi corrisposto ai Dispensieri, previa liquidazione da parte delle Sezioni Contabili delle Intendenze; avuto a ciò il debito riguardo anche nel calcolo delle provvigioni loro competenti.

Con Avviso di pari data e numero vengono portate a cognizione del pubblico quelle delle premesse prescrizioni che lo interessano.

Le Intendenze provinciali delle Finanze comunicheranno indilatamente ai Dispensieri delle rispettive giurisdizioni, e col mezzo dei medesimi a tutti i Postari, la presente Circolare e il relativo Avviso colla diffida che questo ultimo deve restare costantemente affisso nei locali d'esercizio; ed avranno cura d'invigilare attentamente affinchè le surriportate disposizioni, tendenti ad assicurare e favorire il servizio del pubblico e gl'interessi della Regia Amministrazione e della generalità dei Postari, siano tosto mandate ad effetto ed esattamente osservate in

ogni tempo, represso energicamente qualunque abuso che fosse per verificarsi.

Milano, il 7 agosto 1859.

Dalla Presidenza della Regia Prefettura Lombarda
delle Finanze

GORI.

TABELLA

dei prezzi di vendita dei Tabacchi Sardi

dal Magazzino di Milano ai Dispensieri centrali e staccati, dai Dispensieri centrali ai filiali, e da tutti i Dispensieri in generale ai Postari.

QUALITA'	PREZZI per ogni libbra metrica	
	Fior.	Sol.
Rapato	1. ^a qualità . .	3 24
	2. ^a » e carote	2 11
	3. ^a »	1 05 ¹ / ₂
Caradà	2 11	
Manocos	4 45 ¹ / ₂	
Zenziglio	3 24	
Trinciato	1. ^a qualità ed Alemagna fil. ^o	2 11
	2. ^a qualità . .	1 74
Brasile	comuni	5 64 ¹ / ₂
	superiori	7 29
Zigari	cigaritos	14 58
	regulares	13 67
	regalias	15 67
	panetelas	14 58
	imperiales	18 22 ¹ / ₂
	cabaleros	21 87

219. Proclama del Governatore sull'arrivo in Milano di Re Vittorio Emanuele II.

7 agosto 1859.

Cittadini!

È prossimo il momento in cui l'amatissimo vostro Re Vittorio Emanuele arriverà tra voi. I vostri più ardenti desiderii stanno per essere soddisfatti; i vostri cuori sono aperti alla gioia; tutta la città è apparec-

chiata a festa. Nulla turbi il sereno di questo sacro giorno.

Un eccesso di sentimento patriottico ha spinto taluno a spiacevoli atti. L'Autorità ha preso le disposizioni necessarie per farli cessare. Non si rinnovino; ciò sarebbe cagione di dolore al vostro Re, e Voi, che certamente non ambite che di mostrargli il vostro amore e la vostra devozione, vi manterrete tutti ordinati e tranquilli.

Viva il Re! viva l'Italia!

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 7 agosto 1859.

VIGLIANI.

220. Applicazione del bollo a lamina ai tessuti e lavori di maglia provenienti dalle provincie austriache.

8 agosto 1859.

R. PREFETTURA LOMBARDA DELLE FINANZE

AVVISO

Osservato che nella Lombardia si trovano molti tessuti e lavori a maglia procedenti dalle Provincie Austriache;

Considerato quanto importi che le dette merci, le quali non sono un prodotto delle Provincie di nuova annessione, non continuino a circolare o ad essere deposte nei magazzini senza distintivo, poichè ciò servirebbe a coprire il contrabbando che se ne farebbe senza dare mezzo all'Ammirazione di colpirlo;

Veduto il Decreto 4 corrente, n. 1226, del Regio Ministero delle Finanze;

Dispone quanto segue:

Art. 1. I tessuti e lavori di maglia provenienti dalle Provincie Austriache, ed ora esistenti nella Lombardia, delle specie di quelli che, derivanti dall'estero, sarebbero soggetti al bollo del daziato a termini della disposizione del § 27 delle Avvertenze preliminari della cessata Tariffa austriaca, dovranno entro il corrente mese essere assoggettate gratuitamente al bollo a lamina portante la leggenda *merce estera*, comprovandone la loro legittimata derivazione.

Art. 2. Se ne eccettuano, oltre quelli accennati nel surriferito § 27, tutti i nastri, tutte le reti (*canevas*), tutti i ritagli al di sotto di metri sei.

Art. 5. Alla detta bollatura sono autorizzate tutte le Dogane Principali e le Dogane.

Art. 4. I tessuti e lavori a maglia della suaccennata derivazione, trovati dopo il 31 corrente mese mancanti della detta marca, verranno considerati come qualunque altra merce di non legittimata origine nazionale.

Le Intendenze di Finanza sono incaricate dell'esecuzione.

Milano, 8 agosto 1859.

Il R. Prefetto delle Finanze

GORI.

221. Norme di trattamento delle lettere cadenti in rifiuto.

9 agosto 1859.

CIRCOLARE

ALLE DIREZIONI ED AGLI UFFICI POSTALI.

A far tempo dal 1.º di settembre prossimo venturo, i signori Titolari delle Direzioni e degli Uffici di Posta avranno ad attenersi alle seguenti norme pel trattamento delle lettere rifiutate, le quali saranno divise in due categorie.

1. Appartengono alla prima categoria le lettere state rifiutate dal destinatario senza indicazione del mittente (*); quelle il cui destinatario sarà morto senza eredi o che questi avranno rifiutate, e finalmente quelle ricusate dal destinatario e dal mittente.

2. Formano la seconda categoria dei rifiuti le lettere non ritirate, segnate con *ferme in posta*; le non domandate, dirette a persone sconosciute, dopo una giacenza di mesi sei presso l'Ufficio cui sono dirette.

Questa giacenza si compie per le lettere che vi saranno giunte in gen-

naio col 1.º di agosto; per quelle giunte in febbraio col 1.º di settembre, e così di seguito.

3. A tergo di ciascuna lettera debbesi segnare dall'ufficiale di Posta il motivo per cui essa è caduta in rifiuto.

4. I rifiuti saranno da ciascuna Direzione ed Ufficio postale trasmessi all'Ispezione Divisionale da cui dipendono, e per ora e sino a nuovo avviso all'Ispezione Divisionale di Milano.

Questa trasmissione dovrà farsi, cioè:

pei rifiuti di prima categoria, due volte al mese, il 1.º ed il 15;

per quelli di seconda, una sola volta e solo al 1.º del mese.

I Contabili sono tenuti a mettere tutta l'esattezza nella separazione dei rifiuti, secondo la categoria cui rispettivamente appartengono, onde non segua confusione nella loro classificazione.

5. L'ufficiale di Posta descriverà nominativamente ciascuna delle lettere di rifiuto sopra lo stato, modulo 54, riunito in fascicoli, da rimanere presso il suo Ufficio, seguendo in questa descrizione un numero d'ordine progressivo per l'anno intiero senza distinzione di categoria, il qual numero dovrà pur segnarsi all'angolo sinistro superiore dell'indirizzo di ciascuna lettera, ad eccezione dei rifiuti assicurati, pei quali è provveduto altrimenti.

Nel porre questo numero si avvertirà di numerare sempre le prime le lettere di estera origine e le ultime quelle francate originarie de' Regii Stati Sardi.

Nella colonna dello stampato n. 54, riservata per l'indicazione della destinazione, dovrà essere esattamente segnato il Comune o luogo cui ciascuna lettera trovasi diretta.

6. Le spedizioni dei rifiuti dovranno sempre essere accompagnate da un esemplare dello stato n. 54, cui il Contabile apporrà in calce la propria firma.

In quello che accompagnerà la

(*) Le lettere, tranne quelle mal dirette o per destinatari aventi cambiato domicilio, non devono dall'Ufficio di destino respingersi a quello d'origine che nel solo caso in cui rifiutate dal destinatario, venisse da questi indicato il mittente ovvero lo si conoscesse dal contrassegno.

spedizione da farsi al 4.º del mese si descriveranno primieramente, seguendo il numero d'ordine di cui sopra, i rifiuti di 1.ª categoria, chiudendone il sommario valore. Si descriveranno quindi senza interruzione di serie del numero d'ordine i rifiuti di 2.ª categoria, sommandone pure il parziale loro valore.

7. Stabilito così il valore dell'una e dell'altra categoria, gli ufficiali di Posta uniranno a ciascuno di questi mazzi una bolletta, modulo n. 35, riempiendo i margini della prima parte di essa

coll'indicazione della categoria di rifiuto;

col bollo dell'Ufficio;

coll'indicazione della data (4.º o 15);

coll'indicazione della quantità complessiva delle lettere che trasmettono; col loro valore, prima in disteso poi in cifra all'apposita casella;

e finalmente colla propria firma.

Il riempimento dei margini della seconda parte di questa bolletta è riservato all'Ispettore Divisionario, il quale a suo tempo la respingerà ai rispettivi Uffici onde i medesimi la riproducano a loro scarico nel conto mensile cui si riferisce.

8. A ciascun mazzo di rifiuti sovrapporranno gli ufficiali di Posta una cartellina colle seguenti indicazioni:

Ufficio di

Rifiuti di categoria

Spedizione del . . . 18

Valore

9. Dei due distinti mazzi così preparati se ne farà un solo pacco, ed unitovi il già accennato stato n. 34, lo indirizzeranno alla rispettiva Ispezione Divisionaria, ora in Milano, menzionando l'invio del medesimo sul foglio d'avviso (*cartella di spedizione*).

10. Occorrendo agli Uffici di reclamare qualche rifiuto, essi lo domanderanno direttamente al Ministero dei Lavori pubblici, Direzione Gene-

rale delle Poste, indicando la data in cui spedirono il rifiuto ed il numero d'ordine sotto il quale lo iscrissero; e quando fosse gravato di tassa, uniranno al richiamo l'importo della tassa medesima raccomandandolo d'ufficio.

RIFIUTI ASSICURATI

11. Le lettere assicurate cadono in rifiuto per le cause stesse accennate agli articoli 1 e 2 della presente.

Esse consumano presso gli Uffici le medesime giacenze determinate pei rifiuti non assicurati, coi quali però non debbono mai essere confuse.

12. Le Direzioni ed Uffici le trasmetteranno direttamente al Ministero dei Lavori pubblici, Direzione generale delle Poste a Torino, ma senza distinzione di categoria e descritte su di uno stato fatto per doppio, che presenti le indicazioni

del numero d'ordine;

dell'origine della lettera;

della data d'arrivo in Ufficio;

del nome e cognome dei destinatarii e luogo di destino;

del peso;

del diritto, qualora l'articolo fosse tassato.

L'intestazione di tale stato sarà la seguente:

Stato dei rifiuti assicurati, che l'Ufficio di.... trasmette alla Direzione generale delle Poste in Torino, addi..... 18...

Questo stato dovrà essere firmato dal Contabile e dall'Ispettore Divisionale, o Sott'Ispettore ove esiste.

13. I Contabili devono prendere nota sul registro delle Assicurazioni dell'invio dei rifiuti assicurati e custodire quindi accuratamente per loro scarico la ricevuta che loro sarà data dalla Direzione Generale.

14. L'accompagnare questi rifiuti assicurati con bolletta n. 35 è solo necessario nel caso che alcuno di essi fosse tassato, nel qual caso questa bolletta verrà poi restituita all'Ufficio mittente, il quale la porterà a suo scarico nel conto del mese di cui essa

porta la data, unendola a corredo del conto medesimo.

LETTERE DEL BELGIO CADUTE IN RIFIUTO.

Le lettere originarie dal Belgio che fossero rifiutate dal destinatario saranno spedite subito il 1.º ed il 15 d'ogni mese, non altrimenti di quanto si disse pei rifiuti interni di 1.ª categoria.

Quelle poi non domandate formanti la 2.ª categoria verranno conservate presso l'Ufficio di destinazione soltanto tre mesi, compreso quello d'arrivo, e quindi trasmesse come sopra all'Ispezione Divisionale, cioè coi rifiuti interni di 2.ª categoria.

LETTERE D'AUSTRIA INESITABILI.

Le lettere tanto dell'Austria quanto degli Stati al di là cui la medesima serve d'intermediaria che, cadute in rifiuto nello Stato Sardo, debbono a tenore dell'art. 29 della Convenzione venir retrocesse agli Uffici austriaci, saranno spedite ai rispettivi Uffici d'Ispezione (a Milano sino a disposizione contraria) o subito, se rifiutate dai destinatarii, o trascorsi tre mesi decorribili dal giorno d'arrivo, se non venissero ritirate.

Per la trasmissione di queste lettere non occorre nè lo stato n. 54, nè la bolletta n. 55; del montare ogni Contabile se ne procurerà lo scarico come d'uso.

I rifiuti finalmente d'ogni altra estera origine non specificata nella presente saranno trattati non altrimenti che quelli dello Stato Sardo, avvertendo però, come già si disse all'art. 5, di numerarli e descriverli pei primi sullo stampato n. 54.

Milano, addì 9 agosto 1859.

Il Direttore Divisionale

BASILIO.

222. *Indirizzo al Re Vittorio Emanuele II della Milizia Lombarda stanziata in Verona (1).*

12 Agosto 1859.

Maestà,

A Voi, cui l'Italia tutta ha istentato lo sguardo come al suo redentore, a Voi, cui la pubblica opinione di tutta Europa saluta come il Re onesto per eccellenza, si indirizzano fidenti i sottoscritti, incorricati e rappresentanti della Milizia Lombarda che, dopo aver sofferto l'onta immeritata di servire all'Austriaco vessillo, ora si trova pel Veneto in attesa di essere ridonata alle famiglie, alla patria, e di volare all'ombra del tricolore che sventola ardito e temuto in Vostra mano.

Non appena, segnati i preliminari di Villafranca, fu imposta legge all'urto delle armi, le Truppe Lombarde sentirono aprirsi il cuore alla più viva speranza che l'Austria dovrebbe tosto restituirle al solo loro generoso legittimo Sovrano. E questa speranza non fu pel momento contraddetta.

Ma bentosto, prima i Quartiermestri, indi i Capitani, i Maggiori, i Colonnelli, da ultimo i Generali, avvezzi alle venefiche arti dell'Austriaca corruzione, presero ad insinuare le più affascinanti lusinghe per l'avvenire di queste Truppe qualora rimanessero al servizio dell'Austria, promisero aumento di soldo, onori, privilegi. Fallito questo primo conato, per altra via di seduzione si gittarono, offrendo grasse condizioni a chi si arruolasse volontario al servizio del caduto Duca di Modena. Ma le Truppe Lombarde ed all'una ed all'altra lusinga risposero con quell'energico e dignitoso rifiuto che meritavano. Troppa è l'angoscia che pesa loro sul cuore per aver dovuto fin qui essere strumenti della tirannide, perchè il satanico influsso dei loro superiori potesse far breccia.

Destituite le speranze di riuscita coi modi amichevoli, si trasse di sotto le

(1) L'originale di questo documento, inedito, serbasi negli Archivi governativi centrali di Torino.

dorate monture quella sferza che si era per fina ipocrisia celata, e d'ogni sorta maltrattamenti si prese a mettere in opera. Le paghe furono dimi- nuite, al sano cibo di prima fu sostituito pane ammuffito, alle carezzevoli lusinghe subentrò lo sprezzo, l'ingiuria, la vessazione; consegnate alle caserme le Truppe Lombarde, ebbero intercetto qualunque contatto coi cittadini; i malati non vennero tampoco inviati agli ospedali, e molti sarebbero periti se la mano fraterna dei cittadini non avesse loro giovato colla trasmissione clandestina dei medicinali.

Così durano le cose, così Dio sa fin quando dureranno, se Voi, campione della libertà italiana, antesignano della nostra indipendenza, non provvedete a che cessino le torture sotto le quali attualmente gemiamo.

Vostri sudditi, lo imploriamo dal nostro Re, soldati italiani, lo aspettiamo dal più grande Capitano italiano.

Da Verona, li 12 Agosto 1859.

(Seguono le firme.)

225. Avvertenze intorno ai Biglietti di seconda edizione della Banca Nazionale.

20 agosto 1859.

CIRCOLARE

Alle Regie Intendenze generali,
Alle Regie Intendenze provinciali di Finanza,
ed a tutti gli Uffici dipendenti della Regia Prefettura Lombarda delle Finanze.

Il Regio Ministero delle Finanze colla Nota 15 andante mese, n. 405, diretta al Regio Governo di Lombardia, e da questo comunicata alla scrivente col Decreto 16 andante mese, n. 2559-S. G., ha osservato che alcune varianti si rilevano nella seconda edizione fattasi dei Biglietti della Banca Nazionale, i quali non corrispondono precisamente alla descrizione comunicata col circolare Decreto 26 luglio prossimo passato, n. 5554-P.

Con richiamo pertanto al precitato Decreto, ed inerendo ad analogo incarico del prefato Regio Ministero, si rendono noti i testè comunicati distintivi caratteristici dei Biglietti della Banca.

Tutti i biglietti constano d'un egual foglietto di carta quadrilungo, staccato da una matrice e portando a sinistra la leggenda *Banca Nazionale* che alla stessa matrice lo congiunge; nel centro ed orizzontalmente la filigrana esprime la somma del biglietto, e più basso *Banca Nazionale*.

Il disegno dei biglietti è il seguente:

A. Biglietto da L. 1000.

Questo biglietto inciso su carta bianca è contornato da un fregio rettangolare, nella cui parte superiore figurano gli stemmi di Torino e Genova fiancheggiati da due figure allegoriche; sotto i due stemmi pende un festone di fiori.

Seguono le suddette figure in mezzo a rabeschi due tavolette in cui è scritto, in quella a destra la lettera della serie, nella sinistra il numero del biglietto.

Al centro del fregio inferiore sta una medaglia coll'effigie di Cristoforo Colombo, fiancheggiata da due genii alati, seguiti da due tavolette in cui sono notati in ordine opposto il numero del biglietto e la lettera della serie.

Al mezzo dei due lati minori del fregio vi sono due tavolette di forma ovale portanti in cifra il valore del biglietto, sormontate da conchiglia con fiori, maschera e rabeschi, ed aventi al disotto due figure allegoriche rappresentanti la Navigazione e l'Abbondanza.

Entro il fregio, nei due angoli superiori del quadrilatero, stanno due contorni dove, a destra in campo nero ed a sinistra in campo bianco, sono scritte le pene portate dalla legge contro i falsificatori di biglietti e contro quelli che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati.

Il testo del biglietto è così concepito.

BANCA NAZIONALE

NEGLI STATI SARDI

Creazione del 1 luglio 1851

Sarà pagato in contanti, a vista, al portatore Mille Lire

Il Censore Il Reggente Il Cassiere

B. Il Biglietto da L. 500 è inciso su carta gialla ed è circoscritto da un fregio ottangolo a lati disuguali.

Al centro del fregio superiore signoreggiano i due stemmi, come nel biglietto da L. 1000, colla sola differenza che, in luogo del sottoposto festone di fiori, vi è disposto su panno stretto alle due estremità la bandiera nazionale collo scudo di Savoia; al centro del fregio inferiore havvi l'effigie di Colombo.

Salvo la diversità dei rabeschi accessori, il testo, la disposizione della lettera della serie e del numero del biglietto corrispondono a quelle del biglietto da L. 1000.

C. Il Biglietto da L. 250 è inciso su carta verde ed è contornato da un regio rettangolare che, variando dai precedenti, conserva però gli stemmi con bandiera sottoposta, come quello da L. 500, e l'effigie di Colombo non meno che la lettera della serie ed il numero del biglietto egualmente disposto.

D. Il Biglietto da L. 100 è inciso su carta rossiccia ed è circoscritto da un fregio di forma ellittica. Al centro del fregio superiore gli stemmi portano il festone di fiori ed al centro del fregio inferiore havvi l'effigie di Colombo, come nel biglietto da L. 1000.

E. Il Biglietto da L. 50 è inciso su carta bianca simile a quella dei biglietti da L. 1000.

F. Quello da L. 20 è inciso su carta gialla.

In questi due ultimi biglietti il circolo entro cui sono indicate le pene contro i falsificatori è, a destra, a fondo nero con caratteri bianchi, e quello a sinistra in fondo bianco con caratteri neri.

Milano, 20 agosto 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

224. *Proroga del termine per la laminazione delle merci austriache, e relative istruzioni agli Uffici autorizzati alla bollatura.*

22 agosto 1859.

PRESIDENZA

DELLA R. PREFETTURA DELLE FINANZE

AVVISO

Attesa l'ingente quantità di merci austriache da sottoporsi alla laminazione, a termini dell'Avviso 8 andante, n. 5729-P., questa Prefettura nella mira di conciliare i riguardi verso i detentori delle medesime con la tutela dovuta alle rendite dello Stato ed all'industria nazionale, in seguito alle facoltà impartite dal Regio Ministero delle Finanze col Decreto 19 corrente, n.º 1525, dispone quanto segue:

1. Il termine per la laminazione delle merci austriache è prorogato a tutto ottobre 1859.

2. Oltre le Dogane principali e le Dogane, sono autorizzate alla bollatura delle merci le Ricevitorie principali, gli Uffici di controlleria, nonchè altri Uffici (Ricevitorie sussidiarie, Dispense dei generi di privativa, ed Uffici di commisurazione) che all'uopo verranno resi noti al pubblico dalle rispettive Intendenze di Finanza.

3. Gli Intendenti di Finanza sono abilitati a permettere la bollatura presso i fondachi e negozi di commercianti.

4. Il contrassegno da applicarsi alle merci sarà a piombo attaccato con apposito filo, esprimente da un lato la leggenda *Mer. Est. (Merce Estera)* e dall'altro un numero arabico che indica l'Ufficio bollatore. Però le Dogane principali e le Dogane potranno anche valersi della lamina che attualmente applicano alle merci estere daziate.

5. Per tale laminazione o bollatura ogni detentore di dette merci non più tardi del 30 settembre futuro dovrà presentare al rispettivo Ufficio in doppio esemplare un elenco delle merci da contrassegnarsi, con indicazione del

luogo ove si trovano e dei documenti oppure di quei contrassegni (bollo commerciali a secco od a piombo) che accennerrebbero alla loro derivazione.

Le merci non descritte nel detto elenco non potranno venire assoggettate alla marca.

6. Rimangono ferme le altre disposizioni non modificate col presente Avviso.

7. Le Intendenze di Finanza sono incaricate della esecuzione.

Milano, il 22 agosto 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

225. *Autorizzazione alle Intendenze di Finanza di designare gli Uffici succursali di bollatura delle merci austriache, e nuove istruzioni in ordine alla detta bollatura.*

22 agosto 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

In appendice all'Avviso sotto questa data e numero, portante alcune modificazioni al precedente Avviso 8 corrente, n. 5729-P., rispetto alla bollatura delle merci austriache, si incarica codesta Intendenza di designare senz'altro gli Uffici che oltre le Ricevitorie Principali e gli Uffici di Controlleria potrebbero essere destinati alla detta operazione, rendendone avvertito il pubblico mediante apposito avviso.

Alla Direzione della Zecca non che all'Ufficio Centrale del Bollo rimetterà l'Elenco di tutti gli Uffici che devono essere provvisti delle nuove macchinette a tenaglia e pallottole di piombo da sostituirsi alla lamina.

Come fu accennato nell'avviso suddetto, le Dogane principali e Dogane continueranno a valersi dei torchietti e delle solite lamine in quanto alle merci che venissero presentate al loro Ufficio, mentre delle nuove macchinette si serviranno per le operazioni che seguiranno nei fondachi e nei negozi dei commercianti, e ciò per la circo-

stanza che non è trasportabile il torchietto.

Gli Intendenti di Finanza si preleveranno della facoltà loro accordata con l'art. 5 solo con riguardo all'entità delle merci da bollarsi od alla distanza dell'esercizio dall'Ufficio doganale, ma in questi casi le competenze dovute agli impiegati in causa di operazioni fuori del locale d'Ufficio dovranno sostenersi da chi domanda il favore.

Uno degli esemplari dell'Elenco da presentarsi a termini dell'art. 5 sarà restituito subito alla parte con analoga attestazione dell'Ufficio, il quale trattiene l'altro esemplare che serve di base all'operazione da farsi e che dovrà essere contrapposto alla matrice del ricapito da rilasciarsi.

Per queste operazioni dovrà rilasciarsi una bolla di circolazione, modulo 22, se si tratta di merci che con riguardo al luogo cui sono destinate sono soggette a controlleria, e modulo 23 negli altri casi.

Nella bolla saranno sempre espresse la quantità e la qualità delle marche apposte alle merci.

Nell'esigere la legittimazione, cioè la prova della provenienza delle merci, si dovranno usare tutti i riguardi possibili, avendo solo presente di non applicare la lamina o piombo a merci per le quali emergesse fondato sospetto della loro provenienza da Stati diversi delle Province austriache.

Si riserva la Prefettura di designare il numero che avrà ciascuna macchinetta per ogni Ufficio destinato alla bollatura, e ciò quando avrà conoscenza di tutti gli Uffici che ne verranno incaricati.

Milano, 22 agosto 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

226. Pubblicazione delle Leggi e dei Decreti Reali Sardi riguardanti i Buoni del Tesoro.

29 agosto 1859.

REGIA PREFETTURA LOMBARDA
DELLE FINANZE

AVVISO

In esecuzione degli ordini comunicati dal Regio Ministero delle Finanze con rispettato Dispaccio 29 corrente, si pubblicano il Decreto 2 luglio p. p. di S. A. R. il Luogotenente di Sua Maestà nei Regi Stati e le Leggi e Decreti Reali relativi ai Boni del Tesoro, dei quali fu prescritta l'attuazione in queste Provincie.

La Regia Cassa centrale e le singole Regie Casse provinciali di Finanza sono autorizzate a ricevere versamenti per acquisto dei Boni del Tesoro, a datare dal 1.º settembre p. v. in avanti.

Milano, il 29 agosto 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze
GORI.

227. Pubblicazione di un Estratto delle Leggi e Regolamenti dell'Amministrazione delle Poste vigenti nelle Provincie Sarde.

1.º settembre 1859.

Il Governatore della Lombardia,

In esecuzione dell'articolo 3 del Regio Decreto del 14 giugno ultimo, col quale fu ordinata la pubblicazione delle Leggi e dei Regolamenti del servizio delle Poste nelle Provincie Lombarde, e a compimento di quanto già venne disposto col Decreto di questo Governo del 30 detto mese;

Atteso lo speciale incarico ricevuto da parte del Ministero pei Lavori Pubblici col dispaccio del 5 luglio prossimo passato;

Ordina che sia pubblicato secondo le prescritte forme nelle Provincie di Lombardia l'Estratto delle Leggi e Regolamenti dell'Amministrazione delle Poste in vigore nei Regi Stati, annesso al presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 1.º settembre 1859.

VIGLIANI.

228. Prefissione di un termine alla consegna del contingente militare Lombardo, e relative norme di esecuzione.

2 settembre 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Atteso che le operazioni della Leva militare, iniziate col Decreto 25 giugno anno corrente, seguirono il loro corso regolare in tutte le Provincie, ed ora per recarle a compimento occorre di provvedere all'atto finale della consegna del contingente;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La consegna del contingente di prima e di seconda categoria sarà fatta innanzi alle Commissioni miste istituite colla Circolare Governativa 50 giugno 1824, n. 17629-1835, in ciascun Capoluogo di Provincia e presiedute dal Regio Intendente Generale. Per la Provincia Mantovana, la Commissione si riunirà in Canneto e sarà presieduta da quel Regio Commissario straordinario.

Art. 2. La suddetta consegna avrà principio col giorno 16 del corrente settembre e sarà ultimata non più tardi del giorno 16 ottobre.

Art. 3. I casi intorno ai quali vi avesse disparere o parità di voti tra la parte civile e la parte militare verranno decisi da una Commissione mista Superiore, che si radunerà in Milano e sarà composta di funzionari civili e militari scelti rispettivamente dal Governo di Lombardia e dal Ministero della Guerra.

Art. 4. Gl'Intendenti Generali sono incaricati di dare le occorrenti disposizioni, in quanto li riguarda, per la esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, 2 settembre 1859.

VIGLIANI.

229. *Condono di penalità incorse per contravvenzioni di Finanza.*

12 settembre 1839.

REGIA PREFETTURA LOMBARDA
DELLE FINANZE

AVVISO

Circa le contravvenzioni alla Legge 9 febbraio 1830 sul bollo e sulle competenze d'immediata esazione, dietro facoltà impartita dal Ministero delle Finanze, si dispone quanto segue:

1.° Le contravvenzioni, per le quali pende attualmente la trattazione amministrativa o la procedura penale, rimangono condonate senza pregiudizio della imposta normale.

2.° Si condonano del pari le penalità (aumenti d'imposte o multe) che sono attualmente già liquidate ma non ancora pagate.

3.° Le altre contravvenzioni già commesse fino al giorno dell'inserzione del presente Avviso nel giornale *La Lombardia*, e non pervenute ancora a notizia dell'Autorità, rimangono condonate sotto la condizione che entro il corrente mese di settembre venga pagato il bollo normale in via suppletoria o venga notificato l'affare al competente Ufficio di Commisurazione.

Le Intendenze di Finanza, l'Ufficio centrale del Bollo, e gli Uffici di Commisurazione cureranno l'esecuzione del presente Avviso.

Milano, il 12 settembre 1839.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

250. *Assegnazione alle Ricevitorie principali dello sdoganamento delle bevande distillate.*

13 settembre 1839.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZE

A modificazione del Quadro B annesso alla Circolare Prefettizia 23 luglio p. p., L. 15135-2669, le bevande distillate di cui alla Categoria I della

vigente Tariffa delle Dogane Sarde vengono escluse dal novero delle merci il cui daziato d'entrata spetta alle Dogane, venendo quindi il loro sdoganamento a cadere nelle attribuzioni delle Ricevitorie principali.

Milano, il 13 settembre 1839.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

251. *Sospensione del rilascio di bolle a cauzione pel transito di generi o merci estere dirette alle Provincie Parmensi o Modenesi.*

15 settembre 1839.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZE

In riguardo agli ordinamenti finanziari testè introdotti negli Stati Parmensi, ed in particolare ad alcune significanti riduzioni nei dazi d'entrata ivi statuite in correlazione a quelli vigenti negli Stati Estensi, riduzioni che possono dar luogo ad illecite frodi con danno delle istituzioni daziarie vigenti in questi Stati in forza della Sovrana Patente 9 luglio 1839, questa Prefettura ordina che fino a diversa superiore disposizione, che si va a provocare, sia sospeso per parte degli Uffici doganali Lombardi il rilascio di bolle a cauzione per transito o per assegnamento di derrate coloniali, nonchè di tessuti, pizzi, bonetterie ed altri articoli di estera provenienza soggetti a bollo, in quanto siano diretti agli Stati Parmensi ed Estensi.

Laddove agli Uffici doganali suddetti pervenissero merci delle dette categorie, coperte da bolle a cauzione rilasciate da altri Uffici situati nelle antiche provincie Sarde e dirette ai suddetti Stati, dovranno essere trattenute o rimandate all'Ufficio mittente, come meglio piacerà alle parti.

Milano, il 15 settembre 1839.

Dalla Presidenza della Regia Prefettura delle Finanze

GORI.

252. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di un compenso da concedersi a vedove od orfani di impiegati destituiti dal cessato Governo.*

23 settembre 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Adempiendo lo speciale incarico conferitogli dal Ministero dell'Interno per l'esecuzione dell'articolo 2 del Regio Decreto 9 agosto ultimo scorso in ordine ai compensi da accordarsi ai figli od alle vedove degli impiegati civili defunti dopo essere stati privati del loro impiego per cause politiche dal cessato Governo straniero;

Ha determinato e determina:

Art. 1. È istituita in Milano una Commissione coll'incarico di proporre le basi del compenso da concedersi ai figli ed alle vedove degli impiegati summenzionati, appartenenti alle provincie di Lombardia aggregate ai Regi Stati, che si trovino in istrettezze.

Art. 2. Sono nominati Membri della Commissione, di cui nel precedente articolo, i signori

Nob. Alessandro Porro, Deputato alla Congregazione Provinciale,

Consigliere Ambrogio Trezzi,

Dott. Luigi Castelli, Aggiunto presso la Regia Procura di Finanza,

Dott. Carlo Reale, Segretario della Commissione Amministratrice della Cassa di Risparmio,

Ambrosoli Pietro, Capo dipartimento della Regia Contabilità di Stato.

Art. 3. La Commissione come sopra costituita sarà presieduta dall'Intendente Generale della Provincia, il quale destinerà a far le funzioni di Segretario un impiegato dell'Intendenza Generale.

Art. 4. Le persone contemplate nell'art. 2 del succitato Regio Decreto 9 prossimo passato agosto presenteranno le loro domande corredate degli opportuni documenti giustificativi all'Ufficio dell'Intendenza suddetta.

Art. 5. L'Intendente Generale convocherà la Commissione e sottoporrà

alla medesima le domande che saranno state presentate per le relative deliberazioni.

vocherà la Commissione e sottoporrà

Art. 6. La Commissione nel deliberare sopra le domande che saranno prodotte avrà singolarmente presenti le norme che regolano le pensioni, i servizi prestati dagli impiegati defunti alla causa nazionale, e la situazione di famiglia e di fortuna dei petenti.

Art. 7. Le deliberazioni della Commissione sopra le singole domande saranno dall'Intendente Generale trasmesse con apposito rapporto al Governo della Lombardia per essere rassegnate al Ministero dell'Interno per le sue determinazioni.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 23 settembre 1859.

VIGLIANI.

253. *Esenzione da ogni dazio delle opere di pittura.*

23 settembre 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZE

A soluzione del dubbio elevato da alcuni Uffici doganali, il Regio Ministero delle Finanze ha dichiarato che le opere di pittura, qualunque esse siano, tanto per formar quadri quanto quelle fuori di commercio, considerate come oggetti di collezione nel senso della nota 71 della vigente Tariffa, vanno esenti da ogni dazio, e che la cornice sola va soggetta al relativo diritto nel caso in cui tali opere fossero presentate inquadrature; ed ove questa non possa venir separata, l'esenzione del dazio deve aver luogo sul peso complessivo (Dispaccio Ministeriale n. 1552 del 20 corrente).

Milano, il 23 settembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

254. *Moduli di compilazione e resa dei conti doganali.*

28 settembre 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

Colla Circolare n. 18527-5246, del 15 corrente, si prescriveva che il metodo della resa dei conti mensile dovesse essere continuativo sino al compimento della fusione amministrativa che si sta elaborando.

Per la circostanza però che in molti Uffici non si fece la chiosa dei conti alla fine d'agosto p. p., questa Prefettura nell'intendimento di stabilire un metodo uniforme prescrive quanto segue:

1.^o Servendosi della modula categoria 5, n. 5, i Contabili doganali compileranno il conto dimostrante le esazioni e pagamenti effettuati dal 25 luglio p. p. a tutto il 30 corrente settembre, intercalandovi in caso d'insufficienza di spazio un foglietto di carta, la cui dimensione non ecceda lo spazio in bianco predisposto per l'annotazione dei versamenti, e sostituendo nella parte scaricamento la parola *Cassa* a quella di *Ricevitore principale*.

Nello stesso spazio, dopo l'enumerazione dei versamenti, si esporranno i motivi del residuo debito, di modo che il totale dello scaricamento pareggi quello del caricamento.

2.^o Servendosi della modula categoria 5, n. 1, i detti Contabili compileranno pure il conto dimostrante il carico e scarico dei Libri bollettari consunti nel periodo di tempo sovraccennato, giusta le intestazioni dello stampato, riportando alla parte spoglio delle esazioni il prodotto risultante da ogni serie di Libri scritturati. I due suindicati prospetti saranno trasmessi simultaneamente agli Uffici d'Intendenza non più tardi del giorno 5 del prossimo venturo ottobre ed in doppio esemplare.

3.^o Le Intendenze, riassumendo i conti in Libri parziali dei dipendenti Uffici, compileranno a lor volta il conto,

dimostrativo, categoria 5, n. 5, che trasmetteranno alla Contabilità di Stato non più tardi del giorno 5 del predetto mese.

Coerentemente al disposto dalla succitata Circolare 15 settembre, per tre rimanenti mesi del corrente anno solare si renderanno i medesimi conti alla fine di ogni mese, sostituendo sugli appositi moduli la parola *Mese* a quella di *Trimestre*, ed in quanto al conto d'amministrazione che, secondo le norme, sarebbe obbligo dei Contabili di produrre alla fine d'ottobre 1859 per essere sottoposto alla revisione della Contabilità di Stato, si prescrive che in luogo di effettuare la chiusa colla fine d'ottobre suddetto si abbia a comprendervi anche la gestione dei successivi mesi di novembre e dicembre onde in tal guisa per l'avvenire sia posto il conto stesso in armonia colle altre dimostrazioni trimestrali.

Milano, il 28 settembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

255. *Fissazione della unità d'imposta diretta da pagarsi dalle varie Provincie di Lombardia nell'ultimo trimestre 1859.*

29 settembre 1859

AVVISO

La Regia Prefettura Lombarda delle Finanze,

Per la esecuzione del Reale Decreto 15 settembre corrente sulle imposte dirette da esigersi nella Lombardia per i due mesi di *novembre* e *dicembre* 1859, dichiara:

1. Per la *imposta prediale*, e precisamente per il complessivo titolo della imposta ordinaria, dell'addizionale del 55 $\frac{1}{3}$ per cento portata dalla Patente 11 aprile 1851, e della sovraimposta temporaria di guerra stabilita col Reale Decreto 9 luglio 1859, i censiti della Lombardia pagheranno:

1.^o nel territorio del nuovo

censimento stabile fiorini 0,024625858 (soldi due, decimi quattro, centesimi sei, millesimi due, diecimillesimi cinque, centomillesimi otto, milionesimi cinque, diecimilionesimi otto di soldo) della nuova valuta austriaca tuttora corrente sopra ogni lira della rendita censuaria imponibile;

2.^o) nel territorio dell'antico *censo milanese* fiorini 0,015145355 (soldo uno, decimi cinque, centesimo uno, millesimi quattro, diecimillesimi tre, centomillesimi tre, millionesimi tre, diecimillionesimi tre di soldo) della detta valuta sopra ogni scudo d'estimo.

2. La detta imposta prediale dovrà pagarsi:

1.^o) per le provincie di *Brescia*, di *Como*, di *Lodi e Crema*, e di *Milano*, nel giorno 20 novembre prossimo venturo;

2.^o) per le provincie di *Bergamo*, di *Cremona*, compreso il territorio Mantovano ad essa aggregato, di *Pavia*, e di *Sondrio*, nel giorno 10 dicembre prossimo venturo.

3. Il contributo *arti e commercio* dovuto per il sopraindicato bimestre si commisura come segue. Si riconosce in primo luogo il $\frac{1}{6}$ (la sesta parte) del contributo già applicato per l'intero anno camerale 1859; ed alla cifra risultante si aggiunge l'aumento del decimo sopra $\frac{3}{4}$ della cifra medesima, cioè sopra quella quota che spetta al Regio Erario.

4. L'imposta sulle rendite dovrà pagarsi nella ragione di $\frac{1}{6}$ sulla competenza che fu commisurata per l'intero anno camerale 1859, aggiunto l'aumento del decimo per la sovrainposta temporaria di guerra.

Si ricorda per altro che vanno esenti da tale aumento, giusta il Reale Decreto 9 luglio 1859,

1.^o) gl'interessi dei capitali assicurati da ipoteca od impiegati nelle imprese industriali, in quanto la legge permette al debitore di diffalcare la imposta sulle rendite dagli interessi dei detti capitali;

2.^o) gl'interessi delle obbligazioni dello Stato, dei fondi pubblici e

comunali, in quanto il diffalco della imposta si opera mediante ritenuta sugl'interessi medesimi;

3.^o) gli stipendi e le pensioni degli impiegati.

5. Il contributo *arti e commercio* e la imposta sulle rendite contemplate dal § 59 della Patente 11 aprile 1851 dovranno pagarsi:

1.^o) per le provincie di *Bergamo*, di *Cremona*, di *Mantova*, di *Pavia*, e di *Sondrio*, nel giorno 20 novembre prossimo venturo;

2.^o) per le provincie di *Brescia*, di *Como*, di *Lodi e Crema*, e di *Milano*, nel giorno 20 dicembre successivo.

6. Le dette imposte verranno passate in iscosa agli Esattori comunali indipendentemente da qualsiasi speciale diffida ai contribuenti, mentre ognuno di essi è già posto in grado di calcolare con tutta precisione il proprio debito.

7. Tutte le Autorità e gli organi esecutivi, che devono provvedere alla prenotazione, alla esazione ed al versamento delle imposte dirette, rimangono incaricati del rispettivo loro ufficio affinchè venga assicurata la piena esecuzione del Reale Decreto 15 settembre corrente.

Milano, 29 settembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

236. *Formalità da adempersi per la esenzione daziaria dei viveri e delle provvigioni destinate alle truppe Franco-Sarde.*

29 settembre 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA
DELLA LOMBARDIA

In relazione agli ordini che S. E. il signor Maresciallo Vaillant, Comandante dell'Armata Francese, trovò d'impartire ai dipendenti Intendenti d'Armata, non che ai concerti presi con l'Autorità militare Sarda, questa Prefettura, anche in obbedienza a Decreto 28 spi-

rante mese, n. 5919, del signor Governatore della Lombardia, per meglio impedire gli abusi succedibili all'ombra della esenzione che il Reale Decreto 9 giugno anno corrente accorda ai viveri e provvigioni di ogni genere destinati alle truppe Franco-Sarde, avverte che d'ora innanzi verranno osservate le seguenti prescrizioni, con le quali viene modificato quanto è prescritto dai Decreti 22 e 25 luglio prossimo passato, n. 45006-264 e 45521-2760.

1.° Gli Intendenti o Sotto-Intendenti delle Armate Franco-Sarde rimetteranno alle Intendenze di Finanza rispettive un estratto di ogni contratto di somministrazione che vanno stipulando, nel quale estratto dovrà essere indicato il nome del fornitore, la qualità e la quantità degli articoli da somministrarsi, ed il magazzino nel quale devono essere consegnati.

2.° Pei contratti in corso gli Intendenti o Sotto-Intendenti delle suddette Armate rimetteranno senza indugio un eguale estratto con l'aggiunta della qualità e quantità degli articoli stati consegnati e pei quali non occorre più alcuna concessione.

3.° Le Intendenze di Finanza all'appoggio di tali estratti disporranno:

a) o che un impiegato accompagni gli articoli destinati al Militare all'interno del magazzino già notificato con la scorta di una bolla di cauzione (esente da bollo) o di una licenza consumo secondo i casi, affine di assicurarsi e così poter attestare che la consegna al Militare ha avuto effettivamente luogo, facendo quindi analoga certificazione a tergo del ricapito che immediatamente verrà contrapposto alla matrice;

b) oppure che il rispettivo Ufficio doganale o del Dazio consumo emetta verso garanzia una bolla cauzione o licenza pel magazzino ove sono diretti i generi, sul quale ricapito il Contabile dell'Intendenza o Sotto-Intendenza militare indicherà la qualità e la quantità dei generi così ricevuti.

Con tale attestazione conseguirà il relativo svincolo la bolla o licenza, che dovrà essere immediatamente contrapposta alla matrice.

La suaccennata garanzia potrà prestarsi in uno dei modi prescritti dal vigente Regolamento sulle Dogane e Privative dello Stato.

Le Intendenze di Finanza potranno dispensare dalla garanzia quelle persone che a loro giudizio sono notoriamente solventi.

4.° Gli articoli che venissero rifiutati dall'Amministrazione militare verranno immediatamente retrocessi all'Ufficio daziario mittente per essere o depositati o sdoganati o retrocessi all'estero o fuori del Comune murato secondo i casi.

5.° Pei generi destinati agli ospitali militari non si ammettono esenzioni di dazio, e solo potranno i fornitori ripeterne il rimborso sulla base delle prove da prodursi della consegna fatta alle rispettive Direzioni degli ospitali.

La domanda di tali fornitori, giustificata nel detto modo, sarà diretta alle rispettive Intendenze di Finanza, le quali col tramite della Contabilità di Stato provocheranno la relativa autorizzazione dalla Prefettura delle Finanze.

6.° Rispetto a quegli articoli che si somministrano negli altri ospitali che accolgono militari, avrà luogo lo stesso procedimento (art. 5.°), ma alla domanda dovrà eziandio unirsi l'attestazione sul numero e sui giorni di presenza negli ospitali di individui militari, da rilasciarsi dal rispettivo Direttore.

7.° Si ripete che la esenzione suddetta non compete a coloro che somministrano derrate di qualsiasi sorta ai singoli individui dell'Armata per loro privata speculazione.

Su tale argomento Sua Eccellenza il signor Maresciallo Vaillant in una lettera in data 26 spirante mese, n. 577, diretta al signor Governatore della Lombardia, dichiarò:

che la patente che si rilascia ai

cantinieri ed ai vivandieri non importa altro privilegio che di seguire l'Armata e di vendere alle truppe;

che i medesimi non possono reclamare il beneficio di alcuna misura eccezionale;

che dessi sono soggetti al diritto ordinario rimpetto all'Amministrazione delle Dogane;

e che quindi non possono fruire di alcuna esenzione, e molto meno hanno facoltà di somministrare tabacco alle truppe.

Le Intendenze di Finanza provvederanno affinché le presenti disposizioni abbiano il loro pieno effetto, rimanendo da sè inteso che non potranno più gli Uffici accordare veruna esenzione sul semplice veduto delle Autorità militari o dei Municipii nei casi accennati nella detta Circolare del 22 luglio prossimo passato.

Milano, 29 settembre 1839.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

237. *Risoluzione di dubbi sopra la bollatura delle merci reputate austriache.*

30 settembre 1839.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

Essendo insorti dubbi sulla retta intelligenza del penultimo capoverso della Circolare 22 agosto prossimo passato, n. 3918-P., di questa Presidenza, relativo alla legittimazione delle merci austriache di cui venne ordinata la bollatura, si dichiara che non si deve esigere una rigorosa prova della provenienza di esse merci a senso del Capitolo IX del Regolamento doganale; ma basta che si procuri di evitare la bollatura di merci che evidentemente non siano della accennata derivazione, molto più che scopo della misura presa è quello di mettere un freno alla diffusione delle merci che possono contrabbandarsi e poscia accennarsi come di derivazione austriaca.

Del resto si avverte che sotto la disposizione del § 27 delle Avvertenze preliminari della cessata Tariffa austriaca, di cui nell'articolo 1° dell'Avviso 8 agosto prossimo passato, n. 3729-P., s'intendono comprese anche tutte le declaratorie state successivamente emesse, le quali formano parte integrante del detto paragrafo.

Milano, 30 settembre 1839.

Dalla Presidenza della Regia Prefettura delle Finanze

GORI.

238. *Proroga del termine assegnato alla bollatura delle merci di provenienza austriaca.*

3 ottobre 1839.

PRESIDENZA

DELLA REGIA PREFETTURA DELLE FINANZE

AVVISO

Per secondare i desiderii di alcuni negozianti che non furono in tempo di presentare entro il giorno 30 settembre p. p. gli Elenchi delle merci procedenti dalle provincie austriache, a senso dell'Avviso 22 agosto prossimo passato, n. 3918-P., di questa Prefettura, si rende noto quanto segue:

1.° Il termine utile per la presentazione dell'Elenco delle merci da contrassegnarsi, e di cui nell'articolo 5 dell'Avviso 22 agosto p. p., n. 3918-P., è prorogato a tutto il giorno 15 corrente mese.

2.° Scorso questo termine, non verranno più ammesse a bollatura merci, sebbene di provenienza austriaca, per le quali non fossero stati presentati i prescritti Elenchi, o che non fossero comprese negli Elenchi già presentati.

Milano, il 3 ottobre 1839.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

239. Riattivazione per i cittadini dello Stato del pagamento delle cartelle del Monte Lombardo-Veneto.

5 ottobre 1859.

**REGIA PREFETTURA DEL MONTE
LOMBARDO-VENETO**

AVVISO

Il Regio Ministero delle Finanze con Decreto 30 settembre prossimo passato, n. 44603, ha disposto che siano ripresi i pagamenti delle Cartelle di questo R. Monte emesse in base alla Sovrana Patente 27 agosto 1820, limitando tale misura a favore dei soli cittadini dello Stato. Secondo le Ministeriali prescrizioni, gli arretrati di giugno e luglio si pagheranno per intero entro il corrente mese, quelli di agosto e settembre nel mese di novembre, quelli di ottobre e novembre nel mese di dicembre, e quelli infine di dicembre 1859 e di gennaio 1860 nel gennaio istesso, cosicchè al principio dell'anno solare prossimo venturo i pagamenti saranno regolati secondo la rispettiva scadenza mensile.

Il prelodato Ministero ha inoltre prescritto che non abbiano ad ammettersi a liquidazione le quitanze relative a rendite non intestate a cittadini dello Stato prima della pubblicazione del presente Avviso, e che con ogni quitanza debba presentarsi la dichiarazione dell'Autorità comunale del luogo di domicilio stabile del creditore, provante che questi è cittadino dello Stato. Tale dichiarazione potrà essere stesa tanto a piedi della quitanza quanto in foglio separato, andando in ogni caso esente da bollo.

Ciò si reca a notizia del pubblico, il quale fin d'oggi potrà riscuotere dalla Cassa del Regio Monte e dalle R. Casse provinciali di Finanza in Lombardia gli

interessi che si resero maturi nei mesi di giugno e luglio prossimi passati.

Milano, il 5 ottobre 1859.

Il Dirigente CORRENTI

Il Vice-Segretario,
PEROGALLI

240. Riattivazione delle volture di cartelle del Monte Lombardo-Veneto, e sostituzione al riguardo di nuove stampiglie.

5 ottobre 1859.

**REGIA PREFETTURA DEL MONTE
LOMBARDO-VENETO**

AVVISO

Il Regio Ministero delle Finanze con Decreto 30 agosto p. p., n. 44263, ha approvato che sia ripresa l'operazione delle volture delle Cartelle del Regio Monte Lombardo-Veneto, emesse in base alla Sovrana Patente 27 agosto 1820, ordinando però di sostituire alle stampiglie che erano in uso durante il Governo austriaco delle modole che rispondano all'inaugurato regime nazionale.

Il pubblico è quindi avvertito:

1.° Che col giorno 15 del corrente ottobre la Prefettura del Monte incomincerà ad eseguire le volture delle Cartelle sovraindicate, e per conseguenza a rilasciare i nuovi ricapiti in cambio di quelli già presentati e che verranno in seguito prodotti per la relativa trascrizione;

2.° Che il testo delle nuove Cartelle sarà eguale al modello posto a piedi del presente Avviso;

3.° Che nessuna variazione si è introdotta nella qualità e nel formato della carta, per modo che anche le nuove Cartelle porteranno l'impronta della Corona ferrea in filigrana.

Milano, il 5 ottobre 1859.

Il Dirigente CORRENTI

Il Vice-Segretario,
PEROGALLI

N.° _____



Rendita perpetua
in
Valuta Austriaca

REGIO MONTE LOMBARDO-VENETO

*Fra li Creditori del Regio Monte Lombardo-Veneto trovasi
inscritti _____*

*per l'annua rendita perpetua di Fiorini _____
diconsi F. ni _____ provenienti da Crediti liquidati a termini
della Sovrana Patente in data 27 Agosto 1820.*

*L'indicata annua rendita è semestralmente in corso presso il Monte
fin dal _____ in forza dell' Cartell _____*

*Siccome quest _____ Cartell _____ stat _____ così in luogo dell' _____
medesim _____ si rilascia la presente _____
_____ Milano*

241. Facilitazioni per le merci dirette con bolle a cauzione alle Provincie Parmensi e Modenesi.

8 ottobre 1839.

CIRCOLARE

ALLE R. INTENDENZE DI FINANZA

In adempimento a Decreto 7 corrente mese del signor Ministro delle Finanze, ed a deroga dei Decreti 16 e 20 settembre p. p., numeri 4276-P. e 4562-P. di questa Prefettura, si rende noto quanto segue:

1.° D'ora innanzi potranno essere rilasciate dagli Uffici doganali Lombardi le bolle a cauzione per transito o per assegnamento di qualsiasi merce diretta agli Stati Parmensi ed Estensi, e non dovrà essere posto alcun impedimento al passaggio di merci coperte da bolle a cauzione rilasciate da altri Uffici doganali situati nelle antiche

provincie Sarde, e dirette ai suddetti Stati.

2.° Non potranno più essere trattate e poste sotto custodia d'ufficio le merci daziate presso alcuno degli Uffici Parmensi, purchè non emergano dubbi sulla loro identità colle bollette prodotte e sulla regolarità delle laminette, in quanto si tratti di merci soggette al bollo di daziato.

Le merci state fino ad ora sequestrate dovranno essere senza indugio restituite a chi di ragione, sotto l'osservanza della suaccennata cautela, non essendo il caso di esigere il minor dazio che fosse stato pagato.

Milano, della Presidenza della Regia Prefettura delle Finanze, l'8 ottobre 1839.

Per il Regio Prefetto delle Finanze,

GENÈ.

242. *Soppressione delle linee doganali fra la Lombardia e le Provincie Modenesi e Romagnole.*

10 ottobre 1859.

REGIA PREFETTURA LOMBARDA
DELLE FINANZE

AVVISO

Essendo stata intesa tra il Governo del Re e quelli delle Provincie di Modena, Parma, Toscana e delle Legazioni una lega doganale oggi attuabile con l'applicazione della Tariffa Sarda, si rende noto che fino d'ora va ad essere soppressa anche la linea doganale che divideva la Lombardia dagli Stati Estensi e dalle Legazioni.

Milano, il 10 ottobre 1859.

Il R. Prefetto delle Finanze

GORI.

245. *Soppressione di linee e Ricevitorie doganali per effetto della nuova lega doganale coll' Emilia e colla Toscana, e discipline relative al transito delle merci lungo il Po ed il Mare.*

10 ottobre 1859.

CIRCOLARE

ALLE R. INTENDENZE DI FINANZA

Una lega doganale è stata intesa fra il Governo del Re e quelli delle Provincie di Modena, Parma, Toscana e delle Legazioni.

Questa lega comincia ad aver effetto col giorno d'oggi, in cui sarà ovunque applicata la Tariffa Sarda.

Le linee interne fra le diverse Provincie vanno in conseguenza a ritenersi sopresse, e di questo numero è quella che ancora attualmente divide la Lombardia dai Ducati Estensi e dalle Legazioni. Si fa eccezione per la linea di mare ove le merci, anche procedenti dai paesi compresi nell'unione, saranno reciprocamente trattate come estere.

In conseguenza si dichiarano sopresse le Ricevitorie di Cicognara, Via-

dana, Pomponesco, Correggio Verde, Dosolo, Beloardo, Zamiola, Crocil Tosini, Gonzaga, Moglia Gonzaga, Bondanello, S. Giacomo delle Segnate, Poggio e Porcara.

Quanto alle merci nazionali che dalle frontiere delle Legazioni contigue al Po venissero a rimontare il fiume, il Ministero interessò il Governo di Bologna onde siano munite di bolla di circolazione coll'obbligo del *Visto imbarcare*, per lo che dovranno essere trattate come estere le merci le cui bolle non fossero munite del *visto* anzidetto.

Parimenti le merci nazionali che fossero dirette alle Legazioni per la via del Po da questi Stati dovranno essere munite di bolla di circolazione, la quale riporterà il *visto* presso uno degli Uffici doganali sulla sponda Lombarda del Po.

Dalle Dogane del litorale degli antichi Stati continueranno a munirsi di bolla a cauzione le merci che vi giungeranno per via di mare con dichiarazione per i depositi dell'interno. Altrettanto si praticherà, occorrendo, dalle Dogane marittime dell'Estense, della Toscana e delle Legazioni.

Tanto si reca a notizia di codesta Intendenza in esecuzione a Decreto 8 corrente, N. 2925, del Regio Ministero delle Finanze, con incarico di darne avviso agli Uffici cui spetta per la relativa osservanza.

Milano, dalla Regia Prefettura delle Finanze, il 10 ottobre 1859.

Il R. Prefetto delle Finanze

GORI.

244. *Concessione ai bastimenti con bandiera dell'Unione di fare importazioni in franchigia nelle Provincie Unite.*

18 ottobre 1859.

CIRCOLARE

ALLE R. INTENDENZE DI FINANZA

Con la Circolare 10 corrente, numero 21850-5767, relativa alla lega doganale intesa tra il Governo di Sua Maestà e la Toscana, Modena, Parma

e le Legazioni, avvertivasi nulla essere innovato per le provenienze da mare, le quali avrebbero continuato ad essere trattate come estere.

Sulla proposta però del Ministro delle Finanze in Firenze, il Regio Ministero delle Finanze con Decreto 16 corrente, n. 2959, avverti di avere acconsentito all'adozione di una nuova misura provvisoria, per la quale i bastimenti coperti da bandiera dell'Unione che fanno la navigazione del litorale potranno importare in franchigia le merci nazionali dall'uno all'altro paese o scalo dell'Unione soggetto al regime doganale, mediante l'adempimento delle formalità in vigore e la presentazione della relativa bolletta della Dogana del luogo di partenza.

I tessuti di qualunque specie dovranno inoltre in tali casi essere riposti in colli sotto doppio involto e doppio piombo.

Tanto si reca a notizia di codesta Intendenza affinché ne dia corrispondente avviso agli Uffici doganali per loro norma, sebbene l'applicazione di tale misura non possa riguardare gli Uffici dipendenti da questa Prefettura.

Milano, il 18 ottobre 1859.

Dalla Presidenza della Regia Prefettura delle Finanze

GORL.

245. *Discipline relative alla navigazione ed alla pesca nel Lago di Garda.*

21 ottobre 1859.

Il Governatore della Lombardia, Considerato che è urgente il provvedere acciocchè siano efficacemente sorvegliate le barche che navigano sul Lago di Garda,

In seguito ai concerti presi col Ministero delle Finanze, ed in via di interinale provvedimento,

Ha ordinato ed ordina:

Art. 1. È vietato a qualunque barca
a) di prendere terra, bordeggiare, gettar l'ancora o soffermarsi con qualsivoglia altro mezzo, fuori degli stabiliti luoghi d'approdo, nelle acque

del Lago di Garda entro la distanza di 200 metri dalla sponda Lombarda, senza averne ottenuta prima l'autorizzazione, la quale sarà concessuta soltanto per quei punti che possono essere sorvegliati da un Ufficio daziario e per quel tempo che si reputerà necessario;

b) di collocare ed introdurre fra la barca e la sponda suddetta piccoli battelli o qualunque altro mezzo nautante che possa servire al trasporto del carico a terra o viceversa da questa alla barca.

Art. 2. Qualunque barca il cui ponte fosse congiunto alla detta sponda od in altra maniera avesse preso terra, si considera come realmente approdati, e quindi incomberà al conduttore l'obbligo della dichiarazione a termini del Regolamento sulle Dogane.

Art. 3. Ogni approdo, scarico e deposito di merci, ancoraggio, bordeggio, trasbordo e fermata in luogo illecito e non autorizzato sarà considerato come una violazione delle prescrizioni concernenti il passaggio della linea doganale, e quindi darà luogo alle pene stabilite pel commesso od attentato contrabbando.

Art. 4. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni

a) le barchette senza coperta (battelli) che non trasportano merci;

b) i casi di forza maggiore, da comprovarsi legalmente in concorso dell'Autorità locale.

Verificandosi però un accidente di forza maggiore, dovrà esserne dato avviso all'Ufficio daziario più prossimo, nel termine di un'ora dopo che ebbe luogo il fatto vietato, a cura dei conduttori. In difetto di ciò non sarà ammessa giustificazione alcuna.

Art. 5. Niuno potrà tenere navigli, barche, barchette, canotti, schifi ecc., anche a solo uso privato, senza averne riportato la licenza dell'Autorità politica, la quale prima di accordarla prenderà gli opportuni concerti coll'Autorità di finanza affinché venga denegata a coloro che sono dati al contrabbando.

Art. 6. Per l'esercizio della pesca nel Lago di Garda in tempo di notte si dovrà ottenere, oltre la suddetta licenza, uno speciale permesso.

Art. 7. Gli attuali possessori di barche delle specie indicate all'art. 5 dovranno iscriversi entro giorni dieci in apposito registro presso l'Autorità politica per ottenere la prescritta licenza.

Art. 8. Le trasgressioni agli articoli 5, 6 e 7 saranno punite con una multa da 2 fino a 50 fiorini, da infliggersi nei modi prescritti dalla vigente Legge penale sulle contravvenzioni di Finanza.

Art. 9. Le Autorità politiche e di Finanza, nonchè gli agenti di sorveglianza, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo del Governo, il 21 ottobre 1859.

VIGLIANI.

246. *Nuovo elenco delle merci e degli Uffici doganali di loro daziato.*

21 ottobre 1859.

CIRCOLARE

ALLE R. INTENDENZE DI FINANZA

Fermo in massima il disposto dall'art. 6 della Circolare 25 luglio p. p., n. 15155-2669, circa le attribuzioni degli Uffici nei daziati delle merci, essendosi pei bisogni del commercio riconosciuto opportuno di modificare gli elenchi delle merci il cui daziato è riservato ad Uffici di determinata categoria posti in calce alla detta Circolare, si dichiarano surrogati a detti Elenchi i seguenti:

A.

Merci il cui daziato è riservato alle Dogane principali.

CATEGORIA VII. Lavori di pellicciaio. — Guanti di pelle d'ogni qualità, anche semplicemente tagliati.

CATEGORIA VIII. Tele di canapa o di lino, anche miste di cotone o lana, escluse le incerate, verniciate o dipinte su vernice. — Galloni e nastri. — Pizzi. — Tappeti da pavimento.

CATEGORIA IX. Tessuti di cotone, anche misti di lino o lana, esclusi gli incerati, verniciati o dipinti su vernice. — Galloni e nastri. — Tappeti da pavimento. — Pizzi, tulle e tricot di Berlino. — Velluto di cotone.

CATEGORIA X. Tessuti di lana o pelo, anche misti di filo o cotone, esclusi i sodati e scardassati o non. — Tessuti di crine. — Bottoni. — Galloni e nastri. — Pizzi di lana.

CATEGORIA XI. Tutti i tessuti di seta, misti o non misti, ed altre manufatture di seta.

CATEGORIA XIV. Stampe e litografie. — Carte da giuoco e tarocchi. — Carte geografiche. — Libri stampati o non. — Musica.

CATEGORIA XV. Armi. — Bauli ed imperiali. — Berrette e berrettoni. — Caoutchouc lavorato e lavorato in passamanteria e nastri. — Capelli lavorati. — Cappelli d'ogni sorta. — Chinaglierie e mercerie. — Fiori finti. — Fornimenti di fiori finti. — Moda (lavori di). — Oggetti d'incerta assimilazione. — Orologeria. — Paracqua ed ombrelli. — Piume d'ornamento. — Istrumenti. — Ventagli fini.

CATEGORIA XVI. Rame ed ottone dorato ed inargentato. — Bronzo in oggetti diversi dorati. — Pakfong. — Zinco lavorato in oggetti diversi dorati.

CATEGORIA XVII. Oro ed argento e lavori relativi.

B.

Merci il cui daziato d'entrata è riservato alle Dogane.

CATEGORIA I. Olii volatili ed essenze.

CATEGORIA II. Confetti e conserve con zucchero e miele. — Pepe e pimento. — Siroppi. — Cassia e tamarindi in polpa o confettati. — Muschio. — Generi medicinali non nominati. — Medicamenti composti. — Inchiostro. — Lapis composti. — Colori in mattonelle, in vescichette ed altri non nominati. — Vernice. — Cioccolato. — Spezie preparate non nominate.

CATEGORIA III. Spugne. — Profumerie.

CATEGORIA IV. Carne (estratto di) in pani e pasticche di brodo. — Pasticci di cacciagione, carne, pesci e pollame.

CATEGORIA VII. Lavori da sellaio e da bastaio. — Lavori diversi di pelle, ad eccezione dei guanti.

CATEGORIA VIII. Tele di canapa o di lino, anche miste di cotone o lana, incerate, verniciate o dipinte su vernice. — Reti nuove e ancora servibili. — Tele di canapa o di lino unite.

CATEGORIA IX. Tessuti di cotone, anche misti di filo o lana, incerati, verniciati o dipinti su vernice.

CATEGORIA X. Feltri per cappelli. — Tessuti di lana o pelo, anche misti di filo o cotone, sodati e scardassati o non. — Coperte e tappeti.

CATEGORIA XI. Sete tinte. — Avanzi di seta.

CATEGORIA XIII. Mobili di legni comuni ecc. foderati. — Mobili di legni d'ebanisteria.

CATEGORIA XIV. Carta colorata o dorata. — Carta da tappezzerie.

CATEGORIA XV. Carcasse per oggetti di moda. — Corallo. — Lavori da pannieraio fini. — Macchine e meccaniche non nominate. — Macchine atte alla locomozione. — Tessuti per cappelli in fogli di paglia, scorza, sparto ecc. — Tessuti per altri oggetti in fogli di paglia. — Treccie di paglia, scorza, sparto ecc. per cappelli.

CATEGORIA XVI. Ghisa lavorata in cuscinetti per strade ferrate. — Ferro in rotaie per strade ferrate. — Ferro di seconda fabbricazione. — Ancore, cannoni, incudini, magli, vomeri e mazze da aratro. — Latta stagnata lavorata. — Acciaio filato o lavorato. — Molle da carrozza e simili. — Strumenti per le arti fabbrili e l'agricoltura. — Rame ed ottone lavorato. — Bronzo lavorato in campane, cannoni ed altri oggetti grossi. — Bronzo in oggetti diversi non dorati. — Stagno lavorato in vasellame ed altre opere grosse. — Stagnuoli. — Zinco lavorato in oggetti diversi non dorati.

CATEGORIA XVII. Pietre preziose.

CATEGORIA XVIII. Marmo di qualunque qualità in lavori diversi. — Ala-

bastro. — Pietre lavorate, anche incrostate di marmo.

CATEGORIA XIX. Vasellame di porcellana. — Specchi. — Cristalli d'ogni sorta. — Vetrificazioni.

CATEGORIA XX. Tabacco.

C.

Merci che ponno daziarsi da qualunque Ufficio doganale, e quindi anche dalle Ricevitorie sussidiarie.

Tutte le merci che non pagano un dazio maggiore di lire 6 italiane al quintale (meno le qui sotto espressamente escluse nella tabella I), quando in un identico daziato il diritto non oltrepassi le lire 12 italiane; ed inoltre le merci indicate nella tabella II.

I.^a

Escluse, sebbene caricate di dazio non maggiore di lire 6 al quintale,

CATEGORIA II. Melasso. — Sughi vegetali. — Prodotti chimici. — Colori.

CATEGORIA X. Crine (lavori grossolani di). — Feltri incatramati per suole e per filtrare.

CATEGORIA XV. Caoutchouc. — Caratteri da stampa. — Pettini per tessere e fusi relativi. — Scardassi per cardare e guerniture per scardassi.

CATEGORIA XVI. Ghisa lavorata in cuscinetti per strade ferrate. — Ferro in rotaie per strade ferrate. — Piombo battuto laminato e lavorato. — Zinco laminato. — Zinco lavorato in tubi ed altri lavori grossi.

CATEGORIA XVIII. Zolfo raffinato o sublimato e fior di zolfo.

E le merci i cui dazii sono al di sotto delle lire 6 solamente in applicazione dei Trattati.

II.^a

Compresa nelle competenze delle Ricevitorie sussidiarie, sebbene il dazio sia maggiore di lire 6 al quintale,

CATEGORIA II. Mignatte. — Avanzi e colature di candele di cera.

CATEGORIA III. Funghi e tartufi.

CATEGORIA IV. Cacciagione e selvaggiume.

CATEGORIA VI. Muli ed asini.

CATEGORIA XIII. Doghe, legno per cerchi, botti vuote, remi.

CATEGORIA XVIII. Pietre da molino e da arruotare. — Materiali.

Le Intendenze di Finanza istruiranno di conformità i dipendenti Uffici di Finanza per loro norma.

Milano, 21 ottobre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

247. *Norme sulla competenza e sulla procedura nelle contravvenzioni di Finanza commesse da individui delle antiche e delle nuove Provincie.*

22 ottobre 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA.

Atteso il diverso sistema di procedimento per le contravvenzioni di finanza vigente nelle provincie in cui non è in attività la Legge penale di Finanza 11 luglio 1855, questa Prefettura, in esecuzione a Decreto 19 corrente, n. 1711, del Regio Ministero delle Finanze, trova di prescrivere che, allorquando fossero per verificarsi casi penali in confronto di individui domiciliati o dimoranti nelle antiche provincie Sarde o negli altri Stati annessi, debba la procedura ventilarsi e definirsi presso le Autorità ed i Giudizi di Finanza del luogo ove si erige la descrizione del fatto od analogo processo verbale, senza riguardo al disposto dal § 522 della Legge penale di Finanza.

Di conformità dovranno essere ritirati dalle Intendenze quegli atti che fossero stati demandati ad altre Autorità in causa del disposto dal suddetto paragrafo.

Le citazioni, che possibilmente dovranno essere condizionate, verranno fatte intimare agl'imputati a mezzo delle rispettive Autorità giudiziarie del luogo ove abita il citato (Giudici di Mandamento, Tribunali ecc.).

Per la intimazione delle citazioni,

decreti, sentenze, emessi in materia per contravvenzioni alla Legge penale di Finanza, le Intendenze e le Giudicature provinciali di Finanza dovranno attenersi alla Legge 7 corrente, inserita al n. 5627 della Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo . . .

Quanto poi alla esecuzione delle sentenze e dei decreti emanati dalle Autorità e dai Giudizi di Finanza, se si trattasse di promuovere la riscossione delle pene pecuniarie a cui furono condannati i colpevoli, oppure di applicare la pena d'arresto inflitta agli stessi condannati, è da avvertirsi che a termini delle leggi vigenti nelle antiche provincie Sarde spetta ai Direttori delle Dogane, nel cui distretto trovasi il domicilio dei condannati, di curare la esazione delle pene pecuniarie o di mandare ad effetto la pena di arresto, rispetto al quale sono da osservarsi le disposizioni del Codice di procedura criminale colà in vigore portate dagli articoli 524, 525 e 526.

In conseguenza le Autorità incaricate della esecuzione dovranno comunicare al rispettivo Direttore delle Dogane gli atti relativi con richiesta di provvedere a tal fine per l'esecuzione delle sentenze o dei decreti passati in giudicato.

Il suddetto Ministero poi avverte che in quanto concerne l'esecuzione di sentenze per contravvenzioni alle leggi di Dogana o di Gabelle (generi di privata, cioè sale, tabacco, polveri e piombi) vennero i suddetti Direttori delle Dogane incaricati di rivolgersi alle rispettive Intendenze di Finanza quando sia il caso di promuovere l'esecuzione di giudicati colà emanati contro individui domiciliati in queste provincie.

Rispetto però al conseguimento delle misure precauzionali previste dal § 567 della Legge penale di Finanza, sarà da prescindere da ogni mossa in proposito pei domiciliati nelle antiche provincie Sarde, in quanto che le leggi di colà non ammettono vincolo di ipoteca se non se in forza di giudicati, prima della cui emanazione non po-

trebbesi conseguentemente instare ed ottenere alcuna misura atta ad assicurare il pagamento delle pene pecuniarie in corso.

Milano, il 22 ottobre 1859.

Dalla Regia Prefettura Lombarda delle Finanze

GORI.

248. *Rettificazione di una Nota della Tariffa doganale.*

24 ottobre 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DELLE FINANZE

In pendenza della pubblicazione di un *errata-corrige* di alcuni errori di stampa sfuggiti nella Tariffa doganale, si avverte codesta Regia Intendenza, anche per l'istruzione dei dipendenti Uffici doganali, che nella Nota 34 della detta tariffa invece di \equiv *Pelli di cigno, d'oca e d'agnello preparate e tagliate per far guanti* — *devesi leggere* — *Pelli di cigno, d'oca e d'agnello preparate e tagliate per ventagli* \equiv , e ciò in corrispondenza alla relativa edizione nella categoria VII della Tariffa.

Milano, 24 ottobre 1859.

Dalla Regia Prefettura Lombarda delle Finanze

GORI.

257. *Aggregazione del Comune di Sesto Calende al Circondario daziario confinante al mezzodi del Lago Maggiore.*

26 ottobre 1859.

REGIA INTENDENZA PROVINCIALE

DELLE FINANZE

AVVISO

A togliere i dubbi che potessero sorgere sull'estensione del Circondario confinante lungo il fiume Ticino in questa provincia, in seguito all'avvenuta soppressione della linea daziaria che esisteva lungo il fiume stesso, si rende noto, in esecuzione al Decreto 20 ottobre corrente, n. 21290-3696, della Regia Prefettura delle Finanze, e

per gli effetti delle disposizioni che regolano la custodia, il trasporto e la vendita delle merci nel Circondario confinante, che forma parte del Circondario stesso lungo la linea daziaria verso la parte meridionale del Lago Maggiore tutto il Comune amministrativo di Sesto Calende (comprese le sue frazioni), rimanendo fermo il rimanente Circondario confinante lungo il Lago Maggiore nella direzione della provincia di Como.

Milano, il 25 ottobre 1859.

Pel Regio Consigliere di Prefettura Intendente,

BESOZZI.

250. *Promulgazione di alcuni Reali Decreti sulla Guardia Nazionale vigenti nelle antiche Provincie.*

30 ottobre 1859.

Il Governatore della Lombardia, Considerato che a compiere l'ordinamento della Guardia Nazionale in Lombardia conformemente a quello delle altre provincie del Regno torna necessario d'estendere alcuni provvedimenti che non vi sono ancora stati pubblicati;

In virtù di speciale autorizzazione impartita dal Ministero dell'Interno, Ha ordinato ed ordina:

Art. 1. Saranno pubblicati e messi in osservanza nelle provincie di Lombardia, in quanto non siano derogati da altre posteriori disposizioni già pubblicate, i seguenti Reali Decreti:

16 settembre 1848, n. 788, — 14 ottobre 1848, n. 820, — 14 ottobre 1848, n. 821, — 11 luglio 1853, n. 1535.

Art. 2. Le pene pecuniarie pronunziate dai Consigli di disciplina della Milizia nazionale per la Legge 4 marzo 1848, conformemente al primo allinea dell'art. 3 e dell'art. 4 della Legge 12 giugno 1853, spettano al rispettivo Comune, il quale deve pagare le spese di cui possa occorrere l'anticipazione per l'istruttoria dei relativi processi.

Esse saranno pareggiate pei reclami in via amministrativa e per la riscossione alle contribuzioni dirette.

Art. 3. Le Intendenze Generali cureranno l'esecuzione di tutte le preindicate disposizioni.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 30 ottobre 1859.

VIGLIANI.

251. *Norme per l'esecuzione del Prestito nazionale di cento milioni di lire, approvato col reale Decreto 11 ottobre 1859.*

21 ottobre 1859.

CIRCOLARE

Al Direttore della Cassa Centrale in Milano;
Agli Intendenti di Finanza in Lombardia.

Facendo seguito all'Ordinanza di ieri, D. 4881, si dichiara quanto segue:

Con Decreto Reale in data dell'11 ottobre corrente, pubblicato il successivo giorno 21, il Ministro delle Finanze è stato autorizzato a contrarre un prestito di *cento milioni* di lire mediante alienazione di rendite sul Debito pubblico dello Stato.

A seguito di tale facoltà emanò il 28 di detto mese altro Decreto Reale, mercè cui fu autorizzata l'alienazione di una rendita di *quattro milioni* di lire con facoltà d'estenderla fino a *sei milioni*, col mezzo di pubblica sottoscrizione in tutti i capiluogo di provincia dello Stato, non che a Bologna, Firenze e Livorno, dal giorno 2 sino al giorno 9 inclusivamente del venturo mese di novembre; e sono date altre disposizioni d'eseguimento.

La sottoscrizione avrà luogo per acquisto di rendite 5 per cento di creazione 12-16 giugno 1849, colla decorrenza degli interessi dal 1.º gennaio 1860, ed il relativo prezzo verrà fissato con un Decreto del Ministro delle Finanze che sarà in tempo utile pubblicato.

Questa Presidenza, inerendo alle istruzioni avute dal signor Ministro delle Finanze, trova ora opportuno di segnare le norme con cui dovrà essere rego-

lata presso la Cassa Centrale in Milano e le Casse provinciali di Finanza l'operazione della quale si tratta, col concorso e sotto la vigilanza dei signori Intendenti di Finanza in quanto alle Casse provinciali.

1.º In tutte le suddette Casse (Cassa Centrale e Casse provinciali di Finanza) resteranno aperte le sottoscrizioni per tutto il tempo fissato dall'art. 4 del Reale Decreto del 28 ottobre corrente, cioè dal 2 a tutto il 9 del venturo novembre, non escluso il giorno 6 (domenica).

2.º Le dichiarazioni d'acquisto delle rendite saranno fatte sugli stampati a *madre-figlia* (modulo n.º 1) di cui colla presente si somministrano alcuni esemplari alla Cassa Centrale ed ai signori Intendenti di Finanza, mentre gli altri occorrenti esemplari verranno loro possibilmente in giornata trasmessi direttamente dall'Ispettorato della Regia Stamperia.

Occorrendo che per l'affluenza dei sottoscrittori si prevedesse non sufficiente il quantitativo di quegli stampati, sono pregati i signori Intendenti di farne pronta domanda direttamente all'Ispettorato della Regia Stamperia *in via telegrafica*.

3.º A termini dell'art. 5 del citato Reale Decreto, ciascuna dichiarazione d'acquisto non può essere minore di lire 40 di rendita nè contenere frazioni di decine di lire di rendita.

Per escludere la meno fondata opinione invalsa nelle precedenti sottoscrizioni presso taluni dei dichiaranti, che siano necessarie altrettante dichiarazioni quanti sono i *titoli interinali* o le *cedole* in cui si desidera scompartita la rendita, il che cagiona inutile lavoro, si è previsto nel modulo delle dichiarazioni che ciascuna di queste può essere cambiata con più *titoli* negli *appuntì* ivi stabiliti, a scelta dei sottoscrittori.

4.º A tenore dell'art. 6 del Decreto Reale predetto, dovrà essere versata all'atto della dichiarazione la somma corrispondente al *decimo* del prezzo d'acquisto. Questa somma è

tassativa nella sua quota, di modo che non potrà superarsi.

Di tale versamento sarà dalla Cassa Centrale e dalle Casse di Finanza data quitanza in calce alla dichiarazione, secondo la formola che è notata nella dichiarazione medesima.

Avvertiranno la Cassa Centrale e le Casse di Finanza che ai sottoscrittori i quali, mediante una sola dichiarazione, acquisteranno una *rendita* di lire 100/m. o più, è attribuito col l'art. 7 del precitato Real Decreto un premio sul *capitale nominale* della rendita dichiarata, nelle proporzioni ivi stabilite, cioè per le dichiarazioni di L. 100/m. di rendita sino a lire 500/m. il $\frac{1}{2}$ p. ‰, per quelle di L. 500/m. sino ad un milione l'1 p. ‰, e per quelle di L. 1,000,000 ed oltre l'1 $\frac{1}{2}$ p. ‰.

Il montare di detto premio sarà abbuonato sul primo decimo, il quale resterà di altrettanto ridotto.

5.° Le dichiarazioni colle relative quitanze di versamento del primo *decimo* dovranno dalla Cassa Centrale e dalle Casse di Finanza registrarsi nell'apposito registro (modulo n.° 2) di cui vengono loro somministrati colla presente alcuni esemplari, attenendosi esattamente alle indicazioni in esso contenute; avvertendosi anche qui che gli altri esemplari di detto registro loro perverranno in giornata direttamente dalla Regia Stamperia in Milano.

6.° La Cassa Centrale e le Casse di Finanza dovranno prevenire i sottoscrittori che la quitanza risultante dalla dichiarazione *figlia* debbe essere registrata presso la Prefettura di Finanza in quanto alla prima, ed all'Ufficio d'Intendenza rispetto alla seconda (la dichiarazione *madre* colla relativa quitanza rimarrà presso la Cassa).

7.° Gli Uffici di Prefettura e d'Intendenza all'atto che loro vengono presentate le dichiarazioni rivestite di quitanza della Cassa le registreranno sul registro di cui al precedente art. 5, che loro vien pure somministrato per servire di controllo alle operazioni di Cassa.

8.° Le somme provenienti dalla

riscossione del primo decimo pagato all'atto della sottoscrizione faranno intanto oggetto di speciale contabilità, ed il Ministero delle Finanze si riserva di disporre per il loro trapasso in conto *prodotto del prestito*.

9.° La sera dell'ultimo giorno utile alla sottoscrizione la Cassa Centrale e le Casse provinciali rimetteranno rispettivamente alla Prefettura di Finanza ed all'Ufficio d'Intendenza un doppio del precitato registro (modulo n.° 2) sommato e da esse sottoscritto, unendovi le matrici delle dichiarazioni colle pedissegue quitanze del *primo decimo*.

Il risultato complessivo di questo registro dovrà dalla Cassa essere esposto nella specifica dei giornali di cassa del mese di novembre corrente anno in apposita rubrica sotto *aziende straordinarie*.

Tale rimessione verrà fatta ancorchè il registro risulti *negativo*.

10.° Nel giorno successivo (10 novembre) al più tardi la Regia Prefettura ed i signori Intendenti, verificato e vidimato detto registro, lo trasmetteranno coi documenti relativi al Ministero delle Finanze.

Il registro di controlleria, di cui al § 7, tenuto dalla Regia Prefettura e dalle Intendenze dovrà dalle medesime essere trasmesso alla Contabilità di Stato per gli ulteriori suoi incumbenti.

11.° Ulteriori istruzioni saranno diramate dal Ministero delle Finanze allorchè sia il caso di distribuire i titoli interinali e di versare i decimi successivi.

12.° La Regia Cassa Centrale ed i signori Intendenti faranno conoscere direttamente al Regio Ministero di Finanza seralmente per mezzo del *telegrafo* od in mancanza del *telegrafo* nelle *vie ordinarie* il montare della rendita che verrà sottoscritta in ciascuno degli otto giorni.

Un duplicato della relazione dovrà nella via ordinaria rassegnarsi alla Prefettura.

Il sottoscritto punto non dubita che i signori Cassiere Centrale in Milano ed Intendenti di Finanza contribuiranno

no dal canto loro a che le operazioni riflettenti questa sottoscrizione seguano colla massima regolarità, e li invita di tosto consegnare n.º esemplari della presente Circolare cogli annessi stampati alla dipendente Cassa di Finanza, segnandone il ricevimento a questa Prefettura.

Milano, 31 ottobre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

232. *Comunicazione agli Uffici daziarii di un'Istruzione per la compilazione della statistica commerciale.*

31 ottobre 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

A norma degli Uffici daziarii, si trasmettono qui allegati n.º . . . esemplari dell'Istruzione a stampa giusta la quale, a decorrere dal principio del prossimo anno solare 1860, deve procedersi alla compilazione della statistica commerciale, non che un egual numero di copie per estratto di Dispaccio 14 settembre prossimo passato, n. 1495, del Regio Ministero di Finanza a ciò relativo.

La Regia Intendenza di Finanza curerà l'osservanza della detta Istruzione da parte dei dipendenti Uffici, avvertendo di rivolgersi in tempo al locale Ufficio Centrale del bollo per la somministrazione delle stampiglie occorrenti.

Ritenendosi poi utile che i principali Uffici di dogana abbiano un esemplare della statistica che già pubblicossi negli anni addietro, per consultarla all'occorrenza e formarsi un'idea dell'entità del lavoro e della sua importanza, si trasmettono all'Intendenza per tale uso n.º . . . esemplari della detta statistica.

Milano, 31 ottobre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

*Testo del Dispaccio 14 settembre 1859,
n.º 1495.*

Ultimatasi la stampa dell'Istruzione concernente la compilazione della statistica commerciale, lo scrivente si affretta di trasmetterla al signor Prefetto con preghiera d'ordinarne la distribuzione agli Uffici di Dogana che attendere debbono alla formazione della statistica, acciò g'impiegati abbiano campo di prenderne conoscenza per porla in esequimento col principiare del prossimo anno.

Ritenendosi riescire di molto giovamento agli impiegati delle Dogane lo avere sott'occhio un esempio pratico del modo con cui hannosi a fare gli spogli dei libri di bolle e compilare i relativi quadri statistici, il sottoscritto avviso di annettere alla mentovata Istruzione due esempi, cioè uno rappresentante i quadri d'importazione, di esportazione e di transito compilatisi dalla Dogana di Genova, nella quale stante le molteplici operazioni che vi hanno luogo, si debbono appunto formare tutti gli spogli ond'è cenno nell'Istruzione.

L'altro esempio riguarda la Dogana di Desenzano, a cui supponesi sia stata diretta una parte della mercanzia che entrò nel Regno per Genova, e così si scorderà quanto scrupolosamente g'impiegati debbano eseguire i vari spogli e strettamente attenersi alle direzioni date dall'Istruzione, stante la relazione e la concatenazione che hanno le operazioni di una Dogana con quelle degli altri Uffici.

A maggiore schiarimento dei mentovati due esempi, nella esposizione seguente si rilevano minutamente le varie qualità di bolle che furono spiccate sia a Genova sia a Desenzano per le merci fatte figurare nei due esempi, e di cui supponesi lo scambio. Vedrassi come siasi operato lo spoglio di dette bolle nei moduli A, B, C, secondo la loro qualità, e come siasi in seguito compilati i quadri d'importazione, di esportazione e di transito (moduli D, E, F).

Sia la Dogana di Genova e di Desenzano che devono formare i quadri di statistica.

Si supponga la Dogana di Desenzano, confinante coll'Austria, autorizzata ai depositi e ai transiti.

Lo Stato ha ricevuto per mezzo di queste due Dogane cinquemila chilogrammi di zucchero raffinato: ne ha consumato una parte; un'altra parte l'ha rimandata all'estero. — Per contro, lo Stato mandò all'estero col mezzo delle due stesse Dogane mille chilogrammi d'olio d'oliva e mille chilogrammi di seta greggia.

Il bastimento che portò lo zucchero raffinato veniva dalle Isole Antille, era coperto di bandiera nazionale, approdò a Genova e lo destinò nel seguente modo:

1.° 1000 chilogrammi per consumo, pagando subito i diritti di entrata;

2.° 1000 chilogrammi entrarono in un deposito fittizio di Genova, quindi vennero imbarcati su d'un bastimento di bandiera estera e spediti in Francia, pagando i diritti di riesportazione;

3.° 1000 chilogrammi furono diretti a Desenzano, entrarono in deposito, quindi pagarono i diritti d'entrata;

4.° 1000 chilogrammi furono mandati in Austria per via di terra, e assegnata la Dogana di Desenzano per consumare il transito;

5.° 1000 chilogrammi furono trasportati su d'un altro bastimento di bandiera nazionale per essere trasportati in Inghilterra.

Per queste operazioni doganali furono spiccate le seguenti bolle a Genova e a Desenzano:

a Genova.

1.° Bolla entrata.

2.° { Bolla introduzione in deposito.
Bolla di riesportazione.

3.° Bolla di cauzione.

4.° Bolla di cauzione.

5.° Bolla di travaso.

6.° Bolla uscita (a).

Desenzano.

1.°
2.°

{ Bolla di scarico.
3.° Bolla introduzione in deposito.
Bolla entrata.
4.° Bolla di scarico.
5.°
6.° Bolla uscita (a).

(a) La dogana di Genova spedì in Francia per via di mare con bandiera nazionale mille chilogrammi olio d'oliva; la Dogana di Desenzano spedì in Austria via di terra mille chilogrammi seta greggia e spiccarono la relativa bolla d'uscita.

Si tratta ora di fare lo spoglio di queste bolle, e formar quindi nelle due Dogane di Genova e di Desenzano i quadri d'importazione, esportazione e transito.

La dogana di Genova è quella che riceve la merce direttamente dall'estero; perciò deve prenderne il caricamento nel suo commercio generale d'importazione.

1.° Porterà la merce giunta direttamente dall'estero descritta nella bolla entrata allo spoglio modulo A (è necessario avere uno spoglio separato dal modulo A per registrarvi le merci giunte con ricapito di altre Dogane, come si vedrà rispetto alla dogana di Desenzano).

2.° Porterà la merce descritta nelle bolle d'introduzione in deposito e di cauzione nello spoglio modulo B (avvertendo di non registrare le bolle di introduzione in deposito e di cauzione relative a merci già accompagnate da ricapiti d'altre Dogane, come si vedrà che deve fare l'Ufficio di Desenzano).

3.° Porterà la merce descritta nella bolla di travaso allo spoglio modulo C, registrando la quantità nel caricamento, e ne indicherà la provenienza; ripetendo la stessa quantità nello scaricamento, indicherà la destinazione.

4.° Porterà la merce descritta nella bolla di riesportazione allo spoglio modulo C, fatto in tutto come l'antecedente, che però deve essere tenuto separato.

5.° Porterà la merce descritta nella bolla uscita allo spoglio modulo A.

La dogana di Desenzano riceve lo

Desenzano) chilogrammi 2000 zucchero raffinato . . .	val. L. 5000	
Lo Stato pagò questi consumi esportando		
olio d'oliva chilogrammi. . .	1000 » » 2000	7500
seta greggia	» » 1000 » » 2500	

253. *Designazione del prezzo d'acquisto delle rendite per la formazione del prestito di cento milioni.*

4.º novembre 1859.

PRESIDENZA

DELLA R. PREFETTURA DELLE FINANZE

AVVISO

In relazione all'art. 5 del Reale Decreto 28 ottobre prossimo passato, pubblicato nel n. 137 del Giornale ufficiale *La Lombardia*, si deduce a pubblica notizia che il prezzo d'acquisto delle rendite per sottoscrizione pubblica al Prestito di *cento milioni* di lire è fissato in lire 80 (ottanta) per ogni 5 (cinque) lire di rendita.

Milano, il 4.º novembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

254. *Pubblicazione del Reale Decreto Sardo 30 aprile 1851 sulla concessione delle medaglie al valor civile.*

2 novembre 1859.

Il Governatore della Lombardia,

Attesochè recenti fatti di coraggio civile e di devozione al bene pubblico hanno fatto sentire la convenienza che siano estese alla Lombardia le disposizioni del Regio Decreto 30 aprile 1851, col quale venne negli antichi Regi Stati creato un distintivo d'onore, consistente in una medaglia d'oro o d'argento, per rimeritare le azioni di valore civile;

In seguito alla facoltà compartitagli dal Ministero dell'Interno,

Ha ordinato ed ordina:

Il Reale Decreto 30 aprile 1851, n. 4168, col quale venne creato un distintivo d'onore per rimeritare le azioni di valore civile, sarà col presente pub-

blicato ed avrà vigore nelle provincie della Lombardia.

Milano, dal Palazzo di Governo, il 2 novembre 1859.

VIGLIANI.

255. *Norme di ammissione delle bolle a pagamento, emesse nelle antiche Provincie o nella Lombardia per legittimazione di merci.*

3 novembre 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

Potendo trovarsi in imbarazzo gli Uffici e la Guardia di Finanza nella ammissione di bolle a pagamento a legittimazione di merci in occasione di perquisizioni o nei processi di Finanza, pel motivo che diverse sono le norme che regolano la valitura di dette bolle nelle antiche e nelle nuove provincie del Regno, il Regio Ministero di Finanza con Dispaccio 29 spirato ottobre, n. 4852, ordinò che in pendenza della attivazione d'una legge doganale comune per tutto il Regno siano avvertiti gli Uffici e funzionarii di Finanza che nel frattempo le bolle emesse nelle provincie Lombarde, quanto alla durata della loro valitura, continuano a soggiacere alle prescrizioni preesistenti giusta le leggi doganali austriache; mentre invece la valutazione delle bolle emesse dagli Uffici delle antiche provincie e prodotte in Lombardia deve essere fatta secondo le disposizioni Sarde, in forza delle quali la loro valitura, senza distinzione della qualità delle merci, è di tre anni, esclusa qualsiasi proroga

La Regia Intendenza istruirà di conformità i dipendenti Uffici ed impiegati

Milano, 3 novembre 1859.

Dalla Regia Prefettura Lombarda delle Finanze,

GORI.

256. *Professione di termine al pagamento dell'addizionale delle imposte dirette, o fondo del Dominio.*

6 novembre 1859.

PRESIDENZA

DELLA R. PREFETTURA DELLE FINANZE

AVVISO

In relazione al Reale Decreto 45 settembre decorso ed alla Notificazione di questa Regia Prefettura Lombarda di Finanza del successivo giorno 29, n. 20206-5058, dovendosi nei due mesi di novembre e dicembre 1859 esigere nella Lombardia anche l'addizionale delle imposte dirette costituente il fondo del Dominio, dietro partecipazione del Regio Ministro delle Finanze si dichiara:

1. *Nel Territorio del nuovo censimento stabile* la detta contribuzione addizionale dovrà esigersi nei prossimi due mesi di novembre e dicembre nell'importo di fiorini 0,00206 (decimi due, millesimi sei) della nuova valuta austriaca tuttora corrente sopra ogni lira della rendita censuaria imponibile.

2. *Nel Territorio dell'antico censo Milanese* nella misura di fiorini 0,0015 (decimi uno, centesimi tre) della detta valuta sopra ogni scudo d'estimo.

Il pagamento della detta imposta addizionale dovrà aver luogo nello stesso modo e nelle epoche stesse della ordinaria imposta prediale, vale a dire, per le provincie di *Brescia*, di *Como*, di *Lodi e Crema* e di *Milano*, nel giorno 20 novembre corrente; e per le provincie di *Bergamo*, di *Cremona*, compreso il territorio *Mantovano a questa aggregato*, di *Pavia* e di *Sondrio* nel giorno 10 del successivo dicembre.

3. Ugualmente dovranno esigersi fiorini 0,0155 (soldi uno, decimi cinque e centesimi tre) sopra ogni fiorino del prodotto netto del contributo arti e commercio e della imposta sulle rendite.

Al relativo pagamento vengono designati per le provincie di *Bergamo*, di *Cremona* e territorio *Mantovano aggregatovi*, di *Pavia* e di *Sondrio*, il

giorno 20 novembre corrente; per le provincie di *Brescia*, di *Como*, di *Lodi e Crema*, e di *Milano*, il giorno 20 dicembre successivo, e come all'accennato Avviso della Regia Prefettura del 29 scorso settembre, n. 20206-5058.

Milano, 6 novembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

257. *Promulgazione delle Leggi e dei Reali Decreti Sardi sulle prestazioni militari a carico dei Comuni.*

43 novembre 1859.

DECRETO

Il Governatore della Lombardia,

Avendo il Governo del Re determinato che, mentre si sta preparando un definitivo ordinamento del servizio delle somministrazioni militari sopra basi uniformi per tutte le provincie del Regno, vengano intanto poste in vigore nei Comuni di Lombardia le disposizioni che ora regolano tale servizio nelle Provincie antiche, mediante la pubblicazione dei due Regolamenti approvati con distinte Lettere Patenti del 9 agosto 1856, aventi i n.° 155 e 154 della Raccolta degli Atti del Governo, non che del Regio Decreto del 27 gennaio 1851, n.° 1204, eccettuate soltanto alcune parti che non vi potrebbero, nel presente stato di cose, avere congrua applicazione;

In esecuzione di tale determinazione e dello speciale incarico conferitogli dal Ministro dell'Interno di concerto con quello della Guerra,

Ha ordinato ed ordina:

Art. 1. Saranno pubblicati ed osservati nelle provincie di Lombardia i provvedimenti che si trovano annessi al presente Decreto, cioè:

1.° Regie Lettere Patenti 9 agosto 1856, n. 155, colle quali S. M. approva l'annesso Regolamento per le somministrazioni ed assegni cui hanno ragione le truppe in marcia, distaccate, od agli alloggiamenti, e se ne ordina l'esecuzione;

2.° Regie Patenti 9 agosto 1856, n. 154, colle quali S. M. approva e manda osservarsi l'unito Regolamento

to pel servizio delle somministrazioni dovute alle truppe in marcia, in distaccamento ed agli alloggiamenti, in ciò che riguarda i Comuni;

3.° Reale Decreto 27 gennaio 1851, n. 1204.

Art. 2. In quanto forma l'oggetto delle disposizioni che nei detti provvedimenti sono state soppresse, s'intendono mantenute le norme ora vigenti in Lombardia, giusta le istruzioni testè indirizzate ai Comuni sopra gli alloggi militari.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 13 novembre 1859-
VIGLIANI.

258. *Nuovo riparto degli affari fra le Dogane di Milano.*

14 novembre 1859.

REGIA INTENDENZA PROVINCIALE
DELLE FINANZE

AVVISO

Consequentemente al nuovo sistema doganale inauguratosi in queste provincie, e volendosi conciliare il comodo del commercio con una più propria distribuzione del servizio nelle tre Dogane di questa città, si è riconosciuto opportuno di stabilire un nuovo riparto degli affari fra le Dogane stesse.

Epperò dietro superiore autorizzazione, a deroga del riparto portato a notizia coll'Avviso 14 maggio 1859, n.° 19424-674, si rende noto che, a datare dal giorno 1.° dicembre prossimo venturo in avanti, saranno da assegnarsi e dirigersi per le occorrenti pratiche doganali:

ALLA DOGANA DI DAZIO GRANDE

- a) Tutte le merci che pervengono col mezzo dei Regi Uffici postali;
- b) Tutti i libri e stampati;
- c) Le sete e le manifatture di seta;
- d) Le manifatture di canapa, di lino, di cotone, di lana, di crini; la carta; l'oro, l'argento ed i lavori relativi; le pietre preziose, le chinaglierie, le mercerie e gli oggetti diversi indicati nella Categoria XV della Tariffa doganale, ad eccezione delle macchine, semprechè le preaccennate merci siano destinate per lo sdoga-

namento, e non già pel deposito o pel transito, mentre in questi ultimi casi devono assegnarsi alla dogana di Sostra Romana;

e) Le merci che formano oggetto di una contravvenzione di Finanza;

ALLA DOGANA DI SOSTRA VIARENNA

a) Le acque, le bevande e gli olii ad eccezione delle provenienze dalla strada ferrata Lombardo-Veneta e dagli stradali di Mantova, Cremona e Lodi, che sono da assegnarsi alla dogana di Sostra Romana;

b) Le derrate coloniali e tutte le altre merci indicate nella Categoria II della Tariffa doganale;

c) I frutti, le semenze, l'ortaglia, le piante ed i foraggi contemplati dalla Categoria III della Tariffa stessa;

ALLA DOGANA DI SOSTRA ROMANA

a) Le macchine;

b) Tutte le altre merci il cui assegnamento non venne già prescritto per l'una o l'altra delle dogane del Dazio grande o di Sostra Viarenna.

A questa dogana sono pure demandate le pratiche d'uscita d'ogni specie di merci; le pratiche di controlleria delle merci, eccettuate quelle per lo zucchero e per il caffè, demandate alla dogana di Sostra Viarenna; non che le pratiche pel commercio interno, pel commercio di ventura e d'apparecchio.

Quanto ai pesci, potranno essere diretti tanto a questa dogana che a quella di Sostra Viarenna secondo che tornerà più comodo al commercio.

Nulla rimane innovato rispetto alle incumbenze dell'Ufficio doganale presso la stazione della strada ferrata fuori di Porta Tosa, che continua ad essere Ufficio filiale della dogana del Dazio grande.

Milano, 14 novembre 1859.

Il Regio Consigliere di Prefettura, Intendente delle Finanze,
MARIENI.

Il Regio Commissario d'Intendenza RATAGGI

259. *Pubblicazione dello Statuto Costituzionale Sardo 4 marzo 1848.*

20 novembre 1859. (1)

(1) Sotto questa data venne semplicemente affissa nei Comuni di Lombardia copia dello Statuto.

260. *Proclama del Governatore ai Popoli della Lombardia.*

30 novembre 1859.

Popoli della Lombardia!

Il mio mandato ha tocco il suo termine. Quel reggimento temporaneo, che l'ottimo nostro Re mi confidava quando ancora ferveva sopra i campi Lombardi la guerra nazionale, cessa, secondo vuole ragione, col fermarsi della pace.

Ora la sapienza di Vittorio Emanuele vi chiama al reggimento politico ed amministrativo che governa quel popolo generoso col quale Voi voleste avere comuni i destini.

Nella mia breve dimora in mezzo a Voi ho adoperato quanto l'indole della mia missione, le circostanze dei tempi e le mie forze consentivano pel vostro bene. Ho introdotto e promosso nei vostri ordinamenti interni i mutamenti e le modificazioni che erano più necessarie ed urgenti. Vi ho preparato pacatamente al nuovo ordine di cose che vi era riserbato.

Possente aiuto nell'adempimento del grave incarico io mi ebbi dalla saviezza dei pubblici Magistrati, dal patriottismo della benemerita Guardia nazionale, dai benevoli rapporti cogli egregi Comandanti delle valorose truppe nazionali ed alleate, dallo zelo di quel Clero che è degno non meno della religione di Cristo che della patria Italiana, dal buon volere di tutti i Cittadini.

Abbatevi dunque tutti le vive e sincere grazie del mio cuore riconoscente.

Separandomi da Voi, ritorno, colla coscienza paga del dovere compiuto, alla carriera a me cara, dalla quale mi era momentaneamente diviso soltanto per obbedire ai venerati ordini del Re, che mi volle onorato di un incarico straordinario in giorni solenni per la Patria. Io serberò eterna nell'animo la dolce ricordanza della benevolenza onde Voi mi foste cotanto generosi, e delle nobili virtù che ho ammirato nel Popolo Lombardo. Voi conserverete queste virtù e le renderete più feconde coll'esercizio assennato delle franchigie delle quali entrate al possesso. Voi sarete così savi

nell'usare della libertà come foste forti nel combattere la servitù.

Il Cielo Vi conceda fortuna pari alle sofferte sventure, sicchè ricevano utili conforti dal vostro esempio quei nostri fratelli infelici che ancora sperano nel dolore. Non tarderà, siatene certi, a sorgere anche per essi il giorno della vittoria che non può fallire a causa così santa.

Popoli della Lombardia!

L'amore, la devozione e la riconoscenza che scaldano i buoni vostri cuori verso l'Augusto Propugnatore e Vindice del vostro riscatto, siano le guide costanti della vostra condotta. Rammentate che nella perfetta unione di Re e Popolo sta riposta la salute, come la grandezza, della nostra cara Italia. Rammentate le franche parole che il Re valoroso e leale, reduce dai campi gloriosi di S. Martino e di Solferino, Vi rivolgeva, e che io sono lieto di ripetervi oggi come il migliore ricordo:

« Popoli della Lombardia; fidate nel Vostro Re; Egli provvederà a stabilire sopra basi solide e durevoli la felicità delle nuove contrade che il cielo ha affidato al suo Governo ».

Viva il Re! Viva Italia!

Milano, dal Palazzo del Governo, il 30 novembre 1859.

Il Governatore della Lombardia
VIGLIANI.

261. *Norme relative alla esazione dell'imposta sulle rendite e delle altre imposte dirette per l'anno 1860.*

9 dicembre 1859.

PRESIDENZA DELLA REGIA PREFETTURA
DELLE FINANZE

MANIFESTO

In pendenza di prossima pubblicazione sulle *imposte dirette* esigibili nell'anno solare 1860, si dichiara fin d'ora che a *semplificazione* delle pratiche relative all'esazione dell'imposta sulle rendite il R. Ministero delle Finanze con Decreto 5 corrente dicembre, n. 6782, ha acconsentite le seguenti disposizioni:

1.º *Non sono obbligatorie* per il detto anno *le notifiche* fin qui prescritte dai §§ 4, 12, 16, 18, e relative disposizioni della Patente 11 aprile 1851

ed annessivi Regolamenti, in quanto trattasi di *rendite già tassate* o nelle quali non siano avvenute *sostanziali varianti* dopo l'ultima tassazione.

2.° Non sono quindi applicabili le multe comminate dai §§ 41 e 42 della citata Patente se non per l'omessa notifica di *rendite non prima tassate* o di *sostanziali aumenti* di quelle che già lo furono, le quali tutte devono essere sempre regolarmente notificate nel tempo e modo prescritto dalle precitate disposizioni.

3.° Per tutte le altre rendite, in mancanza di notifiche, le commisurazioni d'imposta per il suddetto anno potranno desumersi dai dati che servirono di base alle precedenti.

4.° È però fatto adito tanto alle parti di far constare in tempo congruo alla competente Commissione, non oltre però la fine del prossimo venturo gennaio, quanto alla Commissione medesima di verificare le eventuali varianti che fossero occorse dopo l'ultima commisurazione, all'uopo di regolarizzare quella dell'anno suddetto.

5.° In ogni caso poi è pur sempre facoltativo alle parti di provvedersi presso l'Ufficio competente a tenore del § 36 della ripetuta Patente, rimanendo del resto invariate tutte le altre disposizioni fin qui vigenti per questo ramo.

Le suespresse *facilitazioni* sono applicabili a tutte le specie di *rendite* e quindi anche a quelle degli *edifici*.

Milano, 9 dicembre 1839.

Dalla Presidenza della Regia Prefettura dell'Finanze
della Lombardia,

GORI.

262. *Sostituzione dello stemma di Savoia all'Austriaco e nuova numerazione dei torchietti inservienti agli uffici doganali per la piombatura.*

16 dicembre 1839.

CIRCOLARE

Alle Regie Intendenze di Finanza lombarde;
Alla Direzione della Regia Zecca in Milano.

Onde sostituire lo stemma di Sa-

voia all'Austriaco, che figura sui punzoni dei torchietti in uso presso gli Uffici doganali per la piombatura dei colli, ed assegnare ai torchietti stessi i numeri d'ordine progressivi a quelli appartenenti agli Uffici delle antiche provincie Sarde, e di cui alla Circolare di questa Prefettura 7 andante dicembre, n. 26378-4555, questa Prefettura, affinché tale innovazione segua colla maggior possibile regolarità e col minor fattibile incaglio del servizio, dispone quanto segue:

I punzoni dei torchietti assegnati ai singoli Uffici doganali di Lombardia porteranno in luogo della leggenda col nome dell'Ufficio il numero d'ordine apparente dall'unito Elenco, che dovrà essere comunicato a ciascun Ufficio doganale a conveniente sua norma.

Ciascuna Intendenza ritirerà dai dipendenti Uffici o dal proprio Econmato ed invierà immediatamente alla Regia Zecca in Milano quanti torchietti di tal natura si trovassero guasti od inservibili o pel momento esuberanti allo stretto bisogno del servizio, ed accennerà alla Zecca stessa a quali fra i dipendenti Uffici occorra la somministrazione di più di un torchietto, e precisamente di quanti.

La Regia Zecca, aliestiti di mano in mano i torchietti e punzoni occorrenti per gli Uffici dipendenti da una od altra Intendenza, li trasmetterà alla medesima per lo scambio con quelli che sono attualmente in uso e che dovranno subito inviarsi alla Regia Zecca per essere adattati per altri Uffici.

Dovranno alla loro volta, ma dopo degli altri, essere rimandati alla Regia Zecca anche i torchietti di qualche Ufficio nei quali fu già sostituito lo stemma di Savoia, onde apporvi in luogo della leggenda il prescritto numero d'ordine.

Milano, il 16 dicembre 1839.

Dalla Regia Prefettura delle Finanze

GORI.

ELENCO

indicante il numero d'ordine onde è distinto il punzone del torchietto pel piombamento dei colli,
affidato a ciascuno degli Uffici doganali di Lombardia.

UBICAZIONE dell'Ufficio	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	INTENDENZA di Finanza da cui dipende	NUMERO d'ordine onde è distinto il punzone del torchietto
Milano	Dogana principale—Dazio grande . . .	Milano	68
"	Sezione doganale alla Stazione della Strada di ferro a Porta Tosa . .	"	68
"	Dogana principale—Sostra Viarenna .	"	69
"	<i>Idem</i> —Sostra Romana . .	"	70
Sesto Calende	Ricevitoria principale	"	71
Pavia	Dogana principale	Pavia	72
Confluente di Pavia	Dogana	"	73
Lodi	Dogana	Lodi	74
Cremona	Dogana principale	Cremona	75
Casalmaggiore	Dogana	"	76
Campitello	Ricevitoria principale	"	77
Castellucchio	<i>Idem</i>	"	78
Scorzarolo	<i>Idem</i>	"	79
Cizzolo	Ricevitoria sussidiaria	"	80
Brescia	Dogana principale	Brescia	81
"	Sezione doganale alla Stazione della Strada ferrata	"	81
Desenzano	Dogana	"	82
"	Sezione doganale alla Strada ferrata .	"	82
Lugana	Ricevitoria principale	"	83
Goito	<i>Idem</i>	"	84
Monzambano	<i>Idem</i>	"	85
Salò	<i>Idem</i>	"	86
Limone	<i>Idem</i>	"	87
Ponte Caffaro	<i>Idem</i>	"	88
Maderno	Ricevitoria sussidiaria	"	89
Gargnano	<i>Idem</i>	"	90
Rovizza Poggi	<i>Idem</i>	"	91
Borghetto	<i>Idem</i>	"	92
Bagolino	<i>Idem</i>	"	93
Bergamo	Dogana principale	Bergamo	94
"	Sezione doganale alla Stazione della Strada ferrata	"	94
Ponte di Legno	Ricevitoria sussidiaria	"	95
Chiavenna	Dogana	Morbegno	96
Monte Spluga	Ricevitoria principale	"	97
Villa di Chiavenna	<i>Idem</i>	"	98

UBICAZIONE dell' Ufficio	DENOMINAZIONE DELL' UFFICIO	INTENDENZA di Finanza da cui dipende	MUMERO d' ordine onde è distinto il punzone del torchietto
Tirano	Ricevitoria principale	Morbegno	99
Bormio	Ricevitoria sussidiaria	"	100
Stelvio	<i>Idem</i>	"	101
Como	Dogana principale	Como	102
Lecco	Dogana	"	103
Angera	Ricevitoria principale	"	104
Laveno	<i>Idem</i>	"	105
Luino	<i>Idem</i>	"	106
Ponte Chiasso	<i>Idem</i>	"	107
Porlezza	<i>Idem</i>	"	108
Ponte Tresa	<i>Idem</i>	"	109
Porto Codelago	<i>Idem</i>	"	110
Ispra	Ricevitoria sussidiaria	"	111
Porto Valtravaglia	<i>Idem</i>	"	112
Arolo	<i>Idem</i>	"	113
Zenna	<i>Idem</i>	"	114
Maccagno	<i>Idem</i>	"	115
Osteno	<i>Idem</i>	"	116
Oria	<i>Idem</i>	"	117
Brusimpiano	<i>Idem</i>	"	118
Clivio	<i>Idem</i>	"	119
Fornasette	<i>Idem</i>	"	120
Gaggiolo	<i>Idem</i>	"	121
Maslianico	<i>Idem</i>	"	122
Uggiate	<i>Idem</i>	"	123

263. Nuova tariffa del dazio consumo murato e delle relative addizionali.

19 dicembre 1859.

CIRCOLARE

ALLE REGIE INTENDENZE DI FINANZA

IN LOMBARDIA

(MENO QUELLA DI MORBEGNO)

In esecuzione alla Legge 20 novembre prossimo passato, n. 3774, si è compilata una nuova Tariffa del dazio consumo murato e delle relative addizionali civiche col ragguaglio tra i fiorini e soldi di moneta corrente e la valuta italiana, stando alle precise risultanze del calcolo, coll' aver però

portato ad un centesimo di lira italiana le frazioni che nell'avvertita riduzione riuscivano alla metà od a più della metà di un centesimo, e trascurando quelle inferiori alla metà pure di un centesimo.

Di detta nuova Tariffa se ne comunicano n.° . . . esemplari per la immediata diramazione ai dipendenti Uffici esecutivi ed organi di sorveglianza, dovendo anche il Dazio consumo murato conteggiarsi col 1.° gennaio 1860 in valuta italiana.

Milano, 19 dicembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI.

264. Nuova tariffa del dazio consumo forese.

19 dicembre 1859.

CIRCOLARE ALLE R. INTENDENZE DI FINANZA
IN LOMBARDIA

In esecuzione della Legge 20 no-

vembre prossimo passato, ed in appendice e per gli effetti dell'altra odierna Circolare n. 28262-4873, si comunica qui in calce trascritta la tariffa del Dazio consumo forese coi relativi importi in valuta italiana.

TARIFFA dei dazi di consumo nei Comuni e territori aperti della Lombardia

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Per	Si paga in
		val. italiana
		Lire cent.
1. Farine di Frumento abburattate	quintale metrico	2. 59
2. Dette " non abburattate		2. 25
Le farine di frumento miste con farine d'altro grano, con tritello, roggiolo e roggiolino, pagano come le farine di frumento non abburattate.		
Il pane e le paste di pura farina di frumento pagano come le farine di frumento abburattate.		
Il pane e le paste di farina di frumento mista con altra farina pagano come le farine di frumento non abburattate.		
3. Manzi e buoi		15. 56
4. Vacche e tori		11. 67
5. Manzetti e civetti		8. 64
6. Vitelli		5. 44
7. Porci ed animali suini		3. 68
8. Pecore, capre, castrati, montoni ed agnelli maggiori in peso di libbre 16		— 43
9. Capretti ed agnelli non ecceuenti il peso di libbre 16		— 22
Pei pezzi di carne minori della metà d'una bestia si paga per una metà.		
Pei pezzi di carne maggiori della metà d' una bestia si paga per una bestia intiera.		
Quando non sia riconoscibile la precisa qualità delle carni, si paga il dazio maggiore nella specie delle bestie bovine, suine o lanute, cui le carni si possono riferire.		
10. Carni salate, affumicate ed in qualunque modo preparate, che s'introducono dai salsamentarii nel locale dell'esercizio.	ciascuno	7. 78
11. Vino		2. 59
12. Acquavite per la minuta vendita		6. 91
Detta raffinata a gradi 22 o più, e spiriti di vino e liquori composti d'acquavite e di spiriti	quintale metrico	10. 37

Milano, 19 dicembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze in Lombardia
GORI.

265. Riduzione in valuta italiana della tariffa d'imposta di consumo sulla birra.

19 dicembre 1859.

CIRCOLARE ALLE R. INTENDENZE DI FINANZA

In esecuzione della Legge 20 novembre prossimo passato, ed in appendice e per gli effetti dell'altra odierna Circolare n. 28262-4873, si comunica qui in calce trascritta la Tariffa dell'imposta di consumo sulla produzione della birra.

TARIFFA PER L'IMPOSTA DI CONSUMO
DELLA BIRRA

Le disposizioni dei §§ 5, 6, 7 e 8

della Notificazione 1 ottobre 1857, n. 4563-P, pubblicata dalla Presidenza di questa Prefettura, relative all'imposta di consumo della birra, ridotte in valuta italiana sono come segue:

§ 5. L'importo fisso (§ 4 della testè citata Notificazione) pei condimenti di birra notificati di non più di nove gradi di saccarometro e rispettivamente pei primi nove gradi di condimenti più forti viene stabilito in lire 3.25 per ogni quintale metrico netto.

L'importo dell'imposta per ogni grado di saccarometro eccedente il nu-

mero nove (§ 4, lett. b della citata Notificazione) viene stabilito in lir. 0.50.

§ 6. L'imposta addizionale da percipiarsi oltre l'accennata imposta semplice (§ 5) per la fabbricazione della birra nelle città murate della Lombardia si stabilisce:

a) per Milano per ogni quintale metrico netto, lir. 5.46;

b) per le altre città murate pure per quintale metrico netto, lir. 4.75.

§ 7. Questi medesimi importi (§ 6, a) b) si devono pagare anche per l'introduzione della birra rispettivamente nelle anzidette città murate.

All'atto dell'esportazione della birra dalle città stesse, nei casi in cui secondo le vigenti norme ha luogo la restituzione delle imposte pagate per la birra fabbricata in queste città e quindi esportata, si rifonderanno i seguenti importi:

a) in Milano per ogni quintale metrico netto, lir. 5,02;

b) nelle altre città murate pure per ogni quintale metrico netto, lir. 4,52.

Qualora non si potesse verificare il peso netto o rispettivamente la misura di capacità, si calcolerà un quintale metrico netto per ogni 111 :6 chilogrammi del peso del liquido col recipiente.

§ 8. Per l'importazione della birra in recipienti di legno cerchiati per la linea daziaria si pagheranno come *addizionale al dazio consumo* per ogni quintale metrico sporco, lire 4.15.

Milano, il 19 dicembre 1859.

Dalla Regia Prefettura delle Finanze,
GORI.

266. *Pubblicazione delle tariffe in moneta italiana dei prezzi dei tabacchi delle fabbriche Sarde e di Milano, dei sali e delle polveri piriche.*

23 dicembre 1859.

PRESIDENZA DELLA R. PREFETTURA
LOMBARDA DELLE FINANZE

MANIFESTO

Introducendosi anche in Lombardia col 1.º gennaio 1860 la moneta legale italiana vigente nelle antiche provincie del Regno, vengono qui di seguito riportate, colla primitiva o ragguagliata esposizione degli importi nella stessa moneta,

1.º la Tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi delle Manifatture Sarde, stata posta in vigore nelle provincie Lombarde, in seguito a Reale Decreto 2 luglio 1859, col Decreto del Governatore della Lombardia 12 stesso mese, n. 575-G.G;

2.º la Tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi della Fabbrica di Milano, i quali, ragguagliati in moneta italiana e modificati per quanto occorreva in confronto di quelli della Tariffa attuale, staranno provvisoriamente in vigore, a sensi di Decreto del Reale Ministero delle Finanze 21 andante dicembre, n. 4669;

3.º la Tariffa dei prezzi di vendita dei sali, stata già pubblicata col succitato Governativo Decreto 12 luglio prossimo passato, n. 575-G. G., avvertendo però che in aggiunta ai prezzi normali della Tariffa medesima dovrà pagarsi un decimo del rispettivo importo a titolo di sovrimposta temporaria di guerra, giusta l'articolo 5 del Reale Decreto 9 luglio a. c.;

4.º la Tariffa dei prezzi di vendita delle polveri piriche.

Queste Tariffe avranno effetto col 1.º gennaio 1860, restando quindi abrogate alla stessa epoca tanto le tabelle di riduzione in valuta corrente dei prezzi dei tabacchi delle Manifatture Sarde e dei prezzi dei sali portate dal Governativo Decreto 19 luglio a. c., n. 1675-S. G., quanto la tabella di riduzione dei prezzi delle polveri piriche pubblicata coll'Avviso di questa Prefettura 1.º agosto a. c., n. 15790-1837.

Stanno ferme poi le prescrizioni emanate coll'altro Avviso della Presidenza della stessa Prefettura 7 agosto a. c., n. 3702-P., giusta le quali i tabacchi procedenti dalle Manifatture Sarde possono acquistarsi soltanto presso i postari si al minuto che all'ingrosso, essendone vietata ai dispensieri la diretta somministrazione ai consumatori, a differenza dei tabacchi della fabbrica di Milano, pei quali viene per ora conservato l'attuale sistema di smercio.

Milano, il 23 dicembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze
GORI.

TARIFFE dei Prezzi di Vendita dei generi di Regia Privativa

I. Tabacchi delle Regie Manifatture Sarde

QUALITÀ	PREZZI di vendita dai Dispensieri ai Postari	PREZZI DI VENDITA dai Postari al pubblico			
	per ogni chilogrammo	all'ingrosso	al minuto, cioè meno di 5 ettoqrammi		
		per ogni chilogrammo	per ogni ettoqrammo	Ital. Lire e Centesimi	
	Ital. Lire e Centesimi	Ital. Lire e Centesimi			
Rapato { 1. ^a qualità	8. —	8. 50		— 90	
{ 2. ^a qualità e carote	5. 20	5. 60		— 60	
{ 3. ^a qualità	2. 60	2. 80		— 50	
Caradà	5. 20	5. 60		— 60	
Manocos	11. —	12. —		1. 20	
Zenziglio	8. —	8. 50		— 90	
Trinciato { 1. ^a qualità ed Alemagna filato	5. 20	5. 60		— 60	
{ 2. ^a qualità	4. 50	4. 70		— 50	
Brasile	4. 50	4. 70		— 50	
Sigari *) { comuni (1)	9. —	9. 50	per cadauno	— 05	
	superiori (1)	18. —	19. —	idem	— 10
	cigaritos (2)	56. —	58. —	per cad. pacco	— 20
	regulares (5)	55. 75	55. 60	per cadauno	— 15
	regalias (4)	55. 75	55. 60	idem	— 15
	panetelas (5)	56. —	58. —	idem	— 20
{ imperiales (5)	45. —	47. 50	idem	— 25	
{ caballeros (6)	54. —	57. —	idem	— 50	

(1) Il chilogrammo è composto di 200 sigari, e s'intenderà per vendita al minuto ogni quantità minore di 100.

(2) Il chilogrammo è composto di 200 pacchi, di quattro cigaritos cadauno, e s'intenderà al minuto la rivendita fattasi in quantità minore di 100 pacchi.

(3) Il chilogrammo è composto di 250 sigari, e s'intenderà al minuto ogni rivendita fatta in quantità minore.

(4) S'intende rivendita al minuto ogni quantità minore di 125 sigari racchiusi in apposita cassetta.

(5) S'intende rivendita al minuto ogni quantità minore di 100 sigari racchiusi in apposita cassetta.

(6) S'intende rivendita al minuto ogni quantità minore di 50 sigari racchiusi in apposita cassetta.

*) I prezzi stabiliti per la vendita dai Regi Dispensieri ai Postari dei sigari d'Avana saranno osservati nelle vendite che i Regi Dispensieri saranno autorizzati a fare direttamente per uso particolare e per l'esportazione all'estero.

III. Tabacchi della Regia Fabbrica di Milano

QUALITA'	PREZZI DI VENDITA				QUALITA'	PREZZI DI VENDITA			
	all'ingrosso		al minuto			all'ingrosso		al minuto	
	per	Ital. L. e Cent.	per	Cent.		per	Ital. L. e Cent.	per	Cent.
TABACCHI DA NASO					TABACCHI DA FUMARE				
Fermentato sceltis- simo, con e senza odore di rosa in vasi	ettogr. 5	6.67	1 dec.	15	<i>Triti in pacchetti da ettogrammi 1 1/4</i>				
Fermentato sopra- fino	» 5	5.50	1 »	42	Serraglio	4 pacchi 1 pacco	6.67 1.75	1 dec.	15
Fermentato mez- zano	» 5	5 —	1 »	07	Virginia	4 pacchi 1 pacco	4.40 1.14	1 »	10
Albania	» 5	5 —	1 »	07	Levante	4 pacchi 1 pacco	4 — 1.04	1 »	09
Radica macinata . .	» 5	2.20	1 »	05	Moro	4 pacchi 1 pacco	2.85 —74	1 »	06
Rapè Parigi	» 5	5.15	1 »	42	<i>Sciotto</i>				
Rapè naturale gros- so e sottile	» 5	2.70	1 »	06	Trito	ettogr. 5	1.75	1 »	04
Rapè violetto scel- to in vasi	» 5	1.50	1 »	05	SIGARI				
Caradà particolare sceltissimo, grosso e sottile	» 5	4.52	—	—	Cuba in pacchetti				
Caradà di lusso, chiaro, oscuro, uso					a 100 pezzi . . .	100 p.	11.05	1 pezzo	42
Ancona, sottile . .	» 5	5.15	1 dec.	07	Virginia (*) in pac- chetti a 50 pezzi.	100 »	6.15	1 »	07
Caradà 2. ^o sorta, grosso e sottile . .	» 5	2.12	1 »	05	Esteri in pacchetti				
					a 100 pezzi . . .	100 »	4.54	1 »	05
					(*) I Sigari di Virginia verranno a richie- sta dei consumatori rilasciati anche in cas- sette verso pagamento del rispettivo prezzo stabilito come segue:				
					Per una cassetta da pezzi 1000 It. L. 86 —				
					" " " 500 " " 57 —				
					" " " 200 " " 32 —				

III. Sali

QUALITA'	PREZZI DI VENDITA				
	per ogni quintale metrico	per ogni miriagrammo	per ogni chilogrammo	per ogni ettogrammo	per ogni pane
	Ital. Lire e Centesimi	Ital. Lire e Centesimi	Ital. Lire e Centesimi	Ital. Lire e Centesimi	Ital. Lire e Centesimi
Sale comune	50 —	5 —	— 50	— 05	— —
Sale raffinato {	in pani da 6 ettogrammi	— —	— —	— —	— 24
	in farina	40 —	4 —	— 40	— 04
Sale per l'industria	40 —	— —	— —	— —	— —

AVVERTENZA. — I venditori al minuto (Postari) restano per ora ulteriormente abilitati a trattenere a titolo di provvigione un mezzo ettogrammo per ogni chilogrammo di sale comune e raffinato in farina, e ad esigere centesimi 5 di più per ogni pane di sale raffinato oltre il suaccennato prezzo di Tariffa.

IV. Polveri piriche

QUALITA'	PREZZI DI VENDITA	
	dai Magazzini ai Dispensieri	dai Dispensieri al Pubblico
	per ogni chilogrammo	per ogni chilogrammo
	Ital. Lire e Centesimi	Ital. Lire e Centesimi
Polvere da caccia fina, in scatole	7. 50	8. —
Polvere da caccia ordinaria, in scatole	5. —	5. 50
Polvere da mina	2. —	2. 20

267. *Trasmissione di un Prospetto di ragguglio in valuta italiana dell'ammontare delle tasse fisse e scalari stabilite dalla Legge Austriaca 9 febbrajo 1850.*

26 dicembre 1859.

CIRCOLARE

Alle Regie Intendenze di Finanza della Lombardia;
Alla Regia Contabilità di Stato;
Al Regio Ufficio Centrale del Bollo in Milano.

In esecuzione al Ministeriale Decreto 24 volgente mese, n. 10717-5574, si comunica in numero conveniente di esemplari il reale Decreto del precedente giorno 23 riferibile al conteggio da osservarsi, decorribilmente dal 4.º gennaio prossimo futuro, nei rapporti di ragguglio colla valuta italiana, circa le imposte stabilite dalla Legge del 9 febbrajo 1850, che per loro natura sono a qualificarsi come tasse fisse o che debbono regolarsi in via scalare o proporzionale in ragione del valore dell'oggetto a cui si riferiscono. Le Intendenze disporranno in via di tutta urgenza per la inamancabile osservanza, all'epoca prestabilita, delle disposizioni recate dal detto Reale Decreto, e soprattutto avviseranno all'esecuzione precisa dell'art. 9, facendo eseguire in tempo nella rispettiva giurisdizione il necessario scandaglio presso i dipendenti Economati filiali e presso i Dispensieri della carta bollata onde rilevare le rimanenze ed istituire il rapporto corrispondente di debito e credito.

In armonia poi al penultimo allinea del ripetuto Reale Decreto, si unisce un dettagliato prospetto di ragguglio predisposto dalla Prefettura a facilitazione dei calcoli più minuti, perchè venga comunicato all'Economato filiale, ai Dispensieri ed agli esercenti la minuta vendita della carta bollata, con ingiunzione di tenerlo costantemente esposto al pari del Reale Decreto e delle annesse scale di bollo per norma e comodo del pubblico.

Ai Dispensieri della carta bollata ed

agli Economati filiali dovrà comunicarsi un esemplare della presente, ed in quanto allo scandaglio da eseguirsi coll'ultimo giorno del volgente mese presso il Regio Ufficio centrale del Bollo, vi sarà provveduto dalla Prefettura, presi all'uopo i necessari concerti nella via breve colla Contabilità di Stato.

Milano, 26 dicembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze in Lombardia

GORI.

268. *Designazione del contingente d'imposta diretta ed indiretta per l'anno 1860 nelle Provincie di Lombardia.*

27 dicembre 1859.

R. GOVERNO GENERALE DELLA LOMBARDIA

NOTIFICAZIONE

Colla Legge 20 prossimo passato novembre Sua Maestà il Re, sopra proposizione del Ministero delle Finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, ha approvato il bilancio preventivo dell'anno solare 1860 per le provincie Lombarde, ed ha quindi autorizzato la esazione delle imposte ivi contemplate.

Il contributo prediale è di italiani centesimi 55,166 per ogni lira di rendita nel territorio di nuovo censo stabile; e di centesimi 20,595 per ogni scudo di estimo in quello d'antico censo milanese.

È inoltre conservato l'aumento del decimo sulle contribuzioni dirette e sulle tasse indirette menzionate nel Decreto 9 luglio 1859, come pure la ritenuta dei due decimi sulle vincite al Lotto.

La tassa d'arti e commercio è mantenuta sulle basi degli anni precedenti.

Parimenti l'imposta Rendite è applicata giusta le prescrizioni della Patente 11 aprile 1851.

Le tasse sui passaporti nel 1860 sono stabilite in lire 4 e lire 10 pei nazionali, ed in lire 5 per la vidimazione dei passaporti esteri.

Ciò si reca a pubblica notizia in

esecuzione del Ministeriale Decreto 22 andante mese, n. 7074, salvo a pubblicarsi dalla R. Prefettura delle Finanze l'avviso di riparto per la percezione delle suddette imposte.

Pei Comuni della nuova provincia di Pavia (1), che appartenevano alle antiche provincie del Piemonte, continuano per l'anno 1860 a mantenersi in vigore nella materia d'imposta le discipline da cui i Comuni stessi furono regolati fino al presente.

Milano, dalla Regia Amministrazione Centrale della Lombardia, il 27 dicembre 1859.

In assenza del Governatore,

DUCA, Segretario generale.

269. Norma di calcolo delle frazioni di centesimi austriaci.

28 dicembre 1859.

CIRCOLARE

Alle Regie Intendenze di Finanza, ed a tutti gli Uffici dipendenti da questa R. Prefettura delle Finanze.

In appendice alla Circolare di questa Presidenza 11 dicembre spirante, n. 5395-P., colla quale venne diramato il Reale Decreto 20 dicembre p. p. colla tariffa di conguaglio delle monete austriache in lire italiane, si avverte che, sopra consulta di questa stessa Presidenza, il R. Ministero delle Finanze con odierno telegramma ha ordinato che dalle Casse ed Uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria nella spedizione od incasso di partite di monete di conio austriaco sia calcolata per un *centesimo di lira* la frazione complessiva di ottantunesimi (81) di centesimo quando per ogni partita la frazione medesima raggiunga il limite di quarantuno ottantunesimi ($\frac{41}{81}$) di centesimo, trascurandola affatto in caso diverso.

Da siffatto sistema potendo derivare alla chiusura dei conti differenze tra il risultato del conto ed il contante gestito, gli Uffici esecutivi ne avranno

(1) Quale fu costituita colla nota Legge del 23 ottobre 1859, n. 3702, sull'Amministrazione comunale e provinciale.

rimborso a mezzo dell'Autorità preposta oppure verseranno alle Casse di finanza le eventuali esuberanze, e la Cassa Centrale e le Casse di finanza, previa autorizzazione delle competenti Autorità, registreranno il divario nei giornali della Sezione I quale *utile o perdita* di monete.

Le RR. Intendenze di Finanza daranno *immediata* comunicazione della presente Circolare alla dipendente Cassa ed a tutti gli Uffici esecutivi.

Milano, il 28 dicembre 1859.

Dalla Regia Prefettura delle Finanze,

GORI.

270. Commisurazione e ragguglio in valuta italiana per l'anno 1860 delle imposte dirette e delle loro addizionali. Regie Norme di procedura per l'accertamento delle stesse imposte.

30 dicembre 1859.

PRESIDENZA

DELLA R. PREFETTURA LOMBARDA

DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Sua Maestà Vittorio Emanuele II colla Legge 20 passato novembre, pubblicata dalla Regia Amministrazione Centrale colla Notificazione 27 dicembre 1859, n. 5981-S.G., approvò che a coprire i bisogni dello Stato le imposte dirette e relative addizionali regie si abbiano a riscuotere in Lombardia per l'anno solare 1860 nell'eguale misura che erano in corso per l'anno amministrativo 1859.

Con riguardo pertanto all'art. 6 del Decreto 5 luglio scorso, n. 295-C. G., del Governatore di Lombardia, che stabilisce quale unità monetaria la lira italiana, al Decreto Reale 28 novembre, n. 5771, che ne fissa il ragguglio coll'attuale valuta, ed alla Legge del nuovo compartimento territoriale 25 ottobre, si rende noto quanto segue:

1. *Imposta prediale.*

1.º Per il doppio titolo dell'im-

posta prediale ordinaria e della relativa addizionale regia del $55 \frac{1}{3}$ per 100, portata dal § 2 della Patente 11 aprile 1851, i Censiti della Lombardia dovranno pagare in complesso:

a) nel territorio del nuovo censimento stabile per l'intero anno solare 1860, italiani centesimi 55,166 (centesimi trentatre, millesimi uno, diecimillesimi sei e centomillesimi sei) sopra ogni lira della rendita censuaria imponibile, giusta la conservata scrittura censuaria, e quindi per le quattro rate trimestrali, nelle quali viene divisa l'imposizione, saranno a pagarsi italiani centesimi 08,291 (centesimi otto, millesimi due, diecimillesimi nove e centomillesimi uno) nelle prime due rate, e centesimi 08,292 (centesimi otto, millesimi due, diecimillesimi nove, e centomillesimi due) nelle ultime due rate sopra ogni lira della rendita censuaria imponibile;

b) nel territorio dell'antico censimento milanese per l'intero anno solare 1860, centesimi 20,595 (centesimi venti, millesimi tre, diecimillesimi nove e centomillesimi cinque) sopra ogni scudo d'estimo, e quindi per le quattro rate trimestrali si pagheranno italiani centesimi 5,098 (centesimi cinque, diecimillesimi nove e centomillesimi otto) nella prima rata, e italiani centesimi 5,099 (centesimi cinque, diecimillesimi nove e centomillesimi nove) sopra ogni scudo d'estimo per le altre tre rate.

2.º Le scadenze delle quattro rate trimestrali delle imposte prediali, a norma del nuovo compartimento territoriale fissato dalla Legge 23 ottobre scorso, vengono stabilite come segue:

a) pel territorio governativo di Milano, la prima rata si pagherà nel giorno 20 gennaio, la seconda nel 20 aprile, la terza nel 20 luglio e la quarta nel 20 ottobre dell'anno 1860;

b) pei territori, governativi di Cremona, Bergamo e Como, la prima rata si pagherà nel giorno 20 febbraio, la seconda il 20 maggio, la terza il 20 agosto e la quarta il 20 novembre dell'anno 1860;

c) pei territori governativi di Brescia, Pavia e Sondrio, la prima rata si pagherà nel giorno 20 marzo, la seconda il 20 giugno, la terza il 20 settembre e la quarta il 20 dicembre 1860. — Per la provincia di Sondrio però resta ferma fino a nuovo ordine la sospensione dell'imposta, come fu concessa col Reale Decreto 7 ottobre passato.

II. Contributo arti e commercio.

5.º Il pagamento del contributo arti e commercio si effettuerà nei territori governativi

a) di Cremona, Bergamo e Como entro il mese di ottobre 1860;

b) di Milano, Pavia e Brescia nel successivo mese di novembre;

c) di Sondrio nel giorno 20 dicembre.

III. Imposta sulle rendite.

4.º Per le notifiche prescritte dai §§ 4, 12, 16 e 18 della Patente 11 aprile 1851 vale quanto fu già pubblicato col Manifesto 9 dicembre 1859, n. 5555-P, circa alla dispensa dall'obbligo di presentarle per tutte le rendite anteriormente tassate e non aumentate.

5.º Le notifiche però che giusta l'anzidetto Manifesto sono tuttora obbligatorie per le rendite non prima tassate o per sostanziali aumenti di quelle che già lo furono, del pari che le altre che volontariamente si presentassero dalle parti, dovranno essere fatte a norma di legge, e cioè:

a) pel godimento degli edifiizi nel territorio dell'antico censo milanese, contemplati dal § 4 della Patente 11 aprile 1851, le notifiche dovranno fondarsi sull'effettivo importo della pigione dell'anno 1859 o sul valore della pigione stabilito in via di confronto giusta il § 5 del Regolamento 24 maggio 1851;

b) per le rendite di 1.ª classe, sui proventi e sulle spese degli anni 1857, 1858 e 1859 per la determinazione della corrispondente rendita media soggetta ad imposta, ferme nei

proposito le facilitazioni assentite superiormente e pubblicate dalla ora cessata Luogotenenza colla Notificazione 28 luglio 1851, n. 20-C. D.;

c) per gl'interessi e le rendite di terza classe, le notifiche dovranno farsi allo stato del capitale e della rendita sussistente al 31 dicembre 1859.

6.° Le disposizioni contenute nell'ultima parte del § 23 e nel § 50 della Sovrana Patente 11 aprile 1851 dovranno applicarsi anche agli emolumenti fissi di seconda classe che matureranno dal 1.° gennaio a tutto il 31 dicembre 1860.

7.° In nessun caso ha luogo notifica per quelle rendite che derivano da *carte di pubblico credito* non eccezionate dall'imposta, per le quali sino a nuova disposizione continuerà il metodo in corso per la riscossione dell'imposta.

8.° Tutti gli importi designabili nelle notifiche e nelle denunce da prodursi o che volontariamente si producessero dovranno per l'esatto calcolo della rendita imponibile indicarsi in lire italiane; come pure dovranno esprimersi in lire italiane le ingiunzioni di pagamento e le quitanze per la soddisfatta imposta.

9.° La riduzione a valuta italiana delle partite non notificate per effetto della suindicata dispensa verrà operata dalle competenti Commissioni sulle risultanze delle anteriori commisurazioni.

10.° La presentazione, l'esame e la rettificazione delle notifiche e dichiarazioni che si producessero nei casi eccezionali espressi nel succitato Manifesto 9 dicembre, del pari che la commisurazione delle imposte, seguirà a tenore delle norme vigenti.

11.° Per gli effetti dei §§ 22 e 56 della Patente 11 aprile 1851 e dei §§ 15 e 15 del Regolamento 19 maggio 1851, funzioneranno sino a nuova disposizione le esistenti Commissioni Distrettuali per l'imposta sulle rendite, salve le variazioni annunciate ai contribuenti con speciale avviso dell'Autorità politica competente in dipen-

denza dei cambiamenti giurisdizionali portati dalla citata Legge 23 ottobre prossimo passato.

12.° Resta stabilito il termine a tutto il 31 gennaio per la presentazione delle notifiche e dichiarazioni di rendite nei casi eccezionali suindicati, del pari che per le denunce sugli emolumenti fissi, da redigersi giusta le module e norme stabilite dalle Notificazioni 6 e 18 giugno 1851, n. 469-R e 663-R, della cessata Luogotenenza.

13.° Le multe sancite dai §§ 41 e 42 della Patente 11 aprile 1851 sono tuttavia applicabili nei casi di contravvenzioni ivi contemplati che non cadono sotto le facilitazioni portate dal § 2 del Manifesto suddetto.

14.° Il pagamento delle imposte sulle rendite degli edifici si eseguirà in tre eguali rate trimestrali, che corrisponderanno colla scadenza della seconda, terza e quarta rata prediale disopra fissata per le rispettive giurisdizioni.

15.° Per tutte le altre rendite, tranne quella sopra contemplata al § 7, il pagamento dell'imposta seguirà nei territori governativi

a) di Cremona, Bergamo e Como, nel giorno 20 dei mesi di aprile, di luglio e di ottobre;

b) di Milano, Pavia, Brescia e Sondrio, nel giorno 20 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

16.° Le tangenti di imposta che per avventura non potessero commisurarsi ed intimarsi in tempo perchè segua il pagamento della prima rata all'epoca normale saranno ripartite in quote eguali sulle altre due rate.

IV. Contributo per spese di guerra.

17.° Su tutte le suddette imposte sarà da esigersi anche il decimo a titolo di sovrimposta di guerra, quale venne stabilito dal Decreto 9 luglio ultimo scorso, che rimane ancora in vigore.

Milano, 30 dicembre 1859.

Il Regio Prefetto delle Finanze

GORI

271. *Sposizione del nuovo sistema di giurisdizione contenziosa per le controversie riguardanti l'amministrazione delle finanze.*

5 gennaio 1860.

CIRCOLARE

Alle Regie Intendenze Provinciali di Finanza, ed agli Uffici dipendenti dalla Prefettura delle Finanze.

Per effetto delle Leggi 30 ottobre 1859, n. 5705 e 5708, 6 successivo novembre, n. 5709, e 20 stesso mese, n. 5790, coordinatrici del contenzioso riferibilmente a diverse materie ed in ispecialità a gran parte di quelle che riguardano l'amministrazione camerale, molte variazioni si verificarono col primo dell'andante mese nelle varie competenze a giudicare sulle controversie e nei procedimenti contravvenzionali relativi alle leggi del ramo

finanziario vigenti in queste provincie.

All'oggetto di dare una norma sicura e facile onde desumere le variazioni recate dalle succitate Leggi, inerendo alle disposizioni impartite dal Regio Ministero delle Finanze coi riveriti Dispacci 24 dicembre p. p., n. 4454, e 2 corrente mese, n. 2, si comunica l'annesso Prospetto, nel quale sono indicate le giurisdizioni contenziose che vennero conservate o sostituite col 1.º gennaio corrente per le controversie che interessano l'amministrazione delle Finanze.

Riguardo al procedimento da osservarsi nella trattazione degli affari pei quali venne ad essere immutato il sistema anteriormente vigente, seguiranno separate istruzioni.

Milano, 5 gennaio 1860.

Il Regio Prefetto delle Finanze in Lombardia
GORI.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO

delle Giurisdizioni Contenziose conservate o sostituite col 1 gennaio 1860 per le controversie che interessano l'Amministrazione delle Finanze

TITOLO dell'Imposta, del Reddito o del Diritto	OSSERVAZIONI PARTICOLARIZZATE	AUTORITA' competenti	LEGGE che attribuisce la competenza	OSSERVAZIONI GENERALI
Dogane	I. COMPETENZA CONSERVATA			
Imposte d'immediata esazione e di bollo sugli atti civili, documenti, scritti ed atti d'ufficio, contemplate dalla Legge 9 febbraio 1850.	Fino all'attuazione delle giurisdizioni costituite dalla Legge giudiziaria organica 13 novembre 1859, continueranno ad essere decisi dalle Autorità esistenti e colle forme di trattazione e di procedura vigenti tutti gli affari che riguardano: 1.º Le imposte dei rami controindicati; 2.º Le contravvenzioni relative.	Autorità Camerali: di 1.º istanza, ora Intendenze di Finanza; di 2.ª istanza ora Prefettura delle Finanze; di 3.ª istanza, cioè Ministero delle Finanze Giudicatura provinciale di Finanza Giudizio Superiore di Finanza.	20 novembre 1859, n. 3790, art. 5	

TITOLO dell'Imposta, del Reddito o del Diritto	OSSERVAZIONI PARTICOLARIZZATE	AUTORITA' competenti	LEGGE che attribuisce la competenza	OSSERVAZIONI GENERALI
Redditi e crediti demaniali generici fondati sul diritto privato.	Nulla viene innovato circa la giurisdizione per i redditi e crediti controindicati. Quindi anche dopo il 31 dicembre 1859 la relativa giurisdizione comperterà ai giudici ordinari.	Preture. Tribunali di 1. ^a istanza	20 novembre, 1859 n. 3790 art. 5.	
Lotto	Per quanto concerne le quistioni civili tra i privati giuocatori e l'Amministrazione dello Stato.	Tribunali di Appello		
Caccia	Per le quistioni che riguardano sia i diritti camerali dei rami controindicati sia le relative contravvenzioni.	Sezione di 3. ^a istanza		
Bollo di garanzia degli ori ed argenti.				
II. COMPETENZA NUOVA				
Contribuzioni dirette:				
1. ^o imposta prediale; 2. ^o imposta sulle rendite; 3. ^o contributo arti e commercio.	Col 1. ^o di gennaio 1860 apparterranno alla cognizione dei Consigli di Governo le controversie che riguardano: 1. ^o il pagamento delle imposte e dei diritti controindicati; 2. ^o le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti relativi a esse contribuzioni e diritti; 3. ^o l'intelligenza e la esecuzione dei contratti di appalto di dette contribuzioni e diritti; 4. ^o la validità dei contratti qui indicati al n. 3 ove cada in controversia la validità, la legittimità o la interpretazione degli atti giurisdizionali dell'Autorità amministrativa; 5. ^o la esecuzione delle leggi e dei regolamenti sul catasto.		30 ottobre 1859, n. 3768.	
Regie private: 1. ^o sali; 2. ^o tabacchi; 3. ^o polveri.		Consigli di Governo	art. 2 n. 1. art. 2 n. 1. art. 2 n. 2.	
Dazio di consumo: 1. ^o murato; 2. ^o forese; 3. ^o sulla produzione della birra; 4. ^o sullo zucchero ricavato da materie indigene.		Consiglio di Stato	art. 2 n. 7.	
Diritti uniti dovuti allo Stato:			art. 3 n. 1.	
1. ^o di pedaggio; 2. ^o di passo sui fiumi; 3. ^o di navigazione; 4. ^o di posteggio, plateatico e stadatico; 5. ^o di palatico; 6. ^o di pesca; 7. ^o d'irrigazione; 8. ^o di pesi e misure pubbliche.			art. 2 n. 1.	

Circa le quistioni sulle tasse di navigazione sul Po e sulle relative contravvenzioni, rimane ferma la competenza giurisdizionale stabilita coll'articolo 20 della Convenzione 3 luglio 1840, che fu contemplata coll'articolo 19 del Trattato di Zurigo 10 novembre 1859.

TITOLO dell'Imposta, del Reddito o del Diritto	OSSERVAZIONI PARTICOLARIZZATE	AUTORITA' competenti	LEGGE che attribuisce la competenza	OSSERVA- ZIONI GENERALI
Debito Pubblico	Cominciando dal 1.º gennaio 1860 il Consiglio di Stato pronunzierà in prima ed in ultima istanza: 1.º sulle controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti, e delle altre sul debito pubblico;	Consiglio di Stato	30 ottobre 1859, n. 3707. art. 23 n. 1.	
Pensioni a carico dello Stato.	2.º sui richiami o ricorsi relativi alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato.		art. 23 n. 2.	
Contratti per somministrazioni e lavori.	Col 1.º gennaio 1860 apparterranno alla cognizione dei Consigli di Governo: 1.º le controversie relative alla intelligenza ed all'esecuzione dei contratti per somministrazioni e lavori di ogni genere, che interessano l'esercizio dell'Amministrazione dello Stato; 2.º quelle intorno la validità dei contratti sopraindicati, ove cada in controversia la validità o la interpretazione degli atti giurisdizionali dell'Autorità amministrativa.	Consigli di Governo e Consiglio di Stato	art. 2 n. 3. art. 2 n. 7.	
Lotto	Per quanto concerne le contravvenzioni.			
Tasse contemplate dalla 2.ª parte della Legge 27 gennaio 1840.		Preture	20 novembre 1859, n. 3790. art. 4.	
Tasse amministrative diverse.		Tribunali di 1.ª istanza		
Bollo delle carte da giuoco, delle gazzette politiche estere e degli annunci.	La giurisdizione contenziosa sopra tali oggetti non essendo riservata ai Giudici del Contenzioso amministrativo nè a quelli di Contabilità, si devolve col 1.º gennaio 1860 dalle Autorità camerali ai Tribunali ordinarii.	Tribunale di Appello Sezione di 3.º istanza		
Tassa per l'inserzione nei fogli periodici.				

TITOLO dell'Imposta, del Reddito o del Diritto	OSSERVAZIONI PARTICOLARIZZATE	AUTORITA' competenti	LEGGE che attribuisce la competenza	OSSERVA- ZIONI GENERALI
Contabilità verso lo Stato in denaro o materiale.	Cominciando dal 1.° gennaio 1860 la nuova Corte dei Conti esaminerà e definirà in prima ed ultima istanza la liquidazione dei conti dei Tesorieri ed altri Contabili dello Stato. Quindi col detto giorno lo speciale procedimento contabile ora vigente in Lombardia cesserà del tutto per quanto concerne la procedura giudiziale. La trattazione contabile amministrativa premessa finora alla processura giudiziale servirà solamente di base per l'accertamento amministrativo e per l'iniziamento del giudizio presso la Corte dei Conti.	Corte dei Conti	30 ottobre 1859, n. 3706. art. 21.	
Affari speciali di acque e strade e miniere.	Col 1.° gennaio 1860 apparterranno alla cognizione dei Consigli di Governo le seguenti controversie, nelle quali anche il Regio Demanio può essere interessato come parte: 1.° la riscossione delle quote di consorzio per lavori d'acque e strade; 2.° le usurpazioni e le degradazioni del suolo, fossi, ponti, traverse ed altre dipendenze delle strade nazionali e comunali, gli ingombri, costruzioni d'opere, piantamenti ed ogni altra novità pregiudicevole alla conservazione delle medesime, e le quote di concorso nelle spese di costruzione, di manutenzione e di ristauo di esse, delle dette loro dipendenze o di qualunque opera accessoria; 3.° le opere che ostano o nucono al libero corso dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, gli ostacoli frapposti alla navigazione dei fiumi, la manutenzione degli argini, ripari, ed ogni altra opera inserviente alla difesa delle sponde ed al buon regime delle dette acque e le indennizzazioni relative, salvo che si tratti di riconoscere se	Consigli di Governo e Consiglio di Stato.	30 ottobre 1859, n. 3708. art. 2 n. 4. art. 4 n. 1. art. 4 n. 2.	

TITOLO dell'Imposta, del Reddito o del Diritto	OSSERVAZIONI PARTICOLARIZZATE	AUTORITA' competenti	LEGGE che attribuisce la competenza	OSSERVA- ZIONI GENERALI
Affari speciali di acque e strade e miniere.	<p>un argine sia o non respingente; nel qual caso spetterà all'Autorità amministrativa di verificare il fatto e statuire in conseguenza se l'argine debba essere conservato o distrutto; finalmente le quote di concorso nelle spese di costruzione, di manutenzione o di ristauri di tali argini e ripari;</p> <p>4.° l'esercizio delle servitù dei marciapiedi lungo i fiumi navigabili od atti a trasporto;</p> <p>5.° le ragioni di preferenza per l'occupazione e l'assegnamento agli aventi diritto e la divisione, mediante pagamento, del suolo di strade nazionali e comunali abbandonate o di alveo derelitto per conseguenza di nuova inalveazione o rettilineazione di un fiume o torrente;</p> <p>6.° le contestazioni circa al punto se una strada esistente debba o non essere classificata fra le comunali, ed il concorso nelle spese di manutenzione e ristauo delle strade vicinali gravate di servitù a favore del pubblico e classificate come tali dall'Autorità amministrativa;</p> <p>7.° le differenze circa al riparto delle comandate ed alle quote in denaro per le opere di ristauo alle strade vicinali gravate di servitù pubblica;</p> <p>8.° il risarcimento dei danni cagionati da trasporto autorizzato di legnami a galla;</p> <p>9.° le indennità reclamate dai proprietari dei terreni per danni provenienti dalla ricerca di miniere ordinata o permessa dalla Autorità amministrativa, ed altre vertenze sulle miniere che abbiano rapporto colla amministrazione e non siano riservate al Consiglio di Stato;</p> <p>10.° e in generale l'uso e l'esercizio delle cose tutte che non sono possedute a titolo di privata proprietà, e l'applicazione delle multe per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti che le concernono.</p>	<p>Consigli di Governo Consiglio di Stato</p>	<p>30 ottobre 1859, n. 3708.</p> <p>art. 4 n. 3.</p> <p>art. 4 n. 4.</p> <p>art. 4 n. 5.</p> <p>art. 4 n. 6.</p> <p>art. 4 n. 7.</p> <p>art. 4 n. 8.</p> <p>art. 4 n. 9.</p>	

PROVA SOLTA	LIVRO di S. ...	TITOLO di S. ...	SINTESI di S. ...	NOTIZIE di S. ...
	S. ...	S. ...	S. ...	S. ...
S. ...	S. ...	S. ...	S. ...	S. ...
S. ...	S. ...	S. ...	S. ...	S. ...
S. ...	S. ...	S. ...	S. ...	S. ...
S. ...	S. ...	S. ...	S. ...	S. ...
S. ...	S. ...	S. ...	S. ...	S. ...
S. ...	S. ...	S. ...	S. ...	S. ...
S. ...	S. ...	S. ...	S. ...	S. ...

II.

EMILIA

II

EMILIA

A.

PROVINCIE PARMENSI

PROVINCIE PARMENSIS

1. *Istituzione di una Commissione di Governo per parte della Duchessa Reggente.*

1.º maggio 1859.

NOI MARIA LUISA DI BORBONE

Reggente pel Duca Roberto I gli Stati Parmensi

Poichè gli umani desiderii delle grandi Potenze non sono riusciti ancora alla riunione di un Congresso Europeo nel quale sia studiato di appianare con ragionevoli concessioni e sagge provvidenze le difficoltà insorte, e intanto in sì grande prossimità ai Reali Nostri Dominii si è accesa la guerra, i doveri di Madre C'impongono di porre in sicuro dalle eventualità di essa i Nostri amatissimi Figli.

Abbiamo perciò dovuto prendere la determinazione di allontanarci per tal fine dallo Stato temporariamente, costituendo, siccome costituiamo in Commissione di Governo i Nostri Ministri, affinchè durante la Nostra assenza reggano e amministrino lo Stato in Nome del Duca Roberto I e con tutti i Nostri Poteri, secondo le leggi e le forme già stabilite, ed attenendosi in bisogno alle istruzioni speciali che abbiamo date ad essi per istraordinarie circostanze.

Nella confidenza di riprendere tra breve personalmente l'esercizio della Nostra Reggenza, esprimiamo caldi e

sinceri voti perchè sia preservato da calamità questo diletto Paese e prevalgano negli animi la mitezza dei sentimenti e i consigli della ragione.

Dato dalla Nostra Ducale Residenza di Parma il di primo Maggio 1859.

LUISA

Da parte di S. A. R.

Il Segretario Intimo di Gabinetto

G. PALLAVICINO.

2. *Proclamazione di un Governo Provvisorio in nome di Re Vittorio Emanuele II.*

1.º Maggio 1859.

I sottoscritti, Membri del Comitato Nazionale di Parma, riconosciuto il volere generale della popolazione e il conforme sentimento delle Truppe, hanno oggi assunto il governo della Città e delle Provincie di Parma a nome di S. M. il Re Vittorio Emanuele, solo però temporaneamente e fino a che un Commissario regio venga a pigliare il reggimento del Paese.

Parma, 1.º Maggio 1859.

Questa dichiarazione è stata fatta in doppio originale e sarà inserita nella Raccolta Generale delle Leggi.

RIVA SALVATORE — ARMELONGHI LEONZIO

Avv. GIORGIO MAINI — A. GARBARINI

3. *Protesta della Commissione di Governo istituita dalla Duchessa Reggente.*

4.° Maggio 1859.

Colla dichiarazione che ci si presenta dai signori Avv. Leonzio Armelonghi, Professore Dottor Salvatore Riva, Avvocato Giorgio Maini, ed Ingegnere Dottor Angelo Garbarini, essendosi verificato il caso di forza prevalente preveduto nelle Istruzioni lasciateci oggi stesso da Sua Altezza Reale Luisa Maria di Borbone Reggente gli Stati Parmensi pel Duca Roberto I, ed atteso il pericolo di minacciati disordini, Noi sottoscritti, componenti la Commissione di Governo creata dalla prevenerata Altezza Sua Reale, cessiamo dall'esercizio del ricevuto incarico, esprimendo però in conformità di esse Istruzioni,

1.° che protestiamo per la conservazione del dominio e dei diritti dei Figli di Sua Altezza Reale Medesima sugli Stati Parmensi;

2.° che raccomandiamo con tutto calore, anche secondo i vivi desiderii di Sua Altezza Reale, quanto valer possa più efficacemente al mantenimento dell'ordine, della sicurezza, e della quiete della capitale e di tutto lo Stato;

3.° che raccomandiamo altresì gli interessi delle Truppe Parmensi, anche prosciogliendole dal giuramento, in modo che non restino senza congrua destinazione o provvedimento.

Parma, il primo Maggio mille ottocento cinquantanove, alle ore nove pomeridiane.

E. SALATI — G. PALLAVICINO — A. LOMBARDINI
G. CATTANI.

Visto e ricevuto

S. RIVA — Avv. GIORGIO MAINI
ARMELONGHI LEONZIO — A. GARBARINI.

4. *Costituzione di una Giunta Provvisoria di Governo per gli Stati Parmensi.*

2 maggio 1859.

NOTIFICAZIONE

La rivoluzione pacifica di ieri, operata con mirabile concordia da tutte

le classi sociali, ha condotto i sottoscritti, Membri del Comitato Nazionale di questa Città, a costituirsi in *Giunta Provvisoria di Governo* per gli Stati Parmensi in nome di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II.

La Commissione Governativa, nominata prima di partire dalla Duchessa Reggente, cedendo alle solenni manifestazioni del voto pubblico, ha rassegnato i suoi poteri.

Questo stato di cose è affatto temporaneo e durerà fino a che tra breve un Commissario di sua Maestà Sarda verrà a pigliare il reggimento del Paese.

Opportune comunicazioni sono già state fatte al Governo del Re.

Intanto si mantenga saldo più che mai quell'ordine perfetto che ha regnato fin qui, e per il quale soltanto si possono volgere gli sguardi a una meta sola, ad accrescere cioè le forze della Nazione per concorrere più efficacemente alla guerra dell'Indipendenza Italiana.

Parma, 2 maggio 1859.

RIVA SALVATORE — ARMELONGHI LEONZIO

MAINI GIORGIO — A. GARBARINI.

5. *Nomina di Delegati temporanei a taluni Ministeri, e riconoscimento di tutti i pubblici funzionarii.*

2 maggio 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO
PER GLI STATI PARMENSI

Essendo cessate le funzioni dei quattro Ministri di Stato del precedente Governo,

Dispone:

Art. 1. Sono delegati provvisoriamente alla direzione

a) del Dipartimento di Grazia e Giustizia ed Istruzione pubblica, il signor Boldi Pietro;

b) del Dipartimento delle Finanze, il signor Niccoli Giuseppe;

c) del Dipartimento dell'Interno, il signor Giambattista Mori.

Art. 2. I delegati provvisorii di cui

all' articolo antecedente continueranno ancora nelle funzioni che ciascuno di essi ha esercitato sin qui.

Art. 5. Le attribuzioni proprie del Dipartimento degli Affari Esteri e quelle del Dipartimento militare sono riservate alla Giunta provvisoria di Governo.

Art. 4. Del resto tutte le Autorità civili e militari, i pubblici funzionarii ed impiegati, sono confermati.

Parma, 2 maggio 1859.

RIVA SALVATORE — ARMELONGHI LEONZIO
MAINI GIORGIO — A. GARBARINI.

6. Nuova intestazione degli atti pubblici.

2 maggio 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO
PER GLI STATI PARMENSI

Dispone:

Art. 1. Tutti gli atti pubblici e tutte le sentenze saranno d'ora innanzi intitolati in nome della Giunta Provvisoria di Governo per gli Stati Parmensi.

Art. 2. La formola esecutoria di cui, giusta le prescrizioni delle leggi, debbono essere rivestite le copie delle sentenze e degli atti pubblici, sarà provvisoriamente del tenore seguente:

La Giunta Provvisoria di Governo a nome di S. M. il Re di Sardegna, Vittorio Emanuele II.

(Qui sarà trascritta la sentenza o l'atto, indi si terminerà la copia nel modo seguente:)

« Comanda ed ordina a tutti gli
« uscieri che ne saranno richiesti di
« porre ad esecuzione la detta sentenza
« (o il detto atto), al Procuratore Ge-
« nerale ed ai Procuratori Regi di darvi
« mano, a tutti i Comandanti ed Uffiziali
« della pubblica forza di prestarvi mano
« allorchè ne saranno legalmente ri-
« chiesti. »

« In fede di che la presente sentenza
« (o il presente atto) è stato sottoscritto
« da ecc. »

« Per copia

Sottoscritto »

Art. 5. Il Delegato provvisorio alla direzione del Dipartimento di Grazia e Giustizia è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Parma, 2 maggio 1859.

RIVA SALVATORE — ARMELONGHI LEONZIO
MAINI GIORGIO — A. GARBARINI.

7. Istituzione della Guardia nazionale e nomina di un suo Comandante.

2 maggio 1859.

LA GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO
PER GLI STATI PARMENSI

Dispone:

Art. 1. È istituita la Guardia Nazionale.

Art. 2. Per la formazione della medesima, in una delle sale dell' Università dalle nove del mattino alle quattro pomeridiane di ogni giorno, saranno aperti i registri d'iscrizione.

Art. 3. Tutti gli individui dell' età dai 20 ai 40 anni inclusivi sono invitati a recarsi ad iscriversi.

Art. 4. Il signor Giuseppe Gallenga è nominato Comandante della medesima e resta incaricato, insieme ai signori Augusto Rossi, Giuseppe Clementi, Capitani, e il signor G. Francesco Canobbio, Sottotenente nell'esercito Sardo, a dar opera immediatamente alla sua organizzazione.

Parma, 2 maggio 1859.

RIVA SALVATORE — ARMELONGHI LEONZIO
MAINI GIORGIO — A. GARBARINI.

8. Intimazione dell'Autorità militare alla Giunta Provvisoria di Governo.

3 Maggio 1859

Parma, 3 Maggio.

Alla Giunta provvisoria del Governo di Parma

La Truppa, fedele a'suoi giuramenti, chiede e vuole che scompaia ogni insegna rivoluzionaria, e che sia all'istante riconosciuto il Governo di S. A. R. la Duchessa Reggente pel figlio Roberto I. Non conseguendo entro il termine

di un'ora una risposta conforme a questo desiderio della Truppa ed un esequimento immediato, la Truppa prenderà disposizioni efficaci per conseguirlo.

CESARE DA-VICO,

Colonnello Comandante le RR. Truppe.

9. *Cessazione della Giunta Provvisoria di Governo.*

3 Maggio 1859

IL PODESTA' DI PARMA

Concittadini!

La Commissione di Governo alla quale S. A. R. la Duchessa Reggente, nell'assentarsi da questi Stati, aveva con Atto del primo Maggio 1859 lasciati i suoi proprii Poteri, aderisce all'invito fatto anche dal Municipio, col riassumere oggi le funzioni inerenti a quel Mandato, dappoichè sono ora cessate le cause che la costrinsero a rassegnarle.

Concittadini, diasi opera a conservare quella quiete perfetta su cui soltanto si regge la sicurezza delle persone e delle cose. Gli è unicamente dai grandi eventi i quali svolgonsi altrove che debbono farsi dipendere le sorti del nostro Paese.

Parma, 3 maggio 1859.

D. SORAGNA.

10. *Reingresso in ufficio della Commissione istituita dalla Duchessa Reggente.*

3 maggio 1859.

NOTIFICAZIONE

I sottoscritti che nella sera del 1.º maggio corrente, cedendo alla forza prevalente, dovettero cessare dagli incarichi di Commissione di Governo loro affidati da S. A. R. l'Augusta Reggente con atto di quello stesso giorno.

Informati ora come, per intimazione delle Reali Truppe protestantisi ferme nell'ubbidienza al Reale Governo, la Giunta Provvisoria ch'erasi eretta abbia rinunciato ad ogni esercizio di potere.

E chiamati dalle pressanti istanze

delle Autorità costituite, dalla deliberazione unanime del Municipio, da gran numero di altri Notabili della Città, e per più special modo dalle fedeli Milizie anzidette,

Dichiarano alla buona Popolazione di Parma, alle Truppe Reali ed a tutto lo Stato, che riprendono l'esercizio dei loro poteri per usarne alla conservazione della quiete e sicurezza pubblica, ed al reggimento del Paese in nome di S. A. R. il duca Roberto I.

Parma, 3 maggio 1859.

E. SALATI — G. PALLAVICINO — A. LOMBARDINI.

11. *Annullamento degli atti della cessata Giunta Provvisoria.*

4 maggio 1859.

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

creata da S. A. R. la Duchessa Reggente

Dichiara nulli e come non avvenuti gli atti della Giunta provvisoria di Governo costituitasi di proprio moto la sera del 1.º maggio corrente e disciolta poi alle ore otto della mattina del giorno 3 del mese stesso.

Parma, 4 maggio 1859.

E. SALATI — G. PALLAVICINO — A. LOMBARDINI.

12. *Ordinamento provvisorio dei due Ministeri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.*

4 maggio 1859

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

creata da S. A. R. la Duchessa Reggente

I Segretarii Generali dei Dipartimenti di Grazia e Giustizia e dell'Interno, i Signori

Prefetto emerito Pietro Boldi e Cavaliere Giambattista Mori, sono autorizzati alla spedizione degli affari ordinarii di essi Dipartimenti, di cui i Ministri non abbiano tempo o non reputino necessario di occuparsi personalmente, attenendosi alle istruzioni che fossero loro date dai rispettivi Ministri; e ciò in conformità di quanto fu già disposto pel Ministero

delle Finanze coi Rescritti Sovrani del 29 luglio 1854, n. 899, e del 14 febbraio 1856, n. 511.

Parma, 4 maggio 1859.

E. SALATI — G. PALLAVICINO — A. LOMBARDINI

15. *Dichiarazione di neutralità del Governo Parmense nella guerra contro l'Austria.*

5 maggio 1859.

PROCLAMA

I disordini del di primo di questo mese, sebbene avvenuti contro la volontà dell'immenso numero di cittadini fedeli, le cui ottime intenzioni però, difficilmente si esprimono fuori delle private loro pareti, non giustificarono che troppo le mie previdenze materne a tutela della sicurezza degli amati Miei Figli.

Ma i sentimenti di fedeltà manifestatisi nelle RR. Truppe rimuovendo tosto l'autorità illegittima che s'era intrusa, richiamando al potere la Mia Commissione di Governo col suffragio unanime delle autorità costituite, del Municipio, e degli altri più notabili del Paese, esprimendo ardentemente un voto pel Mio ritorno, Io Mi sono tostante ricondotta in mezzo di Voi per riprendere l'esercizio della Reggenza.

E qui Mi fermo, coraggiosa e fidente nella lealtà delle Truppe e della Popolazione, in quell'attitudine di aspettativa che è per noi di assoluta necessità. Poichè, mentre Mi è permessa dal vero spirito dei Trattati, debb'essere la migliore salvaguardia del Paese, non potendo l'alta giustizia e civiltà delle Potenze belligeranti offendere chi non offende e compie intanto il proprio dovere, mantenendo l'ordine sino a quelle risoluzioni con cui la Sapienza dell'Europa saprà ricondurre e stabilire in modo permanente la pace.

Dalla Reale Nôstra Residenza di Parma, il 5 maggio 1859.

LUISA

Da parte di S. A. R.
Il Segretario Intimo di Gabinetto
G. PALLAVICINO.

14. *Intimazione di denuncia e del deposito di armi o munizioni possedute da privati.*

5 maggio 1859

IL DIRETTORE DELLA POLIZIA GENERALE

Essendo stato scoperto in Parma un clandestino deposito d'armi e munizioni, ed al fine di evitare ed impedire disordini funesti che per altre che quivi od in altri luoghi dello Stato fossero occultate potrebbero derivare, ha riconosciuto la necessità di disporre, e dispone quanto segue:

a) Chiunque tenga, sia presso di se sia in qualunque altro luogo dei RR. Dominii, armi di qualunque sorta, e così da fuoco, da taglio o da punta, e munizioni, dovrà depositarle all'Ufficio del rispettivo Podestà entro il giorno 8 dell'andante maggio quanto agli abitanti nel Comune di Parma, e quanto agli abitanti negli altri Comuni, entro tre giorni da quello della promulgazione della presente Disposizione fatta nel rispettivo Capoluogo: apponendovi indicazioni atte a farle riconoscere per la identità, quando se ne avesse a disporre, come viene accennato nell'ultima parte del susseguente § e);

b) Altrettanto dovranno fare le persone munite di licenza di caccia per quelle armi che tenessero, oltre ad un fucile, le munite di porto d'arme per quelle che non fossero specificate nelle loro licenze, e le investite di un ufficio che dia loro diritto di portarne o tenerne, per quelle che avessero in dippiù;

c) I detentori clandestini d'armi, fossero pur anche insidiose, e di munizioni non temano di alcun pericolo nel denunciarle e depositarle, giacchè, dietro autorizzazione avutane dal competente Potere, si può fin d'ora dare e si dà loro certezza che non saranno molestati menomamente per l'antecedente illegale possesso. Così anche coloro, che fossero scienti di armi o munizioni occultate e di cui vedessero che non sia per farsi denuncia, non hanno motivo di non soddisfare all'obbligo loro di rivelarle e di concorrere

per tal modo, com'è interesse di tutti, ad impedire gravi disgrazie;

d) Anche i fabbricatori, i rasset-tatori ed i negozianti d'arme hanno obbligo di farne, come sopra, il provvisorio deposito;

e) Negli Uffici d'ogni Podesteria si terrà un registro su cui verrà notato il numero e la qualità delle armi e la quantità delle munizioni ed il nome, cognome e dimora dei depositanti, i quali ne otterranno apposita ricevuta. Questi, anche dopo, potranno vendere le armi non insidiose a persone che abbiano facoltà di tenerle entro ai limiti sopraccennati, e ritirarle essi medesimi quando ottenessero licenza di caccia o di porto d'armi;

f) Contro chi contravvenisse a questa Disposizione sarebbe immanca-bilmente e rigorosamente proceduto a norma delle vigenti Leggi;

g) I signori Podestà sono pregati di prestarsi per la parte loro a che abbiano effetto questi ordini; ed i Reali Gendarmi e tutti gli altri Agenti della pubblica forza sono incaricati, in quanto a loro spetta, di curare l'eseguimento preciso della presente Disposizione.

Parma, 5 maggio 1859.

DRAGHI.

15. Proclamazione di un Governo Provvisorio in Bagnone.

27 maggio 1859.

NOTIFICAZIONE

L'anno mille ottocento cinquanta-nove, questo giorno ventisette maggio alle ore otto antimeridiane,

Il Governo Parmense, quantunque esistente di diritto nel nostro Comune, perduto aveva ogni forza morale ed aveva pure deficienza di forza fisica; dimodochè non era in grado neppure di far eseguire i suoi ordini emanati dopo la restaurazione avvenuta nel dì 3 maggio corrente.

Se pertanto quel Governo non aveva più forza bastante per far eseguire le

sue ordinazioni, potevasi ragionevolmente presumere che non ne avrebbe avuta per reprimere i delitti nè per garantire i beni e le persone dei cittadini.

Questo stato di cose si traduceva in ultima analisi ad un vero abbandono, e così faceva rinascere nel Popolo il diritto di pensare da sè medesimo alla propria tutela.

In tale senso la popolazione sorgeva a chiedere un Governo forte, ed ansiosa di seguire la politica diretta a conseguire la Nazionalità Italiana, proclamava in suo Sovrano il Re Vittorio Emanuele II, chiedendo aiuto e protezione dal medesimo.

I componenti del Municipio presenti, non potendo legalmente adunarsi per l'assenza della maggior parte dei loro Colleghi, e non potendo avere veste legittima a deliberare in proposito, pensarono a dimettersi volontariamente.

Era dietro tutto ciò necessità inevitabile di creare una Commissione provvisoria Governativa che pel momento assumesse la pubblica Rappresentanza.

Per acclamazione di Popolo furono nominati a comporre tale Commissione i signori

Nocetti conte Giovanni, Querni Carlo, Raffaelli Giuseppe, Focacci Luigi, Capriossi Paolo.

Primo pensiero della Commissione fu quello di legalmente dedicarsi a Sua Maestà il Re di Sardegna, sia per proprio impulso sia per mandare ad effetto i vivissimi desiderii della popolazione che già gli aveva espressi per l'organo del Municipio, il quale con solenne deliberazione del 15 corrente aveva per acclamazione proposta l'unione al Piemonte.

La pubblica forza esistente in Bagnone ha cedute le armi senza il minimo contrasto. Non si deve deplorare alcun disastro, e tutto è rimasto, siccome rimane, nella massima quiete e tranquillità.

I sottoscritti, componenti la Commissione Governativa provvisoria, men-

tre rendono di pubblica ragione tali avvenimenti, assumono il grave incarico loro conferito dalla popolazione, e nulla lasceranno d'intentato a tutelare l'ordine, gl'interessi e la pubblica tranquillità del Paese.

Dal Palazzo Municipale del Comune di Bagnone, il giorno, mese ed anno, di cui sopra.

C. GIOVANNI NOCETTI — G. RAFFAELLI
LUIGI FOCACCI — P. CAPIROSSI — C. QUERNI.

16. *Conferma delle leggi vigenti e degli Impiegati in servizio nel distretto di Bagnone.*

27 maggio 1859.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
GOVERNATIVA DEL COMUNE DI BAGNONE

Considerando che l'urgenza del momento esige di tutelare gl'interessi tutti dei cittadini,

Decreta:

Art. 1. Fino a che non giunga il Commissario Straordinario deputato da S. M. il Re di Sardegna di organizzare questa Provincia, rimangono confermate le leggi in vigore e gl'impiegati in servizio.

Art. 2. Tale misura avrà un effetto semplicemente provvisorio, e non concederà diritti maggiori nè diversi da quelli che aveva ciascun Impiegato prima del giorno di oggi.

Dal Palazzo Municipale del Comune di Bagnone, il 27 maggio 1859.

C. GIOVANNI NOCETTI — C. QUERNI
LUIGI FOCACCI — G. RAFFAELLI — P. CAPIROSSI.

17. *Ordinamento del servizio delle contribuzioni dirette ne' Comuni di Bagnone, Villafranca e Filattiera.*

28 maggio 1859.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
GOVERNATIVA DEL COMUNE DI BAGNONE

All'effetto che non restino sospese, neppure momentaneamente, le operazioni dell'Esattoria delle contribuzioni dirette,

Dispone:

1. L'esattore pei Comuni di Bagnone,

Villafranca e Filattiera, residente in questa Terra, dovrà continuare ad esigere come per lo innanzi.

2. Per i pagamenti che riguardano il comune di Bagnone, li eseguirà soltanto dietro i mandati che gli si presenteranno firmati dal signor conte Nocetti Giovanni, membro di questa Commissione, che viene autorizzato a rilasciarli nelle solite forme ed in ordine al conto presuntivo stabilito per questo Comune.

3. Non potrà eseguire alcun pagamento riguardante il Tesoro se il relativo mandato, benchè rilasciato prima del giorno 27 corrente, non sia controfirmato da tutti i membri della Commissione provvisoria Governativa.

Dal Palazzo Municipale del Comune di Bagnone, il 28 maggio 1859.

C. GIOVANNI NOCETTI — LUIGI FOCACCI
P. CAPIROSSI — C. QUERNI.

18. *Delegazione del servizio di polizia nel distretto di Bagnone ai Carabinieri Sardi.*

28 maggio 1859.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
GOVERNATIVA DEL COMUNE DI BAGNONE

Dispone:

1. Il servizio di Polizia verrà esercitato dai RR. Carabinieri Sardi arrivati a tale uopo, dietro richiesta, alle ore cinque pomeridiane di ieri.

2. I medesimi verranno coadiuvati da alcuni volontari, che giorno per giorno saranno nominati da questa Commissione, la quale ne pubblicherà i nomi.

3. I volontari che saranno di servizio porteranno per segnale la sciabola, alla quale verrà posto nell'impugnatura un nastro coi colori nazionali in luogo della dragona.

4. Il servizio di Polizia verrà regolato secondo le leggi rimaste per ora in vigore.

Dal Palazzo Municipale del Comune di Bagnone, il 28 maggio 1859.

C. GIOVANNI NOCETTI — LUIGI FOCACCI
C. RAFFAELLI — P. CAPIROSSI — C. QUERNI.

19. *Nuova intitolazione degli atti pubblici nel distretto di Bagnone.*

28 maggio 1839.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
GOVERNATIVA DEL COMUNE DI BAGNONE

Dispone:

Art. 1. Tutte le copie degli atti pubblici, delle sentenze e delle ordinanze verranno intitolate, finchè non sia diversamente stabilito,

In nome della Commissione Provvisoria Governativa di Bagnone.

Art. 2. La formola esecutoria di cui, giusta le prescrizioni delle leggi in vigore, debbono essere rivestite dette copie che si rilasceranno entro il Comune di Bagnone, sarà del tenore seguente:

« La Commissione Provvisoria Governativa del Comune di Bagnone, a nome di S. M. il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II » (qui sarà trascritto l'atto, la sentenza o l'ordinanza); quindi si terminerà la copia nel modo seguente:

« Comanda ed ordina a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti di porre ad esecuzione la detta sentenza (o il detto atto), a tutti i Comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

« In fede di che la presente sentenza (o il presente atto) è stato sottoscritto da me ecc. ecc.

« Per copia ecc. »

Dal Palazzo Municipale del Comune di Bagnone, li 28 maggio 1839.

C. GIOVANNI NOCETTI — LUIGI FOCACCI
G. RAFFAELLI — P. CAPIROSSI — C. QUERNI.

20. *Forma estrinseca degli Atti del Governo provvisorio di Bagnone.*

29 maggio 1839.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
GOVERNATIVA DEL COMUNE DI BAGNONE

Potendo avvenire che alcuni dei membri di questa Commissione, o per

assenza o per altro legittimo impedimento, non possano firmare le disposizioni che si emanano, o che non possano autenticare le copie che si rilasciano o legalizzare le firme altrui,

Dispone:

1. Ogni ordinanza o decreto che verrà emanato da questa Commissione basterà che sia firmato da tre dei membri, e dovrà ritenersi egualmente efficace come fosse sottoscritto da tutti cinque.

2. Per l'autenticità delle copie che si rilasceranno dalla Commissione e dal Municipio, come per la legalizzazione della firma di qualunque impiegato o cittadino, basterà la sottoscrizione di uno dei membri di questa Commissione colla seguente formola:

« Per la Commissione Provvisoria Governativa del Comune di Bagnone. »

Dal Palazzo Municipale del Comune di Bagnone, li 29 maggio 1839.

C. GIOVANNI NOCETTI — C. QUERNI
LUIGI FOCACCI — G. RAFFAELLI — P. CAPIROSSI.

21. *Nomina dell'avvocato Girolamo Giuliani a Commissario straordinario della provincia di Pontremoli.*

29 maggio 1839.

IL SOTTO-COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN MASSA E CARRARA

Visti gli atti con cui varii Comuni della provincia di Pontremoli, dopo lo allontanamento delle truppe Parmensi da quei territorî, hanno fatto spontanea adesione al Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele II;

In virtù dei poteri conferitigli dal Governo del Re,

Decreta:

Il signor avvocato Girolamo Giuliani è provvisoriamente nominato Commissario Straordinario della provincia di Pontremoli sotto gli immediati ordini del sottoscritto; conferendogli perciò tutte le facoltà necessarie ed oppor-

tune per assumere la direzione degli affari.

Massa, il 29 maggio 1859.

L'Intendente Sotto-Commissario Straordinario

CAMPLI.

22. *Sospensione dei termini giuridici e nuova intestazione degli atti pubblici nella provincia di Pontremoli.*

29 maggio 1859.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA PROVINCIA DI PONTREMOLI

Dispone:

Che nei Comuni di Pontremoli, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca e Zeri, e così in tutta la provincia di Pontremoli, resti sospesa la decorrenza dei termini prescritti dalla legge o dai giudici e tribunali nei procedimenti e giudizi civili, e restino sospesi i termini a dare disdette e congedi, a rinnovare le notificazioni ipotecarie ed a contróllare e registrare gli atti.

Potranno però i notai rogarsi gli atti di ultima volontà e i contratti di conformità alle leggi state fin qui in vigore, semprechè tali atti e contratti siano ricevuti in nome di S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

E potranno gli uscieri porre ad esecuzione titoli esecutivi, di conformità alle predette, sempre però in nome dell'altefata Maesta Sua.

Così potranno i latori di coattive mettere ad esecuzione gli ordini di pagamento a profitto delle Amministrazioni Regie o Comunali.

L'accennata sospensione ad ogni effetto si retrotratta al di ventisette corrente mese.

Pontremoli, li 29 maggio 1859.

D. G. GIULIANI.

23. *Costituzione in Pontremoli di una Commissione d'arruolamento.*

29 maggio 1859.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA PROVINCIA DI PONTREMOLI

Dispone:

Art. 1. Sono nominati gl'illustrissimi signori

Dosi Marchese Carlo, Gramola
Avvocato Leopoldo, Maberini Vit-
torio e Fanti Leonida

a Membri della Commissione incaricata di procedere immediatamente all'arrolamento militare di tutti gl'individui che si presenteranno in Pontremoli per prendere servizio nell'armata nazionale, ove a ciò nulla osti intorno alla loro condotta morale.

Art. 2. Il Signor Dottor Pellegrino Pellini, Medico Chirurgo, è eletto Visitatore degl'individui che dimanderanno d'essere arrolati nell'armata medesima.

Pontremoli, 29 maggio 1859.

D. G. GIULIANI.

24. *Costituzione in Pontremoli di una Commissione sopra gli alloggi e le somministranze militari.*

30 maggio 1859.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA PROVINCIA DI PONTREMOLI

Dispone:

Art. 1. Al signor Podestà di Pontremoli è data una Commissione incaricata di regolare le spese, le somministrazioni e gli alloggi militari.

Art. 2. Essa Commissione è composta dei signori

Venturini Dott. Francesco,
Buttini Dott. Ernesto e
Piedi Francesco.

Art. 3. Il signor Podestà di Pontremoli è incaricato dell'eseguimento della presente Disposizione.

Pontremoli, 30 maggio 1859.

D. G. GIULIANI.

25. *Conservazione provvisoria per la provincia di Pontremoli della carta bollata col marchio parmense.*

30 maggio 1859.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
GOVERNATIVA DEL COMUNE DI BAGNONE

All'effetto che non restino compromessi nè ritardati gl'interessi dei cittadini sia per le contrattazioni come per l'amministrazione della Giustizia,

Dispone:

1. Si continuerà fino a nuove determinazioni l'uso della carta bollata col timbro parmense per tutti quegli atti pei quali è richiesta dalle leggi provvisoriamente rimaste in vigore.

2. Tale uso per altro non potrà somministrare nè argomento nè presunzione per ritenere questo Comune soggetto o in qualsiasi modo dipendente dal Governo per ora rimasto in Parma.

5. Il provento dello spaccio di detta carta bollata cadrà a profitto del Governo Sardo che assume la nostra protezione.

Dal Palazzo Municipale del Comune di Bagnone, li 30 maggio 1859.

C. GIOVANNI NOCETTI — C. QUERNI — LUIGI FOCACCI — G. RAFFAELLI — P. CAPIROSSI.

26. *Esenzione di dazio nella Provincia di Pontremoli dei generi già sdaziati nel Regno Sardo.*

31 maggio 1859.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
GOVERNATIVA DI BAGNONE

Fa noto:

Che l'illustrissimo signor Commissario Straordinario della Provincia di Pontremoli, giusta quanto ha significato al Vice-Ispettore delle Contribuzioni Indirette, ha disposto che siano d'ora in poi soggetti a dazio solo i generi provenienti dall'estero i quali non sono stati sdaziati nel Regno Sardo; e per conseguenza s'intende libera la circolazione dei generi nazionali, specialmente del bestiame, sia per entrare che per sortire.

Dal Palazzo Municipale di Bagnone, li 31 maggio 1859.

C. GIOVANNI NOCETTI — C. QUERNI
L. FOCACCI — G. RAFFAELLI — P. CAPIROSSI.

27. *Scioglimento della Commissione Governativa di Bagnone, e nomina del Conte Nocetti a Commissario Straordinario di questo Comune.*

6 Giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
PER SUA MAESTA'
DELLA PROVINCIA DI PONTREMOLI

Fa noto:

Che col giorno 8° giugno corrente

cesserà dalle sue funzioni la Commissione Governativa di Bagnone;

E che con sua Disposizione in data d'oggi ha nominato l'illustrissimo signor Nocetti Conte Stefano a Commissario Straordinario del Comune di Bagnone stesso.

Pontremoli, 6 Giugno 1859.

D. G. GIULIANI.

28. *Nomina di Commissarii per l'ordinamento della Guardia nazionale di Bagnone.*

7 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
PER SUA MAESTA'
DELLA PROVINCIA DI PONTREMOLI

A fine di procedere alla formazione dei ruoli della Guardia nazionale del Comune di Bagnone ed a tutto ciò che concerne la regolare organizzazione della medesima, nomina i signori

Bicchierai Dottor Luigi, Nocetti Conte Giovanni, Raffaelli e Bassignani Dottor Antonio,

incaricandoli di compilare i ruoli stessi e di procedere a tutte le operazioni necessarie all'organizzazione di detta Guardia.

Pontremoli, 7 giugno 1859.

D. G. GIULIANI.

29. *Messaggio del Direttore Generale di Polizia agli abitanti di Parma.*

8 giugno 1859.

PROCLAMA

Cittadini!

È sorta a contristar l'animo di molti buoni Cittadini la tema che, ove si appressassero a questa Città corpi delle alleate Milizie od in qualche altra circostanza, taluni inconsiderati potessero darsi ad inutili ed inopportuni tumulti, ed anche al disfogo di odii ed ire con personali violenze e basse vendette.

Quantunque, specialmente in tempi in cui vuoi dai Governi d'Europa e dai Popoli Italiani la più cordiale fratellanza, non abbiasi a credere che in Parma, additata sempre come modello

di civiltà, di cortesia e di mitezza, si voglia disconoscere il più sacro e sublime precetto di carità, pure non posso ristarmi per una certa trepidazione in cosa di sì grave momento dal fare in proposito le più calde esortazioni.

Queste a tutti i Cittadini io rivolgo; ma non a tutti in un medesimo senso. Alla parte massima, che non ne ha d'uopo, unicamente perchè cooperi meco colle persuasioni e coi consigli; ai pochissimi, che non misurano con abbastanza di ponderatezza il dire e gli atti, perchè considerino cautamente di non fare danni ed onte al proprio paese.

Io non parlo di proposito di sangue, perchè certo qui niuno vuol imbrattarsi di sangue italiano e farsi fraticida: ma scongiuro che nemmeno si trascorra a schiamazzi indecorosi, ad insulti e ad offese qualunque. Sui torti che si credessero patiti scorra la dimenticanza; non sia chi ponga esempio funesto, che sarebbe in questi giorni nuovo ed unico in Italia, di intestine stemperatezze; e niuno scordi con quanta cortesia i magnanimi Monarchi belligeranti vogliano adoperato perfino coi prigionieri del nemico che di tante esorbitanze è tacciato; come abbiano altamente riprovato un giornale che contro di esso moveva contumelia; come a Genova si minacciasse di severo castigo chi erasi lasciato andare ad una parola non conveniente contro un prigioniero.

Non solo le Città sorelle ci guardano, ma Europa tutta: ed i pochi non tentino di farci perdere all'universale cospetto la bella rinomanza in che, non ultimi, siamo saliti. Facciamo che quando le Grandi Potenze, cessato lo strepito delle armi, peseranno le nostre future condizioni, ci ravvisino maturi, per mitezza di consigli, per amore dell'ordine, per dignità e per senno civile, a più larghe istituzioni.

Se altre volte accoglieste benevoli le mie parole, spero che queste vi parleranno all'intelletto ed al cuore tanto più oggi che trattasi del cittadino decoro e del comune interesse supremo.

Parma, 8 giugno 1859.

DRAGHI.

50. *Autorizzazione all' Anzianato di Parma di aggiungersi provvisoriamente altri Membri.*

8 giugno 1859.

NOI LUISA MARIA DI BORBONE

Reggente pel Duca Roberto I gli Stati Parmensi

Giovando che un maggior numero di eletti cittadini possa prender parte agli atti dell' Anzianato del Comune di Parma, pei provvedimenti che sono per rendersi necessari nelle presenti circostanze;

Sulla proposta del Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È data facoltà all' Anzianato del Comune di Parma di aggregare a sè, per modo eccezionale e straordinario, trenta Notabili di esso Comune per quelle deliberazioni che le presenti circostanze siano per rendere necessarie.

Art. 2. Essi Notabili cominceranno tosto a prender parte agli atti del Consiglio Comunitativo.

Art. 3. L' Anzianato di Parma, accresciuto dei trenta Notabili sopraddetti e presieduto dal Podestà, ed in sua vece da un Sindaco, prenderà il nome di Municipio Parmense.

Art. 4. Il Nostro Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma il dì 8 giugno 1859.

LUISA

Da parte di S. A. R.
Il Ministro Anziano
E. SALATI.

51. *Abrogazione di alcune leggi Parmensi nella provincia di Pontremoli, e nuova intitolazione delle copie esecutive di sentenze e di altri atti pubblici.*

9 giugno 1859.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER SUA MAESTA'
DELLA PROVINCIA DI PONTREMOLI

Dispone:

Art. 1. Le leggi attualmente in vi-

gore in questa provincia di Pontremoli sono provvisoriamente conservate.

Art. 2. Si eccettuano dalla precedente disposizione le leggi tutte contrarie alla forma del Governo ed al presente ordine di cose, quali sarebbero i Decreti 22 dicembre 1851, n. 528, e 10 giugno 1855, n. 226, che restano quindi abrogati (1).

Art. 3. Col giorno 15 del corrente mese cesserà la sospensione dei termini ordinata colle Disposizioni del 29 maggio ultimo scorso; i quali perciò col di medesimo riprenderanno la loro decorrenza.

Art. 4. Sono eccettuati dalla pre-

(1) *Decreto 22 dicembre 1851.*

NOI CARLO III DI BORBONE ecc. — Viste le leggi e disposizioni riguardanti allo stato d'assedio attualmente in vigore; — Volendo riunire e coordinare le leggi stesse per modo che non insorgano dubbi intorno ai fatti punibili giusta le leggi medesime, — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La sedizione, ed ogni attentato o cospirazione contro la sicurezza dello Stato; — l'incitamento o la seduzione di soldati, sia delle truppe dello Stato sia delle Potenze Alleate, alla diserzione od infedeltà verso il proprio Sovrano; — la opposizione o resistenza a mano armata contro gli agenti della forza pubblica, e l'assalimento anche di singole sentinelle o pattuglie, come in generale di ogni individuo militare mentre esercita le sue funzioni; — la diffusione di stampe o scritti rivoluzionarii o la loro affissione in luogo pubblico; — le adunanze tumultuose che, nei casi di arresti operati da pattuglie o dagli agenti della pubblica forza, tendessero ad impedire in qualsiasi modo che gli arresti medesimi fossero eseguiti; — saranno puniti colla morte per fucilazione.

Art. 2. Sarà punita colla stessa pena la delazione, la ritenzione o l'occultazione in qualunque siasi luogo o modo di armi o munizioni, rimanendo ferme le disposizioni del nostro Decreto dell' 11 gennaio 1851, n. 12, intorno alle licenze di caccia o di porto d'armi, e le licenze speciali che potessero essere state concesse per ordine nostro, siccome pure le prescrizioni concernenti la delazione o ritenzione di quelle armi che sono proprie dell'ufficio o della qualità di cui taluno è rivestito.

Art. 3. In caso di sedizione, di attruppamento, di opposizione o resistenza a mano armata, di cui è detto nell'articolo 1, gli abitanti di una casa, dalla quale si facesse fuoco o si gettassero pietre o tutt'altro sovra pattuglie, sentinelle od agenti della pubblica forza, saranno tenuti responsabili del crimine avvenuto sino a che non abbiano svelato o non siansi riconosciuti i veri colpevoli.

Art. 4. Quale si sia ingiuria od insulto fatto ad un individuo militare per ragione di tale sua qualità od in causa della medesima ovvero

cedente disposizione i termini ad appellare dalle sentenze del Tribunale ed a ricorrere in revisione da qualunque sentenza, i quali continueranno ad essere provvisoriamente sospesi.

Art. 5. Sono dichiarati validi gli atti che fossero stati eseguiti durante la sospensione dei termini come sopra ordinata; ma qualora portassero intimazione a fare alcuna cosa entro un lasso determinato di tempo, non incomincerà quello a decorrere se non dal giorno 15 di giugno.

Art. 6. In seguito di quanto è stato disposto all'articolo 5 e collo stesso giorno 15 di giugno l'amministrazione

in esercizio od in causa dell'esercizio di sue funzioni sarà punito colla reclusione.

Art. 5. Se si tratterà di percosse, le quali abbiano recato ferite o contusioni, la pena sarà quella de' lavori forzati a tempo, salvo l'applicazione delle più gravi pene che il commesso crimine fosse per importare giusta le leggi in vigore.

Art. 6. Chiunque presti favore a' disertori delle truppe dello Stato e delle Potenze Alleate, sia col somministrare abiti, sia col dar loro ricovero od occultarli od in qualsivoglia altro modo coadiuvarli, sarà punito colla reclusione. — La stessa pena sarà applicata a chi senza licenza del Governo s'arruolasse volontariamente nelle truppe di una Potenza straniera o a chiunque altro ne favorisse in qualsivoglia modo l'arruolamento.

Art. 7. Ogni canto rivoluzionario in luogo pubblico o che possa essere inteso in pubblici luoghi circostanti sarà punito colla reclusione, e sarà poi applicata la pena dei lavori forzati a tempo ogni qualvolta i sopraddetti canti siano stati causa immediata di fatti che abbiano compromesso la tranquillità e l'ordine pubblico.

Art. 8. Alle pene comminate dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 dell'Appendice al Codice penale comune approvato col Decreto del 13 dicembre del 1820, n. 182, in ciò che concerne al divieto d'ogni società soggetta a vincolo di segreto, è sostituita la pena dei lavori forzati a tempo.

Art. 9. Chiunque sia convinto d'aver tenuto corrispondenze allo scopo di eccitar odio o disprezzo contro il Governo legittimo, o nelle quali si manifestino principii contrarii al sistema del Governo medesimo; — chiunque ecciti altrui a far offerte o le raccolga o si presti a secondarle allo scopo di turbare la tranquillità, l'ordine pubblico, o a favorire massime o disegni contrarii ai principii del Governo legittimo; — chiunque sparga notizie dirette a sovvertire l'ordine e la quiete pubblica; — chiunque ecciti altrui o dia opera a dimostrazioni pubbliche per biasimare e contrariare qual si sia disposizione del Governo o i principii politici od amministrativi stabiliti nello Stato; — sarà punito nei tre primi casi colla reclusione, e nell'ultimo coi lavori forzati a tempo, salvo l'applicazione della pena comminata all'articolo 1 quando la dimostrazione avesse promosso la sedizione.

della Giustizia Civile e Penale riprenderà l'ordinario suo corso per opera de' Magistrati e Funzionarii, non che degli altri pubblici Impiegati il cui ufficio è relativo all'amministrazione predetta e che hanno od avranno a quell'epoca prestato giuramento di fedeltà. Per ciò che riguarda le cause civili, si farà luogo davanti al Tribunale od alle Preture alla ripresa d'istanza.

Art. 7. Fino a nuova disposizione, e per le sentenze da intervenire, i termini ad appellare da quelle del Tribunale e i termini a ricorrere in Revisione rimarranno sospesi: non potranno quindi porsi ad esecuzione le

predette sentenze, e neppur quelle proferite prima, per le quali continuasse la sospensione del termine ad appellare od a ricorrere in Revisione, a norma di quanto fu disposto all'articolo 4. Solamente potranno farsi atti conservatorii.

Art. 8. Le copie esecutive delle sentenze e degli altri atti saranno intitolate nel seguente modo — *Noi Re Vittorio Emanuele II.* — Dopo trascritta la sentenza o l'atto qualunque, si porranno le parole — « Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli Uscieri ed altri simili funzionarii di porre ad esecuzione la detta sentenza (od atto qualunque), ai nostri Procuratori Regii

Art. 10. Ogni pubblico discorso, scritto o fatto, tendente a spargere lo sprezzo od il malcontento contro Chi governa o ad ispirare avversione alla forma di governo od all'Amministrazione dello Stato sarà punito col massimo dei lavori forzati a tempo.

Art. 11. Ogni altro discorso del genere di quelli accennati nell'articolo precedente che non fosse pubblico sarà punito colla reclusione.

Art. 12. La introduzione in questi Stati, esposizione, vendita o distribuzione di libri, stampe o litografie contenenti principii rivoluzionarii sarà punita coi lavori forzati a tempo.

Art. 13. La sola detenzione dei libri, stampe o litografie accennati nell'articolo precedente o di scritti rivoluzionarii sarà punita colla reclusione quando il detenuto non ne abbia ottenuto licenza in iscritto dall'Autorità competente o per la qualità sua di pubblico funzionario o Magistrato non gli sia lecito di ritenerli.

Art. 14. Chiunque si permettesse di portare segni rivoluzionarii o di qual si sia partito rivoluzionario sarà punito colla prigionia da sei mesi a due anni ovvero con multe da trecento a mille lire od anche con pena disciplinare. — La sola detenzione di siffatti oggetti sarà punita colla prigionia non maggiore di un anno ovvero con una multa dalle lire 180 alle 500 a norma delle circostanze. In ogni caso gli oggetti tutti saranno appresi e confiscati.

Art. 15. Ove in qualche Comune avvenissero ribellioni alla forza armata con assembramento di popolo od altri fatti tumultuosi compromettenti l'ordine pubblico e la quiete della popolazione, sarà ivi spedita quella quantità di truppa che verrà reputato conveniente, e la medesima sarà mantenuta per un tempo da determinarsi a norma delle circostanze a carico del Comune stesso, senza che sia per ciò impedito l'esercizio dell'azione pubblica e della civile per risarcimento di danni contro gli autori dei fatti stessi.

Art. 16. Le botteghe da caffè, gli alberghi, le locande, osterie e bettole dovranno essere chiuse alle ore dodici pomeridiane, a meno che i conduttori delle medesime non godessero di una speciale licenza. — I contravventori saranno puniti di una multa da lire 50 alle 500.

Art. 17. Chiunque dà alloggio a persona forestiera o, se suddita di questi Stati, di diversa Provincia nella città e nei luoghi ove risiede

un Comando militare di città o di piazza dovrà darne immediatamente avviso al Comando stesso. Negli altri Comuni dello Stato una tale denuncia dovrà essere fatta all'Ufficio Podestariale od anche al Sindaco più vicino, ma però entro lo spazio di ore ventiquattro. — Le contravvenzioni a siffatta disposizione saranno punite con una multa di lire 16 alle 200.

Art. 18. Nei casi tutti in cui per i fatti non contemplati dalla presente Legge e pei quali, in forza dell'articolo 1 del Nostro Decreto in data del 28 settembre 1849, n. 509, siano competenti i Tribunali militari, siccome crimini, delitti o contravvenzioni aventi per fine di compromettere l'ordine pubblico o di turbare in quale si sia modo la quiete o sicurezza pubblica, saranno applicate le pene stabilite per i casi speciali dal Codice penale comune, aumentate di un grado, salvo il caso in cui la pena inflitta dal Codice stesso fosse quella dei lavori forzati a vita.

Art. 19. Il Consiglio di Guerra permanente creato coll'Atto del dì 5 febbraio 1851 per giudicare i fatti commessi in violazione delle leggi dello stato d'assedio avrà la facoltà nell'applicazione delle pene criminali di discendere a seconda dei casi da uno a tre gradi ove circostanze attenuanti siano per consigliarlo. — Ove però si tratti dell'applicazione della pena capitale, dovrà essere osservato quanto è disposto dall'articolo 68 del Codice di procedura criminale militare.

Art. 20. Il Consiglio di Guerra permanente dovrà del pari giudicare i colpevoli di calunnia o falsa testimonianza di cui è parlato negli articoli 396 e seguenti del Codice penale comune allorchando la calunnia o la falsa testimonianza esponga l'imputato ad inquisizione o condanna per qualcuno de' crimini, delitti o contravvenzioni preveduti e puniti dalla presente Legge.

Art. 21. In tutti i casi in cui dalla presente Legge è imposta la sola multa, questa sarà inflitta in via amministrativa e senza formalità di giudizio dal Comandante della Città e Provincia in cui avvenne la contravvenzione.

Art. 22. I fatti che non presentassero tutti gli estremi de' crimini, delitti o contravvenzioni di cui è detto nella presente Legge, ma che non fossero ad un tempo spogli d'ogni colpa, saranno in via disciplinare puniti dal rispettivo Comandante della città e provincia.

ed altri simili Magistrati di darvi mano, a tutti i Comandanti ed Uffiziali della pubblica forza di prestarvi mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti ». —

La predetta formola esecutiva sarà poi chiusa nel modo prescritto dalle leggi in vigore.

Pontremoli, 9 giugno 1839.

D. G. GIULIANI.

52. Costituzione del nuovo Municipio Parmense.

9 giugno 1839.

IL PODESTA' DI PARMA

Annunzia come, in vista delle conseguenze della grande guerra Nazionale che si combatte nell'Italia, per

Art. 23. Il presente Decreto sarà obbligatorio anche pei forestieri scorse le ore ventiquattro da che saranno entrati nel territorio dei Nostri Stati.

Art. 24. Le leggi tutte concernenti lo stato d'assedio sono abrogate ad eccezione del precitato Nostro Decreto in data del 28 settembre 1849, n. 509.

Art. 25. Il Capo dello Stato Maggiore generale delle Nostre Truppe è incaricato dell'eseguimento del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma, 22 dicembre 1831.

CARLO.

Da parte di S. A. R.

Il Capo dello Stato Maggiore Generale

GODI

Decreto 10 Giugno 1835.

NOI LUISA MARIA DI BORBONE ecc. — Confidando che la fedeltà e l'obbedienza degli abitanti di questi Stati verso il legittimo loro Sovrano, l'amatissimo Figliuol Nostro Duca Roberto I, non siano per venir meno giammai, nè che da loro si possa intraprendere o favorire in veruna guisa azione qualsiasi diretta a turbare l'ordine pubblico e l'interna pace: ed avendo volto l'animo costantemente ad assicurare loro que'benefizi che derivano soltanto dalla concordia degli animi e dalla scambievole fiducia tra il Governo ed i Governati, precipua sorgente al benessere generale; — Sentito il Nostro Consiglio de' Ministri; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo stato d'assedio cesserà in ciascuna parte del territorio di questi Dominii col giorno diciassette del corrente mese, e col giorno seguente ripiglierà vigore l'azione de' Tribunali ordinarii.

Art. 2. Pei crimini però preveduti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del Decreto Sovrano del 22 dicembre 1831, n. 328, e per ogni altro crimine tendente a compromettere la sicurezza esterna od interna dello Stato, sarà proceduto sino a contraria disposizione dinanzi ad una

le quali anche la nostra Città è prossima a trovarsi in gravi condizioni eccezionali, il Consiglio Municipale, con deliberazione di ieri, rivestita poi della Sovrana Sanzione, si è aggregati trenta Cittadini Notabili.

Esso ha eletto i Signori di cui seguono i nomi.

Adorni Professor Giovanni,
Armani Ingegnere Evaristo,
Barbieri Dottor Edmondo,
Bertani Cavaliere Antonio,
Bruni Presidente Pietro,
Campolonghi Luigi,
Cantelli Conte Girolamo,
Carmignani Giulio,
Cipelli Professore Bernardino,
Costamezzana Dottor Marcello,

Commissione mista giusta il disposto dal titolo IV del Libro I della Parte 2 del Codice Penale sanzionato col Sovrano Decreto del 23 ottobre 1839, n. 431. — Saranno pure di competenza della Commissione medesima i crimini commessi contro persone non militari per fine politico.

Art. 3. A giudicare di tutti gli altri fatti preveduti dal citato Decreto Sovrano del 22 dicembre 1831, n. 328, i Tribunali ordinarii seguiranno le norme della giurisdizione e della competenza loro propria.

Art. 4. Le pene applicabili ai crimini e delitti contemplati dal prementovato Decreto saranno quelle nel Decreto medesimo stabilite; ma con facoltà alla Commissione mista ed ai Tribunali ordinarii, ove circostanze attenuanti da dichiararsi nella sentenza siano per consigliarlo; di discendere di uno o più gradi nell'applicazione delle pene, non mai però al di sotto di quelle inflitte dalle leggi ordinarie. — La gradazione delle pene sarà quella stabilita dall'articolo 72 del Codice penale comune.

Art. 5. Gli affari relativi allo stato d'assedio intorno ai quali nel detto giorno non sarà per ancora stata data decisione irrettrabile e che si troveranno pendenti davanti l'Autorità Militare saranno deferiti alla Commissione mista ovvero ai Tribunali ordinarii, giusta il disposto degli articoli 2 e 3 di questo Decreto.

Art. 6. Dal giorno in cui andrà in vigore il presente Decreto i Comandanti le città e provincie non avranno altre attribuzioni oltre a quelle di Comandanti delle piazze che loro competevano anteriormente al Decreto del 24 settembre 1830, n. 496.

Art. 7. Il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Nostro Segretario Intimo di Gabinetto, Ministro di Stato, Presidente del Dipartimento Militare, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Sala il 10 giugno 1835.

LUISA

Da parte di S. A. R.

Il Segretario Intimo di Gabinetto
G. PALLAVICINO

Crescini Malaspina Conte Luigi,
 Dallay Marinelli Avvocato Achille,
 Gazzi Consigliere Antonio,
 Lombardi Dottor Antonio,
 Marchi Professor Antonio,
 Musiari Dottor Girolamo,
 Mussi Guglielmo,
 Niccolosi Commendatore Giambattista,
 Ortalli Ermenegildo,
 Passerini Professor Giovanni,
 Paveri Fontana Marchese Carlo,
 Pighini Giacomo,
 Piroli Professor Giuseppe,
 Rapaccioli Ingegnere Sante,
 Rizzardi Pollini Professor Giuseppe,

Rondani Dottor Giovanni,
 Rossi Ercole,
 Torreggiani Avvocato Piero,
 Ughi Dottor Carlo,
 Visconti Canonico Don Giovanni.

Il Consiglio così ricostituito prenderà i provvedimenti che giudicherà voluti dalle circostanze, fra quali una Guardia Cittadina a tutela dell'ordine.

Parma, 9 giugno 1859.

D. SORAGNA.

55. Dichiarazione della Duchessa Reggente nel suo ritiro dagli Stati Parmensi (1).

9 giugno 1859.

PROCLAMA

Quale sia stato il Governo della Mia

(1) In risposta a questa Dichiarazione come ad un precedente *Memorandum* del 12 maggio si pubblicò più tardi per opera del nuovo Governo un opuscolo col titolo *Carlo II, Carlo III, e la Reggenza* (Parma, Tipografia del Governo, 1859), il quale, per essere fondato sopra documenti autentici e riservati, credesi utile di qui riferire per intero.

Carlo II, Carlo III e la Reggenza. — Risposta al Memorandum Ducale del 12 maggio 1859...

« Qu'è sia stato il Governo
 • della mia Reggenza ne invoco
 • a testimoni voi tutti abitanti
 • dello Stato, e la Storia (Proclama Ducale 9 giugno 1859).

Le parole poste ad epigrafe della presente memoria, l'esposizione artificiosa alle Corti d'Europa del cessato Ministero degli Esteri del Ducato (12 maggio 1859) intorno alla Reggenza, i fatti di Parma dall'accendimento della guerra d'Indipendenza fino alla sua riannessione al Regno Sardo, l'opinione sopra quei fatti del giornalismo estero, rendono necessario il pubblicare una fedele istoria del Governo Ducale serbatosi fino all'ultima ora collegato col' Austria.

Tre Borboni regnarono in Parma dal dicembre 1847: Carlo II, che ripigliava possesso degli aviti suoi Stati, ne aveva alienata una parte clandestinamente al Duca di Modena Francesco IV (1844) in soddisfazione di un debito suo personale!! La sicurezza di coscienza con cui tolse i Guastallesi al reggimento di istituzioni civili passate in abitudine, ai vincoli di famiglia e di interessi molteplici che da un secolo li identificavano a Parma, per piombarli inconsapevolmente sotto l'Estense, senza codice e senza gius amministrativo, diè indizio che i Borboni avrebbero regnato non secondo il diritto moderno delle genti, ma secondo il gius feudale; riguarderebbero cioè i sudditi come un accessorio del feudo.

Entrò nello Stato facendolo contemporaneamente occupare dagli Austriaci, e l'unico atto del suo breve regno vincolò i destini di questa popolazione alla politica di Vienna per mezzo del trattato 4 febbraio 1848, pubblicato in Parma il 14 marzo, che incontrò la disapprovazione delle grandi Potenze.

Gli avvenimenti del 1848 interruppero il dominio dei Borboni. È nota la parte decorosa

che ragguagliatamente ai suoi mezzi prese questa Provincia Italiana alla prima e alla seconda guerra d'indipendenza, e l'universalità dei suoi voti per l'effettuata fusione col Piemonte coronò d'un'opera prudente quel moto nazionale.

Ristaurata la famiglia Borbone con un nuovo Principe, i Ducati di Parma e Piacenza, offesi da permanente occupazione straniera, soggiacquero a un mal governo in antagonismo col secolo, che rompeva dolorosamente antiche tradizioni locali di scrupolosa legalità.

Il paese soffrì il bastone: l'ingiuria costò al Principe la vita!! Successe la Reggenza della vedova di Carlo III la quale, nell'assumere il governo, rispettò il sentimento della dignità cittadina manomessa da suo marito e restò muta dinanzi all'eccesso che rese orfani i suoi figli.

Gli abitanti, apprezzando la tacita condanna che quel silenzio infliggeva al sistema violentemente troncato, si rivolsero con fiducia alla Principessa e agli uomini dei quali si circondò.

Ma il 22 luglio 1854, che vide le armi dei soldati congiunte agli Austriaci spargere nelle strade il sangue cittadino, spezzò i legami di confidente rispetto che venivano formandosi. I Ministri dichiaravano in un proclama di quel giorno che avevano preferito di reprimere piuttostochè di *antivenire*, e i cittadini invitati dal Governo a ripigliar tranquilli le quotidiane occupazioni, tornavano ancora attoniti pel repentino lutto sulle vie, nelle quali parecchi cadevano miseramente sotto i colpi della soldatesca tirolese e nostrana, non contenuta dalla presenza di veruno dei Ministri i quali un'ora avanti avevano pubblicato *ripristinata* la quiete e la sicurezza!

La classe eletta dei Parmigiani stimò che quel giorno indimenticabile riescirebbe fatale alla Dinastia, e guardò con maggior affetto a Torino; l'altro popolo esalò il ravnivato astio colla vendetta. Una uccisione e tre attentati nel corso degli anni successivi provocarono nuovo stato d'assedio (1856) e di tale foggia che pose la città espressamente in balia di Crenneville, generale austriaco di efferatezza segnalata anche tra' suoi pari.

Davansi a giudicare i cittadini ad una commissione di soldati mista di nostrali e di austriaci: furono undici le fucilazioni e i preve-

Reggenza, ne invoco a testimoni Voi tutti, abitanti dello Stato, e la Storia.

Idee più ferventi, lusinghiere per le menti italiane, sono venute a inframmettersi ai progressi pacifici e saviamente liberali cui tutte le Mie cure erano rivolte; e gli avvenimenti che or si succedono Mi hanno collocata fra due contrarie esigenze, prender parte ad una guerra dichiarata di nazionalità, e non far contro alle Convenzioni cui Piacenza in più special modo e lo Stato intero erano già sottoposti lungo tempo innanzi che Io ne assumessi il Governo.

Non debbo contraddire ai procla-

nati istessi erano tradotti dagli Imperiali a Mantova!! Le nefande procedure sono state svelate più tardi dai Tribunali ordinarii.

La sovranità del Ducato restò dunque allora sospesa di fatto. I Ministri minarono così doppiamente il trono della Reggente, di cui si cantavano difensori. Mancò ad essi l'animo di opporsi al Crenneville, che volle la legge eccezionale coll'esclusiva direzione della polizia dello Stato, e consentirono alla Duchessa di firmare il proprio esautoramento senza o coprirne la grave responsabilità in faccia ai sudditi ceduti all'Austriaco, apponendo al decreto la loro segnatura, o protestare ritirandosi dal potere.

Corse fama che il generale Crenneville fosse richiamato per irriverenti trascorsi nell'uso della sovranità strappata alla tradita Principessa, la cui femminile alterezza si risenti, e d'allora incominciarono le pratiche per avere sgombra Parma dalle esose truppe austriache: locchè fu concesso da Vienna appena nell'aprile 1837.

Degno di nota si è che, avvenuta l'evacuazione degli Austriaci, non ebbe poi la Città nostra ad essere mai più funestata da uccisioni nè ferimenti o violenza alcuna di vernice politica.

Il governo dei Borboni dal 1847 al 1859 si riassume dunque così:

Alienazione di sudditi, quasi cose mobili, come dati in paga di debiti privati del Principe; l'autonomia di questi Stati sacrificata con trattato derogante quello del 1815 alle viste di Casa d'Austria: *ciò per l'uso internazionale delle sovranità!*

Applicazione di pene oltraggiose, eslegi, impossibili in Italia; la spada del soldato nelle strade sostituita in un funesto momento all'impero della legge; la giustizia demandata nei reati politici a commissioni Austro-Militari, e la custodia istessa o de' prevenuti o de' rei rimessa alle carceri d'un potentato straniero, nemico naturale d'Italia: *ciò per la sicurezza!*

Vincolati dapprima i sudditi Parmensi al commercio Austriaco mediante una lega doganale, proibitiva delle importazioni di manufatture non tedesche, della esportazione verso qualunque frontiera non in lega e, sciolta che fu la lega suddetta pel decorso del quadriennio (termine stipulato da Carlo III), assoggettata

mati voti d'Italia, nè venir meno alla lealtà. Onde, non riuscendo possibile una situazione neutrale, qual pur sembravano consigliare le condizioni eccezionali fatte da quelle Convenzioni al territorio, cedo agli eventi che premono, raccomandando al Municipio Parmense la nomina di una Commissione di Governo per tutela dell'ordine, delle persone e delle cose, per l'amministrazione pubblica, per congrua destinazione alle Regie Truppe, e per le altre providenze che sian comandate dalle circostanze.

E Mi ritiro in paese neutro presso

l'importazione a nuove tariffe (opera del Ministero della Reggente) si alle, in confronto di quelle degli Stati finitimi, che dovettero commercianti e consumatori augurare la ripristinazione della lega intramessa: e ciò pei nostri negozi e per la libertà dei cambi.

Le imposte dirette, pagate regnando Maria Luigia vedova di Napoleone I, 1,720,000 lire; quelle pagate dominando i Borboni 2,820,000 (1) lire!!!; addossati ai sudditi senza equità 4 milioni e mezzo di debiti dello Stato Lucchese e due milioni e mezzo di debiti del capriccio e delle laidezze di Carlo III: e ciò per le finanze (2).

(1) Per l'anno corrente la fondiale era stata diminuita di Lire 70,000.

L'aumento delle Contribuzioni dirette tocca il duplo quando si pensi che, a' tempi di Maria Luigia d'Austria, a cagione di Guastalla alienata poi da Carlo II, la rendita catastale imponibile ascendeva a 14,111,796; sicchè pagavansi centesimi 12 e millesimi per ogni lira di rendita allibrata, mentecchè, avulsa Guastalla, la rendita catastale fu diminuita di Lire 786,112, residuandosi un complessivo di 13,325,684. La contribuzione principale diretta dovette far salire la sua proporzione da 12 centesimi per lira, come era, a centesimi 21 e millesimi!!! Nè questo aumento è giustificato da lavori pubblici, come scorgesi dalla nota seguente.

(2) Per disposizione del Duca Carlo III furono addossati all'erario dello Stato Parmense i debiti contratti dal padre suo per lo Stato Lucchese nel 1836 e nel 1843. I pagamenti dei frutti e l'ammortizzazione di questi debiti decorsero a carico dei Parmensi dal gennaio 1848, che rimborsarono l'Austria nel 1849 delle anticipazioni da essa fatte pei medesimi ai creditori quale sigurtà solidale del Duca. La somma capitale di questi debiti al 1.º gennaio 1848 era così composta:

Prestito lucchese 1836, Austriache lire	2,480,000
id. 1843. Id.	2,880,000

In tutto	5,360,000
----------	-----------

Ossia Lire italiane	4,663,200
---------------------	-----------

A questa somma ingente per le piccole forze dell'esiguo nostro Stato e che più giustamente doveva ricadere alla Toscana, e sul rifiuto di essa, all'Austria che ne garantiva il contratto si aggiungevano nel 1854 dopo la morte di Carlo III per tanti debiti privati della Casa Reale

2,401,421

Onde toccarono allo Stato L. 7,064,421 di debiti non contratti nell'interesse suo, ma di una famiglia a cui non bastò mai la lista civile di circa un ottavo delle pubbliche entrate.

gli amati Miei Figli, i cui diritti dichiaro di riserbare pieni ed illesi, fidandoli alla giustizia delle Alte Potenze e alla protezione di Dio.

Buone Popolazioni d'ogni Comune dei Ducati, dappertutto e sempre Mi rimarrà grata nel cuore la memoria di Voi.

Parma, il dì 9 giugno 1859.

LUISA Reggente

Da parte di S. A. R.

Il Segretario Intimo di Gabinetto

G. PALLAVICINO.

54. Istruzioni di Governo date dalla Duchessa Reggente nel suo ritiro dagli Stati Parmensi.

9 giugno 1859.

1. I Ministri di Stato e il Presidente

Tristissime le conseguenze. Da parte del popolo che, impoverito, oppresso, obbliò i miti suoi costumi deplorabilmente travolti. Da parte della Famiglia Ducale che, nel suo regno di 12 anni, fuori d'una lagrimevole serie d'affliggenti memorie, non lascia pure un solo pubblico monumento: a tale che per rintracciar segno nei Ducati della restaurata dominazione Borbonica, bisogna cercarlo nelle nuove fortificazioni di Piacenza che fu permesso a Vienna di erigere senza protesta (1).

Ecco il primo periodo del dominio Borbonico.

Il secondo si apre coll'anno corrente, nel quale doveva emergere come sacra ai Principi di Parma fosse la terra, nella cui lingua ci annunziavano il loro avvenimento al trono e ci hanno promulgate le loro leggi.

Appena sorsero rumori di guerra nazionale, la nostra città fu la prima nel tempo, e la principale forse nel numero, a mandar volontari nell'esercito liberatore di Vittorio Emanuele. Noveransi ben 2,000 giovani accorsi a metter la vita per la nazione. Moto *unanime, aperto, spontaneo, caritatevole* tra le classi

(1) Che nessun monumento nè d'utilità nè di decoro pubblico sia stato eretto a spese o particolari della famiglia Borbone o di Stato è un fatto che tutto il Ducato attesterà. Pure il signor Riancey nel suo libro « Madame la Duchesse de Parme et les derniers événements » parla di scuole d'agricoltura, e non vi fu che una cattedra alla riapertura della Università colla promessa di un podere modello; di canali, e non solamente nessuno ne fu fatto, ma furono respinti dei banchieri Francesi che offrivano capitali per sovvenire appunto la canalizzazione delle acque del Po e degli Appennini, che potrebbero fertilizzare un grande tratto di paese; di strade aperte, e nessuna ne fu fatta tranne la continuazione d'una che deve unire la provincia di Borgotaro con Parma e che il Ministro delle Finanze volle per gran tempo sospesa, onde la unione di Borgotaro con Parma è ancora in istato di desiderio. Sta in vero per compiersi la strada centrale ferrata e l'altra che deve congiungere Piacenza all'antica frontiera Sarja, ma sono opere di Società concessionarie non protette, l'ultima in ispecie, ma lungamente avversate; di città operate, e si sta in vero costruendo in Parma una contrada a cui il Governo della Duchessa diede il nome di *Via della Salute*, ma sono pietose oblazioni di molti cittadini e stranieri, che fanno i fondi a questa opera che ha per intento di procacciare ai poveri case salubri e di buon prezzo. S. A. la Reggente seguendo l'impulso di un cuore pietoso prese essa e i figliuoli a costruire diverse case: ma le cose essendo così, è chiaro che questo lavoro non può attribuirsi a merito del Governo Ducale.

del Dipartimento militare cesseranno dalle loro cariche alla Mia partenza da Parma.

2. Tutti gli altri magistrati, i funzionarii e gl'impiegati d'ogni classe rimarranno fermi ai rispettivi loro posti.

3. Agli affari ordinarii dei tre Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, e delle finanze, sarà provvisoriamente dato corso dai rispettivi Segretari generali.

4. Le firme per legalizzazione verranno nel Ministero degli affari esteri apposte pel Ministro dal Segretario capo d'ufficio del Dipartimento.

5. Le cose tutte della Casa Reale

agiate e le non agiate de' cittadini, *aversato* da ministeriali dichiarazioni, ma pur non *re presso*.

Scoppiò la guerra. Toscana volle conferire all'Italiano risorgimento, e il volere ridusse in atto crollando il trono del mal fido Arciduca Austriaco.

L'esempio non profitò al Governo Parmense. La Duchessa, supplicata dalla officialità delle truppe, che pochi generosi d'in fra loro spingevano, si lasciò anzi sfuggire la Reggenza che l'adesione alla guerra d'Italia.

Partiva dunque (1.º maggio) la Reggente, ed ai Ministri che s'erano addossato l'onorato assunto di governare colla neutralità, parve acconcio di rassegnare il Mandato Regio contro una manifestazione di sfiducia acclamata dalle strade. Lasciarono così senza seria costrizione morale un potere che la troppo confidente Principessa aveva lor dato a custodire: nè più l'avrebbero ripreso se i cittadini avessero stimato le loro forze sufficienti a difendere Parma dai Tedeschi che stavano numerosi e liberi ad agire in Piacenza.

Fu perciò che la truppa ebbe agio di restaurare senza aperto contrasto il Principato Borbonico. La quale truppa con manifesto ufficiale alla Europa era appellata *fedele*, quando alle coccarde tricolori italiane che essa chiese e portò per 35 ore surrogava, congiuntamente al vessillo ducalesco, il *mirto* degli Austriaci!!

Vivendo nelle istesse mura con siffatta truppa, insolente per le Autorità civili, indisciplinata nei suoi Capi dai quali aveva imparato a sprezzare la comune Patria, i Parmigiani stavano incerti, durante l'effimera restaurazione Ducale, che partito abbracciassero: non volendo un conflitto rivoluzionario, per non associarlo inopportuno alla guerra; e mal soffrendo la *inazione*, che dar poteva base a confermare ciò che il cessato Ministro degli Esteri aveva avanzato e i giornali legitimisti di Francia compiacentemente ripetuto « la più grande parte della popolazione tenere alla conservazione della Dinastia » (*Memoria alle Corti Europee 12 maggio 1859*).

La neutralità, al cui riconoscimento intanto s'adoperava con tutti i mezzi il Governo della Reggente, cresceva l'umiliazione dei Parmensi. Non isfuggiva che, se nei rapporti dello Stato

sono raccomandate al maggiore conte Lodovico Tedeschi-Radini, Comandante dei reali Alabardieri, sino al ritorno del conte Edoardo Dall'Asta, attuale Governatore provvisorio dei Reali palazzi e Maggiordomo della Casa Reale.

6. Il Municipio Parmense si unirà tosto a cura del Podestà di Parma per la nomina della Commissione di Governo.

7. Fino all'entrata in esercizio di essa Commissione le regie Truppe saranno sotto la dipendenza del loro Ispettore generale, commendatore Antonio Crotti, e cureranno colla maggiore disciplina la conservazione dell'ordine pubblico.

Poi rimarranno agli ordini della Com-

coll'estero era questo un appiglio per non osteggiare l'Austria amica, nei rapporti fra Governante e sudditi era un'aperta defezione al dovere d'ogni Stato italiano; imperocchè, fervendo guerra di nazionalità, chi non dà mano ai connazionali è nemico peggiore del nemico esterno.

Del resto il governo Ducale era chiarito non neutrale ma aderente a chi osserva che:

tollerava nei soldati nostri alle quotidiane fazioni il mirto, *emblemata dell'esercito nemico*, e come tale deliberatamente portato;

non aveva proteste né contro le scorrerie Austriache pel nostro territorio, oltre il raggio della fortezza di Piacenza, né contro lo stato d'assedio proclamato da quel Comandante; mentre il Pontefice nol sostenne in Ancona, e fu revocato;

soffocava sotto l'oppressione dell'anarchia militare ogni atto di simpatia nazionale, lasciando senza né biasimo né coercizione le violenze dei soldati contro chi caldeggiava la nostra causa; violenze spinte fino al bando, al ferimento e all'uccisione di taluno che più singolarmente si era pronunciato (1).

Il secondo periodo del Governo Borbonico si conchiude adunque con un attentato all'onore di un popolo civile, che si presupponeva si poco di sua dignità curante da comperare un

(1) Berceto e Borgotaro sulla frontiera Sarda e Toscana vennero guernite di truppe Ducali con incarico di respingere i Piemontesi.

In Borgotaro la sera del 5 giugno un Casali Antonino gridò *Evviva Garibaldi* in un'osteria. Ascoltato, si arrestò e, minacciando egli di voler sfuggire dalla scorta che lo traduceva in prigione, un soldato di essa scorta a due passi di distanza lo stese morto al suolo, trapassato da una palla che andò a ferire nella cavaglia del piede un giovanetto che passava e a cui fu forza amputare la gamba. I fratelli Mauri agiatissimi borghesi furono esortati dalla polizia ad abbandonare Parma in quei giorni perchè desii, pel conosciuto loro amore all'Italia, erano invisiti ai soldati.

Governando una soldatesca anarchica, adunata a fraternità col nemico eterno del nostro paese, l'Austriaco, e il governo della Reggente accettando quello stato di cose come normale, veggasi dagli imparziali se i Parmensi, avendo rispetto per una famiglia Reale che provò l'esilio, non dovevano contuttociò considerare la caduta del sistema rappresentato da quella famiglia come la rimozione dell'unico ostacolo che li disgiungeva dal resto della grande famiglia Italiana.

missione di Governo; e per avvenimenti di forza maggiore che le ponessero in penosa costrizione potranno anche riguardarsi prosciolte dal loro giuramento.

8. Tre mesi del soldo soggetto a ritenzione sono conceduti a quegli uffiziali, un mese del soldo giornaliero a quei sott'uffiziali, e mezzo mese di detto soldo a quei soldati delle Truppe in piena attività di servizio, i quali dopo aver concorso alla difesa e al mantenimento dell'ordine nei primi sei giorni dalla mia partenza vogliono cessare dal militare servizio.

9. Le presenti Istruzioni ed il Mio odierno Proclama saranno subito pub-

abbiello riposo coll'abbandono della causa nazionale. Né si teme di altamente proclamarlo: per vituperoso che fosse il sistema del bastone cessato colla vita di Carlo III, non era più obbrobrioso del tenerci inermi e riparati tra le nostre mura, quando chi parla la nostra lingua implora da Dio doppie forze per gittarsi contro l'inimico (1).

Se non che le grandiose vittorie Franco-Itale e l'impazienza nei Parmensi di un Governo anti-nazionale indussero la Principessa ad abbandonare nuovamente e per sempre questi Stati.

La sera istessa la soldatesca è fuggita per lo sgomento della irritazione cittadina, e abbandonava Parma, asserragliata contro di essa, riparando nel castello. Di là gli uffiziali superiori notturnamente la guidarono in braccio all'inimico. Fu aperto così ad un punto e con quanta inconsideratezza avesse il Ministro della Reggente affidato a costoro di sostenere la parola di una Principessa che si proclamava neutrale; e come gli uffiziali superiori, ispirati da esso Ministro e accreditati presso la Corte, aversassero come segnacolo di ribellione i colori nazionali, e pensassero che l'obbligo di rivestirli venisse a porli « in quella penosa costrizione per la quale avean facoltà di tenersi prosciolti dal giuramento » giusta le Istruzioni lasciate dalla Duchessa (9 giugno 1839).

Or si fatte erano le truppe fedeli, istrumento capitale della passeggera ristorazione. La

(1) L'Union del 16 giugno narrava come la Reggente colla neutralità aveva posto il paese nello stato che era conveniente in faccia alle potenze belligeranti, che ella non poteva violare i trattati conclusi coll'Austria da' suoi predecessori, e che essa aveva ristretti nei loro più stretti limiti; soggiungendo dice che non uomo dabbene esisterà ad approvare la condotta generosa e leale della Reggente.

I fatti che abbiamo riportati mostrano se i trattati siano stati dal Governo della Reggente ristretti od allargati in favore dell'Austria. Ma noi non sappiamo non protestare contro questo giornale e quegli altri dello stesso colore che espongono il nome della Principessa, quando del biasimo non deve essere caricato altri che il Governo di Lei: e che con una confusione altrettanto illogica quanto insidiosa fanno astrazione dalla italianità dei sudditi e del territorio dei Ducati per non mettere in evidenza che l'interesse e la persona di una Principessa, nel rispettare la quale noi non siamo secondi a veruno.

blicati e diramati a diligenza del Nostro Segretario intimo di Gabinetto.

Parma, il di 9 giugno 1859.

LUISA Reggente

Da parte di S. A. R.

Il Segretario Intimo di Gabinetto

G. PALLAVICINO.

55. *Nomina del Direttore di polizia Luigi Draghi a Commissario straordinario interinale in Parma.*

9 giugno 1859.

NOI LUISA MARIA DI BORBONE ecc. ecc.

Per tutto quanto fosse necessario

quale, poichè nella memoria alle Corti d'Europa (12 maggio passato) viene rappresentata come conseguenza dell'*unanime desiderio* del Paese, siamo dalle esigenze del vero astretti a presentare sotto il suo esatto punto di vista.

Niuno di Parma s'accorse della folla aspettante e plaudente nelle piazze al notturno ritorno della Reggente.

Il Podestà di Parma, nell'invitare i cittadini a rimanere tranquilli dinanzi all'inopinata restaurazione, opera della soldatesca, ricordava loro, come argomento *unico* della esortata sopportazione, non già che dagli avvenimenti della guerra dipendeva il riposo, *le repos*, del paese, ma « i destini ».

Ognun vede che il secondo vocabolo implica la contingenza dei cambiamenti i più radicali, non eccettuato quello della dinastia e della annessione ad altre famiglie italiane; mentre la promessa del *riposo* semplice, sostituita insidiosamente dal Ministro, escludendo assolutamente i mutamenti sempre faticosi, riesce invece ad una indiretta promessa di *stabilità*.

Ora quanta fosse la brama in questi Stati di confermare *quietamente e stabilmente* i Principi di Borbone, lo addimostrò il Municipio col suo deliberato 11 giugno con cui ha riproclamato *unanime* l'annessione del Ducato al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele.

Tale atto, che pon termine a questa travagliata fase del nostro paese e che fu consumato alcune ore prima separatamente in Piacenza, fa conoscere come visse ingannata dal suo Ministro la Reggente sopra i veri e universali sentimenti degli abitanti; dei quali non avrebbe invocata la testimonianza se il vero le fosse stato sinceramente rivelato.

La presente esposizione di fatti avrebbe molto prima d'oggi invocato l'attenzione delle Potenze sui veri andamenti del cessato Governo Ducale se l'abbandono di questi Stati a sè medesimi, qui da tutti presagito prossimo, non avesse fatto preferire lo attendere, per documentarla coll'aiuto degli Archivi del Ducato.

Ma ogni documento fu irrimediabile; tutti gli atti internazionali del dominio Borbonico si trafugarono dall'ex Ministro degli Esteri, malgrado che il suo ufficio fosse cessato per virtù delle Istruzioni lasciate dalla Reggente, le quali (Articolo 1) disponevano « i Ministri

disporre nell'intervallo fra la Nostra partenza da Parma e il momento dell'entrata in ufficio della Commissione di Governo che sarà nominata dal Municipio Parmense, sono dati i Nostri pieni poteri, con titolo di Commessario Regio straordinario, al Cavaliere Luigi Draghi, Direttore della Polizia generale; e ciò senza pregiudizio di quelli già dati al Governatore di Piacenza come Nostro Commessario Regio in quella Città.

Il titolo e i poteri ora dati al cav. Draghi gli cesseranno appena avrà assunto l'esercizio del Governo la detta Commissione.

Il Nostro Segretario Intimo di Gabi-

di Stato cesseranno dalle loro cariche alla mia partenza da Parma ».

Come qualificare un sì inaudito procedere? Ci asteniamo volentieri dal discorrerne tutte le presunzioni a carico; ma nell'interesse della verità non dobbiamo rinunciare alle seguenti induzioni:

1.° Chi si fa reo del trafugamento di documenti pubblici necessariamente agisce per allontanare il maggiore biasimo che incorrerebbe se gli venissero affacciati;

2.° Volendo escludere nel cessato Ministro degli Esteri l'animo di appropriarsi cosa veruna di *pubblica pertinenza*, è mestieri concludere che il Governo Ducale di cui egli era l'ispiratore riguardò sempre il dominio dei Borboni non come un territorio da governare per il vantaggio degli abitanti, ma come un *privato patrimonio* da impinguare per arricchirne il padrone.

E in conseguenza anco i trattati li dovette guardare come Atti concernenti non i destini dei popoli soggetti ma esclusivamente il decoro del Principe. Locchè rende manifesto come nello spirito dei Governanti Parmensi, dal 1847 al 1859, nulla era intravenuto che valesse a discostarli da quella tradizione per la quale da Carlo II a Roberto I le disposizioni o prese o da prendere sopra i destini dei sudditi si considerarono come documenti di privata proprietà; ciò che riduce lo Stato alle porzioni d'una fattoria di cui gli abitanti sono i servi, gli *adscripti glebae*, l'accessorio.

Cotale serie di fatti e di giudizi noi Parmensi abbiamo subita undici anni!!

Espositori di avvenimenti svolti nel cuore dell'Italia, dimandiamo soltanto che siano imparzialmente apprezzati dalle Potenze; ed allora quando la misericordia che accompagna con muto rispetto i decaduti resterà signoreggiata dal tempo, l'istoria invocata a testimonio in mal punto dall'ex Ministro degli Esteri (proclama 9 giugno corrente) narrerà l'incredibile acciecamiento di chi aveva impegnata la sua *lealtà* (sic) nel tener soggetto in perpetuo l'oppresso all'oppressore piuttostochè lacerare od almeno denunciare ai potentati un trattato imposto da Vienna agli antecessori di Roberto I, e nonostante asseriva *in modo solenne* d'aver combinato siffatto eccidio di un popolo italiano « col suo progresso pacifico e liberale. »

netto curerà l'esecuzione del presente Atto.

Dato a Parma, il dì 9 giugno 1859.

LUISA

Da parte di S. A. R.
Il Segretario intimo di Gabinetto
G. PALLAVICINO.

56. *Proclama del Commissario straordinario interinale di Parma.*

9 giugno 1859.

Cittadini!

Avete udito come per la imponentza degli avvenimenti, che con tanta rapidità hanno incalzato, S. A. R. l'Augusta Reggente abbia dovuto allontanarsi dagli Stati, onorando me de'suoi pieni poteri con nome di Commissario Regio straordinario infino a tanto che la Commissione di Governo, che verrà scelta dal Municipio che vi rappresenta, sia entrata in ufficio.

Se un tanto incarico che mi è imposto non fosse precario e momentaneo, certamente io non sarei atto di gran lunga a sopportarlo; ma ciò non essendo che per non lasciare alcuna materiale interruzione nell'esercizio dell'autorità, vado lieto di annunziarvelo e di essere per un istante vostro Capo.

Per le prove di simpatia che mi avete sempre date, e di cui caldamente Vi ringrazio, confido che tutti continuerete in quella calma e dignità che tanto distinguono i Parmensi, e che le mie raccomandazioni per questo non saranno indarno presso alcuno.

Parma, 9 giugno 1859.

DRAGHI.

57. *Costituzione di una Commissione Governativa temporanea per la Provincia di Parma.*

9 giugno 1859.

IL MUNICIPIO DI PARMA

Veduto l'odierno Proclama di S. A. R. la Duchessa Reggente Luisa Maria, Nomina una Commissione Governativa coll'incarico di reggere il Paese

finchè vi provvegga il Governo del Re Vittorio Emanuele II.

Essa è composta dei signori

Cantelli Conte Gerolamo,
Bruni Vicepresidente Dott. Pietro,
Armani Ingegnere Dott. Evaristo,

ed assume immediatamente l'esercizio della sua autorità.

Parma, 9 giugno 1859, ore 4 e 1/2 pom.

Pel Podestà
Il Sindaco G. VICENZI.

I Segretari provvisorii
G. OSENGA — S. RAPPACCIOLI.

58. *Nomina dei Segretarii della Commissione Governativa.*

9 giugno 1859.

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

Dispone:

I Signori dottor Luigi Gerra, Assessore nel tribunale di Parma, e dottor Enrico De-Paoli, Vice-Ragioniere nella Camera dei Conti, adempiranno l'ufficio di Segretarii della Commissione di Governo.

Parma, 9 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

59. *Notificazione della Commissione di Governo sull'allontanamento delle Truppe Ducali.*

10 giugno 1859.

PROCLAMA

La città nostra è sicura dal lato delle truppe che dovevano esserne la tutela e prescelsero di trattarla da nemica. Esse si dirigono all'Oltrepò per unirsi con chi tenta di contrastare alla causa dell'Indipendenza Italiana.

È tolta la cagione unica che minacciava la sicurezza e la tranquillità nostra. Rinascano, con la sicurezza e la tranquillità, l'ordine, la concordia, la confidenza pubblica. E Parma si mostri degna dei nuovi destini che la aspettano, e prepari a sè stessa tempi di rigenerazione e di civile progresso.

Parma, 10 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

40. *Nuova intestazione degli atti pubblici nella Provincia di Parma.*

10 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

Art. 1. Tutti gli Atti pubblici e tutte le Sentenze saranno intitolate in nome della Commissione Governativa incaricata di reggere il paese sino a che provvegga il Governo di Vittorio Emanuele II Re di Sardegna.

Art. 2. La formula esecutoria di cui, giusta le prescrizioni della legge, devono essere rivestite le copie delle sentenze e degli atti pubblici, sarà del tenore seguente: — « La Commissione Governativa incaricata di reggere il paese sino a che provvegga il Governo di Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna ». —

Parma, 10 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

41. *Istituzione di una Commissione di Sicurezza e Difesa per la Città di Parma.*

10 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

Al fine di provvedere provvigionalmente alla tutela della città ed al mantenimento dell'ordine pubblico, è istituita una Commissione di Sicurezza e Difesa composta dei signori:

Draghi cav. Luigi,
Baiardi conte Demofilo,
Charmet Vincenzo,
Olivieri avv. Luigi,
Borcesi dott. Tito,
Arduini dott. Lorenzo.

Parma, 10 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

42. *Istituzione della Guardia nazionale in Parma.*

10 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Ordina:

È istituita in Parma la Guardia nazionale.

Essa verrà organizzata secondo le

Leggi e i Regolamenti in vigore nel Regno Sardo.

Il suo quartiere è ora stabilito nell'ex-Convento dei Servi.

Attesa l'urgenza, oggi stesso, alle ore 10 antimeridiane, vi saranno aperti ruoli di iscrizione.

Parma, 10 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

43. *Ordinamento provvisorio della Guardia nazionale di Parma.*

10 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Nell'intento di organizzare la Guardia nazionale, invita tutti i Cittadini dagli anni 21 ai 55 a radunarsi questa mattina alle ore 8 nell'ex-Convento dei Servi al fine di essere immediatamente ordinati ed ispezionati. Quelli fra i Cittadini i quali hanno armi sono invitati a portarle seco; quelli che non ne hanno ne saranno provveduti.

Sono incaricati di questa provvisoria organizzazione i signori:

Gallenga Giuseppe,
Leonardi Eugenio,
Baiardi Demofilo,
Superchi Lazzaro,
Baiardi Artaserse,
Charmet Vincenzo.

Parma, 10 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

44. *Abrogazione delle leggi del cessato Governo sopra lo stato d'assedio nella Provincia di Parma.*

10 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

Art. 1. Il Decreto 22 dicembre 1851 sullo stato d'assedio è abrogato (1).

Art. 2. Sono pure abrogate tutte le altre disposizioni concernenti lo stato d'assedio.

Art. 3. I Tribunali ordinarii giudicheranno le cause pendenti intorno a fatti il cui giudizio era devoluto a Commissioni miste.

Parma, 10 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

(1) Questo Decreto fu riportato più sopra, a pag. 186.

45. *Mantenimento del corpo dei Gendarmi e delle sue attribuzioni nella Provincia di Parma.*

10 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Considerando che il Corpo de' Gendarmi si è reso benemerito del paese col tutelare in tempi difficili la sicurezza pubblica senza offendere i diritti dei Cittadini,

Dispone:

Il corpo de' Gendarmi è confermato nelle attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi tuttora vigenti.

Parma, 10 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

46. *Adozione della coccarda e della bandiera tricolore colla croce di Savoia.*

10 giugno 1859.

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

Dispone:

Art. 1. La bandiera tricolore italiana colla Croce di Savoia sarà inalberata nella Reale Cittadella.

Art. 2. La coccarda della Forza pubblica sarà la tricolore italiana.

Parma, 10 giugno 1859.

P. BRUNI — E. ARMANI — G. CANTELLI.

47. *Istituzione di una Guardia Cittadina e convocazione di un Consesso Civico generale in Piacenza.*

10 giugno 1859.

L'ANZIANATO DELLA CITTA' DI PIACENZA

Radunato nella solita Sala delle ordinarie sue Convocazioni nel dì 10 giugno 1859, presenti gli illustrissimi signori

Giacometti Conte Luigi, *Podestà*,
Presidente.

Salvatico Conte Pietro,

Laviosa Dottor Pietro,

Dall'Acqua Avvocato Albino,

Belli Francesco,
Mischi Marchese Giuseppe,
Cattani Conte Uberto, *Sindaco*,
Vacciago Giovanni,
Boccaccio Dottor Domenico,
Cattanei Avv. Prof. Achille,
Costa Conte Giacomo,
Zanardi Conte Francesco,
Anguissola cav. Giuseppe, *Sindaco*,
Piatti Gian-Domenico,
Foresti Dottor Pietro,
Ponti Gaetano,
Muggiani Giambattista,
Scotti Conte Pietro,
Tocchi Giuseppe,
Piatti Consigliere Camillo,
Dalla-Cella Don Giuliano,
Zangrandi Professor Luigi,
Guastoni Dottor Luigi,
Anguissola Conte Onofrio.

Il numero dei membri intervenuti essendo sufficiente a poter legalmente deliberare, il signor Podestà ha dichiarato aperta la seduta.

È data cognizione dal signor Podestà dei Proclami del Governo di Parma; ed espresso il desiderio che l'Anzianato dia parere se convenga il procedere alla affissione immediata dei medesimi, l'Anzianato ha dichiarato ad unanimità non credere conveniente nelle attuali circostanze la detta affissione.

Questa proposta fu fatta nei seguenti termini — se l'Anzianato sia di parere che sia conveniente nelle circostanze attuali di pubblicare immediatamente gli atti Sovrani inviatici dal Governatore. —

Il Podestà partecipa che gli Austriaci lascieranno la città entro la giornata, e perciò chiede all'Anzianato sul modo di tutelare l'ordine.

L'Anzianato delibera che per l'urgenza sia istituita una Guardia civica provvisoria, salvo il costituirla legalmente mediante deliberazione di un Consesso Civico, che sarà quanto prima convocato per procedere a questa e a quelle altre determinazioni che le circostanze in cui versiamo renderanno necessarie.

(Seguono le firme).

43. *Annessione della Città e del Ducato di Piacenza al Regno Sardo, e nomina di una Commissione provvisoria di Governo.*

10 giugno 1839.

CONSESSO CIVICO DEL 10 GIUGNO 1839

DELIBERAZIONE

Piacenza, questo giorno dieci giugno mille ottocento cinquantanove.

Il signor Conte Luigi Giacometti, Podestà del Comune di Piacenza, ha convocato oltre agl'Anziani anche i seguenti Cittadini a tenore della deliberazione dell'Anzianato di questa mattina, e così i signori

Dott. Luigi Guastoni,
 Fioruzzi Avv. Carlo,
 Molinelli Gaetano,
 Brigidini Paolo Ing.,
 Nicelli C. Filippo,
 Gorra Alessandro,
 Coppellotti Giovanni,
 Arrigoni Giuseppe,
 Zaffignani Luigi,
 Bucella Luigi,
 Pattoni Avv. Amato,
 Bonora Antonio,
 Mascaretti Dott. Alessandro,
 Albertazzi Dott. Giulio Procur.,
 Vaciago Giovanni,
 Gemmi Prof. Luigi,
 Bruni Cons. Stanislao,
 Bruzzi Cons. Pietro,
 Moy Dott. Odoardo, Vice-Proc.,
 Bolli Giuseppe,
 Grandi Dott. Gaetano,
 Dosi Luigi,
 Biavati Angelo,
 Salvetti Dott. Stefano,
 Vitali Tullo, Pres.,
 Misch March. Avv. Giuseppe,
 Dall'Acqua Avv. Albino,
 Camozzi Atanasio,
 Pollinari Bernardino,
 Ricci-Oddi Don Pietro,
 Garilli Giambattista,
 Moruzzi Prof. D. Giambattista,
 Brigidini Prof. Severino,
 Anselmi Avv. Carlo,
 Piatti Cav. Camillo,
 Muggiani Giambattista,

Zerga Luigi,
 Scotti Conte Pietro,
 Gandini Giovanni,
 Ferrari Pietro,
 Boselli Prof. Gaetano,
 Anguissola Conte Onofrio,
 Draghi Avv. Antonio,
 Guerra Avv. Carolippo,
 Bianchi Giovanni,
 Pastori Avv. Giovanni,
 Arduini Pier Luigi Antonio,
 Mantegazzi Avv. Carlo,
 Lupi Avv. Luigi,
 Motti Francesco,
 Cella Giov. Battista,
 Chiappini Conte Lodovico,
 Anguissola Conte Giuseppe,
 Cattaneo Conte Uberto,
 Salvatico Conte Pietro,
 Sforza-Fogliani Prof. D. Raffaele
 Tubarchi Giuseppe Pres.,
 Cattanei Prof. Achille,
 Toncini Prof. Lorenzo,
 Zangrandi Prof. Luigi,
 Ponti Gaetano,
 Della-Cella D. Giuliano,
 Gavardi Cav. Fabrizio,
 Piccoli Francesco,
 Salvatico Conte Giuseppe,
 Costa Conte Giacomo,
 Genocchi Giov. Battista,
 Tocchi Giuseppe,
 Minoia Avv. Francesco,
 Guastoni Dott. Pietro,
 Pomelli Gio. Battista,
 Poggi Antonio,
 Galli Avv. Giuseppe,
 Bricca D. Antonio,
 Germani Avv. Fabio,
 Palastrelli Conte Bernardo,
 Foresti D. Pietro,
 Ceruti Dott. Luigi,
 Riva Antonino,
 Casali March. Alfonso,
 Tedeschi-Radini Conte Pietro,
 Lupi Carlo, Ing. e Prof.,
 Dosi Faustino,
 Piatti Gian-Domenico,
 Volpe-Landi March. Gaetano,
 Laviosa Dott. Pietro, Proc.,
 Belli Francesco,
 Marzoli Dott. Luigi,
 Anguissola Conte Ranuzio,

Boccaccio Dott. Domenico,
Calciati Conte Galeazzo,

i quali tutti sono intervenuti all'adunanza.

Lo stesso Podestà ha esposto d'averestamane unito il Corpo Municipale per dargli comunicazione dei Proclami emanati dal Governo Parmense e per provvedere alla tutela dell'ordine pubblico, stante la partenza allora imminente degli Austriaci.

Il Corpo Municipale non ha creduto in così grave circostanza di prendere veruna definitiva deliberazione se non venga aiutato dal consiglio di altri Cittadini.

E però voi foste convocati; ed intanto furono prese in anticipazione e in via puramente provvisoria quelle misure che si sono credute migliori ed indispensabili ad assicurare la tranquillità.

Spetta ora a Voi il provvedere in modo definitivo e regolare. Il Municipio di Parma è stato richiesto per via telegrafica perchè ragguagliasse delle condizioni politiche in cui attualmente si trova quella Città. Dopo lungo attendere è pervenuto a riscontro il dispaccio seguente:

« Il Podestà di Parma al Podestà di Piacenza.

« Testo della notificazione 9 giugno 1859, ore 4 e 1/2 pomeridiane.

« Il Municipio di Parma — Veduto l'odierno Proclama di S. A. R. la Duchessa Luisa Maria, nomina una Commissione Governativa coll'incarico di reggere il Paese finchè vi provvegga il Governo del Re Vittorio Emanuele. Essa è composta dei signori Cantelli Conte Girolamo, Bruni Vice-Presidente Dott. Pietro, Armani Ing. Dott. Evaristo, ed assumono immediatamente l'esercizio della loro autorità ».

Dietro questa esposizione del signor Podestà, il Consesso unanime ha adottato la seguente deliberazione in questi precisi termini accolti per acclamazione:

— « Piacenza e il suo Ducato nel 1848, chiamata a deliberare intorno al suo reggimento politico, con voto

« unanime acclamò la sua annessione al Piemonte sotto la dinastia di Savoia.

« Le Armi Austriache nel susseguente anno 1849 imposero a questo Paese un Governo contrario ai nostri voti, e lo mantennero sino al giorno d'oggi in cui le Truppe Austriache hanno abbandonato la nostra Città.

« Cessata così la prepotente forza straniera che ci teneva staccati dal Governo Piemontese Piacenza e il Ducato ritornano oggi sotto il Governo di Vittorio Emanuele, di questo Re che colla sua lealtà e col suo valore ha acquistato tanti diritti alla devozione ed all'affetto degli Italiani ».

Ed il Consesso ha nominato i signori

Fioruzzi Avv. Carlo, Professore,
Anguissola Conte Ranuzio,
Costa Conte Giacomo,

perchè si portino da S. A. R. il Principe Eugenio e gli sottopongano questi sensi del Popolo Piacentino, intesi a far rivivere nella sua interezza la Legge 27 maggio 1848.

Il Consesso volendo poi provvedere alla amministrazione di questa Città e Ducato in finchè venga appositamente dal Governo del Re destinato un Regio Commissario, ha nominato ad unanimità una Commissione provvisoria di Governo composta dei signori

Manfredi Avv. Prof. Giuseppe,
Mischi March. Avv. Giuseppe,
Gavardi Cav. Fabrizio,

la quale entrerà immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

Infine il sig. Cav. Podestà, mosso da ragioni tutte personali ha dichiarato di non poter continuare nel suo mandato ch'egli ebbe direttamente dal Principe, ed ha invitato il Consesso a dispensarlo da tale qualità. Ed il Consesso si è ritenuto incompetente ad accogliere la domanda del signor Conte Luigi Giacometti perchè, dopo la nominata Commissione provvisoria di

Governo, a questa esclusivamente appartiene il disporre in proposito.

Piacenza, 40 giugno 1839.

Il Sindaco f. f. di Podestà
G. ANGUISSOLA.

49. *Proclama del Municipio di Piacenza.*

40 giugno 1839.

Cittadini!

Il nostro perpetuo nemico, l'oppressore d'Italia, rotto e fugato in molti e rapidi combattimenti dalle valorose ed invitte armi Italo-Francesi, ha abbandonato Piacenza distruggendo i numerosi Forti che vi aveva nuovamente eretti.

Piacenza è libera, e rivive il Patto che con mirabile ed universale consenso di tutti gli ordini Piacenza, prima fra le altre Città d'Italia, provocò e strinse coll'Illustre Martire per l'Indipendenza Italiana, col Magnanimo Carlo Alberto, di sacra memoria.

Il Municipio, rappresentante naturale del Popolo, riuniti a sè molti Cittadini, ha proclamato unanime quel Patto, ed unanime ha eletto una Commissione provvisoria di Governo composta dei signori Avvocato Giuseppe Manfredi, Avvocato Marchese Giuseppe Mischi, Cavaliere Fabrizio Gavardi, la quale reggerà la Città e il Ducato intanto che giunga tra noi il Commissario del Re italiano che insieme col generoso Napoleone III sta combattendo sui campi Lombardi l'ultima guerra della Nazionale Indipendenza.

Piacentini!

Il contegno dignitoso e prudente serbato nei tempi della sventura vi ha onorati. Voi non verrete meno a voi stessi ora che è cessata la compressione, e molti anche dei vostri figli continuano nelle fatiche e nei pericoli della guerra. — Ogni buon Cittadino sarà custode dell'onore del Paese. *Viva Vittorio Emanuele! Viva Napoleone III! Viva la Francia! Vivano le nazioni sorelle!*

Dall'Ufficio Podestariale, li 40 giugno 1839.

Pel Podestà

Il Sindaco G. ANGUISSOLA.

50. *Proclama della Commissione di Governo pel Ducato di Piacenza.*

41 giugno 1839.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
DI GOVERNO DEL DUCATO DI PIACENZA
REGGENTE IN NOME
DI S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II

Cittadini,

L'usurpazione e la prepotenza sono cessate. Per voto unanime ed immediato siamo ricongiunti a quel Regno da cui gli animi nostri non furono mai divisi negli undici anni in che ha dominato la forza.

Il magnanimo Re, il primo Soldato del valoroso Esercito dell'italiana Indipendenza, è oggi il Principe nostro, la nostra bandiera è la Nazionale bandiera.

Cittadini! Assumendo in nome di Re Vittorio Emanuele il governo di questo Ducato fino a che giunga fra noi un Regio Commissario, nelle difficoltà dell'incarico di che ci onoraste conforta il vedere che la concordia, la dignità ed il senno d'ogni ordine di cittadini sono proprii dell'alta idea di Nazionalità e degni di questi giorni solenni in che l'Italia si sta liberando.

Saldi in que'sublimi principii di libertà e di ordine, di virtù e di gloria, a cui come le azioni vostre così gli atti s'informano del brevissimo nostro regime, scambiamoci il saluto. — *Viva Vittorio Emanuele nostro Re, Viva l'Italia!*

Piacenza, 41 giugno 1839.

G. MANFREDI — G. MISCHI — F. GAVARDI.

51. *Nuova intitolazione degli Atti pubblici nel Ducato di Piacenza.*

41 giugno 1839.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
DI GOVERNO DEL DUCATO DI PIACENZA
REGGENTE IN NOME
DI S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II.

Dispone:

Art. 1. Tutti gli Atti pubblici e tutte le Sentenze d'ora innanzi saranno inti-

Quelli tra que' militari che vorranno ottenere congedo definitivo lo dichiareranno nel consegnare le armi ai signori Podestà, i quali ne trasmetteranno nota a questa Commissione di mano in mano.

Parma, 11 giugno 1859.

55. *Istituzione in Parma di un Comitato d'arruolamento.*

11 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Considerando che il cooperare alla guerra dell'Indipendenza Italiana è il dovere supremo di tutte le città d'Italia;

Dispone:

Art. 1. Tutti coloro che, avendo le qualità morali e fisiche richieste, intendessero di assumere servizio nell'esercito italiano, saranno diretti, a spese dello Stato, ne' luoghi che, prese le opportune intelligenze, si designeranno pel loro arruolamento.

Art. 2. A tal fine è costituito un apposito Comitato che provvegga all'aprimiento de' ruoli per la iscrizione de' volontari e dia le disposizioni occorrenti alla scelta dei volontari stessi, alla loro destinazione provvisoria, all'invio dei medesimi ne' luoghi d'arruolamento.

Art. 3.

Art. 4. Il Comitato assumerà tosto l'ufficio e risiederà nella Caserma di San Giovanni.

Parma, 11 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

56. *Indirizzo del Municipio Parmense al Re Vittorio Emanuele II.*

Maestà

Il voto presso che unanime dei cittadini significò, son già corsi più di due lustri, il volere che lo Stato di Parma fosse unito a quelli della gloriosa dinastia di Vostra Maestà.

Con quel voto Parma mirò fin d'allora ad accrescer colle proprie le forze propugnatrici della Indipendenza Italiana e ad assicurarne il trionfo e la stabilità.

E quanto quel voto sia rimasto vivo nell'animo di questa popolazione lo vedeste Voi, Sire, lo ha veduto Italia quando la parte fiorente della nostra gioventù accorse intorno al Vostro Vessillo.

Oggi il Municipio Parmense è lieto di rinnovare l'espressione di quel voto e di proclamare che ogni classe de' cittadini lo mantenne scolpito nel cuore.

Nel recarlo ora al Trono di Vostra Maestà, sente la importanza di un atto col quale il paese nostro entrando nella famiglia Italiana può partecipare alla grandezza e prosperità de' suoi destini.

Parma, 11 giugno 1859.

(Seguono le firme).

57. *Annessione della città e provincia di Borgo San Donnino al Regno Sardo.*

12 giugno 1859.

Questo giorno 12 giugno 1859,

Il Podestà di Borgo San Donnino, capoluogo della provincia dello stesso nome negli Stati Parmensi,

Considerando la suprema importanza degli avvenimenti politici avvenuti in questi giorni;

Conosciuta la necessità che venga provveduto all'ordinamento immediato di una Autorità superiore governativa mediante l'espressione dei voti della città e capoluogo;

Ha convocato il Corpo degli Anziani ed i cittadini notabili, quali sono:

(Seguono i nomi degli Anziani e dei Notabili)

Ed ha loro fatto la proposta: —
« Se debbasi proclamare di nuovo
« l'unione al Piemonte, quale fu di-
« chiarata per universale suffragio
« nell'anno 1848 ». —

Ed i sottoscritti Anziani e Notabili, costituiti nel modo anzidetto,

Considerando che la votazione dell'anno 1848 fu libera, universale e spontanea;

Che il vincolo da essa creato non potè essere infranto dal sopravvenire di un Governo ricondotto da forza straniera e mantenutosi sempre anti-nazionale;

Che il voto per quell'unione si può tenere ora confermato non solo da questa città, ma eziandio dalla intiera Provincia per mille dimostrazioni pubbliche e principalmente per l'invio di numerosi figli sotto le gloriose bandiere del magnanimo Re Vittorio Emanuele a combattere la guerra dell'Indipendenza Italiana;

A voti unanimi deliberano:

Doversi ritenere ancor viva ed efficace l'adesione al Piemonte che fece anche questo Paese nel 1848, e dover quindi le sorti e gl'interessi d'ogni maniera essere affidati al Governo del magnanimo Re Vittorio Emanuele di Savoia.

(Seguono le firme).

58. *Nomina dei Membri del Comitato d'arruolamento in Parma.*

12 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

Art. 1. Il Comitato per l'arruolamento de' volontari alla guerra dell'Indipendenza, costituito con Decreto di ieri, 11 giugno 1859, è composto dei signori:

Mussi Guglielmo,
Baiardi conte Artaserse,
Conti Antonio,
Cavallina Professor Lino.

Art. 2.

Parma, 12 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

59. *Conferma nei rispettivi uffizi dei Funzionarii ed Impiegati del Ducato di Piacenza.*

12 giugno 1859.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
DI GOVERNO DEL DUCATO DI PIACENZA
REGGENTE IN NOME
DI S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II

Dispone:

Art. 1. Tutte le Autorità amministrative e giudiziarie ed i pubblici Funzionarii ed Impiegati civili del Du-

cato di Piacenza sono confermati: dipenderanno immediatamente da questa Commissione di Governo.

Art. 2. Le funzioni però del Governatore della città e provincia di Piacenza, che ha cessato dalle medesime, saranno provvisoriamente esercitate da questa Commissione.

Piacenza, 12 giugno 1859.

G. MANFREDI — G. MISCHI — F. GAVARDI.

60. *Proclama della Commissione Governativa di Parma.*

12 giugno 1859.

Cittadini!

Un ordine nuovo di cose si inaugura in Parma. Ieri il Municipio, ripristinando con solenne atto l'annessione di Parma al Regno Sardo decretata nel 1848, inviava una deputazione per esprimere a Re Vittorio Emanuele II i voti del Paese.

Intanto la Commissione di Governo, pel mandato temporaneo affatto di cui è munita, non può prendere provvedimenti di carattere definitivo e restringer deve la propria azione a quanta valga al mantenimento della sicurezza e dell'ordine e a preparare l'avvenimento del nuovo Governo.

In questo compito già grave e difficile la Commissione di Governo ha il conforto di vedersi coadiuvata con alacrità e coraggio dalla Commissione di sicurezza e difesa, dai Corpi della Guardia Nazionale, de' Gendarmi e delle Guardie di Finanza, dal maggior numero infine dei Cittadini, ed anche da coloro di essi che a prestare la loro opera in pro' del paese abbandonarono persino il lavoro da cui traggono sostentamento.

E mentre loda il contegno e la cooperazione dei buoni, assicura che coloro i quali si resero colpevoli verso il paese saranno sottoposti al rigore delle leggi.

Il paese abbia fiducia nella Commissione di Governo, la quale ambisce soltanto a conseguire che la tranquillità e l'ordine si mantengano per poter dire a chi verrà rappresentante di Re

Vittorio Emanuele II: « Parma è degna figlia di quella Italia cui Dio privilegiò di grandezza e di sventure! »

Parma, 12 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

61. *Abrogazione di un Decreto del cessato Governo sulla cancellazione dai ruoli militari di alcuni Ufficiali parmensi.*

12 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

Il Decreto 4 maggio 1859 (1) che cancellava dalle matricole e dai ruoli militari — i capitani Bricoli Emiliano, Calcagnini marchese Celso, Gandolfi Gaetano, — i primotenenti Onesti barone Augusto, Gerra Vincenzo, — il sottotenente Maiavacca conte Francesco, — è abrogato ad ogni effetto giuridico.

Parma, 12 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

62. *Divieto di perquisizioni domiciliari ed arresti arbitrari nella provincia di Parma.*

12 giugno 1859.

LA COMMISSIONE

DI PUBBLICA SICUREZZA E DIFESA

Trova necessario di ricordare e caldamente raccomandare il rispetto al domicilio del privato.

Nessun cittadino, che non abbia un ordine in iscritto di questa Commissione, può pretendere di perquisire luogo veruno nè di farsi consegnare dalle persone, quali esse siano, le armi di cui fossero detentrici. — È molto meno lecito procedere all'arresto di persone senza un espresso ordine di cattura.

Mancando la esatta osservanza di questa disposizione, la Commissione vedrebbe inceptata nell'esercizio delle principali sue attribuzioni, a danno grave della pubblica tranquillità fin

(1) Questo Decreto non sarebbe stato inserito nella Raccolta generale delle Leggi per gli Stati Parmensi.

qui mantenuta con universale soddisfazione dalla assennata Popolazione Parmigiana.

Parma, 12 giugno 1859.

DRAGHI cav. LUIGI — OLIVIERI avv. LUIGI
BORCESI dott. TITO — ARDUINI dott. LORENZO
ALBERTINI ing. ARISTO — STEVANI dott. ENRICO
ASPERTI dott. CLEMENTE.

63. *Istituzione di una Commissione di sicurezza pubblica in Piacenza.*

12 giugno 1859.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA
DI GOVERNO DEL DUCATO DI PIACENZA
REGGENTE IN NOME
DI S. M. IL RE VITTORIO EMANUELE II

Dispone:

Art. 1. È nominata una Commissione di sicurezza pubblica, che prenderà provvisoriamente le attribuzioni della cessata Direzione gener. della Polizia.

Art. 2. La Commissione di sicurezza pubblica è composta de' signori

Dottor Alessandro Mascaretti,
Dottor Pietro Bruzzi Consigliere,
Dottor Pietro Laviosa Procuratore
del Governo.

Art. 5. Alla detta Commissione è data facoltà di fare nel personale dell'attuale Polizia i cambiamenti richiesti dal nuovo ordine di cose.

Art. 4. La presente Disposizione avrà immediato esequimento.

Piacenza, 12 giugno 1859.

G. MISCHI — F. GAVARDI — G. MANFREDI.

64. *Nomina dei membri della Commissione sopra gli alloggi e trasporti militari in Parma.*

13 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

Art. 1. Sono nominati a Membri della Commissione per gli alloggi e trasporti militari i signori:

Borsi Alessandro — Ferrarini
Professore Agostino — Brizzi Brizio
— Barbieri Dottore Emilio —
Bergamaschi Ingegnere Sante —
Vighi Professore Vincenzo.

Art. 2. Essi entreranno immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.

Parma, 13 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

65. *Degradazione degli ufficiali delle truppe Parmensi passati all'Austriaco, e revoca di talune nomine e promozioni militari.*

14 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

Art. 1. Tutti gli ufficiali delle truppe Parmensi che nel 9 giugno 1859 e ne' giorni successivi hanno condotto le truppe stesse oltre i confini dello Stato per farle congiungere all'esercito austriaco sono dichiarati nemici della Patria e, come tali, privati di ogni grado, onorificenza ed emolumento.

Art. 2. Tutte le nomine e promozioni fatte dal Governo cessato nell'ufficialità delle truppe Parmensi dopo il 5 maggio 1859 sono annullate, ad eccezione di quelle fatte nell'ufficialità del Corpo di Gendarmeria.

Art. 3. Una Commissione sarà nominata per determinare quali degli ufficiali delle truppe Parmensi siano colpiti dalla presente Disposizione.

Parma, 14 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

66. *Costituzione di una Commissione di revisione delle pensioni concesse dal passato Governo.*

14 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

Art. 1. Una Commissione è costituita allo scopo di determinare se e quali delle pensioni poste a carico del Tesoro pubblico dal cessato Governo Borbonico siano state concesse o aumentate contro gli ordinamenti delle leggi organiche intorno alle pensioni; se e quali delle pensioni così conce-

dute o aumentate rimangano giustificate da titoli di benemeranza inverso il Paese per parte del pensionato; se e quali pensioni siano state tolte o diminuite ingiustamente.

Art. 2. La stessa Commissione avrà pure l'incarico di proporre i modi che condur possano a sopprimere le pensioni concesse a chi, abusando di alti uffici, si valse di essi in pregiudizio dello Stato.

Art. 3. Sono nominati, a comporre la Commissione, i signori

Vignali Dott. Gaetano, Vice-Presidente della Camera dei Conti,
Albertelli Dott. Ferdinando, Presidente del Tribunale di Parma,
Massari Dott. Stefano, Consigliere nella Corte Regia di Parma,
Vighi Dott. Vincenzo,
Garbarini Ingegnere Angelo,
Barbieri Avv. Antonio,
Spreafichi Ingegnere Enrico,
Brigati Giuseppe, Segretario del Dipartimento di Grazia e Giustizia.

Art. 4. Il Dott. Gaetano Vignali presiederà la Commissione e Giuseppe Brigati ne sarà Segretario.

Art. 5. La Commissione intraprenderà immediatamente l'esercizio delle sue attribuzioni.

Parma, 14 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

67. *Accertamento dello stato de' magazzini militari e degli oggetti di casermaggio esistenti nella provincia di Parma.*

14 giugno 1859.

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

Dispone:

Art. 1. Sarà operata una verifica straordinaria delle casse e de' magazzini militari dello Stato e degli oggetti di casermaggio.

Art. 2. L'ispettore generale del tesoro e delle casse pubbliche Raffaele Pantaleoni ed il Maggiore pensionario Giovanni Rivara sono incaricati di tale verifica.

Art. 5. Il Dipartimento delle Finanze curerà l'adempimento di questa Disposizione.

Parma, 14 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

68. *Autorizzazione al Comune di Parma di anticipare danaro alla Commissione locale di sicurezza pubblica.*

14 giugno 1859.

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

Dispone:

Il Comune di Parma è autorizzato ad anticipare sui fondi in genere esistenti nella Cassa Comunitativa, salvo rimborso dall'erario dello Stato, il pagamento delle spese che saranno di mano in mano ordinate dalla Commissione di sicurezza e difesa pubblica; e ciò per insino alla concorrenza di lire mille.

Parma, 14 giugno 1859.

G. CANTELLI — E. ARMANI Ing. — P. BRUNI.

69. *Nomina di Istruttori nella Guardia nazionale di Parma.*

15 giugno 1859.

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

Avuto riguardo alla devozione per la causa Nazionale che i già sott'uffiziali nelle Truppe parmensi Zurlini Ubaldo, Ricci Emilio, Marbini Claudio, Carenzi Giovanni e Maraffi Luigi dimostrarono ne' giorni 9 e 10 del corrente giugno e precedentemente,

Dispone:

Art. 1. Zurlini Ubaldo, Ricci Emilio, Marbini Claudio, Carenzi Giovanni e Maraffi Luigi, già sott'uffiziali, sono nominati ad istruttori nella Guardia nazionale.

Art. 2. Il soldo e le competenze loro saranno come se non avessero cessato di appartenere col loro grado alle Truppe Parmensi.

Parma, 15 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

70. *Reintegra di Lorenzo Molossi nella carica di Segretario Capo dell'Ufficio di statistica in Parma.*

15 giugno 1859.

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

Veduto il sovrano Ordine dato a Piacenza il 20 agosto 1856 (n. 1622), che rimoveva Lorenzo Molossi dall'impiego di Segretario Capo presso l'Ufficio di statistica;

Considerando che la rimozione del Molossi, non giustificata da alcun motivo legittimamente riconosciuto, fu ordinata dal Governo cessato per condiscendenza alle esigenze del Governo austriaco,

Dispone:

Art. 1. Il sovrano Ordine dato a Piacenza il 20 agosto 1856 (n. 1622), che rimoveva Lorenzo Molossi dall'impiego di Segretario Capo presso l'Ufficio di statistica è abrogato.

Art. 2. Lorenzo Molossi riassumerà immediatamente l'esercizio delle sue funzioni e si gioverà dello stipendio annuo di lire 5500.

Art. 5. I Dipartimenti di Grazia e Giustizia e delle Finanze cureranno che le presenti Disposizioni siano adempite.

Parma, 15 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

71. *Istituzione di una Commissione per la verifica dei danni recati a cittadini Parmigiani nel 1854.*

15 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Vedute le istanze più volte fatte, e rinnovate pur recentemente dai signori dottor Claudio Cordero, Antonio Marchi, professore avvocato Giuseppe Piroli, Carlo Mori, fratelli Campolunghe, ed eredi di Paolo Ravazzoni, al fine d'essere risarciti di danni che nella luttuosa giornata del 22 luglio 1854 furono ad essi cagionati senza alcuna provocazione da militari Austriaci e Parmensi trascorsi in questa Città nella più sfrenata e barbara licenza;

Dispone:

Art. 1. Saranno risarciti coll'erario dello Stato i signori dott. Claudio Cordero, Antonio Marchi, professore avvocato Giuseppe Piroli, Carlo Mori, fratelli Campolonghi, ed eredi di Paolo Ravazzoni de'danni che derivarono alle loro sostanze in questa città per opera di militari Austriaci e Parmensi nella giornata del 22 luglio 1854.

Art. 2. Una Commissione verificherà i danni e ne determinerà il risarcimento.

Art. 3. Essa Commissione è composta de' signori

Gazzi Dottor Antonio, Consigliere nella Real Corte Suprema di Revisione;

Podestà di Parma, con facoltà a lui di delegare uno de'Sindaci;

Osenga Dottor Giuseppe, primo Giudice nella Camera de'Conti;

Ghinelli Cavaliere Pellegrino, Capo Computista dello Stato;

Corbellini Dottor Giulio Cesare, Ingegnere del Comune di Parma;

Barbieri Cavaliere Ferdinando, Segretario Capo della seconda Divisione del Dipartimento dell'Interno ed Ispettore.

Art. 4. Il Consigliere Dottor Antonio Gazzi presiederà la Commissione ed il Cavaliere Ferdinando Barbieri vi adempirà l'ufficio di Segretario.

Art. 5. La Commissione darà sollecita opera al compimento di quest'incarico.

Parma, 15 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

72. *Ordinamento temporaneo della Guardia nazionale nei Comuni foresi della Provincia di Parma.*

15 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Dispone:

I Podestà dei Comuni foresi provvederanno, sinchè venga pubblicata apposita legge, all'organizzazione temporanea della Guardia nazionale.

A tal fine essi potranno, colle dovute autorizzazioni, acquistare a spese del Comune quel numero di facili che sarà da essi creduto necessario.

Parma, 15 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

73. *Reintegra nell'ufficio di Professori ed Impiegati destituiti dal cessato Governo.*

16 giugno 1859.

LA COMMISSIONE DI GOVERNO

Veduto il Decreto 25 novembre 1849, n. 658, con cui all'articolo 3 alcuni professori ed impiegati delle scuole superiori di Parma e Piacenza erano definitivamente licenziati, dietro informazioni assunte intorno alla loro condotta morale, religiosa e specialmente politica;

Volendo dar giusta riparazione a persone onorevoli, indegnamente colpite per riguardi alle loro opinioni politiche;

Dispone:

Art. 1. L'articolo 3 del Decreto 25 novembre 1849, n. 658, con cui erano definitivamente licenziati alcuni professori ed impiegati nelle scuole superiori di Parma e Piacenza, è abrogato.

Art. 2. Rispetto a quegli de'professori così destituiti, i quali non siano già stati rimessi in ufficio, il Magistrato degli studii proporrà, all'opportunità, i modi per provvedere ad una congrua destinazione di essi.

Parma, 16 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

74. *Istituzione di un'azione penale contro gli autori e complici di condanne al bastone sotto il cessato Governo.*

16 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Considerando che l'applicazione della pena del bastone fu atto crudelmente oltraggioso alla dignità d'uomo, contrario alle leggi naturali e civili,

Dispone:

Art. 1. Tutti coloro che, dall' anno 1848 in poi, ordinarono che fosse inflitta la pena del bastone; coloro che con istigazione o denuncie procurarono deliberatamente che la pena stessa fosse ordinata; e coloro che si prestarono ad applicarla sono spogliati d'ogni ufficio, grado, onorificenza ed emolumento.

Art. 2. Gli ufficiali della polizia giudiziaria accoglieranno le denunce contro le persone colpite dal precedente articolo; i Magistrati del Pubblico Ministero provocheranno formali istruzioni che saranno compiute dai Giudici processanti e trasmesse al Governo per la decisione.

Art. 3. Il Dipartimento di Grazia e Giustizia curerà l'eseguimento di questa Disposizione.

Parma, 16 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

75. *Ultimazione di lavori stradali e ricostruzione di una Porta della città di Parma da denominarsi Porta Vittorio Emanuele.*

16 giugno 1859.

LA COMMISSIONE GOVERNATIVA

Al fine di provveder lavoro a chi più ne abbisogna e di riprendere un' opera sospesa dal cessato Governo perchè decretata sotto liberi auspici nel 1848,

Dispone:

Art. 1. Saranno compiuti a spesa del pubblico erario i lavori alla strada da Parma a Fornovo nel tronco dalla città al cavo Baganzale secondo il progetto approvato nel 1848.

Art. 2. Sarà sollecitamente formato un progetto per la ricostruzione della Porta detta di San Francesco in questa città, la quale dovrà aprirsi di fronte al nuovo tronco di strada pre-indicata.

Art. 3. La nuova Porta avrà la denominazione di *Porta Vittorio Emanuele.*

Art. 4. I Dipartimenti dell'Interno e delle Finanze cureranno l'eseguimento della presente Disposizione.

Parma, 16 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

76. *Proclama del Municipio di Parma.*

16 giugno 1859.

Cittadini!

Pel fausto arrivo tra noi di S. E. il conte commendatore Diodato Pallieri, eletto da S. M. il Re Vittorio Emanuele II a Governatore civile dei Ducati di Parma e Piacenza, compiesi oggi nello Stato Parmense l'Atto pel quale questa bella Provincia, votatasi, or corre un decennio, a far parte di un gran Regno retto da Italiano Monarca, ottiene alla perfine il conseguimento del voler suo.

La crisi fu grande pel suo effetto, ma avventurosamente breve e senza infortunii; nel suo principio l'ardore unanime del popolo salvava la città della licenziosa aggressione di parte delle milizie del cessato Governo, raggrate da uno stuolo di capi rabbiosamente osteggianti (è pur duro il ridirlo) la causa del nazionale riscatto; nel suo progresso la energia di una grossa Guardia nazionale sorta quasi per incanto e il senno delle masse furono salvaguardia contro ai gravi disordini che altrove in simili circostanze hanno funestato popolazioni intemperanti.

Il Municipio sente il bisogno di esprimerne solennemente la sua viva compiacenza a tutta la Popolazione, e va superbo di poter oggi al Rappresentante dell'Eroe che scegliemmo a Sovrano presentare una Provincia ben degna di concorrere coi mille e mille suoi figli alla ricostituzione d'Italia.

Parma, 16 giugno 1859.

Il Sindaco

G. VICENZI.

I Segretarii

G. OSENGA — S. RAPPACCIOLI.

77. *Proclama della Commissione di Governo in Parma e sua dimissione dall'ufficio.*

17 giugno 1859.

Cittadini!

Il Governatore civile degli Stati Parmensi in nome di Re Vittorio Emanuele II assume oggi il regime di essi. Ecco soddisfatti i voti vostri legittimi e più ardenti. Ecco compiuto il fatto, a conseguire il quale la Commissione di Governo, interprete del pubblico desiderio, rivolse gli atti più determinati.

La Commissione di Governo rimette il reggimento del Paese in chi saprà procurarne il bene: quel reggimento che la fiducia del Municipio le affidò e che assunse per solo amore della cosa pubblica. Essa ha la coscienza di aver adempiuto al proprio mandato con fede, abnegazione e coraggio.

Nel sostenere il difficile incarico, la Commissione di Governo trovò efficace sussidio in ogni ordine di cittadini. Nessuno de' corpi costituiti, nessuna classe mancò al debito suo. La Commissione di Sicurezza e Difesa si è resa benemerita per operosità e devozione alla causa dell'ordine.

La Commissione di Governo è lieta di proclamarlo. E a tutti rende grazie della cooperazione che le prestarono, a tutti rivolge con sincerità di elogio le parole — avete bene meritato della terra vostra e della causa italiana! —

Cittadini!

Un immenso campo si è aperto ora dinanzi all'Italia la quale, emulando le antiche grandezze, potrà dall'avvilimento del servaggio salire al fastigio della vita sociale.

Ma i grandi effetti richieggono proporzionate cagioni. Onde, a conseguire che Italia raggiunga il suo rinnovamento, è bisogno che i figli di Essa siano nella città e nel campo degni eredi di que' grandi che ressero il mondo col senno e con la spada.

A tanto fine contrastano ostacoli formidabili, perchè il più funesto effetto del dispotismo, e l'Italia lo soffre da secoli, è di troncare i nervi della vita civile.

Voi mostrerete però che il dispotismo non ebbe potenza di corrompervi coll'assumere l'esercizio d'ogni militare e civile virtù. Già i vostri fratelli provarono che le armi italiane feriscono ancora. Provate altresì che tutte le italiane menti sono capaci di politico senno. Così per parte vostra accoglierete l'avvertimento e avvererete il presagio che la sapienza di Napoleone III ha diretto all'Italia.

La Provvidenza favorisce talvolta i popoli, come le persone, presentando loro l'occasione a farsi grandi d'un tratto; ma a condizione che sappiano profittarne!

Parma, 17 giugno 1859.

G. CANTELLI — P. BRUNI — E. ARMANI.

78. *Proclama del Governatore degli Stati Parmensi.*

17 giugno 1859.

Popoli di Parma e di Piacenza!

Secondando i voti che vi ha costantemente ispirati il sentimento nazionale e che avete testè solennemente espressi per mezzo de' Vostri Rappresentanti, quel Re valoroso e leale, che non ha mai esitato ad avventurare la propria corona e la vita per migliorare le sorti dell'intera Nazione, m'invia tra voi coll'arduo ed onorevole incarico di assumere il governo di questa bella parte d'Italia.

Le molte e nobili prove che avete già date di amor patrio, di savii intendimenti, e di generosi propositi sono per me altrettanti argomenti di fiducia che, mercè vostra, mi riuscirà in effetto meno grave il compito assegnatomi, sebbene difficili corrano i tempi.

Sarà mia cura di conciliare tutti gl'interessi legittimi, per quanto sia giusto e possibile, coordinandoli al bene gene-

rare; accoglierò ogni amico e sincero consiglio; procederò in tutti i miei atti con quella ponderazione ch'è maggiormente necessaria nelle subitanee mutazioni, non iscompagnandola però da quella energia e fermezza che gli avvenimenti richiegono; mi adopererò con ogni studio perchè siano quanto prima tradotti in atto quei miglioramenti che le odierne circostanze permettono, e perchè fin d'ora si preparino quelle più ampie riforme che sono nel comune desiderio. Ma, riservando il compimento di quest'opera rinnovatrice a tempi più tranquilli ed opportuni, debbono ora i vostri, come i miei pensieri, essere principalmente rivolti a far sì che tutte le forze nazionali concorrano ad assicurare e accelerare il trionfo della gran causa per cui impugnarono le armi il prode Re Vittorio Emanuele e il generoso Imperatore dei Francesi, in cui rivivono il genio e il valore del Primo Napoleone.

Gl'insegnamenti della storia e della sventura riescano a noi profittevoli: sia in tutti una gara di annegazione e di sacrifici: ciascuno, secondo le proprie facoltà, paghi il suo tributo alla patria, e nella concordia degli animi moltiplichiamo le forze.

Popoli di Parma e di Piacenza!

L'animosa gioventù di queste contrade, al primo annunzio di guerra, accorse volonterosa a testimoniare all'Europa il voto nazionale ingrossando le file dell'Esercito Piemontese; non foste secondi ad alcun'altra terra italiana in ogni sorta di manifestazioni e d'imprese patriottiche; non vi resta a conseguire che il merito e la gloria della perduranza negli alti propositi. Questa io spero da voi; questa vi domanda l'Italia; poichè sono a tal prezzo l'indipendenza, la libertà e la grandezza delle nazioni.

Parma, 17 giugno 1859.

Il Governatore degli Stati Parmensi
DIODATO PALLIERI.

79. Nuova intitolazione degli atti pubblici.

18 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Le copie esecutive delle sentenze ed ordinanze di giustizia e degli atti notarili saranno intitolate nel modo seguente:

« Noi Vittorio Emanuele II Re di « Sardegna ecc. ecc. ecc. »

Dopo trascritta la sentenza, l'ordinanza o l'atto sovraddetti, si terminerà la copia nel modo qui appresso:

« Comandiamo ed ordiniamo a tutti « gli uscieri che ne saranno richiesti « di porre ad esecuzione la predetta « sentenza (o la predetta ordinanza « od il predetto atto), al Nostro regio « Procuratore generale ed ai nostri « Procuratori regii di darvi mano, a « tutti i Comandanti ed Ufficiali della « forza pubblica di prestarvi mano « forte allorchè ne saranno legalmente « richiesti.

« In fede di che la presente sentenza (o la presente ordinanza od « il presente atto) è stata sottoscritta (o « è stato sottoscritto) dal Presidente e « dai Consiglieri della Regia Corte Suprema di Revisione e dal Cancelliere « (o dal Presidente della Corte Regia, « dai Consiglieri e dal Cancelliere; o « dal Presidente, dai Giudici e dal Cancelliere del Tribunale civile e correzionale; o dal Pretore e dal Cancelliere; o dal Notaio . . .) »

Art. 2. Il presente Decreto sarà pubblicato in tutti i Comuni di questi Stati.

Dato a Parma, 18 giugno 1859.

PALLIERI.

80. Richiamo ai Depositi dei sotto-ufficiali e soldati nelle già Truppe Parmensi.

19 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Tutti i sotto-ufficiali ed i soldati delle già Truppe Parmensi do-

vranno presentarsi entro il corrente mese ne' Depositi a tal fine stabiliti in Parma ed in Piacenza: in Parma nella cittadella; in Piacenza nella caserma Farnese.

Art. 2. Sono esentati dalla disposizione dell'articolo precedente que'sottoufficiali e soldati i quali siano già arruolati nel corpo dei *Cacciatori della Magra* o in altri corpi dell'Esercito nazionale.

Parma, 19 giugno 1859.

PALLIERI.

81. *Nuova forma di spedizione dei mandati ed altri simili fogli di riscossione o di pagamento sulle Casse Governative.*

19 giugno 1859.

IL REGIO GOVERNATORE

Insino a nuovo e diverso ordine, la sottoscrizione che si richiede, al fine di renderli esecutorii, ai mandati sia di riscossione sia di pagamento sulle casse dell'erario, de' depositi e di ammortizzazione, od altri fogli equivalenti, alle cartelle di pensione, e a quelle del debito pubblico, sarà fatta in nome Nostro e, sotto la responsabilità di lui, dal Capo della Computisteria della Direzione delle Finanze; al quale è pur dato l'incarico della spedizione di quelle cose che si richiedono all'ordinario andamento dell'ufficio suo.

Parma, 19 giugno 1859.

PALLIERI.

82. *Apertura dei ruoli d'iscrizione nella Guardia nazionale.*

20 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Considerando che è necessario raccogliere ed impiegare tutte le forze del paese per il consolidamento del nuovo ordine di cose e per la difesa della Nazionale Indipendenza;

Che uno dei mezzi più efficaci e sicuri per raggiungere tale scopo è la istituzione della Guardia nazionale, onde è urgente il preparare fin d'ora

i necessari elementi per una pronta organizzazione della medesima,

Decreta:

Art. 1. Saranno immediatamente, per cura de' Podestà di ciascun Comune, aperti i ruoli o registri di matricola per l'iscrizione dei cittadini chiamati al servizio della Guardia nazionale.

Art. 2. Sono chiamati al servizio della Guardia nazionale tutti i Cittadini dell'età dai 21 ai 55 anni che pagano un censo o tributo qualunque.

Il censo dei genitori è valevole pei figli, quello della moglie pel marito.

Art. 3. Gl'Intendenti Generali e gl'Intendenti daranno le opportune disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Parma, 20 giugno 1859.

PALLIERI.

83. *Nuova forma dei bolli e dei suggelli d'ufficio.*

20 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Le Autorità, i Magistrati, i Funzionarii e gli Uffici pubblici di qualsivoglia ordine, che, giusta le leggi veglianti in questi Stati, hanno facoltà od obbligo di fare uso di stemmi, suggelli e bolli coll'impronta delle armi sovrane, dovranno avere in essi le armi di Sua Maestà, Re Vittorio Emanuele II, conforme al disegno approvato col presente Decreto. Ne'suggelli e bolli basterà l'inserzione della corona e dello scudo colla Croce di Savoia.

Art. 2. Affinchè il disegno serva di tipo, sarà depositato nell'Archivio delle Provincie Parmensi.

Art. 3. I Notai dovranno essere muniti del rispettivo bollo entro quattro mesi; le altre Autorità, i Magistrati, i Funzionarii e gli Uffici pubblici si provvederanno degli stemmi, dei suggelli e bolli nel più breve termine possibile.

Parma, 20 giugno 1859.

PALLIERI.

34. *Ammissione a pagamento delle spese militari sopra mandati delle Autorità governative provinciali.*

21 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto come per le leggi organiche di amministrazione generale degli Stati Parmensi il trar mandati di pagamento sulla cassa dell'Erario fosse di facoltà esclusiva del Ministro delle Finanze;

Considerando quanto importi per le spese di guerra che i pagamenti si facciano senza ritardo a misura dei bisogni;

Veduto l'articolo 255 del Regolamento d'amministrazione dello Stato Sardo del 50 ottobre 1853,

Ordina:

Il Tesoriere generale in Parma, il Vice-Ricevitore particolare in Piacenza, e gli Esattori di Borgo San Donnino, Borgotaro e Pontremoli si presteranno senza più ai pagamenti di quelle spese militari che vengono loro ordinati dai rispettivi Intendenti generali ed Intendenti.

Il Capo della Computisteria, della Direzione generale delle Finanze, e l'Ispettore generale del Tesoro e delle altre Casse pubbliche cureranno che la presente Ordinanza abbia il pieno e più regolare suo esequimento.

Parma, 21 giugno 1859.

PALLIERI.

35. *Immunità daziaria dei viveri e delle provvisioni destinate alle truppe alleate.*

21 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. D'ora innanzi, durante la guerra, non potrà essere esatto alcun diritto o tassa nè posto verun impedimento, sia per parte dell'Amministrazione delle Contribuzioni indirette in quanto riguarda ai Comuni di Parma e di Piacenza, sia per parte

delle Autorità comunali e degli appaltatori in quanto riguarda agli altri Comuni, alla introduzione, all'estrazione, al deposito ed alla consumazione in qualsiasi dei detti Comuni di viveri e provvisioni d'ogni genere che si facciano in servizio delle Truppe Alleate tanto direttamente per cura dell'Amministrazione militare quanto per mezzo di imprese o requisizioni.

Art. 2. Lo stesso avrà luogo per i viveri e le provvisioni destinate alle Truppe nazionali: sarà però corrisposta dal Governo o da chi per esso ai Municipii un'annua indennità corrispondente alla somma media di quanto nell'ultimo trascorso biennio 1857-58 sarà dimostrato essere stato riscosso a titolo di dazio sulla consumazione dei viveri per mantenimento delle Truppe parmensi.

Parma, 21 giugno 1859.

PALLIERI

36. *Diffidamento alla consegna delle armi da soldato possedute da privati nella provincia di Parma.*

21 giugno 1859.

LA COMMISSIONE

DI PUBBLICA SICUREZZA E DIFESA

Volendo provvedere che alla sollecita organizzazione della Guardia nazionale abbiano ad inservire efficacemente le armi molte che, per la dissoluzione delle già Truppe parmensi, sonosi sparse irregolarmente per la Città e pei diversi Comuni di questa Provincia;

Presi gli ordini di S. E. il Regio Governatore degli Stati Parmensi,

Dispone:

Art. 1. Tutti coloro della Città e della Provincia di Parma che siano possessori di armi da soldato dovranno farne dichiarazione entro quattro giorni dalla pubblicazione della presente Disposizione, quanto a quelli di Parma alla Caserma della Guardia nazionale, e quanto a quelli degli altri Comuni della Provincia negli Uffici delle rispettive Podesterie.

Art. 2. Il Comandante della Guardia nazionale di Parma, ed i Podestà dei Comuni della Provincia avranno cura di ritirare le armi da tutti coloro che ne appariscano detentori senza legittimo motivo.

Parma, 21 giugno 1859.

DRAGHI Cav. LUIGI — OLIVIERI Avv. LUIGI
SPEVANI Dott. ENRICO — BORCESI Dott. TITO
ALBERTINI Dott. ARISTO — ASPERTI Dott. CLEMENTE
ARDUINI Dott. LORENZO.

87. Ordinamento del servizio della Guardia nazionale nella provincia di Parma.

22 giugno 1859.

ALLI SIGNORI PODESTA'

DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Con Decreto del 20 corrente il Governatore di questi Stati ha stabilito che venga istituita la Guardia nazionale. L'importanza ed utilità di questa istituzione, specialmente nelle attuali contingenze, non ha bisogno di essere, dimostrato, ed il sottoscritto non dubita che il signor Podestà vi si accingerà colla massima sollecitudine ed accuratezza. Come ebbi già ad accennargli nella mia prima Circolare, in queste circostanze è necessario mostrare che siamo degni di conservare l'indipendenza per cui combattiamo, e di godere di quelle liberali istituzioni a cui da tutti si aspira. Ora una delle prime guarentigie della libertà e dell'ordine interno si è senza dubbio la Guardia nazionale, mercè cui i cittadini, custodi essi stessi dei loro diritti, invigilano al retto andamento della cosa pubblica, mantenendo l'obbedienza alle leggi.

Oltre che può accadere che si senta il bisogno di chiamare la Guardia nazionale a secondare l'esercito nella difesa dell'Indipendenza del Paese.

Devo anzitutto vivamente raccomandare al signor Podestà che faccia ben comprendere a' suoi amministrati lo scopo di questa istituzione. Essa difatti, come più sopra gli accennai, ne ha due, il mantenimento dell'ordine e la difesa, ove d'uopo, della Patria.

Non dovrà quindi mai in verun caso oltrepassare i limiti della sua missione, e per questo dovrà scrupolosamente eseguire gli ordini dell'Autorità amministrativa da cui essa dipende. Perciò non potrà mai la Guardia nazionale di suo arbitrio prender veruna ingerenza negli affari del Comune, ed a ragione, poichè in caso diverso invece di servire a tutela dell'ordine e della libertà, diverrebbe nelle mani dei nemici di questi strumento di licenza e d'anarchia. Il Governo in questi momenti ha bisogno di forza, ed è sulla Guardia nazionale che deve in gran parte poggiarla. Per siffatte essenzialissime ragioni è d'uopo che venga al più presto ed il più diligentemente possibile attuata l'organizzazione della Milizia nazionale, ed è per questo scopo che credo di dover dirigere ai signori Podestà le presenti Istruzioni desunte dalla Legge organica che regge la Guardia nazionale negli Stati Sardi.

Composizione della Guardia nazionale.

Come venne prescritto dal Decreto del Governatore, la Guardia nazionale sarà composta di tutti i cittadini dell'età di anni vent'uno sino ai 55, i quali pagano un censo qualunque, stabilendo che il censo dei genitori è valevole pei figli, quello della moglie pel marito. Questa generale disposizione, devo notare al signor Podestà, va soggetta ad alcune eccezioni, e queste riguardano le persone che non debbono far parte della Guardia nazionale per le singole loro condizioni personali.

Esclusioni ed esenzioni.

Non ne possono diffatti far parte quelli che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica.

Non sono ammessi a farne parte quelli che la legge esclude dal concorrere nella leva militare; ne sono altresì esclusi coloro i quali furono condannati alla interdizione dai pubblici impieghi, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa,

bancarotta, semplice abuso di confidenza, e sottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico.

Sono poi esenti:

1.° gli ecclesiastici,

2. i consoli o vice consoli delle Potenze straniere,

3.° i militari od impiegati addetti al servizio della guerra,

4.° le guardie comunali ed i pompieri,

5.° le guardie di finanza e le campestri.

Possono astenersi dal servizio della Milizia, malgrado la loro iscrizione,

1.° i membri dei Magistrati e Tribunali,

2.° i maestri e professori a' quali è affidato il pubblico insegnamento,

3.° i medici e chirurghi condotti, gli speciali addetti a pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove sia una sola spezieria,

4.° coloro che contano venti anni di servizio militare,

5.° i fattorini di posta delle lettere, ed i postiglioni dell'Amministrazione delle poste necessari al servizio.

Sono dispensate dal servizio quelle persone che per infermità o difetto non sono in istato di farlo. Tutte queste dispense, e tutte le altre temporarie, domandate per motivi di altri pubblici servigi, saranno pronunciate dal Consiglio Comunitativo e sulla presentazione delle carte che ne accertano la necessità.

Formazione della nota d'iscrizione e matricola.

Appena ricevuta la presente, il signor Podestà, assistito dal Consiglio Comunitativo, procederà nel termine di otto giorni all'iscrizione su appositi registri, tenendo conto del loro domicilio reale e delle eccezioni suindicate, di tutti quelli che devono far parte della Guardia nazionale del suo Comune; i quali registri farà depositare nella Segreteria del Comune, dando avviso ai cittadini che avranno tre giorni per poterne prendere visione e fare i loro richiami. Spirato un tal termine, si

procederà alla rettificazione delle liste e si formeranno le matricole generali, indicandovi il nome, cognome, età, paternità, domicilio dell'iscritto, ed il censo che paga giusta il modulo che riceverà unito alla presente.

Formazione delle Compagnie.

Appena ultimata la matricola, il signor Podestà, come sopra assistito, ripartirà gl'iscritti in compagnie, procurando di classificarli per quartiere dove sarà possibile. La forza ordinaria delle compagnie sarà da sessanta a cento cinquanta uomini. Tuttavia il Comune il quale non avrà che da cinquanta a sessanta militi formerà una compagnia. Questo però si riferisce solo a que' Comuni che non hanno maggior numero di militi.

Vi sarà per compagnia il seguente numero di graduati e tamburi:

GRADUATI E TAMBURI	NUMERO TOTALE D'UOMINI		
	da 50 a 80	da 80 a 100	da 100 a 130
Capitano	1	1	1
Luogotenenti	1	1	2
Sottotenenti	1	2	2
Sergente foriere	1	1	1
Sergenti	4	6	6
Caporale foriere	1	1	1
Caporali	3	12	12
Tamburi	1	2	2

Nomina ai gradi.

Divisi così i militi per compagnia, il signor Podestà pubblicherà un Manifesto in cui indicherà il giorno, l'ora ed il luogo in cui si dovranno radunare i militi per procedere in sua presenza alla elezione dei loro ufficiali, sotto ufficiali e caporali, giusta il quadro sopra indicato.

Il giorno della elezione il Podestà o chi per esso presiederà l'adunanza, farà procedere anzi tutto all'appello di tutti i militi per compagnia, e se la metà di essi risponde alla chiamata,

si darà principio allo squittinio. Se per contro il numero sarà inferiore, scioglierà la seduta, e fisserà una seconda adunanza fra il più breve termine possibile.

Se l'adunanza fosse legale in sul principio, ma il numero prescritto di militi venisse a mancare in progresso, appena constatato questo fatto, l'adunanza sarà sciolta; e, redatto processo verbale delle elezioni validamente fatte, si fisserà una nuova riunione per procedere alle altre.

Il giorno e l'ora determinati per la seconda adunanza saranno portati a conoscenza del pubblico con un nuovo Manifesto del Podestà, con avvertenza agli elettori che, non intervenendo essi in numero legale, la nomina ai gradi competerà all'Autorità amministrativa.

Qualora dall'appello nominale, fatto in conformità di quanto sopra si è prescritto, venga a risultare che i militi non si trovano presenti in numero legale, oppure avvenendo che l'adunanza, legale sul principio, più nol sia per le successive votazioni, il Presidente scioglie la seduta, non prima però che l'Ufficio dirigente abbia steso processo verbale delle eseguite operazioni. Questo processo verbale sarà, nel termine di due giorni, trasmesso all'Intendente generale della Provincia, per cura del Podestà, che appena avrà ricevuto il detto verbale procederà alla nomina dei graduati.

Divisa.

Vi sarà per ora una sola divisa eguale a quella adottata negli Stati Sardi, conforme al figurino che sarà mia cura di spedirle al più presto.

Potranno gli ufficiali vestire la divisa speciale, conforme parimente a quella in uso nei Regi Stati.

Credo per ora di dover limitare le presenti Istruzioni a ciò che riguarda i primi atti di organizzazione della Guardia nazionale, rimandando ad altr'epoca quelle ulteriori che riflettono la formazione delle rose per la nomina degli ufficiali superiori; la riu-

nione delle compagnie in battaglioni mandamentali; la formazione dei Consigli di revisione e di quelli di disciplina. Quando poi occorrerà di formare i corpi distaccati pel servizio di guerra, si dirameranno le opportune Istruzioni in proposito.

Intanto debbo informare il signor Podestà che con Decreto in data del 21 corrente venne nominato il signor marchese Marassi, maggiore della Guardia nazionale di Genova ed ora addetto allo Stato maggiore del generale Ribotti, ad Ispettore generale di tutta la Guardia nazionale della Provincia di Parma, il quale è incaricato di sorvegliarne l'organizzazione. A lui quindi dovranno altresì dirigersi i signori Podestà per quegli schiarimenti di cui abbisogneranno per l'esecuzione delle presenti Istruzioni. E esso poi si recherà in giro ad ispezionare le operazioni dei singoli Consigli comunitativi, e spero che la solerzia degli amministratori non gli darà motivo di dover loro dirigere alcun eccitamento.

L'unanime voto stato espresso da queste Province per l'unione agli Stati Sardi per mezzo delle loro Rappresentanze Municipali fa sì che le Autorità, che vi vennero preposte dal Governo di S. M., possano far sicuro assegnamento sull'efficace concorso dei signori Podestà e Consigli Comunitativi quando si tratta di uniformarsi al reggimento delle altre Province, e specialmente quando è urgente di assicurare l'ordine del paese ed, ove occorra, aumentare le file dell'Esercito nazionale.

Parma, 22 giugno 1859.

L'Intendente Generale
MARCO.

88. *Proclama del Sottocommissario straordinario Sardo in Massa agli abitanti della provin. di Pontremoli.*

23 giugno 1859.

L'INTENDENTE GIUSEPPE CAMPI
Sotto-Commissario straordinario del Governo
di S. M. in Massa ai suoi*Concittadini
della Provincia di Pontremoli

Concittadini!

I Comuni della Lunigiana Parmense

liberi di sè stessi si affrettano ad associare i loro destini agli altri Popoli dell'alta Italia, e spontanei con unanimità di sentimento fanno atto di dedizione a S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

Nel mentre che, in virtù dei poteri conferitimi, assumo in nome del Re l'amministrazione di cotesti Paesi, io vado superbo di potervi rivolgere, o Concittadini, questo primo saluto e rallegrarmi con voi della dignitosa calma che sapete conservare in momenti cotanto difficili e solenni.

Compreso dell'altezza della mia missione, io studierò di rendermi degno della vostra fiducia. Col concorso delle Rappresentanze Municipali, coll'appoggio dei pubblici funzionarii, e colla cooperazione di ogni ordine di Cittadini, io farò i provvedimenti necessari perchè in tutti i rami della pubblica amministrazione gli affari proseguano il loro corso regolare e sia tutelato l'ordine e la pubblica tranquillità.

In questi supremi momenti, abbandonato ogni pensiero di radicali mutazioni nell'ordinamento delle nuove provincie dello Stato, il Governo del Re non ha altro proposito che quello di combattere e vincere l'eterno nemico del nome italiano per proclamare poi, col grido della Vittoria, la libertà e l'Indipendenza d'Italia.

Concittadini!

Confortiamo con tutte le nostre simpatie questo generoso Governo; secondiamo colla nostra concorde moderazione gli sforzi del Magnanimo Principe che tutta Italia saluta patrono e vindice della causa nazionale; fidenti nel Dio delle vittorie, dividiamo col generoso Monarca i sacrifici della lotta, e saremo degni di partecipare alla gloria del riscatto.

Viva il Re! Viva l'Italia!

23 giugno 1859.

G. CAMPI.

39. *Ordinamento del servizio della Guardia nazionale nella provincia di Pontremoli.*

23 giugno 1859.

IL COMMISSARIO PROVVISORIO
PER SUA MAESTA'
DELLA PROVINCIA DI PONTREMOLI

Onde provvedere al servizio della Guardia nazionale fintantochè essa sia definitivamente composta,

Dispone:

Art. 1. Qualunque individuo scritto sui ruoli della prelodata Guardia non potrà rifiutarsi dal servizio ogni volta ne sia richiesto dal Comando; e durante tale servizio, dovrà essere subordinato al suo Capoposto ed altri Superiori.

Art. 2. Coloro che senza legittima causa non si presteranno al detto servizio o che, prestandolo, saranno insubordinati, saranno puniti coll'arresto e con la carcere sino a tre giorni, che potrà essere ordinata all'istante dall'Ufficiale di servizio, salvo la conferma del Comandante Superiore.

Art. 3. I recidivi nella mancanza di servizio o di subordinazione saranno castigati col carcere fino ad otto giorni, da infliggersi dal Consiglio del Comando della Guardia nazionale.

Art. 4. Questo Consiglio è composto del Maggiore, di un Ufficiale e di un Basso Ufficiale da prendersi per turno.

Art. 5. Il Maggiore della Guardia è incaricato dell'esecuzione della presente Disposizione che inserirà nell'Ordine del giorno.

Pontremoli, 23 giugno 1859.

D. G. GIULIANI.

90. *Riunione della Provincia di Pontremoli agli Stati Parmensi.*

23 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Il Consigliere della Corte Regia in Parma, dottor Stefano Massari, è delegato ad operare la riunione della Provincia di Pontremoli agli Stati Par-

mensi e a reggere provvisoriamente l'Intendenza della Provincia stessa.

Art. 2. Il dottor Stefano Massari adempirà immediatamente le incumbenze a lui delegate.

Parma, 23 giugno 1859.

PALLIERI.

91. *Proclama dell'Intendente Generale di Pontremoli.*

25 giugno 1859.

Popoli della Provincia di Pontremoli!

Gli ardenti voti che per molti anni agitarono gli animi vostri vennero pur una volta fermamente adempiuti. Il prode e magnanimo Re Vittorio Emanuele affettuosamente li accolse col l'ammettervi a far parte di quel Regno a cui anelano tutti gli Italiani che sentano in cuore caldo e sincero l'amore di Patria.

Un sicuro pegno della molta affezione del Governo del Re a vostro riguardo l'aveste già nella prontezza onde volle provveduto alla vostra difesa col l'impedire che qui prorompesse quella soldatesca che il Governo caduto mandava contro voi per punirvi di non aver saputo resistere allo slancio prepotente che vi spinse a dichiarare in modo solenne di voler essere Italiani e di abborrire l'oppressore d'Italia e chiunque parteggi per lui.

Ora quel sapiente Governo avvisa essere utile e necessario, al fine di una più sollecita e regolare amministrazione, che questa Provincia venga temporaneamente aggregata ancora al territorio che componeva il cessato Ducato di Parma; il governo del quale venne affidato a S. E. il signor Conte Diodato Pallieri che sino dal 17 del corrente mese lo assumeva con tanto zelo e amore pel pubblico bene.

Mentre io vengo inviato a voi per parteciparvi questa Suprema Disposizione, sono pure incaricato di intraprendere tosto, quantunque in via provvisoria, l'ufficio di Intendente di questa Provincia.

Se molta è la mia trepidazione nel sobbarcarmi a sì importante e onore-

vole ufficio, mi conforta però il pensiero che io debbo adempierlo in mezzo ad una popolazione a me già nota come amante dell'ordine e della giustizia; onde io confido che, se il fatto corrisponderà al desiderio, le mie cure non dovranno essere rivolte ad impedire alcun male ma unicamente a procacciare il bene, intanto che si stanno preparando quelle utili riforme pel cui attuamento il leale nostro Re e il generoso suo Alleato stanno ora combattendo alla testa dei loro intrepidi eserciti l'ultima guerra della Italiana Indipendenza.

Pontremoli, il 25 giugno 1859.

L'Intendente Generale

S. MASSARI.

92. *Costituzione di un'Amministrazione speciale al già Patrimonio della Corona.*

25 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Il Direttore dell'Amministrazione del Patrimonio dello Stato in Parma è costituito Depositario ed Amministratore di tutti i beni mobili e stabili componenti il già patrimonio della Corona degli Stati Parmensi.

Art. 2. Esso Direttore assumerà immediatamente le incumbenze come sopra affidategli, formando dei suddetti beni inventario in doppio originale, de' quali uno sarà depositato all'Archivio dello Stato in Parma.

Art. 5. Il Direttore medesimo proporrà nel più breve tempo i modi convenienti ad ordinare e regolare l'amministrazione dei beni suindicati.

Parma, 25 giugno 1859.

PALLIERI.

95. *Ammissione a corso legale delle monete francesi e toscane.*

27 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Sono provvisoriamente ammesse negli Stati Parmensi a corso legale le monete francesi e toscane.

Restano però escluse quelle tra esse monete che siano bucate o sfigurate oppure liscie in modo che non siane più riconoscibile l'impronta dalle due parti o da una, od altrimenti guaste.

Art. 2. La Camera di Commercio pubblicherà immediatamente il ragguaglio tra le monete parmensi e toscane.

Art. 3. Quando cessi il corso legale delle monete francesi e toscane, dalla Tesoreria generale ne sarà effettuato il cambio pel loro valore nominale in consimili specie decimali dello Stato.

Non saranno però a tal cambio ricevuti quei pezzi che avessero alcuno dei difetti accennati nell'allinea dell'articolo 1.

Art. 4. Il presente Decreto sarà immediatamente posto in esecuzione.

Parma, 27 giugno 1859.

PALLIERI.

94. *Richiamo ai Depositi dei sotto ufficiali e soldati della Provincia di Pontremoli.*

27 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Tutti i sotto ufficiali ed i soldati delle già Truppe Parmensi, i quali appartengono alla Provincia di Pontremoli, dovranno presentarsi entro tutto il 10 luglio prossimo ne' Depositi a tal fine stabiliti in Parma ed in Piacenza. In Parma nella Cittadella, in Piacenza nella Caserma *Farnese*.

Art. 2. Sono esentati dalla disposizione dell'articolo precedente que' sotto-ufficiali e soldati i quali siano già arrolati nel Corpo dei *Cacciatori della Magra* o in altri Corpi dell'Esercito nazionale.

Parma, 27 giugno 1859.

PALLIERI.

95. *Ragguaglio delle monete Toscane colle Parmensi e colla lira italiana.*

27 giugno 1859.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO
E D'AGRICOLTURA

Visto il Decreto in data d'oggi di S. E. il Governatore degli Stati Parmensi, e in esecuzione del disposto nell'articolo 2 del Decreto stesso, pubblica il ragguaglio delle monete Toscane colla lira italiana o franco come segue:

DENOMINAZIONE delle Monete	CORSO		VALORE effettivo non tariffato
	a tariffa Stato Parmen-	all'abus. di Parma	
	l. c.	l. c.	l. c.
ORO			
Ruspone	36.00	38.90	—
Zecchino	—	12.20	11.20
ARGENTO			
Francescone o <i>Pisis</i>	5.52	6.00	—
Lira toscana	—	—	0.84
Moneta da dieci lire toscane	—	—	8.40
Scudo da sette lire toscane	—	—	5.88
Testone o pezzo da due lire toscane .	—	—	1.68
Crazia	—	—	0.07
Paolo (di crazie 8)	—	—	0.56
Fiorino (di crazie 20)	—	—	1.40

(a) Lo scambio e i resti di queste valute, che non hanno ancora corso plateale, debbono essere con altre valute a corso tariffale.

Parma, 27 giugno 1859.

Pel Presidente, il Consigliere anziano
G. GARMIGNANI.

96. *Nuova formola di giuramento de' Magistrati e d'altri pubblici Funzionarii.*

28 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. La formola del giuramento che si dovrà d'ora innanzi prestare dai Magistrati, Funzionarii ed Impiegati nelle Provincie Parmensi è la seguente:

Io N. N. giuro di essere fedele a S. M. il Re Vittorio Emanuele II ed a' suoi Reali Successori, di osservare lo Statuto e le leggi dello Stato, e di

esercitare le mie funzioni di. col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 2. Il giuramento continuerà a prestarsi nei modi e secondo le forme fin qui usate.

Art. 3. I Magistrati, Funzionarii ed Impiegati che sono attualmente in ufficio dovranno entro il prossimo mese di luglio prestare il giuramento prescritto dai precedenti articoli.

Art. 4. Andrà esente da ogni tassa il giuramento di cui nel precedente articolo 3.

Art. 5. Quelli fra i detti Magistrati, Funzionarii ed Impiegati che non si uniformeranno al disposto dal presente Decreto si avranno per dimissionarii.

Parma, 28 giugno 1859.

PALLIERI.

97. *Determinazione del corso a tariffa e dell'abusivo delle monete Toscane.*

29 giugno 1859.

LA CAMERA DI COMMERCIO
E D'AGRICOLTURA

In esecuzione dell'articolo 2 del Decreto di S. E. il Governatore degli Stati Parmensi in data del 27 giugno 1859, pubblica il corso a tariffa e plateale delle monete Toscane in rapporto con quello delle altre monete già ammesse in questa Piazza.

DENOMINAZIONE delle Monete	CORSO	
	a tariffa dello Stato Parmense	all'abusivo di Parma
ORO		
Ruspone	36. 00	38. 90
Zecchino	00. 11	12. 20
ARGENTO		
Francescone o Pisis.	5. 52	6. 00
Lira toscana	0. 84	0. 92
Moneta da dieci lire toscane	8. 40	9. 20
Testone o pezzo da due lire toscane. .	1. 68	1. 84
Crazia	0. 07	0. 07
Paolo (di crazie 8). .	0. 56	0. 60
Mezzo Paolo (di cra- zie 4).	0. 28	0. 30
Fiorino (di crazie 20)	1. 40	1. 50

Parma, 29 giugno 1859.

Pel Presidente,
Il Vicepresidente E. ROSSI.

98. *Proroga alla presentazione nei Depositi dei sotto ufficiali e soldati delle truppe Parmensi.*

30 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Il termine fissato con Decreto 19 corrente mese ai sotto ufficiali e soldati delle già Truppe Parmensi per presentarsi ai Depositi stabiliti in Parma e Piacenza è prorogato a tutto il 20 luglio prossimo.

A cura dei Podestà sarà fatta personale intimazione di partenza a ciascuno dei militari anzidetti che si trovino nel rispettivo Comune, con diffidamento che i morosi verranno dalla Forza pubblica arrestati perchè sia contro i medesimi proceduto a termine di legge.

Gli Intendenti Generali e gli Intendenti disporranno per la pronta esecuzione del presente Decreto.

Parma, 30 giugno 1859.

PALLIERI.

99. *Promulgazione della Legge Sarda 25 giugno 1854 sulla pubblicazione delle leggi.*

30 giugno 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Visto l'articolo 20 del Decreto di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, in data del 15 corrente giugno, con cui si provvede al temporaneo reggimento di queste Provincie,

Decreta:

Art. 1. Si promulgherà ed osserverà nelle Provincie Parmensi la Legge Sarda del 25 giugno 1854 relativa alla pubblicazione delle leggi.

Art. 2. I Decreti che, secondo l'attuale temporaneo ordinamento delle Provincie Parmensi, emaneranno dal Governatore verranno inseriti per la loro pubblicazione nel Giornale Ufficiale per gli Atti governativi delle Provincie medesime.

Art. 5. Il presente Decreto avrà esecuzione col 1.º luglio prossimo venturo.

Parma, 30 giugno 1859.

PALLIERI.

100. *Istituzione di quattro Direzioni per la trattazione e spedizione degli affari pubblici.*

1.º luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduti gli articoli 5, 6, 7 e 9 del Decreto 15 giugno 1859 di S. A. R. il Principe Eugenio Luogotenente generale di S. M., con cui è provveduto al reggimento temporaneo delle Provincie Parmensi,

Decreta :

Art. 1. Per trattare e spedire gli affari pubblici nelle Provincie Parmensi sono istituite quattro Direzioni.

Art. 2. Alla Direzione prima spettano :

il regio diritto, il culto e quanto riguarda i beni del clero, le opere parrocchiali, gli stabilimenti religiosi;

l'ordine giudiziario e i Corpi che cooperano all'amministrazione della giustizia, compresi i notai; la sorveglianza sugli uffici delle ipoteche e del controllo;

le rogatorie e intimazioni all'estero, le successioni ivi apertesi a favore di cittadini, le estradizioni, salva la dipendenza dal Ministero degli Esteri;

l'istruzione e l'educazione pubblica; i Corpi e gli Stabilimenti che vi danno opera; le biblioteche, l'accademia, il museo;

l'archivio dello Stato e gli archivi pubblici;

le domande per grazia o per riabilitazione e le domande concernenti lo stato personale;

le cerimonie pubbliche;

la polizia delle carceri e della Casa di correzione e il personale addettovi;

la pubblicazione delle leggi e la stampa e la pubblicazione della raccolta di esse.

Art. 5. Alla Direzione seconda spettano :

l'alta sorveglianza politica e la sicurezza pubblica;

la polizia sanitaria;

l'amministrazione delle provincie e dei comuni, degli ospizi e di tutti i luoghi di pubblica beneficenza;

la polizia del Deposito pe' mendicanti e il personale addettovi;

la Guardia nazionale;

gli affari militari.

Art. 4. Alla Direzione terza spettano: le contribuzioni dirette e indirette e il catasto;

l'erario pubblico, la vigilanza e l'ispezione di tutte le casse pubbliche;

il bilancio e il debito pubblico;

le pensioni e le congrue a carico dell'erario pubblico;

l'amministrazione del patrimonio dello Stato e dei varii rami di rendita pubblica;

l'amministrazione economica delle carceri, della Casa di correzione, del Deposito pe' mendicanti.

Art. 5. Alla Direzione quarta spettano :

il regime delle strade, comprese le ferrate;

il regime delle acque;

quanto concerne le professioni d'ingegnere, d'architetto civile, di perito-geometra;

i telegrafi;

la costruzione, conservazione e riparazione delle opere e de' monumenti pubblici;

l'agricoltura, le risaie, i boschi, le miniere, le cave e le acque termali;

il commercio e l'annona;

la statistica;

le poste dei cavalli e delle lettere;

l'assicurazione contro i danni del fuoco.

Art. 6. Il Governatore, con apposito Regolamento, determinerà la gerarchia e le competenze delle Direzioni e stabilirà le norme per regolare i loro lavori.

Art. 7. Il presente Decreto avrà esecuzione immediata.

Parma, il 1.º di luglio 1859.

PALLIERI.

101. *Nomina del dottore Pietro Bruni a Direttore della prima Direzione.*

1.º luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta :

Art. 1. Il Dottor Pietro Bruni è nominato a Direttore della prima delle Direzioni instituite con Decreto in data d'oggi per la trattazione e la spedizione degli affari pubblici nelle Provincie Parmensi.

Art. 2. Ezzo Dottor Bruni conserva la qualità di Vice-Presidente della Corte Regia sedente in Parma, e si gioverà dello stipendio annuo di lire 4,500 a far tempo dal giorno d'oggi.

Parma, 1.º luglio 1859.

PALLIERI.

102. *Nomina dell'avvocato Giuseppe Manfredi a Direttore della seconda Direzione.*

1.º luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta :

Art. 1. L'Avvocato Giuseppe Manfredi è nominato a Direttore della seconda delle Direzioni instituite con Decreto in data d'oggi per la trattazione e la spedizione degli affari pubblici nelle Provincie Parmensi.

Art. 2. Ezzo Avvocato Manfredi conserva la qualità di professore della 2.^a cattedra del Codice civile nelle scuole facoltative di Piacenza, e si gioverà dell'annuo stipendio di lire 4,500 a far tempo dal giorno d'oggi.

Parma, 1.º luglio 1859.

PALLIERI.

103. *Nomina del cav. Pellegrino Ghinelli a Direttore della terza Direzione.*

1.º luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta :

Art. 1. Il Cavaliere Ghinelli Pellegrino è nominato a Direttore della terza delle Direzioni instituite con Decreto in data

d'oggi per la trattazione e la spedizione degli affari pubblici nelle Provincie Parmensi.

Art. 2. Ezzo Cavaliere Ghinelli godrà dello stipendio di lire 4,500 a far tempo da oggi.

Parma, 1.º luglio 1859.

PALLIERI.

104. *Nomina dell'Ingegnere Evaristo Armani a Direttore della quarta Direzione.*

1.º luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta :

Art. 1. L'Ingegnere Evaristo Armani è nominato a Direttore della quarta delle Direzioni instituite con Decreto in data d'oggi per la trattazione e la spedizione degli affari pubblici nelle Provincie Parmensi.

Art. 2. Ezzo Ingegnere Armani godrà dello stipendio di lire 4,500 a far tempo da oggi.

Parma, 1.º Luglio 1859.

PALLIERI.

105. *Istituzione di una tassa di sepoltura nel Comune di Treccasali.*

1.º luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto la deliberazione fatta il 31 Maggio ultimo scorso dal Consiglio degli Anziani del Comune di Treccasali, colla quale è stata proposta l'istituzione di una tassa di seppellimento a profitto del Comune, e la nomina di un becchino con una retribuzione annua a carico del Comune di lire 200,

Dispone :

Art. 1. È approvata l'istituzione di una tassa di seppellimento da riscuotersi dal Comune di Treccasali, da regularsi secondo le classi della contribuzione personale della quale saranno imposti i Capi delle famiglie dei defunti.

Art. 2. Le famiglie considerate di prima classe pagheranno lire n. 6.00;

quelle considerate di 2.^a classe l. 4. 00; quelle considerate di 5.^a classe l. 2. 00; e ciò per gli adulti. Pei fanciulli, sino agli anni dodici, si riscuoterà una metà delle tasse anzidette.

Art. 5. È assegnata al becchino delle Parrocchie che compongono il Comune di Trecasali un'annua retribuzione di lire duecento (L. 200), da pagarsi dalla Cassa del Comune.

Parma 1.º luglio 1859.

PALLIERI.

106. *Promulgazione, con aggiunte e dichiarazioni, della legge Sarda 28 aprile 1859 sulla stampa.*

2 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Si promulgherà ed osserverà nelle Provincie Parmensi la Legge Sarda 28 aprile 1859 contenente eccezionali provvedimenti sulla stampa ed altri oggetti durante la guerra.

Art. 2. Le attribuzioni conferite dagli articoli 4, 5 e 6 di detta Legge al Ministro dell'Interno saranno esercitate, nelle Provincie Parmensi, dal Governatore delle medesime.

Art. 3. Ogni giornale deve avere un gerente responsabile.

Il gerente responsabile dev'essere regio suddito, godere dei diritti civili ed aver raggiunto l'età maggiore.

Art. 4. Il gerente di un giornale è obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in disteso.

La trasgressione a questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire trecento.

Art. 5. Al momento della pubblicazione del giornale, il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'Ufficio del regio Procuratore presso la Corte regia nei luoghi dove risiede una Corte regia; all'Ufficio del regio Procuratore presso il Tribunale civile e correzionale nei luoghi dove risiede un Tribunale civile e correzio-

nale; all'Ufficio del Pretore negli altri luoghi.

Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire cinquecento.

Art. 6. Ogni stampato, sia in caratteri tipografici, sia in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

La contravvenzione al disposto di questo articolo sarà punita con una multa da lire cento a trecento.

Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato all'Ufficio del regio Procuratore o del Pretore secondo le distinzioni stabilite dal precedente articolo 5, sotto pena, in caso di trasgressione, di multa estensibile a lire trecento.

Art. 8. Il gerente di un giornale dovrà inserire nel giornale medesimo, per intero, gratuitamente, e non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avrà ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate od indicate nel suo giornale, con che però queste risposte o dichiarazioni non eccedano del doppio l'articolo contro al quale sono dirette.

In quest'ultimo caso l'eccedente dovrà pagarsi al prezzo stabilito per gli annunci in quel giornale o pubblicazioni, e, dove si tratti di giornale che non riceve annunci, al prezzo fissato per gli annunci nella gazzetta destinata per le inserzioni giudiziarie.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare e pubblicare le dette risposte sarà punito con una multa da lire cento a lire mille.

Art. 9. Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione o qualunque altro scritto nell'interesse del Governo che gli ve-

nisse mandato da una Autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante il pagamento dei prezzi indicati nell'articolo 8.

Il rifiuto o il ritardo alla pubblicazione sarà punito con una multa di lire cinquecento.

Art. 10. Ogni disegno, incisione, litografia od altro emblema di qualsiasi sorta dovrà essere consegnato agli Uffici indicati all'articolo 5 ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

La contravvenzione a questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire cinquecento.

Art. 11. Ove il Procuratore regio od il Pretore giudichi tali disegni, incisioni, litografie ecc. contrarie alle disposizioni della Legge 28 aprile 1859 od altrimenti offensive della morale pubblica o tendenti a turbare l'ordine, provvederà per l'immediato sequestro di tutti gli esemplari, promovendo il relativo procedimento entro ventiquattro ore a termine di legge.

Art. 12. Il minimo delle multe nei casi in cui non è dal presente Decreto espressamente determinato sarà di lire cinquantuna.

La cognizione dei reati di stampa è attribuita ai Tribunali ordinari.

Qualunque azione penale nascente dai reati di stampa sarà prescritta dopo tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico Ministero.

Parma, 2 luglio 1859.

PALLIERI.

107. *Ampliamento del numero dei Sindaci ed Assessori nel Comune di Parma.*

2 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Considerando che il numero attuale dei Sindaci e degli Assessori nel Comune di Parma non è proporzionato

alla popolazione ed è insufficiente per prestare un'efficace cooperazione al Podestà,

Decreta :

Art. 1. Nel Comune di Parma saranno cinque i Sindaci e dieci gli Assessori.

Art. 2. L'Anzianato del Comune stesso farà sollecitamente le proposte a tali uffici relative.

Parma, 2 luglio 1859.

PALLIERI.

108. *Reclutamento di Carabinieri Reali.*

2 luglio 1859.

CORPO DEI CARABINIERI REALI

D'ordine del Re è aperto in Parma un reclutamento pel Corpo dei Carabinieri Reali.

Potranno farne parte i graduati o non dei Corpi delle Guide e degli Alabardieri, i bassi ufficiali, caporali e soldati già appartenenti alle Truppe Parmensi d'ogni arma; i militari congedati; i volontari borghesi.

Le condizioni d'ammissione nei Carabinieri Reali sono:

1.° esser munito di certificati di buona condotta;

2.° esser sano e robusto;

3.° non aver meno di venti anni nè oltrepassati i trentasei;

4.° aver la statura di metri 1. 72 per la fanteria e metri 1. 75 per la cavalleria;

5. saper almeno alcun poco leggere e scrivere.

L'Ufficio ha sede nella *Caserna dei Carabinieri Reali, Strada S. Barnaba, n. 50.*

Le persone alle quali il presente è diretto sapranno convenientemente apprezzare la prova di confidenza che loro porge il Governo del Re invitandole a concorrere in modo speciale e immediato alla tutela dell'ordine e alla difesa delle libere istituzioni che ci reggono.

Parma, 2 luglio 1859.

Il Maggiore dei Carabinieri Reali
BURAGGI.

109. *Revoca della sospensione dei termini ad appellare, già stabilita per la Provincia di Pontremoli.*

3 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Vedute le Disposizioni del 29 Maggio e del 9 Giugno 1859 date dal Commissario straordinario della Provincia di Pontremoli,

Decreta:

Art. 1. Dal giorno in cui il presente Decreto diventerà esecutivo cesserà la sospensione dei termini ad appellare e a ricorrere in Revisione contro le sentenze profferite dal Tribunale civile e correzionale e dalle Preture della Provincia di Pontremoli; sospensione che fu ordinata con la Disposizione 9 giugno 1859 del Commissario della Provincia stessa.

Art. 2. Nelle cause che il 15 giugno 1859 erano pendenti davanti al Tribunale civile e correzionale e davanti alle Preture della Provincia di Pontremoli non sarà necessaria la ripresa d'istanza che fu ordinata con la citata Disposizione 9 giugno 1859 del Commissario della Provincia stessa.

Art. 5. Le copie esecutive delle sentenze ed ordinanze di giustizia e degli atti notarili saranno intitolate secondo il Decreto 18 giugno 1859 del Governatore degli Stati Parmensi, il qual Decreto, al fine della sua esecutorietà nella Provincia di Pontremoli, sarà di nuovo inserito nella Gazzetta per gli atti ufficiali del Governo.

Parma, 5 luglio 1859.

PALLIERI.

110. *Abrogazione di una disposizione del cessato Governo sui diarii politici esteri.*

6 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

È abrogato l'articolo 5 (§ a) del Decreto 8 Ottobre 1857, relativo ai

giornali politici provenienti dall'estero (4).

Il presente Decreto avrà immediata esecuzione.

Parma, 6 luglio 1859.

PALLIERI.

111. *Promulgazione dei due Decreti 21 e 30 giugno 1859 del Governo Sardo sulla Gendarmeria e sulle Truppe già Parmensi.*

7 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Sarà promulgato ed osservato il Decreto di S. A. R. il Principe Luogotenente Generale di S. M. in data del 21 giugno 1859, con cui si ordina l'incorporazione della Gendarmeria parmense nel Corpo dei Carabinieri Reali.

Sarà pure promulgato ed osservato il Decreto della Prefata A. S. R. in data del 30 Giugno 1859, concernente lo scioglimento dei corpi di Truppe Parmensi e l'ammissione nel Regio Esercito.

Parma, 7 luglio 1859.

PALLIERI.

(4) Decreto 8 Ottobre 1857, n. 245. — Noi LUISA MARIA di BORBONE Reggente ecc. — Per la cessazione del Trattato di lega doganale del 9 agosto 1852; — Sovra proposta del nostro Ministro delle Finanze, — Abbiamo determinato e determiniamo: — Art. 3. Le disposizioni portate già dal Decreto del 2 dicembre 1819 (n. 76) rispetto al bollo delle gazette, dei giornali e degli annunci saranno, dopo cessata la Lega doganale come qui appresso: — a) Le gazette, i giornali ed altri simili fogli periodici che contengono notizie politiche, e provengano dall'Estero, saranno sottoposti al bollo di centesimi sei per ogni numero sia di foglio principale sia di supplemento, e ciò presso gli Uffici postali che si varranno all' uopo di appositi punzoni.

— d) Chi avrà diffuse o usate le gazette e i giornali anzidetti, e chi ne avrà stampati, affissi o distribuiti avvisi, annunci e fogli di notizie soggetti al bollo senza il previo adempimento di tale formalità, sarà condannato ad una multa di lire 30 per la prima volta, e di lire 60 in ogni recidiva, multe da scontarsi in caso d'impotenza colla prigionia corrispondente, e soffrirà insieme la perdita degli oggetti sottratti al diritto del bollo.

112. Istituzione di una tassa di sepoltura nel Comune di Noceto.

7 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto

1.º la deliberazione presa il 19 Maggio ultimo scorso dal Consiglio degli Anziani del Comune di Noceto, colla quale è stata proposta l'istituzione di una tassa di seppellimento per quel Comune e la nomina di un becchino colla retribuzione annua di lire 500;

2.º la lettera della cessata Prefettura della Provincia di Borgo San Donnino in data del 16 Giugno ultimo scorso (n.º 5927);

5.º la Nota della Direzione dell'Interno in data del 21 di detto mese (n.º 1568);

Dispone:

Art. 1. È approvata l'istituzione di una tassa di seppellimento da riscuotersi dal Comune di Noceto, la quale sarà regolata secondo le classi della contribuzione personale di cui sono imposti i Capi delle famiglie dei defunti.

Art. 2. Le famiglie considerate di prima classe pagheranno

per gli adulti . . . L. 6. 00.

pei fanciulli . . . » 5. 00.

Quelle considerate di seconda classe pagheranno

per gli adulti . . . L. 4. 00.

pei fanciulli . . . » 2. 00.

Quelle considerate di terza classe pagheranno

per gli adulti . . . L. 2. 00.

pei fanciulli . . . » 1. 00.

Art. 5. È assegnata al becchino delle Parrocchie che compongono il Comune di Noceto un'annua retribuzione di lire duecento (L. 200) da pagarsi dalla Cassa del Comune.

Parma, addì 7 luglio 1859.

PALLIERI.

115. Divieto di sparo d'armi da fuoco.

8 luglio 1859.

LA COMMISSIONE
DI PUBBLICA SICUREZZA E DIFESA

A devitare i possibili gravissimi danni di ferimenti od uccisioni imprudenti;

Dispone:

Art. 1. È assolutamente proibito a chiunque di esplodere fucili od altra arma da fuoco in qualunque luogo, anche per esercizio del tiro, finchè non sia stabilito all'uopo un locale apposito.

Art. 2. Sono eccettuati da questa disposizione i cacciatori muniti di regolare licenza, che si conformeranno però a tutte le disposizioni vigenti in materia di caccia.

Art. 5. Tutti i Podestà, gli agenti della pubblica forza, e i Comandanti delle Guardie nazionali cureranno la rigorosa osservanza di questa Disposizione.

Parma, 8 luglio 1859.

DRAGHI — D. ENRICO STEVANI
D. LORENZO ARDUINI — BORCESI D. TITO.

114. Ricostituzione del Comune e delle Rappresentanze comunali.

9 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Considerando che in un libero governo le Autorità municipali sorger debbono dal voto popolare e ricevere il loro mandato dalla cittadina fiducia;

Che, se ad altro tempo si può rimandare lo stabilire le attribuzioni che secondo il nuovo ordine di cose spettar debbono ai Corpi comunitativi, è però urgente che immediatamente si provveda a quanto riguarda le persone che ne hanno a far parte;

Che devesi procurare la maggiore possibile uniformità di ordinamenti tra le Provincie Parmensi e quelle degli antichi Stati;

Che per tale oggetto giova applicare, quanto alla costituzione dei Comuni, le norme contenute nella Legge Sarda del 9 ottobre 1848,

Decreta:

Art. 1. Tutte le Amministrazioni comunitative negli Stati Parmensi saranno ricostituite sulle basi del sistema rappresentativo nel termine e nei modi indicati nel presente Decreto.

Art. 2. I Comuni si amministreranno per mezzo d'un Consiglio comunale, d'un Consiglio delegato, di un Sindaco e di Vice-Sindaci, eletti e nominati nelle forme in appresso stabilite.

Art. 3. Il Consiglio comunale subentrerà nelle funzioni dell'Anzianato: il Consiglio delegato in quelle dell'Assessorato: il Sindaco in quelle del Podestà: i Vice-Sindaci in quelle dei Sindaci attuali.

Art. 4. I Comuni si dividono in tre classi.

Appartengono alla prima quelli che hanno una popolazione non minore di diecimila abitanti;

alla seconda quelli che l'hanno non minore di tremila o sono capoluogo di provincia;

alla terza tutti gli altri.

Art. 5. Il Consiglio d'ogni Comune è composto, compresi il Sindaco, i Vice-Sindaci ed i Membri dei Consigli delegati, di quaranta Consiglieri nei Comuni di prima Classe, di venti in quelli di seconda, e di quindici in quelli di terza. Quando non vi siano eleggibili in numero sufficiente, interverranno al Consiglio tutti gli elettori eleggibili a termine dell'articolo 14.

Art. 6. I Consiglieri comunali sono eletti:

1.º dai maggiori imposti nel ruolo delle contribuzioni dirette nel Comune in un numero corrispondente:

al 10 per 0/0 della popolazione pei primi 500 abitanti;

al 5 per 0/0 dai 500 ai 5000;

al 3 per 0/0 dai 5000 ai 10,000;

al 2 per 0/0 dai 10,000 ai 20,000;

al 1 per 0/0 per ogni maggiore popolazione;

2.º dai membri delle Accademie, la cui elezione viene approvata dal Governo, e da quelli delle Camere di Commercio e di Agricoltura;

dagli impiegati civili e militari di regia nomina, in attività di servizio o fruanti di pensione di riposo;

dai militari fregiati di decorazioni per tratti di valore;

dai decorati di medaglia per tratti di coraggio e di umanità;

da chi ha riportato i supremi gradi accademici delle diverse Facoltà nelle Università dello Stato;

dai professori di metodo e dai maestri elementari muniti di diploma delle scuole di metodo;

dai procuratori a liti e notai;

dai geometri e farmacisti;

dai sensali ed agenti di cambio legalmente nominati;

dai commercianti iscritti nei registri della Cancelleria del Tribunale;

dai fabbricatori ed esercenti professioni ed arti industriali o meccaniche, che tengano per loro abitazione, botteghe ed officine un locale di un valore locativo di lire quaranta nei Comuni di terza classe, di lire centoventi in quelli di seconda, e di lire trecento in quelli di prima;

da quelli che hanno il dominio diretto o tengono in affitto o a masserizio beni stabili, la cui quota di contribuzione prediale collocherebbe il proprietario nel primo terzo dei maggiori imposti contemplati nel numero 1.º del presente articolo;

da tutti gli altri iscritti sul ruolo delle contribuzioni dirette, quando il numero degli elettori del Comune non giunga a cinquanta.

Art. 7. I contribuenti contemplati nella prima categoria del precedente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori da un anno almeno. Gli elettori compresi nella seconda categoria voteranno nel Comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato, in quello in cui avranno fissata la permanenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 8. Si ritengono come iscritti da un anno sul ruolo della contribuzione prediale i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 9. Al padre si terrà conto della contribuzione pagata pei beni della sua prole, di cui abbia l'amministrazione; al marito di quella che paga la mo-

glie, eccetto che siasi tra loro pronunziata la separazione di corpo e di beni.

Art. 10. Le contribuzioni pagate da una vedova o dalla moglie separata come sopra dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli e generi di primo e secondo grado da lei delegato.

Il padre può delegare ad uno dei suoi figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali, purchè nel delegato concorrano i requisiti voluti.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette delegazioni saranno revocabili.

Art. 11. Le contribuzioni pagate da proprietarii indivisi o da una società commerciale saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i socii.

L'esistenza della società di commercio si avrà per sufficientemente comprovata mercè d'un certificato delle Camere di Commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire i titoli che il comprovino.

Art. 12. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita od anonima e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società saranno imputati nel censo dei gestori o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 13. Per esercitare i diritti elettorali, oltre alle qualità mentovate nell'articolo 6, è necessario d'essere giunto alla maggiore età.

Art. 14. Sono eleggibili tutti gli elettori, ad eccezione dei ministri del culto aventi cura d'anime, degli stipendiati del Comune, e di coloro che hanno il maneggio del danaro comunale.

Non sono nè elettori nè eleggibili gli analfabeti, quando vi resti tuttavia un numero di elettori doppio dei Consiglieri da eleggere; le donne; gl'interdetti; coloro che hanno perduto i diritti civili o non ne godono; coloro che furono condannati a pene criminali, salva riabilitazione, a pene correzionali mentre le scontano; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; e quelli finalmente che furono condannati per furto, truffa e simili reati contro la proprietà o per attentato ai costumi.

Art. 15. I nomi degli elettori saranno descritti in apposito elenco formato dal Consiglio delegato, e tale elenco resterà permanentemente depositato nella sala delle adunanze e sarà riveduto ogni anno dallo stesso Consiglio per le occorrenti cancellazioni ed addizioni.

A queste operazioni si procederà colla scorta del ruolo della contribuzione prediale e dei titoli che occorrono per giustificare le altre qualità volute dalla legge.

Art. 16. Questi titoli dovranno essere presentati al Sindaco, che ne rilascerà ricevuta, cinque giorni prima di quello fissato per la formazione o revisione della lista.

Art. 17. La lista contener deve, a riscontro del nome di ciascun elettore,

1.º il luogo ed il giorno della sua nascita;

2.º l'indicazione del domicilio, del titolo o della qualità che gli conferisce il diritto elettorale;

3.º l'indicazione, quando occorra, dell'atto comprovante lo stabilimento del suo domicilio nel Comune.

Art. 18. Il compimento delle liste dovrà aver luogo almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la sessione ordinaria; ed il Sindaco, nella prima domenica susseguente, con apposito manifesto, significherà al pubblico che le medesime trovansi depositate nella sala del Consiglio per lo spazio di giorni otto onde

chiunque possa prenderne visione e presentare all'Amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse. Quindi le liste saranno rivedute con esame dei richiami presentati e stabilite dal Consiglio comunale, e poscia nuovamente pubblicate.

Art. 19. Questa pubblicazione terrà luogo di notificazione relativamente agli individui dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 20. Ogni volta che le Amministrazioni comunali toglieranno dalla lista elettorale alcuno degli elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto ed al loro domicilio non più tardi d'ore quarantotto, a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od omissione del loro nome nella lista pubblicata.

Art. 21. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio d'ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furono tolti per opera del Consiglio comunale al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza spesa per opera d'agenti comunali.

Art. 22. I nomi degli elettori che verranno ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste, senza che fossero prima portati in quelle già state pubblicate, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di ore quarantotto dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni richiamo sarà recato dinanzi l'Intendente giusta l'articolo 25.

Art. 25. Dopo spirato il termine prefisso ai richiami, le liste ed un esemplare dei ruoli delle contribuzioni, più tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscritte vi avranno comprovato i loro diritti all'elettorato,

o che avranno dato luogo a cancellazioni, dovranno nello spazio di ore ventiquattro trasmettersi all'Intendente della provincia.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune. Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Amministrazione comunale nelle ventiquattr'ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Art. 24. Ognuno potrà esaminare le liste così nella Segreteria del Comune come nell'Ufficio d'Intendenza, e potrà pure esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 25. Gli individui stati erroneamente iscritti, indebitamente ommessi, esclusi, od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, le cui reclamazioni non saranno state accolte dall'Amministrazione comunale, potranno presentare i loro richiami all'Intendente entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 18.

Art. 26. Spirato il termine sovra prefisso ai richiami, l'Intendente Generale od Intendente procederà alla disamina generale delle liste e quindi pronunzierà sui richiami ed aggiungerà alla lista quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal Consiglio comunale,

1.° gl'individui che si resero defunti;

2.° quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle Autorità competenti;

3.° coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità;

4.° quelli che gli risulteranno indebitamente iscritti, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 27. Immediatamente dopo l'a-

dempimento delle disposizioni precedenti, l'Intendente procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 28. Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni fuori quelle che fossero ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme stabilite negli articoli che seguono od in conseguenza del decesso di elettori o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 29. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunciata dall'Intendente Generale od Intendente od a lagnarsi di denegata giustizia potrà promuovere la sua azione nanti la Corte Regia, con produrre i titoli che danno appoggio alla sua domanda.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così all'Intendente Generale od Intendente come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione dell'Intendente avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 30. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica da uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo rappresentante, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 31. L'Intendente Generale od Intendente, sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 32. Se vi è ricorso in Revisione, la Corte provvederà sommariamente, in via d'urgenza, come innanzi alla Corte Regia.

Art. 33. L'appello, introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 34. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 29 i certificati negativi ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tale titolo riscuotersi dai Ricevitori che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 35. Gli elettori d'un Comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni Consigliere.

Art. 36. Il diritto elettorale è personale; nessuno può farsi rappresentare nè mandare il suo voto in iscritto.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea in quei Comuni dove il loro numero non oltrepassa i quattrocento: eccedendo gli elettori d'un Comune il numero di quattrocento, il Comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri che il Comune ha da scegliere.

Art. 37. Ogni sezione sarà formata dalle frazioni del Comune più vicine tra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione.

Sarà lecito, dove il numero delle sezioni l'esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 38. Avranno la presidenza provvisoria delle adunanze elettorali e delle loro sezioni, fino alla nomina elettiva dei presidenti, il Sindaco, i Vice-Sindaci ed i Consiglieri più anziani.

I due elettori più avanzati d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori provvisorii.

L'Ufficio composto del presidente e dei quattro scrutatori provvisorii nominerà il segretario pure provvisorio

che non avrà se non voce consultiva.

Art. 39. La lista degli elettori dovrà restare affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni.

Art. 40. L'adunanza o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'Ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pure definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 41. Se il presidente d'un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinuncia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 42. L'Ufficio pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni proferte dall'Ufficio; le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del *visto* dei membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

Art. 43. Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione dei Consiglieri; è loro interdotta ogni discussione o deliberazione.

Art. 44. Apparterrà all'Intendente Generale od Intendente il pronunciare definitivamente sui riclami.

Esso non prenderà cognizione delle vertenze fuorchè sull'istanza dei reclamanti, i quali dovranno contemporaneamente depositare la somma di lire dieci, che sarà loro restituita ove sia fatto luogo al riclamo ed in caso diverso sarà devoluta a beneficio dell'ospizio civile locale.

I richiami saranno presentati all'Intendente Generale od Intendente in un col certificato del deposito fatto presso l'Esattore comunale entro il termine perentorio di giorni otto da quello della decisione dell'Ufficio.

Art. 45. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o chi si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termine del Codice penale.

Art. 46. Il presidente è egli solo incaricato della polizia dell'adunanza. Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 47. Chiunque sia dichiarato colpevole di avere nel tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa di lire dieci a cinquanta o colla prigionia dai cinque a venticinque giorni.

Saranno puniti con la stessa pena coloro che, non essendo nè elettori nè membri dell'Ufficio, si introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione ed eccitassero altrimenti tumulti.

Il presidente farà inscrivere menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, sulla cui rimessione all'Autorità giudiziaria i delinquenti saranno condannati.

Art. 48. I presidenti delle adunanze o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Art. 49. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 50. Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'Ufficio de-

finitivo, sia per l'elezione dei Consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Regia Corte con cui si dichiara che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 53.

Art. 51. Per procedere all'elezione dei membri del Consiglio, ogni elettore è chiamato dal presidente nell'ordine di sua iscrizione nelle liste, e gli rimette un bollettino contenente un numero di nomi eguale a quello dei Consiglieri che l'adunanza ha da eleggere.

Questo bollettino viene dallo stesso presidente depresso nell'urna a tale uso destinata.

Art. 52. A misura che si vanno riponendo nell'urna i bollettini, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza o della sezione.

Art. 53. Un'ora dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Eseguita quest'operazione, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta.

Art. 54. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno dei scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascuno scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 55. Tosto dopo lo scrutinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza degli elettori, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno

uniti al verbale e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 56. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'Ufficio della sezione dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto dai suoi membri. Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti dell'intero Corpo elettorale.

Art. 57. Si avranno per non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette, od il nome di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri a nominarsi. I bollettini resterà valido nelle altre parti.

Art. 58. L'Ufficio pronunzia sulla validità delle scritture, come pure sopra ogni altro incidente, salvo le reclamazioni.

Art. 59. Si intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero dei voti, ed a parità di voti, il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 60. Nei Comuni di oltre cinquecento abitanti non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti, i discendenti, i consanguinei di secondo grado civile e gli affini di primo. Se la elezione porta nel Consiglio alcuni di siffatti congiunti, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il più giovane dal più provetto.

In tali casi si procede immediatamente ad invito del presidente a surrogare gli esclusi, mettendo a partito per ogni nomina due di quelli che ebbero maggiori voti.

Art. 61. Dopo lo scrutinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo scrutinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciogasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 62. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno all'Intendente fra giorni tre dalla sua data. Se ne conserverà un esemplare nella Segreteria del Comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'Ufficio.

Art. 63. Semprechè dall'Intendente Generale od Intendente sia stata riconosciuta regolare l'elezione, i Consiglieri entrano in carica alla prima seduta del Consiglio successivo alla loro nomina.

Non vi ha luogo a rimpiazzamento di quelli che mancano nel corso dell'anno, salvo il caso in cui il Consiglio comunale si trovasse ridotto a meno dei due terzi de'suoi membri.

Art. 64. I Consigli si rinnovano per quinto ogni anno; nei primi quattro anni la rinnovazione è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Art. 65. I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Art. 66. Pei Comuni divisi in borgate, ogni qualvolta il Consiglio comunale creda di poter ripartire fra di esse il numero dei Consiglieri o che ne sia fatta la domanda dagli abitanti delle stesse frazioni, dovrà preventivamente proporlo con Regolamento speciale in cui sarà determinato il numero assegnato a ciascuna borgata.

L'approvazione di tali Regolamenti spetterà all'Intendente Generale od Intendente.

67. La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti contemplati negli articoli 44 e 60. Questa perdita è pronunciata dall'Intendente Generale od Intendente.

Art. 68. L'amministrazione del Comune in caso di dissoluzione o mancanza inopinata del Consiglio comunale viene provvisoriamente affidata dal Governatore ad un Delegato straordinario che presiederà pure le elezioni, le quali non saranno differite oltre i tre mesi.

Art. 69. Il Sindaco è nominato dal Governatore e scelto fra i Consiglieri

comunalmente che dimorano nel Comune almeno una parte dell'anno: rimane in carica tre anni, e potrà essere confermato quando rimanga al posto di Consigliere.

Art. 70. L'Intendente Generale od Intendente può sospendere i Sindaci, riferendone immediatamente al Governatore a cui spetta di provvedere ulteriormente.

Art. 71. La rimozione dei Sindaci è riserbata al Governatore.

Art. 72. Il Sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento davanti all'Intendente Generale od Intendente od un loro delegato.

Art. 73. In caso d'assenza od impedimento del Sindaco, ne fa le veci quello dei Vice-Sindaci presenti che è portato il primo nell'ordine di proposta e di nomina; in difetto il primo dei Consiglieri delegati; ed in loro mancanza, il Consigliere più anziano.

Art. 74. I Vice-Sindaci sono nominati per un anno sulla proposta del Sindaco dall'Intendente Generale od Intendente, cui spetta di sospenderli e rivocarli. Devono essere scelti fra i Consiglieri comunali.

Occorrendo nell'anno la nomina di un nuovo Sindaco, cessano: possono essere confermati, purchè non escano dal novero dei Consiglieri comunali.

Art. 75. Il numero dei Vice-Sindaci potrà essere di sei nei Comuni di prima classe;

di quattro nei Comuni di seconda;
di due in quelli di terza.

Art. 76. Potrà nominarsi un Vice-Sindaco nelle borgate principali in cui, per la lontananza dal capoluogo e per la difficoltà delle comunicazioni, l'Intendente Generale od Intendente sulla proposizione del Consiglio riconoscesse utile di decretarne lo stabilimento.

Saranno prescelti per quella carica i Consiglieri residenti nella borgata.

Art. 77. Prima d'entrare in funzione i Vice-Sindaci prestano giuramento a mani del Sindaco davanti al Consiglio delegato.

Art. 78. I Sindaci ed i Vice-Sindaci

e i Delegati straordinarii, di cui all'articolo 68, sempre quando si trovino in esercizio delle loro funzioni davanti al pubblico, dovranno fregiarsi di una sciarpa tricolore cinta alle reni.

Art. 79. I Sindaci e coloro che ne fanno le veci non possono esser chiamati a render conto delle azioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni o della loro opinione sugli amministrati fuorchè dall'Intendente Generale od Intendente, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Governatore, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 80. Il Consiglio delegato nei Comuni di prima classe sarà composto di sei membri e tre supplenti; in quelli di seconda classe di quattro membri e tre supplenti; in quelli di terza classe di due membri e due supplenti.

Art. 81. La nomina dei Consiglieri delegati e dei loro supplenti vien fatta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti. Li sceglie nel suo seno; durano in ufficio un anno; sono sempre rieleggibili; prendono posto nell'ordine della nomina, e possono sostenere ad un tempo l'ufficio di Vice-Sindaci.

Art. 82. I Consigli Comunali non possono deliberare se non interviene almeno la metà dei membri: però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 83. I Comuni non possono mutare di classe se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 84. Le elezioni avranno luogo in ciascun anno nelle forme sopra stabilite entro i primi quindici giorni di Luglio.

Art. 85. Gli Amministratori e Consiglieri che a termine del presente Decreto sono nominati a tempo rimangono in ufficio fino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Le loro funzioni sono gratuite: chi le ricusa senza legittimo motivo in-

correrà nella perdita per anni cinque dell'esercizio di tutti i diritti elettorali, da pronunziarsi dall'Intendente Generale od Intendente.

Art. 86. Fra i Consiglieri contemporaneamente eletti si avrà per anziano il maggiore di età.

Art. 87. Chi surroga funzionarii anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 88. Chi presiede l'adunanza del Consiglio comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni ed operazioni; ritiene a tale effetto la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza, facendone processo verbale e trasmettendolo all'Intendente Generale od Intendente.

Art. 89. Nessuna proposta può nella sessione ordinaria essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene ventiquattr'ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 90. I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 91. Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo: se è dato, non è obbligatorio.

Art. 92. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto di chi ha diritto di convocare il Consiglio.

Art. 93. L'avviso per la sessione ordinaria deve farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per essa.

Per le altre debbe farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nelle diverse regioni del territorio soggetto al Consiglio lo possano ricevere in tempo utile. Esso debbe inoltre specificare l'oggetto dell'adunanza.

Art. 94. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli appartiene indistintamente all'Autorità superiore, al Presidente ed ai Consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'Autorità superiore, poi quelle del Presidente, ed infine quelle dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 95. I Consigli possono incaricare Commissioni od anche un solo membro di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 96. Gli Intendenti Generali e gli Intendenti possono intervenire ai Consigli comunali, anche per mezzo di delegati: tanto gli uni che gli altri però non avranno voto deliberativo.

Art. 97. I Consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'Autorità superiore o del Presidente, a cui siano specialmente invitati, si reputeranno assenzienti. Se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 98. I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i Corpi cui appartengono o con gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro ispezione e vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile inclusivamente, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 99. Terminate le votazioni, il Presidente, coll'assistenza di due Consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta.

Art. 100. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Art. 101. I processi verbali delle deliberazioni sono ricevuti dal Segretario: debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro o contra ogni proposta. Devonsi tenere separati i verbali d'ogni diverso oggetto deliberato e leggere a chiara voce all'adunanza.

Art. 102. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo; ed eziandio di chiederne le opportune rettificazioni.

Art. 103. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 104. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni della legge o le regole particolari derivanti dagli atti di fondazione, in quanto non sono contrarie al presente Decreto.

Art. 105. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Governatore per le opportune provvidenze da emanarsi previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 106. In caso di necessità possono i Consigli comunali essere sciolti per Decreto del Governatore, ma nell'atto stesso si provvederà per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

Art. 107. Dove, malgrado la convocazione del Consiglio, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, l'Autorità incaricata delle attribuzioni esecutive potrà provvedere a tutti i rami di servizio e dare corso alle spese obbligatorie non che a quelle facoltative già in corso, riferendone però al Governatore per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 108. Continueranno ad essere in vigore tutte le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione comunale, in quanto non siano contrarie al presente Decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 109. Immediatamente dopo la pubblicazione del presente Decreto si procederà alla formazione delle liste elettorali ed alle elezioni.

La formazione delle liste sarà compiuta entro dieci giorni da quello della pubblicazione a cura degli Assessori, e in difetto dei Podestà e Sindaci, sarà riveduta dagli Anzianati, che verranno convocati a tale uopo; e queste liste non saranno per questa prima volta soggette a revisione.

Gli Intendenti Generali ed Intendenti provvederanno perchè le elezioni abbiano luogo nei dieci giorni successivi.

Avranno la presidenza provvisoria delle adunanze elettorali e delle loro sezioni, fino alla nomina elettiva dei presidenti, il Podestà, i Sindaci, ed i Consiglieri più anziani.

Art. 110. Seguite le elezioni e nominato il Sindaco, entreranno in ufficio le nuove Amministrazioni a norma del presente Decreto.

Art. 111. Nei primi due anni l'estrazione dei Consiglieri, di cui all'articolo 64, non si estenderà alla persona del Sindaco.

Art. 112. Non sarà fatta innovazione riguardo ai contratti in corso concernenti l'amministrazione comunale.

Parma, 9 luglio 1859.

PALLIERI.

115. Promulgazione del R. Decreto Sardo 13 novembre 1857 sui passaporti.

10 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Decreta:

Art. 1. Sarà promulgato e avrà immediata esecuzione nelle Provincie Parmensi il R. Decreto sui passaporti in data 13 novembre 1857.

Art. 2. Gli Intendenti Generali ed Intendenti sono incaricati di curarne l'esatta osservanza.

Parma, 10 luglio 1859.

PALLIERI.

116. Coercizione al versamento nelle Casse pubbliche delle contribuzioni dirette.

10 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Veduto il Bilancio delle Entrate e delle Spese degli Stati Parmensi pel 1859, il quale non presenta verun avanzo delle Entrate sulle Spese:

Veduto il conto delle contribuzioni dirette pel 1859, dal quale si rileva un ritardo nelle riscossioni di oltre lire 650,000;

Considerando che, se non facciasi attiva la riscossione de' pubblici tributi,

l'Erario Parmense non solo non potrà concorrere alle spese della guerra dell'Indipendenza d'Italia, ma neppure basterà agli ordinarii carichi di queste Provincie;

Decreta:

Art. 1. L'Ispettore Generale del Tesoro e delle Casse pubbliche ingiungerà agli Esattori delle contribuzioni dirette di procedere alla riscossione di esse contribuzioni a rigore di legge.

Art. 2. Non più tardi del 15 del prossimo mese d'agosto il detto Ispettore ci sottoporrà una nota di quegli Esattori che non avranno per intero soddisfatte le quote di contribuzioni dirette scadute col corrente mese di luglio.

Parma, 10 luglio 1859.

PALLIERI.

117. Promulgazione del reale Decreto Sardo 27 aprile 1859 sul corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale.

10 luglio 1859.

IL GOVERNATORE DEGLI STATI PARMENSI

Visto l'articolo 1 del Decreto di S. A. R. il Principe Luogotenente generale di S. M. in data 11 scorso giugno, così concepito: « Il corso obbligatorio dei biglietti della Banca nazionale, quale fu stabilito per gli antichi Stati Sardi dall'articolo 2 del R. Decreto 27 aprile ultimo scorso, « viene esteso a quelle parti di territorio, sia del Regno Lombardo-Veneto, sia dei Ducati di Parma e di « Modena, che saranno occupate dalle « truppe Franco-Sarde »;

Ritenuto che si è ora verificato il caso in detto articolo previsto,

Decreta:

Sarà promulgato ed osservato nelle Provincie Parmensi il R. Decreto 27 aprile 1859 concernente il corso obbligatorio dei biglietti della Banca nazionale. Detto Decreto avrà esecuzione